

Amos Speranza

Il lungo percorso della modernità francese in Ticino

Statuti e leggi tra riforme e resistenze
(fine XVIII – metà XIX secolo)



Facendo propria l'intuizione di Labrousse secondo cui la storia delle mentalità può essere concepita come storia delle "resistenze al cambiamento", l'autore del presente studio si china sulla società ticinese di inizio Ottocento per osservarla e analizzarla dal punto di vista giuridico, anziché politico, come già fatto da altri studiosi. All'epoca, le innovazioni giuridiche e legislative ispirate e influenzate dalle vicine Francia e Italia generarono disordini interni ascrivibili al confronto per la rivendicazione e l'affermazione della sovranità, dell'amministrazione della giustizia e del monopolio della violenza. A livello giuridico, la definizione dei reati di rivolta contro lo Stato subì un'evoluzione con pene più o meno severe, in un contesto in cui inizialmente furono i giudici a mitigare una legge che spesso prevedeva la pena di morte. Queste dinamiche, fatte di spinte e contropunte e continui aggiustamenti da parte dei legislatori, portarono nel corso degli anni a un avvicinamento del sistema giuridico a un modello compiutamente moderno. Lo studio si concentra sugli stampati ufficiali e su documenti personali dell'epoca: verbali parlamentari, atti giuridici e governativi emessi dalle autorità, comunicazioni di tribunali, forze di polizia, corporazioni mercantili, comunità locali e lettere di politici. Tali fonti hanno permesso di ricostruire le modalità di resistenza attiva e passiva sia delle élite che delle classi popolari ai cambiamenti imposti dalla modernità e, in particolare, da quella che l'autore definisce qui "modernità francese".

I T I N E R A R I

27.

Il lungo percorso
della modernità francese in Ticino

Amos Speranza

Il lungo percorso della modernità francese in Ticino

Statuti e leggi tra riforme e resistenze
(fine XVIII – metà XIX secolo)

Edizioni Casagrande · Bellinzona

Questo libro è frutto dell'elaborazione della tesi di Dottorato in Storia presentata dall'autore alla Facoltà di lettere e scienze umane (Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät – KSF) dell'Università di Lucerna nel novembre 2024: Erstgutachter/Primo perito Prof. Dr. Valentin Groebner (Facoltà di lettere e scienze umane, Università di Lucerna), Zweitgutachter/Secondo perito Prof. Dr. Michele Luminati (Facoltà di diritto, Università di Lucerna). Volume pubblicato con il sostegno della Repubblica e Cantone Ticino (Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana). Le operazioni di pre stampa sono state finanziate dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.

Le Edizioni Casagrande beneficiano di un contributo strutturale dell'Ufficio federale della cultura per gli anni 2026-2028.



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 which means that the text may be used for non-commercial purposes, provided credit is given to the author. For details go to <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

© 2026, Amos Speranza

Edizioni Casagrande
Bellinzona
www.edizionicasagrande.com

ISBN: 979-12-5559-130-6
E-Book (PDF): DOI: 10.35263/casagrande-130-6

Indice

Introduzione	9
0.1 Il progetto e l'ambito tematico di ricerca	14
0.2 La codificazione: un'innovazione europea	16
0.3 Resistenze alla modernità d'ispirazione franco-napoleonica	19
0.3.1 Forme di resistenza prerivoluzionarie	19
0.3.2 Forme di resistenza postrivoluzionarie	20
0.4 Rivolte e resistenze: un tentativo di definizione	25
0.5 Domanda di ricerca	27
I. Sovranità	29
I.1 Repubblica elvetica	35
I.1.1 Vicinanze e diritti dei cittadini	35
I.1.2 Diritti dei religiosi ed espropri ecclesiastici	40
I.1.3 Questioni transnazionali, confini lacustri e crinali contesi	44
I.2 Il periodo della Mediazione	47
I.2.1 Vicinanze e diritti dei cittadini	47
I.2.2 Entità locali	51
I.2.3 Diritti dei religiosi ed espropri ecclesiastici	55
I.3 Dalla Restaurazione all'affermazione del potere radicale	61
I.3.1 Entità locali	61
I.3.2 Diritti dei religiosi ed espropri ecclesiastici	61
I.3.3 Questioni transnazionali, confini lacustri e crinali contesi	82
Conclusioni	85
2. Amministrazione della giustizia e processi transnazionali	89
2.1 Definizione dei reati di rivolta ai sensi del Codice Penale	91
2.2 Repubblica elvetica	97
2.2.1 Rivolte dei grani	97
2.2.2 Guerra delle Forcelle	99
2.3 Mediazione	102
2.3.1 Rivolte dei grani	102
2.3.2 La Peschiera d'Agno	107
2.3.3 I Torbidi del Mendrisiotto	112

2.4	Dalla Restaurazione all'affermazione del potere radicale	121
2.4.1	Rivolte dei grani	121
2.4.2	Presupposti e smantellamento della Ferrea Riforma	127
2.4.3	Rivolta dei Mattioli	132
	Conclusioni	146
3.	Monopolio della violenza	149
3.1	Repubblica elvetica	154
3.1.1	Armamento, reclutamento e resistenze	154
3.1.2	I renitenti brionesi	158
3.1.3	La Rivolta onsernonese	162
3.2	Mediazione	172
3.2.1	Armamento, reclutamento e resistenze	172
3.2.2	Il medico militare esamina i disertori	175
3.2.3	La sollevazione luganese del 1814	176
3.3	Dalla Restaurazione all'affermazione del potere radicale	178
3.3.1	Armamento, reclutamento e resistenze	178
3.3.2	La sollevazione luganese del 1839	189
	Conclusioni	191
	Conclusioni generali	193
	Ringraziamenti	203
	Bibliografia	205
	Sitografia	217
	Fonti	219
	Appendici	
	Trascrizioni ed elaborazioni di dati	237

Ai nonni, di qua e di là dal lago

Introduzione

“De tous les désordres que nous avons signalés, le plus grave, et celui qui saute aux yeux à chaque instant, est la désobéissance aux lois. En me promenant un jour dans une forêt, je vis un homme couper du bois à tort et à travers. Je lui demandai s’il n’existait pas de lois contre de semblables dégâts. Oh! oui, répondit-il, les lois existent; mais c’est nous qui les faisons, et nous ne les observons pas.”

ARRIVABENE Giovanni, 1840.
De l'état des travailleurs
dans la Commune de Vira-Magadino,
Canton du Tessin – Suisse,
Bruxelles: Imprimerie de Eugène
Dubois, p. 48.

Indice delle abbreviazioni:

ASTi

Archivio di Stato del Cantone Ticino,
Bellinzona

ASCL

Archivio Storico della Città di Lugano

CSG

Commissione Speciale di Giustizia

PC

Piccolo Consiglio (esecutivo cantonale)

CdS

Consiglio di Stato (esecutivo cantonale)

GC

Gran Consiglio (legislativo cantonale)

VGC

Verbali del Gran Consiglio

(così citati a testo: per indicazione bibliografica
completa, vedi *Fonti*)

Leggi e decreti [anno]

Bollettini ufficiali delle leggi e dei decreti

(così citati a testo: per indicazione bibliografica
completa, vedi *Fonti*)

Foglio Ufficiale [anno]

Fogli Ufficiali

(così citati a testo: per indicazione bibliografica
completa, vedi *Fonti*)

CP 1799/1816

Codice Penale del 1799 o del 1816

(così citati a testo: per indicazione bibliografica
completa, vedi *Fonti*)

Questo studio cercherà di approcciare la realtà insubrica del periodo 1796-1848 anche nelle sue declinazioni locali (soprattutto per quanto riguarda il Ticino), interpretando il diritto e la sua storia attraverso l'approccio della storia sociale, con particolare riguardo per la storia delle mentalità concepita da Labrousse come storia delle "resistenze al cambiamento"¹. La presente ricerca è inserita nel contesto di un progetto ancorato a una dimensione macro- ed inter-regionale (*Milano e il Ticino (1796-1848): Costruire la spazialità di una capitale europea*²) e nelle elaborazioni del gruppo di lavoro *Sottoprogetto 1 – Spazio giuridico e modernizzazione: il ruolo del diritto*, *TEMATICA A. Fare Spazio – Fare Stato: la costruzione della modernità attraverso il diritto*³.

La ricezione delle modifiche costituzionali e giuridiche promulgate nei Cantoni italiani e in Ticino a cavallo tra l'instaurazione della Repubblica elvetica e l'approvazione della nuova Costituzione federale del 1848 è stata in effetti caratterizzata dall'insorgere di diversi fenomeni di resistenza al cambiamento. Concependo le resistenze come processo trasversale alla società, dalle masse popolari alle élite, la ricerca si è interrogata anzitutto sui modi per indentificare questi elementi di resistenza per l'insieme della società ticinese nel mezzo secolo che ha preceduto la nascita della Svizzera contemporanea (con la Costituzione del 1848).

Una prima ricognizione bibliografica ha permesso di inquadrare dal punto di vista storiografico le dinamiche in analisi. In secondo luogo, si è fatto ricorso ai Verbali del Gran Consiglio per costituire una raccolta di oggetti portati all'attenzione del Parlamento che fossero inscrivibili a problematiche di resistenza. Appoggiandosi alla letteratura consultata per inserire i termini di ricerca nel database, è stato possibile definire cinque categorie tematiche nelle quali queste resistenze si sono espresse.

La fase successiva del lavoro ha quindi visto un ritorno sugli archivi e una rielaborazione dell'interrogazione di ricerca, che si vuole legata – nella sua forma definitiva – a un'evoluzione meno descrittiva e più analitica delle riflessioni espresse nel testo. Ho quindi deciso di strutturare la ricerca attorno a tre assi problematici che mobilitano l'insieme degli attori in gioco (élite, masse popolari e impianto statale), analizzando la maniera in cui queste resistenze si esprimevano nella società⁴:

1. In VOVELLE Michel, 1989 [1982]. *Ideologia e Mentalità*, Napoli: Guida, p. 207.

2. "Il Progetto", *Milano and Ticino (1796-1848). Shaping the spatiality of a european capital* [online], URL: <https://www.milano-ticino-1796-1848.ch/progetto/> (consultato il 28.2.2024).

3. "Sotto-progetti", *Milano and Ticino (1796-1848). Shaping the spatiality of a european capital* [online], URL: <https://www.milano-ticino-1796-1848.ch/sottoprogetti/> (consultato il 28.2.2024).

4. Cioè non come definizioni, ma come concetti vissuti e negoziati in maniera differenziata, e spesso divergente, dalle élite, dalle masse popolari e dagli organi dello Stato.

- La sovranità (affrontata nel capitolo 1)
- L'amministrazione della giustizia e i processi internazionali (capitolo 2)
- Il monopolio della violenza (capitolo 3)

Trasversalmente all'impostazione data al lavoro, è utile visualizzare quelle che sono le delimitazioni cronologiche e gli eventi di riferimento per il periodo in esame. Nella tabella qui a fianco, troviamo riportate le principali tappe e cesure di natura politica, legislativa e giuridica, così come i momenti di maggiore concentrazione di rivolte o conflitti sociali.

Reputo importante esplicitare che questo lavoro non si concentrerà sulla storia politico-istituzionale delle contestazioni politico-ideologiche operate dalle élite locali⁵ nei moti di Giubiasco del 1814, così come del cosiddetto regime dei Landamani⁶. Le dinamiche legate alla promulgazione della Costituzione Rigenerata del 1830 sono pure lasciate in secondo piano nello svolgimento delle tematiche indagate da questo testo: si è preferito quindi lasciare alla discrezione del lettore la possibilità di ricostruire queste vicende consultando le monografie e le opere collettanee già magistralmente redatte negli ultimi decenni⁷.

Qui di seguito si tratteggeranno alcune premesse utili per capire il contesto in cui ci muoviamo, alla fine delle quali verrà esplicitata la domanda di ricerca.

5. Compresa la vicenda della morte di Angelo Maria Stoppani, cfr. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Angelo Maria Stoppani* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006914/2012-06-11/> (consultato il 09.08.2022).

6. Incarnato dalla figura di Giovan Battista Quadri, al potere sei volte come Landamano reggente nel periodo 1814-30, cfr. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Giovanni Battista Quadri* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006910/2010-06-30/> (consultato l'11.06.2022).

7. CESCHI Raffaello, 1988. *Ottocento ticinese*, Locarno: Dadò; CESCHI Raffaello, 2014. *Il Cantone Ticino nella crisi del 1814*, Bellinzona: Casagrande; CESCHI Raffaello (a cura di), 1998. *Storia del Cantone Ticino: l'Ottocento*, Bellinzona: Collana di Storia edita dallo Stato del Cantone Ticino; GHIRINGHELLI Andrea, SGANZINI Lorenzo (a cura di), 1998. *Ticino 1798-1998: Dai baliaggi alla Repubblica cantonale*, Bellinzona: Casagrande; PELLEGRINI Manolo, 2019. *La nascita del cantone Ticino: Ceto dirigente e mutamento politico*, Locarno: Dadò; ecc.

Cronologia essenziale di riferimento

1798	Costituzione della Repubblica elvetica (marzo) Amnistia (novembre) per i filocisalpini
1799	Codice Penale (1799)
1799-1800	Episodi di rivolta approfonditi da questo testo ⁸
1800	Amnistia (marzo) per reati contro la sicurezza dello Stato e la tranquillità pubblica compiuti dal 1° gennaio 1798
1803	Atto di Mediazione e nuove Costituzioni cantionali ⁹ Legge Organica Comunale in Ticino
1814	Discussione, contestazione (Torbidi, Moti di Giubiasco) e approvazione della nuova Costituzione cantonale (marzo-dicembre) Torbidi del Mendrisiotto
1815	Amnistia (giugno) per i partecipanti ai Torbidi del 1814 giudicati dalla Commissione Speciale di Giustizia Patto Federale (agosto, in discussione presso la Dieta dall'aprile del 1814)
1816	Codice Penale (effettivo dal 1° gennaio 1817) in Ticino
1822	“Ferrea Riforma” del Codice Penale in Ticino
1830	Costituzione Rigenerata in Ticino
1832	Legge Organica Comunale in Ticino
1835	Legge Organica Patriziale in Ticino
1837	Codice Civile in Ticino (1837)
1839-1842	“Triennio rivoluzionario” in Ticino
1842	Ripristino del Codice Penale (1816) in Ticino
1847	Episodi di rivolta in Ticino e Guerra del Sonderbund
1848	Nuova Costituzione federale

8. Il fenomeno è diffuso geograficamente e cronologicamente per l'insieme del periodo repubblicano in Svizzera.

9. Nel 1803 e nel 1814-15 l'adozione di una nuova Costituzione nazionale si era accompagnata al cambiamento delle Costituzioni cantionali. Nel 1798, è il modello repubblicano e centralista dell'Elvetica a primeggiare (sono quindi escluse le Costituzioni cantionali), mentre nel 1830 sarà la sola Costituzione cantonale a cambiare, sull'onda del movimento della Rigenerazione, che aveva investito i Cantoni dove la presenza radicale era più solida. Cfr. MENA Fabrizio, 2005. “Nascita de Cantone e sviluppo istituzionale – 1803-1848: Mezzo secolo di onda modernizzatrice”, in *Dai baliaggi alla modernità – Introduzione alla storia del Cantone Ticino, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo*, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 52-56.

Il progetto e l'ambito tematico di ricerca

Nel solco del progetto *Milano e il Ticino (1796-1848): Costruire la spazialità di una capitale europea*, mi sono impegnato a sviluppare la mia analisi senza trascurare quel bagaglio accademico che costituisce la base comune per i vari gruppi di ricerca¹⁰, in questo senso vado di seguito a ripercorrere alcuni elementi utili alla comprensione della concezione e dell'interpretazione della dimensione spaziale dei fenomeni¹¹.

Secondo il paradigma epistemologico dello *spatial turn*¹², lo spazio non viene più considerato in termini topografici bidimensionali, ma in termini topologici-esperienziali, legati cioè al vissuto delle persone¹³; lo spazio non è semplice sfondo/scenario dell'interazione umana, ma uno dei fattori che contribuiscono dialetticamente a plasmare e direzionare i processi sociali¹⁴.

Già nel Medioevo e ancora nell'Antico Regime per la gente lo spazio era un'entità vissuta, non corrispondente alla rappresentazione astratta ed omogenea contemporanea¹⁵, per cui sussisteva una "saturazione giuridica della spazialità"¹⁶, dove l'agire dei signori non era emanazione di una volontà personale ma di un ordine delle cose (che includeva il territorio e i diritti ad esso connaturati) percepito come oggettivo¹⁷. Nell'accezione moderna invece lo spazio diventa "vuoto e giuridicamente neutro, coincidente con le frontiere dello Stato e rimesso alla totale disposizione degli organi

10. Oltre a quello sullo spazio giuridico e la modernizzazione, erano presenti anche il sottoprogetto sulla circolazione dei modelli culturali, quello sulla costituzione dello spazio architettonico e urbano, e infine quello sulle strutture e gli attori del settore delle costruzioni.

11. Sintesi svolta ottimamente anche da Paola Mastrolia nel suo testo "Legal Transfer: La disciplina dello spazio nella Milano napoleonica", *Historia et Ius* 19/2021.

12. Affermatosi sul finire degli anni '80, cfr. MARRAMAO Giacomo, 2013. "Spatial turn: spazio vissuto e segni dei tempi", in *Quadranti*, vol. 1, n. 1, p. 32.

13. *Ibid.*, p. 34: "la topografia ha un'ascendenza newtoniana (spazio assoluto e uniforme), la topologia ha un'ascendenza leibniziana (spazio non-sostanziale, ma relazionale e differenziale)". Anche COSTA cita come esempio di visioni alternative dello spazio la teoria della relatività di Einstein e la *relational theory*, "which David Harvey traces back to Leibniz" (in COSTA Pietro, 2016. "A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment", in MECCARELLI Massimo, SOLLA SASTRE Maria Julia (eds.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main: Max Plank Institute for European Legal History, p. 29).

14. MARRAMAO, *op. cit.*, p. 33.

15. COSTA Pietro, 2016. "A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment", in MECCARELLI Massimo, SOLLA SASTRE Maria Julia (eds.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main: Max Plank Institute for European Legal History, p. 36.

16. *Ibid.*, p. 45.

17. *Idem.*

costituzionali di quest'ultimo"¹⁸, una "*tabula rasa*"¹⁹, sulla quale il legislatore edifica il proprio edificio istituzionale in totale libertà"²⁰, nella fattispecie "una maglia amministrativa basata essenzialmente sui comuni, sui distretti, sui dipartimenti" definiti da dei confini distintivi delle varie entità sovrane²¹. In questo contesto le mappe mentali rivestono un'importanza particolare²², mobilitando i concetti braudeliani e lefebvriani di *geofilosofia* e *geostoria*, di "spazio percepito-concepito-vissuto" concretizzato²³ attraverso una conoscenza cartografica del passato²⁴.

Partiamo quindi dalla storia intesa come rappresentazione e stratificazione cartografica (in senso lato): concepire il tempo come strumento inventato dall'uomo e lo spazio vissuto come un costruito sociale (compatibile con le mappe mentali), che non corrisponde allo spazio rappresentato (delle carte ufficiali), ci permette di avvicinarci al reale sentire della popolazione dell'epoca, e ricostruire il sistema di rappresentazioni che orientava gli attori sociali nell'esercizio della propria *agency*.

18. MANNORI Luca, 2007. "La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici", in CAMMELI Marco (ed.), *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, Bologna: Il Mulino, p. 43.

19. Il concetto di territorio come *tabula rasa* verrà ripreso da RAMELLI per descrivere l'approccio schematico adottato dalle autorità dell'Elvetica nel sostituirsi ai poteri della Vecchia Confederazione in Svizzera, vedi seguito.

20. MANNORI, *op. cit.*, p. 43.

21. DI FIORE Laura, MERIGGI Marco (a cura di), 2013. *Movimenti e confini: Spazi mobili nell'Italia preunitaria*, Roma: Viella, p. 8-15.

22. *Ibid.*, p. 12. Gli autori spiegano come la mappa mentale di un montanaro o di un contrabbandiere, per ragioni di pascolo, mietitura o traffico, può sovrapporsi e sconfinare rispetto ai limiti politici di riferimento di un territorio. Questo non implica una loro ignoranza del confine, ma la sua concettualizzazione come elemento territoriale e non come barriera invalicabile.

23. COSTA, *op. cit.*, p. 33 (nota 25), ETHINGTON, Philip J., 2007. "Placing the Past: 'Groundwork' for a Spatial Theory of History", in *Rethinking History*, vol. 11, p. 4, p. 466, 469, 485 ("History is the map of the past"), 485-487 (*History as Cartography, Conclusions*).

24. COSTA, *op. cit.*, p. 28, MARRAMAO, *op. cit.*, p. 33-34, DI FIORE, MERIGGI, *op. cit.*, p. 16-17, BROERS Michael, 2003. "The Myth and Reality of Italian Regionalism: A Historical Geography of Napoleonic Italy, 1801-1814", in *The American Historical Review*, vol. 108, n. 3, p. 691.

O.2

La codificazione: un'innovazione europea

L'edificazione istituzionale portata avanti nei vari Stati europei poggiava sul processo di codificazione. Secondo Pio Caroni, un *codex* è un insieme completo e unificato di regole giuridiche scritte, condivise o quantomeno accettate dalla comunità che le esprime²⁵.

Se fino alla fine dell'ancien régime la nozione di codice non sussisteva (si aveva a che fare piuttosto con conglomerati di fonti giuridiche diversificate²⁶) la codificazione che prende il via tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo rappresenta una svolta dell'approccio giuridico. Aprendo la strada allo Stato liberale costituzionale, i codici civili e penali rimpiazzano le precedenti fonti di diritto come testo legale di riferimento²⁷. Si riconoscono tre espressioni principali nella volontà di codificazione europea: il *Code Civil* francese del 1804²⁸; l'*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB) austriaco del 1811²⁹; l'*Allgemeines Landrecht* (ALR) tedesco nelle sue diverse declinazioni: la stesura del 1749-1751 sotto Federico II di Prussia (non promulgata), e la stesura del 1794 promulgata da Federico Guglielmo II come *Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten*³⁰. Ognuno figlio del proprio contesto, sono codici dotati di retaggi e peculiarità proprie.

Nella Lombardia l'arrivo dei francesi significa l'instaurazione della Repubblica Cisalpina (1797), e il *Code Civil* adottato in Francia nel 1804 viene tradotto in italiano in varie versioni nel 1806 (testo trilingue, reso pure in latino anche se sarà solamente l'italiano a fungere da riferimento)³¹. Nel territorio lombardo il *Code Civil* viene soppiantato nel 1815 dall'ABGB (territori reintegrati all'Impero austriaco come Regno Lombardo-Veneto³²).

25. CARONI Pio, 1998. *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano: Giuffrè, p. 4-6. Caroni ci ricorda anche come la codificazione sia un prodotto essenzialmente borghese.

26. FERRANTE Riccardo, 2013. "Los orígenes del modelo de codificación entre los siglos XIX y XX en Europa, con particular atención al caso italiano", in *Revista de Derecho Privado*, n. 25, p. 30.

27. *Ibid.*, p. 30-31.

28. *Ibid.*, p. 30.

29. *Ibid.*, p. 31.

30. *Ibid.*, p. 49. Per arrivare a un consolidamento dell'unità giuridica e avvicinarsi a un effettivo superamento del diritto consuetudinario e dei particolarismi bisognerà però attendere il *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) del 1900 che si rifarà in maniera maggiormente esplicita ai concetti di "diritto romano attuale" attraverso una "generalizzazione della storia del diritto romano" che comprende *mores maiorum*, giurisprudenza e compilazioni giustiniane (FERRANTE, *op. cit.*, p. 37).

31. SOLIMANO Stefano, 2018. "Italianiser les lois françaises" ancora sulle traduzioni del codice napoleone (1803-1809)", in *Rivista Di Storia del Diritto Italiano*, vol. XCI, fasc. 2, p. 21-50.

32. FERRANTE, *op. cit.*, p. 33.

In Ticino, dopo la fondazione della Repubblica elvetica ad Aarau nel 1798, si applica anzitutto il Codice Penale repubblicano (nazionale) del 1799 (redatto su modello del CP francese del 1791³³). Nel momento dell'applicazione del CP 1799 il Ticino è diviso tra Canton Lugano e Canton Bellinzona, i distretti restano delle circoscrizioni molto sentite³⁴. Per il periodo repubblicano, secondo Elena Ramelli la non aderenza della proposta giuridica francese³⁵ alla variegata realtà svizzera, “trattata come una tabula rasa su cui ingenuamente si credette di poter costruire uno Stato nuovo”, risultò essere uno dei maggiori ostacoli alla legittimazione di un assetto ben presto definito come uno “stato burocratico assolutistico con un'etichetta repubblicana”. L'uniformità introdotta intendeva semplificare una realtà complessa, misconoscendo il perdurare di disuguaglianze sociali ed economiche, che il proclamato riconoscimento dell'uguaglianza e della capacità giuridica generale non correggeva.³⁶

Nel 1803 con l'Atto di Mediazione il Ticino si costituisce come Cantone (cambia la Costituzione, mentre per quanto riguarda i codici e le leggi si ritorna semplicemente alla situazione della Vecchia Confederazione³⁷). Nel 1808 si procede con le seconde elezioni, nel 1813 con l'elezione della terza legislatura dalla costituzione del Cantone³⁸. Segue un periodo di crisi locale e nazionale che cessa col Patto federale del 1815 (in Ticino si approva una nuova costituzione l'anno prima). Sempre a Sud delle Alpi, l'assunzione dei nuovi codici seguirà nel 1816 con il nuovo Codice Penale (inasprito nel 1822 con la “Ferrea Riforma” poi smantellata nel 1842), e nel 1837 con il primo Codice Civile (interessante notare come la codificazione penale preceda nettamente quella civile).

Concentrandoci sull'adozione del Codice Penale del 1816³⁹, come prima tappa di codificazione autoctona⁴⁰ in ordine cronologico, possiamo renderci conto di come questo processo non sia stato affatto indolore. Ceschi riporta come dopo le esperienze problematiche del periodo dei baliaggi⁴¹, quella repubblicana e quella della

33. *Idem.*

34. A onor del vero, l'identità e il senso di appartenenza delle persone erano all'epoca riconducibili alla dimensione del villaggio, o ancor più precisamente alle comunità che componevano le realtà locali (MARTINETTI Orazio, 2016. *Fare il Ticino: Economia e società tra Otto e Novecento*, Locarno: Daddò).

35. Con riferimento beninteso alla Costituzione e al Codice dell'Elvetica.

36. RAMELLI Elena, 1999. “Costituzioni in corso: 1798-1803”, in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 37.

37. CESCHI Raffaello, 2011. *Parlare in tribunale: La giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale*, Bellinzona: Casagrande, p. 90-91.

38. CESCHI Raffaello, 2014. *Il Cantone Ticino nella crisi del 1814*, Bellinzona: Casagrande, p. 17.

39. Vedi CESCHI Raffaello et al., 2007. “Il Codice sgradito. Il Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)”, Atti del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) Lugano, 17 novembre 2006”, in *Archivio storico ticinese*, n. 142, p. 190-438 e BOLLA Ferruccio, 1981. “I primi codici civile e penale dell'Ottocento ticinese”, in *Scuola ticinese*, n. 94, p. 38-42.

40. In ottica ticinese, essendo il Codice Penale elvetico del 1799 “ispirato a quello francese del 1791” di cui era “espressione del patrimonio ideale” (nell'ordine: DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Repubblica elvetica* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009797/2011-01-27/> (consultato il 07.09.2023) e DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Diritto penale* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009616/2013-11-26/> (consultato il 07.09.2023)).

41. Già sul finire del Settecento il conflitto tra giudici e avvocati è manifesto: i “giudici tedeschi” mal sopportano l'invasione dei “lucci” – ossia i procuratori, avvocati azzecagarbugli che la facevano da padroni nelle cause civili

Mediazione⁴², in Ticino l'adozione del Codice fosse avvenuta in compresenza di avvocati abili e giudici impreparati (spesso addirittura laici): "avvocati scaltri e giudici sprovveduti, nel loro perverso gioco, avrebbero guastato senza scampo l'applicazione anche dei codici migliori"⁴³.

Non stupisce in questo senso l'affermazione della Ferrea Riforma nel 1822⁴⁴, che aveva ripristinato pene più severe a seguito della modifica del Codice del 1816 ritenuto troppo blando. Ceschi ricorda che allora gli avvocati avevano conservato la facoltà di "tenere in scacco i giudici con i loro cavilli procedurali" in una situazione in cui non raramente "il processo opponeva giudici inesperti e imbarazzati ad avvocati navigati e astuti": ne risultava che "nella percezione che la società e il ceto politico avevano di questi attori sembrava che il tribunale fosse troppo spesso il teatro di un confronto non condotto ad armi pari"⁴⁵.

Uno scontro sempre impari, e – sembrerebbe – rarissimamente a beneficio dei cittadini⁴⁶. Interessante notare come, nell'equilibrare i propri propositi, Ceschi cita anche il fatto che pure alcuni avvocati potevano risultare non formati (ancorché esercitavano)⁴⁷, in ogni caso sono poi note le denunce e le rimostranze di Stefano Francini⁴⁸ e Giovan Battista Pioda⁴⁹ per far sì che fossero ammessi alle cariche giuridiche solo uomini di legge.

allungando a proprio vantaggio le procedure – e cercarono addirittura di limitare l'accesso alla professione, senza successo (CESCHI, *Parlare in tribunale...*, *op. cit.*, p. 50).

42. Dove i Tribunali distrettuali erano costituiti da Magistrati del posto, fin troppo integrati nelle realtà locali e perciò implicati nelle lotte di potere e negli scontri campanilistici e familistici: i Giudici si trovavano quindi privi dell'autorevolezza necessaria alla funzione, e subivano anzi frequenti minacce. *Ibid.*, p. 114-115. Sempre a p. 115 CESCHI aggiunge che i Giudici di pace erano particolarmente esposti a questi rischi, come riscontrato anche nelle testimonianze inerenti al caso dei Torbidi del Mendrisiotto del 1814 (vedi *Capitolo 2.3.3*).

43. CESCHI Raffaello, 2007. "Il Codice sgradito", in CESCHI Raffaello et al., 2007. *"Il Codice sgradito. Il Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)*, Atti del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) Lugano, 17 novembre 2006", in *Archivio storico ticinese*, n. 142, p. 200.

44. Vedi *Capitolo 2.4.2. Presupposti e smantellamento della Ferrea Riforma*.

45. CESCHI, *Parlare in tribunale...*, *op. cit.*, p. 132.

46. *Ibid.*, p. 115-116.

47. *Idem*.

48. *Ibid.*, p. 133.

49. *Idem*.

0.3

Resistenze alla modernità d'ispirazione franco-napoleonica

0.3.1 *Forme di resistenza prerivoluzionarie*

Un'analisi delle rivolte contadine in Svizzera, dalla Vecchia Confederazione alla fine del Settecento, permette di inquadrare caratteristiche ed evoluzione delle rivendicazioni e delle modalità con cui la popolazione rurale insorgeva contro l'ordine costituito dalla seconda metà del Seicento alla fine del Settecento.

Nel 1653 – in un contesto di deprezzamento della moneta e di ingerenza delle realtà urbane a scapito dei diritti dei contadini⁵⁰ – una sollevazione partita dalle campagne soggette a Berna e Lucerna arriva a preoccupare le autorità zurighesi che la definiscono “rivoluzione” a causa dell'ampiezza della sua portata: gli insorti intendevano affiancare alla “Dieta dei magistrati” una “Dieta dei contadini” per equilibrare la bilancia dei poteri⁵¹. Il conflitto diventerà una vera e propria guerra da cui i contadini usciranno sconfitti: l'ordinamento politico sarà ripristinato e le comunità rurali dovranno pagare le riparazioni⁵².

In seguito, nel Settecento, le rivolte nascevano generalmente in quei contesti in cui la popolazione percepiva che la democrazia della Landsgemeinde fosse minacciata dalle ingerenze delle grandi famiglie – che influivano direttamente sulle votazioni oppure sulle decisioni delle assemblee, sull'accesso e l'ereditarietà delle cariche, e su questioni di fondo (giustizia, diritti democratici, controllo dello Stato sulla Chiesa) – in situazioni in cui la popolazione locale era spesso sobillata da capi astuti che cavalcavano il malcontento popolare per perseguire i propri obiettivi personali o di fazione⁵³.

Caso diverso quello del 1755, dove in Leventina – a seguito di una disputa su alcune curatele contese tra balivi e comunità locale – il conflitto è scatenato da un incidente diplomatico: l'arresto del Landfogto e l'invio di una delegazione leventinese nel territorio di Uri in un momento in cui diversi abitanti della valle erano pure mobilitati militarmente viene interpretata dalle autorità di Altdorf come “au-

50. ZURFLUH Anselm, 2002. “La révolte populaire mise en perspective: guerres des paysans 1653, révolte de la Léventine 1755, guerra delle forcelle 1799”, *Bollettino storico della Svizzera italiana*, vol. 105, fasc. 1, p. 129.

51. RÖMER Jonas, 2004. “Der Bauernkrieg als Revolution und die Revolution als Bauernkrieg”, in RÖMER Jonas, 2004. *Bauern, Untertanen und “Rebellen”: Eine Kulturgeschichte des Schweizerischen Bauernkrieges von 1653*, Zürich: Orell Füssli Verlag, p. 134.

52. *Ibid.*, p. 128-129.

53. FELDER Pierre, 1976. “Ansätze zu einer Typologie der politischen Unruhen im schweizerischen Ancien Régime 1712-1789”, *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera*, 26 (3), p. 324-389.

tentica rivolta” della vallata. Le autorità reagiscono alla “provocazione” militarmente e in maniera sproporzionata, scatenando la reazione dei leventinesi che vedevano ormai minacciate la libertà regionale e l’indipendenza locale, assieme ai diritti comunitari⁵⁴. Per i leventinesi, che escono sconfitti dal confronto, le perdite economiche sono contenute ma le conseguenze umane e politiche sono importanti: i presunti capi della rivolta sono giustiziati, e la valle perde gli antichi diritti⁵⁵.

0.3.2 *Forme di resistenza postrivoluzionarie*

Le componenti tradizionaliste delle resistenze alla modernità d’importazione francese nel contesto europeo hanno portato taluni autori a formulare una supposta distinzione tra rivolte di matrice “ideologica” e rivolte di matrice “funzionale”⁵⁶.

È stato possibile in realtà sfumare questa dicotomia analizzando ad esempio i moti sanfedisti e quelli della Vandea: nei primi il clero aveva avuto un ruolo più di moderatore che non di sobillatore delle masse⁵⁷, nei secondi aveva esortato la popolazione a una resistenza passiva più che alla battaglia⁵⁸, e l’adesione al fronte controrivoluzionario era innescata da una frattura, certo costellata di aspetti *funzionali*, legati alla vita di tutti i giorni: il rapporto dello Stato con il clero⁵⁹, l’obbligo di leva⁶⁰, la nuova fiscalità⁶¹ e il rapporto alla proprietà terriera⁶². Questi si confermano essere i fattori concreti di rottura, che spingono per motivi pratici la popolazione a mobilitarsi contro il Governo costituito⁶³.

Arrivando ora alla Svizzera, con l’affermazione della Repubblica elvetica, a Svitto la situazione risultava economicamente precaria⁶⁴. L’emancipazione e l’uguaglianza sancite nella Costituzione, che avrebbero permesso l’accesso degli ormai ex soggetti ai diritti di borghesia e a nuovi diritti e concessioni commerciali e di artigianato, vengono rigettate dalla Landsgemeinde del 5 aprile 1798⁶⁵. Secondo la Costituzione

54. ZURFLUH, *op. cit.*, p. 129-131.

55. *Ibid.*, p. 131-132.

56. BRESSAN Edoardo, 2003. “Le insorgenze nell’Italia settentrionale. Alcune riflessioni”, in PANZERA Fabrizio, SALVI Élizabeth, TOSATO-RIGO Danièle (a cura di), *Creare un nuovo cantone all’epoca delle rivoluzioni: Ticino e Vaud nell’Europa napoleonica 1798-1815*, Bellinzona: Salvioni, p. 143-146.

57. SINISI Agnese, 1985. “Antigiacobinismo e sanfedismo” in *L’Italia giacobina e napoleonica*, Milano: Teti, p. 219-252.

58. LEBRUN François (présenté par), 1979. *Parole de Dieu et Révolution: les sermons d’un curé angevin avant et pendant la Guerre de Vendée*, Toulouse: Privat, p. 123.

59. Con espropri e allontanamenti dei preti refrattari (MARTIN Jean-Clément, 1985. “La Vendée et sa guerre, les logiques de l’événement”, in *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, n. 5, p. 1068).

60. *Idem.*

61. *Ibid.*, p. 1063.

62. Con le decime sostituite da affitti ugualmente costosi e un regime fiscale più esoso dei tributi di Antico Regime, con l’accaparramento delle terre espropriate alla Chiesa tradotto in accaparramento borghese che aveva *de facto* escluso anche i contadini più ricchi (MOORE Barrington Jr, 1976 [1973]. *Le origini sociali della dittatura e della democrazia: Proprietari e contadini nella formazione del Mondo moderno*, Torino: Einaudi Paperbacks, p. 104-112).

63. *Idem.*

64. AAVV, 1999. *La résistance armée contre la République helvétique 1798 – Cahier 8a: Informations de base*, Au/ZH: École militaire supérieure, p. 13-14.

65. *Idem.*

repubblicana infatti le stesse Landsgemeinde sarebbero state soppresse a beneficio di assemblee annuali di nomina degli elettori per gli organi politici dell'Elvetica: questo comprometteva l'autonomia locale e giustificava la resistenza al nuovo regime per la comunità svizzera, che con la Landsgemeinde del 16 aprile dichiarava anche guerra ai "Signori", che si erano mostrati aperti a un compromesso nella speranza di contenere il declino delle proprie famiglie. Il 22 aprile anche Zugo, Uri, Nidvaldo e Glarona si uniscono a Svitto per condurre un'offensiva militare contro la Repubblica elvetica⁶⁶. Dopo una serie di scontri⁶⁷, la situazione degli insorti diventa critica e la Landsgemeinde del 4 maggio, a seguito di un vivo dibattito, accetta la capitolazione e la Costituzione repubblicana⁶⁸.

Tra il 6 e il 9 maggio 1798 un gruppo di insorti dell'Alto Vallese compie un'avanzata spettacolare arrivando fino al di là di Sion, ma nella tregua di cinque giorni pattuita con le autorità repubblicane una parte degli uomini abbandonano, e quelli rimasti ripiegano in prossimità del borgo⁶⁹. Il Direttorio decide la controffensiva frontale il 13, e le truppe francesi avanzano su Sion, dove il 17 maggio fronteggiano gli insorti⁷⁰: i vallesani issano bandiera bianca ma, secondo i francesi, uccidono a tradimento un ufficiale e alcuni dei suoi uomini, segue quindi la reazione con cui gli insorti sono ricacciati a Sierre, poi a Briga prima di disperdersi definitivamente⁷¹.

Nell'agosto del 1798, anche nel territorio di Nidvaldo la cancellazione della Landsgemeinde apre una frattura tra Repubblica e comunità locale: "aux yeux des campagnards, le principe de la liberté individuelle et de l'égalité prescrit par la Constitution ne peut compenser la perte de la liberté collective"⁷². Inoltre, si chiede ai cittadini di votare sulla Costituzione senza fare menzione del rispetto della religione, che è quindi percepita come minacciata. La Landsgemeinde decide allora di rimettere in carica le autorità prerepubblicane inviando una delegazione ad Arau, che non viene ricevuta, e il giorno dopo si esprime contro il giuramento e per la rivolta aperta, anche se le autorità locali moderano i propositi proponendo un accordo con le armate elvetiche⁷³. Una decina di giorni dopo si elegge un Consiglio di guerra a cui sono conferiti i poteri pubblici⁷⁴. Dopo i preparativi di inizio settembre⁷⁵, la lotta si svilupperà su tre giorni⁷⁶, per poi finire con la sconfitta degli insorti e il ristabilimento dell'ordine da parte delle autorità elvetiche⁷⁷.

Nel 1799 è ancora la Leventina a mobilitarsi (nella cosiddetta Guerra delle Forcelle): la libertà garantita dalla Rivoluzione elvetica non era fondata su dei valo-

66. *Ibid.*, p. 15.

67. *Ibid.*, p. 16-24.

68. *Ibid.*, p. 24.

69. *Ibid.*, p. 27.

70. *Ibid.*, p. 29.

71. *Ibid.*, p. 30.

72. *Ibid.*, p. 33.

73. *Ibid.*, p. 33-35.

74. *Ibid.*, p. 35.

75. *Ibid.*, p. 35-38.

76. *Ibid.*, p. 44-49.

77. *Ibid.*, p. 49.

ri affini a quelli della comunità vallerana (che sentiva minacciata la vita morigerata della sua gente), e il regime di reclutamento repubblicano domandava molti più effettivi di quanti non ne chiedessero i balivi urani, per di più a seguito di una decisione imposta dal potere centrale⁷⁸. Le autorità urane (che avevano perso la loro sovranità essendo state accorpate al Canton Waldstätten) e la popolazione leventinese si trovarono quindi a combattere un nemico comune, il “nuovo potere”, anche se a Sud della Alpi “la Léventine combat bel et bien ‘la modernité idéologique’ comme Uri, mais entend garder l’avantage de la liberté retrouvée”⁷⁹. Da cui la marcia su Bellinzona del comandante Taddei di cui parleremo più sotto.

In Ticino, oltre alla Guerra delle Forcelle, sono documentati vari momenti di insurrezione in epoca repubblicana: nel febbraio del 1798 ha luogo l’insurrezione cisalpina a Lugano (con cui si chiedeva l’annessione del Ticino alla Repubblica cisalpina in Italia, percepita come miglior garante di un progetto autenticamente repubblicano). L’anno seguente, sempre a Lugano, nel mese di aprile sarà la volta dell’insurrezione antifrancesa (diametralmente opposta a quella del 1798), Locarno subiva invece l’incursione di un gruppo di insorti verzaschesi nel mese di maggio, mentre a Bellinzona erano stati – negli stessi giorni – gli abitanti di Isonne e Medeglia a irrompere in città. In seguito, nel 1800, sono anzitutto i contadini della Crespera (nei dintorni di Lugano) a ribellarsi nel mese di febbraio, seguiti dai partecipanti alla Rivolta onsernonese del mese di settembre. Il 1802 si apre con delle rivolte in Capriasca e in Malcantone nel mese di gennaio, in autunno invece (settembre) è la volta del Pian Povrò (sempre nei dintorni di Lugano), dove con un pronunciamento si era dichiarata l’indipendenza di Lugano dalla Repubblica elvetica. Un mese dopo, a ottobre, altre rivolte seguono a Tavernes e ad Agno⁸⁰.

Anche nel caso del Ticino (e della Lombardia) i moti di resistenza sarebbero da ricondursi allo scontro che oppone una società tradizionale armata della volontà di difendere le garanzie della solidarietà comunitaria contro il sopravvenire dello stato di diritto. Si trattava insomma di difendere una territorialità comunitaria con spazi fisici e sociali definiti da una loro funzionalità precisa, da una nuova territorialità astratta e sterilmente amministrativa il cui principale tratto percepito era l’arbitrarietà⁸¹.

I moti popolari ticinesi si inserivano in questo senso nelle risposte popolari dell’Europa napoleonica, denotando un legame tra dinamiche locali e generali: la tensione tra tradizione e modernità veniva percepita come rottura nella concezione spazio-temporale della vita quotidiana⁸². Si trattava insomma non di un banale scontro tra

78. ZURFLUH, *op. cit.*, p. 133-134.

79. *Ibid.*, p. 137-138.

80. RÜEGGER Robert, 1999. “Cronologia”, in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 287-300.

81. Vedi RAMELLI, sopra.

82. GUZZI Sandro, 1994. *Logiche della rivolta rurale: insurrezioni contro la Repubblica Elvetica nel Ticino meridionale (1798-1803)*, Bologna: Cisalpino, p. XII-XIV.

retrogradi conservatori e illuminati portatori di modernità, ma dello scontro tra un moderno apparato statale e una “articolata razionalità popolare”⁸³.

In Ticino, nella breve ma intensa fase di scontri in epoca repubblicana, Guzzi ricorda come il gruppo “democratico” si dividesse “in filocisalpinici e avversari di un’adesione al nuovo Stato italiano”, che però non erano univocamente definibili filoelvetici⁸⁴: in effetti il testo procede a spiegare come la classe dirigente ticinese fosse già avviata nei rapporti con i potentati elvetici, e il sistema dei balivi garantisse margini di manovra importanti attraverso le proprie carenze strutturali⁸⁵. Francesca Mariani Arcobello ribadisce e approfondisce il ragionamento enfatizzando come nel caso di un’incorporazione alla Cisalpina, si sarebbe persa non solo l’autonomia politica favorita “dalla debolezza del regime balivale”, ma pure la protezione economica dalla concorrenza lombarda “delle potenti famiglie del notabilato comasco e milanese”⁸⁶.

Da lungo tempo, inoltre, notabili e uomini del popolo erano uniti in un legame di patrocinio ricorrente in occasione di dispute internazionali⁸⁷. Il contadino ticinese poteva quindi non avere posizioni di interesse radicalmente diverse da quelle di parte del ceto dirigente, tranne in alcuni casi di insorgenza di cui parleremo. Le vicinanze poi garantivano anche ai contadini, attraverso i diritti di nascita, accesso a quei beni comuni che, nella pochezza delle risorse disponibili soprattutto nella periferia montana, facevano di molte persone dei proprietari, o perlomeno degli individui che ragionavano con mentalità da proprietari, e non da sudditi⁸⁸.

A tal proposito, in Italia i francesi riescono ad avere successo in provincia⁸⁹, mentre in Ticino, dove il potere locale era molto presente anche nelle periferie (notabili locali, famiglie, le già citate vicinanze⁹⁰) questo risultava più difficile. Si registrano resistenze dure in Italia⁹¹ come in Ticino, ma partendo da basi diverse, in analogia al fatto che i funzionari francesi che portano il modello repubblicano nelle province italiane sono figure diverse dai notabili ticinesi opportunisticamente convertiti in amministratori repubblicani durante l’Elvetica⁹².

83. *Ibid.*, XIII.

84. GUZZI, *ibid.*, p. 22.

85. *Ibid.*, p. 21-22.

86. MARIANI ARCOBELLO Francesca, “Angelo Maria Stoppani (1768-1815) e Giovanni Battista Pioda (1786-1845), due biografie a confronto”, in *Percorsi di ricerca: Working papers, Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiAlp*, n. 1, 2009, p. 38.

87. Per il popolo minuto le élite dell’Antico Regime avevano rappresentato una “risorsa arbitraria” e una fonte di protezione nei contrasti con le autorità estere per quanto riguarda commercio, documenti, residenza, permessi... (SCHNYDER Marco, 2011. “Territori, risorse e migrazioni. Il ceto dirigente svizzero in un contesto di frontiera e di mobilità (secoli XVII e XVIII)” in *Percorsi di ricerca: Working papers, Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiAlp*, n. 3, 2011, p. 73).

88. I patrizi/vicini, che, appunto, risultavano comproprietari dei beni della comunità di cui erano parte.

89. Le periferie erano realtà temute e rispettate, dove l’assenza di un’autorità convenzionale veniva vista come una base migliore su cui costruire rispetto al permanere di amministrazioni di Ancien Régime (BROERS, *op. cit.*, p. 703-706).

90. Che risultano in quest’ottica assimilabili a strutture di potere di Antico Regime (quelle tanto invise alle autorità francesi in Italia secondo BROERS).

91. *Ibid.*, p. 706.

92. Ad esempio il già citato Giovanni Battista Quadri: repubblicano e filofrancese della prima ora, fuggirà all’estero dopo le sollevazioni antifrancesi del 1799 per rientrare sul finire del periodo dell’Elvetica e affermarsi come simbolo del regime dei landamiani durante la Restaurazione. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Giovanni Battista Quadri* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006910/2010-06-30/> (consultato l’11.06.2022).

In Ticino, per i funzionari pubblici e gli esponenti del mondo della giustizia (Giudici, Presidenti di Tribunale...), spesso la resistenza veniva imbastita sulla base della resistenza passiva (ammorbidimento delle sentenze e delle pene) e della pressione sulle autorità politiche (vedi seguito in riferimento alla Ferrea Riforma). Le ragioni che spingevano questi quadri medio-superiori a praticare la loro resistenza erano spesso interessi particolari coerenti con l'enunciato di Mariani-Arcobello e altri motivi puntuali dettati dalla volontà di conservare un prestigio sociale (come nel caso dei giudici), oppure determinati da calcoli sul proprio tornaconto.

In seguito, con i moti del 1814⁹³, si intuisce una interessante convergenza tra “una certa élite intellettuale e cittadina”, che “puntava alla separazione dei poteri e a un allargamento dei diritti politici per affermare uno Stato autenticamente liberale” (a fronte della svolta restauratrice che andava affermandosi a seguito del Trattato di Fontainebleau), e “le masse rurali [che] dividevano le stesse rivendicazioni perché guardavano al passato, come difesa di modelli tradizionali di autonomia locale”⁹⁴.

Negli anni '30 e '40 dell'Ottocento, il confronto verterà maggiormente sulla volontà di affermare una visione liberale dello Stato (Triennio rivoluzionario in Ticino tra 1839 e 1842, Guerra del Sonderbund nel 1847) pur sopravvivendo alcuni episodi di banditismo o brigantaggio (come nel caso dei Mattioli di cui si parlerà in seguito).

93. Di cui parleremo nuovamente in seguito.

94. GHIRINGHELLI Andrea, 1998. “La costruzione del Cantone (1803-1830)”, in *Storia del Cantone Ticino: l'Ottocento*, Bellinzona: Collana di Storia edita dallo Stato del Cantone Ticino, p. 54.

Rivolte e resistenze: un tentativo di definizione

Il Codice penale del 1816 definiva le resistenze che prendevano forma come assemblamento aggressivo di persone “attentato”, “riunione sediziosa”, “delitto contro la sicurezza dello Stato” e “delitto di Stato”⁹⁵. Verrebbe da chiedersi se le resistenze attive, portate avanti dagli elementi popolari con azioni violente⁹⁶, siano assimilabili a un perturbamento terroristico dell’ordine pubblico⁹⁷. Il testo *Terrore e terrorismo: Saggio storico sulla violenza politica*⁹⁸ ci aiuta ad allontanarci dal sensazionalismo giornalistico e portare le giuste distinzioni tra simili fenomeni storici e terrorismo: nel caso del Ticino del primo Ottocento possiamo dirci confrontati a varie forme di conflitto (ribellione, banditismo), ma non al terrorismo.

Chi conduceva questi moti poteva essere definito un ribelle⁹⁹, oppure un bandito¹⁰⁰ o un bandito sociale¹⁰¹. In ogni caso, Martin Schennach sintetizza e sistematizza in maniera efficace la postura di questi “rivoluzionari tradizionalisti”. Per lui, le insurrezioni condotte da contadini in questo periodo, cronologicamente contemporaneo, rappresentano in realtà la resistenza portata dai ceti inferiori al tramonto di un sistema di valori più antico, il “comunalismo”¹⁰². Secondo Schennach, ancora nei primi anni dell’Ottocento le sollevazioni erano concettualmente più vicine

95. VINCIGUERRA Sergio (a cura di), 2006. *Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) – Ristampa anastatica*, Verona: CEDAM, p. 39-45 (cfr. *Capitolo 2.1*).

96. Come avvenuto per fenomeni analoghi accaduti in regioni limitrofe negli anni di cui si occupa questa ricerca.

97. Come testimoniano ad esempio i titoli di giornale riferiti all’Insorgenza tirolese del 1809: “Da eroe della libertà a talebano delle Alpi”, riporta il mensile *QuestoTrentino* riferendosi alle imprese di Andreas Hofer (OSTERMANN Patrick, “Da eroe della libertà a talebano delle Alpi: Il declino di Andreas Hofer nella considerazione dei tedeschi”, *QuestoTrentino*, n. 8, settembre 2009 [online], URL: <http://www.questotrentino.it/qt/?aid=11467> (consultato il 31.8.2021)).

98. BENIGNO Francesco, 2018. *Terrore e terrorismo: Saggio storico sulla violenza politica*, Torino: Einaudi.

99. Colui che pratica azioni individuali di rabbia causata da ingiustizia o repressione, che possono tradire un malcontento generalizzato e sfociare in manifestazioni di massa contro il sistema politico, condotte in maniera disorganizzata (HUGGER Paul, 1977. *Rebelles et hors-la-loi en Suisse*, Lausanne: Editions 24 heures, p. 7).

100. Che compie azioni criminali illegali dirette contro la proprietà e/o la vita altrui (*ibid.*, p. 61).

101. Un “rivoluzionario tradizionalista” che cerca di ristabilire l’ordinamento tradizionale perturbato da chi detiene il potere in un determinato momento (*ibid.*, p. 62). Se agli occhi delle autorità il bandito è un semplice criminale, agli occhi della popolazione contadina questi – con riferimento ai postulati di Hobsbawm (HOBSBAWM Eric, 1974 [1971]. *I banditi: banditismo sociale nell’età moderna*, Torino: Einaudi) – si presenta come eroe, vendicatore o giustiziere, o addirittura liberatore, ricevendo in ogni caso dai contadini, con i quali vive e condivide le origini, sostegno e protezione (*ibid.*, p. 61-62).

102. La volontà, cioè, di difendere le libertà e le autonomie del mondo comunitario dall’ingerenza esterna del centralismo statale (incarnato anzitutto dalle tasse e dalla coscrizione militare). In ROMEO Carlo (a cura di), “Ecco che cosa penso del mito di Andreas Hofer: Dallo studioso austriaco un’interpretazione distante da quella tradizionale”, *Alto Adige*, 25 marzo 2016 [online], URL: <https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/ecco-che-cosa-penso-del-mito-di-andreas-hofer-1.68495> (8 dicembre 2020).

alle rivolte contadine cinquecentesche che non alle insurrezioni “patriottiche” o “nazionali” che si affermeranno nei decenni successivi¹⁰³.

In questo senso, le resistenze in Svizzera andrebbero a distinguersi tra alcune contestazioni prerivoluzionarie antifeudali (verificatesi principalmente sull’Altopiano) che puntavano all’abolizione dei tributi feudali, delle decime e delle rendite fondiarie¹⁰⁴, e le successive contestazioni tradizionaliste (nelle Alpi e Prealpi) che rifiutavano il nuovo ordine *in toto* e si opponevano agli ideali repubblicani per difendere le libertà collettive, la religione e l’ordinamento economico tradizionale¹⁰⁵ (l’economia morale¹⁰⁶).

Insomma, per il Ticino si tratterebbe di opposizione tradizionalista, compatibile con quella della Alpi e Prealpi del resto del paese. In questi contesti quelli che erano percepiti come interventi “dall’esterno” nelle questioni locali, come la coscrizione o l’obbligo di prestare un giuramento costituzionale, generavano un’opposizione violenta¹⁰⁷: “la Constitution centraliste de l’Helvétique manque de toute forme de démocratie de base en ce qui concerne les processus politiques, ce qui équivaut à un pas en arrière pour le peuple des cantons à Landsgemeinde”¹⁰⁸. Se per il Ticino la questione della Landsgemeinde passa in secondo piano, è pur vero che sussisteva il tratto comune legato ai problemi di religione¹⁰⁹, strutture socio-politiche tradizionali ed economia morale.

103. *Idem*.

104. O al contenimento delle ingerenze delle grandi famiglie cittadine o dei balivi sulla quotidianità delle comunità rurali, come visto sopra per la Guerra dei contadini del 1653 e la Rivolta leventinese del 1755.

105. AAVV, 1999. *La résistance armée contre la République helvétique 1798 – Cahier 8b: Documentation complémentaire*, Au/ZH: École militaire supérieure, p. 61.

106. *Ibid.*, p. 62-63.

107. *Ibid.*, p. 62.

108. *Idem*.

109. Le dichiarazioni delle Landsgemeinde di Ibach e Nidvaldo (*ibid.*, p. 82 e 88) ricordano in tutto e per tutto le rivendicazioni formulate dal Comandante Taddei nella Guerra della Forcelle che analizzeremo più avanti.

0.5 Domanda di ricerca

Fatte queste dovute premesse, è il momento di enunciare la domanda di ricerca attorno alla quale questo lavoro si è strutturato:

In che modo volontà popolare e deliberazione politica si scontrano ed incontrano nella difesa da parte dello Stato della sovranità, del monopolio della violenza legittima e dell'amministrazione della giustizia in Ticino nella prima metà dell'Ottocento? Quali strategie, quali posizioni, quali esiti?

Nel rispondere a questo quesito, si indagherà come detto la storia delle mentalità come resistenza al cambiamento, con particolare attenzione per le fonti d'archivio (verbali processuali, decreti, corrispondenza, prese di posizione a mezzo stampa...) e le fonti ufficiali (foglio ufficiale, leggi e decreti, verbali del Gran Consiglio...).

Per quanto riguarda le fonti primarie, è quantomai raro trovare scritti redatti di primo pugno dagli insorti¹¹⁰, ma troviamo gli echi del loro parlato nei verbali di tribunale. Secondo Raffaello Ceschi l'italiano "cancelleresco" di questo tipo di fonti conserva tratti tipici del parlato dialettale dei cittadini, a fronte a un livello linguistico non uniforme presso i verbalisti, che pure restavano tutti di madrelingua dialettale: la fonte diretta rappresentata dalla testimonianza orale degli interrogatori può insomma considerarsi poco filtrata e non eccessivamente compromessa dai passaggi di trascrizione¹¹¹.

110. Con qualche eccezione ad esempio per la Guerra delle Forcelle, come vedremo.

111. CESCHI, *Parlare in tribunale...*, *op. cit.*, p. 19-20.

I.
Sovranità

Per cominciare il nostro discorso, dobbiamo anzitutto inquadrare lo Stato moderno, la sua sovranità e la forma del potere che li incarna attraverso le elaborazioni di Jean Bodin¹ e quelle più tardive di Thomas Hobbes² e John Locke³. La concezione di Stato moderno, precedente l'epoca dei Lumi, è stata descritta a posteriori, ad esempio in ottica weberiana, come una "forma di organizzazione politica, caratterizzata dall'esistenza di un ente sovrano (lo Stato) che esercita su un dato territorio il potere eminente (sovranità), disponendo dell'uso legittimo della forza"⁴: l'uso legittimo della forza diventa garante del "potere eminente"⁵ dell'ente-Stato. Ma (in Chabod) "oltre all'esercito, oltre alla diplomazia, c'è un altro fatto caratteristico, decisivo, ed è il consolidamento e la crescente potenza degli "ufficiali" del principe – in termini odierani, della burocrazia statale"⁶: forza legittima, diplomazia e burocrazia sono gli elementi che definiscono lo Stato moderno.

Lasciamo decantare questi concetti che ci vengono restituiti dal pensiero illuminista con l'aggiunta di una distinzione tra ruolo attivo e passivo dello Stato ("questa persona pubblica che si forma così dall'unione di tutte le altre prende in altri tempi il nome di *città*, e prende ora quello di *repubblica* o di *corpo politico*, chiamato dai suoi membri *Stato* quando è passivo, *sovrano* quando è attivo, *potenza* quando viene paragonato ai suoi simili"⁷).

Possiamo ritrovare ancora oggi nelle prerogative della sovranità statale una sintesi di quanto citato fin qui:

1. Ne *I sei libri della Repubblica o dello Stato*, dato alle stampe nel 1576, testo che teorizza la monarchia assoluta di diritto divino pur cominciando a integrare elementi che si ritroveranno nel giusnaturalismo. Ivi: "per sovranità si intende quel potere assoluto e perpetuo ch'è proprio dello Stato. [...] La sovranità conferita a un principe con certi obblighi e a certe condizioni non è propriamente sovranità né potere assoluto, a meno che tali condizioni non siano le leggi di Dio e della natura" BODIN Jean, 1964 [1576]. *I sei libri dello Stato – Volume primo* (a cura di Margherita Isnardi Parente), Torino: UTET, p. 345-354.

2. Ne *Il Leviatano* (1651), dove Hobbes opera una transizione dal giusnaturalismo in direzione del giuspositivismo, refutando la natura divina del potere del monarca in un assolutismo che doveva a sua avviso derivare piuttosto da un contratto.

3. Nei *Due trattati sul governo* (1689-1690), con cui critica l'assolutismo e comincia a postulare la separazione dei poteri anticipando gli Illuministi (in particolar modo *Lo spirito delle leggi* di Montesquieu, edito nel 1748).

4. TRECCANI, ENCICLOPEDIA, *Stato moderno* [online], URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/stato-moderno_%28Dizionario-di-Storia%29/ (consultato il 13.09.2022). Vedi anche WEBER Max, 1983 [1919]. *Il lavoro intellettuale come professione* [contiene *La scienza come professione* e *La politica come professione*], Torino: Einaudi, p. 48-49.

5. Cioè la *sovranità*, sempre in WEBER, *op. cit.*, p. 55 (vedi anche *Capitolo 3*).

6. CHABOD Federico, 1967. *Scritti sul Rinascimento*, Torino: Einaudi, p. 603.

7. ROUSSEAU Jean-Jacques, 1997 [1762]. *Il contratto sociale* (trad. a cura di Roberto Carifi), Milano: Bruno Mondadori, p. 37.

Nel diritto pubblico e internazionale la sovranità è il potere supremo e autodeterminato dello Stato (*suprema potestas*). Verso l'interno si manifesta con l'esercizio dell'autorità politica (legislativa, amministrativa, giudiziaria), verso l'esterno con la pretesa di indipendenza (diritto a una politica estera autonoma, difesa da interventi esterni) e di parità di trattamento sotto il profilo del diritto internazionale⁸.

Con le vicissitudini di cui questo lavoro si occupa, precipuamente in riferimento alla Svizzera e al Ticino, notiamo come il cinquantennio compreso tra la Rivoluzione francese, la Restaurazione, la Rigenerazione e infine i moti del 1848, porti a uno slittamento, o meglio, a una estensione della rivendicazione della sovranità da un attributo prettamente *statale* a un diritto, a una garanzia *popolare*. La sovranità popolare si affermerà in Svizzera con l'abolizione formale del diritto di voto censitario (1848)⁹, poi con il diritto di referendum (1874)¹⁰ e di iniziativa (1891)¹¹, per raggiungere il suo completamento effettivo con l'estensione del suffragio anche alle donne (1969 in Ticino, 1971 a livello federale, uniformato trasversalmente nei cantoni per decisione del Tribunale federale nel 1990)¹².

Questa sovranità popolare "tardiva" che si vuole garantita nei fatti, non era e non è esplicitata a livello costituzionale, se non in maniera indiretta, come citato sopra. Nella Costituzione federale del 1848 troviamo infatti la sovranità come attributo dei Cantoni, e limitata solo dalla Costituzione (federale), che permette quindi loro di esercitare tutti i diritti non attribuiti alle autorità federali¹³. La Costituzione sancisce poi l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'abolizione di sudditanze e privilegi (Art. 4), i termini delle sovranità cantonali (Art. 5) e la garanzia federale sulle costituzioni dei Cantoni sovrani (Art. 6), senza citare direttamente la sovranità popolare.

L'attuale Costituzione elvetica cita all'Art. 3 (Federalismo) i termini della sovranità in maniera assolutamente compatibile con quella del 1848¹⁴. Anche in questo caso non è fatta menzione della sovranità popolare, che è eventualmente citata nelle costituzioni cantonali. Nel caso del Cantone Ticino il *Titolo I (Natura e scopo del Cantone)* riporta all'Articolo 2: "La sovranità del Cantone risiede nell'universalità dei cittadini"¹⁵.

8. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Sovranità* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026456/2013-01-08/> (consultato il 31.07.2023).

9. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Diritto di voto e di eleggibilità* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026453/2022-12-02/> (consultato il 05.09.2023).

10. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Referendum popolare* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010387/2011-12-23/> (consultato il 05.09.2023).

11. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Iniziativa popolare* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010386/2016-07-18/> (consultato il 05.09.2023).

12. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Suffragio femminile* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010380/2023-04-04/> (consultato il 05.09.2023).

13. Art. 3, *Bundesverfassung 1848* [online], URL: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/bundesverfassung-1848-original.pdf> (consultato il 05.09.2023).

14. Art. 3 – Federalismo, *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* (2021 [1999]), RS 101 [online], URL: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-it-pdf-a.pdf> (consultato il 05.09.2023).

15. Art. 2 – Sovranità, *Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino* (2017 [1997]), RS 131.229 [online], URL: https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/15494_4818_4364_fga/20171205/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-15494_4818_4364_fga-20171205-it-pdf-a.pdf (consultato il 05.09.2023). Diversa è la si-

Tornando ora nel vivo nella nostra ricerca, è utile ricordare come a seguito della Rivoluzione elvetica la nuova costituzione dello Stato repubblicano si scontrò in Ticino con “persone materiali che non conoscono i vincoli e i doveri della società, e che un tempo non subivano altre imposizioni dirette o indirette che quelle comunali; cioè quelle che erano indispensabili per i propri bisogni”¹⁶, per dirla con Giovanni Pietro Dalberti.

I ticinesi erano in effetti abituati a vivere in una realtà giuridica retta dalle usanze e ben lontana dal riconoscere loro una sovranità: i tribunali passavano dalla mediazione dei giudici-notabili (solitamente confederati, vedi Ceschi¹⁷) per i casi complessi, mentre a livello comunitario le problematiche erano risolte rifacendosi agli Statuti¹⁸. Per inquadrare la natura e la funzione degli Statuti, possiamo ricordare con Grassi che nelle società di Antico Regime questi testi includevano “l’insieme delle norme di un determinato corpo sociale [...] quali erano i comuni, le comunità di valle, i “territori” o altre simili aggregazioni sopra comunali”¹⁹. Si tratta di testi spesso disordinati e frutto della sedimentazione delle varie misure e norme emanate dalle autorità, per le quali già si era imposta una necessità di sistematizzazione che nel tardo Medioevo aveva portato a una loro ristrutturazione tematica (“vengono aggregati per materia”)²⁰. Grassi inserisce questi statuti nel solco di quello che diventerà il diritto civile e amministrativo²¹. Se questo poteva essere vero per il caso lombardo, vedremo di seguito che nelle vallate ticinesi i crimini e le pene descritti rientrano anche nell’ambito di quello che oggi definiremmo diritto penale.

Nelle valli ticinesi, è facile trovare le tracce della presenza balivale attraverso qualche riferimento reperito nel Fondo Statuti (ASTi). Possiamo ad esempio notare come gli Statuti della Lavizzara²² siano concepiti come un volume a doppia pagina con tedesco a fronte, dove si tratta di questioni pratiche, regolamentando i rapporti di convivenza tra comunità e *hosti forestieri*, la risoluzione dei dissidi tra coloro che “si sgraffignano e tirano i capelli”, eccetera.

In Leventina²³ gli Statuti documentano la questione delle punizioni di Ancien Régime (p.es. rogo per i sodomiti) e la questione della gestione delle vicinanze: si prevede la perdita della vicinanza per le donne che sposano un forestiero, anche se fa-

tuazione se pensiamo ad esempio all’attuale costituzione italiana, dove la sovranità popolare è esplicitata nell’Articolo 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo [...]” Art. 1, *Costituzione della Repubblica italiana* (2022 [1948]) [online], URL: <https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Constituzione.pdf> (consultato il 05.09.2023).

16. “Des gens matériels qui ne connoissent pas les liens et devoirs de la société, et qui jadis ne souffraient des charges directes ni indirectes que les communales; c’est-à-dire celles qui étaient indispensables pour les propres besoins.” in Doc. 8, 1° gennaio 1799. Vedi *Appendice 1*.

17. CESCHI Raffaello, 2011. *Parlare in tribunale: La giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale*, Bellinzona: Casagrande, p. 50 (vedi *Capitolo 0.2*).

18. *Idem*.

19. GRASSI Roberto, “Statuti di comunità rurali, sec. XIV – XVIII”, *LombardiArchivi* [online], URL: https://lombardiarchivi.servizirl.it/document_forms/8 (consultato il 26.8.2021)

20. *Idem*.

21. *Idem*.

22. Doc. 2, metà Seicento – metà e fine del Settecento.

23. Doc. 4, 1730.

cente parte della comunità leventinese. Essendo poi la Leventina ancora sotto controllo urano negli anni di redazione e di impiego del testo, si cita pure la questione della responsabilità verso la comunità e verso Uri in caso di torti o aggressioni tra vicinanze.

A Lugano e nei villaggi circostanti²⁴, invece, si citano i Corpi Santi – non è chiaro se questi fossero caratterizzati dalle stesse peculiarità dei Corpi Santi di Milano²⁵ o se si trattasse di semplice periferia agricola –, e un Consiglio di comunità dei Borghi e Pievi del Luganese. In questa sede, i villaggi sono rappresentati secondo grandezza con un massimo di 3 e un minimo di 1 rappresentante (Lugano ne ha due per la città e uno per la pieve, Agno ne ha due, e così via).

Vediamo insomma come in questi Statuti coesistano elementi legati alla convivenza civile (quindi a quello che definiremmo diritto civile ed amministrativo, riprendendo Grassi) ma anche a punizioni per reati gravi e gestione dei rapporti di comunità e con il Cantone di provenienza del landfogto, che li assocerebbero maggiormente a sconfinamenti nell'ambito penale (con accezione contemporanea²⁶) e di baliato.

Nella Vecchia Confederazione i landfogti possono emanare delle decisioni (grida, decreti, ordini perentori) che necessitano però approvazione unanime²⁷ dell'Assemblea di valle o di comunità. Alla stessa maniera, le decisioni delle singole entità microterritoriali sono sottoposte all'approvazione assembleare limitando molto i margini di agibilità "politica" e confinando l'intervento dei poteri locali "a una pura gestione amministrativa e giudiziaria dell'esistente"²⁸.

24. Doc. 3, 1693.

25. A Milano a inizio Ottocento si trattava di terreni agricoli cittadini al di fuori della cinta urbana, che si rivelavano spesso luogo di ritrovo o stazionamento di briganti, fuggitivi, e altri profili indesiderati (si veda BRUNET Francesca, 2022. "Un nuovo diritto per un nuovo confine. Vagabondaggio e controllo delle campagne lombarde nei primi anni di governo austriaco" in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 183-200).

26. Nell'esempio citato sopra, la sodomia punita col rogo secondo statuti. L'ambito "penale" continuava comunque ad essere retto dal diritto consuetudinario operato dai tribunali (cfr. CESCHI, *Parlare in tribunale...*, op. cit.).

27. CARONI Pio, 2000. "Sovrani e sudditi nel labirinto del diritto" in *Storia della Svizzera italiana, dal Cinquecento al Settecento*, Bellinzona: Casagrande, p. 591-592.

28. CESCHI Raffaello, 2000. "L'età delle Riforme", in *Storia della Svizzera italiana, dal Cinquecento al Settecento*, Bellinzona: Casagrande, p. 539.

I.I

Repubblica elvetica

I.I.I *Vicinanze e diritti dei cittadini*

La fine degli Statuti corrisponde alla nascita della Repubblica elvetica. In questo contesto, gli Statuti cedono certo il posto alla Legge sulle municipalità del 15 febbraio 1799²⁹, ma la nuova legislazione non impedisce alle vicinanze di continuare a giocare un ruolo nella gestione delle proprietà collettive e della vita della comunità³⁰, anzi: è proprio la legge sulle municipalità a sancire che

Sebbene la Costituzione assicura indistintamente a tutti i Cittadini dell'Elvezia la pienezza di tutti i diritti politici [...] le associazioni conosciute in addietro in Elvezia sotto il nome di VICINATI non essendo state discolte hanno conservato un diritto, che sebbene unicamente ristretto a quello di proprietà di beni comunali, non è però meno rispettabile.

[...]

Attribuire a tutti i cittadini attivi in ciascun luogo il diritto di concorrere alla formazione della municipalità lasciando nello stesso tempo agli inaddietro Vicini l'amministrazione de' loro beni. Senza questa distinzione comandata da una necessità imperiosa si cadrebbe in un inconveniente alternativo: o attribuendo ogni polizia ai Vicini, di mettere gli altri cittadini del luogo sotto una servitù altrettanto incostituzionale, che insopportabile a uomini liberi, o chiamando i cittadini non vicini del luogo all'amministrazione di beni, che loro non appartengono, di commettere un'ingiustizia evidente; giacchè alla fine l'amministrazione non deve essere confidata a chi non ha la proprietà³¹.

Nel tutelare la proprietà la legislazione dell'Elvetica si trova quindi a tutelare le proprietà comuni di quei gruppi di cittadini riconosciuti come vicini, evitando di fatto di sradicare il "privilegio"³² dell'accesso limitato ad alcune proprietà (che pure

29. LEGGE Dei 15. Febbrajo 1799. *Organizzazione delle Municipalità*, in ASTI, *Leggi e Decreti della Repubblica Elvetica*, vol. II, p. 274-303.

30. CARONI Pio, 1964. *Le origini del dualismo comunale svizzero*, Milano: Giuffrè, p. 124-132, 136 et al.

31. ASTI, *Leggi e decreti Repubblica elvetica*, vol. II, p. 274-275.

32. In riferimento alle vicinanze, CARONI spiega come la loro esistenza potesse definirsi *necessaria* in virtù delle *mansioni aventi carattere pubblico* di cui queste comunità si facevano carico: "Non deve far credere che esso altro non fosse se non la continuazione del privilegiato mondo anteriore. Se, con maggior frequenza al nord delle Alpi, il comune si occupava effettivamente di regolare l'uso dei suoi beni (boschi, terreno dissodato, ruscelli, paludi, pascoli indivisi) ciò non faceva per continuare la speciosa abitudine dei privilegi, bensì poichè il regolare tale godimento rientrava nella cerchia delle mansioni aventi carattere pubblico. In altre parole la relazione con un godimento dei cittadini non era voluta per sé stessa, bensì in vista della necessità con la quale essa si imponeva. Ciò assume una particolare importanza, soprattutto nei comuni svizzeri di montagna, dove la corporazione che regolava l'uso dei terreni comuni (la Markgenossenschaft) è un ente necessario, nel senso che rende possibile la vita ai singoli aventi diritto" (CARONI Pio, 1964. *Le origini del dualismo comunale svizzero*, Milano: Giuffrè, p. 24). CARONI spiega poi anche che "[la Mark-

avrebbero potuto diventare beni *comunal* in senso attuale). Queste proprietà e questi “privilegi” continuavano quindi ad essere appannaggio di una cerchia ristretta di persone.

Importante notare come Pellegrini osservi che a livello di accesso al territorio il Sottoceneri risulti più repentino nella suddivisione dei terreni delle vicinanze a beneficio dei privati³³, nel Sopraceneri il territorio d'altura costellato di boschi e pascoli aveva meglio conservato la gestione comunitaria, limitando l'usufrutto privato da parte delle famiglie ai terreni sul fondovalle, a ridosso del villaggio³⁴.

Riprendendo Caroni e la sua elaborazione sul dualismo comunale svizzero, possiamo ben osservare come in buona parte “il problema si riduce dunque a sapere quando la Markgenossenschaft, che si è visto essere un comune economico, assume carattere di comune politico”³⁵. Per l'autore è importante tener presente che il carattere politico della Markgenossenschaft era probabilmente meno importante di quanto la letteratura si sia prodigata a descrivere³⁶: invece di parlare di difesa dei diritti politici dei consociati contro la minaccia dei signori³⁷ sarebbe più prudente limitarsi a considerare che

l'aggiudicazione dei diritti di godimento è fatta qui alle singole persone, siano o non siano esse proprietarie di beni immobili, in forza di uno stato di cose che esse hanno realizzato nella loro persona, dipendente o non dipendente dalla loro volontà. Il requisito di natura personale consiste in generale nell'appartenenza personale all'ente in parola, che veniva acquisita principalmente in due modi; per mezzo della nascita da un membro della corporazione, oppure attraverso l'ammissione, che avveniva dietro pagamento di una tassa. Ed il diritto di godimento ed uso di questi beni comuni era conferito unicamente qualora fosse posseduta questa cittadinanza personale³⁸.

Per Caroni il comune orientato verso l'Einwohnerprinzip comincia ad assumere nuove forme a partire dal Cinquecento, periodo in cui si affermano nuovi enti: nasce la distinzione tra aventi diritti di godimento (Bürger) e dimoranti (Hinterstätten), a cui si affianca e accavalla la Bürgergemeinde, cioè la comunità che integra gli aventi diritti di cittadinanza (persönliches Gemeindebürgerrecht)³⁹. In epoca successiva (dopo la Riforma), la legislazione sull'aiuto ai poveri ha rappresentato un primo accenno all'idea di cittadinanza, concentrando sul singolo individuo l'ap-

genossenschaft] Schupfer la chiama a ragione una ‘persona giuridica che ha il carattere di necessità’. [...] la possibilità di esistenza era legata all'appartenenza alla Markgenossenschaft, quale membro a pieni diritti. Si potrà anche dire, finalmente, che il terreno posseduto in comune forma la parte più importante, il vero ‘capitale economico’ del paese, sì che il benessere del singolo è direttamente dipendente dalla possibilità di godere del terreno comune” (*ibid.*, p. 29).

33. PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 186-187.

34. *Ibid.*, p. 187. PELLEGRINI cita nel suo ricapitolativo i testi di PONCIONI (“L'economia agro-pastorale e il comune rurale”), FRANSIOLI (*Il vicinato di Airole: gli ordini del 1788*) e CARONI (*Le origini del dualismo comunale svizzero*) come riferimento (vedi *Bibliografia*).

35. CARONI Pio, 1964. *Le origini del dualismo comunale svizzero, op. cit.*, p. 32.

36. *Idem.*

37. *Idem.*

38. *Ibid.*, p. 49.

39. *Ibid.*, p. 75-76.

partenza comunale e il pagamento dei contributi, senza però abolire le differenze stabilite a inizio secolo tra Bürger e Hintersässen⁴⁰.

Questo fa sì che concretamente, la principale opera legislativa che concretizzi la portata politica della cittadinanza comunale si ritrovi per la prima volta nella legislazione francese sui comuni⁴¹, dove:

Si vede molto bene come il principio generale della sovranità popolare, affermato dai rivoluzionari francesi, abbia trovato qui la sua applicazione. Nel campo della legislazione comunale si avrà la conseguenza che gli amministratori del comune saranno eletti dal popolo attivo, e che, logicamente, le amministrazioni dovranno riposare sulla sovranità, rimessa appunto nelle mani del popolo⁴².

Un progetto di legge simile, presentato in Svizzera solamente all'inizio dell'esperienza repubblicana – il progetto Glayre, che prevedeva un'unica Assemblea generale del comune formata da tutti i cittadini attivi – “se si fosse realizzato in legge, avrebbe defraudato quelli che prima erano ritenuti i soli cittadini della loro proprietà, che passa completamente alla Einwohnergemeinde”⁴³. In questo senso si diffuse il timore, presso coloro i quali beneficiavano dei beni comunali, di dover cedere questi beni al comune politico che sarebbe sorto⁴⁴. Il Direttorio si affrettò allora a formalizzare con un decreto (16 giugno 1798) che proibisce la divisione dei beni comunali e dichiara nulle “vorzetig, unregelmässig, null und nichtig” le divisioni già avvenute⁴⁵. Quale era dal punto di vista istituzionale il problema di una divisione (si intende, tra i privati facenti parte della comunità) di questi beni?

La divisione dei beni del vecchio comune avrebbe lasciato il nuovo comune unicamente con quel patrimonio comunale che, come già si disse, si formò a lato del vecchio patrimonio comunale e che diede origine alla formazione di una nuova, importante, categoria di cittadini. In altre parole la “Einwohnergemeinde” si trovava ad iniziare la sua nuova attività pressochè completamente priva di patrimonio⁴⁶.

Caroni spiega poi che il divieto era giustificato dal fatto che la Bürgergemeinde provvedeva con i suoi mezzi al sostentamento dei poveri (secondo decisione della Dieta nel corso del Cinquecento) quindi se le si fossero tolti i mezzi per farlo ci sarebbero state due opzioni: o la nuova Einwohnergemeinde (comune dei cittadini) vi avrebbe dovuto provvedere con i suoi beni (cioè il patrimonio nazionale, esiguo), o avrebbe dovuto rimettere il compito alla repubblica (opzione pure problematica a causa dei pochi mezzi a disposizione)⁴⁷. Queste argomentazioni non bastano a placare gli animi dei cittadini: permaneva sfiducia diffusa, anche perché la repressione istituzionale

40. *Ibid.*, p. 77.

41. *Ibid.*, p. 89.

42. *Idem.*

43. *Ibid.*, p. 93.

44. *Ibid.*, p. 95.

45. *Ibid.*, p. 96.

46. *Ibid.*, p. 97.

47. *Idem.*

aveva impiegato anche la forza militare contro chi si ostinava a praticare le divisioni a tutela dei propri beni⁴⁸. Insomma:

C'era *tensione*: c'erano due parti che rivendicavano cose completamente differenti.

Da un lato i cosiddetti Bürger che chiedevano il rispetto della proprietà comunale, e che si rifiutavano di dividere i beni comunali con gli Hintersässen; è naturale che questa categoria insistesse sui vantaggi che derivavano alla nazione ed agli "Hintersässen" stessi dalla proprietà dei patrizi sui beni comunali.

D'altro canto stavano i dimoranti, che difendevano la loro posizione, che affermavano precaria per la possibilità di altre discriminazioni; la loro rivendicazione massima si esternava nel richiedere la possibilità di entrare nella "Bürgergemeinde" mediante il pagamento della tassa di ammissione⁴⁹.

Inoltre, riguardo all'operato del mondo politico, l'autore nota come si ricavi "la netta impressione, che il Senato abbia seguito troppo il desiderio di razionalizzazione (astrattezza) dei francesi"⁵⁰; volontà di razionalizzare insomma, ma poco fondata sulla realtà concreta della situazione elvetica. Procedo poi:

Un altro atteggiamento dei membri del Senato denota la loro completa ignoranza della complessità del problema. Si era affermato a più riprese, doversi diminuire il contrapposto fra gli Hintersässen ed i vecchi cittadini comunali, lasciando completamente al libito di questi vecchi cittadini l'amministrazione del patrimonio comunale.

[...] *L'intervento dello stato* (legislatore) *che vuole stabilire il modo di amministrazione di questo patrimonio, non è anticostituzionale*; in particolare non è violato l'Art. 9 della prima costituzione elvetica, che garantiva la proprietà.

Ed è l'interesse che lo stato portava all'uso o agli utili derivanti da questo patrimonio che non lo poteva lasciare indifferente di fronte alla sua amministrazione; di converso, proprio lo scopo, in parte pubblico, a cui tali beni erano destinati, sia come beni amministrativi (Verwaltungsvermögen) che erano direttamente posti al servizio degli scopi pubblici, sia come beni patrimoniali (Finanzvermögen) dei quali solo il reddito era destinato a scopi pubblici, legittimava l'intervento dello stato e gli conferiva il diritto di statuire sulla loro amministrazione⁵¹.

Nel mese di agosto e poi nell'ottobre-novembre del 1798 due altri progetti di legge sui comuni sono in discussione. Il primo, quello estivo, postulava l'ammissione al Comune politico di tutti i cittadini attivi senza eccezione⁵², mentre il progetto autunnale prevedeva di integrare *coloro i quali hanno diritto ai beni pubblici*, aprendo quindi alla "*possibilità* (questo termine è molto importante) di far sì che anche persone non appartenenti ai membri del vecchio comune potessero ottenere il diritto di partecipare alla amministrazione dei beni comunali"⁵³. Se secondo Caroni il progetto

48. *Ibid.*, p. 98.

49. *Ibid.*, p. 103. Importante rimarcare che quanto descritto in questo passaggio ricalca esattamente la dinamica di cui si parlerà nei §§ seguenti (*Airole e i diritti di vicinanza nel periodo della Mediazione*).

50. *Ibid.*, p. 107.

51. *Ibid.*, p. 108-110.

52. *Ibid.*, p. 111.

53. *Ibid.*, p. 112.

estivo poteva risultare anticostituzionale, quello autunnale si preoccupava di tenere aperto uno spiraglio di possibilità⁵⁴ per una situazione resa complessa dal fatto che tre ordini di cittadini convivessero: i “veri” Gemeindeburger (che avevano diritto di godimento sui beni comuni), le persone legate al comune dal vincolo di appartenenza personale (p. es. in relazione alla legge sui poveri), e da ultimo le persone che avrebbero fatto parte della municipalità grazie alla legislazione dell’Elvetica⁵⁵. In seguito lo sforzo legislativo fu orientato a trovare un modo per impedire ai comuni di “rendere particolarmente difficile o addirittura impossibile l’entrare nella cerchia dei cittadini comunali”⁵⁶: questo proposito si realizzerà con la legge del 13 febbraio 1799 che “impedisce che il comune fissi l’ammontare della tassa di ammissione a suo piacimento, ma gli si impone un prezzo che sia in rapporto con i beni che stanno a disposizione, e sui quali viene concesso il godimento (art. 11)”⁵⁷ e “stabilisce che, qualora questo importo sia ritenuto troppo elevato, la camera di maneggio del Cantone (Verwaltungskammer) lo potrà mitigare (art. 16)”⁵⁸. Secondo Caroni il fatto che la legge stessa prevedeva che gli importi dichiarati potessero essere troppo elevati denotava consapevolezza del fatto che i comuni potevano esagerare nelle stime per rendere più difficile l’ammissione⁵⁹. Si arriva così alla legge del 15 febbraio 1799 citata in apertura, che secondo l’autore può essere considerata “una semplice legge di esecuzione”, in quanto riprendeva pedissequamente quella del novembre 1798⁶⁰.

Purtroppo già nell’immediato si levarono ulteriori voci di protesta siccome “la legge [del 15 febbraio] prevedeva, secondo l’art. 82, che il vecchio comune mettesse a disposizione del nuovo comune i suoi mezzi finora destinati a scopi di natura pubblica”⁶¹ e la “legge del 13 febbraio 1799 prevedeva l’obbligo di accettare nei comuni le persone disposte a pagare la tassa di ammissione”⁶². Le autorità federali emanarono allora un decreto, il 9 ottobre 1800⁶³, che non inficiava l’ammissione dei nuovi cittadini ai diritti politici, ma sospendeva la possibilità per i non-vicini di essere ammessi al godimento dei beni comunali:

Considerando che la legge dei 13. Febbrajo 1799. sui diritti di vicinato comunale assicura da un canto ai co-proprietarj dei beni Comunali, e dei poveri la lor proprietà; ma che da un altro canto essa dà ad ogni Cittadino Elvetico il diritto d’acquistare codesta co-proprietà anche contro la volontà degli altri co-proprietarj.

Considerando, che quest’ultimo dispositivo potrebbe recar un gran pregiudizio al diritto dei co-proprietarj. [...]

54. *Ibid.*, p. 113.

55. *Ibid.*, p. 115.

56. *Ibid.*, p. 120.

57. *Ibid.*, p. 121.

58. *Idem.*

59. *Ibid.*, p. 122.

60. *Ibid.*, p. 123.

61. *Ibid.*, p. 124.

62. *Ibid.*, p. 126.

63. *Ibid.*, p. 126-132. Decreto che CARONI contesta fortemente.

ORDINA:

1. Gli articoli 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, e 17, della Legge dei 13. febbrajo 1799. i quali hanno rapporto all'acquisto forzato della co-proprietà ai beni di Comune, e di carità, siccome pure gli articoli 3. e 4. della Legge delli 8. febbrajo 1800. sui diritti de' figlj di padri, i quali hanno acquistata codesta co-proprietà sono provisoriamente sospesi, di modo che fino a nuovo ordine non dovranno più avere nè forza, nè effetto⁶⁴.

I.1.2 *Diritti dei religiosi ed espropri ecclesiastici**Diritti dei religiosi*

Già nel 1620, l'accesso ai benefici ecclesiastici è sottoposto al *placet* dell'autorità temporale e corrisposto da una somma: "quando un reverendo o canonico muore, oppure cambia o rinunzia ad altri suoi benefizi dovrà (il successore) ricevere dalli nostri capitani il *placet* e possesso di tali benefizi per il che si dovrà pagare a detto capitano una conveniente somma di denaro"⁶⁵.

Sotto l'Elvetica, nel maggio 1798 si ordina il sequestro dei beni ecclesiastici, vietando anche l'alienazione di qualsiasi oggetto ai membri degli ordini a rischio di pene molto gravi⁶⁶. A settembre si proibisce l'ammissione di novizi, professi e stranieri, l'amministrazione era affidata a Camere amministrative cantonali e nel caso in cui la sede di un ordine o capitolato religioso si trovasse sguarnita si riteneva soppressa⁶⁷. Già ad agosto, si era abolita l'immunità ecclesiastica⁶⁸, e quello stesso anno "i ministri del culto erano costretti a prestare il giuramento civico dinnanzi al Prefetto sotto la minaccia della deportazione"⁶⁹.

Nel 1799 convivono forme di tolleranza religiosa⁷⁰ e prevaricazioni del Direttorio nei confronti dell'autorità religiosa⁷¹. Zorzi giunge a riconoscere l'ostilità alla religione cattolica come una delle "cause vere della mancanza di comprensione che la Repubblica Elvetica una ed indivisibile ha incontrato nel Cantone Ticino"⁷².

Dopo vari episodi di insurrezione, che si richiamavano a volte anche a rivendicazioni di matrice religiosa⁷³, la discussione del progetto della Costituzione della Malmaison a livello nazionale (1801) diede modo ai cantoni di elaborare dei disegni

64. ASTI, *Leggi e Decreti Repubblica elvetica*, vol. V, p. 55.

65. ZORZI Franco, 1969 [1946]. *Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato nel Cantone Ticino*, Bellinzona: Fondazione Domenico Maestretti, p. 19.

66. *Ibid.*, p. 21.

67. *Idem.*

68. *Idem.*

69. *Ibid.*, p. 22. E in questo si presti attenzione alle analogie con il caso della Vandea citato all'inizio del lavoro.

70. L'autore parla di multe severe per chi interrompeva cerimonie religiose o oltraggiava gli oggetti del culto o portava insulti ai ministri della religione (*idem*).

71. "Detta autorità esercitava la giurisdizione completa in materia parrocchiale e [...] nella larga distribuzione di dispense matrimoniali" (*idem*).

72. *Idem.*

73. Come la *Guerra delle Forcelle* del 1799 di cui parleremo in seguito.

di costituzioni proprie. Il Ticino ne approfittò proponendo alla Dieta un testo⁷⁴ da cui emergeva la volontà di ridare lustro alla componente confessionale: l'Articolo 1 della Costituzione cantonale decretava la religione cattolica (apostolica e romana) "dominante di diritto e di fatto"⁷⁵, l'Articolo 2 stabiliva che gli ecclesiastici fossero "sotto la protezione e garanzia del governo cantonale"⁷⁶, mentre all'Articolo 4 era presente un riferimento esplicito alla censura: "le opinioni esternate, gli scritti e libri che possono intaccare la Religione ed i buoni costumi sono sotto la censura"⁷⁷. È importante rimarcare, come detto poco sopra, che questi erano elementi di un disegno di Costituzione elaborato in epoca repubblicana, e in questo contesto la censura su base religiosa e morale sarebbe stata integrata – almeno nelle intenzioni – nelle leggi fondamentali dello Stato.

Gli espropri ecclesiastici

Nelle realtà geografiche limitrofe che interessano il nostro progetto di ricerca, in particolare nella vicina Italia, nella stessa epoca cambiamenti altrettanto radicali interessano lo statuto della proprietà in generale e delle proprietà ecclesiastiche in particolare.

Renato Zangheri descrive molto bene il ruolo dell'apparato legale ed amministrativo del periodo napoleonico in Italia:

"La proprietà terriera è uno dei tratti fondamentali della dominazione napoleonica in Italia, e non soltanto in Italia"⁷⁸. Nel contesto italiano in cui "l'antico regime è in crisi [...] avanza, sia pur immatura, una nuova borghesia"⁷⁹.

Prosegue:

Ecco a questo punto entrano in campo le armate francesi e le leggi, gli ordinamenti, la scossa, che le repubbliche giacobine, poi il regno e l'impero impongono ad una società bloccata. Ora davvero si verifica una frattura, non solo con l'*ancien régime*, ma con i suoi critici riformisti: il colpo portato al vecchio assetto fondiario è formidabile. La terra [...] degli enti ecclesiastici regolari, diviene [...] merce fra le merci⁸⁰.

Continua Zangheri con osservazioni puntuali e pungenti "sulle vendite dei beni nazionali, cioè dei beni ecclesiastici confiscati"⁸¹: a seguito della legge dell'8 maggio 1798 sulla soppressione delle corporazioni religiose e l'avocazione dei loro patrimoni

74. Presentato a fine settembre, ma mai entrato in vigore (come pure la Costituzione della Malmaison) a causa del colpo di Stato del 27 ottobre 1801 (PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 225-231).

75. ZORZI, *op. cit.*, p. 23.

76. *Idem.*

77. *Idem.*

78. ZANGHERI Renato, 1979. "Gli anni francesi in Italia: Le nuove condizioni della proprietà", in *Studi Storici*, Anno 20, n. 1, p. 7.

79. *Ibid.*, p. 16.

80. *Ibid.*, p. 16-17.

81. *Ibid.*, p. 17.

allo Stato “l’esclusione dagli acquisti dei contadini” è reputata “molto probabile”⁸². Conclude: “nell’insieme dei dipartimenti lombardi sembra [...] che gli acquirenti borghesi abbiano la meglio”⁸³, stesso di può dire a Modena⁸⁴, a Verona⁸⁵ e a Ravenna⁸⁶. In generale Zangheri individua “una tendenza ad accrescere grandi patrimoni laici”⁸⁷ che “gettano luce sugli uomini e i ceti nuovi, che s’industriano senza scrupoli a salire in sella, e sui vecchi, che cercano di restarvi”⁸⁸. Si tratta di un movimento di “diretto e talora cospicuo passaggio alla borghesia”⁸⁹, documentato a Nord, o di “spogliazione di vincoli feudali ed evoluzione della proprietà nobiliare in proprietà non privilegiata”⁹⁰, come più spesso accade in Meridione. Due processi che concorrono alla creazione di “un patrimonio terriero moderno, liberamente disponibile, la cui ampiezza supera di gran lunga i beni ecclesiastici residui ed altre proprietà soggette a condizioni di inalienabilità”⁹¹. Nelle conclusioni, Zangheri spiega come “il codice Napoleone e la legislazione successiva, ad esso ispirata, avevano sancito il diritto proprietario borghese”⁹², si può parlare quindi di “riduzione *ad unum* delle diverse e molteplici forme di possesso che contraddistinguono le campagne feudali”⁹³. Ci troviamo insomma “in presenza di ‘una vera ed autentica rivoluzione fondiaria’, che ha certamente caratteri del tutto diversi da quella avvenuta in Francia, e porta alla formazione di una media e grande proprietà borghese piuttosto che di una proprietà contadina”⁹⁴.

È proprio in questo senso che per ricollegare il discorso al Ticino è importante ritornare ad esaminare quella parte della storia che analizza il ruolo dei contadini. Già nella sua entrata in materia, difatti, Zangheri spiega come “non sempre, non necessariamente, la società moderna viene fondata da una alleanza rivoluzionaria della borghesia con i contadini. Al contrario, questo accade solo in Francia e neanche in tutte le sue regioni”⁹⁵. Solo nella Francia giacobina, insomma, i contadini vengono organicamente inclusi nel processo rivoluzionario:

Spogliare i patrimoni ecclesiastici, le terre comuni, le signorie feudali, non è operazione che si compia a favore dei contadini, se non nella Francia rivoluzionaria. In ogni altro esempio conosciuto si conduce contro i contadini, [...] e le terre comuni, delle quali si avvantaggiano, vengono loro sottratte, per essere trasformate in libere proprietà borghesi⁹⁶.

82. *Idem.*

83. *Idem.*

84. *Idem.*

85. *Ibid.*, p. 18.

86. *Idem.*

87. *Ibid.*, p. 20.

88. *Idem.*

89. *Ibid.*, p. 24.

90. *Idem.*

91. *Idem.*

92. *Idem.*

93. *Idem.*

94. *Ibid.*, p. 26.

95. *Ibid.*, p. 6.

96. *Ibid.*, p. 6-7.

In questo senso, continua l'autore: "i giacobini italiani non seppero o poterono collegarsi con le popolazioni rurali. Le insorgenze dagli inizi incerti presto si rivolsero contro di loro. Le campagne italiane non conoscono l'89, tanto meno il '93"⁹⁷. Verrebbe da aggiungere che le campagne ticinesi sicuramente non potevano vantare un legame più stretto con i fatti rivoluzionari di Francia⁹⁸... In seguito nel testo: "il distacco dei contadini non fu senza conseguenze sugli sviluppi ulteriori del moto nazionale e sulla formazione dello Stato unitario"⁹⁹. Questa considerazione riveste un ruolo abbastanza cruciale nell'approccio del contesto ticinese e delle sue resistenze, come vedremo.

Nel caso di Torino gli espropri ecclesiastici sono ben descritti da Giusi Perniola: nel capoluogo piemontese la base legale degli espropri è data dalle soppressioni di novembre 1800-aprile 1801 e dal decreto di soppressione generale di agosto 1802¹⁰⁰. La vicenda fondiaria si sviluppa sul doppio binario dell'*embeillissement* urbanistico e della vendita "dei beni immobili divenuti nazionali, e in gran maggioranza di provenienza ecclesiastica"¹⁰¹. Abbiamo quindi da un lato la *tabula utopica* dei progetti non realizzati, dall'altro la *tabula rasa* delle soppressioni-vendite, e in questo contesto manca un'analisi dell'impatto a livello di riuso per funzioni di *pubblico interesse* (ospedali, scuole, caserme, ecc.) degli spazi di provenienza ecclesiastica¹⁰². Ci si aspetterebbe che l'incameramento fosse stato conseguente e contestuale alla soppressione dei conventi a seguito del decreto di soppressione generale del 1802 (anticipato da altri provvedimenti nel gennaio-aprile 1801)¹⁰³, in realtà "la maggior parte dei beni dei regolari posti in vendita sono stati alienati *prima* delle soppressioni dei loro conventi"¹⁰⁴. Perniola traccia un'analogia con Parigi dove con il decreto del 2-4 novembre 1789 si mettono a disposizione della Nazione terreni, edifici e pezzi d'oreficeria degli ordini regolari quando la soppressione vera e propria sarebbe stata decretata solo nel 1790¹⁰⁵: l'autrice giunge alla conclusione che "il termine soppressione

97. *Ibid.*, p. 9.

98. E l'erosione progressiva dell'Ancien Régime e da escludersi per il Ticino, dove era avvenuta una sostituzione *ex abrupto* (vedi *Introduzione*). Si veda in tal senso anche RAMELLI Elena, 2004. "Fra segni e tracce. La ridefinizione della proprietà nel Ticino dell'Ottocento" in *Un inquieto ricercare: scritti offerti a Pio Caroni*, Bellinzona: Casagrande, p. 363-389.

99. ZANGHERI, *op. cit.*, p. 9.

100. PERNIOLA Giusi Andreina, 2015. "La città che si dissolve: i conventi soppressi nuovo oggetto di scambio materiale-simbolico in una città della Francia napoleonica (1800-1802)", Paper discusso in occasione del convegno *CRESO: Ordini Regolari e società civile in Piemonte fra XVI e XIX secolo*, Torino, 3-5 Luglio 2014, URL: <http://www.religious-orders-piedmont.polito.it/documenti/perniola-paper-convegno-creso-2014.pdf>, p. 5.

101. *Idem.*

102. *Idem.*

103. *Ibid.*, p. 6.

104. *Ibid.*, p. 7.

105. Per approfondire quest'analisi è utile rifarsi al testo di Luigi Lacché, *L'espropriazione per pubblica utilità – Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento* (Giuffrè Editore, 1995), che ricostruisce lo spaccato legislativo degli espropri per pubblica utilità dalla fine dell'Ancien Régime agli anni '50 dell'Ottocento in Francia. Nell'Ancien Régime non si parlava ancora di *expropriation*, bensì di *retrait d'utilité publique* (p. 3-20). Questa necessità statale comincia ad essere definita come vera e propria espropriazione (accompagnata da delle garanzie costituzionali) nella Francia rivoluzionaria del 1789 (p. 21-25). Tale modello viene confrontato alle prime problematiche legate ai contenziosi a cui risponde l'Art. 4 della legge del 6-7 e 11 settembre del 1790, che apre la pista alle modifiche costituzionali successive (p. 36-48). Il periodo napoleonico è contraddistinto da due momenti legislativi maggiori: anzitutto le leggi del 28 piovoso anno VIII (1800) e quella del 16 settembre 1807, che saranno rimpiazzate in seconda battuta dalla legge dell'8 marzo 1810

non può essere letto per Torino come l'atto che ha aperto il processo di erosione del patrimonio degli ordini regolari, ma come quello che lo ha concluso"¹⁰⁶. In Ticino troviamo invece documentata un'ampia coabitazione di ordini regolari e Governo secolare negli stabili di proprietà ecclesiastica, prima della loro espropriazione¹⁰⁷.

Il testo di Perniola cita poi però anche la legge del 5 piovoso 1802 (ossia il 25 gennaio) che sancisce la restituzione dei beni a quei religiosi che chiedessero di essere secolarizzati¹⁰⁸. L'autrice spiega come questa soluzione legislativa sia probabilmente il frutto non tanto di un'imposizione dell'autorità statale ma di una contrattazione che "si direbbe addirittura innescata dagli stessi membri degli ordini"¹⁰⁹.

Continua l'autrice:

Gli oggetti al centro della contrattazione erano i conventi, i loro beni immobili e lo *status* da regolare. La natura dello scambio appare chiara: lasciare il chiostro, abbandonare gli abiti da regolare e cedere alla Nazione il patrimonio del convento – debiti inclusi, solo se dichiarati – in cambio di una proporzionata quantità di campi, prati, boschi, cascine, case, edifici appartenuti ai regolari, ora loro ceduti in proprietà o in usufrutto. Le condizioni affinché lo scambio potesse attuarsi erano due: indirizzare alle autorità statali una petizione di secolarizzazione/scioglimento, unitamente allo Stato dei propri redditi/debiti/fondi, specificando se si domandavano beni in proprietà o in usufrutto; l'essere riconosciuti come un ordine *possidente*¹¹⁰.

Vediamo insomma come per gli occupanti dei conventi l'occasione fosse doppiamente ghiotta: cancellazione dei debiti e ottenimento di beni in proprietà o usufrutto, con annesso riconoscimento come ordine possidente. Il testo procede la propria argomentazione citando come le prime petizioni di scioglimento attestate siano anteriori anche alla legge del 1801: già nel 1800 risulta notizia della soppressione dei conventi dei Minimi piemontesi in cambio di pensioni in denaro¹¹¹. Solo tre mesi dopo l'introduzione della legge del 5 piovoso 1802 ("giunta ad ufficializzare una pratica non formalizzata, già posta in essere"¹¹²) si assiste a una "sistematica politica d'imposizione da parte dei funzionari napoleonici" della soppressione¹¹³.

1.1.3 *Questioni transnazionali, confini lacustri e crinali contesi*

La questione transnazionale riveste un ruolo importante non solo in relazione alle latitanze e alle migrazioni professionali: l'Italia non è solo luogo di destinazione per

(p. 49-81). Il modello napoleonico lascia un segno che dura anche nel periodo della Restaurazione: negli anni '20 si giunge ad un vero e proprio periodo degli "eccessi" dove si comincia a dibattere della "questione" degli espropri (p. 113-123).

106. PERNIOLA, *op. cit.*, p. 7.

107. PICENI Michele, BRAMBILLA DI CIVESIO Maria e Vittorio, 1995. *La soppressione dei conventi nel Canton Ticino*, Locarno: Dadò, p. 53.

108. PERNIOLA, *op. cit.*, p. 8.

109. *Idem*.

110. *Idem*.

111. *Ibid.*, p. 9.

112. *Idem*.

113. *Idem*.

quei ticinesi che si trovano in difficoltà con la giustizia (pensiamo ai latitanti legati ai Torbidi del 1814 e ai Mattioli¹¹⁴), ma è anche teatro di sollevazioni analoghe a quelle che accadono in Svizzera e nel Canton Ticino.

Nell'opera *Storia di Luino e delle sue Valli*¹¹⁵ di Pierangelo Frigerio, è presentato il quadro complessivo di una situazione, cronologicamente compresa tra la fondazione della Repubblica Cisalpina e la sconfitta di Napoleone, che ci interessa particolarmente.

In effetti, il capitolo dedicato a *Rivoluzione e Restaurazione*¹¹⁶, per quanto breve, è denso di passaggi rilevanti ai sensi del nostro percorso. In analogia a quanto vedremo più sotto riguardo alle discussioni legate al traso e ai diritti di pascolo in generale¹¹⁷ possiamo aggiungere le parole di Nosetti, che riprende il testo di Dellea *Graglio in Val Veddasca. Frammenti di storia e memorie*, già citato dallo stesso Frigerio:

“nei documenti consultati si trova spesso l'annotazione che gli uomini erano assenti dal paese e dalla patria (allora identificata nello Stato di Milano)”; tra gli assenti, perfino “gli stessi eletti alle cariche pubbliche” come il console, i sindaci e i deputati all'estimo. Stando alla Dellea, “la maggior parte degli uomini del paese, da tempo immemore, era emigrante [...] non per insofferenza verso i loro monti, né per spirito d'avventura, ma perché [...] spinti da necessità”. In prevalenza essi erano muratori che cercavano lavoro non soltanto in varie regioni italiane ma anche in Svizzera e in Francia, talvolta anche in Austria e in Germania. Si trattava generalmente di un'emigrazione stagionale o temporanea¹¹⁸.

Vediamo insomma come le “tensione fra chi se la passava discretamente lavorando all'estero e chi, sentendosi diseredato, infrangeva le secolari regole della convivenza comune”¹¹⁹ trovava le sue radici in una pratica che alla fine del Settecento si svolgeva in maniera bidirezionale: come i loro omologhi italiani in senso inverso, muratori e fornasari¹²⁰ ticinesi operavano abitualmente in maniera temporanea o stagionale verso l'Italia¹²¹.

114. Vedi *Capitolo 2.3.3* e *Capitolo 2.4.3*.

115. FRIGERIO Pierangelo, 1999. *Storia di Luino e delle sue Valli*, Germignaga: Macchione Editore.

116. *Ibid.*, p. 202-210 (“10. Rivoluzione e Restaurazione”).

117. *Ibid.*, p. 202.

118. DELLEA Yvonne, 1993. *Graglio in Val Veddasca. Frammenti di storia e memorie*, Mesenzana: Marwan, p. 119-121 in NOSETTI Orlando, 2016. “Emigranti della Val Veddasca in Svizzera – Dall'emigrazione stagionale a quella definitiva: gli esempi dei Nosetti a Brissago e a Emmen” in *Verbanus*, XXXVII, p. 209-230 [p. 2 della versione digitale].

119. FRIGERIO, *op. cit.*, p. 202.

120. Definiti come i cultori dell’“arte di far mattoni” (PEDRAZZI Giulia, 2010. “I ‘padroni del fumo’: l'emigrazione dei fornai malcantonesi, un esempio d'imprenditorialità alpina (XVII-XX secolo)”, in AAVV, *I padroni del fumo: Contributi per la storia dell'emigrazione dei fornai malcantonesi*, Taverne: Museo del Malcantone, p. 17).

121. Pier Paolo VIAZZO, ad esempio, contesta la teoria braudeliana della povertà intrinseca alle regioni di montagna “fabbriche di uomini” che fungeranno da manodopera per le più ricche pianure attraverso una migrazione interpretata come fuga dalla miseria (VIAZZO Pier Paolo, 2001 [1990]. *Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad oggi*, Roma: Carocci, p. 168-172). L'autore porta il contro-esempio ticinese del settore dell'edilizia che esportava eccellenze: “l'ipotesi che gli abitanti delle valli ticinesi favorissero l'emigrazione stagionale perché la si poteva adattare alle esigenze delle attività agricole e pastorali in patria non appare convincente, dal momento che gli emigranti erano per lo più integrati nell'edilizia ed erano assenti per tutta l'estate. Sembra più appropriato pensare che i benefici dell'emigrazione estiva fossero superiore ai suoi costi” (*ibid.*, p. 173-174). Procedo aggiungendo il riferimento alla bidirezionalità: “i costruttori di Alagna e del Ticino appartenevano innegabilmente ad una ‘aristocrazia dell'emigrazione’. Muratori, piccapietre e gessatori erano pagati bene su entrambi i versanti delle

La bidirezionalità di queste dinamiche transnazionali è riconfermata da Frigerio nelle pagine successive, con riferimento ai moti di Lugano del 1798, riportando come anche elementi di provenienza italiana avessero giocato un ruolo nella sollevazione di febbraio¹²², a rimarcare gli interscambi nella circolazione degli ideali e delle persone.

Troviamo poi riportati gli altri elementi già citati, su tutti la “resistenza passiva al nuovo ordine” e i pubblici amministratori che incitano i cittadini alla rivolta¹²³. A monte le motivazioni combaciano con quelle registrate in Ticino: tassazione eccessiva, arruolamento nella Guardia Nazionale, spese militari elevate¹²⁴, forniture di grano¹²⁵, intervento del potere secolare sui beni ecclesiastici¹²⁶, circoscrizione obbligatoria¹²⁷.

Troviamo echi degli episodi di rivolta nella vicina Italia anche negli archivi della Città di Lugano, con una richiesta di arresto diretta alle autorità ticinesi che giunge da Varese¹²⁸, allo stesso modo con cui le autorità ticinesi inviavano le “requisitoriali” all'estero¹²⁹.

Nel 1800 troviamo quindi la lettera con cui il Pretore di Varese chiede l'arresto di due cittadini “imputati di aver eccitato il popolo a prendere le armi contro la Repubblica”¹³⁰. Si intende in questo caso la Repubblica cisalpina, e i cittadini sono cittadini italiani fuggiti su suolo svizzero.

La questione dei confini e della difesa della sovranità nazionale trova degli esempi ricchi nella questione dei confini di valle, con i crinali che non sempre corrispondono ai confini politici ed i rispettivi problemi di pascolo e fienagione legati allo scollinamento: almeno dal Settecento sono attestati problemi sui confini Val Veddasca (lombarda)/Indemini (Gambarogno svizzero)¹³¹ e Valle Vigezzo (piemontese)/Valle Onsernone (svizzera)¹³². Alcune di queste problematiche troveranno risoluzione proprio nel periodo di cui si occupa questa ricerca¹³³. Altre invece non prima degli anni '60 dell'Ottocento, come ad esempio i confini lacustri di cui andremo a trattare in seguito.

Alpi e le loro professioni erano tenute in alta considerazione [...]. Essi non possono pertanto essere pienamente rappresentativi dell'emigrazione alpina. Ma è d'altra parte tutt'altro che certo che il destino degli emigranti meno qualificati professionalmente fosse così disperato come spesso si crede.” (*idem*).

122. FRIGERIO, *op. cit.*, p. 203.

123. *Idem*.

124. *Ibid.*, p. 204.

125. *Ibid.*, p. 206.

126. *Idem*.

127. *Ibid.*, p. 209.

128. Doc. 40, ottobre 1800.

129. Vedi *Capitolo 2.3.3* e *Capitolo 2.4.3*.

130. Doc. 40, ottobre 1800.

131. FRIGERIO Pierangelo, 1999. Storia di Luino e delle sue Valli, Germignaga: Macchione Editore, p. 202 (“10. Rivoluzione e Restaurazione”).

132. SCHNYDER Marco, 2011. “Territori, risorse e migrazioni. Il ceto dirigente svizzero in un contesto di frontiera e di mobilità (secoli XVII e XVIII)” in *Percorsi di ricerca: Working papers, Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiAlp*, n. 3, 2011, p. 65-74.

133. “Una convenzione stipulata nel 1806 tra il Regno d'Italia, il cant. Ticino e la Conf. risolse definitivamente, a vantaggio dell'Italia, la contesa relativa alla sovranità territoriale” in DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Valle Onsernone* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008300/2017-01-18/> (consultato il 6 luglio 2022).

I.2

Il periodo della Mediazione

I.2.I *Vicinanze e diritti dei cittadini*

La Costituzione della Mediazione conferma il dualismo della gestione comunale¹³⁴ definendo pure le modalità secondo cui cittadini non vicini possono e devono essere accolti nella vicinanza, nella fattispecie si tratta di un diritto che si può acquisire dietro pagamento di una somma. Questo lascerebbe a intendere che da quel momento in poi non sorgano più dispute riguardo all'inclusione dei cittadini che rispettano i criteri nelle vicinanze. In realtà non sarà così.

Il caso meglio documentato riguarda l'annosa questione dei rapporti di vicinato nel comune di Airolo, di cui una prima pertinente analisi è stata costruita da Mario Fransioli nel suo testo *Il vicinato di Airolo: Gli ordini del 1788* (Edizioni del Patriziato di Airolo, 1994).

L'autore fornisce anzitutto un'efficace definizione di quello che si possa intendere come *vicinato* sul finire del XVIII secolo: questo comprendeva tra le sue prerogative anche il diritto all'eredità (divisa in parti uguali tra figli e figlie e non spettante al solo primogenito) e il diritto di traso¹³⁵ (che spettava in primo luogo alla comunità dei vicini e non al singolo proprietario contadino che pure ne era usufruttuario a pieno titolo)¹³⁶.

L'autore individua poi quelli che nel caso di Airolo sono i *nuovi vicini*¹³⁷: la famiglia Dotta e i suoi membri sono parte della *vicinanza* di Airolo ma forestieri del *vicinato* di Airolo paese, a cui pure chiedono di essere ammessi. La questione viene risolta con un accordo bonale nel 1795, con il Landfogto che li riconosce come vicini di Airolo paese a tutti gli effetti. Questa dinamica rappresenta un esempio emblematico di come il traffico legato al Gottardo, con le sue possibilità di guadagno, attirasse nel *vicinato* di Airolo paese gente della *vicinanza* di Airolo¹³⁸.

134. Cfr. *supra*: CARONI Pio, 1964. *Le origini del dualismo comunale svizzero*, Milano: Giuffrè.

135. "Pascolazione pubblica autunnale del bestiame bovino, che può usufruire fino al sopraggiungere dell'inverno dell'erba residua cresciuta nei prati dopo la prima o la seconda fienagione" (FRANSIOLI Mario, 1994. *Il vicinato di Airolo: Gli ordini del 1788*, Airolo: Edizioni del Patriziato, p. 63).

136. *Ibid.*, p. 21-23.

137. *Ibid.*, p. 44-51.

138. In senso contemporaneo il comune politico sarebbe lo stesso, ma il vicinato era ascrivibile al singolo nucleo abitato (in questo caso di Airolo), mentre la vicinanza all'insieme dei nuclei (vicinati e degagne, inclusi ad esempio Madrano, Valle, Nante, ecc.) compresi nella vicinanza di Airolo (*ibid.*, p. 19-27), analogamente il conflitto potrebbe originarsi dalla provenienza da Airolo "di fuori" e non da Airolo "di dentro" dei richiedenti (cfr. FRANSIOLI Mario, 1992. "Momenti di storia airolese" in AAVV, *Airolo*, Bellinzona: Comune di Airolo, p. 119).

In seguito all'ammissione al vicinato della famiglia Dotta, una nuova discordia si apre con l'*affare dei Vicini e Forestieri*¹³⁹: a inizio secolo questa discordia occupa non solo il Governo, il Gran Consiglio e le sue commissioni, ma anche il Landamano nazionale. Fransioli lamenta come non ci siano praticamente più tracce negli archivi di Airola di questa vertenza, pure liquidata con accordo bonale tra il 1806 e il 1810. L'autore riesce però a ricostruire con efficacia l'oggetto della discordia, ossia l'inclusione nel patriziato di alcune altre famiglie. Concretamente, alcuni forestieri residenti ad Airola chiedono di ottenere la parificazione dei diritti rispetto ai patrizi (gli ex vicini)¹⁴⁰. Consultando i Verbali del Gran Consiglio e trascrivendo tre documenti inediti¹⁴¹ che riporta a fine testo¹⁴², Fransioli ricostruisce nel dettaglio gli scambi tra questi forestieri e i vicini di Airola.

Si citano come *deputati o rappresentanti dei forestieri* tali Nazaro Franzini e Giuseppe Maria Forni (che fanno parte del gruppo formato dai fratelli Franzini, i fratelli Forni, Nazaro Prevangher, Antonio Franzini, Pietro Antonio Franzini, Floriano Guscio). Le richieste sono le seguenti:

1. Essere ammessi al trasporto delle mercanzie da e per il S. Gottardo
2. Poter usufruire del traso senza dover chiedere il permesso al vicinato di Airola (ed essere esonerati dal pagamento delle tasse per sagrestano e guardia notturna)
3. Ottenere la parità di diritti nel godimento dei beni comuni.

Essi fondano le loro rivendicazioni sull'art. 4 dell'Atto di Mediazione, che prevede l'ottenimento della vicinanza dietro pagamento del 20° del capitale annuale tenendo conto della comproprietà dei beni del Patriziato del luogo di domicilio, da fissarsi con un Atto particolare della Comune¹⁴³.

I forestieri fanno quindi richiesta di essere integrati nella comunità dei vicini, detta comunità dà però esito negativo alla loro petizione. Nell'ulteriore replica dei forestieri troviamo la seguente rivendicazione:

La costituzione del 19 febbraio 1803, quella a cui [...] professano i vicini tutto l'ossequio, [...] dispone troppo chiaramente del godimento de' beni comunali a favore dei non-patrizi. [...] Questi cittadini non-patrizi di una comune del cantone coll'annua prestazione della succennata somma, secondo l'art. 4° diventano proprietari dei beni appartenenti al patriziato¹⁴⁴.

Interessante notare come, nella loro lettera, i forestieri aggiungano poi alle motivazioni normative le loro considerazioni sulla questione del vicinato dal punto di vista dell'ingiustizia dei tributi al clero¹⁴⁵, dell'insensatezza (o quantomeno della dubbio

139. *Ibid.*, p. 52-59.

140. *Ibid.*, p. 52.

141. *Ibid.*, p. 53.

142. *Ibid.*, p. 148-160.

143. *Ibid.*, p. 54-55.

144. Doc. 66, 24 ottobre 1803 (in FRANSIOLI, *ibid.*, p. 154).

145. "Un curato [...] deve prestare [i soccorsi spirituali] a chiunque è stabilito o si stabilisce nella sua parrocchia. Vi voleva un gran spirito di spilorceria, una più che metafisica quintessenza di usura per potere anche in questo articolo trovare di che tassare i forestieri di Airola" (*ibid.*, p. 153).

fondatezza) della discriminazione per i “non vicini”¹⁴⁶, fino a fare espliciti riferimenti al Medioevo (si parla del sistema delle vicinanze come “resto di longobardico barbarismo”¹⁴⁷).

I vicini reagiscono, per tramite del sindaco Eusebio, alla petizione al Piccolo Consiglio verbalizzata il 14 aprile 1804. Il Piccolo Consiglio decreta che ai termini della Costituzione §4° se pagheranno il loro tributo alla cassa dei poveri (si può ottenere il patriziato per pagamento alla cassa dei poveri o per capitali) secondo il massimo della forchetta citata, ossia 50 Franchi (manca una legge che stabilisca quanto versare a seconda dei casi), i forestieri saranno considerati cittadini¹⁴⁸.

I vicini fanno ricorso e il Gran Consiglio decide di lasciare in sospeso per un anno la trattanda. Dopo un anno, seguirà una seconda petizione dei forestieri cui risponderà una contro-petizione dei patrizi. Ecco le argomentazioni di questi ultimi:

Quello che da casa sua parte per stabilirsi altrove, lo fa per suo utile, e comodo. Che nel luogo ove egli va a stabilirsi vi trova vigenti delli usi, delle consuetudini, e delle regole ed ordini; ai quali egli deve soggettarsi. [...] Se poi non li sono di convenienza queste regole, ed usi, li è libero andar altrove o ritornar alla sua patria, non dovendo certamente per simili casi una vicinanza o terra rovesciare i suoi ordini, e regole ed applicarle al genio parziale di questi forestieri¹⁴⁹.

Si conferma quindi la risposta dura e intransigente dei vicini. Il Landamano della Svizzera interviene annunciando d’aver rimessi in vigore i due arresti/decreti del PC “relativamente all’eguaglianza dei diritti pel trasporto delle mercanzie sul S. Gottardo”¹⁵⁰. Si tratta quindi non di ammissione a tutti i diritti (alpeggio, pascolo, legna e riscossione di tasse sono esclusi) ma al diritto di soma sul Gottardo¹⁵¹.

Un anno prima, il 26 maggio 1804, il GC si era chinato sulla questione discutendo il progetto di legge sul Patriziato¹⁵², che non raccoglie però consensi unanimi in Parlamento e si finisce pertanto per mantenere la situazione nello status quo dei vecchi ordini. Ad Airolo la natura del problema era duplice: da un lato il vuoto normativo che oltre alla Costituzione non fornisce una regolamentazione applicativa cantonale da far valere o prevalere a livello comunale, dall’altro l’esiguità del nu-

146. “Que’ supposti forestieri, che essi nominano con tanto disprezzo quali che fossero gente di un altro orbe. E infatti chi sono questi che essi chiamano forestieri? Non sono nè Turchi nè Americani nè Affricani, non sono nè Tedeschi nè Francesi [...] Sono quasi tutti oriundi di comuni del distretto di Leventina, o di una comune di quello di Blenio; non vi sono no arrivati quest’anno, ma vi si stabilirono i loro antenati [...] e detti antenati non vi giunsero non nudi come insetti, ma o portando seco loro dei capitali” (*ibid.*, p. 155).

147. La frase per esteso: “Fa disonore alle nostre contrade, che vi sussista ancora un siffatto resto di longobardico barbarismo” (*ibid.*, p. 153). Si noti che in conclusione alla loro lettera, i non vicini formulano una ulteriore critica al sistema vigente, che molto risente di una volontà di andare oltre il semplice ottenimento dei diritti teoricamente garantiti dalla costituzione, per manifestare la propria volontà di abolire, o veder aboliti “i privilegi dei vicini” (*ibid.*, p. 156), “gli arbitri con cui a noi impongono i pesi di cui essi si sgravano” (*idem*), e “abolita la qualificazione di forestieri, che immeritatamente ci si da” (*idem*).

148. *Ibid.*, p. 55-56.

149. Doc. 68, 22 maggio 1805 (in FRANSIOLI, *ibid.*, p. 159).

150. *Ibid.*, p. 56.

151. *Ibid.*, p. 57.

152. Secondo i Verbali del Gran Consiglio il dibattito si struttura attorno a tre massime. Prima massima: il patriziato può essere ottenuto dietro pagamento oppure no? Seconda massima: i beni del Patriziato sono quelli contenuti nel progetto di legge? Terza massima: la cassa dei poveri è competenza di chi? (*idem*).

mero di richiedenti (una decina di persone)¹⁵³. In ogni caso ad Airolò si fatica ad accettare l'ammissione dei forestieri al diritto di soma:

nonostante il decreto del Piccolo Consiglio, che non faceva altro che applicare la nuova costituzione, i vicini del vicinato di Airolò confermarono secondo il solito anche nel 1804 i loro ordini e tutto continuò come prima almeno apparentemente e non poteva che essere così. Infatti non bastava iscrivere un principio nella costituzione, ma occorreva anche preparare le leggi per una corretta, tempestiva, uniforme applicazione e per un conseguente controllo efficace. La faccenda venne risolta bonariamente in sede locale, senza attendere la prima legge organica patriziale entrata in vigore solo nel 1835, dopo quella comunale del 1832¹⁵⁴!

Insomma: addirittura l'intervento del Landamano svizzero non sortisce effetti concreti, ed è solo (e ancora una volta) per via bonale che la controversia avrà un epilogo in una data imprecisata tra il 1806 e il 1810¹⁵⁵. Questo aveva seguito l'esortazione del GC del 30 agosto 1805 dove si chiedeva al PC di usare tutti i mezzi di conciliazione possibili¹⁵⁶.

La cronologia sembra essere coerente con quanto rilevato da Pellegrini, che ci permette di delimitare ancora di più la finestra temporale dove la procedura avrebbe dovuto essere regolarizzata a livello cantonale, almeno nelle intenzioni del Governo, cioè verosimilmente tra il 1806 e il 1807:

Il governo, condizionato in questo caso dall'Atto federativo, era intenzionato a fare passi avanti anche su questioni foriere di grandi tensioni: l'accesso alla proprietà dei vicini e la cittadinanza dei domiciliati non vicini. L'accettazione di tali proposte, concordi con i principi dell'Atto federativo, fu però assai difficile. I disegni di legge presentati al parlamento dal governo furono tutti respinti nella sessione ordinaria del 1804 e la questione fu rinviata all'anno successivo. Il parlamento faceva resistenza e dopo aver respinto innumerevoli progetti, solo nel 1806 fu promulgata una legge sull'acquisizione della cittadinanza, che autorizzava qualunque forestiere ad accedervi su concessione del gran consiglio, purché fosse ammesso come patrizio in un comune del cantone e possedesse delle proprietà per un valore minimo stabilito dalla legge. A completare il dispositivo l'anno successivo furono approvate le leggi sull'acquisizione del patriziato (22 maggio 1807) e la legge sul domicilio dei non patrizi (4 giugno 1807). Ambedue queste leggi rendevano possibile l'esercizio dei diritti politici ai soli membri del patriziato e rendevano estremamente difficile, anche se possibile, l'accesso al patriziato stesso condizionandolo ad un voto favorevole dei tre quarti dell'assemblea dei vicini. In questo ambito la spinta innovativa del governo era stata praticamente neutralizzata¹⁵⁷.

Il problema, insomma, è che da un lato troviamo la volontà di regolarizzare la norma legislativa e applicativa (da parte del Governo), ma dall'altro troviamo una formalizzazione (propugnata dal Parlamento) che rimette definitivamente ai patri-

153. *Idem*.

154. *Ibid.*, p. 57-59.

155. *Ibid.*, p. 59.

156. *Idem*.

157. PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 317-318.

ziati (cioè alle comunità di vicini) la facoltà di ammettere o meno i fantomatici “forestieri” nella cerchia di chi beneficiava di diritti politici e beni patriziali.

L'unica prova concreta che abbiamo sul buon esito della procedura in quel di Airolo è che nel 1810 almeno i due rappresentanti citati all'inizio (Franzini e Forni) figuravano iscritti nel vicinato¹⁵⁸; erano stati ammessi verosimilmente dopo il 1806 assieme ad altri¹⁵⁹, secondo la volontà del PC di “assicurare ai petenti l'intero godimento de' loro diritti civili e politici in conformità dell'atto federativo¹⁶⁰, e far cessare l'odiosa differenza di vicino e forestiere”¹⁶¹.

1.2.2 *Entità locali*

I Verbali del Gran Consiglio riportano diversi conflitti tra entità locali nel periodo della Mediazione.

Ad Agno la disputa riguarda il conflitto tra Municipalità e vicini: questi ultimi si rifiutano di consegnare le carte dell'amministrazione comunale precedente l'ordinamento stabilito dalla Mediazione. In seguito, l'attenzione si sposterà sulla questione dei *pascoli comunali da ridursi a coltura*.

La problematica è cosa nota per i granconsiglieri almeno dal 1804, dove si trova tra le *Petizioni sul Burò*: “Altra [petizione] della Municipalità d'Agno del 15 detto, con cui ricorre per ottenere che gli ex vicini di quella Comune le consegnino tutte le carte di loro amministrazione”¹⁶². Il legislativo cantonale ha però qualche difficoltà nel trovare una soluzione e decide “di aggiornare la petizione della municipalità d'Agno, sinchè sarà adottata una legge o un Regolamento rapporto ai Patriziati”¹⁶³.

La problematicità dell'assenza di una legge o di un regolamento che vada a sancire una norma applicativa a livello cantonale, cioè sull'insieme del territorio, è cosa ben nota. Il legislativo preferirà glissare nuovamente sulla questione due anni dopo (questa volta riguardo alla redenzione¹⁶⁴ dei pascoli): “si legge una petizione, che l'antico Vicinato della Comune d'Agno ha indirizzato al Gran Consiglio in data 4 di questo mese, colla quale dimanda una dilucidazione sul punto delle leggi 20 e 28 maggio 1806, concernenti la redenzione de' pascoli e fondi comunali. Si è risolto di lasciarla sul Burò. Il Presidente ha levata la seduta e l'ha rimessa a domani”¹⁶⁵. Accadrà la stessa cosa il giorno dopo: all'oggetto *Progetto in addizione alla legge sul riscatto de' pascoli*, progetto dell'11 settembre del PC in aggiunta alla legge del 28 maggio sulla redenzione dei pascoli da ridursi a coltura, che si risolve di lasciare sul

158. FRANSIOLI, *op. cit.*, p. 59-60. La prassi dell'ammissione al vicinato è ormai attestata, e si citano cinque strumenti di ammissione nel libro dei vicini, con relative tasse da pagarsi per i vivi e per i morti.

159. *Idem*.

160. Cioè la Costituzione della Mediazione.

161. Messaggio del 5.5.1806 (FRANSIOLI, *op. cit.*, p. 59).

162. VGC, 19 maggio 1804, p. 158.

163. VGC, 1 giugno 1804, p. 193: *Sulla soppressione del Capitolo di Balerna*, punto 8.

164. Si intende il riscatto da parte di privati.

165. VGC, 10 settembre 1806, p. 566: *Petizione dell'antico Vicinato d'Agno*.

Burò¹⁶⁶. L'oggetto sarà nuovamente menzionato nella seduta successiva, tre giorni dopo, senza che si giunga pertanto a deliberazioni risolutive¹⁶⁷.

I cittadini di Agno attenderanno otto mesi prima di ricevere un responso definitivo, a maggio dell'anno seguente. Alla voce *Petizione di Calonico e Giornico per le trasi e pascoli*¹⁶⁸ si dice “questa risoluzione serve anche ad evasione della petizione 4 settembre 1806 dei Deputati del Vicinato di Agno, che riguarda lo stesso oggetto”¹⁶⁹: il Gran Consiglio rigetta una petizione che chiedeva di impedire la redenzione dal diritto di pascolo di alcuni fondi privati. Il potere pubblico reputa la legge del 20 maggio 1806 sufficiente a provvedere ai bisogni di fondi da pascolo dei Comuni, ed essendo dichiarato dalla stessa legge il prezzo di redenzione dei fondi, se un privato paga la somma richiesta questi ha il diritto di redenzione sul fondo, “né essendo altronde giusto l'accordare ai petizionari una eccezione alla legge, la quale provocherebbe una quantità di simili petizioni, perciò non può ammettere le dimande. Quanto poi al progetto di legge succitato, il Gran Consiglio lo ha rigettato, riconoscendo provvida e ben intesa la legge emanata il giorno 28 maggio 1806”¹⁷⁰.

Insomma: lo Stato ha statuito una base giuridica, e le comunità devono attenersi così come i privati. Non sono ammesse eccezioni che andrebbero a creare delle precedenti che, *de facto*, si risolverebbero nella non applicazione della stessa base giuridica. La trasa può continuare, ma non sui terreni che vengono alienati da privati rispettando la quota di pagamento per la redenzione degli stessi. I comuni devono attenersi alle quote stabilite dalla legge.

Avanziamo nel Malcantone, dove nel 1806 la Comune di Monteggio reclama per il mancato versamento di un legato di pane (su un periodo di circa una decade) da parte dei vicini di Sessa: “sulla petizione della Comune di Monteggio, che riassume contro i vicini di Sessa, perché questi hanno dall'anno 1795 sospeso di corrispondere alla Chiesa un legato di pane, il Gran Consiglio ha risolto di trasmettere tale petizione al Piccolo Consiglio, affinché sia comunicata ai vicini di Sessa per non prendere alcuna risoluzione senza sentire la parte contraria”¹⁷¹. Il problema nasceva probabilmente dal fatto che i due nuclei dividevano (e ancora dividono) la parrocchia, sita fisicamente in territorio di Sessa, i cui vicini pare avessero smesso di contribuire al legato, lasciando alla vicinanza di Monteggio l'incombenza di fornire – lei sola – il pane distribuito alla fine della messa. La questione non trova ulteriore riscontro nei Verbali del Gran Consiglio, ma è interessante notare come Robert Rüegger faccia rimontare a quattro anni prima alcuni *tumulti* nel Malcantone: il 27 gennaio 1802 (quindi sul finire del periodo repubblicano) a Sessa, Castelrotto e Monteggio¹⁷².

166. VGC, 11 settembre 1806, p. 567.

167. VGC, 14 settembre 1806, p. 583: *Petizioni lasciate sul Burò*, “1. Dei Deputati dell'antico Vicinato d'Agno del 4 settembre 1806, che domandano una dilucidazione sul punto delle leggi 20 e 28 maggio 1806”.

168. VGC, 20 maggio 1807, p. 144.

169. *Ibid.*, p. 145.

170. *Ibid.*, p. 144.

171. VGC, 27 maggio 1806, p. 531: *Comune di Monteggio contro i vicini di Sessa per un Legato di pane*, punto 6.

172. RÜEGGER Robert, 1999. “Cronologia”, in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 287-300.

In Leventina, a Gribbio (Chironico), è documentata una transazione del diritto di godimento di un alpeggio tra vicini “mascolini” e “femminili”. Nel 1807 leggiamo nei Verbali del Gran Consiglio “dei Vicini mascolini della terra di Gribbio, Comune di Chironico in Leventina, i quali domandano che sia approvata una transazione da essa fatta coi Vicini femminili di detta terra rapporto al modo e diritto di godimento dell’Alpe di Crostalino”¹⁷³. La procedura non viene evacuata in quella sessione ed è nuovamente citata il giorno seguente tra le *petizioni aggiornate* (aggiornate, quindi rimandate, alla successiva seduta di maggio – e siamo ad agosto 1807)¹⁷⁴. Concretamente però, la questione non è ancora risolta 5 anni dopo (!) e la troviamo citata a maggio del 1812: “li vicini della degagna di Gribbio, Distretto di Leventina, hanno presentata una transazione seguita tra i Vicini mascolini ed i femmini, in punto al godimento di certi beni, domandandone l’approvazione del Gran Consiglio”. Finalmente, si conclude che “dichiaratane l’urgenza, il Gran Consiglio ha risolto di munire detto atto della ricercata approvazione”¹⁷⁵.

Trovando curiosa questa transizione e cercando di figurarmi cosa potesse aver reso rilevante la transizione dai “vicini mascolini” a quelli femminili dei diritti di godimento di un’alpe, ho avuto modo di consultare degli abitanti della valle indagando sulla morfologia della località. Pare che l’alpeggio si trovi su una superficie relativamente piana ed estesa che avrebbe potuto favorire una riconversione da terreno di pascolo a terreno di coltivazione, ad esempio della patata, attività ben descritta nella sua conquista degli spazi alpini da Markus Mattmüller¹⁷⁶ e documentata negli anni della seconda Guerra mondiale nella vicina località di Catto¹⁷⁷. Anche Bianchi¹⁷⁸ fornisce qualche elemento che potrebbe portarci a credere che tra le attività svolte dalle donne in assenza (per decesso o migrazione) degli uomini potesse benissimo rientrare la conversione di un alpeggio (terreno di pascolo) a un terreno di coltura di patate.

Spostandoci più a Sud, rileviamo che a Stabio nel 1807 sorge una disputa legata alla divisione dei beni comuni tra i membri della vicinanza. Un vicino chiede al Governo di ordinare agli amministratori dei beni di consegnare uno stato specifico e autentico degli stessi e della loro divisione, temendo irregolarità in un bando recente-

173. VGC, 27 agosto 1807, p. 196: punto 9.

174. VGC, 28 agosto 1807, p. 202: *Petizioni aggiornate*: “I. Dei Vicini mascolini della terra di Gribbio, Comune di Chironico, che domandano l’approvazione di una transazione fatta coi Vicini femminili di detta terra rapporto a diritto e modo di godimento dell’alpe di Crostalina”.

175. VGC, 11 maggio 1812, p. 511: *Transazione tra i Vicini di Gribbio per il godimento di certi beni*.

176. Dal capitolo *Il trionfo della patata*: “Così troviamo documentata tra il 1710 ed il 1730, l’introduzione della patata in molti luoghi della ‘terra pastorizia’. Essa si addiceva particolarmente bene alle condizioni di questa terra anche per un’altra ragione, vale a dire, per la necessità di una concimazione intensiva, per la quale, in un’area di allevamento, erano date tutte le premesse. La patata è diventata, quindi, all’inizio, una coltivazione delle regioni alpine, prima che il bassopiano potesse conquistarla, quando, anche là, l’impedimento istituzionale della coltivazione obbligata fu allentato [l’autore fa riferimento ai sistemi agricoli unificati a triplice avvicendamento e al primato cerealicolo che vi sussisteva] e la limitazione dovuta alle decime fu mutata.” (MATTMÜLLER Markus, 1988. “Agricoltura e popolazione nelle Alpi centrali 1500-1800”, in MARTINENGO Edoardo, *Le Alpi per l’Europa – Una proposta politica*, Milano: Jaca, p. 61-62).

177. CITTÀ DI LUGANO, UFFICIO DEL PATRIMONIO CULTURALE, *Raccolta delle patate a Catto* (fotografia di Vincenzo Vicari del 1939) [online], URL: <https://www.luganocultura.ch/oggetti/36170-raccolta-delle-patate-a-catto> (consultato il 10.06.2021).

178. BIANCHI Stefania, 2000. “Il paesaggio agrario di pianura e di collina”, in CESCHI Raffaello (a cura di), *Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento*, Bellinzona: Edizioni dello Stato, p. 103-130.

mente svoltosi: “il cittadino Cristoforo Giorgetti di Stabbio ha dimandato con di lui petizione, che per effetto di provisionale cautela si ordinasse agli amministratori dei beni vicinali di quella Comune di consegnargli uno stato specifico ed in autentica forma, dei ridetti beni stati divisi fra i vicini pendente una grida da lui contraddetta”¹⁷⁹.

Il Piccolo Consiglio accetta la richiesta: “il Governo trovando appoggiato alla ragione, la di lui avanzata domanda, né risultandogli che li vicini di Stabbio fossero passati all'accennata divisione previa licenza ed autorizzazione dell'Autorità competente ha trovato non solo di aderire alla domanda, ma di portarvi la risoluzione, che vi compiegn segnata A”¹⁸⁰. L'allegato A riguarda la comunicazione avvenuta tra Tribunale di Mendrisio e Piccolo Consiglio, dove l'autorità giudiziaria chiedeva lumi al Governo su come comportarsi in una causa concernente la divisioni dei beni tra i vicini di Stabbio e il Comune: “il Tribunale di Mendrisio con di lui lettera del 13 gennaio 1807, ha interessato il Piccolo Consiglio a volerlo istruire come contenersi in una causa concernente la divisione dei beni vertenti fra alcuni vicini di Stabbio e la Comune stessa”¹⁸¹. In questo contesto il Piccolo Consiglio menziona un primo decreto del 16 gennaio ed un ulteriore carteggio risultato dalla sua comunicazione con alcuni membri del Tribunale di Mendrisio, alla luce del quale risulta che già fu emanata dal Governo una seconda risoluzione volta a regolare la questione. Il problema è che, dice il PC rivolgendosi al GC: “da questa, Cittadini Consiglieri, voi facilmente rilevare potrete il caso che il Corpo dei ex vicini di Stabbio fece delle risoluzioni del vostro Governo per quello replicatamente lasciato senza risposta e manifestamente contraddetto, passato malgrado quelle alla proibita loro divisione”¹⁸².

Insomma: la disputa sulla divisione dei beni dei vicini tra ex vicini (privati) e Comune (comune politico) era già passata dal Tribunale distrettuale e un decreto e una risoluzione governativa erano già stati emanati a riguardo. Il Piccolo Consiglio si era espresso contro la divisione, per la quale non era stata richiesta licenza e che quindi non aveva ricevuto l'autorizzazione. Ciononostante, il corpo degli ex vicini aveva comunque proceduto alla spartizione di questi beni contro la volontà del Governo.

È proprio il Governo a concludere il messaggio dicendo: “Il Piccolo Consiglio non vuole entrare per ora a edificarvi sulla giustezza de' di lui decreti, ma solo vi fa osservare la riprovevole condotta del Corpo de' ex vicini di Stabbio, che facilmente vi salterà negli occhi dall'esame dagli atti, e si limita a sottomettervi una loro petizione, affine prendiate quelle risoluzioni che la vostra saviezza vi saprà suggerire, prevedendovi che il Piccolo Consiglio non ha trovato, prima di consultare il vostro oracolo, di sorpassare ed annuire alla loro domanda”¹⁸³. Il Governo rimette quindi la questione al legislativo, spiegando come per il momento non si sia chinato sulla questione più di quanto non fosse già stato fatto. Lo Stato viene messo di fronte al fatto compiuto di una spartizione di beni non autorizzata, e un cittadino chiede il

179. VGC, *Messaggio n. 78*, 23 maggio 1807, p. 246-247.

180. *Idem*.

181. *Idem*.

182. *Idem*.

183. *Idem*.

suo intervento per vigilare affinché detta spartizione sia perlomeno eseguita in termini corretti tra privati e nei confronti del comune.

Ancora in Malcantone, a Croglio, nel 1814 troviamo un particolare (un privato cittadino) che domanda il bene placito del Parlamento per ottenere il vicinato della Comune: “si fa lettura di un ricorso di Paolo Gambaroni di Croglio in data 3 corrente con cui domanda la sovrana placitazione per l’ottenimento del vicinato di quella Comune, come da istrumento che presenta”¹⁸⁴.

A 11 anni dall’entrata in funzione della Costituzione della Mediazione, in assenza di una legge organica comunale e patriziale¹⁸⁵ alcuni poteri locali sembrano continuare a ignorare la disposizione del §4 (vedi sopra, nel caso di Airolo). Il messaggio, quindi, attesta l’intervento dell’apparato statale che si mobilita per far rispettare la disposizione legale, assumendo quindi su di sé una funzione concretamente giudiziaria: “dichiaratane l’urgenza, il Gran Consiglio ha risolto di autorizzare il Piccolo Consiglio ad accordare al petente la placitazione richiesta, qualora lo trovi in regola, e verificati però prima gli estremi voluti dalla Legge in proposito”¹⁸⁶.

1.2.3 *Diritti dei religiosi ed espropri ecclesiastici*

Diritti dei religiosi

Dopo la fine dell’esperienza repubblicana, nel 1803 l’Atto di Mediazione pone le seguenti condizioni: “La religione cattolica apostolica romana è la religione del Cantone”¹⁸⁷. La frase è inserita per volontà di Napoleone allo scopo di rimarcare “il principio del controllo superiore dello Stato sulle cose religiose” (non si voleva tollerare altro, difatti quanto abbozzato nel 1801 viene definitivamente abrogato)¹⁸⁸. In realtà la formulazione si presta a malinteso in quanto per la società dell’epoca poteva assumere una valenza non chiara e dalle interpretazioni plurime¹⁸⁹:

1. La frase poteva rappresentare un riconoscimento della Chiesa cattolica come unica società religiosa legittima, aprendo quindi le porte a rivendicazioni di applicazione del diritto canonico anche negli affari di Stato¹⁹⁰.
2. Le altre associazioni religiose erano esposte al rischio di un trattamento ingiusto dal punto di vista giuridico¹⁹¹.

184. VGC, 6 luglio 1814, p. 457: *Ricorso Gambaroni con cui domanda la Sovrana placitazione*.

185. Forti anche delle soluzioni legislative “neutralizzanti” adottate nel biennio 1806-1807, vedi PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 317-318, già citato nella nota 229 di questo lavoro.

186. VGC, 6 luglio 1814, p. 457: *Ricorso Gambaroni con cui domanda la Sovrana placitazione*.

187. Titolo IV dell’Articolo 25. ZORZI, *op. cit.*, p. 29.

188. *Idem*.

189. *Idem*.

190. *Idem*.

191. *Idem*.

3. Era possibile interpretare la frase in ottica confessionista. Lo sviluppo dell'apparato legislativo in tal senso avrebbe potuto portare alla definizione di uno "Stato confessionale"¹⁹².
4. Dall'articolo risultava una parziale ufficialità della religione cattolica, nei confronti della quale sussisteva una "continua, profonda deferenza da parte della società civile"¹⁹³.

In questo periodo il senso comune vigila sull'operato della Chiesa¹⁹⁴ e l'autorità ecclesiastica, aveva perso gran parte delle antiche prerogative durante l'Elvetica, con l'importante eccezione dell'applicazione delle norme di diritto canonico in ambito matrimoniale¹⁹⁵. Le immunità non sono rimesse in vigore e i preti sono giudicati dai Tribunali ordinari¹⁹⁶.

Aggiunge Zorzi che "il Cantone Ticino, decretando l'ufficialità della religione, concedendo l'applicazione parziale di norme del diritto canonico, celebrando anniversari pubblici e politici mediante uffici divini, professava una confessione nei limiti dei suoi diritti di sovranità e di autorità statale"¹⁹⁷. È però vero che "l'articolo, nonostante la sua apparente inequivocabile chiarezza, muta però di significato e di importanza secondo l'interpretazione che riceve; e questa è naturalmente da porre in relazione con particolari momenti politici, storici e filosofici dell'epoca in cui viene applicata"¹⁹⁸. Le principali interpretazioni che ne vengono date sono due: secondo la corrente liberale, l'articolo rappresenta una "reminiscenza storica", un gesto di "cortesia e rispetto" verso la Chiesa che ammetteva eventuali riforme del diritto ecclesiastico solo attraverso la legislazione civile¹⁹⁹. Secondo la corrente più tradizionale, l'articolo ha significato restrittivo: riconoscere una religione di Stato costituiva "un fondamento di diritto positivo e ciò racchiudeva implicitamente il vincolo verso il diritto canonico", ogni riforma di diritto ecclesiastico andava perciò determinata attraverso concordati con la Sede pontificia²⁰⁰. La seconda interpretazione corrisponde a quella preponderante negli Stati cattolici di Ancien Régime, mentre per la prima Zorzi fa l'esempio del Piemonte dello Statuto Albertino e della Francia della Carta del 1815²⁰¹.

L'Atto di Mediazione non si prevedeva né escludeva la partecipazione degli ecclesiastici all'attività politica, è perciò solo nel 1814 che in Ticino (contro l'avviso degli alleati di Vienna) si decide di concedere al clero almeno la partecipazione ai legislativi²⁰². Agli occhi dell'autore, questo momento corrisponderà all'instaurazione di

192. *Idem*.

193. *Ibid.*, p. 30.

194. ZORZI cita tra i vari esempi lo sdegno popolare di fronte ai casi isolati di rifiuto di sepoltura a protestanti (*idem*).

195. *Idem*.

196. *Ibid.*, p. 30-31.

197. *Ibid.*, p. 31.

198. *Ibid.*, p. 32.

199. *Idem*.

200. *Idem*.

201. *Ibid.*, p. 32-33.

202. *Ibid.*, p. 34.

“una politica ecclesiastica giurisdizionale che [...] delineava l’affermazione moderata, ma continua e sicura, dei diritti di maestà e di sovranità statale”²⁰³.

Prima del 1814 ci si riferisce alla legge sulle corporazioni religiose del 19 giugno 1803 con cui si acconsentiva a lasciar portare la toga a cittadini e forestieri domiciliati nel Cantone (se autorizzati dallo Stato)²⁰⁴. Gli ordini dovevano però attenersi al numero di individui che la corporazione era in grado di mantenere, a loro era riservato il diritto di decidere l’età della vestizione purché la professione fosse riconosciuta solo a ventun anni compiuti²⁰⁵.

La Costituzione del 1803, all’Articolo 25, Titolo IV stabilisce che “è garantita la facoltà di riscattare le decime ed i censi al loro giusto valore”. La legge di esecuzione del dispositivo costituzionale viene emanata il 30 maggio 1804²⁰⁶. I proventi del riscatto delle decime vanno investiti nel territorio cantonale, e lo Stato applica questa norma quando confrontato a particolari necessità politiche o economiche superiori²⁰⁷, esclude anche i legati pii dai beni riscattabili (4 giugno 1804), e stabilisce una legge che impedisce la divisione dei legati (1807)²⁰⁸.

A livello matrimoniale il diritto canonico definito dal Concilio di Trento è la regola, in cui si inserisce però progressivamente lo Stato che impone ai parroci il procedimento da seguire (ed era l’autorità secolare a legalizzare l’unione)²⁰⁹.

Nel 1810 il Gran Consiglio delibera sui sacerdoti con un progetto di legge circa l’obbligo del *placet* governativo per l’ammissione a dignità ecclesiastiche e parrocchie titolari: un progetto del PC viene rigettato l’8 maggio 1810²¹⁰, si costituisce una commissione (fatta perlopiù di preti) il 10 maggio 1810²¹¹, il GC rigetta il rapporto e il nuovo progetto della commissione il 12 maggio 1810²¹². Con messaggio del 18²¹³ il PC ripropone al GC un progetto sui *placet* che viene accettato il 21 maggio 1810²¹⁴.

Gli espropri ecclesiastici

La già citata legge sulle corporazioni religiose del 19 giugno 1803 prevedeva la restituzione dei beni e della facoltà di amministrarsi a monasteri e conventi, si era ritenuto infatti che “ogni savio governo” dovesse impegnarsi a sostenere conventi e comunità religiose che “sono state costituite per il bene della religione e della civile

203. *Idem*.

204. *Ibid.*, p. 36.

205. *Idem*.

206. *Ibid.*, p. 39.

207. *Ibid.*, p. 40.

208. *Ibid.*, p. 40-41.

209. *Ibid.*, p. 41.

210. VGC, 8 maggio 1810, p. 13.

211. VGC, 10 maggio 1810, p. 23.

212. VGC, 12 maggio 1810, p. 36-37.

213. VGC, *Messaggio n. 96*, 18 Maggio 1810, p. 248: il decreto è una sorta di tariffario di quanto debbano pagare i nominati per ottenere i benefici delle cariche.

214. VGC, 21 maggio 1810, p. 80. Conformemente al decreto proposto dal PC e approvato dal GC, si statuisce da quel momento il *placet* per arcipreti e prevosti sarà corrisposto dal pagamento di 40 lire milanesi, per i canonici non onorari 20 lire, per i sigilli delle parrocchie 4 lire, per le vice-parrocchie e altre prebende minori il *placet* è gratuito.

società²¹⁵. Si realizzò un inventario esatto degli attivi e dei passivi di ogni sede religiosa, attribuendo il diritto di revisione dei conti allo Stato²¹⁶. Sempre lo Stato (per tramite del Governo) era chiamato ad approvare alienazioni e ipoteche di beni e stabili delle corporazioni²¹⁷. Questa legge aveva due principali implicazioni: rappresentava in primo luogo un atto di giustizia che riassegnava ai legittimi proprietari i beni religiosi, in secondo luogo a livello politico denotava che il Governo aveva imboccato la via della riconciliazione religiosa²¹⁸.

Ma le condizioni di cui sopra decretavano *de facto* che le corporazioni religiose fossero soggette all'autorità civile: la loro libertà d'azione veniva circoscritta dalle limitazioni definite a livello statale²¹⁹. Sopravviveva la costante della preoccupazione finanziaria²²⁰: la responsabilità del mantenimento degli affiliati era attribuita alle sostanze delle corporazioni, in quanto sussisteva il timore che queste assumessero troppi regolari di cui il Cantone non voleva rischiare di doversi fare carico²²¹.

In questo quadro legale, nel 1812 avvengono i primi incameramenti: i conventi di San Francesco a Lugano e San Giovanni a Bellinzona sono amministrati male e avviati alla rovina, quindi in accordo con l'autorità ecclesiastica i monaci di Lugano vengono trasferiti in S. Francesco a Locarno e quelli di Bellinzona dai Serviti a Mendrisio²²². Si procede alla chiusura dei conti e al rimborso dei creditori²²³, mentre il Cantone prende possesso degli stabili con una manovra apparentemente benigna ma in realtà "atto giurisdizionale di forza"²²⁴: il potere secolare è in difficoltà finanziarie importanti²²⁵ e prova così a farvi fronte.

Fa eco a questo concetto un altro testo:

Secondo la storiografia il motivo primo delle soppressioni dei conventi furono non tanto considerazioni religiose, quanto piuttosto economiche; [...] un problema è quello della soppressione dei conventi, un altro è quello del riutilizzo delle superfici espropriate, intese come riserva di spazio da acquisire per dare sfogo alle nuove esigenze della città moderna²²⁶.

Che continua più avanti:

Il Canton Ticino all'inizio dell'800 non ha imposte dirette (solo dazi, taglie, ecc.). Il nuovo Stato ticinese (nato solo nel 1803) ha bisogno anche di mezzi finanziari per far fronte sia ai nuo-

215. ZORZI, *op. cit.*, p. 35.

216. *Idem.*

217. *Ibid.*, p. 35-36.

218. *Ibid.*, p. 36.

219. *Ibid.*, p. 37.

220. Il Cantone tra l'altro non ha più entrate fiscali se non attraverso i dazi e dogane (PICENI Michele, BRAMBILLA DI CIVESIO Maria e Vittorio, 1995. *La soppressione dei conventi nel Canton Ticino*, Locarno: Dadd, p. 36).

221. ZORZI, *op. cit.*, p. 37-38.

222. *Ibid.*, p. 38.

223. *Ibid.*, p. 38.

224. *Ibid.*, p. 39.

225. Costi dell'amministrazione, costi dell'occupazione francese, malcontento della popolazione (*idem*).

226. PICENI Michele, BRAMBILLA DI CIVESIO Maria e Vittorio, 1995. *La soppressione dei conventi nel Canton Ticino*, Locarno: Dadd, p. 36.

vi impegni impellenti dell'epoca [...], sia per esercitare quelle nuove funzioni avocate a sé dallo Stato, in precedenza retaggio della Chiesa (assistenza pubblica, scuole, ospedali, ospizi, ecc.)²²⁷.

Pur riconoscendo che “il problema dell'incameramento dei beni ecclesiastici in età napoleonica fu ‘un problema eminentemente politico’”²²⁸, l'opera citata ci permette di identificare le problematiche che sembrano influenzare le scelte politiche dell'apparato statale ticinese nell'ambito dei rapporti con la Chiesa: difficoltà economica, entrate fiscali insufficienti, nuove prerogative dello Stato, necessità urbanistiche.

In ogni caso Zorzi cita giustamente un rispetto per la sfera religiosa trasversale alla società e al mondo politico ticinese, che solo lo strapotere liberale-radicalizzato a metà secolo farà venire meno²²⁹. In tal senso, nella vicina Italia lo scontro tra potere secolare e potere religioso si sviluppa in maniere analoghe a quanto avremo modo di vedere per il caso ticinese:

L'attaccamento del popolo alle sue tradizioni fece anche trascorrere un brutto momento allo Juniore, quando la folla s'adunò minacciosa sotto la sua casa di Varese; era corsa voce che il buon giacobino minacciasse la stabilità della contigua chiesa di S. Giuseppe, togliendo le biette dalle catene della volta per farla cadere e guadagnare così più ampia veduta. Era probabilmente una calunnia; ma egli fu costretto a mettersi in salvo fuggendo per i tetti²³⁰.

Restando in Italia, nel caso milanese troviamo una buona convergenza tra i postulati di Simoncini (che individua la fase maggiormente legata agli espropri di pubblica utilità nel biennio del 1810-1812²³¹) e i vari decreti pronunciati a Milano tra il 1811 e il 1812 e commentati da Mastrolia²³². Nel capoluogo meneghino le autorità superiori preferiscono percorrere la via della mediazione in sede extragiudiziale tra Comune e proprietari: l'esproprio per pubblica utilità – regolamentato da una normativa di applicazione lacunosa – è deciso optando perlopiù per procedure di conciliazione che conducano a un'adeguata soddisfazione di entrambe le parti²³³.

Simoncini, analizzando la politica napoleonica dei lavori pubblici in Italia, riporta come:

Per quanto riguarda il passaggio dalla fase progettuale a quella operativa, una data indicativa si può considerare quella di emissione della ‘legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità’, 18 marzo 1810. Una data importante anche in rapporto ai successivi sviluppi della concezione moderna dell'urbanistica. Tale fase, in cui si concentra la maggior parte dei lavori pubblici

227. *Idem*.

228. *Idem*.

229. ZORZI, *op. cit.*, p. 33-34.

230. FRIGERIO Pierangelo, 1999. *Storia di Luino e delle sue Valli*, Germignaga: Macchione Editore, p. 206.

231. Vedi seguito.

232. MASTROLIA Paola, 2021. “Legal transfer: La disciplina dello spazio nella Milano napoleonica”, in *Historia et Ius*, n. 19 [online], URL: http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/mastrolia_19.pdf (consultato il 24.3.2022), p. 20-29.

233. Si vedano a tal proposito ancora MASTROLIA (*ibid.*), e FEDRIGHINI Michele, 2022. “Il ruolo delle autorità municipali milanesi nella realizzazione di una nuova viabilità tra età napoleonica e Restaurazione” in *Costruire, trasformare, controllare, op. cit.*, p. 107-119.

progettati in Italia in periodo napoleonico, ed in cui si manifesta una nuova concezione del territorio e della città, si sarebbe estesa fino al 1812²³⁴.

Rispetto a quanto riportato da Perniola per il contesto torinese, Simoncini colloca quindi qualche anno dopo il ricorso diffuso a pratiche massicce di intervento pubblico sul territorio. Oltre a interventi urbanistici e passaggi di proprietà per quanto riguarda gli immobili cittadini²³⁵, queste pratiche si distinguono per gli interventi di rilancio a livello di mobilità:

A scala regionale si consideri ad esempio la citata suddivisione delle strade in tre classi differenziate per importanza e per ruolo. Una suddivisione che, accompagnandosi alla modifica delle caratteristiche fisiche delle sedi viarie, provocò una redistribuzione delle correnti di traffico tale da alterare i processi di trasformazione del territorio e delle città, stimolando in un caso la rilocalizzazione degli insediamenti minori e nell'altro la ristrutturazione delle strade di attraversamento.²³⁶

234. SIMONCINI Giorgio, 1987. "Aspetti della politica napoleonica dei lavori pubblici in Italia", in AAVV, *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie). Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984)*, Rome: École Française de Rome, p. 8.

235. "In modo analogo possono avere operato a scala urbana, i provvedimenti relativi alla confisca e riuso degli edifici espropriati ai governi di antico regime e soprattutto agli ordini religiosi. In conseguenza di essi le rappresentanze politiche, gli uffici amministrativi, nonché i numerosi servizi pubblici previsti in periodo napoleonico furono insediati nelle città anche in assenza di nuove costruzioni. In tal modo fu avviato un concreto processo di trasformazione funzionale di tipo direzionale-pubblico delle zone centrali, dove quegli edifici erano prevalentemente situati." (*ibid.*, p. 21).

236. *Ibid.*, p. 20.

1.3

Dalla Restaurazione all'affermazione del potere radicale

1.3.1 *Entità locali*

Nel 1846 giunge al Gran Consiglio la richiesta di alcuni vicini di Quinto per l'abolizione della trasa: *Petizione di alcuni vicini di Quinto a proposito dell'abolizione della Trasa. – Alla Commissione sulla legge sul diritto di pascolo*²³⁷. È impressionante notare come questa petizione giunga sui banchi del legislativo 40 anni dopo la legge del 1806 già usata dal Governo per evacuare le richieste di chiarimenti a proposito della trasa e dei diritti di pascolo portate alla sua attenzione nel 1806-1807 dai comuni di Agno e Giornico, e una decina di anni dopo l'approvazione della Legge Organica Comunale (1832) e della Legge Organica Patriziale (1835). Questa testimonianza attesta il permanere di pratiche irregolari ben dopo la fine della fase di legislazione su di un determinato ambito. L'assenza di una legislazione chiara che regolamenti l'applicazione dei principi costituzionali sembra quindi essere solo uno dei fattori ma non l'unica causa del permanere delle irregolarità.

1.3.2 *Diritti dei religiosi ed espropri ecclesiastici*

Diritti dei religiosi

Nell'ottobre del 1814, il Gran Consiglio discute de *L'immunità agli ecclesiastici*²³⁸: il Nunzio Apostolico di Lucerna chiede l'immunità senza restrizioni per gli ecclesiastici, il Piccolo Consiglio rende noto che sia necessario tenerne conto compilando la nuova Costituzione Cantonale²³⁹. Nella sessa seduta, alla trattanda *Interdizione agli Ecclesiastici d'immischiarsi in affari governativi e scolareschi*²⁴⁰, il PC trasmette copia di una lettera del Vescovo di Como che impone l'interdizione ai suoi sottoposti nella Chiesa, auspicando allo stesso tempo (e probabilmente in contraccambio) di ottenere l'immunità come sopra²⁴¹. Il GC risolve di rimandare i due messaggi alla commissione che verrà nominata per occuparsi della riforma della Costituzione Cantonale²⁴².

237. VGC, 5 giugno 1846, p. 530.

238. VGC, 17 ottobre 1814, p. 525.

239. *Idem*.

240. *Idem*.

241. *Idem*.

242. *Idem*.

Circa una settimana dopo, la *Mozione di ritorno all'art. 4 della Costituzione circa l'immunità ecclesiastica* cita: "È stata fatta la mozione di ritornare sopra l'articolo 4 della Costituzione ieri adottato, in quella parte che riguarda l'immunità ecclesiastica ed invece sostituirvi il seguente: 'Gli ecclesiastici sono ripristinati nei loro diritti di immunità. In conseguenza non potranno in avvenire far parte di veruna autorità legislativa, esecutiva, giudiziaria ed amministrativa.' Dopo una lunga discussione, messosi alle voci l'articolo così redatto venne adottato, eccettuata la parola *amministrativa* la quale è eliminata"²⁴³. Agli ecclesiastici non è quindi concesso assumere cariche legislative, esecutive e giudiziarie, bensì unicamente amministrative.

Arriviamo a marzo 1815, dove alla voce Progetto da presentarsi sull'immunità ecclesiastica²⁴⁴ l'esecutivo (che ha nel frattempo assunto la denominazione di Consiglio di Stato) riporta un messaggio del Nunzio Apostolico che reclama l'approvazione dell'immunità senza restrizioni come richiesto dalla diocesi, e comunica una nota della Santa Sede sull'esclusione degli ecclesiastici dagli impegni civili²⁴⁵.

Nell'estate dello stesso anno, si menziona la trattanda *Vescovo di Como per l'immunità*²⁴⁶: il Vescovo di Como in data 30 maggio fa sapere con una lettera che desidera "che venga ripristinato il Ceto ecclesiastico nel diritto dell'immunità reale e personale"²⁴⁷.

Il giorno dopo a seguito del messaggio del Consiglio di Stato del 4 giugno²⁴⁸ con cui accompagna un progetto di legge sull'immunità ecclesiastica, il GC ne demanda la formulazione ad una commissione (tenendo conto della lettera del vescovo)²⁴⁹.

Il 13 giugno il Gran Consiglio discute dell'*Immunità ecclesiastica*²⁵⁰. Letto il rapporto della commissione, il GC decreta che, considerato il decreto del 4 giugno e la lettera del vescovo, mancando però garanzie su effettivi sistemi di repressione dei delitti in loco e considerando che solo la diocesi di Como ha accettato di non immischiarsi in affari laici²⁵¹:

1. Il legislativo da preavviso di massima in favore dell'immunità
2. Incarica pure il CdS di mettersi in contatto con le autorità ecclesiastiche per assicurarsi che siano previste modalità di sorveglianza e castigo per gli ecclesiastici che infrangono le loro leggi
3. Stabilisce che il CdS formulerà un progetto di legge che sarà sottoposto al GC per la sua approvazione²⁵².

243. VGC, 22 ottobre 1814, p. 559-560.

244. VGC, 5 marzo 1815, p. 29.

245. *Idem*. Il contenuto della nota non è citato nei Verbali, ma si trattava verosimilmente di rivendicare l'*ammissione* degli ecclesiastici alle cariche civili.

246. VGC, 7 giugno 1815, p. 97.

247. *Idem*. L'immunità personale metteva gli uomini di chiesa al di sopra delle leggi dello Stato. L'immunità reale era riferita alle proprietà ecclesiastiche, che rendeva esentasse (MORONI Gaetano, 1845. *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni*, vol. 34, Venezia: Tipografia Emiliana, p. 22-39).

248. VGC, *Messaggio n. 17*, 4 giugno 1815, p. 349.

249. VGC, 8 giugno 1815, p. 102-103; *Immunità ecclesiastica ad una commissione*.

250. VGC, 13 giugno 1815, p. 132-133.

251. *Idem*. Si menzionano anche i lavori in corso per l'istituzione di una diocesi ticinese unica e indipendente.

252. *Idem*.

Quindici giorni dopo alla trattanda *Commissione per l'esame degli incanti dei beni ecclesiastici* il CdS trasmette le carte degli incanti tenuti in diversi comuni per la vendita dei beni delle corporazioni religiose sopresse²⁵³. Si crea una commissione incaricata di fare rapporto²⁵⁴.

La questione ecclesiastica non viene più affrontata fino al 1817: nel mese di giugno il CdS riferisce degli sviluppi sul Concordato con la Santa Sede²⁵⁵ e il GC decide di rimettere l'oggetto dell'immunità a una commissione²⁵⁶, si vota anche per decidere l'ammissione all'immunità ecclesiastica di tre cappuccini²⁵⁷.

L'anno seguente la commissione presenta il risultato del proprio lavoro e si discute alla trattanda Immunità ecclesiastica una memoria per la conclusione di questo oggetto²⁵⁸. Sempre nel mese di giugno un forestiero (tale Cervelli) presenta una petizione per ricevere l'abilitazione a coprire un impiego ecclesiastico²⁵⁹.

Il 1819 vede il CdS impegnato nella stesura di un progetto di *Statuto politico ecclesiastico*²⁶⁰ che non trova però l'approvazione del Parlamento: in Angelucci scopriamo che si trattava dello "Statuto civile ed ecclesiastico del 1819 che si proponeva, per la prima volta, di regolamentare il rapporto tra la Repubblica, il Cantone e la Chiesa, con lo scopo di estromettere la Chiesa dall'ingerenza nella vita politica del Ticino"²⁶¹. Continua Angelucci: "Il Consiglio di Stato non mancava di sottolineare l'importanza della fede cattolica quale base fondante dell'identità del popolo ticinese ma ribadiva, altresì, la volontà di affermare la sovranità di uno Stato libero, ostile ad interventi diretti o indiretti da parte della Chiesa in questioni ritenute estranee alla sua competenza"²⁶². Come indicato anche da Zorzi, però (vedi sopra), la sensibilità politica ticinese suggeriva ancora di non voler prevaricare completamente l'istituzione ecclesiastica e il Parlamento non approva il progetto.

253. VGC, 28 giugno 1815, p. 212-213.

254. *Ibid.*, p. 213.

255. VGC, 11 giugno 1817, p. 12: sull'immunità ecclesiastica; VGC, 12 giugno 1817, p. 18: sull'erezione di un vescovado nel cantone.

256. *Ibid.*, p. 12.

257. VGC, 12 giugno 1817, p. 23. Il Custode dei Cappuccini inoltra questa richiesta perché concretamente i no-vizi sarebbero di età inferiore a quella consentita dalla legge. Il GC decide di demandare la questione alla Commissione sull'immunità ecclesiastica. La questione si ripropone undici giorni dopo negli stessi termini (VGC, 23 giugno 1817, p. 69).

258. In realtà non si decide molto: il 23 giugno il GC invita il CdS "a rinnovare e sollecitare le istanze per la risoluzione di questo oggetto" (VGC, 23 giugno 1818, p. 349), mentre il 30: "L'evazione che dà il Consiglio di Stato di non aver ricevuto riscontro, non soddisfa. Egli doveva procurarsi una pronta risposta. Il Gran Consiglio ingiunge quindi al Consiglio di Stato medesimo di sollecitarne la sbrigativa, in modo che per l'anno venturo possa essere decisa la sorte degli ecclesiastici" (VGC, 30 giugno 1818, p. 390-391).

259. Il Cervelli è un lucchese che chiedeva la cittadinanza cantonale passiva, nei suoi confronti il Gran Consiglio decide "di autorizzare il Consiglio di Stato ad accordare al Petente la facoltà di poter dimorare nel Cantone, ed esercitarvi il suo Ministero Sacerdotale, ed anche coprire la cura d'anime, sempre salva la preferenza voluta dalla legge ai Nazionali, e sempre che [...] non si metta in opposizione alla subordinazione da lui dovuta al suo superiore, ed a ogni altra Autorità Ecclesiastica" (VGC, 20 giugno 1818, p. 341).

260. Invero i Verbali riportano un laconico messaggio: "Statuto politico ecclesiastico mancante" (VGC, *Messaggio n. 60*, 5 luglio 1819, p. 726).

261. ANGELUCCI Antonio, 2012. "La legge civile ecclesiastica ticinese del 1855 nel quadro storico della prima metà dell'ottocento", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 13, p. 7 [online], URL: https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/angelucci_la_legge.pdf?pdf=la-legge-civile-ecclesiastica-ticinese-del-1855-nel-quadro-storico-della-pr (consultato il 29.01.2020).

262. *Idem*.

La Rigenerazione che prende avvio nel 1830 ha le sue conseguenze anche in Ticino. La nuova Costituzione presenta il primo passo d'avvicinamento al predominio delle idee liberali nel Cantone: in Parlamento questo si traduce con nuove deliberazioni, anche in ambito ecclesiastico. Sarà però principalmente la rivoluzione liberale del triennio 1839-1842 a stravolgere gli equilibri imponendo una nuova sensibilità di maggioranza che non ha più paura di sancire una rottura netta con la Santa Sede attraverso le sue scelte politiche e legislative. È quindi in questo contesto che nelle sedute di maggio 1841 si discute della *Competenza civile ecclesiastica*²⁶³.

Interessante notare come la commissione incaricata di strutturare il lavoro di definizione della competenza civile ecclesiastica formuli una proposta in quattro punti:

1. Il CdS allestirà il progetto di legge e lo sottoporrà al GC nella sessione autunnale.
2. Nell'attesa di vedere la legge approvata, il CdS si occuperà delle questioni ecclesiastiche secondo le competenze che gli sono attribuite a presente.
3. Nella sessione corrente o durante la prossima sessione straordinaria, il CdS presenterà un progetto di decreto sulla collazione di parrocchie e cappellani per regolarne le attività.
4. Il CdS si occuperà di rendere effettiva la fondazione di un vescovato e, in prima istanza, di un seminario nel Cantone²⁶⁴.

In più la commissione spiega come sia un peccato che il progetto di legge presentato dal CdS nel 1819 sia stato invalidato “dal legislatore per effetto di cattive influenze”²⁶⁵. Al che un deputato, Franchini, critica l'operato del Governo sostenendo come in realtà il progetto di legge del 1819 fosse lungi dall'essere ottimo: “tale non lo trovò il Gran Consiglio d'allora, il quale compreso da un raccapriccio religioso non volle, che se ne facesse nemmeno cenno a protocollo”²⁶⁶. Il legislatore adunque non fu mosso a disconoscere quel progetto da male influenze, ma da spirito veramente cattolico”²⁶⁷. Il dibattito prosegue poi tra fazione cattolico-conservatrice e fazione liberale, in generale e sui singoli punti, con interventi a volte anche coloriti come quello dell'avvocato Poggia: “io negherò il mio voto alla creazione d'un vescovo ticinese, e lo negherò per due ragioni: quella dell'economia e quella dell'influenza. [...] Al presente lamentasi già come soverchia l'influenza di un vescovo e d'un arcivescovo, che pur sono fuori del Cantone; che sarà, se innalzeremo alla dignità di vescovo un nazionale? Io dico, che a preferenza d'un Ticinese, io l'andrei a scegliere fra gli Arabi e gl'Indiani”²⁶⁸. Sull'influenza dell'ambito ecclesiastico sulla vita sociale e politica del Cantone, si

263. VGC, 11 maggio 1841, p. 35-36: una comunicazione rimanda il tema a una seduta successiva; VGC, 19 maggio 1841, p. 257: una mozione chiede di affrontare il tema che viene demandato a una commissione; VGC, 27 maggio 1841, p. 479-510: avviene la discussione vera e propria in seno al GC in seguito al lavoro commissionale.

264. *Ibid.*, p. 484-485.

265. *Ibid.*, p. 485.

266. Ecco spiegato il messaggio “Statuto politico ecclesiastico mancante” riportato nei Verbali citati nella pagina precedente (nota 260).

267. *Ibid.*, p. 486.

268. *Ibid.*, p. 496.

era espressa in maniera netta già la commissione: “disdicevolissimo è in politica che noi retti nel civile a reggimento popolare liberale; nell’ecclesiastico siamo dipendenti da superiori che subir possono un’influenza d’assolutismo avversa alle nostre istituzioni: che la gioventù incamminata al sacerdozio apprenda il jus canonico politico d’una monarchia assoluta, anzi che quello della repubblica”²⁶⁹. Interessante notare come tra le due sensibilità il senso della minaccia laicista, come quello della minaccia ecclesiastica sia ben presente²⁷⁰.

Concretamente, il primo articolo (o punto) non è adottato²⁷¹, il CdS *non* procederà quindi all’allestimento di un progetto di legge. Il secondo articolo è adottato²⁷², anche se alcuni deputati ne avevano riconosciuto l’inutilità²⁷³. Il terzo articolo è adottato²⁷⁴, mentre il quarto (che a verbale genera ancora una quindicina di pagine di dibattito) riceve preavviso favorevole da parte del GC, che rimette la questione al CdS secondo la mozione presentata dal deputato Calgari²⁷⁵, si procederà quindi con il decreto sulla collazione e con la creazione di un vescovado ticinese.

Per quanto riguarda i diritti politici del clero, gli ecclesiastici saranno esclusi dai Consigli municipali con il decreto governativo del 16 gennaio 1842²⁷⁶, questo porterà alla protesta del Comune di Mendrisio (11 giugno 1842)²⁷⁷, discussa dal GC a maggio del 1843²⁷⁸. In sede di discussione, i deputati si confrontano sul fatto che secondo l’articolo 5 della Costituzione (rigenerata) gli ecclesiastici non dovrebbero partecipare agli esecutivi²⁷⁹, quindi questo si applicherebbe anche agli esecutivi comunali (i Consigli municipali, appunto) rendendo legittimo il decreto e invalidando il reclamo di Mendrisio²⁸⁰. Il problema è che alcuni – troviamo ancora il Franchini citato sopra – spiegano come per tradizione, “opinione del popolo propensa”²⁸¹, mancanza di persone istruite nell’amministrazione di “località alpestri e soggette all’emigrazione”²⁸², sarebbe nell’interesse di tutti mantenere per gli ecclesiastici la possibilità di accedere alle cariche municipali²⁸³. Franchini propone quindi l’annullamento del decreto, mentre il deputato Bernasconi fa la controproposta di demandare la questione alla commissione preposta, che conferirà con il CdS su questo oggetto²⁸⁴. La

269. *Ibid.*, p. 483.

270. Sempre Franchini, a titolo d’esempio critica le “eresie” contenute nel progetto della commissione, e aggiunge come gli sembri che “sotto la cenere covi un fuoco infernale” (*ibid.*, p. 488).

271. *Ibid.*, p. 496.

272. *Idem.*

273. Sempre Franchini: “ma questo non è necessario, stando negli attributi, anzi nei doveri del Consiglio di Stato” (*ibid.*, p. 486-487).

274. *Ibid.*, p. 496.

275. *Ibid.*, p. 510.

276. Vedi VGC, 10 maggio 1843, p. 69.

277. *Idem.*

278. *Ibid.*, p. 69-71.

279. *Ibid.*, p. 70.

280. *Idem.*

281. *Ibid.*, p. 71.

282. *Idem.*

283. *Idem.*

284. *Idem.*

proposta di Bernasconi viene approvata²⁸⁵. Dieci giorni dopo, il CdS aggiorna il GC sull'avanzamento dei lavori con la commissione, il cui preavviso sarà presentato il 23 dello stesso mese di maggio²⁸⁶, senza però più menzionare la tematica nella seduta corrispondente²⁸⁷.

L'anno seguente (1844) si discuterà delle *dispense ecclesiastiche*²⁸⁸. Nel 1845 arriva l'*esclusione dal potere municipale* degli ecclesiastici in via definitiva²⁸⁹, a conclusione del dibattito di due anni prima: alla fine della discussione si rivota sul decreto del 16 gennaio 1842, approvandolo con 45 voti a favore contro 24 contrari²⁹⁰.

È Angelucci a riassumere quello che accadde poi fino all'ultimo periodo che cronologicamente ci interessa:

Nel 1846 la politica anticlericale del governo liberale si esprime con due leggi significative, che costituiranno la base per la successiva legge ecclesiastica del 1855: la legge, destinata, tuttavia, a rimanere inapplicata, del 16 gennaio sulle scuole letterarie e ginnasiali e la legge del 19 gennaio sulle corporazioni religiose, che conteneva disposizioni già in vigore in altri cantoni liberal-radicali e nell'Austria giuseppinista. Quest'ultimo provvedimento fissava a undici il numero massimo dei membri di ogni convento, a ventuno anni l'età minima per accedervi alle donne e a ventitré agli uomini e imponeva che l'aspirante novizio fosse dotato della cultura e delle capacità per adempiere i propri doveri. I beni dei monasteri venivano sottoposti al controllo dello Stato così come le attività delle corporazioni religiose, che dovevano risultare socialmente utili pena il pagamento di forti tasse: la conseguenza molto grave che ne derivò fu l'esclusione degli ordini contemplativi, missionari e predicatori. Ogni corporazione doveva disporre di un contabile svizzero che ne amministrasse le sostanze e rendesse conto al governo e, inoltre, non era possibile accettare donazioni dall'estero senza il placet governativo²⁹¹.

Gli espropri ecclesiastici

Il testo *La soppressione dei conventi nel Canton Ticino* menziona con particolare efficacia l'insieme di alcune delle misure adottate dal Governo nei confronti dei beni ecclesiastici nel periodo 1812-1848 (e oltre)²⁹². Notiamo come già prima degli incameramenti effettivi, seguendo il regime itinerante della capitale²⁹³, per quando riguarda

285. *Idem*.

286. VGC, 20 maggio 1843, p. 263.

287. VGC 23 maggio 1843, p. 278-292.

288. VGC, 31 maggio 1844, p. 501: su mozione del deputato Ciani, si apre la discussione sull'abolizione di feste, mezze feste e altre dispense religiose, per la quale il Consiglio di Stato da preavviso favorevole. Si annuncia che le trattative con la Santa Sede sono in corso, ma nella seduta dell'8 giugno la prosecuzione della questione viene affidata a una commissione (VGC, 8 giugno 1844, p. 764).

289. VGC, 12 maggio 1845, p. 106-118.

290. *Ibid.*, p. 118.

291. ANGELUCCI, *ibid.* p. 11-12.

292. PICENI Michele, BRAMBILLA DI CIVESIO Maria e Vittorio, 1995. *La soppressione dei conventi nel Canton Ticino*, Locarno: Dado.

293. PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 334-345 e 442-446; MENA Fabrizio, 2005. "Nascita del Cantone e sviluppo istituzionale - 1803-1848: Mezzo secolo di onda modernizzatrice", in *Dai baliaggi alla modernità - Introduzione alla storia del Cantone Ticino*, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 50-51; PICENI, BRAMBILLA DI CIVESIO, *op. cit.*, p. 52-53.

la sede del Governo ci si trova in una prima fase ad occupare o affittare degli spazi di proprietà di esponenti o ordini ecclesiastici/monastici (1815-1833). Nel 1833-1839 si affitta la casa di un privato che pure era stata sede conventuale, mentre dal 1839 al 1851 si ricorre a palazzi civici costruiti *ex novo* (Locarno) o eretti abbattendo vecchi stabili ecclesiastici (Lugano).

*Sede della residenza governativa*²⁹⁴

1815-21, Bellinzona:	Convento dei Benedettini (soppresso nel 1852) [Galleria Benedettini su Via Codeborgo ²⁹⁵] e poi Monastero delle Orsoline (soppresso nel 1848).
1821-27, Locarno:	Convento di S. Francesco (soppresso nel 1848) [poi Scuola Magistrale, attuale DFA].
1827-33, Lugano:	Villa al Castello di proprietà del Vescovo Modesto Farina (ora Villa Ciani ²⁹⁶).
1833-39, Bellinzona:	Casa di Bernardo Bonzanigo già convento degli Agostiniani (soppresso nel 1812) [forse quello in zona San Giovanni/Dragonato travolto dalla piena del 1768 e ricostruito?] ²⁹⁷
1839-45, Locarno:	Palazzo costruito in Piazza Grande su disegno dell'architetto Pioda di Locarno. [attuale Palazzo Sopracenerina] ²⁹⁸
1845-51, Lugano:	Abbattuto il Palazzo della Mensa Vescovile e l'attigua chiesa dell'Immacolata al Sole, viene costruito sullo stesso sedime (1844) l'attuale Palazzo Civico.

294. PICENI, BRAMBILLA DI CIVESIO, *op. cit.*, p. 53.

295. "L'apertura della prima sessione ordinaria del Gran Consiglio del Cantone Ticino si tenne il 20 maggio 1803 a Bellinzona, presso il monastero dei Benedettini" (BEFFA Jessica, 2022. *Come nasce un Cantone: storia dell'amministrazione cantonale ticinese, 1803-1855*, Bellinzona: Edizioni dello Stato, p. 62). "Le sedute costitutive di Piccolo e Gran Consiglio si erano provvisoriamente svolte presso il convento dei Padri Benedettini situato in prossimità della chiesa collegiata, ma, almeno per quanto riguarda il Legislativo, si ipotizza un trasferimento al monastero delle Orsoline nei giorni immediatamente successivi" (*ibid.*, p. 100). Nello stesso testo (*ibid.*, p. 101-103) sono riprodotte fonti iconografiche che permettono di visualizzare la situazione del convento quando era ancora esistente, come pure a inizio Novecento.

296. "Nel 1751 i Farina, patrizi di Lugano, entrarono in possesso di un palazzo signorile eretto su questo sedime nel 1622 dai Beroldingen, famiglia di Uri che fino al 1798 aveva detenuto la carica di cancelliere della Comunità di Lugano. Di questa antica costruzione restano i leoni di pietra, emblema del nobile casato (oggi sui pilastri del cancello d'ingresso a ovest del parco) e lo scalone. Il prelado luganese Modesto Farina, in seguito alla sua nomina (1821) a vescovo di Padova, affittò la villa al Governo cantonale (1827-1833) e più tardi alla Tipografia Ruggia ed ai fratelli Giacomo e Filippo Ciani (1833-1839). I due finirono per acquistarla e ricostruirla (1840-1843) su progetto dell'architetto milanese Luigi Clerichetti (1798-1876)." in ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI LUGANO, *Villa Ciani* [online], URL: <http://www.archivistoricolugano.ch/Storia-Lugano/Edifici-privati/VillaCiani.html> (consultato il 21.2.2020).

297. "[...] venne messa a disposizione la casa di Bernardo Bonzanigo (affittata nel '33 dalla città per il canone annuo di lire 3000), già convento degli Agostiniani nel quartiere di San Giovanni." in "Le residenze governative nelle tre capitali", *Scuola Ticinese*, n. 65, p. 30. Vedi anche: RSI, *Un tesoro torna alla luce: Il convento degli Agostiniani a Bellinzona, fondato nel quindicesimo secolo e seppellito da una piena, riemerge dal passato* [online], URL: <https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigion-i-insubria/Un-tesoro-torna-alla-luce-10452665.html> (consultato il 21.2.2020).

298. "Si affacciava sulla Piazza Grande la Torre civica riferibile alle fortificazioni volute da Luchino Visconti, nella metà del secolo XIV, il Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina, ex Palazzo Governativo sito sul fronte meridionale di Piazza Grande, eretto nel biennio 1837-1838 da Giuseppe Pioda per la Società degli Azionisti del Palazzo Governativo, sede del Governo cantonale tra il 1839 e il 1878 e il settecentesco Palazzo del Municipio, già della famiglia Marcacci, adibito a sede comunale nel 1855." in CITTÀ DI LOCARNO, *Piazza Grande* [online], URL: <https://www.locarno.ch/it/virtual-tour/piazza-grande> (consultato il 21.2.2020).

Seguendo gli andamenti della fase di esproprio e resa dei beni ecclesiastici, si riconoscono quali soppressioni in via definitiva due momenti principali: i primi incameramenti del 1812 (Lugano e Bellinzona) e la grande ondata di soppressioni a seguito della *Legge sulla soppressione dei Conventi* del 1848²⁹⁹. Tra i due momenti, la *Nuova asta dei beni ecclesiastici* discussa dal Gran Consiglio nella seduta del 29 giugno 1815³⁰⁰ e la soppressione del convento dei Cappuccini di Airolo nel 1841.

*Conventi soppressi nel Cantone Ticino in ordine cronologico*³⁰¹

<i>Conventi e Monasteri</i>	<i>Soppressione</i>
Minori Conventuali di Lugano (S. Francesco)	1812
Agostiniani di Bellinzona (S. Giovanni)	1812
Cappuccini di Airolo (Ospizio del Passo del S. Gottardo)	1841
Minori Osservanti di Lugano (S. Maria degli Angioli)	1848
Minori Conventuali di Locarno (S. Francesco)	1848
Minori Conventuali di Locarno (Santuario Madonna del Sasso)	1848
Minori Osservanti di Bellinzona (S. Maria delle Grazie)	1848
Cappuccini di Mendrisio (S. Francesco)	1848
Orsoline di Mendrisio (S. Giovanni detto il Castellaccio)	1848
Agostiniane di Lugano (S. Margherita)	1848
Benedettine di Lugano (S. Caterina)	1848
Orsoline di Bellinzona (S. Maria di Loreto)	1848

Nella sua tesi di dottorato, difesa a Zurigo e pubblicata a Lugano nel 1948, Giuseppe Greppi spiega come in realtà già nei primi anni dell'Ottocento il Governo cantonale avesse riscosso presso i conventi il denaro necessario alla preparazione del contingente militare³⁰². Cita poi il 1812 come l'anno in cui i beni di alcune comunità religiose furono incamerati per "bisogni di cassa"³⁰³.

Greppi torna sul secondo ciclo di espropri spiegando come nel periodo compreso tra 1848 e 1852

299. Cfr. REPUBBLICA E CANTONE TICINO, *Il Palazzo delle Orsoline* [online], URL: <https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/cenni-storici/il-palazzo-delle-orsoline/> (consultato il 21.2.2020).

300. La commissione fa il rapporto e si propone di mettere all'asta in Bellinzona di fronte al CdS altri beni ancora: si citano i beni annessi ai castelli di Bellinzona e il Monte Piottino. Il GC approva la messa all'asta dei beni citati, purché per i beni religiosi si parta da una base d'offerta almeno equivalente ai montanti già proposti alle autorità cantonali dai privati interessati all'acquisto (VGC, 29 giugno 1815, p. 219-220).

301. PICENI Michele, BRAMBILLA DI CIVESIO Maria e Vittorio, *op. cit.*, p. 67.

302. GREPPI Giuseppe, 1948. *Il diritto di espropriazione nel Cantone Ticino*, Tesi di dottorato, Lugano: Università di Zurigo, p. 18.

303. *Idem*.

il Cantone Ticino fu messo a dura prova. La situazione finanziaria del Cantone già allora oberato di debiti, il problema dell'organizzazione scolastica, quello della riorganizzazione militare, i conflitti con gli Ordinari lombardi che viepiù si ingerivano nelle cose del Cantone, il conflitto con l'Austria che culminò con la chiusura della frontiera meridionale e con l'espulsione dei Ticinesi dalla Lombardia [1853], determinando una grave crisi economica per il Ticino, causarono le estreme misure in oggetto ai beni dei conventi. [...] Una seconda legge del giugno dello stesso anno [1848] dichiara i beni dei conventi e di altre congregazioni religiose di proprietà cantonale. Una terza legge sopprime nove conventi e ne incamera i beni³⁰⁴.

Vediamo come i nove conventi citati corrispondano ai nove conventi elencati da Picensi e Brambilla Di Civesio, la tesi di Greppi va inoltre a ribadire che i due cicli di esproprio sembrano legati in maniera quasi meccanica a momenti di difficoltà, in cui al Governo cantonale mancano le liquidità per assolvere alle proprie attività.

Sembra che in Ticino il potere pubblico sia stato più avaro che nelle regioni limitrofe analizzate, sia nel rimborso degli ordini espropriati (trovandoci di fronte a espropri unidirezionali corrisposti in alcuni casi da un viatico per i monaci autoctoni, e non forestieri), che nelle possibilità di arricchimento lasciate all'iniziativa privata: gli espropri sono andati praticamente nella totalità dei casi a beneficio dello Stato, raggiungendo l'apice tra il 1848 e il 1852:

Nel 1852 la politica di laicizzazione dello Stato e di laicizzazione dei beni ecclesiastici avanza, tutte le proprietà conventuali sono incamerate, con poche eccezioni [...]: gli immobili espropriati sono usati per l'amministrazione o, ed è il caso prevalente, a scopo scolastico, di pari passo con la soppressione di molti istituti religiosi e con lo sviluppo rapido delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, fino ai ginnasi, ai licei ed agli istituti magistrali, ove si formerà la nuova classe dirigente del Cantone³⁰⁵.

Appare evidente insomma come soprattutto dalla seconda metà degli anni '40 dell'Ottocento i poteri cantonali comincino a rimettere in discussione in maniera sostanziale le prerogative ecclesiastiche. Questi presupposti costituiscono un buon punto di partenza attraverso cui analizzare la difesa della propria sovranità da parte dello Stato nel confronto con le autorità politiche estere, con le autorità religiose locali e con quella parte di opinione pubblica che manifesta la propria contrarietà alle misure che andavano ad intaccare lo status ecclesiastico.

L'Affare dei conventi argoviesi (1841): un esempio di difesa della sovranità

L'Archivio di Stato di Bellinzona conserva alcune normative adottate nel Canton Argovia e tradotte, che riferiscono della questione della gestione delle proprietà ecclesiastiche in quella realtà. Il Fondo Conventi Soppressi conserva la traduzione in italiano di una legge argoviese del 1817, che contiene riferimenti a un'altra legge

304. *Ibid.*, p. 18-19.

305. PANZERA Fabrizio, 2005. "Politica e società del secondo Ottocento: Dai moti liberali europei alla prima guerra mondiale", in *Dai baliaaggi alla modernità - Introduzione alla storia del Cantone Ticino, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo*, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 60.

argoviese del 1805 e si esprime nei termini descritti da Zorzi: anche nella Svizzera tedesca, si è deciso di limitare il numero massimo consentito di novizi rapportato alle capacità economiche dei conventi, si è redatto un elenco dei conventi riconosciuti e di quelli non riconosciuti, si è stabilita la necessità del permesso del Piccolo Consiglio per assumere novizi da fuori Cantone o da fuori dalla Svizzera³⁰⁶.

In seguito, l'*Affare dei conventi di Argovia*³⁰⁷ è affrontato dal Gran Consiglio il 28 maggio 1841 nel punto di discussione che riguarda la Dieta:

§ 23. Revisione del Patto Federale

“Il Cantone Ticino convincendosi sempre più della necessità della revisione generale del Patto Federale, massime dopo gli ultimi avvenimenti del Cantone d’Argovia, non può che confermare pienamente le istruzioni da lui compartite”³⁰⁸.

È sempre il Fondo Conventi Soppressi a conservare un incarto che attesta un reclamo di diritto privato da parte della Casa Imperiale d’Austria contro alcuni aspetti giudicati problematici delle soppressioni occorse nel cantone. La traduzione del reclamo e della risposta argoviese sono inoltrate ai Governi dei cantoni confederati per conoscenza³⁰⁹.

La prima lettera allegata, il reclamo, spiega le inquietudini degli Asburgo per quel che riguarda i conventi soppressi di Muri e Wettingen e i beni in essi contenuti³¹⁰: siccome gli archivi, le biblioteche, le chiese e i sotterranei delle due abbazie contengono gli antichi titoli e gli antichi monumenti della Casa d’Asburgo, e la loro tutela era stata affidata “alla devozione degli ecclesiastici”³¹¹ nell’idea che questo li avrebbe preservati da danneggiamenti e distruzioni, la famiglia Asburgo teme che il decreto di soppressione rappresenti una minaccia per queste garanzie³¹². In effetti, veder passare i due conventi dall’amministrazione ecclesiastica all’amministrazione cantonale rappresenterebbe un timore e una minaccia importante per la casata imperiale, che rivendica il rispetto della destinazione originaria di questi beni, decisa al momento della fondazione dei conventi³¹³. Allo stesso modo, con una non troppo velata minaccia, dichiara che riterrà responsabili le autorità argoviesi di qualunque inconveniente dovesse accadere alle salme e ai beni asburgici³¹⁴.

Insomma: gli Asburgo ritengono di far presente il loro disappunto circa la secolarizzazione dei conventi in cui sono contenuti archivi, salme e ricchezze dei loro antenati e si appellano al Direttorio federale per riportare alla ragione il Governo

306. Doc. 105, [non datato, riferito al 1817].

307. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Affare dei conventi di Argovia* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017240/2000-09-22/> (consultato il 07.09.2023).

308. VGC, 28 maggio 1841, p. 596.

309. “Les Etats confédérés reçoivent ci-joint des copies vidimées de la note remise par la légation I. R. d’Autriche et de la réponse y relative de l’état d’Argovie” (Doc. 121, 8 marzo 1841).

310. Doc. 119, 8 febbraio 1841. Vedi *Appendice 2*.

311. *Idem*.

312. *Idem*.

313. *Idem*.

314. *Idem*.

argoviese, che dichiarano di ritenere responsabile per qualsiasi profanazione o distruzione dei beni mobili ed immobili dovesse verificarsi.

Il 1° marzo 1841 il Landamano e il Piccolo Consiglio del Canton Argovia fanno pervenire al Consiglio esecutivo del Canton Berna, cantone direttore, la loro replica. In questa missiva rivendicano che rientra nelle prerogative di ogni Stato indipendente la sorveglianza delle corporazioni, dei conventi e dei capitoli a lui sottoposti. Rientra quindi pure nei suoi diritti la facoltà di riformarli o secolarizzarli in caso di necessità, affermando poi “che questo diritto sia un attributo necessario e imprescrittibile della sua sovranità, che non può essere limitato da alcuna volontà particolare”³¹⁵.

Quindi, come prima considerazione, il PC argoviese comunica che la scelta di secolarizzare i conventi è stata presa nei termini della “sovranità [statale], che non può essere limitata per nessuna volontà particolare”³¹⁶ (in riferimento al diritto privato al quale si appella la casa imperiale). Il testo prosegue spiegando come il Gran Consiglio argoviese abbia semplicemente esercitato il suo diritto di sovranità “nel limite dei diritti che riconosce alle altre entità, secondo la giustizia che reclama gli sia riconosciuta, come avvien anche nella monarchia austriaca”³¹⁷. Per quel che concerne il timore per l’incolumità dei religiosi e dei beni contenuti nei conventi, il Governo argoviese ribadisce che questa inquietudine decade se si pensa ai viatici importanti accordati ai conventuali con il decreto esecutivo di queste soppressioni, che dona pure ai conventi un impiego in linea con gli scopi di fondazione³¹⁸.

La lettera continua con ambizione ancora maggiore: si insiste sul principio di sovranità arrivando a lasciar intendere che, qualora la Casa imperiale volesse proseguire con i suoi reclami, ci sarà modo di invocare la “protezione” (diplomata? militare?) dell’intera Confederazione³¹⁹. Si prosegue poi definendo come ingiustificabili le pretese di diritti di sorta in Argovia da parte degli Asburgo dopo gli esiti della Pace di Vestfalia (1648), che aveva sancito anche la sovranità e l’indipendenza della Svizzera dall’Impero³²⁰. Si ripercorre poi lo storico delle varie abbazie: quella di Muri sarebbe stata affidata alla protezione (“come incombenza, e non come beneficio”³²¹) dai Conti d’Asburgo ai baroni di Regensberg, ai nobili di Reussegg, poi alla Casa d’Austria per passare in seguito nel 1415 con il territorio argoviese sotto la giurisdizione dei Cantoni Confederati³²². Per l’abbazia di Wettingen: anzitutto non è stata fondata dalla Casa d’Asburgo e rientra tra i conventi secolarizzati in epoca precedente, i cui beni hanno cessato da tempo di essere possedimenti particolari dei fondatori e degli autori di donazioni per passare senza restrizioni alla sovranità ar-

315. Doc. 120, 1° marzo 1841. Vedi *Appendice 2*.

316. *Idem*.

317. *Idem*.

318. *Idem*.

319. *Idem*.

320. *Idem*.

321. *Idem*.

322. *Idem*.

goviese³²³. Si riporta poi come questioni aperte riguardo alla cessione ai Confederati dei possedimenti d'Asburgo nella regione non siano citate né nella Pace di Costanza (1418), né nella Pace di Waldshut (1468), né nelle convenzioni di successione del 1474, 1477, 1511 “e così via fino al Congresso di Vienna”³²⁴. Segue l'esempio del convento di Königsfelden, fondato dagli Asburgo e secolarizzato dai confederati nel 1524³²⁵.

L'ultima parte del testo ribadisce la volontà del Governo argoviese di rispettare gli scopi di fondazione dei conventi, appellandosi al giudizio di Dio e del popolo, rivendicando di aver già agito in difesa dei beni contenuti nei conventi e di aver fatto cosa buona e giusta nel metterli “sotto la salvaguardia diretta delle leggi e della popolazione della contrada”³²⁶. Si rimarca che a seguito del riguardo riservato a questi oggetti ci si aspettava di ricevere manifestazioni di apprezzamento invece che accuse e dubbi offensivi, e si ricorda che nel paese d'Argovia i morti sono trattati con lo stesso rispetto che altrove e che la pietà e l'umanità contraddistinguono il popolo argoviese come quello di qualunque paese civilizzato³²⁷. Si aggiunge che in queste vicende (rispetto dei morti, pietà, umanità) l'autorità a cui si sottopone il Governo è quella divina, al di sopra della stessa Costituzione³²⁸. Si menziona poi come da un lato le biblioteche e gli archivi di questi conventi non sono ancora stati sufficientemente esplorati per stabilirne un inventario certo, e dall'altro il Trattato di Costanza del 1474 aveva già imposto la restituzione alla Casata d'Asburgo delle lettere e titoli presenti nei territori dei Cantoni confederati³²⁹. Qualunque ulteriore reclamo sulla gestione dei conventi presenti sul territorio da parte del Governo argoviese sarà accettato dallo stesso solo per la via giudiziaria prevista: i tribunali del Cantone³³⁰. Si ribadiscono poi la buona fede e le rassicurazioni del Governo argoviese, segnalando che si auspica di non aver mai a temere minacce alla sua sovranità da parte della Casa d'Asburgo³³¹.

Il tono insomma resta netto, e si richiama alla sovranità politica del Canton Argovia. Diritti e doveri delle autorità e del popolo sono sancite nella Costituzione, e qualunque richiesta “esterna” a questo statuto non può che alimentare focolai di rivolta³³². I documenti, le vestigia e le spoglie asburgiche sono conservati con la dovuta precauzione e per quel che concerne i vecchi atti (documenti e titoli originali del Casato

323. *Idem*.

324. *Idem*.

325. *Idem*.

326. *Idem*.

327. *Idem*.

328. *Idem*. Viene da chiedersi: si tratta di retorica oppure è questo il reale pensiero del Governo?

329. *Idem*.

330. *Idem*.

331. *Idem*.

332. “Le peuple argovien de toute confession trouve comme toute nation civilisée les sentimens de piété et d'humanité en lui-même; aucun juge temporel ne peut lui en demander compte; il n'en répond qu'au Juge éternel, et il ne pourra donc jamais permettre que des autorités se soumettent à une responsabilité qu'il ne leur a pas imposée dans sa constitution. S'il en était autrement de notre peuple, certes ce serait un mauvais renom pour ceux qui étaient appelés à cultiver les meilleurs sentimens de l'homme viennent de déchaîner les passions en excitant à la révolte ouverte contre l'ordre et la justice dans le pays. Cette dégradation qui grâce à Dieu n'existe pas dans le peuple, retomberait certainement sur eux” (*idem*).

d'Asburgo) è data ragione di credere che siano già stati tutti riconsegnati³³³. Qualora non fosse il caso i rimanenti devono ancora essere ritrovati, e saranno in ogni caso ritenuti parte del patrimonio conventuale e degni di interesse per i possedimenti primitivi, e come tali conservati in loco³³⁴.

Nella camicia immediatamente successiva troviamo una petizione inoltrata da alcuni granconsiglieri argoviesi alla Dieta, verosimilmente in quello stesso periodo, circa la volontà di difendere la sovranità e il volere popolare che reclama un'unità di intenti tra Cantone e Confederazione per evitare scissioni ed episodi di odio religioso sul territorio³³⁵.

Questo incarto è interessante anzitutto perché mostra quali strategie comunicative utilizzassero altri governi cantonali nella difesa della propria sovranità di fronte a potenze estere nel loro operare a scapito delle istituzioni ecclesiastiche. Il Parlamento ticinese si era mostrato solidale al Canton Argovia, condividendo a sua volta la necessità di affermare la propria sovranità territoriale e la facoltà di disporre dei beni ecclesiastici espropriati (e prevedendo forse già l'incameramento di ulteriori beni che avverrà negli anni successivi).

Le petizioni del 1845-1846

La scatola 116 del Fondo Conventi Soppressi ci permette di ricostruire la reazione della popolazione ticinese ai progetti di legge del 1845-1846. Nella prima busta della scatola³³⁶ si raccolgono *Diverse petizioni di cittadini e municipalità del distretto di Bellinzona circa la cassazione dei progetti di legge riguardanti gli Istituti letterari e le Corporazioni Religiose*³³⁷, petizioni che fanno riferimento a due progetti di legge: quello sugli istituti letterari e ginnasiali³³⁸, e quello sulle corporazioni religiose³³⁹. Dal 4 dicembre 1845 al 19 gennaio 1846 le due leggi saranno discusse dal Gran Consiglio per la ventina di giorni in cui si riunirà in seduta straordinaria, l'oggetto più ricorrente è "Reclami diversi sopra i due progetti di legge circa le Corporazioni religiose e gli istituti letterari e ginnasiali" (dove si citano i reclami giunti da parte della società civile contro le

333. *Idem*.

334. *Idem*.

335. Doc. 122, [non datato, riferito al 1841]. Il documento è conservato in doppia copia.

336. Denominata (con scrittura a mano libera) *Documenti relativi alle Corporazioni religiose insegnanti soppresses nel Cantone Ticino*, e invero un po' caotica, ragion per cui si eviterà di menzionare singole camicie.

337. Nelle intenzioni dei progetti di legge, quello sugli istituti letterari e ginnasiali avrebbe reso competenza esclusiva dello Stato la gestione dell'istruzione superiore (fino a quel momento appannaggio dell'apparato ecclesiastico in completa indipendenza), mentre quello sulle corporazioni religiose avrebbe tra le altre cose colpito con una tassazione particolarmente onerosa gli ordini reputati non socialmente utili, mettendo a repentaglio la stessa esistenza di contemplativi, missionari e predicatori (Cfr. ANGELUCCI, *op. cit.*, p. 11-12, già citato sopra).

338. Con una leggera discrepanza cronologica: il testo delle petizioni fa risalire il progetto di legge al 5 maggio 1845, mentre i verbali del Gran Consiglio riportano l'inizio delle discussioni a qualche giorno dopo, discussioni che si protrarranno attraverso le sedute per circa un mese (VGC, 7 maggio 1845–6 giugno 1845).

339. Anche in questo caso il testo della petizione fa risalire il progetto di legge al 3 giugno 1845, mentre i verbali del Gran Consiglio riportano una discussione che si è protratta per circa una settimana iniziando qualche giorno dopo (VGC, 5 giugno 1845–10 giugno 1845).

leggi in discussione)³⁴⁰. Angelucci riporta come la prima (quella sugli istituti letterari e ginnasiali) non sarà mai applicata, ancorché pubblicata sul Bollettino Ufficiale³⁴¹ con tanto di dispositivo esecutivo³⁴², mentre la seconda entrerà in funzione³⁴³.

Due sono i testi di riferimento in circolazione, le lettere di petizione che riportano le firme dei cittadini, raccolte generalmente tra dicembre 1845 e gennaio 1846³⁴⁴.

La formulazione di riferimento per il primo testo è la seguente³⁴⁵: nel testo della petizione i sottoscrittori si dichiarano “padri di famiglia e cittadini attivi, cattolici risolti a qualunque costo di vivere e morire nella Religione dei nostri Padri”, si dicono inoltre determinati – in caso di approvazione della legge – a portare “una opposizione costante e legale al Potere che l’avrà sancita”, precisando che negheranno in futuro voti e sostegni ai suoi promotori. Il testo rimarca che a sottoscrivere la petizione sono cittadini onesti e morigerati³⁴⁶ che hanno prestato ascolto ai membri del clero che hanno portato alla loro attenzione la problematicità dell’iniziativa³⁴⁷. Si ribadisce poi la natura attiva, pacifica, amica della quiete e dell’ordine dei cittadini che aderiscono alla petizione, e la loro volontà di tutelare le istituzioni monastiche e le loro prerogative insegnanti. Interessante notare come il testo parli inizialmente di diritti violati della Chiesa cattolica, per slittare in conclusione su una rivendicazione da parte dei firmatari che si definiscono difensori “della fede dei nostri Padri e delle Sante istituzioni della nostra Chiesa” ma anche dei “diritti e l’indipendenza della patria”³⁴⁸.

Anche nel secondo modello di riferimento³⁴⁹ si parla di diritti della Chiesa violati, aggiungendo che l’adozione della legge sulle comunità religiose “cagionerebbe funeste collisioni tra la Chiesa e lo Stato, allontanerebbe ogni probabilità di una sincera riconciliazione de’ partiti nella Confederazione e nel Cantone, riconciliazione ormai resa indispensabile dalla forza degli avvenimenti, e da una sana politica federale e cantonale”³⁵⁰, arrivando a rivendicare la necessità di un concordato tra Gran Consiglio e Santa Sede. Segue una formulazione sull’“opposizione costante e legale” simile a quella dell’altro modello, e ancora i sottoscrittori “padri di famiglia [...]” si dichiarano “difensori della Fede de’ nostri Padri, e delle sante istituzioni della nostra Chiesa,

340. VGC, 4 dicembre 1845–19 gennaio 1846.

341. 16 gennaio 1846 (ANGELUCCI, *op. cit.*, p. 11 in riferimento ad ASTi, *Leggi e decreti 1846*, p. 5-15).

342. ASTi, *Leggi e decreti 1846*, p. 13-15.

343. 19 gennaio 1846 (ANGELUCCI, *op. cit.*, p. 11-12 in riferimento ad ASTi, *Leggi e decreti 1846*, p. 16-22, con dispositivo esecutivo a p. 22).

344. Non per niente ZORZI spiega come “la legge sulle comunità religiose del 1845 ha suscitato vigorose proteste da parte degli Ordinari di Como e Milano prima ancora che venisse pubblicata: la sua discussione ha registrato la partecipazione attiva di tutto il popolo in quanto il clero dipingeva il progetto come la più grande offesa inflitta nel Cantone Ticino alla religione cattolica” (ZORZI, *op. cit.*, p. 96). L’autore procede poi a tracciare una differenza tra l’atteggiamento del clero e quello dei carabinieri: “i carabinieri sostenevano attivamente il principio per cui la sovranità statale potesse estendersi su ogni individuo ed associazione esistente nello Stato” (*ibid.*, p. 96-97).

345. Doc. 130, 9 gennaio 1846. Vedi *Appendice 3*.

346. “Spettatori tranquilli delle agitazioni politiche che scossero il nostro paese” (*idem*).

347. “Non abbiamo potuto a meno di scuoterci alla voce imperiosa delle nostre coscienze a quella dei nostri venerabili Vescovi e del nostro Venerabile Clero” (*idem*).

348. *Idem*.

349. Doc. 124, 29 dicembre 1845. Vedi *Appendice 3*.

350. *Idem*.

i cui diritti e la cui indipendenza ci sono sacri come sacri ci sono i diritti e l'indipendenza della Patria"³⁵¹ (con una leggera sfumatura rispetto all'altra versione).

Vi sono oltre ai due modelli di riferimento anche alcune eccezioni, costituite da comuni che adottano un testo indipendente, come nel caso di Gnosca ("noi viviamo e vogliamo vivere ognora in ubbidienza e venerazione ed unione indissolubile col Sommo Romano Pontefice e colla Chiesa Cattolica"³⁵²) o nel caso di Arbedo-Castione³⁵³, dove si indice una vera e propria assemblea in cui i cittadini si esprimono a favore o contro le leggi ("affermativi" o "negativi" a verbale), al verbale è allegata la petizione sottoscritta dagli "affermativi". Vi sono però anche Comuni dove le autorità si preoccupano di segnalare alle autorità cantonali la minaccia della petizione: i sindaci di Giubiasco e Morobbia inoltrano ad esempio una lettera al Consiglio di Stato in cui lanciano strali contro "le parole più decise e formati di rivoluzione e religioso fanatismo, [che] non si trovano degne di firma"³⁵⁴, copiando sotto il testo della petizione, che denunciano.

Si trovano poi altre lettere di comuni del luganese che sostengono l'operato del Governo, ad esempio Cureglia³⁵⁵, Barbengo³⁵⁶, Arogno³⁵⁷. Il Commissario di Governo di Lugano indaga sulle petizioni e nei suoi rapporti³⁵⁸ spiega come queste fossero state fatte circolare "facendo loro credere [ai cittadini] alla intenzione di fare guerra alla Religione"³⁵⁹. In riferimento ai firmatari, si osserva come "non tardavano intanto diversi cittadini a presentarsi spontanei a domandare che le firme da essi apposti [...] fossero considerate nulle perché carpite colla impostura, e ritenute violentemente irrevocabili dietro pentimento"³⁶⁰. Più semplicemente tra molti di loro, "la più gran parte [...] furono perfidamente ingannati dalla buona fede"³⁶¹. È il Consiglio di Stato in seguito a segnalare al Tribunale criminale di Lugano che "quanto [...] alla presentazione di una denuncia contro i sottoscrittori³⁶² [...] non troviamo

351. *Idem.*

352. Doc. 133, 11 gennaio 1846.

353. Doc. 127, 4 gennaio 1846.

354. Doc. 126, 1° gennaio 1846.

355. In questo caso, otto cittadini scrivono al Gran Consiglio chiedendo di invalidare la loro firma. Avrebbero infatti sottoscritto la petizione per leggerezza e "senza pensare alle storte mire politiche che vi potevano essere sotto nascoste" (Doc. 131, 10 gennaio 1846).

356. Qui cinque membri della società dei carabinieri scrivono chiedendo pure di invalidare le firme attribuitegli a foglio ufficiale ("pubblico foglio") in quanto mai vennero convocati i carabinieri per discutere di quest'oggetto (Doc. 125, 1° gennaio 1846).

357. Il Sindaco e il Segretario comunale di Arogno fanno sapere in un messaggio pubblico "che le firme poste degli Arognesi alla suddetta petizione saranno state susseguite con sinistre prevenzioni, e facendo anzi conoscere che l'Assemblea è pienamente convinta che tali Progetti saggiamente ed equamente dal Gran Consiglio sanciti, torneranno a vantaggio e decoro della Patria, ben veduti da noi tutti" (Doc. 128, 6 gennaio 1846).

358. Nella busta sono presenti vari rapporti in senso stretto, come verbali d'interrogatori tenuti dal Commissario.

359. Doc. 129, 8 gennaio 1846.

360. *Idem.*

361. Doc. 131, 10 gennaio 1846.

362. Importante notare che nella busta ASTI, Conventi Soppressi 116/3 sono presenti gli incarti di quattro processi "contro gli raccoglitori di firme", seguiti da un incarto con allegata la statistica (in tabella manoscritta) sulle firme raccolte indicate come *ricorsi* di Assemblee, Municipalità, Corporazioni, oppure Privati. Si indicano pure Data del ricorso, Oggetto del ricamo ed Osservazioni (la colonna contiene ad esempio considerazioni sulle firme non valide perché di altri comuni oppure sulla popolazione totale di comuni da cui arrivano i reclami). Per l'incarto, si veda Doc. 134, 4 febbraio 1846.

di farvi luogo e lasciamo che voi constatiat se vi è delitto e procediate secondo il caso essendosi così praticato cogli altri Tribunali³⁶³. Sempre il Consiglio di Stato comunica poi che tale Prete Zenna (che aveva perso la messa recentemente ed era quindi ridotto in miseria) è stato arrestato come incettatore di firme e viene consegnato alla Municipalità di Ascona (probabilmente suo comune di origine) perché sia a sua disposizione³⁶⁴.

Le petizioni del 1852

Nel 1852, il progetto di legge del 28 maggio³⁶⁵ torna a proporre la secolarizzazione degli istituti e degli ordini religiosi insegnanti. Ne nasce nuovamente, sull'insieme del territorio cantonale, un moto di opposizione che si esprime attraverso petizioni sottoscritte dai cittadini di vari comuni. Interessante notare come i modelli a circolare siano ancora essenzialmente due: da un lato un modello di petizione che trova la sua diffusione nel Sottoceneri (Luganese e Mendrisiotto)³⁶⁶, dall'altro un modello che circola nel Sopraceneri e nei comuni dell'Alto Vedeggio/Carvina (vallata centrale che si affaccia sul colle del Ceneri)³⁶⁷.

La petizione sottocenerina elude dichiaratamente la questione del diritto di proprietà ("Non è da noi il ricercare se tal Legge offender possa il diritto di proprietà"³⁶⁸), concentrando il proprio sforzo retorico sulla legittimità dei canonici quali istruttori di pari caratura rispetto agli uomini colti laici, e di valenza quasi superiore nel loro essere "non [...] distratti da cure e vicissitudini domestiche e politiche"³⁶⁹ oltreché disposti a quello che definiremmo oggi aggiornamento professionale o formazione continua: "non son riluttanti ma propensi alla introduzione de migliori metodi, e delle utili riforme degli Studj"³⁷⁰. Resta d'attualità nel dibattito sul ruolo della scuola la visione generale dell'educatore che emerge dal testo di questa petizione:

Noi pensiamo, che siano appropriate ad impartire una buona educazione letteraria, e coltivare il more con principi morali e religiosi, e promuovere il progressivo sviluppo delle tenere menti, quelle persone che risguardano l'ammaestramento come uno de' più grati e stretti doveri, che vi si dedicano di proposito e disinteressatamente, e che non ne sono distratti da cure e vicissitudini domestiche e politiche.

L'educazione letteraria, e ginnasiale a diversità della filosofica, è semplice; non deve trattarsi di scabrose investigazioni, di problemi sociali, di cozzanti sistemi³⁷¹.

363. Doc. 135, 11 aprile 1846.

364. Doc. 136, 11 aprile 1846.

365. VGC, 28 maggio 1852, p. 617-745: *Progetto di legge: 8° sulla secolarizzazione degli studi superiori*.

366. Vedi *Appendice 3*.

367. *Idem*.

368. Doc. 153, 18 giugno 1852. Vedi *Appendice 3*.

369. *Idem*.

370. *Idem*.

371. *Idem*.

In queste poche righe, chiaramente in ottica conservatrice, troviamo citate moralità, sviluppo dei fanciulli, insegnamento disinteressato e non ostacolato da vicende personali e posizionamento ideologico degli insegnanti. E ovviamente, si cita la necessità dell'astenersi dall'affrontare soggetti "scabrosi", come i problemi e la conflittualità sociale. La petizione si conserva nel suo testo coerente con i propositi circolati e sottoscritti dai cittadini nel 1846 (vedi sopra).

Più attuale e più interessante ai sensi della ricerca è il testo sopracenerino: li troviamo una retorica meno improntata sulla legittimità degli ordini in quanto ordini insegnanti e più su un discorso di tutela costituzionale dei diritti dei cittadini³⁷². Il punto 1° si riferisce al *diritto d'associazione* ai sensi delle Costituzioni cantonale e federale (quelle del 1848). Il punto 2° fa riferimento alla *libertà d'insegnamento*, mentre nel 3° si menziona chiaramente la lesione del *diritto di proprietà*³⁷³. Non da ultimo, le conclusioni citano come legittimazione delle richieste sopra elencate il *diritto d'iniziativa* quale base per chiedere la sospensione dell'esecuzione della legge, e successivamente la sua abrogazione³⁷⁴.

Insomma, anche il modello sopracenerino risulta, e va da sé dati gli scopi della petizione, partorito da istanze cattolico-conservatrici³⁷⁵. Estremamente interessante però è notare come, a differenza del modello sottocenerino, il testo risulti molto più attuale nelle sue basi argomentative: non si chiede di rispettare la tradizione, ma di assicurare quei diritti sanciti da una base *legale e costituzionale*. Addirittura, si chiede di rispettare a livello cantonale un diritto, quello d'iniziativa, che come lo intendiamo oggi sarà riconosciuto e inserito nella Costituzione federale poco meno di un quarantennio dopo!

Alcuni comuni, soprattutto nel bellinzonese, fanno poi circolare una petizione indipendente, non conforme cioè all'uno né all'altro modello. È il caso ad esempio di Sementina³⁷⁶ e di Arbedo-Castione³⁷⁷. Quest'ultimo Comune consegna un formulario dove si citano "le speciali convenzioni passate col Convento d'Einsiedeln e per le quali alcuni Religiosi si mantengono semplicemente come maestri non come Corpo Religioso"³⁷⁸. Anche qui, si tratta di rispetto della tradizione più che di rivendicazione di diritti popolari o costituzionali, interessante però notare come emerga una preoccupazione sociale per quei canonici che si mantengono puramente con le attività di insegnamento e risulterebbero quindi "disoccupati" a seguito delle soppressioni. Si è appena citata la preoccupazione sociale, legittimo però interrogarsi sull'eventuale interesse familiare che poteva stare più concretamente alla base di questa inquietudine: forse la stessa informazione sui religiosi di Einsiedeln era giun-

372. Doc. 155, 29 giugno 1852. Vedi *Appendice 3*.

373. Con riferimento alle volontà dei fondatori dei conventi, che solitamente venivano rispettate nelle prassi di esproprio e secolarizzazione nelle regioni circostanti (*idem*).

374. *Idem*.

375. In senso molto concreto oltre che politico: primo latore della petizione è ad esempio, nel caso di Leontica, il parroco del villaggio (Doc. 156, 30 giugno 1852).

376. Doc. 154, 18 giugno 1852.

377. Doc. 157, giugno 1852.

378. *Idem*.

ta da parte di parenti a loro volta entrati in convento, e che beneficiavano quindi di informazioni di prima mano sul funzionamento degli ordini.

Oltre alla raccolta delle schede di petizione, la cartella archivistica riporta pure i verbali di alcune assemblee comunali che pure tennero a manifestare il loro disappunto alle autorità cantonali per il progetto di legge, e parte della documentazione raccolta dal Governo cantonale al momento dell'esecuzione della legge.

Le petizioni circolano all'inizio dell'estate (tra giugno e luglio), e anche se incettatori conclamati come il Prete Zenna arrestato nel 1846 non sono segnalati negli incarti, un certo ricorso all'intimidazione più o meno diretta o al galoppinaggio è comunque presente: è il caso ad esempio di un prestinaio/panettiere di Bellinzona, tale Michele Carmine, che indirizza al Governo una lettera dove chiede che sia cancellata la propria firma e quella dei suoi figli, in quanto essi non avrebbero letto la petizione, sottoscritta "per pura deferenza presso l'esibitore"³⁷⁹.

Sulle sorti del progetto di legge, Angelucci ci aiuta ancora una volta a trovare conferma della sua avvenuta applicazione³⁸⁰. La conferma a livello documentario, invece, la troviamo sempre nella seconda busta della scatola con il *Rapporto del delegato governativo sullo scioglimento avvenuto delle corporazioni religiose insegnanti in Lugano, Ascona, Mendrisio e Bellinzona al Consiglio di Stato* (con conti allegati)³⁸¹. Nel faldone segue una lettera del Dipartimento del Patrimonio dello Stato al Consiglio di Stato dove si cita "ciò che deve farsi in seguito all'ordinata soppressione dei Corpi Religiosi Insegnanti la cui sostanza deve formare il fondo per l'alimento dei Ginnasii e del Liceo Cantonale"³⁸². In effetti è proprio a seguito di questa legge di secolarizzazione che pochi mesi dopo si fonderà il primo Liceo Cantonale a Lugano³⁸³.

Statuto della proprietà ed espropri

Greppi continua pure il discorso sugli espropri ecclesiastici intuendo che la garanzia della proprietà in Ticino poteva essere inserita solamente nel Codice Civile, ma non nella Costituzione³⁸⁴ proprio per evitare al Governo il rischio di prestarsi a contraddizione, pur volendo continuare a tutelare le proprietà dei cittadini:

La deficienza formale nella costituzione ticinese del principio della inviolabilità della proprietà non comporta certamente alcun pregiudizio per la sicurezza dei beni dei cittadini, in quanto

379. Doc. 158, 18 agosto 1852. Vedi *Appendice 3*.

380. "Il 28 maggio 1852, nonostante le forti proteste del popolo e dell'opposizione, fu approvato un progetto di legge sulla statalizzazione della scuola. Ne seguì la soppressione delle congregazioni insegnanti e la chiusura del seminario di Pollegio, poi riaperto dal governo, ma non come seminario" (ANGELUCCI, *op. cit.*, p. 13).

381. Doc. 159, 22 novembre 1852.

382. Doc. 152, 13 giugno 1852.

383. "Con la secolarizzazione del 1852 il Collegio [dei Somaschi di S. Antonio] lasciò il posto al Liceo-Ginnasio cantonale" (CHIESA Virgilio, *Il Liceo cantonale*, Bellinzona: Grassi, p. 8), la spiegazione delle tappe legislative e realizzative del primo Liceo cantonale a Lugano (dalla secolarizzazione di maggio 1852 all'inaugurazione del mese di novembre) viene poi ripresa nelle p. 28-33.

384. GREPPI, *op. cit.*, p. 19.

che la proprietà privata nel Cantone Ticino gode di garanzie uguali a quelle degli altri cantoni svizzeri³⁸⁵.

Il testo di Elena Ramelli “Fra segni e tracce. La ridefinizione della proprietà nel Ticino dell’Ottocento” costituisce un ottimo approfondimento del discorso sull’evoluzione dello statuto della proprietà nel contesto che ci interessa. Premessa:

Nel passaggio al sistema della codificazione, il ruolo assegnato all’istituto della proprietà privata inevitabilmente affascina e inquieta lo storico del diritto. Una formazione fondamentalmente positivista gli suggerisce l’immagine di una cesura, dell’affermarsi di una soluzione rivoluzionaria ma nel contempo apodittica e incontestata. Inconsciamente accettiamo l’idea di una trasformazione brusca, radicale, probabilmente lasciandoci convincere dell’inconciliabilità concettuale dei due mondi³⁸⁶.

Allo stesso tempo però il testo conferma l’esistenza di una “pluralità di situazioni proprietarie” a Sud delle Alpi³⁸⁷. Il Ticino risulta essere “uno dei pochi cantoni che propone un definizione generale della proprietà nel Codice civile, riprendendo quasi fedelmente la lettera dell’art. 544 del *Code civil* francese”³⁸⁸, e si parla in questo caso del Codice del 1837 entrato in vigore il 1° gennaio 1838, in cui la proprietà è presentata come “diritto di godere esclusivamente e disporre delle cose a piacimento, in qualunque modo dalla legge non vietato”³⁸⁹. In seguito, nel Codice del 1882 si cita la doppia natura della proprietà come “dominio utile, ossia usufrutto”, e come “dominio diretto, ossia la nuda proprietà”, ad attestare la convivenza di due tradizioni dottrinali e culturali diverse³⁹⁰. Precisa comunque l’autrice:

Non per questo va comunque sminuita l’innovazione di cui è latore [il Codice], tanto a livello formale quanto materiale: il suo dualismo non va letto come incompiutezza o dilettantesca e frettolosa soluzione, inserendola magari “nella categoria dei codici ancora imperfetti, ossia di quelli insabbiatisi a metà strada fra le antiche consolidazioni e le nuove, genuine codificazioni”, ma piuttosto come concessione, compromesso accettato e forse cercato consapevolmente. La storia sociale può offrirci particolare lettura di questi codici “ibridi”, rivelandone la consapevolezza e concretezza delle scelte e – indirettamente – “quelle premesse politiche e sociali, che andavano preliminarmente realizzate, per poter codificare a tutto tondo”³⁹¹.

Sono vari gli elementi che concorrono a rendere questa “codificazione a tutto tondo” particolarmente laboriosa: anzitutto si sceglie di difendere il postulato non dell’inalie-

385. *Idem*.

386. RAMELLI Elena, 2004. “Fra segni e tracce. La ridefinizione della proprietà nel Ticino dell’Ottocento”, *op. cit.*, p. 363.

387. *Ibid.*, p. 364.

388. *Idem*.

389. *Ibid.*, p. 365.

390. *Idem*.

391. *Ibid.*, p. 368, i virgolettati rimandano a CARONI Pio, 2002. “Il codice rinviato. Resistenze europee all’elaborazione e alla diffusione del modello codicistico” in CAPPELLINI Paolo, SORDI Bernardo (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Milano: Giuffrè, p. 281-292.

nabilità assoluta, ma della difesa dell'autonomia decisionale dei patrizi³⁹², lungamente sarà poi conservato il requisito del censo "che concorre alla definizione del diritto di voto e di elezione e che sopravvive persino ai vincoli patriziali. Gli aspetti menzionati segnalano in modo esplicito la permanenza di residui di elementi feudali, di determinati vincoli comunitari e di momenti di monopolio corporativistico"³⁹³. Anche Ramelli, insomma, riconosce una importante sopravvivenza di vincoli feudal-corporativistici. L'autrice spiega poi come nei casi degli abusi di pascolo e della divisione dei beni delle corporazioni si faccia fatica ad applicare le norme e a far rispettare i divieti³⁹⁴, arrivando ad appellarsi a fine anni '40 a decreti vecchi di 35 anni³⁹⁵. Inoltre, il carattere giuridico della proprietà varia nelle diverse regioni, e ancora negli anni '90 dell'Ottocento si critica il fatto di essersi allontanati troppo dalle antiche consuetudini che meglio regolavano la proprietà terriera nelle valli, dove il diritto regionale viene caldeggiato come soluzione, invece del diritto codificato centralizzato³⁹⁶. Ritornando sull'esempio dei diritti di pascolo l'autrice ricorda come "singoli termini o il contenuto stesso delle norme – che talvolta comprendono definizioni lacunose o contraddittorie – non sempre vengono intesi in modo univoco"³⁹⁷. Per conseguenza il riscatto di questi diritti è rallentato, e la situazione non è migliorata dall'entrata in vigore dei Codici: i dubbi sulle norme sopravviveranno ancora a lungo, anche perché non esistevano commentari né cattedre che potessero accompagnarne l'interpretazione (come lamentato anche da Stefano Francini)³⁹⁸. Il percorso è stato insomma costellato di ritardi, eccezioni, concessioni e imprecisioni concettuali: le fonti confermano la presenza di momenti di attrito fra spinte progressiste e resistenze dell'economia rurale. L'effettiva volontà di "defeudalizzare" la società sembra accettare alcune riserve significative che lasciano trasparenti scelte chiare nonostante le incongruenze formali [...].

La lunga sopravvivenza di fonti giuridiche antiche, pur "addomesticando" in un certo senso il passaggio da un sistema all'altro, non può leggersi in termini di continuità: i principali istituti giuridici vengono infatti ridefiniti nella prospettiva del nuovo modello. Tra questi, la proprietà fondiaria riveste un ruolo essenziale nella società d'inizio Ottocento. Il nuovo concetto, astratto ed unitario, si allontana però dalle implicazioni reali, dalla rilevanza socioeconomica delle "cose"³⁹⁹.

Secondo il nuovo modello, di ispirazione liberale e quindi individualista, ci si prefigge l'emancipazione del singolo dai vincoli corporativi e comunitari, cercando di favorire la mobilità di cose e persone, e quelle proprietà che risultano dinamiche (e permettono quindi incrementi di produttività e circolazione di capitali) e non stati-

392. RAMELLI, "Fra segni e tracce...", *op. cit.*, p. 372. Anche in questo caso l'autrice fa riferimento a CARONI Pio, 1974. *L'altra storia del patriziato*, Bellinzona: Archivio storico ticinese, p. 53.

393. RAMELLI, "Fra segni e tracce...", *op. cit.*, p. 372.

394. *Ibid.* p. 373-374.

395. *Ibid.*, p. 374.

396. *Ibid.*, p. 375-377.

397. *Ibid.*, p. 378.

398. *Idem.*

399. *Ibid.*, p. 378-379.

che⁴⁰⁰. Questa volontà difficilmente trovava riscontro nelle comunità locali, condannando questa emancipazione a restare una volontà puramente formale o quanto meno realizzata solo in parte: lo sforzo amministrativo arriva addirittura a storture che sacrificano la stessa libertà in nome dell'affermazione del modello che si vuole veder realizzato, e

si avvicinano ad una "emancipazione forzata". Gli esempi dell'obbligo al dissodamento, al riscatto, alla permuta dei fondi non contraddicono la funzionalità insita nel principio assoluto di proprietà. Determinate eccezioni risultano infatti coerenti con il disegno e sono quindi previste ed accettate, pur stravolgendo formalmente il principio.

L'ambiguità di simili disposizioni come pure di norme restauratrici che ripropongono momenti di privilegio e di esclusione ci fornisce preziose informazioni, indicando situazioni che da subito appaiono intollerabili ed altre, che si accettano a lungo⁴⁰¹.

Correzioni forzate e prassi in apparenza anacronistiche sopravvivono insomma nella società ticinese. Interessanti le considerazioni dell'autrice proprio sul legame tra società, leggi, paesaggio e mentalità:

La considerazione del tessuto sociale – che è il vero destinatario delle misure normative – si impone insinuandosi tra i nuovi postulati e la loro applicazione. Le resistenze osservate testimoniano di uno scontro fra due tradizioni culturali diverse: "La proprietà, le proprietà [...] prima di essere paesaggio sono mentalità". Lo annotava già Frascini, descrivendo la natura degli impedimenti che permangono anche dopo la Riforma del 1830: "Così è: le massime morali e sante della Riforma sono nelle bocche di noi tutti; ma lo spirito vivificatore di quella non si è peranco trasfuso ne' nostri costumi e nelle nostre abitudini"⁴⁰².

Vediamo insomma ancora una volta come intercorra una differenza tra legge *immaginata*, legge *applicata* e legge *vissuta*⁴⁰³.

Concependo la storia delle mentalità come storia delle resistenze al cambiamento⁴⁰⁴, ritroviamo quindi le perplessità delle élite locali della Svizzera italiana, legate spesso oltre alle canoniche attività di amministrazione, commerci e servizi, al privilegio patriziale/di vicinanza che riusciva a sopravvivere alle codifiche ottocentesche. Come preannunciato in Ramelli, osserviamo che ancora a metà Ottocento il Bertoni, avvocato e quindi notevole (potremmo azzardare possidente), riferisce come "le leggi

400. *Ibid.*, p. 380-381.

401. *Idem.*

402. *Ibid.*, p. 387.

403. "La riflessione sulla recezione di un modello giuridico si sposta dunque in secondo piano, dando spazio al momento della sua concretizzazione, dell'effettiva valenza delle soluzioni giuridiche proposte. I momenti di scontro con la forza dell'effettivo esercizio, delle reali necessità, aspettative e potenzialità rivelano infine la funzionalità latente del nuovo modello di proprietà. L'osservazione di alcuni momenti che hanno concorso a (ri)definire l'istituto giuridico della proprietà nel Cantone Ticino durante il XIX secolo ha evidenziato la complessità di questo passaggio: lento, denso di contraddizioni, è una storia di infiniti aggiustamenti, di continue riformulazioni, espressione di due mondi che si sovrappongono durante una lunga fase di coesistenza conflittuale" (*ibid.*, p. 388).

404. VOVELLE Michel, 1989 [1982]. *Ideologia e Mentalità*, Napoli: Guida, p. 207. Citato in *Introduzione*.

attuali invece non essendo nate nel luogo come le prime⁴⁰⁵ e non conoscendone i bisogni bistrattano alla cieca i nostri interessi agricoli⁴⁰⁶.

Continua poi in riferimento alla legge agraria oggetto del suo testo, spiegando che “per eseguire l’art. 263⁴⁰⁷ si dovrebbero rovinare tutte le nostre vigne estirpando tante viti, moltiplicando sostegni inutili, e inutili e moltiplicatissimi viali nei moltiplicatissimi confini! Se qualcuno volesse fra noi mandare un libello a tale scopo ai suoi confinari si farebbe gridare la croce addosso⁴⁰⁸. Come accennato in nota, altro problema è dato dalla coesistenza delle leggi codificate e di quelle statutarie nei casi dubbi: “le nuove leggi civili, non supponendo mai il frazionamento da noi accusato, sono spesso inapplicabili; e vi ha questo di peggio che non ci lasciarono neppure nella nostra condizione di allora già assai arretrata, ma la peggiorarono generando spesso volte l’incertezza sul dovere di applicare le leggi nuove o di poter ritenere le vecchie pratiche⁴⁰⁹. Arriva poi la stoccata alla ricezione locale delle norme francesi: “si pretende di giustificare quanto fu da noi copiato dal Codice francese asserendo che *uno dei pregi di quel Codice si è appunto quello di facilitare la trasmissione e la divisione delle proprietà* [...]. Si concede poi che a quest’ora in Francia si muova pure *lamento per l’eccessivo sminuzzamento delle proprietà*, ma quest’allusione alla Francia prova maggiormente la nostra tesi⁴¹⁰. L’autore spiega poi che in Francia le proprietà sono maggiormente concentrate (proprietà di meno terreni contigui più grandi), rispetto alla Valle di Blenio (proprietà di più terreni non contigui più piccoli)⁴¹¹.

1.3.3 *Questioni transnazionali, confini lacustri e crinali contesi*

I confini sulle acque, con particolare riguardo per il Lago Maggiore⁴¹², ma anche sul Lago di Lugano⁴¹³, sollevano diverse criticità.

Nel 1847, si parla di confini non chiaramente definiti sul Lago Maggiore, cosa che crea problemi per la navigazione, il controllo delle acque e i diritti di pesca: in un rapporto della Cancelleria federale si spiega come secondo le informazioni in possesso della stessa non esistano altre fonti normative per i confini sul lago se non il Trattato del 4 dicembre 1834 tra Austra e Sardegna firmato a Torino. In realtà il Trattato di Worms del 1743 statuiva “qu’à partir de la frontière Suisse, entre la Lombardie et les Etats Sardes, la ligne qui partage le lac majeur forme la limite des juridictions re-

405. Quelle statutarie, in riferimento agli statuti di comunità.

406. Doc. 151, 1851, p. 27-28.

407. Che prevedeva che le viti potessero essere piantate solo ad almeno mezzo braccio dal confine del terreno (*ibid.*, p. 29).

408. *Ibid.*, p. 29-30. La rimostranza ricorda le proteste delle comunità rurali inglesi contro le *enclosures* di fine Settecento.

409. *Ibid.*, p. 31-32.

410. *Ibid.*, p. 35.

411. *Ibid.*, p. 35-36. Quindi, nella sua ottica, se già in Francia ci si lamenta, figuriamoci in Ticino...

412. Doc. 144, 27 aprile 1847.

413. GRAFFINA Gustavo, 1929. *Documenti relativi al confine fra il Cantone Ticino e il Regno d’Italia raccolti e pubblicati per incarico del Consiglio Federale svizzero*, Lugano: Arti Grafiche già Veladini.

spectives”⁴¹⁴. Si sollevano però dei dubbi sulla portata pratica di questa divisione, rettificata dal Trattato del 1834, che regola però solo i rapporti doganali, e cita pure la sovranità che i due stati esercitano sulla porzione di lago che bagna il loro territorio, senza però indicarne le delimitazioni in maniera precisa⁴¹⁵. Conclude la Cancelleria: “Jusqu’à ce jour la Chancellerie fédérale n’a obtenu aucun renseignement concernant les rapports de navigation et la juridiction sur la pêche”⁴¹⁶.

Cinque mesi dopo in una lettera della Direzione delle pubbliche costruzioni al Consiglio di Stato ticinese troviamo una simile problematica: nelle convenzioni del 1752 e del 1754 (Trattato di Varese e sua ratifica) non si indica la linea confinaria tra Ticino e Lombardia, e neppure quella tra Ticino e Piemonte sul Lago Maggiore, ma si descrive “semplicemente il confine tra i detti Stati sino al Lago”⁴¹⁷. Secondo l’Ingegnere Lucchini, che redige la lettera, su una cartina topografica militare di fabbricazione lombarda (allegata al documento secondo Lucchini, ma non presente nell’incarto archivistico) “sarebbe però indicata la linea di confine tra i detti stati non che sul Lago Maggiore: jo non so se la detta linea sia basata ai trattati esistenti per la specificazione dei confini, ma trattandosi di una carta elaborata con tutta la regola dell’arte, la migliore si può dire che io mi conosca, è d’uopo credere che la detta linea non sarà stata segnata all’azzardo, e senza fondamento”⁴¹⁸.

Nella sua tesi di dottorato⁴¹⁹, Rolf Sury cita i principi⁴²⁰ riportati da Johann Caspar Bluntschli nell’opera ottocentesca *Das moderne Völkerrecht der civilisierte Staaten* (1868): “la linea mediana dei laghi di confine va considerata quale frontiera tra i due stati possessori delle opposte rive, seppure la consuetudine o i trattati non hanno altrimenti statuito. [...] Sempre sotto la riserva di speciali convenzioni, ogni stato rivierasco estende il proprio imperio dalla sponda fino a mezzo lago. L’uso delle acque ai fini della navigazione permane però in comune alle popolazioni di tutte quante le sponde”⁴²¹.

Nella raccolta realizzata da Gustavo Graffina⁴²² e nella versione stampata nel 1847 dei Trattati di Varese⁴²³, ci si rende conto di come effettivamente i Trattati del 1752 e del 1754 non menzionino la questione del confine sulle acque. Per la frontiera tra Campione d’Italia e Canton Ticino si cita il fatto che con i trattati del 1861 si riattribuisce una porzione di costa (zona Forca di S. Martino) al Canton Ticino⁴²⁴.

414. Doc. 141, 24 marzo 1847. Vedi *Appendice 4*.

415. *Idem*.

416. *Idem*.

417. Doc. 150, 26 agosto 1849. Vedi *Appendice 4*.

418. *Idem*. Vediamo insomma come la norma sembra tacitamente già puntare alla definizione di una delimitazione sulla linea mediana. Ma la sussistenza di questo limite, e soprattutto la sua base giuridica, sono sospesi tra vecchi trattati e dubbi cartografici.

419. SURY Rolf, 1942. *Le condizioni di frontiera del Lago di Lugano*, Lugano-Bellinzona: Istituto editoriale ticinese.

420. *Ibid.*, p. 27 (§ 4. Principi fondamentali di diritto internazionale in punto ai fiumi e ai laghi di frontiera).

421. *Idem*.

422. GRAFFINA, *Documenti relativi al confine fra il Cantone Ticino e il Regno d’Italia*, op. cit.

423. Doc. 145, 1847.

424. “La costa di S. Martino fin ora posseduta del comune di Campione, qual parte del suo territorio e di ragione privata, sull’opposta riva occidentale del Lago di Lugano viene ceduta alla Confederazione Svizzera, ed insieme ad essa la giurisdizione sulla metà del lago interposto alle condizioni istesse che si verificano in generale colà dove le due rive del lago sono l’una di proprietà italiana, l’altra di proprietà svizzera” (GRAFFINA, op. cit., p. 161).

Nel commentare la ridefinizione del confine tra i due stati sul lago si cita senza precisioni ulteriori il fatto che il confine corra in mezzo al lago⁴²⁵, ad attestare quanto rilevato da Sury per la situazione europea descritta da Bluntschli nel 1868: negli anni '60 dell'Ottocento a livello continentale quella dell'attribuzione del confine sulla linea mediana sembra essere una prassi affermata, anche se non è dato sapere come si sia passati dall'incertezza documentata alla fine degli anni '40 a questo automatismo attestato solo una ventina di anni dopo. Non è stato possibile appurare se la fase di incertezza fosse dovuta a una preoccupazione formale data dall'attesa dell'affermazione codificata di una norma confinaria *in sé*, oppure se fosse servito del tempo per riappropriarsi di una conoscenza giuridica in realtà già attestata a inizio Seicento e derivata dalla tradizione medievale, riconducibile probabilmente al diritto romano e andata temporaneamente perduta⁴²⁶.

425. Vedi sopra, ad attestare una prassi affermata.

426. Nel 1601, ad esempio, il governatore dello Stato di Milano promulga un editto che chiarisce come la giurisdizione dello Stato di Milano inizi dalla propria riva "seguitando innanzi per drittura infino alla metà del lago". L'intervento è dettato dalla necessità di assecondare le pretese dei sudditi milanesi di Lavena e dintorni, che rivendicano l'uso "promiscuamente commune" del lago richiamandosi a vecchie licenze considerate non più valide dal governatore (Doc. I, 15 ottobre 1601).

Conclusioni

Le vicinanze sollevano la questione della sovranità dal momento che sottraggono al potere delle autorità comunali quelle proprietà e beni comuni dei vicini ad accesso riservato. Lo Stato sovrano, in una certa misura, deve convivere con queste realtà a cui se necessario impone la propria politica, ma solo come ultima ratio. La questione delle vicinanze conosce uno svolgimento pluridecennale: singole leggi vanno a risolvere questioni puntuali di vicinato (importanza del 1806 e della legge sulla redenzione dei pascoli), ma il ritardo legislativo risulta paragonabile a quello di stesura dei Codici (i regolamenti organici comunali e patriziali vedono la luce, come il Codice Civile, negli anni '30 dell'Ottocento). Le tempistiche del Legislativo poi, con transazioni di diritti godimento che impiegano cinque anni per essere ratificati dal GC (vedi caso di Gribbio) non aiutano il buon svolgimento delle pratiche.

Il caso di Agno (1804)⁴²⁷ attesta che una legge c'è ma fintanto che mancano misure di applicazione, quando almeno due casi di una problematica analoga si presentano, il GC delibera ma senza ammettere eccezioni per non creare precedenti che intacchino o compromettano l'applicazione della base giuridica. In situazioni come quella di Croglío (1814) dove non si vuole dare il vicinato a un cittadino, il GC autorizza il PC ad accordare la richiesta attestando l'intervento dell'apparato statale (attraverso il suo Legislativo) che prevaricando l'Esecutivo va a far rispettare la disposizione legale, assumendo quindi su di sé una funzione concretamente giudiziaria.

L'accordo bonale e la convergenza tra vecchio e nuovo ordine di cose continuano indisturbati attraverso due ordini costituzionali (1803 e 1814) e ancora a ridosso della costituzione del 1848 persistono questioni aperte, vedi il caso di Quinto (1846) dove una decina abbondante di anni dopo l'approvazione della Legge Organica Comunale (1832) e della Legge Organica Patriziale (1835) permangono irregolarità e divergenze sull'applicazione delle normative sulla trasa.

La sopravvivenza dei "privilegi dei vicini" e la mancata generalizzazione dei diritti a tutti i cittadini (nella pratica e non nella teoria) sono favorite dai poteri locali ancora legati alla tradizione di Antico Regime. Vedi l'esempio di Airolò (1795-1810), dove i vicini rispondono ai forestieri che se le consuetudini non gli vanno bene possono sempre tornarsene da dove sono venuti. La Costituzione viene invocata dai forestieri ma ignorata dai vicini. Il §4° dell'Articolo 3° della Costituzione della Me-

427. Con la mancata consegna della documentazione alla nuova amministrazione comunale, vedi *Capitolo 1.2.2.*

diazione fatica molto a trovare un'applicazione, con o senza legislazione di supporto. La pratica dell'accordo bonale diventa soluzione ricorrente in questo contesto di scontro tra diritto consuetudinario residuale e costituzionalismo in fieri⁴²⁸.

In questo senso già dalla seconda metà del Settecento nella vicina Italia le dinamiche sono analoghe:

A Graglio con Cadero, nel 1770, si verificarono dei disordini poiché alcuni "particolari nullatenenti o quasi" assumevano in soccida capi di bestiame "forastiero", dei vicini baliaggi elvetici, una cinquantina fra capre (in ottobre-maggio) e bovini (fra S. Martino e aprile): con la scusa che nei campi non c'era niente da raccogliere, e senza scomodarsi a raggiungere i prati comuni, pascolavano le bestie entro coltivi, vigne e selve altrui, così provocando gravi danni. Non si esagera immaginando un vero e proprio stato di tensione fra chi se la passava discretamente lavorando all'estero e chi, sentendosi diseredato, infrangeva le secolari regole della convivenza comunale⁴²⁹.

Siamo in questo caso in Val Veddasca, al cui vertice troviamo Indemini (ora frazione ed ex-comune gambarognese). L'analogia col Ticino viaggia in questo caso su di un doppio binario: da un lato troviamo le tensioni legate ai diritti di traso come al loro uso e abuso da parte dei locali, dall'altro il ricorso sistematico all'emigrazione per ricercare una fonte di sostentamento.

Altro tema che tocca la dimensione comunale riguardo alla questione della sovranità è la ripartizione delle spese militari a inizio secolo: alcuni comuni pretendono di essere esentati dal pagamento della loro quota rivendicando un diritto a non essere sottoposti all'autorità superiore che domanda questo contributo⁴³⁰. La mancanza di elementi utili a rispondere alle interrogazioni sull'effettiva conclusione della vicenda lasciano aperte le porte a più interpretazioni: soluzione di mediazione? Imposizione con la forza? Concessione dell'esenzione? In ogni caso, l'esistenza stessa di questo tipo di resistenza va a corroborare una visione della concezione di sovranità non univoca e spesso divergente. Non sempre le prerogative del potere superiore sono riconosciute dalle realtà locali, che anzi cercano di conservare i propri margini d'indipendenza e di discrezionalità.

La questione della laicizzazione riveste pure un importante ruolo nell'affermazione della sovranità dello Stato. Se l'Elvetica con le sue misure drastiche aveva risolto "alla francese" le questioni dell'esproprio dei beni ecclesiastici e la discussione sulle immunità e i diritti dei membri del clero, a partire dal 1803 la questione diventa molto più articolata. Questo perché lo Stato cessa di colpo di percepire le entrate garantite dal sistema di tassazione repubblicano: il Governo cantonale perde tutte le entrate fiscali eccetto quelle definite da dazi e dogane, precipitando la situazione in una corsa affannosa alla ricerca di liquidità per il Governo, che deve

428. Importante registrare in questo senso la costante dello scollamento tra tempi del diritto e tempi della politica (vedi sopra).

429. FRIGERIO Pierangelo, 1999. Storia di Luino e delle sue Valli, Germignaga: Macchione Editore, p. 202 ("10. Rivoluzione e Restaurazione").

430. Come nel caso di Isona e Medeglia, cfr. Doc. 67, dicembre 1803-gennaio 1804.

misurare la propria “ingerenza” negli affari religiosi restando in equilibrio tra necessità logistiche contingenti e diplomazia. Restava difatti importante non scontentare la componente più cattolica e conservatrice, anche secondo quanto rimarcato da Zorzi riguardo al rispetto generalizzato per l’“entità Chiesa” che perlomeno nei primi decenni dell’Ottocento accomuna le élite cantonali indipendentemente dal loro orientamento ideologico.

Il tira e molla legislativo sulla gestione del rapporto tra Stato e Chiesa inizia già nel 1801, per cui tecnicamente ancora all’epoca dell’Elvetica, secondo quanto indicato sopra. È solo in momenti di forte polarizzazione ideologica che lo stato mantiene una posizione netta nei confronti della Chiesa, come nel momento dell’affermazione del laicismo di derivazione francese nei primi anni dell’esperienza repubblicana, o a seguito della Rigenerazione con l’affermazione progressiva degli ideali liberali e radicali e la conseguente spregiudicatezza anticlericale. Nella fase intermedia (tra il 1803 e gli anni ’30 dell’Ottocento) assistiamo a un tira e molla parlamentare tra fazioni più liberali e fazioni più legate (o addirittura organiche) all’apparato ecclesiastico, e si assiste a una continua oscillazione per quanto riguarda il riconoscimento di beni e diritti agli ordini religiosi e ai loro esponenti, secondo i rapporti di forza in Parlamento, le azioni di forza nella società, la congiuntura politica internazionale così come la congiuntura economica.

La questione religiosa è presente trasversalmente, ed è da considerarsi complementare a rivendicazioni politiche in vari momenti salienti della storia del Cantone. Lo shock culturale del 1798 fa sollevare i leventinesi che si richiamano *anche* ma *non solo* alla religione, e così di seguito negli anni a venire. A partire dal Triennio rivoluzionario, casi di omicidio o esecuzione sommaria (come nel caso del Nessi fucilato a Locarno nel 1841⁴³¹), sono da imputarsi alla lotta politica tra radicali e moderati prima e tra liberali e conservatori poi (fino ad arrivare all’uccisione di Luigi Rossi del 1890⁴³², evento emblematico dello scontro di fine secolo), dove la componente religiosa gioca un ruolo importante.

Rispetto ai casi italiani, dove le espropriazioni sancite dal quadro legale napoleonico erano spesso prese dalle corporazioni religiose come opportunità di guadagnare lo statuto di possidenti, in Ticino la dinamica di esproprio sembra essere più sofferta. Interessante notare come nei confronti delle autorità estere, come visto nel caso di Argovia, l’esercizio della sovranità statale viene invocato come prerogativa nell’esproprio di beni ecclesiastici e riutilizzato anche in altri Cantoni al momento della necessità di argomentare iniziative simili.

Sempre nei rapporti con le autorità estere, i confini restano un altro elemento critico. A volte le dispute vengono risolte in maniera pacifica – come nel caso dei confini lacustri e dei confini terrestri in regioni scarsamente usate per il pascolo alpestre – con l’istituzione di commissioni miste: agrimensori elvetici e italiani si

431. GROSSI Plinio, 2000. *Il Ticino del primo '800*, Pregassona: Fontana Edizioni, p. 78-80.

432. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Luigi Rossi* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006972/2010-04-23/> (consultato il 14.09.2023).

recano insieme sul luogo per stabilire o confermare il confine, e a volte necessitano la mediazione diplomatica⁴³³ (come nei confini di valle sui crinali adibiti a terreni di fienagione o pascolo).

433. Vedi esempi già citati, e quanto riportato in ASTi, Confini 8 (parte A): Caviano e Scaiano (Gambarogno) contro Pino (Maccagno) [Busta A], Onsernone e Craveggia nel 1804-1806 (risolto con convenzione ratificata dalle due parti nel 1806) [Buste B 1-40 e 41-97] e Indemini (Gambarogno) con i comuni della Valle Veddasca (Maccagno) [Busta C].

2.

Amministrazione della giustizia
e processi transnazionali

2.1

Definizione dei reati di rivolta ai sensi del Codice Penale

Parlare di prima metà del XIX secolo in Ticino significa riferirsi ad un contesto estremamente diversificato dal punto di vista del quadro giuridico con il quale le rivolte sono confrontate. A livello normativo possiamo inscrivere l'atto di rivolta o insurrezione nei reati contro lo Stato. Questi reati sono definiti nel Codice Penale (quando presente) in più maniere.

Il Codice Penale del 1799 (calcato sul Codice Penale rivoluzionario francese del 1791¹) menziona in più *sezioni* del primo *titolo* ("Dei delitti ed attentati contro la causa pubblica") della sua seconda *parte* ("De' delitti, e delle loro punizioni") le azioni di rivolta, connotandole come segue:

- *Sezione II: Dei delitti contro la sicurezza interna dello Stato*; Art. 74: "cospirazioni o complotti tendenti ad intorbidire lo Stato", Art. 75: "attacco o resistenza verso la forza pubblica" e "ribellioni", Art. 76: "maneggi e intelligenze coi rivoltosi", Art. 77: "delitto di Ribellione".
- *Sezione IV: Delitti de' particolari contro il rispetto, e l'obbedienza dovuta alla Legge ed all'Autorità dei Poteri Costituiti per farla eseguire*; Art. 94: "delitto di lesione alla Legge", Art. 95: "resistenza", Art. 96: "resistenza", Art. 97: "resistenza", Art. 98: "istato di resistenza"².

Nella fase posteriore l'Atto di Mediazione e precedente il Codice Penale del 1816, come riportato dal già citato Ceschi sono ripristinate le norme di Antico Regime³: significativo osservare che durante i Torbidi del 1814 (vedi *Capitolo 2.3.2*), in assenza di un Codice di riferimento⁴ si preferisca creare una Commissione di Giustizia *ad hoc*

1. "Ispirato a quello francese del 1791" di cui era "espressione del patrimonio ideale" (nell'ordine: DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Repubblica elvetica* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009797/2011-01-27/> (consultato il 07.09.2023) e DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Diritto penale* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009616/2013-11-26/> (consultato il 07.09.2023). Vedi *Capitolo 0.2*.

2. I CONSIGLJ LEGISLATIVI della REPUBBLICA ELVETICA, 1800. *LEGGE del 4. Maggio 1799. – Codice Penale*. Lugano: Rossi e Comp., p. 14-20.

3. Il Legislativo in carica a seguito della Mediazione decide di reintrodurre gli antichi statuti, rimettendo in vigore "tutte le leggi civili, statuti, usi e consuetudini vigenti avanti la rivoluzione [...] in tutto ciò, che non è opposto all'atto di mediazione, o alle disposizioni emanate dopo il 20 maggio 1803". In attesa dell'elaborazione dei nuovi Codici (Civile e Penale) l'unica misura cautelativa è data dall'escludere dalle norme rimesse in vigore la tortura della corda, la confisca e la partecipazione dei giudici alle multe pecuniarie. (CESCHI Raffaello, 2011. *Parlare in tribunale: La giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale*, Bellinzona: Casagrande, p. 90-91, già citato al *Capitolo 0.2*).

4. Vedi nota precedente, in più notiamo come "Il tribunale distrettuale di Lugano si ritenne così autorizzato a rivestire i panni del *Landfogt*, e sottopose al Governo il testo di una grida adattata all'"actual ordine di cose". In realtà

(la Commissione Speciale di Giustizia a nomina federale) che si occupa di esaminare e deliberare sui vari episodi insurrezionali occorsi nel Cantone durante l'anno (vedi seguito).

Il Codice Penale del 1816 (entrato in funzione il 1° gennaio 1817) sistematizza maggiormente la definizione dei reati contro lo Stato nella *parte seconda* (“Dei delitti e delle pene”) del *libro primo* (“Dei delitti contro la Repubblica”) indicando al *titolo primo* (“Dei delitti contro la sicurezza dello Stato”):

- Art. 101: “cospirazione, macchinazione o congiura contro la sovranità, indipendenza o integrità del Cantone Ticino”.
- Art. 104: “cospirazione, complotto od attentato diretto a distruggere o cangiare la forma del Governo, a suscitare la guerra civile [...]”, “attacco o resistenza alla forza pubblica”.
- Art. 105: “riunione sediziosa”.
- Art. 106: “provoca[re] il popolo a sottrarsi al legittimo potere delle autorità costituzionali ed armarsi contro le medesime”, “disprezzo alla legittima autorità, alla forma del Governo ed alla amministrazione dello Stato”.
- Art. 108: “delitti di Stato”⁵.

A livello di lessico mobilitato, possiamo soffermarci su alcuni vocaboli riportati nel CP 1799 e nel CP 1816 rapportandoli con la scala di livelli concepita da Nicolas⁶. L'autore francese, passando in rassegna una mole impressionante di documentazione archivistica e sviluppandone uno studio quantitativo-statistico, classifica la terminologia usata nelle fonti dalle autorità francesi per definire le insorgenze secondo quattro livelli di intensità (mobilitando il concetto di *lessico emotivo per livelli*)⁷.

l'aggiornamento teneva ben poco conto delle nuove istituzioni, non considerava la separazione dei poteri e riproponeva un'antiquata e disorganica raccolta di interdizioni e pene suddivisa in 82 articoli: senza ordine apparente, il catalogo disciplinava i comportamenti religiosi, la morale pubblica e privata, la difesa delle proprietà agricole dagli abusi e dai danni, castigava le violenze fisiche e verbali, la corruzione dei magistrati e la frode elettorale, stabiliva la mercede dei notai e il tasso d'interesse, regolava la caccia, la pesca, il pascolo e altro ancora” (CESCHI, *Parlare in tribunale...*, *op. cit.*, p. 92-93).

5. VINCIGUERRA Sergio (a cura di), 2006. *Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) – Ristampa anastatica*, Verona: CEDAM, p. 39-44.

6. NICOLAS Jean, 2002. *La rébellion française: mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789*, Paris: Seuil. L'esercizio, che potrebbe sembrare anacronistico, è invece riconducibile a una realtà dei fatti che, come ben riassunto nel passaggio di Martin Schennach citato al *Capitolo 0.4*, esprime ancora tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento rivolte che hanno più affinità con le rivolte contadine del Cinquecento, come “estremo tentativo di difendere il vecchio mondo comunitario dall'ingerenza esterna, cioè dal centralismo statale” che non con le insurrezioni patriottico-nazionaliste che si affermeranno nel corso del XIX secolo. Vedi ROMEO Carlo (a cura di), “Ecco che cosa penso del mito di Andreas Hofer: Dallo studioso austriaco un'interpretazione distante da quella tradizionale”, *Alto Adige*, 25 marzo 2016 [online], URL: <https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/ecco-che-cosa-penso-del-mito-di-andreas-hofer-1.68495> (8 dicembre 2020).

7. NICOLAS, *op. cit.*, p. 19-21.

LEXIQUE ÉMOTIF PAR NIVEAUX ⁸	SCELTA LESSICALE DELLE AUTORITÀ FRANCESI	LESSICO DI CP 1799, CP 1816 E RAPPORTI DELLE AUTORITÀ SVIZZERE E TICINESI IN RELAZIONE AI CASI DI STUDIO PRESENTATI (VEDI SEGUITO)
Infra-rébellionnaire (p. 19)	<i>Rumeur, bruit, murmure</i>	Vociferazioni, sussurri ⁹
Inquiétude palpable dans une situation donnée (p. 20)	<i>Sensation, alarme, confusion, fermentation, effervescence, agitation, mouvement, esmouvance</i>	Saccheggio (intenzione/ volontà di) ¹⁰
Au-delà, mais toujours dans les mouvements qui ne constituent pas encore délit (p. 20)	<i>Trouble, tumulte, désordre, tapage, bacchanale/baccanal, carillon, mutinerie</i>	Attruppamenti, disposizioni pericolose o controrivoluzionarie ¹¹ , torbidi, rivoluzione, movimenti sediziosi e allarmanti, porre il sacco, sollevare il popolo, saccheggiare (vociferazione / intenzione / indizi di) ¹²
Ordre du délit, langage de justice (p. 21)	<i>Rébellion à justice, force ouverte, excès, outrage, attroupement, assemblée illicite</i>	Eccessi, delitti ¹³ ; insurrezione, misfatti ¹⁴ ; discorsi allarmanti e sediziosi ¹⁵ , tumulto, sedizione ¹⁶ , sommosse popolari, esplosione, rivolte ¹⁷ , sollevazione ¹⁸ CP 1799: cospirazioni, complotti, attacchi, resistenza alla forza pubblica, delitto di ribellione, resistenza ¹⁹ CP 1816: cospirazione, macchinazione, congiura, attentato, complotto, attacco o resistenza alla forza pubblica, riunione sediziosa, disprezzo alla legittima autorità, delitto di Stato ²⁰

8. *Idem.*

9. Doc. 34, settembre 1800.

10. Doc. 138, 24 febbraio 1847.

11. Doc. 33, 27 settembre 1800.

12. Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814.

13. Doc. 33, 27 settembre 1800.

14. Doc. 58, 30 gennaio 1801.

15. Doc. 79, 11 maggio–20 giugno 1814.

16. Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814.

17. VGC, 25 maggio 1814, p. 364.

18. Doc. 147, 29 aprile 1848.

Doc. 149, 21 marzo 1849.

19. Cfr. *supra*.20. Cfr. *supra*.

Notiamo come vi sia una certa convergenza di termini tra quanto registrato da Nicolas in Francia e quanto riscontrato in Ticino nelle fonti d'archivio riguardanti i casi che andremo ad analizzare. Interessante notare, senza volersi addentrare in speculazioni linguistiche, come in una certa misura il centro delle preoccupazioni semantiche sembri slittare dal disordine, l'agitazione e la ribellione *alla giustizia* a un più esplicito riferimento a *rivoluzione, sedizione*, ribellione e resistenza *alla forza pubblica e alla legittima autorità* (e non più alla *giustizia*). In tal senso, rilevante notare anche la nuova formulazione di *delitto di Stato*. Lo Stato ticinese sembra insomma esprimersi negli articoli dei Codici, attraverso la forza pubblica e l'autorità (per quanto "legittima") quasi più che attraverso la giustizia. Il problema non è più di ordine pubblico (o non solo) ma di sovvertimento all'ordinamento dello Stato, alla sua autorità ed alla sua forza. Come ultimo dettaglio notiamo un'apparente maggiore enfasi sulla pratica collaterale del furto (sacco, saccheggio, ecc.) nel contesto ticinese che in quello francese. Questo denota forse una diversa strutturazione della prassi giudiziaria, in quanto riesce difficile credere che le rivolte francesi non fossero accompagnate da occasionali (o puntuali) furti e scorribande.

Seguendo gli spunti forniti dalla letteratura consultata, possiamo da ultimo notare essenzialmente due questioni. Anzitutto, i due Codici ticinesi sembrano, almeno nelle grandi linee, riproporre la traiettoria delineata da Cartuyvels nel suo testo *D'où vient le code pénal?*²¹: secondo l'autore, a una prima fase di codifica che aveva accompagnato la fase del dispotismo illuminato producendo i cosiddetti *code-consolidation* di fine Settecento, aveva fatto seguito una fase più sistematica e sistematizzante, quella dei *code-système* nel corso del XIX secolo. Seguendo questo ragionamento, secondo lo stesso Cartuyvels il potenziale concretamente rivoluzionario del Codice francese del 1791 (e quindi, aggiungiamo, di quello elvetico del 1799) andrebbe ridimensionato: le conquiste giuridiche del CP 1791, per quanto dirompenti, sarebbero comunque inserite nel solco della consolidazione dell'esperienza giuridica precedente²², quindi di Ancien Régime. L'autore, dopo un'analisi delle innovazioni giuridiche promosse negli ultimi anni della monarchia assoluta²³, riprende il concetto anche nelle conclusioni, spiegando come gli ideali riformatori dei Codici Penali moderni si costituiscono nel secolo dei Lumi, e il CP 1791 e la codificazione napoleonica consacriano un progetto le cui prime manifestazioni precedono la Rivoluzione²⁴.

In Ticino il decreto di attivazione del Codice Penale del 1799 lascia nelle mani del giudice la possibilità di mitigare in maniera significativa le pene, che ai sensi del CP avrebbero spesso portato a una condanna a morte. I giudici si avvalgono con generosità di questa clemenza, un'attitudine che potrebbe trovare le sue cause in più fattori. Anzitutto questa "ultima parola" del giudice su una norma codificata reitera

21. CARTUYVELS Yves, 1996. *D'où vient le code pénal? – Une approche généalogique des premiers codes pénaux absolutistes au XVIII^e siècle*, De Boeck (Paris/Bruxelles) / Presses de l'Université de Montréal / Presses de l'Université d'Ottawa.

22. *Ibid.*, p. 3-4.

23. *Ibid.*, Capitoli 1 e 2.

24. *Ibid.*, p. 395.

la centralità attribuita al suo ruolo in continuità con quanto accadeva sotto l'Antico Regime. In secondo luogo questi atteggiamenti potevano tradire qualche moto di simpatia nei confronti dei rivoltosi²⁵. Da ultimo, i giudici potevano essere intimoriti da eventuali ritorsioni, molto concrete (aggressioni, agguati...), che i cittadini avrebbero potuto mettere in atto contro di loro in reazione alle sentenze.

Il margine d'azione che si lascia nelle mani dei giudici è in realtà coerente anche con le necessità espresse nel progetto di Codice Penale lombardo del 1791-92, che già attestava una volontà di conservare un margine di discrezionalità per il giudice, al fine di garantire delle pene "leali ma flessibili"²⁶. È proprio in riferimento ai Codici coevi, che Cartuyvels riconduce a questa impostazione il segno di una volontà di conservare per i giudici un ruolo più vicino a quello di Antico Regime, in una sintesi di tendenze conservatrici e scopi utilitaristici, come la necessità di garantire dei margini d'arbitrio per ammortizzare l'impatto di una legge che risulterebbe eccessivamente "meccanica" e poco atta allo stabilire una proporzione della pena conforme alle circostanze concrete in cui il delitto è stato commesso e alle eventuali attenuanti o recidive, se ci si limitasse a un'applicazione letterale del Codice. Sempre secondo l'autore, questo approccio deriverebbe dalla tensione latente tra ideali emancipatori (difesa dei diritti individuali) e preoccupazioni utilitariste (difesa sociale), coerente con l'elaborazione penale illuminista²⁷.

Per tornare alla differenza tra *code-consolidation* e *code-système*, nel caso del Ticino non abbiamo strumenti per determinare univocamente se il Codice del 1816 rientrasse nella seconda categoria, ma considerando la reazione della società al nuovo testo²⁸, la sua genesi²⁹, e la sua struttura³⁰, abbiamo diversi elementi che ci spingono a guardare in quella direzione³¹.

Nel 1822, ossia cinque anni dopo l'introduzione del CP 1816, la Ferrea Riforma viene varata come risposta allo scetticismo diffuso nei confronti del nuovo Codice: "lo zelo assume, già nella prima lettera [...] del 26 maggio 1818, forme disumane per rimediare alla 'soverchia e pericolosa indulgenza del codice': [...] *sarebbe forse ben fatto, che il corpo del giustiziato sarebbe esposto al laceramento od alla consunzione del fuoco. Trattandosi de' Nazionali sarebbe troppo dolorosa per la loro famiglia la perma-*

25. Come spiegato in *Introduzione*, le dinamiche di resistenza erano trasversali e non includevano unicamente le masse ma pure una parte delle élite.

26. CARTUYVELS, *op. cit.*, p. 325-327.

27. *Idem*.

28. Un rifiuto netto e trasversale da parte di almeno una parte della popolazione e delle élite, ciò che nel resto dell'Europa, secondo Cartuyvels, aveva spinto diversi sovrani illuminati a moderare preventivamente i propositi (nella forma e nei contenuti) dei Codici promulgati in quello stesso periodo.

29. Come testo elaborato da giuristi ticinesi formati a Pavia nell'ambiente dell'illuminismo giuridico lombardo, che pur tardava a sistematizzare, ma forniva interessanti spunti nella tradizione di Beccaria, vedi sempre CARTUYVELS, *op. cit.*, "Chapitre 4: Le projet de Code pénal lombard (1791-1792)".

30. Il fatto che gli articoli riguardanti la tematica delle rivolte siano raggruppati sotto i *Delitti contro lo Stato* e non dispersi in più sezioni come nel 1799 denota una maggiore volontà di sistematizzazione quantomeno nella forma.

31. O semplicemente, come cita sempre CARTUYVELS, il Codice ticinese potrebbe rappresentare uno di quei Codici "intermedi" (come ad esempio il Codice Leopoldo toscano) che possiedono la struttura ma non i contenuti (o viceversa) di un *code-système* a pieno titolo.

nente esposizione de loro capi, ma se sono forestieri, i loro capi e la destra dovrebbero restare continuamente esposti in gabbia di ferro sopra un palo”³².

Interessante notare come nel 1842, al culmine del processo del Triennio rivoluzionario (periodo di riaffermazione della fazione radicale in seno alle maggiori istanze del potere cantonale) dopo una prima riformulazione della codificazione penale per quel che riguarda gli omicidi nel 1837³³ (quindi prima del Triennio), si arrivi dopo un dibattito istituzionale ad una risoluzione in tre punti: si abroga anzitutto la legge di riforma del Codice Penale del 19 dicembre 1822 (smantellando così la Ferrea Riforma), si dice poi chiaramente che “Il Codice Penale 1.º luglio 1816 è richiamato in vigore in tutte le sue parti”, da ultimo si precisa che le pene del Codice saranno applicate anche ai delitti commessi prima del ripristino del CP 1816 per i quali non sia ancora stata pronunciata sentenza definitiva³⁴.

Il Codice del 1816 viene insomma semplicemente ripristinato dopo 20 anni che il quadro penale ticinese si rifaceva a una Riforma che ne aveva troncato gli aspetti più marcatamente illuminati e moderni. Il commento dell’avvocato Reali a riguardo: “La legge penale del 1822 è una vera macchia per la legislazione ticinese. Mi ricordo ch’io elevai la mia voce, ancorchè debole, contro un sistema abominevole. Ma uomini educati a principii draconiani, imbevuti dell’error popolare, che col rigore e colla ferocia si reprimono i delitti, soffocarono la mia voce e resero inutili i miei sforzi. Non è il rigore, ma la prontezza del castigo che arresta il colpevole. Né mai si vide scarso il numero dei delitti ne’ paesi ove atroci sono le pene. Gl’interessi dell’umanità e l’onore del legislatore, che stanno tanto a cuore de’ due Consigli, reclamano a una voce l’abolizione d’una barbara legge”³⁵. La tradizione illuminista lombarda, ispirata da Beccaria, trova anche in questo commento la sua espressione nel Ticino³⁶.

32. BOLLA Ferruccio, 1981. “I primi codici civile e penale dell’Ottocento ticinese”, in *Scuola ticinese*, n. 94, p. 41. L’autore riporta una lettera giunta al Consiglio di Stato da parte del Tribunale del distretto Leventina.

33. “Dopoché colla legge 2 giugno 1837 voi avete richiamato in vigore il Codice Penale per ciò che spetta alle diverse qualità di omicidio, ovvia è divenuta la domanda, perché anche le altre disposizioni del Codice non sieno richiamate e non sia totalmente abolita una riforma che non trova altro riparo contro il delitto che l’innalzamento e l’esacerbazione delle pene?” (VGC, 20 giugno 1842, p. 226).

34. *Ibid.*, p. 228.

35. *Idem.*

36. Citato anche in GARRÉ Roy, 2007. “L’unificazione del diritto penale come fattore di edificazione dello Stato: Trascorsi e percorsi politici del Codice penale ticinese del 1816”, in CESCHI Raffaello et al., 2007. “Il Codice sgradiato. Atti del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816), Lugano, 17 novembre 2006”, *Archivio storico ticinese*, n. 142, p. 393, nota 68.


2.2 Repubblica elvetica

2.2.1 Rivolte dei grani

Buona parte delle rivolte che sfociavano in procedimenti penali erano motivate dagli autori con gli aumenti di prezzo o la scarsità di grano. Prima di proseguire con la disamina dei prossimi casi di studio è quindi importante spendere qualche pagina nella contestualizzazione della correlazione tra la variazione dei prezzi del grano e l'apparizione di queste sollevazioni.

Nonostante le motivazioni dichiarate dagli insorti, sembra comunque che le sollevazioni popolari non fossero in realtà sempre simultanee agli aumenti di prezzo del grano e del pane: il documento *Registro del prezzo corrente della Granaglia e META del PANE e della carne*³⁷, che riporta i dati per il mercato di Lugano tra il 1801 e il 1850, ci permette di meglio approfondire la questione.

Variazione prezzo del frumento (£/staio) a Lugano (1801-1807)



Vedi *Appendice 5*

37. Doc. 65, 1801-1850 [con elaborazione di dati]. Vedi *Appendice 5*.

Prendiamo ad esempio la rivolta della Capriasca di gennaio 1802³⁸: a gennaio 1802 la meta del frumento era fissata a 11 lire, 16 soldi e 3 denari allo staio. Un prezzo non propriamente basso ma in linea con la media del periodo, e soprattutto significativamente inferiore al picco di luglio 1801 (6 mesi prima) quando il frumento era arrivato a costare 19 lire allo staio. Qualche mese dopo, la sollevazione del Pian Povrò (settembre 1802) scoppia in un momento in cui la meta del frumento si attestava a 10 lire e 10 soldi allo staio. Certo, era una cifra al rialzo rispetto alle 8 lire e 8 soldi di inizio agosto, ma l'andamento dei prezzi non faceva che diminuire dall'estate precedente e congiunturalmente i prezzi stavano raggiungendo il loro minimo³⁹.

Nel luganese i prestinaî (panettieri) sembrano in difficoltà in quello stesso periodo. Gli archivi storici cittadini ci permettono di ricostruire le varie istanze presentate dagli attori economici presso la municipalità: a inizio 1801, troviamo depositata un'istanza della Camera amministrativa in cui si chiede di regolare la meta del pane per farne cessare la penuria⁴⁰. Sono poi gli stessi prestinaî a coalizzarsi per rivendicare maggiore libertà d'azione nei loro commerci⁴¹, seguono poi delle nuove decisioni di tassazione da parte della Municipalità⁴².

Nell'Elvetica è spesso la fame a muovere gli insorti, che lo Stato cerca di contenere con misure puntuali. La scarsità (o l'assoluta mancanza) di grani, e l'aumento del loro prezzo o dell'importo di tasse prelevate dallo Stato esasperava "consumatori" e mercanti. Con la Mediazione, lo Stato cessa di colpo di avere delle entrate garantite come era invece il caso con il sistema di tassazione dell'Elvetica, e il Governo cantonale perde tutte le entrate fiscali eccetto quelle definite da dazi e dogane⁴³. La situazione dal 1803

38. "Bernardo Meneghelli di Cagiallo, potrebbe oggi essere definito una figura di aspro contestatore, un *leader* dei movimenti antirepubblicani che videro la valle Capriasca ripetutamente in prima fila. Anche in questo caso, come risulta dagli atti del processo che lo vide imputato nel 1802, i temi della lotta sono il rifiuto dei funzionari ritenuti inutili, il rifiuto delle tasse repubblicane, ritenute molto gravose, miglior qualità e minor prezzo per grano e sale, consultazione dei Comuni nella formulazione delle leggi. Temi ricorrenti, dunque, in modo quasi ossessivo, specchio della nostalgia per un regime precedente in cui i Comuni godevano di ampia autonomia e l'assenza di una burocrazia amministrativa centrale pareva rendere più semplici i problemi grandi e piccoli della gente, anche nella sfera economica" (GUZZI Sandro, 2005. "L'emancipazione indesiderata: Dai baliaggi italiani al Ticino degli anni 1770-1815", in *Dai baliaggi alla modernità - Introduzione alla storia del Cantone Ticino, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo*, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 21-22). Per approfondire, si veda anche GANDOLLA Alberto, 1999. "Le passioni dei forensi": *La rivolta della Capriasca del 26 gennaio 1802 attraverso gli atti processuali*", in *Pagine storiche Luganesi*, n. 10, p. 79-91 e ancora GANDOLLA Alberto, 1998. "Capriasca, la rivolta del 1802", in *Giornale del Popolo*, 30.07.1998.

39. Che verrà superato a partire solo tra la fine del 1806 e l'inizio del 1807, con il prezzo più basso mai registrato nei primi sette anni del secolo, a metà settembre, quando la meta scende a 5 lire e 15 soldi allo staio Vedi *Appendice 5*. Negli stessi anni, spostandoci nel Locarnese, è interessante notare come i disordini di Brissago del 1807 scoppino in un momento in cui i prezzi dei cereali sono ai minimi (vedi seguito). Pur ammettendo l'ipotesi di un rifornimento dei grani che passava da Varese e non da Milano, come suggerito dai magazzini di grano di proprietà svizzera in prossimità di Sesto Calende (MENA Fabrizio, 2011. "La missione milanese di Stefano Francini e Giovanni Battista Fogliardi per la 'tratta' del grano (inverno 1847)", in *Archivio Storico Ticinese*, n. 150, p. 167-209, vedi seguito), e dalla catena di rifornimento che viaggiava via lago su quella stessa rotta (vedi Rivolta onsernonese del 1800, *Capitolo 3.1.3*), risulta ragionevole immaginare che i quantitativi di grano che giungevano nel luganese da Milano avessero prezzi relativamente simili a quelli che giungevano nel locarnese.

40. Doc. 55, 12 gennaio 1801.

41. Doc. 61, 21 febbraio 1801.

42. Doc. 64, 15 luglio 1801.

43. PICENI Michele, BRAMBILLA DI CIVESIO Maria e Vittorio, 1995. *La soppressione dei conventi nel Canton Ticino*, Locarno: Dadd, p. 36.

in poi è quindi un susseguirsi di difficoltà finanziarie generalizzate per il Cantone⁴⁴, crisi che imporranno una recrudescenza delle politiche di tassazione sull'importazione e il trasporto che coinvolgerà anche le materie prime panificabili.

2.2.2 Guerra delle Forcelle

Tornando ai tempi dell'Elvetica, ritroviamo l'ostilità all'ordinamento repubblicano nei proclami del Comandante Taddei, condottiero della Rivolta delle Forcelle, scoppiata in Leventina sul finire del mese di aprile 1799 e giunta in armi alle porte di Bellinzona nel mese di maggio, dopo aver cercato e ottenuto, almeno a parole, delle attestazioni di solidarietà dalla Valle di Blenio⁴⁵.

Nella lettera del 2 maggio il Taddei sostiene che questa marcia su Bellinzona non sia da interpretarsi come gesto rivoluzionario, bensì come azione di tutela della patria e della religione. Conclude con un auspicio emblematico: “speriamo, che Dio, la cui causa noi difendiamo, ci assisterà, ci avvalorerà, ci darà la vittoria”⁴⁶.

Il giorno successivo, in un'altra lettera al popolo bellinzonese egli fa presente come le intenzioni dei leventinesi siano amichevoli: propone ai “fratelli bellinzonesi” un'unione fraterna con cui “difendere la santa nostra Religione” e “la nostra indipendenza”⁴⁷. Ancora l'auspicio finale è “Dio, la cui causa singolarmente noi difendiamo, sarà quella, che ci darà forza, e lumi per perfezionare un'opera così bella, necessaria, e santa”⁴⁸.

L'attività di scrittura di Taddei non si ferma, e quello stesso giorno manda una seconda lettera dove ancora propone un'unione in difesa dell'indipendenza e della “santa Religione”, raccomandandosi nuovamente a Dio⁴⁹.

Uno dei capisaldi degli insorti è insomma la difesa della religione che, come l'antico ordine delle cose, è stata stravolta dal nuovo ordinamento repubblicano. Ancora più chiare sono le intenzioni di alcuni fuggitivi leventinesi che una decina di giorni dopo, come riferisce Cattaneo, sono sorpresi in armi alle porte di Bellinzona da una truppa francese che si incamminava verso nord⁵⁰. Al momento dell'arresto pare questi abbiano rivendicato la volontà di difendere il proprio paese (la Leventina) con le armi unendosi alle truppe imperiali, per vendicare la patria e liberarla dai francesi⁵¹. Nell'interrogatorio gli si propone di deporre le armi per tornare in pace alle proprie

44. BERNASCONI Marco, 2022. “La fiscalità del Ticino dal 1796 al 1814. La Repubblica elvetica e l'attualità del suo sistema tributario”, in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casa-grande, p. 68-71.

45. MARTINOLA Giuseppe, 1954. “Notizie per ‘la Guerra delle Forcelle’”, in BSSI, n. 2-3, p. 78-92. Il testo approfondisce poi il discorso e trascrive un numero importante di missive legate ai fatti.

46. Doc. 22, 2 maggio 1799. Vedi *Appendice 6*.

47. Doc. 23, 3 maggio 1799. Vedi *Appendice 6*.

48. *Idem*.

49. Doc. 24, 3 maggio 1799. Vedi *Appendice 6*.

50. CATTANEO Rodolfo, 1990 [1874]. *I Leponti, ossia Memorie storiche leventinesi del Padre Angelico – Volume secondo*, Bellinzona: Salvioni, p. 107-109.

51. *Idem*.

case, ma questi si rifiutano, rivendicando di averle imbracciate “in difesa della propria religione, e libertà, e che non le avrebber deposte fino alla morte”⁵². Vengono allora portati di fronte al Consiglio di guerra di Bellinzona, che nuovamente li interroga⁵³. Alcuni notabili bellinzonesi, anticipando l’attitudine clemente dello stesso Consiglio, propongono loro di farsi passare per pazzi per aver salva la vita. Ma, pare, i giovani leventinesi resteranno fermi sulle loro posizioni: essi dichiareranno di non essere pazzi, e contenti di morire per la causa della religione e della patria oppressa⁵⁴. “Chiesto da loro, ed ottenuto l’ultimo conforto della religione, andaron festosi, ed intrapidi al sacrificio. Il giorno 14 maggio vennero fucilati fuori delle porte di Bellinzona”⁵⁵, informa Padre Angelico nella conclusione della sua cronaca riportata da Cattaneo.

Anche qui, abbiamo a che fare con profili antifrancesi⁵⁶ ed autoproclamati difensori della religione. In questo periodo tumultuoso delle guerre napoleoniche che vedeva la Leventina contesa tra truppe francesi e truppe austriache⁵⁷, le simpatie dei vallerani sono piuttosto chiare: qualche pagina prima, Cattaneo riportava come nell’inseguire i francesi verso nord, gli austriaci avessero potuto contare su guide locali (civili) nell’accerchiare e cogliere di sorpresa le truppe napoleoniche nei dintorni di Airole⁵⁸.

Ora, pur ammettendo che nelle intenzioni di Cattaneo il testo cercasse probabilmente di vestire d’eroismo le azioni dei paesani che concretamente erano assediati dalle truppe austriache (e quindi forse si trovavano nelle condizioni di aiutarle più per timore che per affinità ideologica⁵⁹), l’insofferenza dei leventinesi per l’occupazione francese si era già dimostrata nella descrizione della fuga in massa dei partecipanti alla rivolta verso i territori lombardi⁶⁰. Che sia zelo antigiacobino da parte dell’autore della cronaca, o ingenuità vallerana (risulta difficile immaginare che un semplice gruppo di reclute volontarie potesse avere effettivo peso decisionale sulle priorità militari delle armate austriache), vediamo come l’arruolamento nelle armate imperiali rappresenti una via di fuga sicura per questi insorti. Ma ancora più rilevante, come “danno collaterale” di questa prassi applicata nel caso specifico, è il fatto che “così rimase senza effetto l’articolo, pel quale si dovevan consegnare i capi della rivolta”⁶¹. Insomma, a questo episodio sembrano non seguire processi, se non

52. *Idem.*

53. *Idem.*

54. *Idem.*

55. *Idem.*

56. Nella lettera del 4 maggio (Doc. 26, vedi *Appendice 6*) Taddei rende chiaro il posizionamento antifrancese e filoaustriaco della sua truppa. La lettera del 5 maggio attesta dinamiche simili in Mesolcina (Doc. 27, vedi *Appendice 6*).

57. Con la smobilizzazione dei contingenti svizzeri che avviene per ordine del Landamano a fine 1805 (PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 356-357).

58. “[...] si disegno [gli austriaci], di guadagnare le montagne di fianco, portarsi sopra Airole, ed attorniare i Francesi per farli tutti prigionieri. Si formano due grosse colonne [...] scortate ambedue dai paesani, conoscitori di ogni più angusto e rimoto sentiero” (CATTANEO, *op. cit.*, p. 114).

59. Anche se risulta comunque rilevante citare la letteratura che riporta atteggiamenti simili nell’insieme del quadro italiano (vedi *Capitolo 0.3.2*).

60. “Emigrarono sul Milanese, nei dintorni di Varese, e Como, per unirsi alle truppe austriache, e sollecitarle a liberare la Leventina dai Francesi” (CATTANEO, *op. cit.*, p. 107).

61. *Idem.*

quello ai giovani citati sopra, e in più le armi usate sono fatte sparire dagli stessi latitanti⁶².

Riprendendo Zorzi, questa ostilità “di regime” (espressa dallo Stato o dall’occupante francese) nei confronti della religione cattolica portò a conseguenze importanti e drammatiche. I paesani imbracciarono le armi, aggredirono le truppe francesi, misero a ferro e fuoco la valle arrivando ad assediare Bellinzona. Probabilmente anche a causa di questi episodi si discuteranno alcune modifiche del quadro costituzionale, che avrebbero rappresentato un cambiamento importante nello *status* della componente religiosa in Ticino (vedi *Capitolo I.I.2*).

62. “Le armi, tanto da fuoco, che da taglio, di poco valore, furon consegnate, ed abbruciate sopra roghi in Aiolo, Faido e Giornico. Quelle di maggior prezzo, seco le avean portate, o nascoste gli emigrati” (*idem*).

2.3 Mediazione

2.3.1 *Rivolte dei grani*

La diversità degli approcci nella gestione di dazi e tariffe doganali⁶³ per il commercio dei cereali nei territori italiani, francesi e svizzeri è attestata nel manoscritto piemontese intitolato *Dei Cereali e loro Commercio – Considerazioni Politico-Economiche*. Il testo non è datato, ma possiamo collocarlo nel periodo della Mediazione, in cui in Ticino il Governo cantonale esita tra l'abolizione e la reintroduzione dei dazi in entrata su suolo ticinese per i cereali. Nel testo si spiega come per l'autore l'"intenzione sarebbe di esaminare quali possono essere le vere cause da cui deriva l'attuale vilissimo prezzo delle nostre granaglie"⁶⁴. Dopo una disamina delle condizioni contingenti in Piemonte, l'autore si sofferma in conclusione su una comparazione delle politiche di prezzi nelle regioni confinanti: nella sua descrizione delle misure protezionistiche in vigore egli cita il Lombardo-Veneto che non ammette la consumazione di grani esteri né la macinazione di cereali croati e ungheresi, concedendo solo "libero il transito per la Svizzera o le province renane"⁶⁵. Nel Ducato di Parma la produzione supera i consumi, l'importazione non avrebbe quindi senso perché il prezzo dei cereali locali risulta già significativamente basso⁶⁶. Contrariamente a quanto intuibile, però, sono vietati i cereali esteri, e allo stesso modo è vietato il transito dal territorio modenese. Per la Francia si cita un "termometro del valore"⁶⁷ che determina un prezzo fisso, ma anche i permessi per l'importazione dall'estero (i grani vengono stoccati nei porti delle città del Sud⁶⁸). Si descrive infine il caso svizzero spiegando che il Ticino è la sola eccezione in un sistema dove il transito di grano è altrimenti esente da dazi doganali, trattandosi di un bene di prima necessità scarso⁶⁹. È importante notare che il Ticino rappresenta un'eccezione non tanto a livello di sostentamento (il grano come bene era egualmente scarso in Ticino che nel resto del paese!) ma a livello di tassazione doganale: in un momento in cui l'unico valico sul San Gottardo era quello

63. Per le tariffe doganali in Ticino nel periodo 1803-1841, vedi *Appendice 5*. Si veda anche BERNASCONI, *op. cit.*, p. 53-72.

64. Doc. 102, [non datato] Vedi *Appendice 5*.

65. *Idem*.

66. *Idem*.

67. *Idem*.

68. *Idem*.

69. "Il rimanente della Svizzera applicando di preferenza alla pastorizia, abbisogna della maggior parte della granaglia che consuma e che suole estrarre dalla Lombardia o dal Piemonte contrattandone il ricambio con bestiamo e formaggi" (*idem*).

percorso dai somieri, il grosso dei traffici correva per altri valichi alpini e probabilmente i cantoni confederati si rifornivano altrove. Il Ticino trattava le forniture di grano da Milano unicamente per sé. Al momento della redazione del documento sembra quindi che il Ticino fosse l'unico Cantone Svizzero a tassare le granaglie in entrata da Lombardia e Piemonte, probabilmente trovandosi in una delle frequenti situazioni di necessità economica.

Proprio in relazione all'intervento statale sui prezzi dei prodotti da forno, i prestinai luganesi che già si erano attivati nel 1801 chiedendo maggiori libertà di commercio (vedi *Capitolo 2.2.1*), si mobilitano nuovamente nel 1805 lamentando il valore corrente della meta del pane⁷⁰, e ne chiederanno nuovamente l'aumento in seguito (ad esempio ancora negli anni '40 dell'Ottocento)⁷¹.

In alcune realtà locali si è in effetti portati a supporre che i panettieri praticassero un gioco sporco già in epoca precedente applicando tariffe maggiorate al prodotto finito, oppure che sussistesse una tassazione municipale troppo esosa che gravava sul prezzo dei prodotti alimentari anche laddove la meta poteva lasciare supporre altrimenti⁷².

Quello che emerge è comunque che, pur ammettendo delle tempistiche di presa di coscienza e di organizzazione un po' dilatate, le date delle sollevazioni e l'effettivo aumento del prezzo del pane non corrispondono. Verrebbe quindi da ipotizzare, riprendendo i postulati di Hugger su ribelli e banditi, che la questione dei grani e del loro prezzo fosse solo uno degli spunti, uno degli elementi che andavano a sommarsi nello scatenare le insurrezioni in difesa dell'economia morale thompsoniana minacciata dal nuovo ordine di cose. Come visto nell'introduzione⁷³ e come vedremo ancora nel *Capitolo 2.4.1*, i sistemi retti da un ordinamento a economia morale si difendono sia dalle perturbazioni in senso speculativo, sia dalle aperture (effettive o percepite) al libero mercato. Risulta quindi logica agli occhi degli attori un'insurrezione contro un potere centrale o centralizzante, oppure una categoria di speculatori, e questo in una dinamica di cause scatenanti articolate dove l'effettivo dissesto economico può essere presente ma non deve esserlo per forza. Anche Alessandro Barbero ricorda come già nelle rivolte tardomedievali

i progressi delle nostre conoscenze di storia economica hanno liquidato il luogo comune per cui le insurrezioni erano opera di una folla affamata: al contrario, le rivolte esplodono sempre in contesti in cui la parte più povera della popolazione gode di un relativo benessere, e mai negli anni tragici dei cattivi raccolti⁷⁴.

70. Doc. 70, 7 giugno 1805.

71. Doc. 123, 11 dicembre 1845.

72. CORTESI, *op. cit.*, p. 9-10 e 56: nel testo l'autore spiega come i prestinai esclusi dalle forniture di pane per il Comune di Brissago fossero riusciti a sollevare la popolazione contro le autorità comunali e contro un'imposizione reputata troppo rigida della meta.

73. Vedi *Capitolo 0.4*.

74. BARBERO Alessandro, 2023. *All'arme! All'arme! I priori fanno carne!*, Bari: Laterza, p. 5. Il discorso è valido anche nel nostro caso, pensando ad esempio ai Torbidi del 1814 (vedi *Capitolo 2.3.2* e *Capitolo 2.3.3*) che si affermano in un contesto di effervescenza sociale e politica, ma soprattutto prima della crisi climatica e dei raccolti legata all'eruzione del vulcano Tambora dell'anno seguente (vedi *Capitolo 2.4.1*, nota 251).

Tornando all'epoca della Mediazione, in generale e da subito la carenza di materie prime continua a farsi sentire, e se nel 1803 la Legge Organica Comunale definisce una scala di proporzione per il prezzo del pane, a livello locale dal 1805 cominciamo ad assistere alla volontà da parte delle Municipalità di regolare tramite meta il prezzo dei generi alimentari (pane incluso), ciò che porta a un conflitto latente tra poteri comunali e prestinai⁷⁵. Nel 1806 troviamo sui banchi del Gran Consiglio la richiesta di introduzione a prezzo ridotto di granaglie dal Regno d'Italia⁷⁶. Il giorno dopo il Piccolo Consiglio riferisce della corrispondenza con l'Incaricato d'Affari della Confederazione Svizzera a Milano⁷⁷ per importare grano in Svizzera, e propone poi di sospendere il dazio d'entrata sui grani "per facilitarne poi l'introduzione nel Cantone e diminuirne il prezzo in sollievo del popolo"⁷⁸. A seguito della discussione, il GC delibera: di incaricare una commissione di occuparsi delle tratte (viene formata a fine trattanda), di invitare il PC a trasmettere al GC un progetto di legge "tendente a provvedere agli abusi ed ai monopoglj, che sono insorti e che possono insorgere, rapporto alla vendita della granaglia"⁷⁹, e infine di sospendere il dazio d'entrata, incaricando il PC di valutare come comunicarlo al pubblico⁸⁰.

Le misure governative però inseguono sempre e non anticipano mai una problematica che affanna costantemente l'insieme del territorio, infatti il giorno dopo si notifica la ricezione di una petizione dei deputati dei Distretti di Locarno e Vallemaggia sulla penuria di grano, che il GC demanda alla Commissione corrispondente⁸¹.

Pochi giorni dopo il GC comincia a discutere una *Risoluzione sull'approvvigionamento dei grani*⁸² a cui allega quattro proposte al PC: l'emanazione di "un rigoroso Regolamento penale" che reprima monopoli e abusi⁸³, la formulazione di un progetto di legge per il miglioramento dell'agricoltura⁸⁴, la proposta di un regolamento per la conservazione delle piante di castagno⁸⁵, ed infine la proposta di un regolamento per la conservazione e il miglioramento dei boschi⁸⁶. Notiamo insomma la volontà di intervenire a livello strutturale nel settore primario, e non solamente in maniera pun-

75. Conflitto che ad esempio nel caso di Brissago sfocerà nuovamente (1807) in veri e propri tumulti che spingeranno la Municipalità a chiedere l'invio di truppe al Commissario di Governo (CORTESE, p. 9-10 e 56, vedi sopra).

76. VGC, 6 maggio 1806, p. 447: si richiede al PC di presentare le misure prese per ottenere le tratte di granaglie dal Regno d'Italia.

77. Pietro Taglioretti, in carica dal 1797 al 1804. In quell'anno gli succederà Giovanni Antonio Marcacci, in veste di rappresentante diplomatico elvetico fino al 1835. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Pietro Taglioretti* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/042134/2011-09-16/> (consultato il 16.09.2023). DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Giovanni Antonio Marcacci* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/007287/2010-01-21/> (consultato il 16.09.2023).

78. VGC, *Messaggio n. 13*, 7 maggio 1806, p. 624.

79. VGC, 7 maggio 1806, p. 451.

80. *Idem*.

81. VGC, 8 maggio 1806, p. 459.

82. VGC, 12 maggio 1806, p. 470-473.

83. *Ibid.*, p. 473.

84. *Idem*.

85. *Ibid.*, p. 473-474.

86. *Ibid.*, p. 474.

tuale nell'arginamento dei problemi di abuso nell'approvvigionamento dei grani. Il 16 maggio 1806, invece, il GC rimanda alla commissione incaricata la valutazione delle tariffe da proporre alla monarchia italiana per l'importazione dei grani⁸⁷. Il giorno dopo incarica il deputato ticinese di portare la questione dell'approvvigionamento dei grani per il Cantone Ticino all'attenzione della Dieta⁸⁸.

Segue un ulteriore scambio di lettere tra Marcacci⁸⁹, il Governo ticinese e il Governo italiano⁹⁰ che porta all'inizio di una trattativa di cui la Commissione nomine e rimpiazzi riferirà a settembre: le *trattative con il Regno d'Italia per esportazione dei grani*, compendiate da *trattative sul dazio di alcuni generi e per la libera esportazione dei grani*⁹¹. Il mese successivo si hanno ulteriori aggiornamenti con la *comunicazione degli appuntamenti seguiti con il Governo italiano*⁹².

Se da un lato il Governo si prodiga – secondo quanto stabilito il 7 maggio 1806 – per assicurarsi le quantità di grano necessarie a un prezzo conveniente (si parla di prezzo ridotto e *libera* esportazione di grani, quindi esente o soggetta in misura inferiore a dazi d'uscita dall'Italia), dall'altro il Gran Consiglio nel 1807 vota per il *ristabilimento del dazio in entrata* per grano e riso⁹³: una inversione di tendenza rispetto

87. VGC, 16 maggio 1806, p. 482.

88. VGC, 17 maggio 1806, p. 494-495.

89. VGC, 20 maggio 1806, p. 508: *Grani: lettera Marcacci*.

90. VGC, 22 maggio 1806, p. 513. La Commissione sui grani fa rapporto comunicando al GC la proposta del Governo italiano per la concessione dei grani a livello di tariffe e corrispettivi. Segue immediatamente una discussione a seguito della quale si dà mandato al PC di trattare con il Governo italiano per ottenere prezzi migliori, "secondo le antiche tariffe" (il dazio in uscita proposto risulta insostenibile per le casse ticinesi), eventualmente offrendo importanti sconti su quei generi che il Ticino esporta nei territori italiani (*ibid.*, p. 513-515).

91. VGC, 9 settembre 1806, p. 560; VGC, 10 settembre 1806, p. 561-563. Il 10 settembre il Gran Consiglio decide di accettare l'offerta del Governo italiano a seguito delle trattative (*ibid.*, p. 562), con i seguenti accorgimenti: per ottenere la libera esportazione dei grani dai territori italiani, il Ticino ribasserà d'un terzo il dazio su bestiame, assi, travi e legname di media taglia in uscita, offrirà il prezzo scontato di due soldi al fascio per legname minuto e legna da fuoco (secondo quanto proposto dalla Finanza italiana in cambio della rinuncia al ribasso sui dazi sul formaggio), tasserà a soli quattro soldi il carbone in uscita (al moggio), tasserà una sola volta (e non sia in uscita che in transito) il legname italiano che attraversa il Ticino, "cioè al medesimo livello di ciò che si paga dai Nazionali" (*idem*), e allo stesso modo i dazi sull'esportazione dei grani saranno parificati a "quelli che si pagano dalle Nazioni più favorite del regno d'Italia" (*ibid.*, p. 563). Si ridurrà a un quarto del valore vigente il dazio sulla treccia di paglia prodotta in Onsernone, dando procura al PC di estendere la misura a tutte le manifatture ticinesi simili (*idem*). Si richiede la libera esportazione dei grani verso il Ticino con effetto immediato, provvisoriamente secondo basi già vigenti, in attesa di determinare con la Dieta una tariffa permanente con *maximum* annuale o mensile (*idem*). La Finanza italiana ha inoltre già accettato il ribasso d'un quarto del dazio sulle pelli, conciate e non, in uscita dalla Svizzera (*idem*). Da ultimo, il GC esorta il PC a essere "duro, come a fronte di tanti sacrifici richiesti ed accordati", affinché il Ministero degli affari esteri accetti le modifiche ai dazi (*idem*). Se anche questi sforzi non porteranno i risultati sperati, il GC appoverà comunque la proposta così come formulata (*idem*).

92. VGC, 19 ottobre 1806, p. 605. Si comunica semplicemente che si sono fissate le date per gli incontri tra Marcacci, "incaricato d'affari della Confederazione Svizzera presso il Regno d'Italia", e il Dipartimento delle relazioni estere italiane.

93. VGC, 22 maggio 1807, p. 103. Nelle istruzioni al deputato alla Dieta si precisa che "il dazio di entrata sul grano e sul riso, che si ristabilisce, in cui era proibita l'estrazione delle derrate dal Regno d'Italia nella vista di diminuire alquanto la calamità dei Cantonesi" (*idem*), insomma: ora che è nuovamente possibile importare legalmente grano dall'Italia si ricomincia a tassarlo, mentre prima lo si era reso esentasse perché non era legalmente possibile importarlo, confermando una certa accondiscendenza nei confronti dei fenomeni di contrabbando. Il GC si dimostra consapevole del fatto che la Costituzione, "l'articolo 5 dell'Atto federale" (*idem*), all'interno della Svizzera i dazi che possono esistere sono solo i pedaggi, ossia le tasse sulla riparazione di strade fiumi eccetera (*idem*). Il Parlamento rivendica pure che non dovrebbero esistere dazi locali, dazi d'entrata o gabelle in Svizzera, ma che i Cantoni di frontiera dovrebbero essere autorizzati a stabilire dazi d'entrata e di uscita, dietro approvazione

a quanto proposto il 7 maggio 1806⁹⁴, mentre un anno dopo ancora (nel 1808) giungerà dal PC una *proposta per il ristabilimento* del dazio sui grani⁹⁵.

A maggio 1809 vi è necessità di continuare ad assicurarsi il canale di importazione dall'Italia, si procede quindi con le *trattative con il Governo italiano per la conferma della convenzione*⁹⁶. Da Lugano si segnala una vertenza con alcuni mercanti di grano circa l'abolizione di contributo⁹⁷, mentre si procede con le istruzioni alla Deputazione alla Dieta su come porsi nei confronti delle votazioni sui pedaggi sui grani di Mallans e d'Argovia⁹⁸.

Un anno dopo il Piccolo Consiglio riferisce infine sulla *convenzione col Regno d'Italia per i grani*⁹⁹. Stabilita la nuova convenzione, le cose procedono in maniera abbastanza tranquilla fino al 1816.

Solo in un'occasione, nel 1813, il Gran Consiglio riceve da tale Piffaretti di Ligornetto una *domanda di condono per una parte di canone annuo in grano che ancora deve dare al Cantone*¹⁰⁰, che viene in seguito evasa condonando un quarto del canone d'affitto annuo¹⁰¹. Ma si tratta appunto di una richiesta specifica che va eventualmente ad attestare il disagio diffuso e la facilità con cui raccolti e immobili potevano subire danneggiamenti da maltempo.

della tariffa da parte della Dieta (*idem*). Da ultimo, il GC reputa che nel calcolo di questi diritti daziari d'entrata si debba tenere conto non tanto della convenienza per i singoli Cantoni, ma della conciliazione degli interessi generali: "si debba aver di mira di conciliare il loro interesse coi bisogni della Nazione e di favorire l'industria nazionale ed il commercio" (*idem*). Insomma: liberoscambismo internamente alla Svizzera, protezionismo verso l'esterno, questo a tutela dell'economia nazionale, e beninteso delle casse di quei Cantoni che, come il Ticino, si sarebbero altrimenti trovati in situazione di estrema difficoltà finanziaria.

94. VGC, 7 maggio 1806, p. 451. Vedi sopra.

95. VGC, 6 maggio 1808, p. 349. La questione è demandata all'apposita commissione, non è quindi chiaro se le ambizioni di ristabilimento del dazio in entrata presentate alla Dieta l'anno precedente abbiano riscosso successo o meno, anche se quanto citato il 6 maggio 1808 lascerebbe a intendere di no: "il Piccolo Consiglio propone di ristabilire il dazio sopra tutti i grani che venissero introdotti nel Cantone, stato sospeso nell'anno 1806 e che perciò si dia un articolo d'istruzione al Deputato della Dieta" (*idem*).

96. VGC, 4 maggio 1809, p. 581. Dalla formulazione della voce nel verbale, si deduce che le trattative del 1806 abbiano portato a buon fine, quindi alla stipulazione dell'agognato accordo, che però giunge a scadenza. Si comincia quindi a parlare di organizzare la stipulazione di una nuova convenzione.

97. VGC, 10 maggio 1809, p. 600. I mercanti si vorrebbero veder sollevati da un tributo comunale, la Municipalità ha portato le sue argomentazioni e il PC ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il GC decide comunque di rimettere la questione alla Commissione sui conti e sulla gestione del PC.

98. VGC, 19 maggio 1809, p. 629. La Deputazione è autorizzata ad approfondire i dettagli sui pedaggi sospesi e ripristinati a Mallans per capire se sostenere o meno la l'introduzione di un pedaggio simile nel Canton Argovia (e probabilmente organizzare per analogia le richieste ticinesi, vedi sopra).

99. VGC, 8 maggio 1810, p. 13-14. Per il PC si tratta, "giusta l'autorizzazione conferitagli l'anno scorso, [...] di rinnovare col Ministero Italiano la convenzione del 1806" (*idem*). Si attende il ritorno del Re nella capitale (Milano) per ridiscutere i termini della convenzione ormai scaduta, ma di cui "il Cantone continua a goderne gli effetti" (*idem*).

100. VGC, 4 maggio 1813, p. 21. Alla sua famiglia era richiesto un tributo in grano per l'affitto del "cessato monastero di Santa Margherita di Como" (*idem*) in Ligornetto, il quale aveva però subito dei danneggiamenti a causa di una tempesta (*idem*).

101. VGC, 8 maggio 1813, p. 42-43.

2.3.2 *La Peschiera d'Agno*

Come accennato sopra, nel 1814 Stabio e Giubiasco non sono gli unici luoghi del Ticino dove si registrano sommosse. In autunno si cominciano a ritrovare nel dibattito del Gran Consiglio le prime tracce di risoluzioni e contestazioni in legame con i Torbidi e con i provvedimenti giudiziari presi a riguardo¹⁰².

I Torbidi del 1814 e le spese a carico del Cantone e dei privati

Tra l'ottobre del 1814 e il giugno del 1816 è in corso una importante discussione tra autorità cantonali e Dieta federale sulle spese legate ai Torbidi (che comprendono sia i costi per l'intervento militare che i danni imputabili alle sommosse). In questo senso l'obbiettivo del Parlamento ticinese è di esonerare le casse cantonali dal pagamento delle spese in generale, e allo stesso tempo mettere a beneficio dell'amnistia i partecipanti (pentiti) ai moti che avevano danneggiato beni cantonali, lasciando ai responsabili giuridicamente identificati come tali il compito di rimborsare i danni ai privati¹⁰³. Si chiede poi al Commissario di guerra di accordare una riduzione del montante da pagare per le spese dell'intervento militare della Confederazione. Il Consiglio di Stato vorrebbe anche riservarsi il diritto di concedere la grazia a chi era stato condannato dalla CSG e ne faceva richiesta¹⁰⁴. Le risoluzioni e le discussioni del Congresso di Vienna vengono utilizzate per cercare di fare pressione sulla Dieta federale per quel che riguarda l'amnistia per gli autori dei Torbidi, la richiesta di far assumere alla Confederazione e non al Cantone le spese dei Torbidi, e la questione dell'inclusione definitiva della Leventina nel Canton Ticino (e non nel Canton Uri)¹⁰⁵.

Lo spiegamento di forze sortisce un qualche effetto perché si organizza infine una riunione di conciliazione tra il Commissario di guerra Hirzel e la Commissione parlamentare ticinese sulle spese dei Torbidi in presenza del Landamano svizzero, a seguito della quale il CdS trasmette un decreto della Dieta che approva le sentenze della CSG lasciando la gestione dell'applicazione dell'amnistia e dei provvedimenti in generale, per il Ticino, al Governo cantonale¹⁰⁶. La Commissione parlamentare discute e delibera che il Canton Ticino si assumerà parte dei costi, senza accordare indennizzi a quelle entità politiche non riconosciute come toccate dai Torbidi, e rifiutando la ripartizione dei costi prevista dalla Dieta – cioè 100'000 franchi a carico della Confederazione, altrettanti a carico del Cantone e altri 100'000 a carico dei colpevoli –, per garantire invece una partecipazione cantonale di 50'000 franchi

102. Vedi VGC citati in seguito.

103. VGC, 25 ottobre 1814, p. 579-585.

104. VGC, 6 marzo 1815, p. 31-35.

105. VGC, 18 aprile 1815, p. 65. Non è da escludere in tal senso che il rappresentante del Ticino al Congresso di Vienna, La Harpe, abbia fatto pressione affinché il consesso prendesse una decisione che andasse incontro alle necessità ticinesi (cfr. CRISCIUOLO Vittorio, 2015. *Il Congresso di Vienna*, Bologna: il Mulino). La Leventina sarà anche formalmente esentata dalla partecipazione alle spese dei Torbidi nel giugno 1815 (VGC, 21 giugno 1815, p. 174-175).

106. VGC, 21 giugno 1815, p. 166-175.

con una partecipazione dei colpevoli che dipenderà da quanto si riuscirà effettivamente a raccogliere presso di loro¹⁰⁷. Si cerca di ottenere una dilazione del pagamento del montante, proponendo anche che l'amnistia venga accordata ai soli colpevoli che pagheranno quanto dovuto¹⁰⁸. La soluzione non viene però approvata dalla Dieta, e ci si ritrova quindi ad organizzare una consultazione tra CSG, Hirzel e Governo cantonale per definire una volta per tutte l'entità e la ripartizione dei costi¹⁰⁹. Il CdS attesta di aver ricevuto da Hirzel la lista dei condannati, le multe a loro comminate e il quadro approssimativo delle spese da rimborsarsi; si riconosce quindi il diritto del Governo di stabilire definitivamente con Hirzel i conti, e non appena la CSG riscuoterà le multe non ancora pagate essa sarà sciolta¹¹⁰.

Anche sul piano intercantonale, l'agire delle autorità ticinesi cerca sempre di minimizzare le spese e l'impatto per il cantone delle decisioni della Dieta federale, manifestando una forma di solidarietà diplomatica con i casi come quelli del Canton San Gallo, il cui Governo a inizio 1816 chiede che sia condonata una parte delle spese sofferte in occasione dei torbidi anche lì avvenuti nel 1814: il GC decide su proposta del CdS di appoggiare questa richiesta¹¹¹. Il GC delibera allo stesso modo su un altro messaggio riguardo le spese dei torbidi giunto da Unterwalden, che si era espresso negli stessi termini¹¹². Il legislativo incarica quindi il CdS di contattare i Governi degli altri Cantoni per ottenere un simile ribasso per il Ticino¹¹³.

Il 26 giugno 1816, tra le istruzioni per i deputati alla Dieta, al §10 troviamo la "Liquidazione finale delle spese di Guerra occorse pei torbidi elevatisi nel Cantone Ticino"¹¹⁴. La Dieta, attraverso Hirzel, trasmette una stima dei costi dell'intervento militare, cercando di rassicurare le autorità ticinesi si precisa che eventuali eccedenze di pagamento che dovessero venir appurate in un secondo momento saranno restituite alle casse cantonali¹¹⁵. Dal Ticino si replica di non disporre di tutti quei soldi, e che sarebbe meglio rivedere al ribasso direttamente la stima¹¹⁶. Dopo un botta e risposta tra infruttuoso tra il Commissario di guerra della Dieta e il Governo cantonale, il CdS richiede un preventivo più preciso e raccomanda alla Deputazione ticinese di insistere presso la Dieta per la liquidazione del conto che sarà visto ed esaminato dal Governo cantonale¹¹⁷.

Pare che le intenzioni del Governo abbiano prodotto i risultati auspicati: infatti, nei Verbali del Gran Consiglio non si menzionano più discussioni e trattative in tal senso. Emergono però ulteriori reclami a livello comunale sulla ripartizione delle spese dei Torbidi tra le parti coinvolte: tra giugno e luglio, da Sessa e da Lodrino giun-

107. VGC, 23 giugno 1815, p. 183-189.

108. VGC, 24 giugno 1815, p. 191.

109. VGC, 18 luglio 1815, p. 234-235.

110. *Ibid.*, p. 238.

111. VGC, 30 gennaio 1816, p. 408.

112. *Ibid.*, p. 411.

113. *Idem.*

114. VGC, 26 giugno 1816, p. 503-505.

115. *Ibid.*, p. 503-504.

116. *Ibid.*, p. 504.

117. *Ibid.*, p. 505.

gono al Gran Consiglio dei reclami sulla distribuzione delle spese tra i cittadini secondo le condanne dalla CSG¹¹⁸. Se inizialmente il GC risolve che “venga imposto perpetuo silenzio sopra oggetti di tale natura” e che non si possa obiettare alle sentenze della CSG “né sull’ordine né sul merito, sia direttamente che indirettamente”¹¹⁹, si corregge poi il tiro prima proponendo un’equa ripartizione delle spese tra le parti (danneggiati e colpevoli)¹²⁰ e in seguito ammettendo la facoltà di ricorso, ma presso la stessa CSG e non tramite le autorità cantonali¹²¹.

Ancora una volta, insomma, vediamo come i poteri cantonali ticinesi cerchino di minimizzare il carico finanziario e l’aggravio burocratico-amministrativo dato dalle procedure giuridiche legate ai Torbidi. Bisogna dire anche che in un anno e mezzo erano state nominate sette commissioni parlamentari cantonali oltre alla CSG (commissione nominata dalla Dieta nell’autunno 1814¹²²): la Commissione sui Torbidi (formata nell’autunno del 1814¹²³), la Commissione per le famiglie in difficoltà a seguito della lontananza dei cari per via dei Torbidi (marzo 1815¹²⁴), la Commissione sulle spese dei Torbidi (aprile 1815¹²⁵), la Commissione sul Congresso di Vienna (aprile 1815¹²⁶), la Commissione Peschiera d’Agno (giugno 1815¹²⁷), la Commissione sulla stima del costo dei Torbidi (luglio 1815¹²⁸), la Commissione sulla gestione del CdS (citata in luglio 1816 in relazione agli ultimi ricorsi¹²⁹). Non è sempre evidente ricostruire la proposta legislativa sottoposta al Parlamento a seguito del lavoro commissionale, quello che è chiaro è che nell’intenzione di sgravare l’Assemblea plenaria, molte commissioni venivano nominate su oggetti specifici, che riguardavano temi talvolta sovrapposti. Verrebbe da chiedersi se questa pratica fosse effettivamente benefica oppure complicasse ulteriormente il lavoro del Parlamento cantonale.

Il caso della Peschiera

A margine delle discussioni sulla ripartizione delle spese e le amnistie, troviamo anche il dibattito sui tentativi di distruzione della Peschiera d’Agno avvenuti in concomitanza dei Torbidi del 1814¹³⁰:

118. VGC, 19 giugno 1816, p. 477; VGC, 19 luglio 1816, p. 682.

119. VGC, 28 giugno 1816, p. 529.

120. VGC, 29 giugno 1816, p. 532-533.

121. VGC, 20 luglio 1816, p. 641. Anche se l’anno precedente i poteri cantonali si erano chinati su dei ricorsi che provenivano dalla Capriasca (VGC, 29 giugno 1815, p. 218) e dal Gambarogno (VGC, 15 giugno 1814, p. 140 e VGC, 19 giugno 1815, p. 159).

122. VGC, 25 ottobre 1814, p. 585.

123. VGC, 20 ottobre 1814, p. 548.

124. VGC, 3 marzo 1815, p. 12.

125. VGC, 18 aprile 1815, p. 65.

126. VGC, 19 aprile 1815, p. 78-79.

127. VGC, 12 giugno 1815, p. 117-118.

128. VGC, 18 luglio 1815, p. 235.

129. VGC, 19 luglio 1816, p. 682.

130. Le origini della vicenda rimontano in realtà quantomeno ai primi anni della Repubblica elvetica e non si arriverà a una soluzione definitiva prima del 1844, come si vedrà nei prossimi paragrafi.

Quando scoppiò la rivoluzione di Giubiasco nel 1814, avvennero altri due tentativi di distruggere la peschiera: il primo, fallito, del 24 agosto, il secondo con esito solo in parte positivo, tre giorni dopo, ma con gravi conseguenze per i colpevoli che furono condannati dalla Corte di giustizia, insieme con gli altri partecipanti al pronunciamento di Giubiasco. Fra i due avvenimenti, però, non ci fu un nesso di causa ad effetto, come invece ha lasciato scritto la Corte di giustizia¹³¹.

Nelle sedute del 6 e dell'8 giugno 1815 il Gran Consiglio esclude dagli episodi dei Torbidi i fatti inerenti alla demolizione della Peschiera d'Agno¹³², risolvendo che il Peroni arrestato a causa degli stessi debba essere rimesso in libertà¹³³.

Quali erano le ragioni che avevano motivato i sabotatori di Agno¹³⁴? La risposta è molto semplice:

I paesi rivieraschi erano sempre stati contrari a detta peschiera, perché impediva ai pesci di risalire il fiume, lasciando quindi poca possibilità per la pesca. Già all'inizio della Repubblica Elvetica, alcuni tentativi di distruggerla con violenza, per sopprimere i "privilegi medioevali e aristocratici" erano falliti¹³⁵.

In questo caso, insomma, sono motivazioni prettamente pratiche, e non politiche, ad animare gli assalitori. Il 12 giugno 1815 si comunica che i tentativi di conciliazione sulla questione della Peschiera non hanno dato esito, il GC nomina pertanto una commissione per occuparsi di impedire alla CSG di eseguire le sentenze contro i responsabili della distruzione della Peschiera d'Agno¹³⁶.

Circa un mese dopo, però, la Dieta dichiara di competenza della CSG il giudizio sugli indennizzi dovuti per la distruzione della Peschiera¹³⁷. Comunica poi anche di aver accettato le sentenze eseguite dalla CSG contro gli autori della demolizione della Peschiera d'Agno contro l'avviso del GC¹³⁸.

In Ticino si mobilita allora il Commissario di Governo per cercare di risolvere la questione con un accordo bonale, ma la circolare inviata ai Comuni non riscuote grande successo¹³⁹. Il Parlamento cantonale decide allora di prendere le cose in mano avocandosi la struttura e assumendosi il compito di rimborsare i due proprietari con rispettivamente 37'973 e 29'750 lire, per riscattare il debito dei multati dalla

131. CHIESI Giuseppe, ZAPPA Fernando, 1991. *Terre della Carvina: Storia e tradizioni dell'Alto Vedeggio*, Locarno: Daddò, p. 251-252.

132. VGC, 6 giugno 1815, p. 92: si forma una commissione in seno al GC per occuparsi della faccenda dei torbidi; VGC, 8 giugno 1815, p. 99-101: preso atto del rapporto della commissione, il GC dichiara che i processati per la Peschiera non dovevano essere giudicati dalla CSG siccome "questa demolizione di peschiera non va contemplata fra gli avvenimenti, avendovi li due Consigli del Cantone già precedentemente provveduto con appositi decreti" (p. 101).

133. VGC, 8 giugno 1815, p. 101.

134. I verbali della Corte di giustizia citano quali responsabili della distruzione del 1814 cittadini di Camignolo, Mezzovico e Sigirino (CHIESI, ZAPPA, *op. cit.*, p. 252).

135. *Ibid.*, p. 251.

136. VGC, 12 giugno 1815, p. 117-118.

137. VGC, 19 luglio 1815, p. 239.

138. VGC, 20 luglio 1815, p. 242.

139. CHIESI, ZAPPA, *op. cit.*, p. 252.

CSG¹⁴⁰. Ma il problema della scarsità delle finanze restava pressante, così il Gran Consiglio decise, invece di versare l'importo, di concedere in appalto la Peschiera a privati¹⁴¹. Un problema ulteriore era dato dalla scarsa rendita economica della Peschiera: confrontato a prospettive poco entusiasmanti, l'appaltatore rescinde il contratto riportando lo Stato a confronto con la necessità di trovare finanziamenti da parte di terzi¹⁴². Vi fu un nuovo tentativo di ripartire le spese sui Comuni, che cadde però nuovamente nel vuoto, e alla fine degli anni '30 lo Stato, ancora proprietario delle strutture, si impegna a riattare la Peschiera facendone lievitare i debiti¹⁴³.

All'inizio degli anni '40 un nuovo rimbalzo di carteggi divide i Comuni della regione tra chi si dichiarava disposto a partecipare alle spese (si parla ormai di distruzione) e chi vi si opponeva categoricamente¹⁴⁴, nel 1843 il Gran Consiglio prende infine la decisione di abbattere definitivamente la Peschiera¹⁴⁵. Nelle decisioni a Foglio Ufficiale alla voce *Demolizione della Peschiera d'Agno*¹⁴⁶ si leggono le ragioni che hanno spinto il Governo a risolvere in tal senso. Nel Messaggio al Gran Consiglio del 28 novembre 1843 si citano anzitutto l'inefficacia delle misure di conciliazione¹⁴⁷, per poi parlare di "interesse peculiare dello Stato" e "di un ragguardevole numero di Comuni": la barriera rappresentata dalle strutture della Peschiera contribuisce ad aumentare i danni causati dal fiume nei momenti di piena¹⁴⁸. La demolizione presenterebbe il vantaggio multiplo di togliere una delle cause principali di straripamento, mettere un fine alle richieste dei creditori a seguito dei danneggiamenti precedenti, e accordare finalmente la libertà di pesca su tutto il corso del fiume¹⁴⁹.

Segue una spiegazione delle modalità di estinzione del debito, e si propongono "quelle proposizioni, che giudichiamo indispensabili che sieno da voi adottate per giungere a una tal meta¹⁵⁰, richiedendo come vi richiediamo delle opportune e necessarie relative autorizzazioni"¹⁵¹. Viene poi proposto un dispositivo di 12 punti programmatici a cui è allegata una risoluzione governativa che definisce le modalità di distruzione e messa all'incanto dei materiali edili risultanti dalla demolizione¹⁵², come pure un decreto governativo che definisce il nuovo *Regolamento per la Pesca nel Fiume Vedeggio*¹⁵³.

140. *Ibid.*, p. 252.

141. *Idem.*

142. *Idem.*

143. *Idem.*

144. *Ibid.*, p. 253-254.

145. *Ibid.*, p. 254.

146. ASTI, *Foglio Ufficiale 1844*, p. 48-58.

147. "Le vie di amichevole transazione sin qui da noi a tale uopo tentate sono rimaste infruttuose" (*ibid.*, p. 49).

148. I costi di questi danni sarebbero poi verosimilmente ricaduti sulle finanze pubbliche.

149. *Ibid.*, p. 49.

150. L'estinzione del debito e lo sgombero dell'area al fine di garantire la libera pesca.

151. *Ibid.*, p. 50.

152. *Ibid.*, p. 52-54.

153. *Ibid.*, p. 54-58.

2.3.3 *I Torbidi del Mendrisiotto*

Come indicato nel *Capitolo 2.1*, dopo l'effervescenza repubblicana la Mediazione riporta il paese alla situazione giuridica dell'Ancien Régime¹⁵⁴. Allo stesso tempo, però, si comincia a guardare al modello del Code Civil per ricostituire un Codice coerente, ma nell'ambito giuridico in Ticino un vero e proprio Codice Civile vedrà la luce solo nel 1837 e fino al 1817, per l'ambito penale, sono le consuetudini dell'Ancien Régime a fungere da riferimento.

Interessante ed emblematico il caso dei Torbidi del Mendrisiotto del 1814. Non direttamente collegati ai Moti di Giubiasco, che erano sorti in conseguenza alle elezioni del 1813 e alla stesura della nuova Costituzione, nel Mendrisiotto abbiamo a che fare con un caso di studio particolarmente ben documentato, che offre piste di analisi sia nei carteggi di tribunale, che nelle comunicazioni ufficiali, come pure nei verbali del Gran Consiglio.

Il Fondo Processi Civili e Penali¹⁵⁵ contiene in effetti un incarto molto interessante che va dalle prime testimonianze contro gli imputati alla sentenza.

Cronologicamente il primo carteggio riguarda gli atti processuali delle udienze effettuate tra l'11 maggio e il 20 giugno 1814. Il preambolo della prima udienza è il seguente: il Tribunale apre il verbale citando una segnalazione giunta "in via privata e da persone degne di fede"¹⁵⁶ contro il cittadino Antonio Pagani di Obino (Castel San Pietro) che pare abbia manifestato intenzioni sediziose in un'osteria del suo comune la sera dell'8 maggio. Sono citati come testimoni altri avventori e la coppia di osti che avevano avuto modo di ascoltare le sue esternazioni¹⁵⁷.

In un altro incarto, con udienze datate tra il 12 maggio e il 6 settembre 1814, troviamo pure questa menzione: il giudice di pace del circolo di Mendrisio (o di Caneggio) sembra aver raccolto delle voci su piani sediziosi di imminente realizzazione in cui sarebbero implicati tale Cereghetti detto "Tonetto" assieme a un altro detto "Gigante", cittadini di Muggio, con in qualità di "capo di tumulto", ancora una volta, Antonio Pagani di Obino¹⁵⁸.

È presente nello stesso faldone anche la lettera del Giudice di pace citata nel carteggio, datata 12 maggio, in cui il funzionario indica i nominativi di alcuni possibili testimoni¹⁵⁹.

In un terzo incarto contenente gli atti processuali datati dal 1° al 17 giugno 1814, troviamo la testimonianza (datata 2 giugno) di un altro Giudice di pace (l'avvocato Colombera, Giudice di pace di circolo di Stabio) chiamato a deporre dal Tribunale¹⁶⁰.

154. Come già citato in CESCHI, *Parlare in tribunale...*, *op. cit.*, p. 90-91.

155. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2, Distretto Mendrisiotto.

156. Doc. 79, 11 maggio-20 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*.

157. *Idem*.

158. Doc. 81, 12 maggio-6 settembre 1814. Vedi *Appendice 7*.

159. Doc. 81, 12 maggio-6 settembre 1814.

160. Doc. 86, 1-17 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*.

Egli racconta di come, rincasando da Stabio la sera dell'8 maggio, abbia udito Antonio Ferrari e Carlo Giuseppe Calderari, entrambi di Ligornetto, confabulare di sommosse e rivolte. Non visto perché si trovava su un sentiero adiacente la strada su cui i due procedevano, il Giudice si attarda per ascoltare i loro discorsi. Pare che Ferrari e Calderari manifestassero scetticismo per i piani di quelli di Stabio, che “farebbero male a far rivoluzione; che adesso non è come l'altra volta (1799) mentre vi è un governo stabile, che se vogliono armarsi, lo facciano pure ma non cerchino di venire ad obbligare quelli di Ligornetto ad unirsi con loro, né a costringerci”¹⁶¹. Il Giudice invita quindi il Tribunale a convocare i due per chiarire quanto udito, pregando pure di non fare il suo nome (verosimilmente per tutelare la propria incolumità¹⁶²).

Il giudice di Stabio fa altri nomi (Ferrari e Calderari) rispetto a quelli citati dal giudice di Mendrisio come responsabili dell'agitazione (Pagani e Cereghetti). È importante notare come l'imprudenza dei primi due nel discutere ad alta voce per strada di temi sediziosi corrisponde all'atteggiamento poco discreto degli altri (Pagani e Cereghetti) che pure avevano discusso ad alta voce nell'osteria da cui tutti provenivano, facendosi sentire dall'oste. Sarà proprio l'oste ad essere convocato e interrogato dal Tribunale, e a riferire di come Antonio Pagani parlava di andare a Mendrisio il giorno dopo, dove avrebbero incontrato uomini di Stabio e forse pure di Ligornetto per “finirla, cioè [...] perseguire, [...] vendicarsi dei partigiani francesi ora che andava a cangiarsi il sistema di Governo”¹⁶³. Aggiunge che Pagani ed alcuni accoliti sembravano intenzionati a bruciare Casa Rusca a Mendrisio. L'oste farà in seguito l'elenco degli uomini presenti nell'osteria con Pagani, confermerà la sua deposizione e lascerà l'aula del Tribunale¹⁶⁴.

La testimonianza dell'oste è datata l'11 maggio, il 16 sarà una donna (anch'essa oste, ma a Cabbio) a deporre, questa volta menzionando il Tonetto: tale Maria Domenica Codoni dichiara infatti di aver udito il Tonetto dire “che era arrivato il momento di dividere quello che avevano guadagnato gli altri”¹⁶⁵, tendendo però a scusare l'uomo che “alterato dal vino è solito dire delle buffonate”¹⁶⁶. In ogni caso, la donna conferma pure che il curato di Cabbio abbia “raccomandato al Popolo la calma, e l'ordine, e che se voleva fare dei ricorsi li facessero con tranquillità e del resto io non so altro”¹⁶⁷, e così conclude la propria deposizione.

Il Tonetto, come il Pagani, non è in una posizione facile. Varie testimonianze rendono sempre più inequivocabili le sue intenzioni rivoltose: un uomo attesta di averlo visto percorrere i Comuni della Valle di Muggio reclutando con minacce la cit-

161. *Idem*.

162. “Prego però il tribunale [...] di non manifestare chi abbia inteso il loro discorso, mentre trattandosi d'affari odiosi del proprio circolo, la prudenza esige che io non sia manifestato” (*idem*).

163. Doc. 79, 11 maggio–20 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*. Forse queste considerazioni attestano, oltre alle volontà sediziose sorte in maniera indipendente su suolo momò, anche una certa circolazione delle notizie riguardo a quanto accadeva a Giubiasco in quei giorni.

164. *Idem*.

165. Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814. Vedi *Appendice 7*.

166. *Idem*.

167. *Idem*.

tadinanza, invitandola ad armarsi e seguirlo a Mendrisio per liberare dei detenuti¹⁶⁸, “abbassare tutti i Maneggioni ed in seguito [a] dare il sacco a tutto il paese”¹⁶⁹.

E ancora, un altro uomo attesta che il Tonetto, abitante di Muggio, si era spostato a Cabbio per esortare il popolo a insorgere calando su Mendrisio per rovesciare “i maneggioni, ed il tribunale, e vendicarsi contro i medesimi”¹⁷⁰. Ancora una volta si citano gli appelli del curato alla popolazione a non partecipare a un saccheggio, ma piuttosto recarsi a Mendrisio per far valere le ragioni e le necessità della Valle¹⁷¹.

In maniera ancor più esplicita, una terza testimonianza riguardo al Tonetto riferisce di un uomo che sembra aver ricevuto una visita dal sapore di invasione di domicilio. Costui sente dei rumori al piano terra e trova il Tonetto “alquanto ubbriaco”¹⁷² sotto al portico, che gli annuncia che lui o il figlio dovranno accompagnarlo domenica¹⁷³. Il cittadino cerca allora di calmare il Tonetto spiegando che la questione del prezzo del sale¹⁷⁴ doveva essere risolta con degli accordi tra Governo ticinese e Governo milanese, e non andava affrontata con un’insurrezione¹⁷⁵. Al che il Tonetto sembra essersi schernito “replicando che era ubbriaco, e faceva atti come tale”¹⁷⁶. Aggiunge il teste che nell’osteria di Cabbio nessuno a parte lui, da ubriaco, abbia tenuto discorsi sediziosi¹⁷⁷.

Un’ulteriore deposizione però complica la situazione anche per il Gigante, che viene identificato da un testimone come complice del Tonetto nel tentato reclutamento di uomini che partecipassero all’insurrezione: “furono in casa sua a dirgli che per domenica venuta uno di casa sua doveva andare a Mendrisio; e che uno per ogni casa doveva”¹⁷⁸.

Una serie di udienze comincia l’11 maggio, e il 12 maggio il Giudice di pace del circolo di Mendrisio notifica al Tribunale di prima istanza il rapporto fatto al Governo. È il Tribunale stesso che già il 13 maggio trasmette una nota al Sindaco di Castello, invitandolo a vigilare su un eventuale rientro del Pagani sul territorio comunale,

168. Si cita tale Pietro Cereghetti: in quei giorni era detenuto in attesa di giudizio per un omicidio, la sentenza (una condanna a morte) arriverà il 5 giugno 1814^a dal Tribunale di prima istanza, confermata il 22 giugno dal Tribunale d’appello^b, ed eseguita per decapitazione a Mendrisio il 28 giugno 1814^c.

a) Doc. 87, 5 giugno 1814.

b) Doc. 95, 22 giugno 1814.

c) Una lettera del 14 agosto 1814 presenta al PC il conto del processo del Tribunale di prima istanza riferendosi al Cereghetti come “il decapitato Pietro Cereghetti” in Doc. 97, 14 agosto 1814. I Registri delle risoluzioni del PC confermano la data d’esecuzione in *Registro delle risoluzioni del Piccolo Consiglio, dal 26 Maggio al 29 Luglio 1814*, p. 98 (ASTI).

169. Testimonianza di Feliciano Pasta, 12 maggio 1814, in Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814. Vedi *Appendice 7*.

170. Testimonianza di Giacomo Ronchetti, 13 maggio 1814, in Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814. Vedi *Appendice 7*.

171. *Idem*.

172. Testimonianza di Ercole Stampa, 16 maggio 1814, in Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814. Vedi *Appendice 7*.

173. *Idem*.

174. Già nei primi anni della Mediazione, le tasse sul sale avevano guadagnato un posto di rilievo tra le entrate del Cantone Ticino, rappresentando circa un quinto delle entrate fiscali totali, seconde solo ai dazi (BERNASCONI, *op. cit.*, p. 69). In quanto bene di consumo corrente e bene fortemente tassato, il sale era uno dei primi beni che, assieme ai grani, potevano avere ripercussioni sociali importanti al momento di un aumento dei prezzi.

175. Testimonianza di Ercole Stampa, 16 maggio 1814, *op. cit.*

176. *Idem*.

177. *Idem*.

178. Testimonianza di Carlo Spinedi, 13 maggio 1814, in Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814. Vedi *Appendice 7*.

“oppure a fare delle indagini dove attualmente si trovi e renderci tosto informati per le opportune misure da prendergli. Trattandosi d’un oggetto che tanto interessa il buon ordine, e la tranquillità della Patria”¹⁷⁹.

Le udienze procedono e il 24 maggio viene trasmessa una prima nota di aggiornamento al Commissario di Governo di Mendrisio da parte del Tribunale di prima istanza con cui si ricostruiscono i fatti, citando il seguente corso degli eventi: domenica 8 maggio Antonio Pagani ha tenuto discorsi sediziosi sulla pubblica piazza di Castello, ripetuti in condizioni non alterate dal vino quella sera stessa nell’osteria di Castello¹⁸⁰. Sua intenzione recarsi a Mendrisio per unirsi a degli uomini di Stabio (e a detta di alcuni testimoni anche di Ligorretto) ed “abbassare i Giudici, ed il Governo qualificando questo e quelli con termini ingiuriosi che intaccano nel più vivo il loro onore; di perseguire gli amici del passato sistema francese, ed il Magazziniere del sale, d’incendiare la Casa Rusca ed indi recarsi a Castello ove nelle vicinanze della sudetta Osteria Petondi ve n’erano degli altri da perseguire”¹⁸¹. Sembra inoltre che il Pagani abbia confermato queste sue intenzioni nei giorni successivi, pur senza esser passato ai fatti¹⁸². Allo stesso modo il Tonetto e il Gigante¹⁸³, il primo alterato dal vino, pare abbiano cercato di reclutare un uomo per casa nella Valle di Muggio allo scopo di “abbassare i Giudici, e le autorità, per perseguire le persone oneste e possidenti, e finalmente per rubbare”¹⁸⁴. La procedura conseguente è espressa in maniera chiara: sono pubblicate le citazioni *ad valvas*, “spirate le quali il Tribunale passerà immantiamenti contro dei medesimi alla sentenza in Contumacia”¹⁸⁵.

Insomma: a seguito delle udienze si è potuto identificare i nomi dei tre responsabili e la natura dei loro reati. La procedura avanza ma gli imputati non sono ancora stati reperiti. Questi saranno un’ultima volta citati pubblicamente in giudizio (citazioni *ad valvas*) e scaduto il termine di comparizione il Tribunale li giudicherà in contumacia.

Il giorno seguente (25 maggio) è il Gran Consiglio a chinarsi sulla questione: dai verbali deduciamo che il Piccolo Consiglio, giunto a conoscenza delle mire sediziose che covavano nel Mendrisiotto, aveva fatto intervenire le truppe federali, per timore che le rivolte si moltiplicassero qualora le macchinazioni del Mendrisiotto non fossero state stroncate sul nascere¹⁸⁶.

Verrebbe da chiedersi se la notizia di quattro o cinque rivoltosi che cercavano di agitare gli altri cittadini nel Mendrisiotto fosse sufficiente ad allarmare il Governo tanto da richiedere l’intervento delle truppe federali. La risposta si è trovata facilmente continuando la lettura del verbale e consultando il messaggio citato. Da un lato,

179. Doc. 82, 13 maggio 1814. Vedi *Appendice 7*.

180. Doc. 83, 24 maggio 1814. Vedi *Appendice 7*.

181. *Idem*.

182. *Idem*.

183. “Vi son dei dati forti che Gio: Fortini detto il Gigante pure di Muggio fosse in società del sud.o Cereghetti” (*idem*).

184. *Idem*.

185. *Idem*.

186. VGC, 25 maggio 1814, p. 364.

notizie erano trapelate e giunte fino in Svizzera interna “che specialmente nelle comuni di Stabio e di Chiasso siano seguiti dei movimenti insurrezionali, tendenti ad unirsi allo Stato di Milano”¹⁸⁷. Si tratta solo di voci fomentate da lettere inviate a un giornale sciaffusano, i cui autori il Gran Consiglio si prefigge di identificare. Dall’altro lato è però lo stesso Piccolo Consiglio¹⁸⁸ a spiegare di aver ricevuto dai Giudici di pace dei circoli di Mendrisio e Stabio dei rapporti che annunciavano sommossa imminente, e tenuto conto dell’esiguità dell’effettivo di uomini presenti in loco e della criticità della situazione generale¹⁸⁹, il Governo decide di chiedere l’intervento di truppe federali. Nel seguito del testo ritroviamo menzione del rapporto del Commissario di Governo notificato al Tribunale di prima istanza il 12 maggio: “un’altra missiva del Commissario di Mendrisio pervenutaci il successivo giorno 11, pure per espresso conteneva un rapporto del Tribunale di prima istanza, il quale dinotava sempre più la necessità d’impiegar delle misure efficaci pella pubblica sicurezza, e giustificava il divisamento preso di far venire delle truppe federali”¹⁹⁰.

Nella seduta del 27 maggio, il Gran Consiglio torna ad esprimersi sulla questione delle sommosse del Mendrisiotto formulando una risoluzione in tre punti molto netta¹⁹¹. Anzitutto si ringrazia il Piccolo Consiglio per aver riportato l’ordine nel Mendrisiotto (punto 1)¹⁹², mente nel punto seguente si risolve di dare mandato al Piccolo Consiglio di invitare il Tribunale di Mendrisio a decretare e spedire le “requisitoriali” alle autorità estere “con quel calore e quella forza che la gravezza del delitto esige”¹⁹³, e a continuare le indagini, per scoprire se ci sono altri responsabili a piede libero¹⁹⁴. Si impegna inoltre il Piccolo Consiglio ad inviare al Tribunale quei rapporti e documenti che ha ricevuto dalle Giudicature di pace di Mendrisio e Stabio¹⁹⁵.

L’ultimo punto riguarda le voci pubblicate sul giornale sciaffusano, definite “calunniose”¹⁹⁶: data l’impossibilità di risalire alla fonte originale di dette calunnie, il GC risolve di dare mandato alla Deputazione ticinese alla Dieta di scoprire da chi il redattore del giornale abbia ricevuto le false notizie¹⁹⁷. Alla stessa maniera il GC approfitta per deliberare sulla Gazzetta di Lugano: “[...] il Gran Consiglio ha risolto di abilitare il redattore della “Gazzetta di Lugano” a inserire e pubblicare nel suo foglio tutte le notizie, tanto interne della Svizzera che del Cantone, le quali però

187. *Ibid.*, p. 365.

188. VGC, *Messaggio* n. 3, 23 maggio 1814, p. 671-673: *Sommosse popolari che stavano per scoppiare nel Distretto di Mendrisio*.

189. “E’ vero che soltanto dal Sindaco di Morcote ci era pervenuta una relazione ufficiale del cattivo spirito pubblico manifestatosi in quei Contorni, ma gli avvenimenti in Monte Carasso, l’arbitrio presosi in alcune Comuni di sostituite dei Consoli all’Autorità Municipale o di vulnerare in altri modi la legge sulle Municipalità, e varie private informazioni indicavano dei principj di sedizione molto disseminati” (*ibid.*, p. 671).

190. *Ibid.*, p. 672.

191. VGC, 27 maggio 1814, p. 374.

192. *Idem.*

193. *Idem.*

194. *Idem.*

195. *Idem.*

196. *Ibid.*, p. 375.

197. *Idem.*

siano autentiche e vere. In caso diverso sarà responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero derivare inserendo fatti esagerati o falsi¹⁹⁸.

Insomma: il Gran Consiglio prende spunto per deliberare sulla stampa e proporre (in quanto Legislativo) all'Esecutivo come suggerire al Giudiziario di agire nell'esercizio delle proprie funzioni. Vediamo così come i tre poteri nel Ticino del 1814 abbiano ancora qualche difficoltà ad essere distinti. Il Piccolo Consiglio si mostra in ogni caso ricettivo agli stimoli del legislativo, con una lettera datata 29 maggio¹⁹⁹. Si tratta del documento che attesta la presa a carico da parte del Piccolo Consiglio del mandato ricevuto dal Gran Consiglio due giorni prima. In effetti, il documento cita "il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino al Tribunale di Mendrisio. In conseguenza d'una risoluzione presa dal Gran Consiglio dietro comunicazione da Noi fattagli in punto ai torbidi [...] v'invitiamo"²⁰⁰: l'elenco che segue ripercorre punto a punto quanto indicato nei verbali del Gran Consiglio (invio delle requisitoriali, proseguimento delle indagini, rapporti allegati)²⁰¹.

Una sola settimana dopo (6 giugno) il Tribunale, che ha proseguito le sue indagini, risponde al Piccolo Consiglio riferendo quando scoperto: il Pagani sembra essersi rifugiato "a Trieste nell'Illirio"²⁰², mentre il Tonetto si trova nella Cascina di Brascera in Val d'Intelvi ("sulla linea confinaria col territorio di Scudellate"²⁰³, cioè molto vicino alla Valle di Muggio in Ticino). Il Gigante, invece, è a Bergamo dove esercita la sua professione di muratore. Il Tribunale fa pure sapere che proseguono le indagini per identificare eventuali altri responsabili²⁰⁴.

Il Tribunale, procedendo con le indagini, ha scoperto dove si trovano i principali responsabili, e procede secondo quanto richiesto dal PC (su indicazione del GC). Concretamente però l'ultimo interrogato era stato ascoltato già il 16 maggio, ed è dal 17 che agli atti processuali figurano essenzialmente solo notifiche di convocazione per Pagani²⁰⁵. Nel mese successivo il Pagani verrà convocato in Tribunale tre volte, sempre senza comparire²⁰⁶. Nel frattempo, gli interrogatori dei testimoni procedono e il processo prende forma: il 6 giugno i connotati del Pagani, del Tonetto e del Gigante sono inviati dal Tribunale al Piccolo Consiglio, affinché siano inoltrati a Trieste per procedere con l'arresto²⁰⁷. Il giorno della terza convocazione (15 giugno) il Giudice presenta le sue conclusioni²⁰⁸.

In una lettera il Giudice fiscale procede ad emettere la sua sentenza, in cui troviamo riportate le imputazioni: la sera dell'8 maggio nell'osteria di Francesco Pettondi di Castello il Pagani avrebbe "tenuto dei discorsi allarmanti e sediziosi tendenti a far

198. *Idem.*

199. Doc. 85, 29 maggio 1814. Vedi *Appendice 7*.

200. *Idem.*

201. *Idem.*

202. Doc. 88, 6 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*.

203. *Idem.*

204. *Idem.*

205. Doc. 79, 11 maggio–20 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*.

206. *Idem.*

207. *Idem.*

208. *Idem.*

sollevare il popolo, e a sconvolgere l'ordine pubblico e la tranquillità del paese"²⁰⁹. Cita poi le testimonianze come elementi sufficienti ("constare abbastanza dalle deposizioni di [...]")²¹⁰, con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni principali), da cui si evince ulteriormente la sua volontà di "venire a Mendrisio a fare una rivoluzione, e perseguire vari individui, e [...] diminuire il numero de' giudici, e de' membri del Governo i quali erano in troppo numero"²¹¹. Si riportano pure le tre citazioni in giudizio cadute nel vuoto prima di pronunciare la condanna in contumacia: sei anni di ferri e pagamento delle spese processuali²¹².

Il Tribunale di prima istanza riceve la sentenza, che confermerà tre giorni dopo, parlando di "processo contratto ex officio"²¹³ e di Antonio Pagani come "accusato autore principale dei torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto"²¹⁴. Interessante la formula utilizzata prima di pronunciare la sentenza definitiva: "Letto, ed attentamente esaminato il Processo [a capo:] Vista la Conclusione fiscale"²¹⁵. Si ripetono poi luogo e data delle dichiarazioni incriminate del Pagani, che "voleva portarsi a Mendrisio a fare una rivoluzione, e perseguire varj individui, qualificando altresì il Governo, ed i Giudici con termini vergognosi"²¹⁶. Si cita poi la non-comparizione dello stesso, prima di dichiarare e pronunciare la condanna a sei anni di ferri più le spese processuali²¹⁷.

Il Tribunale si premura poi di inoltrare la sentenza al Commissario di Governo di Mendrisio²¹⁸. A lui il Tribunale conferma pure che a seguito delle indagini "non emerge, che rei fossero altri autori principali dei torbidi di cui si tratta"²¹⁹. Importante comunque registrare che in un ulteriore paragrafo della stessa lettera, che accompagna la sentenza inoltrata, il Tribunale dichiara di essere ancora occupato a completare il processo contro il Tonetto e il Gigante, nei confronti dei quali la corte dichiara "speriamo d'essere quanto prima in grado di pronunciare il nostro giudizio"²²⁰. Una copia delle due decisioni del 18 giugno, cioè la lettera del Tribunale di prima istanza al Commissario di Governo con allegata la sentenza, è inoltrata dallo stesso Commissario al Piccolo Consiglio il giorno seguente, 19 giugno 1814²²¹. Interessante notare che Marcacci inoltra anche rapporto su uno scambio avuto con il Ministro delle relazioni estere di Milano sulla ricerca dei fuggiaschi: Marcacci riceve conferma che "il Ministero della Giustizia si occupa nel procurare l'arresto dei nominati

209. Doc. 90, 18 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*.

210. *Idem*.

211. *Idem*.

212. *Idem*.

213. Doc. 92, 18 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*.

214. *Idem*.

215. *Idem*.

216. *Idem*.

217. *Idem*.

218. Doc. 92, 18 giugno 1814. Vedi *Appendice 7*.

219. *Idem*.

220. *Idem*.

221. Doc. 93, 19 giugno 1814.

Cereghetti e Fortini, ed ove le nostre pratiche ottengano un esito favorevole, si farà ne' soliti modi la consegna dei due individui in discorso alle Autorità Elvetiche"²²².

In ogni caso, secondo la sentenza i responsabili sono riconfermati essere tre, senza altri autori principali²²³, e se il Pagani è stato condannato ai ferri, per il Tonetto e il Gigante le udienze procedono. Solo tre giorni dopo il PC riceve domanda di grazia da parte delle mogli dei due (in quel momento latitanti), il GC si chinerà sulla questione nella seduta del 23 giugno²²⁴, prendendo atto degli aggiornamenti relativi alla sentenza e al proseguimento delle indagini²²⁵. Il 7 luglio il GC conferma la sentenza contro Pagani e risolve "che il Tribunale possa, se lo crede, permettere ai medesimi [Tonetto e Gigante] di presentarsi a piede libero a subire un regolare esame, e giudizio"²²⁶. Si aggiunge che il PC farà anche rimarcare al Tribunale che occorre aprire il processo (data la gravità dei reati) a meno che entrambi gli indagati risultassero pienamente innocenti²²⁷. Il Piccolo Consiglio scriverà effettivamente al Tribunale il 14 luglio: *Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino al Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio, allega risoluzione del Gran Consiglio da applicarsi dal Tribunale*²²⁸.

Nei confronti del Tonetto e il Gigante le indagini proseguono infruttuosamente²²⁹ finché a settembre il Tribunale pronuncia: che il Tonetto è tenuto a pagare metà delle spese processuali sostenute fino a quel momento, restando comunque aperto il processo contro di lui e contro il Gigante²³⁰.

Non è chiaro quali siano stati gli esiti per loro. Interessante però notare come dodici anni dopo il nome di Antonio Pagani riappaia nelle fonti: il 28 aprile 1826 il Landamano Meschini comunica al Tribunale di prima istanza di Mendrisio di aver preso il giorno precedente una risoluzione contro Antonio Pagani di Obino Comune di Castel San Pietro, invitando il Tribunale ad eseguirla²³¹. Cosa sarà successo a Pagani in questi dodici anni, tra la condanna ai ferri e la riapparizione negli incarti della giustizia ticinese?

Altrettanto interessante è ricostruire il percorso di questa procedura processuale. A far partire le indagini sembra essere la testimonianza del Giudice di pace di Stabio, gli interrogatori si susseguono in quelli che sembrano essere tre incarti distinti:

222. Doc. 89, 16 giugno 1814, come allegato di Doc. 94, 19 giugno 1814. Particolarmente interessante notare come la risposta ministeriale inoltrata da Marcacci faccia riferimento, essenzialmente, a una prassi assodata di "estradizione" a cui le autorità italiana sembrano prestarsi volentieri. Pure interessante risulta la richiesta che giunge nella seconda parte dell'allegato: si chiede reciprocamente alle autorità svizzere di procedere all'arresti di un certo Vincenzo Tonello di Cuneo, qualora capitasse di arrestarlo "potendosi altresì presumere che il fuggitivo siasi diretto a qualche punto del Cantone Ticino o della Rezia" (*idem*).

223. Si escludono quindi Ferrari e Calderari.

224. VGC, 23 giugno 1814, p. 395.

225. *Ibid.*, p. 394-395.

226. VGC, 7 luglio 1814, p. 465.

227. *Idem*.

228. Doc. 96, 14 luglio 1814.

229. "Il Sig.r Ambasciatore Austriaco ci ha fatto sapere in risposta, che il Cereghetti non si è potuto scoprire nell'ex Regno d'Italia, malgrado le praticate diligenze, e che il Fortini nel giorno 29. Maggio p.o p.o ha abbandonato la Cascina Brescese, ove si trovava, e si è trasferito nella Valle di Muggio" in Doc. 98, 2 settembre 1814.

230. Doc. 81, 12 maggio-6 settembre 1814. Vedi *Appendice 7*.

231. Doc. 107, 28 aprile 1826.

- Dall'11 maggio al 20 giugno il processo contro Antonio Pagani.
- Dal 1° al 17 giugno le udienze contro Ferrari e Calderari, i quali sembrano essere scagionati in via definitiva col pronunciamento del Tribunale del 18 giugno, dove si identifica il Pagani come unico responsabile e si comunica al Commissario di Governo che non esistono altri responsabili identificati oltre a lui.
- Dal 12 maggio al 6 settembre il processo contro il Tonetto (Cereghetti) e il Gigante (Fortini).

In questo iter, registriamo soprattutto tre elementi di interesse: anzitutto l'accavallamento e la sovrapposizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con ingerenze reciproche nelle rispettive competenze. Secondariamente, l'approccio degli imputati che semplicemente non si presentano in Tribunale e si fanno condannare in contumacia. Le sentenze, che se nel caso degli onsernesi insorti per il grano avevano previsto l'esilio (banditi a vita dalla Repubblica, vedi *Capitolo 3.1.3*), nel caso del Mendrisiotto sono condanne ai ferri (almeno per Pagani) e vengono evitate auto-esiliandosi (Pagani a Trieste, Cereghetti in Val d'Intelvi e Fortini a Bergamo). Quest'ultimo punto fa riflettere sull'effettiva capacità di rimpatriare criminali e sulla concreta efficacia delle "requisitoriali"²³² inviate all'estero in quel periodo.

232. Lettere indirizzate alle autorità estere al fine di ottenere informazioni oppure procedere all'arresto dei ricercati.

2.4 Dalla Restaurazione all'affermazione del potere radicale

2.4.1 *Rivolte dei grani*

Dopo le vicende legate alla meta del prezzo del pane nel periodo della Mediazione riassunte al *Capitolo 2.3.1*, nel 1818 troviamo riportati quei sovrapprezzi che le autorità ammettevano per compensare le spese di trasporto dei grani nei vari villaggi, secondo la distanza degli stessi dal centro di smistamento (capoluogo regionale)²³³, nella fattispecie Locarno²³⁴. Anche se gli aumenti di prezzo per i villaggi più distanti potevano essere significativi, risulta difficile operare un confronto fondato con la situazione del Luganese nello stesso periodo, in quanto le informazioni risultano complementari e non sovrapposte: in un caso (quello del Doc. 65) abbiamo i prezzi per il mercato di Lugano ma non i sovrapprezzi per l'esportazione, nell'altro abbiamo i sovrapprezzi ma non le quotazioni al mercato di Locarno. Inoltre, i sovrapprezzi del locarnese sono riferiti alle onces di farina, mentre nel registro di Lugano si parla di staja, occorrerebbe quindi in ogni caso operare una conversione delle misure. Orlando Nosetti ci permette di identificare meglio le modalità di regolamentazione del mercato del pane nell'Ottocento ticinese: il controllo risultava essere in un primo momento essenzialmente comunale, mentre in seguito si è rinforzata la condivisione di

233. Interessante formulare un'analogia con le problematiche legate all'importazione e alla distribuzione sul territorio di coloniali e medicinali (ASTI, Industria Commercio Annona 8). Nel 1812 una circolare governativa che propone l'intervento statale nella fornitura con sovrattasse d'importazione progressive raccoglie consensi misti dai vari distretti: i commercianti più vicini alla frontiera (Mendrisio, Chiasso) [Doc. 1044] sono aperti all'importazione dall'Italia. Quelli più nell'"entroterra" (Bellinzona) si oppongono fermamente dicendo di preferire non avere nulla da vendere: "l'estrazione di generi coloniali dal Regno d'Italia non conviene ad essi, e quando non si possa ottenere l'estrazione dalla Svizzera, essi vogliono rilevare niente" [Doc. 1043], a Bellinzona si opta quindi per assumersi i costi della soma per l'importazione da Coira [Doc. 1046], con riferimento alle merci zucchero, caffè, pepe, drogherie e drogherie medicinali. Per la Leventina, da Faido giunge in reazione alla circolare un dispaccio del Commissario di Governo che spiega che nella valle non esistono speciali, e che i mercanti si premureranno di procurarsi i medicinali da "altri mercanti del Cantone, che ne fanno delle compre all'ingrosso" [Doc. 1055]. Per la Vallemaggia, si nota pure l'assenza di speciali, aggiungendo che solo due o tre dei suddetti mercanti di provvedono di generi medicinali: "riguardo poi agli speciali, qui non se ne ritrovano, ricorrendo sempre i Medici, ed i Chirurghi di questo distretto alle spezierie di Locarno" [Doc. 1056]. Lugano chiede che vengano dalla Svizzera (incarto in [Doc. 1057]). In TALARICO troviamo ben riassunta la precaria situazione a livello di presenza ed efficienza di speciali/farmacisti sul territorio cantonale nel primo Ottocento (TALARICO Rosario, 1988. *Il Cantone malato: igiene e sanità pubblica nel Ticino dell'Ottocento*, Lugano: Fondazione Pellegrini-Canevascini, p. 70-75). Insomma: con una rete di distribuzione al dettaglio lungi dall'essere capillare ed efficace (che pur potrebbe favorire sulla carta un vantaggioso monopolio), siamo confrontati ad una situazione in cui i costi dell'importazione dall'Italia di determinati prodotti, pur con agevolazione statale, risultano talmente importanti da ridurre a tal punto il margine di profitto da rendere economicamente insensato entrare in trattativa per gli speciali dell'"entroterra" ticinese (cioè quelli maggiormente distanti dalle frontiere).

234. Doc. 106, 27 agosto 1818. Nell'esempio si tratta dei prezzi per il Locarnese.

informazioni tra distretti con controlli non annunciati delle autorità comunali e incentivi alle “delazioni”²³⁵. Interessante notare come, a proposito dei prezzi, nel 1835 a Bellinzona la macinazione di frumento costava il 2.8% del costo del cereale, la farina rappresentava l’82.8% del costo totale del pane di frumento, mentre oggi non supera il 20%²³⁶.

La tassazione del grano e i dazi legati al suo trasporto sono un elemento di dibattito ricorrente, spesso con esiti drammatici (si veda a titolo di esempio la Rivolta onsernonese del 1800, *Capitolo 3.13*). Cortesi nel suo testo *La liberalizzazione del mercato del pane nel Ticino dell’Ottocento* ritrae l’evoluzione della legislazione sul grano e i prodotti panificabili dalla Legge Organica Comunale del 1803 (che definisce una *scala di proporzione* per il prezzo del pane) alla libertà d’industria e di commercio della panificazione nel 1875. L’autore nota come il controllo statale risulti presente ancora a ridosso della Prima guerra mondiale, e l’ultimo atto legislativo in direzione di un controllo del mercato, la *Legge sui cereali* del 1959, venga abolito solo nel 2000²³⁷. Concretamente, le autorità applicavano un controllo sporadico in caso di crisi, e l’attenzione legislativa negli anni si sposta progressivamente dal prezzo alla produzione del pane²³⁸. Cortesi fa notare come il consumo pro capite di pane sia diminuito dall’Ottocento ai giorni nostri minimizzando il rischio di insurrezione legata al prezzo o alla scarsità del prodotto al giorno d’oggi²³⁹, l’autore ricorda invece (con le parole di Huber) che i controlli nel XIX secolo risultavano necessari dovendo “garantire l’approvvigionamento, oppure perché erano fonte di guadagno per l’autorità, o infine perché potevano causare problemi strutturali ed economici con effetti sociali pericolosi”²⁴⁰, e continua riprendendo Nosetti spiegando che “l’obiettivo ultimo del controllo del mercato del pane erano l’ordine e la tranquillità sociali. Evitare le carestie e combattere il monopolio erano le priorità assolute della politica annonaria”²⁴¹.

Cortesi riprende a sua volta il concetto thompsoniano di “economia morale”: il contesto storico-sociale dell’Ottocento ticinese sarebbe stato organizzato in un’economia morale caratterizzata da “un sistema di controllo pubblico dei mercati, dei prezzi e della qualità dei prodotti primari, finalizzato a evitare speculazioni, situazioni di insufficienza alimentare e di inflazione che potessero generare crisi e quindi conflitti sociali”²⁴². Si riconosce e ribadisce come obiettivo principale della politica dell’annona in Ticino un duplice tentativo di garantire l’approvvigionamento della popolazione e contrastare il rischio di disordini sociali²⁴³. Cortesi riprende

235. NOSETTI Orlando, 2011. “Il controllo del mercato del pane nel Ticino dell’Ottocento: una soluzione efficace ed efficiente?”, in *Archivio Storico Ticinese*, n. 150, p. 141-145.

236. *Ibid.*, p. 147.

237. CORTESI, *op. cit.*, p. I-II.

238. *Ibid.*, p. II.

239. *Ibid.*, p. II-III.

240. *Ibid.*, p. III (citando HUBER Rodolfo, 1997. *Locarno nella prima metà dell’Ottocento: elementi di storia sociale ed economica*, Locarno: Daddò, p. 209).

241. *Idem* (citando NOSETTI, “Il controllo del mercato del pane...”, *op. cit.*, p. 141).

242. *Ibid.*, p. 8 (citando GUZZI, *Logiche della rivolta rurale...*, *op. cit.*, p. 102).

243. *Idem*.

nuovamente Nosetti per esplicitare come “l’abbondanza del pane era sinonimo di ordine e tranquillità, carestia, invece, di disordini e tumulti. [...] aumenti anche minimi dei prezzi, specialmente del pane, provocavano infatti forti reazioni popolari. Non stupisce, dunque, che le autorità politiche prendessero ogni cura per garantire l’approvvigionamento di pane a buon mercato”²⁴⁴. L’autore riprende poi Kaplan per tracciare un’analogia con la Francia di metà Settecento: “nella maggior parte dei casi, i rivoltosi, sia uomini che donne, attribuivano la responsabilità della loro miseria prima di tutto ai mercanti²⁴⁵ e a chiunque fosse stato coinvolto per professione o opportunismo nel traffico di grano. Il fatto che il raccolto potesse essere palesemente cattivo o le scorte notoriamente scarse in una data zona non bastava a giustificare le manovre dei mercanti né a rendere accettabili i concomitanti aumenti di prezzi”²⁴⁶.

Nel 1816 però, la questione dei grani torna al centro del dibattito parlamentare: si tratta anzitutto di ridefinirli come merce soggetta ai diritti di dogana²⁴⁷, poi di definire le disposizioni per la loro importazione²⁴⁸, discutere del pareggio con i Confeederati del dazio su grani, risi e legumi (dazio poi sospeso del tutto)²⁴⁹, per infine definire le necessità di provviste di grano e la loro eventuale esenzione da dazi²⁵⁰.

244. *Idem* (citando NOSETTI, “Il controllo del mercato del pane...”, *op. cit.*, p. 140-141).

245. Vedi Rivolta onsernonese, *Capitolo 3.1.3*.

246. CORTESI, p. 8-9 (citando KAPLAN Steven L., 1976. *Bread, politics and political economy in the reign of Louis XV*, The Hague: M. Nijhoff, p. 192, in Ó GRÁDA Cormac, 2011. *Storia delle carestie*, Bologna: Il Mulino, p. 102, e a titolo d’esempio CANCILA Rossella, 1999. *Il pane e la politica: la rivolta palermitana del 1560*, Napoli: Edizioni scientifiche italiane).

247. VGC, 1° febbraio 1816, p. 419. In questa sede il GC decide di esentare i grani dal pagamento delle imposte doganali, chiamate nei verbali “diritti di dogana”.

248. VGC, 8 luglio 1816, p. 565. Decaduto il Governo del Regno d’Italia, ormai rimpiazzato dalle istanze austriache che amministrano il Lombardo-Veneto, Marcacci (“Console generale della Confederazione a Milano”) è incaricato di ridiscutere la concessione delle tratte di grano a un prezzo più conveniente. Si chiede inoltre l’applicazione delle decisioni del Congresso di Vienna sulla definizione dei “diritti di transito e della navigazione libera a favor di tutte le nazioni sui fiumi d’Italia” (evidenziando in seguito come le rotte acquatiche siano i principali vettori di trasporto delle derrate che dall’Italia entrano in Ticino e in Svizzera).

249. VGC, 13 luglio 1816, p. 589: con l’intenzione di dimezzare concretamente il dazio per portarlo a livello di quanto esatto oltre Gottardo “il Gran Consiglio, [...] ha risolto che d’ora in avanti la percezione daziaria su tali generi sia eguale tanto per gli Svizzeri oltremontani come per quelli del Cantone cioè i soldi cinque per moggia invece di dieci”; VGC, 17 luglio 1816 p. 608: il CdS propone al GC di essere autorizzato a sospendere la riscossione “per due mesi del dazio d’entrata e diritto di dogana e di pedaggio sul melgone, la segale, il miglio ed altri grani minuti qualunque” questo “affine di facilitare l’introduzione dei generi di prima necessità, la di cui scarsità è estrema”, il GC adotta la proposta estendendola al riso e al frumento. VGC, 18 luglio 1816, p. 614-615: si voterà la mozione in versione definitiva accettando come proposto dal CdS che il riso resti tassato in entrata.

250. VGC, 20 agosto 1816, p. 651-652: le trattative per le tratte sono in corso, e si decide di nominare una commissione per decidere se, come proposto dal CdS, vietare nel frattempo “colla comminatoria di severissime penali” l’esportazione “dei legumi d’ogni genere, delle castagne sia verdi, che secche, dei pomi di terra, e simili”. VGC, 23 agosto 1816, p. 661-663: il GC accetta la proposta del CdS di proibizione delle esportazioni – eventuali eccezioni accordate dovranno corrispondere una eguale importazione di rientro –, si nomina inoltre un deputato che vada direttamente in Italia a discutere le tratte per accelerare i tempi rispetto al canale diplomatico, si invitano tutti i poteri regionali e locali a vegliare su eventuali monopoli che dovessero sorgere nell’importazione dei grani, si decide pure di prolungare la sospensione del dazio in entrata per i grani, si incarica poi il CdS “di prendere delle informazioni in merito all’introduzione delle minestre, facendone poi rapporto del risultato”, si procede poi alla nomina del sopraccitato deputato nella persona del consigliere Pietro Polari. VGC, 24 agosto 1816, p. 664: a Polari si aggiunge tale Perazzi, valmaggese trasferito a Novara, deputato per il solo Piemonte in virtù dei suoi contatti in loco; p. 665-666: si ratifica, confermandole, l’esenzione dal dazio d’entrata per i grani. VGC, 29 agosto 1816, p. 694: si decide di estendere la sospensione dei dazi sui grani fino a giugno 1817.

A dicembre – alla fine dell’“anno senza estate”²⁵¹ – ritorna d’attualità la problematica dell’acquisto del grano²⁵², e si votano le disposizioni sulle provviste²⁵³. Nel giugno del 1817 i parlamentari si chinano sulla questione dei *bollettoni per le tratte circa la equitativa proporzione da distribuirsi*²⁵⁴, e qualche giorno dopo arriva il rapporto sulle provviste istituite secondo quanto stabilito a dicembre del 1816²⁵⁵. A

251. “A causa di eruzioni vulcaniche di proporzioni gigantesche (soprattutto del vulcano Tambora in Indonesia, 1815) dal 1812 al 1817 si susseguirono sei estati fredde. Valori minimi vennero raggiunti nel 1816 (l’“anno senza estate”), all’origine dell’ultima grande carestia” (DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Clima* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/007770/2021-09-07/> (consultato il 14.03.2024)). In relazione alla problematica, troviamo degli approfondimenti nei testi di KRÄMER (KRÄMER Daniel, 2015, “*Menschen grassen mit dem Vieh*” *Die letzte grosse Hungerkrise der Schweiz 1816/1817*, Basel: Schwabe Verlag) e POST (POST John D., 1977, *The Last Great Subsistence Crisis in the Western World*, Baltimore/London: The John Hopkins University Press, citati anche nella letteratura climatologica in relazione alla carestia in Svizzera (AAVV, 2016, “Climatic effects and impacts of the 1815 eruption of Mount Tambora in the Czech Lands”, in *Climate of the Past*, vol. 12, p. 1371) e alle conseguenze sociali dell’aumento dei prezzi del grano che avevano generato rivolte e sommosse, come pure virate a destra della politica, epidemie ed emigrazione di massa in diversi paesi europei (OPPENHEIMER Clive, 2003, “Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815”, in *Progress in Physical Geography*, n. 27, vol. 2, p. 251-256). Altre fonti scientifico-divulgative attestano le dinamiche di malnutrizione ed emigrazione in Svizzera nel biennio 1816-1817 e ancora negli anni a venire (AAVV, 2015, *Tambora 1815: l'eruzione globale*, Bologna: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, p. 7-9). Anche VEYRASSAT contestualizza la situazione critica della Svizzera tra il 1790 e il 1814, con gli sconvolgimenti e le tensioni politiche di quegli anni e il periodo della Mediazione (1803-1813) come unico momento in cui la crisi si attenua un po’, ma “il [il paese, cioè la Svizzera] est encore frappé par la terrible famine de 1816-1817, suivie de la première vague d’émigration de masse vers le Brésil” (VEYRASSAT Béatrice, 2018, *Histoire de la Suisse et des Suisses dans la marche du monde: XVII^e siècle – Première Guerre mondiale: espaces, circulations, échanges*, Neuchâtel: Éd. Livréo-Alphil, p. 216). In quegli anni si affermano anche le rotte migratorie verso la Francia (*ibid.*, p. 219- 220), l’America del Nord (*ibid.*, p. 221-225) e il resto dell’America latina (*ibid.*, p. 225-229), anche se ancora soprattutto per gli uomini d’affari.

252. VGC, 7 dicembre 1816, p. 721: il primo rapporto di Polari non viene analizzato direttamente in GC, ma viene affidato alle cure di una commissione creata *ad hoc*.

253. VGC, 8 dicembre 1816, p. 726-729: Arriva il riscontro della commissione, in risposta al messaggio di Polari che annuncia di aver individuato altri quantitativi di frumento da importare e chiede i fondi necessari per procedere all’acquisto, e il GC decreta con otto punti operativi come gestire le granaglie in arrivo: sbarco a Magadino e stoccaggio in tre nuovi magazzini previsti a Lugano, Bellinzona e Locarno (i quantitativi saranno ripartiti e si veglierà affinché il prezzo sia uguale nelle tre zone). Le Municipalità hanno un termine di quaranta giorni per reclamare i quantitativi assegnati presso i magazzini, e nel mese successivo dovranno distribuire il grano a prezzo di costo. Si cita poi il fatto che i quantitativi invenduti o non ritirati saranno gestiti dal Governo cantonale nella maniera più redditizia possibile, vegliando comunque che si garantisca l’accesso al grano anche agli abitanti più poveri. Oltre al frumento si chiede a Polari di provvedere anche ai quantitativi necessari di orzo e melgone. Ci si riserva inoltre il diritto, a livello di GC e di CdS, di agire secondo le circostanze nella maniera più opportuna per garantirsi l’approvvigionamento di grani.

254. VGC, 13 giugno 1817, p. 27: sembrano sussistere problemi di speculazione o in generale “inconvenienti” che succedono “malgrado la sorveglianza delle Camere Economiche distrettuali”, tant’è che si propone o di ridiscutere la distribuzione delle quote nei magazzini cantonali, o di obbligare i prestinai a panificare gli invenduti e distribuire il pane alla popolazione. In effetti, nel messaggio del CdS allegato (VGC, *Messaggio n. 42*, 12 giugno 1817, p. 179) si indica che i “provveditori” di grani nei vari circoli si impegnano frequentemente in traffici clandestini “anche coi stranieri” vanificando gli scopi della distribuzione e la distribuzione stessa.

255. VGC, 25 giugno 1817, p. 81: il rapporto sul funzionamento del nuovo sistema di distribuzione delle granaglie introdotto a fine 1816 è demandato a una commissione. Il 27 giugno 1817 due oggetti affrontano la questione delle granaglie. Nel primo caso (trattanda *Sui bollettoni delle tratte di grano*, p. 95-96) si constata il fallimento del nuovo sistema: la distribuzione del grano in magazzini distrettuali è problematica, perché concentrando in un solo individuo (o provveditore) per distretto la gestione della distribuzione dei grani, l’entità degli abusi risulta maggiore. Il GC risolve pertanto di ritornare alla distribuzione per circoli, nel loro stesso interesse. In secondo luogo (oggetto *Affare dei grani provvisti pel Cantone*, p. 96-98) si presenta il riscontro della commissione sul rapporto presentato due giorni prima: per quanto riguarda l’importazione dei grani (e non la loro distribuzione) il lavoro di Polari è reputato essere encomiabile e si decide di accordargli tutti i rimborsi e in segno di riconoscenza premiarlo con un bacile d’argento del valore di “venti luigi d’oro”. Si decreta poi di prolungare il divieto di esportazione di castagne, patate, legumi e vettovaglie in generale dal Cantone (previa consultazione del responsabile – l’“appaltatore” – dei dazi e dei pedaggi per

luglio si aggiorna il GC su una nuova *corrispondenza per ottenere delle tratte*²⁵⁶, allo stesso modo si considera il dazio da applicare sui grani²⁵⁷ e il CdS porta degli *schiarimenti sulla vendita*²⁵⁸. Stando a quanto menzionato per il 1818, pare infatti che il Cantone avesse assunto direttamente su di sé l'accumulazione di provviste e la vendita di parte dei grani consumati in Ticino²⁵⁹, tema che occupa il Gran Consiglio anche nelle sedute successive²⁶⁰.

Tra il 1818 e il 1820 la scarsità degli approvvigionamenti, ancora presente, spinge il Governo a cercare di estendere la paletta delle forniture, questo porta al rilascio di commendatizie a privati²⁶¹ e a privati nel Regno di Sardegna²⁶². Proprio la questione della concorrenza col vicino Regno di Sardegna riguarda anche una nota pervenuta al GC da parte del Governo sardo e un'altra pervenuta da un privato (tale signor Tschärner) il 5 giugno 1818²⁶³.

Nella vicina Italia, in Lombardia, il problema delle forniture e l'emigrazione affliggevano in maniera analoga popolazione ed amministrazioni locali:

I nuovi principi stentaron a radicarsi sulle rive del Giona. L'abolizione dei privilegi sulle forniture [sic] del grano, affermava il commerciante Fiora, rischiavano di affamare la Veddasca, non potendo lui dilazionare come un tempo i pagamenti, in attesa che il ritorno degli emigranti, per lo più muratori, rimpinguasse le borse esauste. Che il luogo ne risentisse pare dimostrato dalla diminuzione della popolazione: dai 500 abitanti circa del 1790 ai 350 del 1828²⁶⁴.

I Verbali del Gran Consiglio tornano sulla questione del grano nel 1847, e notifica la questione dei *Bollettoni per l'entrata del grano proveniente dalla Lombardia*²⁶⁵.

capire quali misure compensative adottare per i mancati introiti), come pure di dare facoltà al CdS di fare provviste all'estero a beneficio del Cantone senza dover passare dall'approvazione del GC.

256. VGC, 3 luglio 1817, p. 125: Marcacci aggiorna delle discussioni con le autorità italiane per l'ottenimento delle tratte di grano, un rapporto sul suo messaggio è demandato a una commissione.

257. VGC, 5 luglio 1817, p. 147: il GC risolve di autorizzare il CdS a ristabilire le vecchie tariffe daziarie su riso e frumento, nell'interesse dello Stato e dello stesso appaltatore, ossia l'Amministratore dei dazi, cfr. *supra*.

258. VGC, 5 luglio 1817, p. 136-137: l'aggiornamento da parte del CdS di alcuni articoli che regolamentano la vendita dei grani è demandata a una commissione per esaminarne la forma e presentare eventuali osservazioni.

259. VGC, 4 giugno 1818, p. 290: il Gran Consiglio approva l'operato del CdS dopo aver esaminato i messaggi dell'anno precedente al titolo *Grani: circa rapporto sulla provvista e la vendita per conto del Cantone*.

260. VGC, 23 giugno 1818, p. 350: si esorta il CdS ad riscuotere ed incassare quanto ottenuto dalla vendita dei grani; VGC, 30 giugno 1818, p. 39: il CdS si impegna a procedere in tal senso al titolo *Grano: in punto ad incassi sulla vendita*.

261. VGC, 13 giugno 1820, p. 23-24: si cita il fatto che secondo il Messaggio del CdS del 13 giugno 1818 la questione è stata evasa.

262. VGC, 15 giugno 1818, p. 321: dove si parla della necessità di rilasciare commendatizie ad alcuni particolari presso il Governo saldo per l'ottenimento di tratte di riso e grano, richiedendo un preavviso del CdS.

263. VGC, 4 giugno 1818, p. 290: il Gran Consiglio lamenta il fatto che il CdS non abbia aggiornato su come sia evoluta la situazione sull'ottenimento delle tratte a seguito delle commendatizie rilasciate nel 1817.

264. FRIGERIO, *op. cit.*, p. 206 (citando GIAMPAOLO Leopoldo, 1976 [1962]. *Storia breve di Maccagno Inferiore già feudo imperiale, Corte reale degli imperatori, terra per sè e di Maccagno Superiore*, Germignaga [Varese: Tipografia Galli & Co.], p. 137 e seg.).

265. VGC, 7 agosto 1847, p. 680-689: un acceso dibattito in Gran Consiglio solleva il problema del prezzo e della qualità dei grani distribuiti dallo Stato, che pure chiede ai negozianti di comprare dai magazzini cantonali un quantitativo di grano uguale a quello di cui si sarebbero altrimenti riforniti all'estero. Alcuni deputati reputano che il grano "del Governo" sia troppo caro e di pessima qualità, mentre il CdS spiega che il prezzo proposto al pubblico è inferiore al prezzo di mercato di Milano e Como, mentre le dicerie sulla scarsa qualità del suddetto grano siano solo illusioni di speculatori che ostacolano la circolazione del grano dei magazzini cantonali per tornaconto personale.

Nel 1847, infatti, ha luogo “La missione milanese di Stefano Franscini e Giovanni Battista Fogliardi per la “tratta” del grano.”²⁶⁶ Nell’inverno del 1847, i due deputati ticinesi sono inviati a trattare col Governo milanese per ripristinare con urgenza le quote di importazione di grano dal Regno Lombardo-Veneto²⁶⁷.

La situazione nella regione era già parecchio tesa a seguito dei fatti di Varese: il testo cita l’episodio di alcuni mercanti ticinesi che avevano acquistato tutto il grano sulla piazza, finendo per essere accusati di monopolio e perseguitati dai locali²⁶⁸. Anche a Sesto Calende la popolazione inferocita assalta i depositi di grani, tra cui alcuni in mano a consorzi elvetici che non possono fare altro che denunciare la scomparsa dei sacchi²⁶⁹.

Franscini, bloccato in dogana a causa di problemi di visto (è infatti schedato dal Governo austriaco come pericoloso rivoluzionario)²⁷⁰, si troverà a far disperdere alcuni insorti con l’ausilio del distaccamento di frontiera, delle guardie di confine e di altri volontari che si erano costituiti su ordine dello stesso Franscini, che era stato incaricato dal Consiglio di Stato di riportare l’ordine in quelle zone²⁷¹. Si trattava di cittadini della Valle di Muggio insorti al seguito dei fratelli Luigi e Antonio Pagani (soprannominati *i Mattirolì*²⁷²) che si precipitarono ad assaltare le scorte di grano conservate in alcuni magazzini di Vacallo, per in seguito calare su Mendrisio in cerca di altro grano che si diceva alcuni speculatori avessero nascosto²⁷³. In quei mesi il disagio era attestato anche in bassa Vallemaggia e in Verzasca²⁷⁴.

Nel caso dei Mattirolì²⁷⁵ la ribellione scoppia in un momento in cui i prezzi stavano effettivamente aumentando (vedi grafico seguente), a differenza di quanto avvenuto nel caso delle vicende luganesi, dove il legame con il prezzo del grano era debole (vedi grafico del *Capitolo 2.2.1*). Questo riporterebbe alla nostra attenzione l’analisi di Hugger, permettendoci di ipotizzare un coinvolgimento dei fratelli in quanto capibanda ribelli/banditi sociali.

266. Cfr. MENA “La missione milanese di Stefano Franscini...”, *op. cit.*, p. 167-209.

267. *Idem*.

268. *Ibid.*, p. 169-170.

269. *Ibid.*, p. 170.

270. *Ibid.*, p. 172.

271. *Ibid.*, p. 174.


272. Verrebbe da chiedersi se l’Antonio Pagani in questione sia lo stesso citato dai Tribunali nel 1814 per i Torbidi del Mendrisiotto e ancora in un carteggio di tribunale nel 1826. La risposta è *no*: nel 1814 e 1826 si tratta di Antonio Pagani (*fu Andrea*) di Obino (morto il 3 maggio 1847, secondo i *Registri di popolazione*, ASTi), nel 1847 si tratta di Luigi e Antonio Pagani (*di Domenico*) di Vacallo. I due sono sotto processo nelle settimane in cui il “vecchio” Pagani muore.

273. Cfr. MENA, *op. cit.*, p. 174 e CORTESI, *op. cit.*, p. 10.

274. MENA, *op. cit.*, p. 176: “Il 2 marzo, il commissario di governo di Locarno informò l’esecutivo che si era ‘sparsa voce che in più d’un luogo e specialmente in qualche comune della Bassa Vallemaggia e della Verzasca si avvi uomini che nutrono sinistri progetti pel prossimo mercato di quella città ricorrente domani stesso, dicendosi che vogliono recarvisi a prendere il grano qualora o non se ne ponesse in vendita o lo si vendesse troppo a caro prezzo”.

275. Vedi *Capitolo 2.4.3*.

Variazione dei prezzi delle pagnotte (£/12 onces) di frumento (1844-1848)



Vedi *Appendice 5*

La situazione riguardo alle forniture di grano resta problematica. Come spiega sempre Cortesi, si è confrontati a un'emergenza che "colpì l'Europa nella seconda metà degli anni Quaranta, quando alla scarsità dei grani si aggiunse la malattia delle patate"²⁷⁶. Questo fattore, da sommarsi alla malattia della ruggine che aveva colpito le piantagioni di cereali nel 1847, l'epidemia che colpirà i vigneti nel 1853 e al blocco austriaco del 1853-1855²⁷⁷, porta ad una vera e propria crisi (Cortesi parla di "crisi del 1853"²⁷⁸) i cui effetti dureranno più del previsto: "gli effetti negativi di questo periodo non verranno meno se non dopo il 1857, perché ancora nel 1859, quindi ben dopo la fine del blocco economico, i prezzi non saranno ancora tornati ai livelli pre-crisi"²⁷⁹.

2.4.2 *Presupposti e smantellamento della Ferrea Riforma*

Negli stessi anni in cui la questione della Peschiera torna d'attualità (1814-15) il potere pubblico in Ticino sta cercando di darsi un nuovo assetto giuridico per quanto riguarda la codificazione penale. Dopo la fine della Repubblica elvetica, dopo la Costituzione della Mediazione e ormai sotto il Patto federale, il Codice Penale approvato nel 1816 entra in vigore il 1° gennaio 1817. Questo dovrebbe, almeno in teoria, offrire qualche garanzia in più circa il buon svolgimento della giustizia nel Cantone.

I Tribunali locali reclamano in realtà con una certa rapidità un inasprimento delle pene che riscontriamo a cavallo tra il momento dell'adozione del Codice e il momen-

276. HUBER, *op. cit.*, p. 215 in CORTESI, *op. cit.*, p. 44.

277. CORTESI, *op. cit.*, p. 46.

278. CORTESI, *op. cit.*, p. IV.

279. CORTESI, *op. cit.*, p. 46.

to della Riforma del 1822: oltre al già citato Bolla²⁸⁰, Ceschi ci aiuta ad inquadrare in maniera più sistematica quali fossero le problematicità di questo nuovo Codice:

Rispetto ai principi espressi nel codice della Repubblica elvetica, e a quelli enunciati timidamente – e non applicati – nell’epoca napoleonica, il nuovo codice non introduceva grandi novità, appariva di gran lunga meno innovatore del primo. Eppure suscitò da subito insoddisfazione e avversione e non riuscì a inaugurare una più efficace prassi giudiziaria.

I molteplici rimproveri mossi al nuovo Codice Penale e a quello di Procedura Penale si possono ricondurre a tre principali aspetti: l’eccessiva clemenza delle pene che lo rendeva incapace di dissuadere dal crimine, l’eccessivo garantismo che favoriva i delinquenti e i loro avvocati contro i giudici, l’eccessivo formalismo e le sue complicazioni che rallentavano l’attività dei tribunali e non consentivano di amministrare la giustizia con prontezza²⁸¹.

Dopo le virulente critiche e le diffuse lamentele, si assiste nel 1822 allo svolgersi di un iter legislativo volto a ripristinare buona parte delle prerogative punitive del sistema giudiziario d’Ancien Régime. Tutto si apre con un messaggio del Consiglio di Stato²⁸² che a seguito di quanto è stato invitato a fare nella precedente sessione, trasmette al Parlamento un progetto di variazioni del Codice Penale²⁸³. Il GC decide di sottoporlo a una commissione di cinque membri²⁸⁴. Nove giorni dopo, la commissione dichiara di avere pronto il suo preavviso²⁸⁵ e il giorno seguente si discute articolo per articolo il progetto di riforma del Codice Penale presentato dal CdS (fino all’art. 151)²⁸⁶. Due giorni dopo si discute il Messaggio 2839 del CdS datato 11 dicembre, che presenta il progetto di correzione e modifica di alcuni articoli del Codice Penale e viene accettato dal GC²⁸⁷. Viene continuata ed ultimata la discussione sul progetto di riforma del CP²⁸⁸. Le modifiche apportate dal GC saranno integrate nel progetto del CdS, che farà una nuova proposta con la versione definitiva²⁸⁹. A due settimane dall’inizio delle discussioni, il 17 dicembre 1822, il GC accetta il progetto dopo che il CdS col messaggio 2908 del 16 dicembre ne ha trasmesso la versione definitiva²⁹⁰.

La Ferrea Riforma va incontro alle esigenze di un’opinione pubblica “ritenuta immatura ad ‘una certa dolcezza’ del codice per quanto riguarda le pene”²⁹¹. È in questo senso che si reintroduce la berlina ripetibile in tre giorni, la detenzione non commutabile in multa, il servizio militare forzato da 4 a 12 anni per reati lievi (ad esem-

280. BOLLA Ferruccio, 1981. “I primi codici civile e penale dell’Ottocento ticinese”, in *Scuola ticinese*, n. 94, p. 41.

281. CESCHI, *Parlare in tribunale...*, op. cit., p. 123.

282. VGC, *Messaggio n. 15*, 29 novembre 1822, p. 821-823.

283. VGC, 2 dicembre 1822, p. 639.

284. *Idem*.

285. VGC, 11 dicembre 1822, p. 663.

286. VGC, 12 dicembre 1822, p. 664-665.

287. VGC, 14 dicembre 1822, p. 668-669.

288. *Ibid.*, p. 670.

289. *Ibid.*, p. 670-671.

290. VGC, 17 dicembre 1822, p. 674.

291. BOLLA, op. cit., p. 41.

pio per figli o pupilli recidivi nell'insubordinazione a genitori o tutori)²⁹², si riassoggettano alla pena di morte reati per i quali il Codice inizialmente prevedeva lavori forzati²⁹³. Le fonti mobilitate da Bolla avvalorano i postulati di Ceschi (e i commenti di Dalberti²⁹⁴) in quanto vediamo come un altro problema scaturito al momento dell'applicazione del Codice fosse dato dal fatto che “non di rado uomini pressoché idioti o venali coprivano le scranne dei Tribunali, e quindi i giudizi troppo spesso si allontanavano dai dettami della giustizia”²⁹⁵.

La Riforma del 1822 era talmente gravosa che i liberali saliti al potere nel 1839, tre anni dopo, si limiteranno a ripristinare il Codice del 1816 (per cui comunque frutto della Restaurazione, almeno dal punto di vista cronologico²⁹⁶) nella sua forma originale invece di dedicarsi a una nuova codifica di legge²⁹⁷.

Interessante formulare qualche riflessione sulle implicazioni di una codificazione come quella affrontata dal Ticino in questi anni: come dimostrato anche nei paragrafi precedenti, “occorre non trascurare i ‘giocatori’ all’interno dei vari campi coinvolti dalla tematica della codificazione”²⁹⁸. Questi giocatori non smettono di operare, siano essi masse popolari, élite politico-economiche, oppure intellettuali e giuristi addetti ai lavori. Un bell'esempio è dato dalla *Rivista Penale Svizzera*, fondata a fine Ottocento, dalle colonne della quale Carl Stooss si mostrava quantomai vicino all'esperienza dell'Elvetica il cui Codice Penale marcava, a suo dire, “la cesura netta e irreversibile nella storia del diritto penale svizzero. Tutto ciò che avvenne dopo questa data sul piano legislativo e scientifico non era considerato da Stooss idoneo a risolvere i problemi che la codificazione del diritto penale poneva nel tardo Ottocento; problemi che concernevano la politica criminale e dunque anche la ‘querelle’ fra le scuole penalistiche”²⁹⁹. Stooss difendeva una visione secondo cui i Codici cantonali che erano stati promulgati dopo la fine dell'esperienza repubblicana, e le loro differenze, “non erano il prodotto di peculiarità regionali o nazionali, ma tutt'al più di un diverso orientamento nella scelta dei modelli stranieri che si esplicava in un contrasto tra ‘germanische und romanische Anschauungen’”³⁰⁰.

292. *Ibid.*, p. 41-42.

293. *Idem.*

294. Vedi *Appendice 1*.

295. BOLLA, *op. cit.*, p. 42.

296. Anche se come noto “i ticinesi si mossero con abilità rivolgendo ai codici austriaci, al *Code pénal* ed ai progetti italici un'intensa attenzione, ampiamente documentata nel testo del codice e dovuta alla personalità dei consulenti-compileri, ben inseriti nell'*establishment* della Lombardia napoleonica e/o che si erano formati in Università italiane rette secondo l'ordine degli studi austriaco” (VINCIGUERRA Sergio, 2011. “Dal primo al secondo codice penale ticinese (1816-1873): rinnovamento e anticipazioni” in VINCIGUERRA Sergio (a cura di), *Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)*, Verona: CEDAM, p. LV-LVI).

297. GARRÉ Roy, 2007. “L'unificazione del diritto penale come fattore di edificazione dello Stato: Trascorsi e percorsi politici del Codice penale ticinese del 1816”, in CESCHI Raffaello et al., 2007. “Il Codice sgradito. Il Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816), Atti del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) Lugano, 17 novembre 2006”, in *Archivio storico ticinese*, n. 142, p. 393. Sempre a pagina 393, GARRÉ ricorda che il Codice è poi restato in funzione fino al 1873, con l'adozione di quello nuovo.

298. LUMINATI Michele, 2004. “Storia di un codice ‘rinviato’, ovvero: Gioie e pene della codificazione penale svizzera” in *Un inquieto ricercare: scritti offerti a Pio Caroni*, Bellinzona: Casagrande, p. 329-330.

299. *Ibid.*, p. 338.

300. *Ibid.*, p. 337.

La letteratura sembra confermare la sua lettura, troviamo in effetti in un altro contributo di Roy Garré³⁰¹ un sunto delle influenze estere che avevano trovato la loro espressione nelle codificazioni penali dei Cantoni svizzeri nel corso dell'Ottocento:

INFLUENZA	CANTONE ([CODICE RIFORMATO NEL], p. XXXV-XXXVI)
CP Napoléon 1810	Ticino [1816], Ginevra [1874], Vallese [1858], Vaud [1843], Friburgo [1849, 1868], Neuchâtel [1855, 1891], Berna [1866]
CP austriaco 1803	Argovia [1857], Lucerna [1860], Obvaldo [1864]
CP bavarese 1813	Grigioni [1851], Sciaffusa [1859], Turgovia [1868]
CP tedesco 1871	Zurigo [1871], Zugo [1876], Basilea Città [1846, 1872] e Campagna [1872, importando quello ticinese], Soletta [1859, 1874, 1885]
Modelli tedeschi con caratteri originali	Svitto [1869, 1881], Glarona [1867, 1887], Appenzello Interno [1899] ed Esterno [1859, 1878]
Senza apparenti influenze esterne	San Gallo [1857, 1885]
Esclusi dalla promulgazione/riforma (almeno fino a fine Ottocento)	Uri e Nidwaldo

Parlando della Ferrea Riforma del 1822 in Ticino, Garré riporta che:

“Sentiti i pareri dei Tribunali, ed assecondando il pubblico voto”, tale riforma fu adottata il 21 dicembre 1822 ed entrò in vigore il primo gennaio successivo. Si tratta di un complesso di modifiche chiaramente improntate all’inasprimento delle pene, espressione di una concezione autoritaria del potere giudiziario, più volta a spaventare il cittadino con pene draconiane che a lottare in maniera concreta ed efficiente contro la delinquenza. Il pendolo cominciò ad oscillare nell’altra direzione soltanto a partire dagli anni Trenta in coincidenza con le rivoluzioni liberali che portarono al rovesciamento del governo dei Landamani. [...]

Si ebbero così leggi che abolirono, dapprima parzialmente (nel 1837) e poi totalmente (nel 1842) la citata riforma del 1822; a queste leggi fecero seguito l’abolizione della pena di morte e delle pene infamanti per i reati politici nel 1851, l’abolizione della berlina nel 1858, nonché la limitazione della pena di morte all’assassinio nel 1863³⁰².

A partire dalla Rigenerazione si sviluppò quindi un percorso di affermazione di quello che Garré definisce “un discorso scientifico autoctono”, cioè che permise “il

301. GARRÉ Roy, 2011. “Un nuovo codice penale per il Cantone del Ticino. Dal ‘codice sgridito’ ad ‘uno tra i più buoni codici d’Europa?’” in VINCIGUERRA Sergio (a cura di), *Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)*, Verona: CEDAM, p. XI-LIV.

302. *Ibid.*, p. XLVI-XLVII.

grande salto di qualità che portò all’emanazione del Codice Penale del 1873³⁰³. I progetti che avevano preceduto l’approvazione del nuovo Codice “da quello di Carlo Battaglini del 1868 a quello commissionale del 1870, hanno questo in comune: sono il prodotto di una scienza giuridica ticinese che ha infine acquisito consapevolezza della propria esistenza”³⁰⁴. Per quanto riguarda le implicazioni politiche nel contesto delle lotte tra fazioni che animavano la politica ticinese di quegli anni, interessante notare come:

I conservatori al governo da soli fino al 1890 si guarderanno bene dal toccare il codice penale dei liberali, tanto più che alla sua elaborazione aveva comunque partecipato un loro autorevole esponente come Vittore Scazziga. Nonostante talune critiche apparse sulla stampa conservatrice o in sede parlamentare era del resto un codice moderno che evitava il rischio di una troppo rapida unificazione a livello federale, dove, invece, i liberali avevano ancora la maggioranza assoluta, per cui meglio tenersi questo codice ticinese piuttosto che riceverne uno federale sul quale i conservatori al governo in Ticino avrebbero avuto ancora meno possibilità di controllo³⁰⁵.

Per quanto riguarda l’impatto dei Codici sulla vita civile del Ticino, Garré ricorda come il CP 1816 potesse rappresentare “il codice *dell’edificazione dello Stato*”, mentre “quello del 1873 fu il codice del suo *consolidamento*”³⁰⁶, tra l’uno e l’altro alcuni residui “preillumini” vengono a cadere: la pena di morte ad esempio, presente nel CP 1816 viene abolita il 3 maggio 1871 e non ricompare nel CP 1873³⁰⁷. Tra i due CP interessante pure rimarcare che la Costituzione federale del 1848 escludeva per la prima volta la pena di morte per i reati politici, principio che sarà adottato anche in Ticino, dove su proposta di Carlo Battaglini il 20 gennaio 1851 si stralcerà dal CP 1816 (ripristinato nel 1842) in cui era comminata per reati politici (Art. 101-104 e 110-111)³⁰⁸. Dal 1849 il CdS è in realtà tendenzialmente favorevole all’abolizione *tout court*, e negli anni ’60 le domande di grazia ricevute dal GC innescano il dibattito tra favorevoli e contrari alla pena di morte³⁰⁹. Seguiranno le proposte di vari deputati: anzitutto Bruni che dopo un primo tentativo respinto nel 1861³¹⁰ riesce a far approvare nel 1863 la limitazione della pena di morte al solo assassinio come citato

303. *Ibid.*, p. XLVII-XLVIII.

304. *Idem.*

305. *Ibid.*, p. XLIX-L.

306. *Ibid.*, p. LI.

307. TAVILLA Elio, 2011. “L’abolizione della pena di morte” in VINCIGUERRA Sergio (a cura di), *Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)*, Verona: CEDAM, p. CXXV. Sempre TAVILLA rimarca la problematicità della Riforma del 1822 in cui “la pena di morte, piuttosto che ridimensionata, risultava estesa a fattispecie ulteriori: la massima sanzione era comminata anche per l’incendio di arsenali, carceri, archivi o cancellerie pubbliche, chiese e monasteri (art. 32 della riforma); per l’omicidio «subitaneo», sempreché non fosse derivato da grave provocazione (art. 37). [...] Inoltre la riforma del codice penale realizzata nel 1822 nel segno dell’inasprimento delle pene aveva posto ai giudici dilemmi di non facile soluzione. Uno dei punti più delicati era costituito dal trattamento sanzionatorio riservato all’omicidio: la riforma del ’22 faceva cadere la distinzione tra omicidio qualificato e omicidio semplice” (*ibid.*, p. CXXVII).

308. *Ibid.*, p. CXXVIII.

309. *Ibid.*, p. CXXX.

310. *Ibid.*, p. CXXXII.

sopra³¹¹, cui seguirà il progetto di Battaglini del 1868-1869 che porterà all'abolizione completa nel 1871³¹², come detto.

Queste convergenze attorno al *Codice del consolidamento* creano le basi per far sì che “alla fine dell'Ottocento la popolazione ticinese si era ormai abituata al fatto che il diritto penale e quello civile fossero raccolti in codificazioni unitarie”³¹³.

Una nuova codificazione penale di respiro nazionale conforme alle ambizioni di Stooss entrerà effettivamente in discussione solamente a fine secolo, nel 1896 (con un avamprogetto), ma non vedrà la luce in forma definitiva prima del 1942, anno in cui il Codice Penale svizzero entra in vigore dopo sette progetti di legge, il lavoro di tre distinte commissioni parlamentari, nove anni di dibattito e un referendum (nel 1937)³¹⁴.

2.4.3 *Rivolta dei Mattioli*

La rivolta

Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 1847, diversi uomini della Valle di Muggio insorgono al seguito dei fratelli Luigi e Antonio Pagani (i *Mattioli*³¹⁵) e si precipitano ad assaltare alcuni magazzini di grano a Vacallo, in seguito si spostano su Mendrisio dove estorcono dei denari alla Municipalità. Gli insorti vengono quindi dispersi.

Dal rapporto di Luigi Lavizzari³¹⁶, membro del Governo cantonale inviato per gestire il ripristino dell'ordine e l'inizio delle indagini, si capisce come una spedizione tentata il giorno prima (23 febbraio) non abbia sortito gli effetti sperati. Nel preambolo del rapporto del 24 febbraio, infatti, egli torna sui fatti della giornata precedente segnalando alcune precisazioni e informazioni complementari: nonostante lo spiegamento di forze – anche dal lato lombardo della frontiera, i gendarmi erano mobilitati “per impedire che l'orda di malfattori penetrasse colà” – non sono stati effettuati molti arresti. Lavizzari spiega che in ogni caso lo scopo della missione precedente non era eseguire arresti, ma “quello di attaccare la supposta orda degli armati”³¹⁷. Fino a qui tutto bene, non fosse che anche la missione del 24 non riscuote particolare successo: “Il fermo dei fuggiaschi riesce difficile pei tanti accidenti di terreno che presentano queste montagne, e pella lunga pratica di costoro sugli innumerevoli andirivieni, non che per essere spogli i boschi in modo che permettono di discernere assai

311. *Ibid.*, p. CXXXVII.

312. *Ibid.*, p. CXXXVIII-CXXXIX.

313. GARRÉ, *op. cit.*, p. XII.

314. LUMINATI, *ibid.*, p. 341-344.

315. Letteralmente “piccoli matti”, teste calde.

316. Il 21 febbraio Francini trasmette tre rapporti al Governo (MARTINOLA Giuseppe, 1939. *Torbidi nel Mendrisiotto nel 1847*, Mendrisio: Stucchi & Co., p. 26-32), aggiungendone un quarto nella giornata del 22 (*ibid.*, p. 35-32). In seguito, Lavizzari redige un primo rapporto il 23, allegando una lettera in cui il Pagani in persona cerca di scagionarsi e propone un compromesso (*ibid.*, p. 35-39), cui segue un secondo rapporto il 24 (*ibid.*, p. 40-43) e un terzo il 25 (*ibid.*, p. 43-44).

317. Doc. 137, 24 febbraio 1847. Vedi *Appendice 8*.

da lontano la forza armata la quale non può colà avventurarsi in tempo di notte.”³¹⁸. Il bilancio della giornata è ugualmente magro (16 arrestati, di cui 14 costituitisi³¹⁹).

A parte per quegli individui che si sono costituiti (pure citati nel documento) e gli arrestati, gran parte degli uomini che hanno preso parte alla sollevazione riescono quindi a fuggire nascondendosi nei boschi. Interessante notare la differenza tra il numero di persone arrestate e citate nel rapporto (16)³²⁰ e le persone citate nelle sentenze (78)³²¹, come vedremo in seguito.

Luigi Pagani partecipa ancora all'Assemblea municipale del 21 febbraio (la guardia civica arriva da Lugano solo il giorno dopo)³²², e continua a presenziare alle assemblee fino ad aprile³²³. Il Mattirolo è segnalato come corriere tra i Grigioni e il Mendrisiotto nel 1848³²⁴, mentre nei Comuni della zona si sconfessano la maggior parte delle esternazioni dei rivoltosi riferite a prezzi o scarsità del grano³²⁵: a seguito del presidio militare del Comune di Vacallo (luogo di residenza del Pagani) la popolazione comincia a mal sopportare le implicazioni della latitanza del fuggiasco³²⁶. Luigi risulta nullatenente finché il padre Domenico (“municipale influente”, presso cui risiede) è in vita, e così evita che gli siano sequestrati i beni³²⁷.

L'iter processuale

I processi che seguono i fatti si concludono con due sentenze di prima istanza emesse il 29 aprile 1848 per Luigi, il 28 ottobre 1848 per Antonio. In seguito, gli imputati tenderanno un ricorso in appello, le cui sentenze arriveranno il 18 maggio 1848 per Luigi, rispettivamente il 21 marzo 1849 per Antonio, confermando il primo grado. Importante rilevare che le sentenze definitive includono anche le pene per i fatti del 1843: nel contesto degli scontri tra moderati e radicali³²⁸ Luigi aveva aggredito e

318. *Idem*. Interessante notare che ancora oggi il sentiero boschivo che unisce il villaggio svizzero di Scudellate a quello italiano di Erbonne è percorribile con facilità: in 20 minuti si arriva al confine, e in 25 si raggiunge il villaggio e il tracciato stradale che lo collegano al resto della Valle d'Intelvi. Interessante notare che il villaggio di Scudellate è morfologicamente posto su un pendio che garantisce un'ottima visuale sulla Valle. Risulta peraltro possibile, per chi fuggisse da Mendrisio verso l'Italia attraverso la Valle di Muggio, individuare i gendarmi con l'anticipo necessario a passare la frontiera prima di essere fermati.

319. *Idem*.

320. Vedi *Appendice 8*.

321. Vedi *Appendice 8*.

322. BERTOLIATTI Francesco, 1941. *Un Fra Diavolo ticinese*, Lugano/Bellinzona: Istituto Editoriale Ticinese, p. 13.

323. *Ibid.*, p. 15.

324. MARTINOLA, *op. cit.*, p. 10.

325. BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 16-19.

326. *Ibid.*, p. 20.

327. *Ibid.*, p. 21.

328. Anche se BERTOLIATTI (*ibid.*, p. 4) suggerisce la pista di un mandato da parte di ignoti ricevuto dal Pagani “d'impacchettare tutti i curati della Valle di Muggio e di condurli a Chiasso. Da chi fu emanato tale ordine? Non ci fu possibile documentarlo: gli scatoloni dell'Archivio di Stato di Milano furono dati alle fiamme subito ritornato il Radetzky dopo la ritirata di Carlo Alberto: segno che in quel fondo esistevano dei segreti che il Governo provvisorio di Milano non voleva fossero conosciuti dalla Polizia austriaca e nella fretta non si guardò alle annate” (*idem*). Le informazioni su questa fantomatica missione, nel quadro della quale il fermento del curato risulterebbe un errore del Pagani nel gestire le modalità di “persuasione”, sarebbero insomma andate distrutte. La pista sembra essere speculativa, e le versioni sulle modalità effettiva di assalto al parroco sono, come constata lo stesso BERTOLIATTI, diverse (*idem*).

ferito un prete (poi deceduto), mentre Antonio aveva fatto lo stesso con un giovane del posto³²⁹. Interessante notare che a livello giuridico si riconosce una causalità tra l'aggressione di Antonio e la morte del ragazzo³³⁰, ma non si può dire lo stesso per l'aggressione di Luigi³³¹, da cui la differenza nelle pene³³².

Riprendendo i carteggi dei processi³³³ possiamo notare il funzionamento della procedura: per ogni imputato riusciamo a risalire (nel caso del gruppo legato a Luigi Pagani) alle imputazioni, alle pene richieste dai procuratori fiscali (ossia l'accusa), alle pene richieste dalla difesa, al nome dell'avvocato che si era assunto la difesa e ai contenuti della sua arringa, ed infine alla sentenza pronunciata.

In questo senso è interessante notare come tutti gli avvocati, a parte quello di Luigi Pagani, fossero avvocati assegnati d'ufficio.

Abbiamo l'avvocato Pietro Roggia ad occuparsi appunto di Luigi Pagani, imputato per la sollevazione del 1847 e l'aggressione del 1843, per il quale la pubblica accusa richiede i ferri a vita³³⁴. L'arringa della difesa sostiene:

- per i fatti del '47: contesta il reato di saccheggio e rivendica il delitto di turbata quiete, contesta il ricorso all'imposizione (alla forza) per riscuotere la somma rivendicando la libera elargizione, contesta che il Pagani sia definibile capo della banda³³⁵.
- per i fatti del '43: chiede che sia dimesso per difetto di prova, perché si trattava di un fatto avvenuto in tempo di sollevazione popolare, e per mancanza di prove in genere e in specie³³⁶.

329. A seguito di una festa religiosa sul Monte Bisbino, alcuni giovani conservatori alterati dall'alcool avevano aggredito un gruppo di liberali uccidendo un gendarme aderente a quella fazione. L'immediata reazione liberale, con una spedizione punitiva guidata da Luigi Pagani, porterà al ferimento e alla morte del viceparroco di Bruzzella. Qualche giorno dopo invece Antonio Pagani, che rincasava dal funerale del gendarme assassinato, riconosce tra la folla un giovane conservatore presente ai moti del Bisbino e decide di sparargli, ferendolo a morte. HUGGER, *op. cit.*, p. 68-72.

330. La sua sentenza lo cita laconicamente come "Autore della ferita mortale riportata da Antonio Ferrari di Morbio-Sotto il giorno 4 luglio 1843, a causa della quale dovette soccombere entro quattro giorni" (Doc. 149, 21 marzo 1849, [prima pagina non numerata]). Vedi *Appendice 8*.

331. Nella sua sentenza leggiamo in maniera più articolata rispetto a quella del fratello che "Il rapporto dei dottori-fisici [...] quello della Municipalità [...], ed infine quello del giudice di Pace [...], altro non provano se non il grave ferimento del nominato Vice-Parroco di Bruzzella, non già che questo ferimento sia stato causa della di lui morte"; e ancora "Col fatto, nasca la morale convinzione che nessun altro dell'imputato in fuori abbia potuto commettere quel grave ferimento, tuttavia la convinzione legale manca [segue commento in riferimento al Codice di Procedura Penale sulle circostanze del delitto], giacché ed anche i soci del Pagani avevano fucile, e taluno di costoro trovavasi sulla porta della casa" (Doc. 147, 29 aprile 1848, p. 6-7). Vedi *Appendice 8*. Anche se poi la sentenza d'appello lo definirà imputato "d'aver nel giorno 3 luglio 1843, con esplosione d'arma da fuoco carica a palla, arrecata grave ferita al vice-parroco di Bruzzella don Michele Angelo Clericetti, in sua propria casa, a causa della quale verso notte del giorno medesimo avrebbe cessato di vivere" (Doc. 147, 29 aprile 1848, [prima pagina non numerata]), ci si limiterà nei fatti a confermare la sentenza precedente (*Ibid.*, p. 7-8). Vedi *Appendice 8*.

332. Dodici anni di lavori forzati a Luigi (Doc. 148, 18 maggio 1848), vent'anni ad Antonio (Doc. 149, 21 marzo 1849). Vedi *Appendice 8*.

333. Doc. 147, 29 aprile 1848. Vedi *Appendice 8*.

334. *Ibid.*, p. 4.

335. *Ibid.*, p. 5.

336. *Idem*.

Roggia chiede pertanto una pena di un anno di detenzione invece dei ferri a vita³³⁷. La sentenza pronunciata è di 12 anni di lavori forzati, “secondo giusta proporzione tra pena e colpa”³³⁸.

L'avvocato Giuseppe Brenni è “difensore officioso” di Battista “Titton” Medici e Giuseppe “Cometti” Fasola, imputati quali correi nella sollevazione del 1847, per i quali l'accusa chiedeva rispettivamente 3 anni e 6 mesi di detenzione³³⁹. La difesa chiede 1 anno di sospensione dei diritti civili per Medici e 3 mesi di sospensione dei diritti civili per Fasola, contesta nell'arringa il delitto d'attentato e di saccheggio, contesta il ricorso all'imposizione nel riscuotere i denari, contesta che i due possano aver ricevuto parte della somma, contesta che possano essere riconosciuti agenti principali dei moti, e chiede l'attenuante per Fasola “retrocesso da Mendrisio”³⁴⁰. La sentenza decreterà 3 anni di detenzione per entrambi, “secondo giusta proporzione tra pena e colpa”³⁴¹.

Angelo Baroffio difende “officiosamente” quegli imputati reputati complici della sollevazione, per i quali la pubblica accusa aveva chiesto la sospensione diritti civili per 1 anno e una multa minima di 2° grado³⁴². Nella sua arringa Baroffio chiede l'assoluzione o la riduzione della pena, e l'attenuante per tale Carlo Fontana “retrocesso da Mendrisio”³⁴³. La sentenza stabilisce la sospensione dei diritti civili per 1 anno e una multa di 20 franchi, per Carlo Fontana la pena è la stessa, ma si fa riferimento nel suo caso all'Art. 107 del Codice Penale³⁴⁴ (in quanto Vicesindaco avrebbe anzi dovuto cercare di *impedire* l'attruppamento)³⁴⁵.

Resta un gruppo di imputati “minori” per i quali la pubblica accusa chiedeva la sospensione dei diritti civili per 3 mesi e 5 franchi di multa o l'assoluzione con spese proporzionali alla gravità della pena (quest'ultima richiesta in riferimento all'Art. 105 del Codice Penale sui “pentiti”³⁴⁶). Costoro sono difesi “officiosamente” da Giovanni

337. *Idem*.

338. *Ibid.*, p. 9. Vedi *Appendice 8*. Come nel caso della Peschiera d'Agno, troviamo menzionate la questione delle sollevazioni politiche in relazione alle condanne: “Considerando non essere negli attributi del Giudicante il decidere in modo perentorio se gli eccessi ed i delitti commessi in tempo di commozioni politiche debbano o no cadere sotto la sanzione penale” (*ibid.*, p. 6).

339. *Ibid.*, p. 4.

340. *Ibid.*, p. 5.

341. *Ibid.*, p. 9.

342. *Ibid.*, p. 5.

343. *Idem*.

344. “Tutti quelli che per l'attribuzione della loro carica o pei doveri del loro impiego sono incaricati d'impedire o dissipare gli attentati, le violenze e gli attruppamenti contemplati nei due precedenti articoli, e di prestare mano forte quando avvengano, se debitamente richiesti od anche soltanto consapevoli, rifiutano od omettono di prestarvisi, sono puniti coi lavori forzati in 1.° grado, salvo le pene più gravi se dalla circostanza del rifiuto o dell'omissione rilevare si potesse la loro complicità.” CP 1816, Art. 107. Vedi *Appendice 8*.

345. Doc. 147, 29 aprile 1848, p. 9.

346. “Sono esenti da ogni pena, salvo se dovuta per delitti particolari individualmente commessi, quegli attruppati o ammutinati, i quali per il loro pentimento si sieno astenuti dall'esecuzione de' rei disegni avanti che l'attentato abbia prodotto un principio di effetto pernicioso: quelli che nello stesso caso avranno pei primi rivelata ad una pubblica autorità la trama e tutti o qualcuno dei principali autori di essa, scoperti i mezzi predisposti o fornite delle prove; sono pure esenti quelli che al primo ordine delle pubbliche autorità si saranno disciolti e ritirati, od anche dopo quest'ordine sieno stati arrestati fuori dei luoghi della riunione sediziosa senza avervi opposta resistenza e senz'armi, oppure avranno procurato l'arresto di alcuno dei capi o correi principali.

§1. Per armi s'intendono tutti gli stromenti taglienti, perforanti, o contundenti proprj per comune uso ad offendere. I coltelli ad uso innocuo, i semplici bastoni ed altri stromenti non si reputano armi, se non in quanto ne sia fatto uso per uccidere, ferire, battere o minacciare.” CP 1816, Art. 105. Vedi *Appendice 8*.

Rossi, la cui arringa non è riportata nei verbali, ma che chiede per i suoi assistiti l'assoluzione³⁴⁷. Nelle sentenze saranno confermate le pene di sospensione dei diritti civili per 3 mesi e la multa di 5 franchi³⁴⁸, rispettivamente l'assoluzione³⁴⁹.

Nel ricapitolativo posto a seguito delle sentenze si menziona come queste siano state pronunciate considerando l'Art. 104 del Codice Penale³⁵⁰ e i paragrafi sulla "ritenua minore colpevolezza per la minore durata del delitto"; come pure gli Art. 39, 41, 46, 73, 50, 51 e 52³⁵¹, e da ultimo il conto della Municipalità di Mendrisio parzialmente bonificato (risarcito) dal Governo³⁵².

Tutti ricorrono in appello, ma la sentenza d'appello non farà che confermare la prima istanza³⁵³: tutti i condannati sono tenuti a pagare 500 lire di danni alla municipalità di Mendrisio, e le spese processuali sono ripartite per un terzo su Luigi Pagani, per un terzo su Medici e Fasola, per un terzo sugli altri³⁵⁴.

Sentenze e latitanza: la questione dei passaporti

Le sentenze definitive riportano quindi per i due fratelli la condanna a 12 anni di lavori forzati per Luigi, mentre Antonio è condannato a 20 anni di lavori forzati e al pagamento delle spese processuali per i fatti del 1843. Entrambi devono pagare 500 lire di danni al Comune di Mendrisio e partecipare alle spese processuali per l'insurrezione del 1847. Il problema è che i due imputati sono fuggiti: le autorità ticinesi li cercano a Novara, si cita un passaporto falso³⁵⁵, ma anche nei carteggi tra tribunali in cui si chiedeva loro eventuali implicazioni in altri processi, i Mattirotti non

347. Doc. 147, 29 aprile 1848, p. 6.

348. *Ibid.*, p. 11.

349. *Ibid.*, p. 8-9.

350. "Ogni cospirazione, complotto od attentato diretto a distruggere o cangiare la forma del Governo, a suscitare la guerra civile con armare i cittadini gli uni contro gli altri, o contro le autorità costituite o l'esercizio delle loro funzioni, a depredate le casse e proprietà pubbliche, od a portare la devastazione, la strage od il saccheggio in qualche parte del Cantone: ogni attacco o resistenza alla forza pubblica che agisce contro gli attentatori: ogni somministrazione di mezzi o cooperazione di consiglio o di fatto tendente all'esecuzione degli attentati stessi, si punisce come il delitto consumato, salva la diversità della pena stabilita in alcuni casi, secondo che ne sia o non ne sia avvenuto l'effetto, cioè:

§1. Gli autori, capi e promotori principali sono puniti colla morte.

§2. I correi sono puniti coi lavori forzati dal 3.º al 1.º grado o colla degradazione civica, a norma delle circostanze.

§3. I complici e quelli che sono concorsi con minore pravità d'intenzione o con mezzi più indiretti, sono puniti colla detenzione o colla sospensione dall'esercizio dei diritti civili e colla multa dal 3.º al 1.º grado rispettivamente." CP 1816, Art. 104. Vedi *Appendice 8*.

351. Riguardo le attenuanti, la definizione del grado di implicazione nel crimine e la definizione della pena e dei risarcimenti.

352. Doc. 147, 29 aprile 1848, p. 10.

353. "È confermata nel rimanente la sentenza 20 aprile prossimo passato, proferta dal Tribunale di Prima Istanza nel distretto di Mendrisio nel processo costruito in odio di Luigi Pagani detto Mattirotti, e coimputati suddetti" (Doc. 147, 29 aprile 1848, p. 7-8). Vedi *Appendice 8*.

354. "Tutti i condannati saranno tenuti in solidale al pagamento alla municipalità di Mendrisio di L. 500 a titolo di danni, ed al pagamento delle spese processanti, ripartite quelle e queste per un terzo a Luigi Pagani, un altro terzo al Medici ed al Fasola, ed un altro terzo a tutti gli altri condannati". *Ibid.*, p. 5. Vedi *Appendice 8*.

355. "I due fratelli passano la frontiera. Sembra che scorazzassero, per qualche tempo, nel Comasco (1)", e a piè di pagina: "(1) Il sig. F. Bertoliatti di Chiasso mi comunica gentilmente alcuni documenti sul Mattirotti, conservati nell'Archivio di Stato di Milano. [...] L'altro doc. è del 13.XI, e dice "che il Mattirotti, è detentore abusivo di un passaporto a nome di F. Andina di Croglia, col quale va e viene nel Comasco". E questo poteva essere possibile.", in MARTINOLA, *op. cit.*, p. 10.

vengono trovati. In effetti, in un carteggio tra il Tribunale criminale di prima istanza del Distretto di Lugano e il Tribunale distrettuale di Mendrisio ci si appella ai termini di “processo politico” e alla volontà di non convocare il sospettato: “dobbiamo significarvi che nel processo politico, [...] questi non figura tra i varj denunciati”³⁵⁶. Nonostante egli figuri in “varie indagini”³⁵⁷ contro di lui anche nel luganese niente risulta ai Magistrati, riguardo a processi politici o insurrezioni³⁵⁸. La conclusione che ne deriva è semplice: il Tribunale luganese non reputa di dover convocare presso di sé il Pagani a questo scopo, pur rassicurando l’omologo mendrisiense sul fatto che se gli indizi dovessero rendere necessaria una sua convocazione, questa sarà senza indugio presa in considerazione³⁵⁹.

All’estero, le “requisitoriali” inviate ricevono risposta: il 2 marzo dalla Provincia di Arona, il Regio Comando militare della Città di Arona, tramite la sua sezione di polizia, fa sapere di aver ricevuto i connotati di Luigi Pagani e di averli inoltrati al Comandante di Domodossola, per scongiurare un passaggio del fuggiasco dalla frontiera del Sempione o da quella di Iselle³⁶⁰.

Da Milano il 20 marzo il Governatore della Lombardia fa sapere che il Pagani è in effetti “compromesso nella nota falsificazione della carta bollata lombarda”, anche se “nessun effetto risultò da tale disposizione”³⁶¹. Riferisce poi di una voce giunta alla sua conoscenza: “pretenderebbersi, che tra il 2 e il 4 corrente egli fosse passato da Runo a Colmegna, e che in quest’ultimo punto siasi imbarcato per Arona”³⁶².

Circa un mese dopo, il 19 aprile, la Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri di Torino scrive al Consiglio di Stato notificando quanto fatto nelle settimane precedenti³⁶³, ossia una ricognizione effettuata presso gli uffici di polizia di Arona e limitrofi per stilare un elenco dei ticinesi in transito nel periodo compreso tra il 1° e l’8 marzo³⁶⁴. Il segretario formula già delle ipotesi: il Pagani potrebbe essere passato da Arona utilizzando il passaporto di un ticinese in transito, ma internamente all’Italia e non provenendo dalla Svizzera³⁶⁵. Consultando l’elenco allegato risulta però che la quasi totalità dei ticinesi in transito (molti onsernonesi, alcuni luganesi assieme a qualche locarnese e qualche bellinzonese) giungesse dalla Svizzera³⁶⁶. Si registrano

356. Doc. 146, 1° aprile 1848. Vedi *Appendice 8*.

357. *Idem*.

358. *Idem*.

359. *Idem*.

360. Doc. 139, 2 marzo 1847.

361. Doc. 140, 20 marzo 1847. Interessante notare come si possa tranquillamente parlare di omonimia, che ritroviamo in BERTOLIATTI: “più infondata ancora appare l’accusa addossata al Luigi Pagani detto Mattirolo, di essere compromesso nella falsificazione dei bolli doganali e carta bollata austriaca: anzitutto perché tale falsificazione datava nientemeno che dal 1823 allorché un omonimo del Luigi Pagani – quando il Mattirolo era ancora un ragazzo di dieci anni d’età – mise in commercio a Chiasso dei bollini doganali imitati alla perfezione” (BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 14).

362. Doc. 140, 20 marzo 1847. Anche qua BERTOLIATTI: “comunque l’imbarco sul Lago Maggiore per Arona [...] era inventato di sana pianta” (BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 14).

363. Doc. 143, 19 aprile 1847.

364. Doc. 142, 16 aprile 1847 (allegato al messaggio della Regia Segreteria del 19 aprile 1847).

365. Doc. 143, 19 aprile 1847.

366. Doc. 142, 16 aprile 1847.

cinque ticinesi in transito da Angera e quattro ticinesi in transito da Luino³⁶⁷. Il problema è che tra questi nessuno è nella fascia d'età utile a uno scambio di passaporti con il Pagani, all'epoca trentaquattrenne: abbiamo dei ventenni e dei cinquantenni, e solo Luigi Devittori di Cademario, ventottenne in viaggio da Angera ad Alba, potrebbe eventualmente essersi prestato allo scambio, diversamente da quanto riportato dalla nota di Martinola, che parlava di un passaporto preso a tale F. Andina di Croglione nel Malcantone³⁶⁸.

Il Fondo Passaporti³⁶⁹ ci aiuta poi a ricostruire i movimenti dei due fratelli negli anni successivi. Dopo aver ancora operato su suolo ticinese per qualche anno³⁷⁰, i Mattioli si dotano in effetti di due passaporti con cui raggiungeranno Buenos Aires nel 1856³⁷¹. Luigi ottiene il suo il 6 novembre 1855 e viaggia da Le Havre all'Argentina³⁷², Antonio riceve il documento il 21 gennaio 1856 e si imbarca alla volta dell'America da Genova cinque giorni dopo³⁷³.

Bertoliatti riporta come tra il 1857 e gli anni '70 dell'Ottocento muoiano prima il padre Domenico e poi il fratello Antonio, le loro (invero cospicue) eredità vadano ai parenti (e non si capisce se siano utilizzate pure per pagare il debito con la giustizia)³⁷⁴. Nel luglio del 1874 il Mattiolo (Luigi) è rientrato in patria e siede all'Assemblea municipale, e il titolo di Bertoliatti riporta "amnistia per prescrizione", ragione che aveva permesso al Pagani di prendere coscienza della possibilità di un rientro³⁷⁵.

È quantomeno curioso che i due fratelli abbiano ottenuto un passaporto vidimato dalle autorità distrettuali e cantonali quando una simile condanna pendeva sulla loro testa. Verrebbe allora da supporre nel loro caso un ricorso alla falsificazione dei documenti o alla corruzione del funzionario preposto alla loro compilazione e rilascio. In questo senso fornisce una pista interpretativa interessante Bertoliatti, che nel suo testo menziona diffusamente i rapporti di amicizia e complicità che univano Luigi Pagani e l'ex-sindaco di Chiasso, tale Matti³⁷⁶:

Per tanta facilità d'ingresso, di circolazione e di dimora nel Comasco concessa al Mattiolo nonostante il cordone e il blocco [voluti da Radetzky], considerato l'ostracismo dato ai ticinesi di opinioni presuntamente avverse al dominio austriaco in Lombardia, per i legami famigliari e d'affari coll'ex-sindaco di Chiasso, il cons. Matti, austrofilo al pari del Somazzi, vien confer-

367. *Idem*.

368. MARTINOLA, *op. cit.*, p. 10 (cfr. *supra*).

369. ASTi, Passaporti 2.

370. BERTOLIATTI indica che "il "Mattiolo", dal 1843 al 1853, mette in subbuglio tutto il Mendrisiotto con le sue prepotenze" (BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 3) e ancora "consta invece inconfutabilmente che il mattiolo non lasciò mai la zona di frontiera contigua prima del 1853" (*ibid.*, p. 14).

371. Stando ai due passaporti, vedi *Appendice 8*.

372. Doc. 160, 6 novembre 1855 [passaporto di Luigi Pagani]. Vedi *Appendice 8*.

373. Doc. 161, 21 gennaio 1856 [passaporto di Antonio Pagani]. Vedi *Appendice 8*.

374. BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 21.

375. *Idem*.

376. "Il suo "compare" cons. Matti di Chiasso" (BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 9), "L'ex-sindaco Matti che già pregustava [...] la calata del compare, deve rinfoderare il vessillo, il Mattiolo capisce che per lui a Chiasso spira ormai marina torbida e cambia strada e obbiettivo" (*ibid.*, p. 10).

mato il sospetto che il Mattiolo non fosse altro che un istromento cieco – se non un confidente – dei lombardi agenti austriacanti³⁷⁷.

Il Somazzi³⁷⁸, altro personaggio in vista della regione, pare infatti che vedesse nella sollevazione dei Mattioli i potenziali prodromi di una “edizione, nuova e perfezionata, della controrivoluzione del '41”³⁷⁹. Il Pagani si trovava effettivamente preso tra l’aspettativa di un bandito sociale a tutto tondo, a cui gli indigenti domandano giustizia e sollevazione dall’indigenza³⁸⁰, e la più cruda lettura della sua figura come semplice furfante³⁸¹. Indipendentemente dalle considerazioni di merito sulla sua figura, resta interessante considerare che il Mattiolo eviterà di lasciare la zona di frontiera fino al 1853, ossia solo dopo aver maturato la convinzione “di essere ormai ‘spiacente a Dio e ai nemici sui’ sia nel Cantone che sul Lombardo e quindi andò ‘cercando la libertà’ sulle spiagge argentine”³⁸². In questo diventa sempre più concreta, in virtù degli appoggi istituzionali di cui godevano i Mattioli, l’opzione del documento procurato sottobanco.

Per meglio contestualizzare la questione dei documenti d’identità nel periodo che ci interessa, è utile ripercorrere con Groebner³⁸³ la nascita e l’evoluzione del documento d’identità attraverso la storia: il documento d’identità si diffonde nell’Europa cinquecentesca nel contesto dell’affermazione delle legislazioni sui poveri e dei tentativi di abolizione della questua universale³⁸⁴, beneficiando delle tecniche di fabbricazione sviluppatesi fra il Duecento e il Trecento³⁸⁵. Interessante notare come nel Trecento l’identificazione delle persone passasse dal vestiario³⁸⁶, nel Quattrocento capitava che si accennasse anche a caratteristiche fisiche della persona ricercata, con informazioni spesso ritenute insufficienti dalle autorità terze interpellate nella caccia all’uomo³⁸⁷. L’autore spiega che nel Quattrocento e nel Cinquecento, “accanto a concise osservazioni sul colore dei capelli, gli abiti rimasero il principale segno distintivo

377. *Ibid.*, p. 14.

378. In una nota BERTOLIATTI spiega che “l’ex Sindaco di Chiasso, Matti – spedizioniere – in relazioni d’affari e poi anche famigliari col “Mattiolo” [...] è amico e fautore dell’ex-ing. cant. Angelo Somazzi. Lo stesso Matti vien dipinto come un parlamentare testardo, caparbio, cocciuto, violento (Avv. Bario Bernasconi, sindaco di Castel S. P.). Al momento della “rivoluzione” il Matti naviga in pessime acque, in pieno dissesto finanziario, citato per frodi da Agostoni, a rispondere davanti al Tribunale; i suoi beni sono sotto sequestro” (*ibid.*, p. 25).

379. *Ibid.*, p. 11.

380. *Ibid.*, p. 9.

381. “I capi insurrezionali non si mossero per sole ragioni umanitarie, ma sfruttando il momento le abbinarono a certi fini personali che avevano tutt’altro che sapore umanitario” e ancora “eran gente che aveva del fegato e sangue caldo: paura zero, scrupoli morali pochi, voglia di far quattrini molta. Ma ad usare il termine briganti si andrebbe oltre la realtà” (MARTINOLA, *op. cit.*, p. 6).

382. BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 14.

383. GROEBNER Valentin, 2008 [2004]. *Storia dell’identità personale e della sua certificazione*, Bellinzona: Casagrande.

384. *Ibid.*, p. 179.

385. “Vale a dire come documenti cartacei, muniti di filigrana, timbri (o sigilli) e firma, sui quali figura un ritratto (quanto fedele?)” (*ibid.*, p. 63).

386. *Ibid.*, p. 74-75.

387. Parlando di un uomo ricercato per omicidio, “i bernesi lo descrivevano come un uomo barbuto, residente a Basilea, che indossava una giacca di colore grigio chiaro e dei calzoni di un verde chiaro con uno spacco in basso. Secondo il borgomastro di Basilea questi dati erano insufficienti” (*ibid.*, p. 77-78).

dell'aspetto di una persona"³⁸⁸. Risulta insomma successiva l'adozione di un linguaggio identificativo che prevedesse la menzione di caratteristiche fisiche dei ricercati (come visto anche negli altri casi di studio di questa ricerca), ma particolarmente interessanti, per tornare alle considerazioni sui documenti d'identità in sé, risultano le considerazioni di Groebner sull'autenticità e l'attendibilità dei suddetti:

Ciò che nella prima Età moderna rendeva un documento autentico ed efficace aveva a che fare evidentemente solo in maniera indiretta con la persona del titolare. A ogni documento di questo tipo l'autenticità era conferita dai segni del sovrano o delle autorità che lo avevano rilasciato: il sigillo, integrato da altri caratteri quali timbri, segni dell'estensore e firma dei funzionari della cancelleria. [...] In questo modo tuttavia i documenti fabbricati in serie, o autenticati mediante segni seriali, erano esposti al rischio di una riproduzione illegittima. Se persone non autorizzate riuscivano a entrare in possesso di sigilli originali, con essi potevano fabbricare documenti autentici³⁸⁹.

Nel caso dei Mattioli, tre secoli dopo, i passaporti sono ancora convalidati dal timbro del Segretario di Stato e del Commissario di Governo del Distretto di domicilio (con le rispettive firme, che però potevano essere viste su altri documenti autentici, e quindi imitate). Se uniamo a questo l'esistenza della figura del *custode della carta bollata*³⁹⁰ non riesce difficile pensare a una falsificazione oppure a una compilazione casalinga di documenti. Anche se sembrerebbe improbabile che i documenti arrivassero già timbrati e firmati³⁹¹, il custode risultava comunque corruttibile allo stesso titolo di tutti i funzionari. Resta insomma valido l'adagio "era il contesto che determinava se le tecnologie di riproduzione creavano originali, duplicati o falsi"³⁹². Interessante sottolineare un'ultima analogia tra Cinque-Seicento e Ottocento ticinese: "ognuno di questi documenti conteneva un ordine formale, rivolto a tutti i funzionari e ufficiale [sic] fiorentini, di lasciar passare al sicuro e senza molestie i titolari e i loro accompagnatori"³⁹³, quando nei passaporti dei Mattioli ritroviamo la formula

Sono pregate con la presente tutte le Autorità ed Impiegati ai quali spetta il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza generale di lasciar passare liberamente e senza ostacolo il Sig. ..., Il medesimo viene pure raccomandato alla loro protezione e concorso, offrendo una perfetta reciprocità³⁹⁴.

388. *Ibid.*, p. 78.

389. *Ibid.*, p. 182-183.

390. BEFFA, *op. cit.*, p. 273.

391. "Due grossi volumi conservati negli archivi fiorentini contengono parecchie centinaia di questi documenti di viaggio, redatti dalla cancelleria dei duchi Ferdinando e Cosimo I tra i tardi anni Quaranta del Cinquecento e i primi del Seicento. Non si tratta di originali, ma di copie di cancelleria non sigillate, che venivano conservate dall'estensore" (GROEBNER, *op. cit.*, p. 192).

392. *Ibid.*, p. 186.

393. *Ibid.*, p. 193.

394. Vedi *Appendice 8*.

Groebner riporta come la situazione sia evoluta nel Seicento: “l’identificazione e l’accertamento di una persona effettiva non dovevano più essere resi possibili dai documenti recanti i segni ufficiali di autorità assenti che una persona poteva esibire, ma dalla concordanza fra i documenti presentati e i registri interni e le informazioni in essi contenute, che dovevano già esistere negli archivi ufficiali”³⁹⁵. Oltremodo difficile risultava però l’operazione di identificazione: “a fronte dei mezzi finanziari in realtà piuttosto limitati delle amministrazioni della prima Età moderna, era difficile mettere a punto precisi sistemi di concordanza fra registri e documenti. E ancora più difficile era mantenerli aggiornati sul lungo periodo.”³⁹⁶ L’amara conclusione a cui giunge l’autore:

La conclusione di questa storia, protrattasi dalla metà del Quattrocento alla fine del Seicento, è duplice. [...] Due secoli di attenzione, incessantemente ribadita e inasprita, per l’annotazione e il controllo: e il risultato furono montagne di carta riempite di falsi dati e viaggiatori, che nelle loro relazioni osservavano con condiscendenza o con sufficienza che i fastidiosi obblighi di esibire documenti d’identità e di registrarsi potevano essere aggirati ricorrendo a mance. I documenti funzionavano perché esageravano: erano più una promessa di controllo e registrazione esaustivi che non gli strumenti effettivi di ciò. Ancora più spesso i documenti servivano ad aggirare proprio questi controlli³⁹⁷.

Per rendere più chiara la linea di continuità che unisce prima Età moderna e Ottocento ticinese, possiamo mobilitare il testo di Cicone, che per l’Ottocento italiano riferisce come:

Altre difficoltà congiuravano ad intralciare la lotta ai banditi. Ad esempio c’era, almeno fino all’Ottocento, una reale impossibilità a conoscere con esattezza le fattezze dei criminali e a individuarli con sicurezza, a meno che qualche spia non li indicasse alle forze di polizia. I connotati erano descritti in modo molto generico o fuorviante negli avvisi delle autorità pubblicati e affissi in luoghi pubblici o istituzionali³⁹⁸.

Nel nostro caso, per i Mattioli³⁹⁹ notiamo come si faccia riferimento a dei connotati relativamente precisi, cui però non avevano fatto seguito, come spiegato sopra, evoluzioni radicali nella produzione dei documenti d’identità.

Una demografia degli insorti

Interessante tornare sui processi per analizzare la composizione demografica degli imputati. Nel primo rapporto governativo stilato da Lavizzari, i sospetti identifica-

395. GROEBNER, *op. cit.*, p. 199.

396. *Ibid.*, p. 205.


397. *Ibid.*, p. 215.

398. CICONE Enzo, 2022. *Classi pericolose: Una storia sociale della povertà dall’età moderna a oggi*, Bari: Laterza, p. 123.

399. Ma anche per i partecipanti alla Rivolta onseronese (1800) e ai Torbidi del Mendrisiotto del 1814. In effetti, almeno da questo punto di vista il Ticino sembra essere efficace nell’allinearsi alla tendenza regionale ottocentesca citata da CICONTE con una certa solerzia.

ti sono 18, nei processi effettivi che seguono gli eventi troviamo un primo gruppo di processati (quelli che vengono processati con Luigi Pagani) costituito da 52 persone, mentre sono 23 i cittadini processati assieme ad Antonio. Nel rapporto Lavizzari i sospetti sono in buona parte impiegati nel settore delle costruzioni, con la presenza di qualche contadino. Tra i 75 imputati al “maxiprocesso”⁴⁰⁰ che segue troviamo delle proporzioni altrettanto schiacciati: nei due gruppi i vari tagliapietre, fornarsari, muratori, piccapietre rappresentano tra il 50 e il 75% degli imputati⁴⁰¹, con i contadini ridotti a meno del 20% di presenza, e qualche artigiano e bottegaio.

Processo Mattioli: imputati per settore



Vedi *Appendice 8*

I dati non devono sembrarci sconvolgenti: per i contadini, vincolati al lavoro della terra, la partecipazione a una sollevazione di quel tipo avrebbe compromesso in maniera irreversibile le possibilità di sostentamento. Meglio si prestavano a una sollevazione di questo tipo i lavoratori dell’edilizia⁴⁰², che abituati all’andirivieni di cui

400. MARTINOLA parla della partecipazione di 300 uomini al seguito dei Pagani (MARTINOLA, *op. cit.*, p. 6), e cita 112 arrestati (*ibid.*, p. 11) di cui “alcuni, dopo i primi interrogatori, furono rilasciati” (*idem*). Troviamo in ASTI, Vecchio Dipartimento di Giustizia 140 le 360 pagine manoscritte dei verbali del processo (la cui lettura è stata limitata alle conclusioni per i dati che seguono): i primi interrogatori permettono di individuare tra i 104 individui nominati dai testimoni quei 78 che saranno effettivamente processati.

401. Sulla questione dei mestieri dell’edilizia e della figura dei fornai, opportuno riprendere PEDRAZZI Giulia, 2010. “I ‘padroni del fumo’: l’emigrazione dei fornai malcantonesi, un esempio d’imprenditorialità alpina (XVII-XX secolo)”, in AAVV, *I padroni del fumo: Contributi per la storia dell’emigrazione dei fornai malcantonesi*, Taverne: Museo del Malcantone, p. 17: “L’arte del far mattoni, forse anche in virtù del significato generico del termine ‘mastro da muro’, sembra fin qui mescolarsi con altre attività edilizie, senza chiarire fino in fondo i confini delle singole discipline e nemmeno il suo grado di integrazione nelle maestranze edili.”

402. Nonostante la difficoltà nel ricostruire con precisione le origini del movimento operaio svizzero nella prima metà del XIX secolo (DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Movimento operaio* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016479/2014-02-24> (consultato il 09.04.2024)), è rilevante notare come “in Svizzera l’impulso che portò a questa presa di coscienza [di classe] non venne dai lavoratori a domicilio o dagli operai di fabbrica, ma dagli artigiani, dagli anni 1830-40 anche grazie all’influsso di garzoni itineranti” (DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Società di classe* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/015984/2012-06-13/> (consultato il 09.04.2024)): le squadre di lavoratori dell’edilizia come quelli capeggiati dal Pagani, per di più attivi al di là della frontiera (vedi sotto) e quindi maggiormente esposti alle idee che portarono all’esplosione della *primavera dei popoli* (pensiamo alle Cinque Giornate di Milano del marzo del 1848, avvenute un anno e un mese dopo l’insurrezione dei Mattioli) erano il soggetto ideale per sviluppare una maggior coscienza politica rispetto alle masse di contadini.

parlava anche Luigi Lavizzari nel suo rapporto, lasciavano mogli e figli a casa in Ticino spostandosi nella vicina Italia per lavorare stagionalmente nelle costruzioni⁴⁰³.

Voci della rivolta percorrono il Cantone: la conclusione della vicenda

Interessante notare come gli echi delle sollevazioni non faticino ad emergere anche dagli scritti delle élite dell'epoca: in una lettera del 24 febbraio 1847 (giorno seguente il primo rapporto Lavizzari) un membro della famiglia Roggero, da Locarno, scrive a Giovan Battista Pioda le impressioni e le conseguenze pratiche che la vicenda momò ha nel Locarnese⁴⁰⁴. La guardia civica è radunata e se ne controllano gli armamenti, le autorità temono infatti che i contadini delle Valli (Onsernone, Verzasca, Maggia) possano saccheggiare la Città sotto pretesto dell'aumento dei prezzi del grano⁴⁰⁵. In effetti, Piemonte e Lombardia hanno sospeso l'esportazione di grani⁴⁰⁶. Fanno eccezione solo il riso piemontese (che però viene fortemente tassato al dazio), e la biada e il miglio dalla Lombardia (anche loro però sottoposti a forte dazio d'uscita)⁴⁰⁷. Rilevante notare che la reazione delle autorità locali è quella di togliere i dazi di consumo per tutti i grani, "onde facilitarne il contrabbando"⁴⁰⁸ dal lago mag-

403. Troviamo a questo proposito in HUGGER una spiegazione interessante sulle modalità con cui si venne a creare il gruppo di insorti: "Le comte Bellinzaghi a confié la restauration intérieure de son grand château de Cernobbio à un groupe d'ouvriers de Vacallo et Sagno dirigé par Mattirollo. [...] Le chantier offre ainsi du travail jusqu'en avril à une quarantaine d'ouvriers" (HUGGER, *op. cit.*, p. 75-76). L'autore non si sbilancia dicendo che quegli stessi operai al seguito del Mattirollo siano effettivamente il primo nucleo mobilitato nell'insurrezione, ma ci offre perlomeno uno spaccato del quotidiano dell'epoca dove possiamo constatare le pratiche transfrontaliere di lavoro e l'abitudine degli operai svizzeri allo sconfinamento frequente verso i territori italiani. L'informazione è confermata in BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 8. Sulle abitudini migratorie e il relativo benessere delle maestranze dell'edilizia, si veda anche VIAZZO, *op. cit.*, *Capitolo I.1.3.*)

404. Doc. 138, 24 febbraio 1847. Vedi *Appendice 8*.

405. *Idem*.

406. *Idem*.

407. *Idem*.

408. Le autorità elvetiche in questo senso non si impegnavano particolarmente per arrestare un fenomeno che non danneggiava le entrate fiscali della Confederazione con i prodotti esportati, ed anzi aiutava a portare un po' di ossigeno in quei settori dove mancavano le materie prime con le importazioni illegali. Interessante notare che proprio negli anni della metà dell'Ottocento (1847-1853) troviamo buona parte delle menzioni d'archivio per quanto riguarda i casi di contrabbando in Ticino (ASTi, Barone Marcacci 11/41 (40); ASTi, Risorgimento Italiano 16). Si tratta da fine Settecento di tratte legate al traffico di libri proibiti (ASTi, Leone Stoppani, Corrispondenza e altro (1847-1848); ASTi, Risorgimento Italiano 17), armi (ASTi, Risorgimento Italiano 4) e tabacchi (ASTi, Rusca di Locarno 24/5261), e solo in misura minore si esplicita negli stessi rapporti la questione del contrabbando unita a quella dei grani (ASTi, Risorgimento Italiano 4). Importante ricordare come la "stagione d'oro" del contrabbando tra Svizzera e Italia si collochi cronologicamente un po' più avanti nel tempo (tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e la prima metà del Novecento). Sul contrabbando di libri si vedano le ricerche di Francesco Dendena (relazione *Due accenti di un unico verbo: le traduzioni delle opere francesi in lingua italiana nel periodo repubblicano nel Ticino e nello spazio italiano (1796-1815)*, 10.10.2019) ed Emilio Scaramuzza (relazione *Il libro al confine. La censura tra Svizzera e Lombardia dal periodo napoleonico alla Restaurazione (1805-1820)*, 11 ottobre 2019), con particolare riferimento a quanto presentato nel convegno *Il libro, il Cantone e l'Impero. La produzione editoriale ticinese tra Milano e l'Europa di Bonaparte*, Mendrisio, Accademia di architettura, 10 e 11 ottobre 2019. Negli interventi citati si sottolineava come a Milano giungessero episodicamente dalla Svizzera opere francesi (una minoranza) acquistate da librai elveticici (zurighesi, losannesi e luganesi), e la censura fosse presente in Lombardia ma principalmente sulle opere introdotte in maniera legale su suolo milanese (l'introduzione illegale di opere era considerata competenza della guardia di finanza). In Ticino non si introdussero misure significative di censura prima del 1848.

Per un'analisi diacronica del contrabbando, con particolare riferimento all'Ottocento, si vedano in particolare i lavori di Adriano Bazzocco e Marco Polli:

gio[re] ed in qualunque altra via⁴⁰⁹. Segue poi un commento sul prezzo corrente del pane a Locarno⁴¹⁰.

La notizia delle sollevazioni era insomma circolata attraverso il Cantone in tempi molto brevi, interessante notare che le famiglie benestanti si attennero a una versione dei fatti secondo la quale ad intimorire l'opinione pubblica con eventuali rivolte sarebbero stati i "contadini", e non, come abbiamo visto, i lavoratori migranti del settore delle costruzioni.

Cosa ne è in ogni caso dei fratelli Pagani dopo la loro fuga in Argentina? Le sorti di Antonio sono avvolte nel mistero: anche Martinola segnala, parlando della morte di Luigi nel 1902, "non so che fine abbia fatto il fratello, che morì assai prima"⁴¹¹. Possiamo supporre che sia morto in Sudamerica. Come si diceva, invece, beneficiando di un'amnistia Luigi tornerà, ricco, nel 1874, sedendo pure all'Assemblea comunale del 26 luglio dello stesso anno⁴¹². Continuerà a vivere nel villaggio di origine come un eccentrico (e in parte evitato) ma generoso cittadino⁴¹³ prima di morire a causa di una "paralisi progressiva della spina dorsale"⁴¹⁴. Molto romantico, e in pieno stile narrativo da ribelle, il paragrafo che gli dedica il Bertoliatti:

quasi novantenne, il Mattiolo si sente improvvisamente invecchiare, le gambe non lo portano più; lo stomaco, il fegato sempre ardenti esigono bicchierini su bicchierini, le mani gli prudono

BAZOCCO Adriano, 1997. "Contrabbando alla frontiera italo-ticinese nella seconda metà dell'Ottocento. Stato delle ricerche, problemi metodologici, proposte interpretative", in LORENZETTI Luigi, VALSANGIACOMO Nelly (a cura di), *Lo spazio insubrico: Un'identità storica tra percorsi politici e realtà socio-economiche, 1500-1900*, Lugano: G. Casagrande, p. 147-170. Bazzocco descrive qui molto bene la tolleranza delle autorità elvetiche per il fenomeno (p. 149), la composizione sociale dei gruppi di contrabbandieri (principalmente lavoratori della terra, accompagnati anche da manovali, muratori, boscaioli; p. 154-155), la facilità con cui i contadini si convertivano in contrabbandieri grazie anche allo scarso effetto inibitorio della legge e alle opportunità offerte dall'"effetto frontiera" (p. 164-165).

BAZOCCO Adriano, 2012. "Il contrabbando in Ticino nella seconda metà dell'Ottocento", in *Bollettino della Società Storica Locarnese*, n. 15, p. 43-54.

BAZOCCO Adriano, 2023. *Storia sociale del contrabbando al confine tra Italia e Svizzera. Dall'Unità d'Italia alla vigilia della Seconda guerra mondiale*, Tesi di dottorato, Università di Zurigo, [depositata nel mese di agosto 2023, vedi URL: <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/235653/> (consultato il 23 agosto 2023)].

POLLI Marco, 1989. *Zollpolitik und illegaler Handel: Schmuggel im Tessin 1868-1894: soziale, wirtschaftliche und zwi-schenstaatliche Aspekte*, Zürich: Chronos.

Marco Polli, nel suo contributo al convegno *Costruire, trasformare, controllare* (POLLI Marco, 2022. "Illegal transfer" come realtà e opportunità economica. Contrabbando tra Ticino e Lombardia nell'Ottocento", in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 219-230) attesta una presenza di letteratura scientifica per quanto riguarda il Settecento (p. 219) e il secondo Ottocento (p. 220) confermando nella sua introduzione che sussiste una scarsità di fonti secondarie per quanto concerne la prima metà del XIX secolo. L'analisi sviluppata nel testo conferma una dinamica documentata e descritta principalmente per quanto riguarda la seconda metà del secolo, con l'importante eccezione del grano, contrabbandato dall'Italia verso il Ticino e i Grigioni (p. 222), attestata "nella prima metà dell'Ottocento e prima ancora" (*idem*), e in secondo luogo della produzione e del contrabbando di tabacco, attività che trovano terreno fertile in Ticino a partire però solamente dagli anni '30 del XIX secolo (*idem*). Il testo di Polli si concentra poi sui contrabbandi tra Italia e Svizzera che seguirono la proclamazione dell'Unità (p. 223 e seguenti), travalicando quindi la cronologia che interessa questa ricerca.

409. Doc. 138, 24 febbraio 1847. Vedi *Appendice 8*.

410. *Idem*.

411. MARTINOLA, *op. cit.*, p. 10. Come detto, Antonio morì verosimilmente all'inizio degli anni '70 (vedi BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 21).

412. BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 21.

413. *Ibid.*, p. 22.

414. *Ibid.*, p. 23, secondo il referto medico citato da BERTOLIATTI.

per non poterle più menare, non ci sono più nemici da sterminare, [...] il Dr. Bertola non sa più a che santo votarlo e la Madonna del Bisbino non gli fa più la grazia – e si getta nudo in un cespuglio di ortiche. Ne viene il tracollo – anziché la guarigione⁴¹⁵.

415. *Ibid.*, p. 22. Luigi Pagani morirà dopo altri due anni: “per ventidue mesi verrà curato dalla sua nipote Peverelli con una pazienza e un’abnegazione invero sublime” (*idem*), e oltre alla già indicata infezione cronica che aveva portato alla paralisi della spina dorsale, BERTOLIATTI cita anche una mai diagnosticata epilessia (*ibid.*, p. 23).

Conclusioni

I Codici Penali del 1799 e del 1816 riportano varie definizioni dei reati di resistenza. Coerentemente con quanto sviluppato in regioni adiacenti nel continente europeo in quegli stessi anni, a una diversa entità del reato corrisponde un suo inquadramento lessicale (oltre che giuridico) specifico. Vi è, a seguito di una codificazione percepita come ancora troppo “meccanica”, la volontà di garantire ai giudici dei consistenti margini di arbitrio riguardo alle pene. I giudici approfittano di questi margini per rimarcare la preminenza della loro funzione sociale ponendosi essenzialmente in continuità con il ruolo che gli era riconosciuto nell’Antico Regime. Nel caso specifico, poi, essi sembrano avere una certa propensione alla mitigazione delle pene, questo per varie ragioni: una sorta di solidarietà occasionale con i processati contestatari, ma anche il timore della loro reazione di fronte a condanne “troppo severe”.

La questione dei dazi e dei grani è sempre presente nelle agende dei governi ticinesi dall’Elvetica al 1848. Il Cantone è in costante ammanco di grano e deve perciò trattare quote di importazione dalla Lombardia. Negli anni dell’Elvetica le materie prime scarseggiano e le rivolte sono frequenti. Queste ultime prendono spunto dalla questione dei dazi, dei monopoli e della fame. A partire dalla Mediazione la problematica resta di attualità ma legata più che altro all’affannoso impegno governativo nel garantire le tratte.

La questione del grano è presente anche nella lettera in francese di Dalberti: “Si quelque portion du Peuple dans son opinion penche pour la réunion avec la Cisalpine, c’est uniquement par le besoin, d’être aprovisione’ des denrées de première nécessité en graines [lettere incomprensibili] qu’il tire de cette Repub.^e et parce que il croit (faussement) que incorpore’ a un Pais riche et fertile, les contributions seraient moins fortes”⁴¹⁶. Dalberti arriva quindi a vedere un legame tra rivendicazioni politiche dei Patrioti e presunta opportunità di risolvere il problema dell’approvvigionamento di grani con l’annessione alla Cisalpina.

Le incongruenze governative sul tema del rifornimento di cereali sono molteplici: da un lato si reintroducono le leggi dell’Ancien Régime in alcune valli per arginare i moti (ad esempio nel 1800, vedi *Capitolo 3.13*), dall’altro si organizzano missioni diplomatiche per assicurare le tratte, unite all’uso della forza col ricorso all’esercito per sedare le rivolte (1847). Coscienti del legame diretto tra prezzo/reperibilità del grano e pace sociale, le autorità si impegnavano a contrastare la speculazione e i monopoli nel settore dei cereali. Alla stessa maniera vigeva un accanimento speciale contro

speculatori e monopoli (reali o percepiti come tali) da parte della popolazione⁴¹⁷. La situazione fiscale⁴¹⁸ precaria del Ticino del post-1803 non aiuta il Governo ad essere sempre coerente, come dimostra il caso del dazio in entrata sui cereali abolito e reintrodotta varie volte. Anche se rappresentava una delle misure principali per favorire l'approvvigionamento di grano a prezzo ragionevole (e quindi per contenere disagio sociale e sommosse derivate dalla fame dei più poveri), il dazio in entrata rappresentava per il Cantone un'entrata finanziaria troppo allettante per rinunciarvi, soprattutto nei momenti di difficoltà economica particolarmente marcata.

Per tornare all'ambito giuridico, il ricorso all'amnistia denunciato da Dalberti già nel 1799 viene utilizzato dalle compagini governative fino all'introduzione di un Codice Penale. Le grandi amnistie del 1798, del 1800 e del 1815 permettono di liberare gli autori dei moti: i primi filocisalpini, i secondi rivoltosi dell'Elvetica, gli ultimi contrari ai brogli elettorali del 1813 e all'ideologia della Restaurazione espressa dalla prima Costituzione del 1814. Le amnistie quindi in almeno due casi vanno anche a beneficio della frangia "più liberale" dell'élite ticinese. Le dinamiche di scambio con la realtà liberale e mazziniana della vicina penisola continuano negli anni, inframmezzate da momenti di irrigidimento (vedi Riforma del 1822) cui seguono ulteriori momenti di riforma o apertura (vedi 1842).

Il processo per i Torbidi del Mendrisiotto riporta in evidenza la questione della sovrapposizione dei poteri: come visto per le questioni di vicinanza, il GC prevarica volentieri il Governo nel deliberare in ottica giudiziaria, dando indicazioni ai Tribunali su come procedere per tramite del PC.

Se per l'amnistia del 1798 le argomentazioni erano più che altro politiche, e nel 1800 si cercava di riavvicinarsi a una pace sociale, per quel che concerne la discussione sull'amnistia del 1815 il fulcro del discorso sono le spese per i Torbidi. L'amnistia è dettata da necessità economiche: il Cantone non ha soldi per pagare i costi dell'intervento militare e la Dieta chiede un montante troppo elevato. Si decide così di condonare i danni alle proprietà pubbliche del Cantone e si invita la Confederazione a fare lo stesso ripartendo sui colpevoli le spese dei danni ai privati. In questo caso si baratta l'amnistia (valida per tutti tranne gli individui riconosciuti dai processi come responsabili dei moti) con una riduzione sulla "fattura" presentata al Cantone da parte della Confederazione.

Questo periodo suggerisce una prima chiave di lettura sulla differenza tra processo politico e processo regolare nel caso della Peschiera d'Agno: lo stesso Governo vuole escludere il caso di Agno dai processi sui Torbidi gestiti dalla CSG (e quindi politici). Quello della Peschiera viene riconosciuto come caso non attinente alla problematica dei Torbidi: non si tratta di una sollevazione di matrice politica, bensì

417. Cfr. MENA, *op. cit.*, p. 174 e CORTESI, *op. cit.*, p. 10. Anche nel caso dei Mattioli, con riferimento alla situazione nel Lombardo-Veneto, BERTOLIATTI riporta: "ma – dicesi – la scarsenza non proviene dal cattivo raccolto precedente, bensì dall'opinione diffusa che il grano c'è, e tanto, ed è nascosto per farlo rincarare, che è ammassato dai latifondisti, dagli incettatori, dagli speculatori ed esportatori, indigeni ed esteri, dai fornai stessi, tutti d'accordo per lucrare sulla fame e sulla miseria del popolo" (BERTOLIATTI, *op. cit.*, p. 5).

418. Cfr. PICENI, BRAMBILLA DI CIVESIO, *op. cit.*, p. 36 e BERNASCONI, *op. cit.*, p. 68-71.

del tentativo molto concreto di rovesciare una struttura che impediva ai pesci di risalire la corrente (e retta peraltro su un diritto di pesca parafeudale)⁴¹⁹.

Il Codice Penale chiude la “fase delle amnistie” perché definisce almeno sulla carta competenze e basi legali valide per tutti. Una negoziazione però permane. Se l’arbitrarietà plateale, “di Stato” non viene più messa in atto attraverso le amnistie, questa viene ancora sistematicamente praticata dai giudici a livello circondariale e distrettuale (vedi esempio di Bolla sulla Leventina e dei prodromi della Riforma del 1822). Come nel caso delle vicinanze, il principio generale (eguaglianza, costituzionalismo) si scontra con le pratiche reali e l’ideologia della base della piramide del potere (i vicini, i Giudici di pace e i Pretori). La consuetudine permea la base della società, la codificazione non viene pertanto portata *in corpore* dai membri delle istituzioni, ma va mediata dai livelli superiori che cercano di farla percepire a una base refrattaria. Lo scontro interno all’élite diventa tanto più d’attualità quanto può andare in direzione di un assecondamento/accompagnamento o di una contraddizione delle pratiche concrete operate dalla maggioranza della società.

Si registra chiaramente un cambiamento di registro nelle pene: ai nostri occhi può sembrare strano che degli onsernonesi insorti per il grano e macchiatisi di omicidio siano condannati “solamente” all’esilio, per quanto a vita (come si vedrà al *Capitolo 3.I.3*), mentre un Pagani che cospirava ma non ha mai dato seguito alle sue mire insurrezionali venga condannato ai ferri (per sei anni). Ma bisogna ricordare che se i primi vengono condannati sotto l’Elvetica (1800), il Pagani viene condannato sotto la legislazione di Antico Regime che era tornata in vigore ai suoi tempi (1814).

Il Codice Penale del 1816, nato sotto la Restaurazione ma profondamente ancorato nei principi liberali francesi, trova l’opposizione di quella parte della società (popolazione ed élite) che spinge per la sua Riforma, una riforma “Ferrea” (1822) che riavvicina la codificazione penale del Cantone alle pratiche di Ancien Régime fino al momento della sua abrogazione nel 1842. La situazione in ambito penale in Ticino si rifà insomma ai principi liberali tra il 1798 e il 1803, tra il 1817 e il 1822, e dal 1842 in poi. I periodi compresi tra queste date sono retti da principi più vicini alla sensibilità di Ancien Régime⁴²⁰, a riprova del fatto che il processo di generalizzazione e penetrazione effettiva della sensibilità giuridica di ispirazione francese (che potremmo definire “moderna” e “liberale”) non è avvenuta in maniera meccanica.

Il caso dei Mattioli ci ricorda come, ancora a ridosso del 1848, fosse possibile passare la frontiera per fuggire all’estero rientrando anni dopo senza temere eccessive conseguenze e beneficiando anzi di amnistia. In queste “cacce all’uomo” è interessante notare come tra autorità elvetiche ed autorità estere la comunicazione sembrasse funzionare abbastanza bene, senza però che questo portasse a risultati concreti sul piano della capacità di arrestare o rimpatriare i latitanti.

419. Cfr. *supra* (CHIESI, ZAPPA, *op. cit.*, p. 251).

420. Se escludiamo il periodo del 1837-1842 dove una prima riforma sulla legislazione sugli omicidi riduceva la portata della pena capitale (vedi *Capitolo 2.1* e *Capitolo 2.4.2*).

3. Monopolio della violenza

Max Weber in *La scienza come professione, la politica come professione* ci ricorda che “lo Stato moderno è un’associazione di dominio in forma di istituzione (*anstaltsmässiger Herrschaftsverband*), la quale, nell’ambito di un determinato territorio, ha conseguito il monopolio della violenza¹ fisica legittima come mezzo per l’esercizio della sovranità”². Nel quadro svizzero, secondo il DSS (voce *Monopolio della violenza fisica legittima*) nel periodo che stiamo analizzando ci troviamo a cavallo tra due sistemi: quello del 1798 in cui “la Costituzione elvetica [...] centralizzò nel Direttorio esecutivo l’esercizio della violenza legittima” e il 1848, momento in cui “la Costituzione federale [...] assegnò tale monopolio ai cantoni” e “la Confederazione conservò solo la possibilità costituzionale di intervenire militarmente”³. Come abbiamo visto, gli interventi militari della Confederazione sono un elemento ricorrente nei principali avvenimenti storico-politici ticinesi della prima metà del XIX secolo (truppe federali intervengono in occasione delle sollevazioni del 1798-99, 1814-15, 1847-48) trasversalmente al quadro costituzionale che li regola.

Con una certa creatività la popolazione ticinese reinterpreta alla sua maniera l’integrazione degli ex baliaggi italiani nella Repubblica elvetica, è il caso ad esempio a Pazzallo dove l’Assemblea comunale del 22 settembre 1798 si pronuncia così:

Giache li nostri alleati Sovrani Cantoni ci fanno liberi e a loro eguali col nome di fratelli figli di Tel, così abbiamo giurato con zelo e amore di sostenere e difendere la nostra cara ed amata Patria e Religione dunque si crede libero il porto di tutte le armi, e la caccia ai suo tempo a tutti li cittadini per le strade, e boschi e a ognuno nei suoi fondi⁴.

In questo caso troviamo un’interessante convivenza tra rivendicazioni in difesa di valori tradizionali, associati a rivendicazioni più moderne, come la liberalizzazione della caccia e del porto d’armi⁵.

1. O coercizione, o forza secondo le versioni tradotte; in tedesco *das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit* (WEBER Max, 1919. *Politik als Beruf*, München: Duncker & Humblot, p. 4 [online], URL: https://www.deutsches-textarchiv.de/book/show/weber_politik_1919 (consultato il 26.4.2022)).

2. WEBER Max, 1983 [1919]. *Il lavoro intellettuale come professione* [contiene *La scienza come professione* e *La politica come professione*], Torino: Einaudi, p. 55.

3. DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Monopolio della violenza fisica legittima* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/028733/2008-02-11/> (consultato il 07.12.2020).

4. CESCHI Raffaello, 1987. *Contrade cisalpine. Momenti di storia della Svizzera italiana dai tempi remoti al 1803*, Locarno: Dadò, p. 117. Il testo è citato e parafrasato a p. 116, mentre la fotografia del documento d’archivio (ASTi) è riprodotta per intero nella pagina seguente.

5. Vedi ZURFLUH Anselm, *op. cit.*, al *Capitolo 0.3*.

Anche le armate francesi, però, giocano un ruolo rilevante nello stabilire in maniera netta (potremmo dire marziale), quali norme vadano osservate riguardo al porto d'armi al momento del loro passaggio nel 1799, con le truppe austro-russe al seguito. È Rodolfo Cattaneo nella sua compilazione delle *Memorie storiche del Padre Angelico* a ricordare l'episodio di un giovane giustiziato a Faido per aver salutato in armi le truppe napoleoniche in transito⁶.

Le armate svizzere si costituiscono per la prima volta in maniera unitaria con la *Legge sull'organizzazione della Legione elvetica* del 1798⁷ e interpellano la popolazione su più piani: in effetti se questa legge viene declinata sul piano locale con la costituzione della "milizia sedentaria", a questo corpo si aggiunge il "corpo scelto"⁸ e un contingente di 18'000 uomini richiesto dall'armata francese⁹. Se già la popolazione non vedeva di buon occhio la partecipazione a questa milizia sedentaria attraverso l'obbligo di servizio, l'aggiunta di altri due corpi non favorisce un passaggio di consegne sereno dal sistema di Antico Regime a quello repubblicano. Da un lato abbiamo quindi una parte della popolazione che è restia al prestarsi alla leva, ma dall'altro assistiamo pure al sorgere delle società dei carabinieri¹⁰ che opereranno all'apice della loro influenza durante la rivoluzione del 1839-1842¹¹. Attive già a partire dalla fine degli anni '30 nelle sollevazioni/incursioni contro i centri in mano moderata, si trasformeranno in vero e proprio apparato paramilitare dei radicali¹².

6. "In quello stesso giorno venne fucilato un Giuseppe Berta di Chigiogna. Mentre la truppa francese diffilava per quel Comune, fosse un sentimento bizzarro, o meglio simpatia per esser egli stato in Francia, suggerì il Berta a presentarsi su quel piazzale, e presentar l'arma a modo militare, quale un atto d'onore alla truppa che giungeva. Aveva appena eseguito il disegno, che vien tradotto a Faido davanti ad un Tribunale militare, che senz'altro lo sentenzia a morte, quale un contravventore al decreto ordinante fosser deposte le armi. In meno di due ore dopo l'arresto, e senza quasi che alcuno ne avesse sentore per interessarsi in suo pro, la sentenza fu eseguita dietro il convento dei PP. Cappuccini, ove, legato ad un noce, venne fucilato. Sopraggiunto l'Ufficiale Maggiore, che comandava quel corpo, persona di sentimenti civili, ed umani, disapprovò l'atto precipitoso, e manifestò tutto il suo dispiacere perchè si fosse sacrificato quel giovine per un sì frivolo motivo." CATTANEO Rodolfo, 1990 [1874]. *I Leponti, ossia Memorie storiche leventinesi del Padre Angelico – Volume secondo*, Bellinzona: Salvioni, p. 109.

7. *LEGGI DE' 4. Settembre 1798 – Istituzione, ed organizzazione di una Legione Elvetica*, 4 settembre 1798. ASTI, *Leggi e decreti Repubblica elvetica*, vol. I, p. 300.

8. Doc. 10, 10 gennaio 1799.

9. Doc. 17, 20 febbraio 1799. Vedi *Appendice 9*.

10. "La Società dei Carabinieri, doveva essere una istituzione politico-armata, avente lo scopo di alimentare e diffondere l'amore di Patria e di libertà; di annodare i vincoli con la madre Confederazione; di sostenere, con le opere e con la parola, lo sviluppo dei principii repubblicani e le istituzioni liberali; di proteggerle, fino al supremo sacrificio, se minacciate" (PERUCCHINI Umberto, 1939. "I carabinieri ticinesi" in AAVV, 1945. *Pensiero ed azione del liberalismo ticinese: schizzo storico compilato dai "Carabinieri Locarnesi" per la ricorrenza del centenario della rivoluzione liberale del 1839*, Locarno: Tipografia Vito Carminati, p. 10).

11. Le attività dei carabinieri, oltre ai tiri e quindi all'allenamento nel maneggiamento delle carabine, annovera una mobilitazione sfiorata nel 1839 (*ibid.*, p. 16), e il contributo alla repressione della "Controrivoluzione" del 1841 (*ibid.*, p. 18-19, vedi anche nota seguente) su convocazione da parte del "Governo liberale" (PERUCCHINI Umberto, 1940. "Il tentativo di ribellione del 1841" in AAVV, 1945. *Pensiero ed azione del liberalismo ticinese: schizzo storico compilato dai "Carabinieri Locarnesi" per la ricorrenza del centenario della rivoluzione liberale del 1839*, Locarno: Tipografia Vito Carminati, p. 84-85), essi resteranno attivi anche il giorno seguente sparando e andando all'assalto (*ibid.*, p. 86).

12. Importante ricordare l'implicazione dei carabinieri scioglimento *manu militari* della Lega del Sonderbund (PERUCCHINI, "I carabinieri ticinesi", *op. cit.*, p. 20) e nei fatti di Locarno del luglio 1841 che porteranno alla fucilazione dell'avvocato Nessi, esponente del moderatismo conservatore (PERUCCHINI, "Il tentativo di ribellione del 1841", *op. cit.*, p. 88-90). Per un senso più concreto dell'acredine degli scontri, si veda GROSSI, *op. cit.*, p. 78-80: il neocostituito Tribunale statario della Repubblica e Cantone Ticino con un proclama del 3 luglio 1841 si riferisce all'articolo 365 del Codice di Procedura Penale per richiamare la popolazione all'ordine e sciogliere gli assembramenti

Oltre alla questione direttamente collegata al servizio militare e alle milizie cittadine (di cosa e come si armano gli uomini della milizia? e quelli delle guardie civiche/cittadine?) è interessante notare come gli interventi puntuali degli organi governativi delle varie circoscrizioni geografiche che si trovano ad affrontare sollevazioni popolari, prevedano l'emanazione di direttive talvolta ridondanti o addirittura in contraddizione col quadro costituzionale di riferimento. Le garanzie costituzionali circa il monopolio della violenza pare non risultassero sufficienti, in quei momenti, a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico.

Concretamente, ne vedremo un esempio nel caso degli insorti onsernonesi (vedi *Capitolo 3.1.3*): il Prefetto nazionale dichiara nuovamente in vigore gli ordinamenti di Antico Regime (citati espressamente in questi termini) nel momento in cui alcuni cittadini armati procederanno all'esecuzione sommaria di funzionari pubblici.

La Città di Lugano conserva nei suoi archivi della documentazione che ci permette di ricostruire almeno altri due momenti in cui le autorità politiche agirono in maniera quantomeno inusuale di fronte all'impossibilità di garantire l'ordine pubblico e alla perdita dell'esclusiva sul monopolio della violenza (vedi *Capitolo 3.2.3 e 3.3.2*).

sediziosi, pena la morte (*ibid.*, p. 78). L'avvocato locarnese Giuseppe Nessi viene riconosciuto "capo e promotore di sollevazione contro il legittimo governo" (*ibid.*, p. 80) e condannato a morte dal Tribunale statario, alla moglie che ne implorava la grazia il colonnello Giacomo Luvini-Perseghini rispose "Non a me, signora, spetta concedere il perdono: lo chieda al popolo sovrano" (*idem*). Sempre il GROSSI spiega che Nessi "venne fucilato alla mezzanotte del 5 luglio, ai Saleggi di Locarno, da un plotone composto di sei Carabinieri (ma si sostiene che questi Carabinieri sarebbero stati, in realtà, altrettanti 'forestieri vagabondi' che avrebbero eseguito tale ben pagato incarico perché nessun Ticinese lo aveva accettato)" (*idem*).

3.1 Repubblica elvetica

3.1.1 *Armamento, reclutamento e resistenze*

Sull'introduzione della leva obbligatoria come vettore iniziale di armamento generalizzato dei cittadini, è interessante ripercorrere la legislazione militare dai tempi della Repubblica elvetica al 1848. Troviamo così nella *Legge sull'organizzazione della legione elvetica*¹³ l'articolo 23, il quale definisce che tutti i *bassi ufficiali* ma anche i soldati semplici siano vestiti, armati ed equipaggiati (nel caso della cavalleria "montati") a spese dello Stato, senza che questo si ripercuota sul loro soldo¹⁴. L'articolo 26 riporta che "ogni soldato è obbligato a conservare, e far riparare a sue spese il vestito, ed armi" (e i soldati di cavalleria devono occuparsi dell'equipaggiamento del cavallo)¹⁵. Responsabilità del soldato è quindi la manutenzione dell'equipaggiamento, che gli è però affidato in custodia.

Se ripercorriamo i principali passaggi di quella che fu la pratica di reclutamento nei "cantoni italiani" nel periodo dell'Elvetica, notiamo come vari documenti vengano emanati a breve distanza: già a marzo del 1798 il Comitato militare del Canton Lugano aveva recapitato ai parroci la richiesta di una lista dei parrocchiani tra i 17 e i 60 anni¹⁶. A luglio il Commissario di Governo Jauch rinnova l'appello inviando loro un formulario da compilare allo stesso scopo, e da ritornargli entro tre giorni¹⁷.

La legge del 4 settembre 1798 (*Instituzione, ed organizzazione di una Legione Elvetica*¹⁸) decreta la nascita di un esercito di milizia a livello nazionale, che trova la sua applicazione presso i Governi cantonali negli atti di gennaio dell'anno seguente¹⁹, come nel caso del Canton Bellinzona, dove Enrico Meyer viene nominato dal Direttorio Capo di brigata ed Ispettore generale della milizia sedentaria bellinzonese (affiliata alla Milizia elvetica)²⁰. Quattro giorni dopo la sua nomina, Meyer (che nel frattempo figura come "Capo di brigata ispettore generale delle milizie, e dei corpi scelti dei

13. LEGGE De' 4. Settembre 1798 – *Instituzione, ed organizzazione di una Legione Elvetica*, 4 settembre 1798. ASTi, *Leggi e decreti Repubblica elvetica*, vol. I, p. 295-305.

14. "Senza che per tal oggetto venga fatto verun sconto sulla loro paga", *idem*, p. 300.

15. *Idem*.

16. Doc. 5, 27 marzo 1798.

17. Doc. 6, 2 luglio 1798.

18. ASTi, *Leggi e decreti Repubblica elvetica*, vol. I, p. 295.

19. Anche se concretamente già prima, a fine anno: "La legge del 13 dicembre 1798 sulla *coscrizione militare* rappresentava una novità per la popolazione svizzera. Il malcontento generato da questa disposizione provocò ondate di emigrazione e l'emanazione di misure coercitive" (RAMELLI, "Costituzioni in corso: 1798-1803", *op. cit.*, p. 32).

20. Doc. 9, 5 gennaio 1799.

Cantoni di Lugano e Bellinzona²¹) emana una circolare che fornisce indicazioni utili a stilare un elenco degli uomini di età compresa tra i 20 e i 45 anni “in esecuzione della legge del Corpo Legislativo sull’organizzazione della milizia e del corpo scelto”²². Gli elenchi però tardano ad arrivare e questo porta il Prefetto nazionale Buonvicini ad includere il tema nel suo proclama del 31 gennaio²³: nel testo la comunicazione sull’organizzazione del contingente è lasciata per ultima, ed ha molto il sapore di una “sgridata” alla cittadinanza²⁴. Le parole utilizzate sono forti: “il Governo è stanco di tollerare la nauseante lentezza con cui si procede”, “quando la legge ha parlato [...] tutti devono obbedire”, “i renitenti altro non fanno che mostrarsi pessimisti Cittadini, indegni Repubblicani”²⁵. Si citano poi le minacce che in alcuni comuni la popolazione ha diretto contro parroci ed agenti comunali, ribadendo che “le leggi destinate a far rispettare i pubblici Funzionarij sono troppo chiare, e fulminanti, e chi oserà trasgredirle, è sicuro di non andare impunito”²⁶.

Insomma: se già per il censimento del 1798 era stato necessario un richiamo quattro mesi dopo il primo appello perché le liste non arrivavano, nel 1799 per le liste utili al reclutamento della milizia sedentaria il problema si ripresenta. Come abbiamo appena visto, questa volta il Governo è meno propenso ad accettare lungaggini e la sua reazione si fa sentire.

Alcuni Comuni sono però appunto reticenti a fornire questi dati, o meglio: in alcuni comuni diversi cittadini (i cosiddetti *renitenti*) oppongono resistenza all’iscrizione delle proprie generalità nella lista. In questo quadro di malcontento la richiesta giunta dalla Francia di reclutare un contingente ausiliario di altri 18’000 uomini non aiuta a distendere gli animi²⁷. In un testo diramato il 20 febbraio 1799²⁸ il Prefetto si prodiga, cercando di persuadere i ticinesi a partire:

Industriosi artisti! voi che costretti dall’angustia delle troppo limitate vostre sostanze dovete annualmente espatriare per guadagnarvi a forza di sudori e di risparmi una stentata sussistenza, approfittate del doppio vantaggio che vi offre la generosità Francese [...] col permettervi di militare sotto Elvetica divisa in adempimento dei vostri doveri repubblicani²⁹.

Il Prefetto Buonvicini prosegue la sua invocazione menzionando il fatto che gli arruolati saranno impiegati unicamente in contesto di pace nelle Repubbliche sorelle, ed avranno garantite delle possibilità di carriera militare grazie ai principi di

21. Doc. 10, 10 gennaio 1799.

22. *Idem*.

23. Doc. 11, 31 gennaio 1799. Vedi *Appendice 9*.

24. *Idem*.

25. *Idem*.

26. *Idem*.

27. Anche GUZZI cita in riferimento alla legge del 13 dicembre 1798 “proteste, resistenze diffuse” e menziona la Valle Verzasca come particolarmente emblematica degli episodi di resistenza, che “si verificarono anche in altri comuni”. L’autore parla poi a sua volta di un’“ondata di emigrazione di giovani”, già alla fine dell’estate 1798, “che intendevano sottrarsi alla leva militare”. GUZZI spiega poi come “per far fronte ai propri impegni bellici, la Francia impose poi nel 1799 la formazione di un corpo ausiliario di 18.000 uomini. Questa nuova misura provocò nel mese di febbraio una nuova forte ondata di emigrazioni giovanili” (GUZZI Sandro, *Logiche della rivolta rurale, op. cit.*, p. 49-50).

28. Doc. 17, 20 febbraio 1799. Vedi *Appendice 9*.

29. *Idem*.

eguaglianza che reggono l'Esercito repubblicano³⁰. Conscio della poca presa che queste parole rischiavano comunque di avere sui ticinesi, Buonvicini si premura di precisare, in relazione alla ormai già nota ritrosia al reclutamento dei suoi cittadini, che i vantaggi sono evidenti, tenendo a precisare che la truppa ausiliaria di 18'000 uomini "nulla ha di comune col Corpo scelto di milizia Sedentaria, che si sta attualmente organizzando nel nostro Cantone"³¹.

Come prevedibile, l'esortazione del Prefetto riscuote poco successo, difatti un mese dopo è lo stesso Direttorio a recapitare al Governo luganese un proclama dove esorta i cittadini ad arruolarsi nel corpo ausiliario³².

Il corpo scelto citato da Buonvicini viene convocato poco dopo, con lettera dell'ispettore Meyer trasmessa da Franzoni (Viceprefetto del Distretto di Locarno) il 16 marzo 1799, che riporta le quote d'iscrizione stabilite dal Governo per ogni comune³³. Si spiega che il numero predeterminato di uomini dovrà essere pronto al momento della chiamata in servizio³⁴. I contingenti potranno essere formati da volontari e uomini non sposati, di preferenza, ma qualora questi bacini non bastassero a fornire i miliziani necessari, si procederà a convocare gli uomini sposati tra i 20 e i 25 anni di età³⁵. Se nemmeno questo bacino dovesse essere sufficiente a garantire la copertura delle quote, bisognerà procedere all'iscrizione degli uomini sposati tra i 25 e i 30 anni d'età³⁶. Servono insomma uomini, e si prevedono già delle misure per colmare le quote qualora i volontari non dovessero bastare.

Il contingente ausiliario intanto ha in effetti delle difficoltà a trovare gli effettivi richiesti tra i volontari. Il decreto del 3 aprile, perciò, spiega concretamente quali misure adottare per il reclutamento degli uomini che dovranno comporre il contingente dei 18'000³⁷. Si annuncia anzitutto che i Prefetti e gli Ispettori sceglieranno dalle Comuni otto uomini ogni cento da assegnare al contingente³⁸. Sulle modalità di selezione si esplicita che le quote potranno essere riempite da volontari tra i 16 e i 50 anni d'età, purché capaci al servizio³⁹. In aggiunta a ciò, si potrà ricorrere all'estrazione e al "rimpiazzamento e componimento amichevole" (quindi a supplenti)⁴⁰. Si vanno insomma ad individuare, in analogia con quanto decretato per il corpo scelto, quelle normative volte a cooptare un quantitativo di reclute che non si presentano su base volontaria, o perlomeno non in misura sufficiente.

Alcuni giorni dopo troviamo un doppio decreto del Direttorio che riferisce anzitutto della necessità di istituire, tramite accordo tra il Prefetto Nazionale e l'Ispettore generale, un Consiglio di guerra composto di sette membri selezionati tra gli

30. *Idem.*

31. *Idem.*

32. Doc. 18, 2 marzo 1799.

33. Doc. 19, 16 marzo 1799. Vedi *Appendice 9*.

34. *Idem.*

35. *Idem.*

36. *Idem.*

37. Doc. 20, 3 aprile 1799. Vedi *Appendice 9*.

38. *Idem.*

39. *Idem.*

40. *Idem.*

ufficiali del corpo scelto di ogni circondario, ossia un capo battaglione, due capitani, due luogotenenti, un sottoufficiale (“basso ufficiale”), un capitano “facente la funzione di relatore”, un segretario (che sarà nominato dal capitano relatore)⁴¹. Il testo enuncia poi le altre modalità di applicazione del decreto, datato 31 marzo 1799⁴².

Sullo stesso foglio, nella colonna adiacente, troviamo un secondo decreto datato 4 aprile 1799 che riporta nel suo preambolo la problematica delle emigrazioni avvenute per evitare il servizio militare⁴³. Il testo enuncia poi le contromisure che il Direttorio ha previsto: richiamo in patria dei ticinesi emigrati senza passaporto (pena la confisca dei loro beni), incorporazione nelle legioni elvetiche in Italia per coloro i quali non facessero ritorno, invio al Direttorio da parte dei Prefetti di uno stato dei cittadini usciti regolarmente dal paese (dove si specifichi quanti di questi lasciano annualmente il paese per esercitare un mestiere)⁴⁴. Il Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del decreto, emanato a Lucerna il 4 aprile 1799 e stampato per l'affissione a Lugano il 15 aprile⁴⁵.

Già dagli albori si registra insomma una difficoltà a reclutare i ticinesi. Diversi cittadini non presentano le proprie generalità per l'iscrizione alla milizia sedentaria, allo stesso modo emigrano senza documenti piuttosto che essere arruolati del corpo scelto, e alla stessa maniera non si offrono volontari per il corpo ausiliario.

Torniamo di nuovo nella Cisalpina, dove nello stesso periodo⁴⁶ troviamo un riscontro assolutamente compatibile con lo stato d'animo dei coscritti ticinesi:

Da noi era stata generale una resistenza passiva al nuovo ordine. Nel 1797 il Direttorio governativo destituì i deputati all'estimo di Germignaga, che inducevano i cittadini a “disarmare il nuovo ordine di cose”; il ministro di Giustizia e Polizia si rivolse al collega degli Affari Interni perché fossero nominate persone “già vantaggiosamente conosciute per la probità e per il loro patriottismo”. Qualche tempo dopo, nel luglio 1798, si sarebbe giunti – come del resto in altre parti di Lombardia – alla ribellione popolare: pesavano come nuova [sic] angherie le spese militari, l'esosità fiscale, l'arruolamento della Guardia Nazionale⁴⁷.

Come in Ticino ancora vedremo, pure nei territori lombardi gli elementi di conflitto riguardano i tributi straordinari (spese militari), la tassazione in generale (“esosità fiscale”) e l'arruolamento in quanto tale. Il “nuovo ordine di cose” risulta indigesto tanto alla popolazione quanto ai livelli più bassi dell'apparato statale: si tratta di elementi probabilmente non reclutati sulla base di un'adesione ai principi repubblicani (vedi sopra), ma che hanno piuttosto mantenuto la funzione amministrativa

41. Doc. 21, 15 aprile 1799. Vedi *Appendice 9*.

42. *Idem*.

43. “Il Direttorio Esecutivo sentito il rapporto del Ministro della guerra relativo agli ostacoli che s'oppongono all'organizzazione del Corpo scelto nei Cantoni di Bellinzona, e di Lugano, e delle numerevoli emigrazioni, cui la nuova di questa organizzazione ha dato luogo” (*idem*).

44. *Idem*.

45. “I testi (decreti del 31 marzo e del 4 aprile 1799) vengono tradotti e stampati a Lugano, e sono affissi il 15 aprile 1799 sullo stesso foglio.

46. FRIGERIO Pierangelo, 1999. *Storia di Luino e delle sue Valli*, Germignaga: Macchione Editore, p. 202-210 (“10. Rivoluzione e Restaurazione”).

47. *Ibid.*, p. 203.

che già occupavano nel precedente regime. Resta centrale in ogni caso l'opposizione al reclutamento, e ancora qualche pagina dopo, Frigerio ricorda come la "gravosa coscrizione obbligatoria" fosse uno degli elementi distintivi dello Stato moderno, ma allo stesso tempo uno dei principali inconvenienti che si frapponevano alla sua realizzazione:

Lo stato moderno si avviava a prendere forma: con gli inconvenienti del caso quale la gravosa coscrizione obbligatoria, di cui già si sono visti i riflessi. Il meccanismo adottato, che restò a lungo in vigore, prevedeva il sorteggio e la possibilità per gli estratti di farsi sostituire; nacquero così il nuovo mestiere di sostituto coscritto e gli accorgimenti "assicurativi" già descritti⁴⁸.

Troviamo altri esempi di opposizione alla leva obbligatoria nella Repubblica italiana – in relazione alla legge sulla circoscrizione militare obbligatoria promulgata il 13 agosto 1802⁴⁹ – nei registi pubblicati dall'Archivio di Stato di Milano:

si tratta o di fenomeni di diserzione, o di resistenza a tale legge, come aggressioni e omicidi di funzionari preposti alle operazioni di leva, o di momenti di repressione contro i renitenti, come ad esempio perquisizioni di luoghi sospetti. Nel rapporto si segnala inoltre che, malgrado si fossero predisposti accurati controlli sui confini e si fossero introdotte alcune misure restrittive per l'ottenimento dei passaporti, tuttavia molti giovani in età di leva erano scappati, in questo caso diretti in Inghilterra, per sfuggire alla coscrizione, sottraendo pertanto un'importante risorsa di manodopera destinata ai lavori agricoli, soprattutto nelle zone del Lario e della Valtellina⁵⁰.

3.1.2 *I renitenti brionesi*

Un esempio emblematico delle reticenze locali al reclutamento è dato dal caso di Brione sopra Minusio nel 1799. Nel Canton Lugano, Stefano Franscini riferisce che il Prefetto Buonvicini aveva passato in rassegna i comuni del Distretto luganese a inizio 1799⁵¹ riportando al Direttorio la disciplina della cittadinanza ("il popolo essere quieto ed obbediente alle leggi ed alle Autorità"⁵²). Vi era comunque una nota negativa: correavano infatti voci "sinistre e inquietanti"⁵³, come per esempio la diceria secondo la quale il censimento del 1798 "fosse il preludio di una grande leva militare, fors'anche per un servizio all'estero"⁵⁴ (cfr. *supra*), e a confermare questa ipotesi si registravano "insolite restrizioni"⁵⁵ nell'ottenimento dei permessi e dei passaporti per le migrazioni di lavoro⁵⁶. Gli agenti comunali notificavano pure difficoltà nel riscuo-

48. *Ibid.*, p. 209.

49. ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, "*Malevolenza*" contro la coscrizione militare obbligatoria [online], URL: https://archiviostatomilano.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/Patrimonio_archivistico/Documenti_del_mese/1803-coscrizione_obbligatoria.pdf (consultato il 13 settembre 2023).

50. *Idem.*

51. Interpellando gli agenti comunali (PERI, *op. cit.*, p. 123).

52. *Idem.*

53. *Ibid.*, p. 124.

54. *Idem.*

55. *Idem.*

56. *Idem.*

tere le imposte sulla sostanza⁵⁷. Questo spinge il Buonvicini a diramare il sopraccitato comunicato del 31 gennaio 1799⁵⁸. Aggiunge Franscini in riferimento al Locarnese (all'epoca la parte settentrionale del Canton Lugano), che lì “la situazione politica appariva ancora meno soddisfacente”⁵⁹, e si faceva addirittura fatica a trovare cittadini che si rendessero disponibili per assolvere l'ingrato compito di agente comunale⁶⁰. Si citano poi “vari Comuni, tra i quali Brione sopra Minusio, e que' della Verzasca”⁶¹, che “erano recalcitranti”⁶² a fornire i nomi per l'iscrizione nelle liste di reclutamento “e solo si prestarono quando si videro minacciati dell'esecuzione militare, e prese severe provvisioni per recarla ad effetto (15-18 febbraio)”⁶³.

Sappiamo in effetti da un incarto del Tribunale del Distretto di Locarno che riferisce di udienze datate dal 27 febbraio al 26 marzo 1799 che diversi cittadini di Brione s/M vennero convocati per chiarire un affare di mancata iscrizione dei recapiti nella lista dei cittadini a disposizione per il reclutamento.

Il primo giorno di udienza vengono convocati come testimoni sei cittadini, per cominciare le indagini e capire se effettivamente questi non si fossero annunciati in tempo per l'iscrizione nelle liste di reclutamento, generando di conseguenza le spese per l'invio delle truppe francesi chiamate a far rispettare il decreto⁶⁴.

Il 1° marzo, in effetti, quando l'agente comunale viene ascoltato dal Tribunale conferma di essere a conoscenza della nuova legge sull'iscrizione militare⁶⁵, come pure di aver ricevuto la tabella in cui inserire i nominativi e l'istruzione d'esecuzione della legge⁶⁶. Conferma pure di aver letto l'istruzione relativa alla tabella al popolo radunato per l'Assemblea della vicinanza il 20 gennaio⁶⁷.

L'annuncio sarebbe poi stato ripetuto, sempre secondo la testimonianza dell'agente, tre giorni dopo (23 gennaio), sul sagrato (il camparo aveva avvisato la popolazione il giorno prima)⁶⁸. Lì l'agente comunale dichiara di aver annunciato al popolo di comunicare a lui e al suo assistente i propri dati, facendo registrare nome ed età nella tabella custodita nella casa comunale, dove loro si sarebbero trattiene in attesa per l'intera giornata⁶⁹.

In realtà i nomi iscritti nella lista ancora non corrispondono alla quota prevista, il 27 gennaio è quindi il parroco a ricevere una lettera dal Viceprefetto Franzoni⁷⁰ dove si lamenta “con dispiacere la ritrosia [...] a prestare la dovuta obbedienza agli

57. *Idem.*

58. Doc. 11, 31 gennaio 1799. Vedi *Appendice 9*.

59. PERI, *op. cit.*, p. 124.

60. *Idem.*

61. *Idem.*

62. *Idem.*

63. *Idem.*

64. Doc. 12, febbraio-marzo 1799, prima pagina non numerata. Vedi *Appendice 10*.

65. *Ibid.*, terza pagina non numerata. Questo a seguito della già citata circolare del 10 gennaio 1799 emanata dall'Ispettore Meyer (quella che chiedeva di stilare un elenco dei cittadini tra i 20 e i 45 anni d'età).

66. *Idem.*

67. *Ibid.*, quarta pagina non numerata.

68. *Idem.*

69. *Ibid.*, quarta e quinta pagina non numerate.

70. Doc. 13, 27 gennaio 1799, inserita come allegato nell'incarto citato sopra. Vedi *Appendice 10*.

ordini del Governo”⁷¹. La missiva è l’ultimo appello prima che la problematica venga notificata alle autorità superiori: “vi invito di avvisare amorevolmente i renitenti in generale, che la loro ostinazione non potrà sottrarli al dovuto castigo”⁷².

Ancora però le esortazioni non portano al completamento delle quote. È a quel punto che si arriva al proclama del 31 gennaio⁷³, con cui il Prefetto ricorda che i Comuni i cui cittadini dovessero opporsi all’iscrizione o insultare i pubblici funzionari “saranno immediatamente soggette ad una disastrosa militare esecuzione”⁷⁴, con la mobilitazione delle truppe francesi.

La questione, nonostante le minacce del Prefetto, resta irrisolta, e un’altra lettera giunge a Brione, questa volta indirizzata all’agente comunale (datata all’11 di febbraio). Troviamo anche questa lettera tra gli allegati degli incarti processuali⁷⁵, il messaggio è conciso e di chiara impostazione operativa. Con la missiva si dà indicazione all’Agente comunale di convocare la cittadinanza dopo la prima messa del giorno seguente (12 febbraio) per leggere un messaggio del Prefetto in cui si annuncia l’esecuzione militare: “le Truppe francesi si porteranno a spese dei renitenti suddetti per ridurcerli all’obbedienza dovuta alla Legge”⁷⁶. Si aggiunge poi un commento indirizzato al solo Agente, con cui lo si invita a prendere nota dei nominativi di chi darà ascolto all’esortazione, per poterli distinguere dai ribelli in caso le misure repressive dovessero effettivamente essere adottate⁷⁷.

Al Tribunale l’agente dichiara di aver ricevuto il 21 febbraio un proclama datato 31 gennaio (sempre il proclama di Buonvicini citato sopra⁷⁸) in cui si ordinava di far leggere la comunicazione in chiesa dal parroco, ma egli aveva preferito, come detto, fermarsi sul sagrato per portare lui stesso l’annuncio alla popolazione⁷⁹. Incalzato dalla Corte per avere conferma sulla presenza effettiva della popolazione e dell’avvenuta lettura, l’agente conferma di aver letto l’ultimo paragrafo della comunicazione (l’esortazione⁸⁰) alla cittadinanza, che forse non era presente nella totalità ma comunque in gran numero⁸¹. La corte chiede poi quale fosse stata la reazione dei cittadini alla lettura del proclama, e l’agente riferisce che nessuno è andato a farsi iscrivere e tutti sono andati per la loro strada⁸².

Concretamente, sembra che l’agente comunale abbia letto il proclama del 31 gennaio tre settimane dopo (21 febbraio), e la lettera dell’11 febbraio due settimane dopo (24 febbraio). In effetti, lui dichiara di aver ricevuto la seconda comunicazione il 24

71. *Idem.*

72. *Idem.*

73. Doc. 11, 31 gennaio 1799. Vedi *Appendice 9*.

74. *Idem.*

75. Doc. 15, 11 febbraio 1799. Vedi *Appendice 10*.

76. *Idem.*

77. *Idem.*

78. Doc. 11, 31 gennaio 1799. Vedi *Appendice 9*.

79. Doc. 12, febbraio-marzo 1799, sesta pagina non numerata, udienza datata 1° marzo. Vedi *Appendice 10*.

80. *Idem.*

81. *Idem.*

82. *Ibid.*, settima pagina non numerata.

febbraio, di notte⁸³. Egli avrebbe immediatamente ordinato al camparo di convocare il popolo sul sagrato la mattina dopo per la lettura del messaggio⁸⁴. E il giorno dopo sembra che abbia ripetuto il messaggio, invitando la popolazione ad annunciarsi presso di lui o presso l'assistente per l'iscrizione nella lista⁸⁵. Il Tribunale vuole poi appurare se egli abbia detto che la tabella sarebbe stata completata con i nominativi anche qualora questi non fossero stati dati dai diretti interessati, al che l'agente risponde: "dissi solo che se non volevano dare li nomi si sarebbe trovato il mezzo di formare la tabella senza di loro"⁸⁶.

L'udienza di coloro che ancora si ostinano a non iscrivere i propri nomi nella tabella avviene solo due giorni dopo, il 27 febbraio, e l'Agente comunale, come già detto, viene ascoltato il 1° marzo, cioè a meno di una settimana dagli ultimi fatti⁸⁷.

Interessante notare la "linea di difesa" di una parte degli interpellati. Nell'incarto non è riportato quelle che siano state le eventuali pene comminate agli interrogati, né la natura della loro udienza (preliminare...). Ma le ragioni addotte dai renitenti per giustificare la propria inadempienza sono le più disparate; vi è chi dichiara di aver passata l'età per il reclutamento: "insorge il predetto Giuseppe Cadlolo dicendo, che egli non era obbligato ad andare a dare il suo nome perché di molto passante l'età stabilita"⁸⁸; chi reclama un'omonimia con figli troppo giovani per la leva: "insorge detto Gian Padlina dicendo passare pure egli l'età pretesa, ed il di lui figlio non essere anche giunto all'età determinata"⁸⁹; chi accusa di negligenza o poca chiarezza comunicativa dell'agente: "essendo la mancanza tutta dell'agente, quale anche alla promulgazione di altro editto relativo al medesimo oggetto si dichiarò che avrebbe esso formata la Tabella da lui senza che fossero andati a dargli li nomi"⁹⁰; da ultimo chi si dice in buona fede data l'impossibilità di ricevere gli annunci: "dicendo anche non essergli pervenuto a notizia il detto avviso in Chiesa [...] [risponde:] Non sa perché esso va poco in chiesa"⁹¹.

Malinteso o negligenza? Emerge in maniera abbastanza chiara che nel caso di Brione sopra Minusio i renitenti non abbiano orchestrato una forma di rivolta attiva, ma più semplicemente una resistenza passiva, nei limiti della quale una volta interpellati dal Tribunale i vari cittadini inventano scuse più o meno credibili per giustificare la loro inosservanza della norma osteggiata.

83. *Idem.*

84. *Idem.*

85. *Idem.*

86. *Idem.*

87. *Ibid.*, terza pagina non numerata.

88. *Ibid.*, seconda pagina non numerata.

89. *Ibid.*, seconda e terza pagina non numerata.

90. *Ibid.*, seconda pagina non numerata. Riprendendo secondo la sua comprensione quanto dichiarato dall'Agente stesso al Tribunale (vedi sopra).

91. *Ibid.*, quindicesima pagina non numerata.

3.1.3 *La Rivolta onsernonese*

Già nel mese di febbraio del 1800, nel Luganese scoppiano alcune sommosse, come la Rivolta della Crespera (tra Breganzona e Bioggio) che ha per protagonisti dei contadini affamati⁹².

In autunno è la volta della Valle Onsernone, in Franscini: “il [...] Borgo era in istato di sommossa, il Prefetto non indugiò ad accorrervi con un buon manipolo di soldati. Giuntovi, ordinò (19 settembre) che la terra di Auressio fosse occupata militarmente”⁹³. Ad Auressio si dirigono due spedizioni in contemporanea: secondo la testimonianza di uno degli ufficiali che comandano le due colonne militari, i cinquanta uomini della sua truppa si trovano costretti a camminare in fila indiana sull’orlo di un precipizio, subendo un’imboscata:

fummo d’improvviso assaliti da una grandine di pietre d’ogni forma. Orribile era il fracasso. – La truppa non si lascia sgomentare e progredisce. – In generale la popolazione si mostrò tranquilla e obbediente; ma de’ facinorosi ricercati neppur uno fu visto. – Nel ritorno (a di 21) più nessuno agguato: ma c’incolse la notte e dovemmo tenerci per mano⁹⁴.

Uno scoramento e delle problematiche del tutto simili a quelle affrontate dagli uomini al comando del Consigliere di Stato Lavizzari nel 1847⁹⁵, come si evince ulteriormente dalla testimonianza dell’altro ufficiale:

il Rüttiman si rivolse al comune d’Aurigeno a destra della Maggia, coll’intenzione di salire sulle cime donde si cala ad Auressio; ma le acque grosse gli impedirono di colorire il suo disegno. Al suo ritorno a Locarno riferiva: “Ho alcuni soldati stroppiati, e tutti sono affranti dai disagi per cagione del cattivo cammino, del pessimo tempo e della notte”⁹⁶.

Possiamo ricostruire nel loro insieme gli eventi dell’autunno del 1800 riprendendo la cronologia di Rüegger e le fonti trovate nei fondi Fogli volanti Vallemaggia, Repubblica Elvetica e Processi Civili e Penali – Tribunale di Locarno (ASTi).

Il 6 settembre del 1800, al mercato di Locarno si verificano tumulti legati al grano⁹⁷, imputabili cioè al suo prezzo elevato e all’esiguità dei quantitativi disponibili. La Città viene invasa da uomini armati di Crana, Comolengo e Auressio⁹⁸. Qualche giorno dopo, il 18 settembre, delle barche francesi cariche di grano, in arrivo dall’Ita-

92. RÜEGGER Robert, 1999. “Cronologia”, in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 287-300.

93. PERI, *op. cit.*, p. 245.

94. *Ibid.*, p. 245-246.

95. Vedi *Capitolo 2.4.3, Rivolta dei Mattioli*.

96. PERI, *op. cit.*, p. 246.

97. Dinamica analizzata in linea generale nel *Capitolo 2.2.1* per il periodo repubblicano, e ancora al *Capitolo 2.3.1* per il periodo della Mediazione e al *Capitolo 2.4.1* per gli anni successivi alla Restaurazione.

98. RÜEGGER Robert, 1999. “Cronologia”, in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 287-300.

lia e bloccate dalle autorità per impedire il contrabbando, sono assalite da alcuni onsernesi. Durante l'incursione l'addetto alle provvigioni e alle scorte viene ucciso⁹⁹.

Il Corpo Mercantile¹⁰⁰ di Locarno emana un proclama dove si dice estraneo alle speculazioni che lo vedrebbero responsabile della scarsità e del prezzo elevato del grano¹⁰¹. Il testo procede spiegando che i mercanti locarnesi sono soggetti agli stessi controlli dei mercanti esteri, e nessuno dei locarnesi avrebbe mai potuto determinare ai mercanti esteri il prezzo a cui vendere il grano¹⁰². Il Corpo invita invece i cittadini a riferirgli ogni caso di irregolarità sia in caso di effettiva speculazione¹⁰³ che in caso di denuncia delle voci caluniose¹⁰⁴.

A fine mese, il 27 settembre, è il Prefetto nazionale Franzoni a diramare un proclama *alle Comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia*¹⁰⁵: i fatti del 18 settembre sono ormai di pubblico dominio, e le autorità chiedono la collaborazione della cittadinanza "affinchè gli autori di tali eccessi possano essere puniti a tenore della gravezza dei rispettivi delitti"¹⁰⁶. Allo stesso modo si procederà ad annunciare quelle "misure efficaci, sia per garantire la privata e pubblica sicurezza, sia per prevenire simili attentati"¹⁰⁷.

L'obiettivo è chiaro: ristabilire l'ordine, punire i responsabili, ristabilire la sicurezza pubblica e privata, prevenire il ripetersi di episodi analoghi in futuro. Come conta di ottenere questo il Prefetto Franzoni? Il proclama si sviluppa attorno a cinque punti principali:

1. I rappresentanti delle istituzioni (Consoli¹⁰⁸ ed ufficiali) in tutti i Comuni dei due distretti sono tenuti a procedere all'arresto dei colpevoli che saranno loro indicati, e gli inadempienti saranno puniti.
2. Si chiede ai Consoli comunali di inviare un rapporto quindicinale al Viceprefetto sullo stato dell'ordine pubblico nelle rispettive giurisdizioni, segnalando attività o personaggi sospetti.
3. Si annuncia che le Comuni nelle quali avranno luogo eventuali tumulti ("attruppamenti o disposizioni pericolose e controrivoluzionarie"¹⁰⁹) saranno ritenute responsabili di tutte le conseguenze.
4. Si annuncia che "tutte le Leggi statutarie, Decreti e Gride già esistenti sotto l'Antico Regime risguardanti la proibizione del porto dalle armi devono ritenersi in pieno vigore ed essere esattamente osservate sotto le penalità in quelle

99. *Idem*.

100. La Corporazione dei mercanti.

101. Doc. 34, settembre 1800. Vedi *Appendice 11*.

102. *Idem*.

103. "Se alcuno vi fosse che a tanto di malizia arrivasse per ingordigia di turpe guadagno; vi invitiamo, Cittadini, a denunziarcelo, assicurandovi, che il Corpo Mercantile egli é fortemente premuroso che costui sia esemplarmente punito" (*idem*).

104. "La scarsezza, e carezza de' grani non fu, né é d'attribuirsi a nostra colpa, e voi potete facilmente convincervi da qual fonte derivi: E chiunque vi parla diversamente é indegno della vostra fede, e saremo grati à chi ci potrà sicuramente indicare l'autore di queste false vociferazioni, e sussurri, premendoci che sia irremissibilmente punito" (*idem*).

105. Doc. 33, 27 settembre 1800. Vedi *Appendice 11*.

106. *Idem*.

107. *Idem*.

108. *Idem*. Forse le figure legate alle comunità dei vicini (vedi FRANSIOLI, "Momenti di storia airolese", *op. cit.*, p. 119).

109. *Idem*.

esprese”, si aggiunge “salvo il caso di dover prestare aiuto per qualche arresto, come nell’articolo 1”¹¹⁰.

5. L’ultimo punto, per numero di righe il più lungo, riporta un’invocazione al rispetto della normativa da parte dei cittadini, spiegando come “queste disposizioni, o Cittadini! non sono l’effetto del mio arbitrio, ma bensì la conseguenza delle circostanze, e del mio dovere”¹¹¹. E chiude paternalisticamente invitando alla stima e alla confidenza nel Governo, esortando i cittadini a tenersi lontani dalle sciagure attirate da “seduttori crudeli”¹¹². Se i cittadini dovesse prestare loro ascolto “tanto peggio sia di voi. [...] almeno mi rimarrà il debole conforto di avervi prevenuti, e di aver impiegati tutti i mezzi della mia autorità, per rendervene immuni”¹¹³.

Il bilancio delle azioni decretate da questo proclama è chiaro quanto impressionante: si ordina l’arresto dei responsabili dei tumulti, si instaura un sistema di controllo e sorveglianza delle realtà locali, si attribuiscono alle Comuni le responsabilità (e quindi i costi di intervento) per eventuali ulteriori tumulti. Ma soprattutto: per evitare che bande armate possano riorganizzarsi, si ripristinano i regolamenti di Antico Regime sul porto d’armi¹¹⁴!

Manca purtroppo l’incarto processuale e i riferimenti ai rapporti quindicinali che il proclama istituisce sotto la responsabilità dei Consoli comunali. Tra le altre fonti recuperate negli archivi troviamo però la copia di un *arrêté* (decreto) del Direttorio (chiamato nel testo Consiglio Esecutivo), dove si riportano – in sei punti – le decisioni del Governo centrale a seguito della consultazione del rapporto del Ministro di giustizia sui fatti di Locarno¹¹⁵. Vi si confermano gli ordini del Prefetto nazionale¹¹⁶, che è autorizzato a liberare i beni posti sotto sequestro degli abitanti di Auressio, man mano che i cittadini risulteranno innocenti tramite il processo¹¹⁷, mentre “il sequestro continuerà ad esser messo sopra i beni degli autori, e complici di questo attentato contro la pubblica, e privata sicurezza”¹¹⁸. Si ordina inoltre la pubblicazione dei connotati di autori e complici nei Cantoni di Lugano e Bellinzona¹¹⁹, con intimazione a tutti i funzionari pubblici di procedere agli arresti dei responsabili “dovunque essi saranno scoperti”¹²⁰. Il quinto punto normativo cita: “5. Il Tribunale del Cantone di Lugano continuerà a costruire colla maggiore celerità la procedura contro i rei,

110. *Idem*.

111. *Idem*.

112. “Se voi ricusate la dovuta stima e confidenza al vostro Governo, che lealmente s’interessa a migliorare la vostra sorte, per accordarla a chi seducendovi crudelmente tenta la vostra rovina [...]” (*idem*).

113. *Idem*.

114. Ritorna quindi prepotentemente d’attualità la questione della gestione del monopolio della violenza.

115. Doc. 35, 1° ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

116. *Idem*. Così facendo il Direttorio conferma la decisione prefettizia di ripristinare i regolamenti di Antico Regime sul porto delle armi!

117. *Idem*.

118. *Idem*.

119. *Idem*.

120. *Idem*.

e pronuncierà contro di questi in contumacia secondo il Codice Penale, se non possono essere arrestati, e tradotti d'avanti il Tribunale"¹²¹. Si spiega da ultimo che Prefetto e Viceprefetto devono fare rapporto al Ministro di giustizia, che si occuperà sia di attuare l'esecuzione dell'*arrêté* che di testificare la soddisfazione del Governo per l'operato del Tribunale a procedura conclusa¹²².

Una decina di giorni dopo, effettivamente, il Prefetto si rivolgerà al Tribunale del Cantone di Lugano per ottenere i connotati e gli estremi per il sequestro dei beni dei responsabili dell'insurrezione¹²³. In una lettera di poco posteriore, il Ministro di giustizia si premura di segnalare al Prefetto nazionale del Canton Lugano che gli indiziati non beneficiano dell'amnistia approvata per i crimini successivi il 1° gennaio 1798¹²⁴.

Pochi giorni dopo, il 21 ottobre, il Tribunale del Distretto di Locarno domanda dei chiarimenti al Prefetto nazionale: pare infatti che dalla sentenza del 12 e 13 ottobre si inviti il Tribunale distrettuale ad occuparsi dei rei assenti, ma non dell'interrogatorio degli arrestati che dovrebbe comunque competere al Tribunale cantonale¹²⁵. Il Tribunale distrettuale fa notare in tal senso che secondo gli scambi precedenti (nel fare questo cita parola per parola l'*arrêté* del 1° ottobre¹²⁶) spetta al Tribunale del Cantone gestire l'insieme della procedura¹²⁷.

Il giorno dopo, 22 ottobre 1800, il Tribunale distrettuale di Locarno scrive al Tribunale cantonale di Lugano cercando di far valere anche in questa sede le proprie ragioni¹²⁸. Anche in questo caso il carteggio non ha a che fare con la procedura in sé, ma con la questione delle competenze dei Tribunali. Si fa riferimento ad una sentenza del 13 ottobre 1800 dove il Tribunale cantonale avrebbe lasciato ad intendere che il Tribunale distrettuale avesse omesso di decretare gli arresti degli autori di un delitto¹²⁹. Nella missiva il Tribunale distrettuale fa riferimento alla Costituzione, che traccia una differenza netta tra delitti "maggiori" e "minori", e statuisce nel primo caso la competenza del Tribunale cantonale, nel secondo del Tribunale distrettuale¹³⁰. Secondo questa premessa appare quindi evidente, agli occhi della Corte distrettuale, l'incongruenza del dover decretare gli arresti dei colpevoli impuniti dei delitti maggiori, "de' quali il giudizio dipende esclusivamente dal Tribunale Superiore del Cantone"¹³¹.

Oltre alla Costituzione, il Tribunale distrettuale mobilita come fonte normativa anche un'istruzione del Direttorio citando una circolare in cui si ribadiscono i ruoli

121. *Idem*.

122. *Idem*.

123. Doc. 36, 11 ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

124. Doc. 37, 14 ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

125. Doc. 38, 21 ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

126. Doc. 35, 1° ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

127. Doc. 38, 21 ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

128. Doc. 39, 22 ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

129. *Idem*.

130. *Idem*.

131. *Idem*.

dei vari attori istituzionali: al Prefetto nazionale compete la tutela della sicurezza interna, egli esercita quindi il diritto di cattura¹³².

In questo senso il Tribunale distrettuale commenta osservando che se il diritto di cattura fosse stato di competenza dei Tribunali distrettuali non avrebbe avuto senso indirizzare un'istruzione del genere ai Prefetti¹³³. L'istruzione avrebbe quindi avuto maggior ragione d'essere indirizzata ai Tribunali distrettuali che non ai Prefetti, perché altrimenti la menzione del diritto di cattura sarebbe stata inutile se rivolta a questi ultimi: sarebbe equivalso a dire ai Prefetti di esercitare un diritto di cattura che era già prerogativa dei Tribunali distrettuali. Dal punto di vista del Tribunale distrettuale di Locarno che scrive la lettera, quindi, la competenza di esercitare il diritto di cattura è del Prefetto¹³⁴ (secondo Costituzione ed istruzione del Direttorio), ed è quindi vincolata al Tribunale superiore del Cantone e non a quelli distrettuali¹³⁵.

Ad ulteriore riprova di questo, il locarnesi citano il fatto che nel caso in questione fu il Viceprefetto ad arrogarsi il diritto di rilasciare l'ordine di cattura¹³⁶. Aggiungono quindi che alla prova dei fatti è stato il Viceprefetto a istituire il processo, decretare il fermo della navigazione lacustre ("abbassare al batellizzio l'ordine del fermo"¹³⁷), trasmettere all'estero le requisitoriali, inviare i gendarmi nei Comuni, e ordinare alla milizia di Loco l'arresto degli autori principali¹³⁸. Essendosi egli occupato di tutti questi aspetti inerenti alla sicurezza interna, risulta ancora meno plausibile che spettasse al Tribunale distrettuale esercitare il diritto di cattura¹³⁹.

I locarnesi spiegano e ribadiscono di trovarsi "nella costante persuasione [...] che l'ordine del fermo non fosse di sua competenza, prevenuto lo stesso Tribunale dalli Cittadini Prefetto, e Vice Prefetto con le loro moltissime operazioni dirette al relativo fermo"¹⁴⁰. La lettera procede con due paragrafi che citano un'ulteriore fonte ("il paragrafo quinto del recente invito del Consiglio Esecutivo [...] che accennaste nella sentenza vostra") proponendo al Tribunale cantonale di "rassegnare alle autorità Superiori, e competenti in Berna la dimanda, se il fermo dei rei, e complici di delitti maggiori sia di nostra, o altrui competenza"¹⁴¹. La lettera si chiude furbescamente dicendo "affidiamo la trasmissione della dimanda a voi stessi, persuasi, che sarete indifferenti, come noi siamo sull'esito dell'anzidetta dimanda, al quale esito saremo sempre per uniformarci con Repubblica pronteza, e rassegnazione"¹⁴².

132. *Idem.*

133. *Idem.*

134. Che ha giurisdizione cantonale.

135. *Idem.*

136. *Idem.*

137. *Idem.*

138. *Idem.*

139. *Idem.*

140. *Idem.*

141. *Idem.*

142. *Idem.*

Insomma, pare esserci stata un'udienza preliminare¹⁴³, a cui furono convocati i cittadini ritenuti responsabili dei moti del Locarnese. Una sentenza è giunta il 13 di ottobre 1800, con lamentela da parte del Tribunale del Cantone di Lugano che l'ordine di arresto non fosse partito dal Tribunale del Distretto di Locarno. Il Tribunale locarnese obietta che l'emanazione dell'ordine non fosse di competenza sua ma del Prefetto e del Tribunale cantonale (conformemente a quanto concretamente si era realizzato), e rimanda la questione al giudizio di Berna, proponendo al Tribunale luganese (cantonale) di farsi carico dell'invio della domanda di chiarimento.

Per la tranquillità del Tribunale del Distretto di Locarno, il 4 novembre il Prefetto nazionale conferma al Tribunale cantonale che il caso è di sua competenza secondo comunicazione del Ministro di giustizia: "vi pongo sott'occhio il riscontro del medesimo, affinché vi serva di regola, invitandovi in questa occasione d'accelerare la suddetta procedura in quanto dipende da voi"¹⁴⁴.

La reazione del Tribunale cantonale non si fa attendere, e in effetti cinque giorni dopo troviamo la lettera del Presidente del Tribunale del Cantone Lugano che scrive al Giudice di riunire il Tribunale, con i supplenti se necessario, perché bisogna procedere in maniera spedita e riunirsi mercoledì 19 novembre per risolvere la questione¹⁴⁵.

A inizio dicembre una nota del Prefetto trasmette al Tribunale cantonale la distinta delle spese militari sostenute per l'intervento a Locarno il 18 settembre¹⁴⁶. A compendio di quanto indicato dal Ministro di giustizia per i rei, che non potevano beneficiare dell'amnistia¹⁴⁷, il Viceprefetto comunica al Tribunale che quei cittadini giudicati non responsabili potranno invece beneficiarne¹⁴⁸.

A fine dicembre si procede con l'identificazione univoca di Bistacchi e di un altro cittadino detto "Fra". Dal Tribunale (con una lettera non firmata) qualcuno scrive dell'"innocente sbaglio" che aveva portato a scagionare un individuo identificato come "figlio della Bacalettina", inserito "nel novero degli amnistiati"¹⁴⁹. I funzionari si rendono conto che il fantomatico "figlio della Bacalettina" altri non è che Giovanni Bistacchi, detto Borzognino, "compreso nel Numero di quelli, contro cui il Tribunale rilasciò le Citazioni Perentorie"¹⁵⁰. Occorre quindi rintracciarlo e portarlo dinanzi al Tribunale! Una volta dichiarato "corretto l'equivoco seguito nel Bistacchi"¹⁵¹ si riferisce che l'unico "Fra" noto è tale Domenico Mella, che si è però sicuri non fosse presente agli avvenimenti del 18 settembre (vedi seguito). Si chiede di individuare il

143. Francini (PERI, *op. cit.*, p. 247) riporta che il 12 ottobre vengono pubblicati i connotati di 37 "presenti colpevoli", quelli la cui "sostanza reperibile" era stata sequestrata. Lo stesso Francini riporta però anche che già il 19 settembre otto erano i principali "perturbatori" riconosciuti (*ibid.*, p. 245).

144. Doc. 41, 4 novembre 1800. Vedi *Appendice II*.

145. Doc. 42, 15 novembre 1800.

146. Doc. 43, 4 dicembre 1800.

147. Doc. 37, 14 ottobre 1800. Vedi *Appendice II*.

148. Doc. 45, 11 dicembre 1800.

149. Doc. 44, 11 dicembre 1800.

150. *Idem*.

151. Doc. 47, 24 dicembre 1800.

testimone che lo ha citato per verificare esattamente le circostanze in cui fosse stato visto¹⁵². Sei giorni dopo, si conferma che il testimone, “il deponente Gio. Poncioni ha preso equivoco nel nome del denunciato”, e i connotati descritti non vanno riferiti al Mella, bensì al cosiddetto “Papa”, cioè sempre Bistacchi¹⁵³. All’inizio del nuovo anno vengono consegnati gli ordini perentori per Giacomo Nizzola e compagni¹⁵⁴ affinché compaiano in Tribunale. Interessante notare gli esiti delle visite del funzionario preposto alla consegna degli ordini¹⁵⁵:

AD AURESSIO

<i>Nominativo:</i>	<i>Chi trova il funzionario:</i>
Vincenzo Zanola (Nizzola)	Trova la moglie che gli dice che il marito è già assente da qualche tempo
Giacomo Orso	La casa è vuota, allora affigge il perentorio alla porta di casa
Domenico Mella	Trova solo Matteo Bistacchi, di lui cognato, che dice che Mella è assente, ricevendo per lui il perentorio
Borzognino	È in casa, e gli può consegnare la copia del perentorio ¹⁵⁶
Giacomo Nizzola	Trova solo la moglie che gli dice che il marito è assente e riceve per lui il perentorio
Franco Nizzola	Trova solo la moglie che gli dice che il marito è assente e riceve per lui il perentorio
Giacomo Cagliioni	Assente dal paese, consegna la lettera alla moglie
Giacomo Bistacchi	Assente dal paese, la moglie riceve il perentorio per lui

A CRANA

<i>Nominativo:</i>	<i>Chi trova il funzionario:</i>
Giacomo Sartorio	Assente, la moglie riceve per lui il perentorio allo scopo di consegnarlo al padre Carlo che abita con loro: “lo stesso padre gli aveva detto, che i di lui figli dopo che entrarono li soldati nella terra di Crana, erano t.i partiti, e più non li vide” ¹⁵⁷ .

152. *Idem*.

153. Doc. 48, 30 dicembre 1800.

154. 1801. *Li 9 Gen.o un Giorno di Sabato, Riferisce Giacomo Beltrame pubblico servitore di questo Distretto locarnese d'essersi portato in esecuzione agli Ordini...*, 9 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 52.5 (4), il testo è presente in una “bozza” meno dettagliata e datata il 4 gennaio, che però presenta gli stessi contenuti: 1801. *Li 4. Gen.o, Riffe Giacomo Beltrame Servitore di questo Distretto Locarnese d'essergli, dal Cittad.no Vice Prefetto...*, 4 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 52.5 (5). Vedi *Appendice II*.

155. Doc. 50, 4 gennaio 1801. Vedi *Appendice II*.

156. Nella versione datata 4 gennaio (Doc. 50, 4 gennaio 1801), il Borzognino si dice pronto a parlare spontaneamente col Prefetto.

157. Doc. 54, 9 gennaio 1801. Vedi *Appendice II*.

Il bilancio delle visite del funzionario è insomma magro: la maggior parte degli imputati è assente, un solo presente si dice disposto a collaborare mentre addirittura uno degli uomini è, per stessa ammissione del padre, sparito dalla circolazione non appena le forze armate sono entrate in paese per cercare i colpevoli (e risulta quindi disperso da qualche mese).

Dalla sentenza¹⁵⁸ – che viene infine pronunciata il 13 gennaio 1801 – apprendiamo che nessuno degli indagati si è mai presentato in udienza, questi sono semmai fuggiti, “da cui si deduce maggiormente la loro reità”¹⁵⁹, e mai è avvenuto il loro arresto. Il Tribunale sancisce che questi debbano “essere, e restar banditi da tutta la Repubblica Elvetica”¹⁶⁰ per il resto della loro vita, ed essere processati e giudicati in un secondo momento se dovessero essere presi¹⁶¹. Si cita il fatto che per il momento saranno loro addebitate le spese giudiziarie¹⁶². Prima delle firme, notiamo la formula di chiusura: “La presente Sentenza, qualora non venga appellata sarà trasmessa al Cittadino Vice Prefetto di Locarno per la sua Esecuzione giusta il Codice Penale”¹⁶³.

Si cita il Codice Penale e si rimarca come a seguito del giudizio pronunciato in contumacia, qualora i colpevoli dovessero venir arrestati in futuro, questi dovranno essere processati in presenza a norma di legge. Due settimane dopo troviamo l'*Ordine di arresto o bando per i responsabili dei moti insurrezionali di Locarno del 18 settembre 1800, con nomi e connotati degli indiziati fuggiti all'estero*¹⁶⁴. Datato 30 gennaio 1801 e firmato dal Prefetto e dal Presidente del Tribunale del Cantone, nel testo si riassume anzitutto la sentenza, per poi aggiungere che secondo un “arresto” o decreto del Consiglio esecutivo del 1° ottobre 1800 vengono diffusi i connotati dei colpevoli, “ordinando a tutti i Funzionarj pubblici di arrestarli dovunque essi saranno scoperti, e di prendere a questo effetto le misure, che sono in loro potere”¹⁶⁵ (nel testo seguono i connotati).

Una copia manoscritta dei connotati dei colpevoli è conservata pure nella scatola 51 dello stesso fondo¹⁶⁶, particolarmente interessante notare come nonostante il bando che pende sulla loro testa, alcuni dei responsabili dell'insurrezione riescono comunque a far parlare di sé presso la giustizia venendo citati nel contesto di una lite scoppiata a Crana il 15 gennaio 1801¹⁶⁷, a riprova della facilità con cui era possibile muoversi nel territorio senza incorrere nelle conseguenze previste dalla legge.

158. Doc. 56, 13 gennaio 1801. Vedi *Appendice II*.

159. *Idem*.

160. *Idem*.

161. *Idem*.

162. *Idem*.

163. *Idem*.

164. Doc. 58, 30 gennaio 1801. Vedi *Appendice II*.

165. *Idem*.

166. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2, [foglio piegato non datato, “1801” a matita].

167. I fratelli Sartori sono citati tra i presenti radunati in un attrupamento sospetto il 19 settembre 1800 alla fontana il località “Vocalia” (verosimilmente l'attuale Vocaglia sita tra Crana e Comolugno in Valle Onsernone). Testimoni riferiscono di aver probabilmente scorto nel drappello anche un tale (Pietro Gambone di Comolugno), forse armato, mentre i presenti discutevano animatamente anche dei fatti del giorno prima (cioè quelli del mercato di Locarno). I testimoni però non si sbilanciano oltre. Doc. 57, 15 gennaio 1801. L'episodio è citato anche in PERI, *op. cit.*,

Interessante notare pure come le domande alle autorità superiori sulle competenze dei Tribunali e sulle modalità di amministrazione della giustizia continuino anche dopo la sentenza: il 15 febbraio troviamo una lettera in cui il Ministro di giustizia invia delle precisazioni al Prefetto, che gli aveva chiesto in quale Comune dovessero essere eseguite le sentenze criminali¹⁶⁸. Egli cita gli articoli 5, 28, 30 e 32 del Codice Penale per spiegare che le sentenze devono essere eseguite nel Comune in cui il Tribunale di prima istanza ha sede¹⁶⁹. Quindi per i “casi criminali” giudicati dal Tribunale distrettuale come prima istanza (reati minori) la sentenza si esegue nel capoluogo distrettuale, mentre in “quelli più gravi” (reati maggiori) in cui la prima istanza è rappresentata dal Tribunale del Cantone, sarà il capoluogo cantonale ad essere sede dell'esecuzione¹⁷⁰. Interessanti le considerazioni procedurali: anzitutto il Ministro ribadisce che una volta pronunciata una sentenza (criminale), questa viene letta al condannato chiamato in aula dal Tribunale, in seguito è il Viceprefetto ad assicurarsi che la sentenza sia portata ad esecuzione, mentre il segretario del Tribunale mette il tutto agli atti¹⁷¹. In seguito, egli spiega come in caso di sentenze pronunciate secondo la legge da un Tribunale supremo, sarà il Tribunale cantonale a farsi carico dell'esecuzione della sentenza, e il segretario si occuperà di redigere il verbale¹⁷². Il carteggio deve essere controfirmato dal Viceprefetto, pure presente, e una volta ultimato viene trasmesso al Tribunale supremo, e una copia depositata negli archivi del Tribunale cantonale¹⁷³.

Questa missiva, una spiegazione lineare volta a fugare ogni dubbio residuo sulle sedi di giustizia preposta a pronunciare le condanne e sulle modalità di produzione delle stesse, è conservata in un fascicolo assieme a un altro testo di simile tenore, riguardante però l'equivalenza delle pene tra vecchio e nuovo sistema¹⁷⁴.

In quest'altra lettera il Ministro di giustizia spiega al Prefetto che a livello pratico, alla pena della galera (antica) si sostituisce “quella dei ferri fissata nel Codice Penale”¹⁷⁵. Rilevante notare che la richiesta provenga non da un Giudice di pace, non da un Tribunale distrettuale, ma dal Prefetto in persona. In effetti il Ministro di giustizia si premura di rispiegare al Prefetto che “dopo la promulgazione del Codice penale noi non conosciamo altre pene pei delitti, che quelle, che sono indicate nello stesso Codice”¹⁷⁶. Procedo poi a ricordare ulteriori equivalenze spiegando che per i reati la cui pena è minore a dieci anni di ferri o al bando perpetuo, la competenza di giudizio è del Tribunale distrettuale, mentre per pene maggiori o uguali a quelle citate la competenza è del Tribunale cantonale¹⁷⁷.

p. 246: “Ma i contumaci erano ancora in libertà, e sapevasi che in Crana e in Comologno nell'Onsernone taluni di essi mostravansi in pubblico armati senza provare la minima molestia”.

168. Doc. 59, 15 febbraio 1801. Vedi *Appendice II*.

169. *Idem*.

170. *Idem*.

171. *Idem*.

172. *Idem*.

173. *Idem*.

174. Doc. 60, 18 febbraio 1801. Vedi *Appendice II*.

175. *Idem*.

176. *Idem*.

177. *Idem*.

Vediamo insomma come il processo per l'insurrezione onsernonese abbia mobilitato le più alte istanze della giustizia cantonale e nazionale, di fronte a una mancata acquisizione delle dinamiche della giustizia repubblicana da parte di quegli attori che erano sì professionisti della giustizia, ma ancora abituati a lavorare nel sistema della Vecchia Confederazione.

Sul destino degli insorti è interessante citare ancora alcuni documenti: anzitutto un interrogatorio svoltosi nel mese di marzo dove al cittadino Paolo Peverada di Auressio si chiedono delle informazioni su Giacomo Nizzola e sulla partecipazione di quest'ultimo ai fatti di settembre 1800¹⁷⁸. Il colpo di scena arriva però in aprile, quando sarà lo stesso Nizzola a costituirsi ed essere sottoposto a interrogatorio¹⁷⁹, cosa che permetterà alla pubblica accusa di pronunciarsi in forma definitiva sul suo conto: si ricorda come preambolo quanto indicato dalla sentenza (la sua non-comparizione, il mancato arresto e la necessità di passare a giudizio qualora le autorità fossero riuscite a rintracciarlo)¹⁸⁰. Gli vengono letti gli atti e viene interrogato, in questa sede si dichiara innocente¹⁸¹. Confessa però di esser stato a Locarno il 18 settembre 1800, e di aver avuto su di lui un fucile. Dice di aver montato la guardia in armi al magazzino del grano quando le farine venivano rubate, ma di averlo fatto sotto minaccia¹⁸², e di non aver preso parte a nessun altro dei fatti occorsi quel giorno¹⁸³. L'Accusatore pubblico formula le sue conclusioni dichiarando che in quanto l'imputato nega le accuse senza contestare la sua presenza sul luogo dei fatti nelle modalità da lui stesso confessate, e che questi agli atti non risulta "capo promotore" o "primo autore" dell'insurrezione, il Nizzola può essere considerato in beneficio dell'amnistia del 1° marzo 1800, "sottoponendosi però al prescritto in d.ta legge al 55."¹⁸⁴

Interessante anche notare come siano conservati molti biglietti volanti in cui i cittadini attestano la buona condotta di Domenico Mella. Inviati al Tribunale nel periodo che va dal giorno dopo i fatti (19 settembre 1800) al gennaio 1801, i biglietti – in "volgare", e non in "italiano cancelleresco"¹⁸⁵ – sono una testimonianza interessante della lingua non-amministrativa dell'epoca: "non aveva nisuna arma ne di focho", "li dispaceva delli insulti", "il giorno 18 7vre scorso atesto nel temppe dei misfati è remasto per il spazio di trè ore in mia casa come pure atesto di non averlo mai veduto in quel temppe unitto con li altri cossi detti insorggienti"...¹⁸⁶

Queste testimonianze hanno verosimilmente rinforzato la ritrattazione del testimone interpellato il 30 dicembre 1800 citato sopra (come riscontrabile nella sentenza¹⁸⁷).

178. Doc. 62, 30 marzo 1801. Vedi *Appendice II*.

179. Doc. 63, 11 aprile 1801. Vedi *Appendice II*.

180. *Idem*.

181. *Idem*.

182. "Asserisce però essere egli stato violentato tanto a prendere le armi quanto a fare la sud.ta guardia" (*idem*).

183. *Idem*.

184. *Idem*.

185. CESCHI Raffaello, 2011. *Parlare in tribunale: La giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale*, Bellinzona: Casagrande, p. 19-20. Vedi *Capitolo 0.5*.

186. Vedi *Appendice II*, *Vari biglietti volanti con cui cittadini attestano la buona condotta di Domenico Mella*.

187. Doc. 56, 13 gennaio 1801. Vedi *Appendice II*.

3.2 Mediazione

3.2.1 *Armamento, reclutamento e resistenze*

Nel 1804, passata l'esperienza repubblicana, la legislazione sull'organizzazione di contingenti e milizie viene aggiornata¹⁸⁸: l'articolo 20 della nuova legge enuncia che il Cantone conserverà le armi, munizioni, bandiere e strumenti necessari al contingente militare¹⁸⁹. All'articolo 22 si precisa che “tanto l'armamento, quanto il vestiario, saranno tenuti con diligenza in un Magazzino sotto la custodia di un Magazziniere”¹⁹⁰. Gli equipaggiamenti saranno distribuiti solo quando il contingente dovrà armarsi e dovranno tassativamente essere riconsegnati terminata la spedizione¹⁹¹.

A livello di armamento, sul finire del periodo della Mediazione troviamo citata la dotazione della fanteria: “Les fusiliers étaient armés du fusil d'ordonnance des troupes françaises; les carabiniers avaient, bien entendu, une arme speciale [ma non si precisa quale]. Chaque homme devait avoir sur lui 30 cartouches et trois briquets.”¹⁹².

In Ticino, tra il 1803 e il 1809 incontriamo varie mozioni e azioni legislative che vanno a definire le modalità di formazione, la logistica di abbigliamento delle truppe, eccetera, come vedremo nei paragrafi seguenti.

Il 1° ottobre 1804, ad esempio, in uno scambio tra Taglioretti e il Piccolo Consiglio si cita la problematica dei cittadini che si ritengono esonerati dal servizio in Svizzera perché abitanti in Lombardia, menzionando che è previsto il loro arruolamento nelle Legioni Milanesi¹⁹³. Misure pensate in analogia a quanto promulgato in epoca repubblicana, quando il Direttorio con il decreto del 15 aprile 1799¹⁹⁴ disponeva l'arruolamento nelle legioni elvetiche in Italia per i renitenti emigrati (vedi sopra)¹⁹⁵. Allo stesso modo, sempre per il 1799, Franscini cita delle misure volte a scoraggiare l'emigrazione

188. *Legge sull'organizzazione del Contingente Federativo, e Milizie sedentarie*, 29 maggio 1804. ASTi, *Leggi e Decreti del Cantone Ticino 1803-1804*, p. 191-201.

189. *Ibid.*, p. 196.

190. *Idem*.

191. *Ibid.*, p. 197.

192. KASSER Paul, 1921. “Le passage des Alliés en Suisse pendant l'hiver 1813/14”, in *Histoire militaire de la Suisse, 8^{me} Cahier*, Berne: Commissariat Central des Guerres, p. 10.

193. Riferimenti sparsi sono contenuti in ASTi, Confini 8 (parte A)/A,B. Non ho purtroppo potuto ritrovare il documento specifico.

194. Doc. 21, 15 aprile 1799. Vedi *Appendice 9* (cfr. *supra*).

195. “Que, che non saranno ritornati [per prestare servizio] nel tempo prescritto verranno incorporati alle Legioni Elvetiche in Italia” (*idem*).

di coloro che avrebbero lasciato il paese per sottrarsi alla leva¹⁹⁶: le restrizioni si applicavano anche ai permessi e i passaporti per motivi di lavoro¹⁹⁷.

Nel 1805 la Città di Lugano presenta un ricorso¹⁹⁸ alla precedente ingiunzione del Commissario di Governo¹⁹⁹, che notificava la multa (superiore a 1000 franchi) prevista qualora non si fossero consegnate le liste dei coscritti per il servizio entro la data stabilita²⁰⁰. In questo caso quindi abbiamo non una resistenza da parte di singoli cittadini ma un ricorso presentato da un potere comunale che si trova in difficoltà rispetto alle quote di coscritti richieste dal potere cantonale, testimoniando il permanere dello scarso successo del reclutamento presso la popolazione luganese.

Nel 1809 si comincia a fare menzione di problemi analoghi su tutto il Cantone: a maggio si discute di un *progetto di decreto circa misure verso Comuni per mancata fornitura alla Commissione militare*²⁰¹, parallelamente si discute del *termine fissato alle Comuni per la presentazione dei coscritti*²⁰². Si riscontra insomma ancora, come ai tempi dell'Elvetica, una difficoltà nel reperimento dei coscritti richiesti. Il 1809 è anche l'anno in cui, sempre sul finire di maggio, si comincia a discutere di una

196. Vedi *Capitolo 3.1.2.*

197. PERI, *op. cit.*, p. 124.

198. Doc. 72, 20 novembre 1805. Nel documento la Municipalità argomenta il ricorso elencando i contributi già pagati al Cantone e i limiti di quanto il Governo cantonale ha fornito alla Città; si rimarca inoltre la necessità di fondare un ospedale militare perché quello civile collasserebbe qualora i feriti militari dovessero aumentare, si chiede il rimborso delle spese sostenute dal comune per l'alloggiamento delle truppe francesi, si chiedono dei rimborsi anche per i costi dell'alloggio delle truppe attualmente stazionate a Lugano, e si chiede di poter convocare l'Assemblea per eleggere dei nuovi poteri comunali "a sostituirsi all'attuale Municipalità altri soggetti più adatti a portare il peso della Comunale amministrazione".

199. Doc. 71, 18 ottobre 1805. Nel documento si annunciava che se il Comune non avesse consegnato l'elenco dei coscritti avrebbe subito una multa di 1000 franchi e avrebbe dovuto versare tre lire milanesi per ogni soldato reclutato mancante.

200. Doc. 73, 9 dicembre 1805. Nella risposta al ricorso, si spiega che questo secondo la commissione presentava una "natura sorprendente, ed alcune espressioni sopra modo inusitate, ed incompatibili coi doveri dei Magistrati, che le hanno autorizzate". La commissione notifica quindi che "non volendo ciò nonostante deviare dal solito suo sistema di moderazione e dolcezza, ha risolto di deviare da tutte quelle misure, che essa potrebbe, e che dovrebbe prendere in proposito all'accennato ricorso del g.ño 20. 9.bre scorso." Ci si appella poi alla ragionevolezza della Municipalità nel cogliere la "considerazione" che la commissione le tributa con questo gesto, e la stessa commissione reinvia l'originale della lettera alla Municipalità "siccome però un ricorso della natura di quello del 20. 9bre non è tale da potersi in modo alcuno admettere o tollerare nei protocolli; e nell'archivio del Governo [la commissione la rimanda in originale alla Municipalità ricorrente]".

201. VGC, 15 maggio 1809, p. 609; VGC, 23 maggio 1809, p. 650; VGC, 28 maggio 1809, p. 674-675: in quest'ultima seduta, dopo aver ascoltato il rapporto della commissione nominata per risolvere la questione, il GC approva (contro il progetto del PC) una risoluzione in 5 punti che definisce le diverse entità di pena pecuniaria comminata alle Comuni a seconda del ritardo che hanno avuto nel consegnare le liste dei coscritti. Per chi ha ritardato di al massimo una settimana nella consegna è prevista la grazia, a chi ha tardato di più di una settimana si decide di far pagare un franco per coscritto e per giorno di ritardo nella consegna. Ai Comuni che ancora non hanno consegnato le liste al momento dell'approvazione della risoluzione, invece, viene concesso un ultimo "perentorio termine" entro cui consegnare i nominativi (pagando comunque la multa di 1 franco a testa e al giorno come gli altri ritardatari), in caso contrario dovranno pagare una multa di 500 franchi. Una volta identificati gli eventuali cittadini causa concreta del ritardo, le Comuni hanno il diritto di rifarsi su di loro per riscuotere la quota pagata al Cantone.

202. VGC, 16 maggio 1809, p. 610-611: si decide di accordare un ultimo termine il 10 maggio, e di non far decidere eventuali controversie ai tribunali bensì al PC, con possibilità di ricorso al GC. Il termine viene poi revocato nella seduta del giorno seguente. VGC, 17 maggio 1809, p. 614-615: le penali proposte sarebbero troppo gravose, si decide quindi di "invitare il Piccolo Consiglio a trasmettere un'altro [sic] progetto mitigante in questa parte la legge 24 marzo 1809", cioè verosimilmente la misura che viene rigettata dal GC che risolve invece quanto menzionato nella nota precedente il 28 maggio 1809.

*riforma della legge riguardo al contingente militare*²⁰³. In seguito, a maggio del 1810, notiamo che nei Verbali del Gran Consiglio si menzionano casi di *disertori che hanno ottenuto di mettere un supplente nel terzo Reggimento svizzero al servizio della Francia*²⁰⁴.

In sintesi: si ha ancora un problema di numeri al momento del reclutamento, si registra pure il ricorso a supplenti da parte di disertori, e si comincia anche a parlare di riforma della legge.

Il 1813 è l'anno che conferma la problematicità della formazione e del mantenimento del contingente militare: oltre alle discussioni di routine sulle uniformi, troviamo una prima *proposta di aumento dell'imposta per il contingente*²⁰⁵. Se fino a qualche anno prima il problema era trovare gli effettivi per il contingente, nel 1813 si prende pure coscienza della difficoltà di finanziamento dello stesso.

Pochi giorni dopo, nel 1814, un'altra proposta emerge dai banchi del Gran Consiglio: una vera e propria *proposta di diminuzione* del contingente militare da parte del Piccolo Consiglio²⁰⁶. In effetti, di fronte alle difficoltà nel reperire gli effettivi e nel finanziare il contingente, l'iniziativa non stupisce. Nel 1814, leggiamo però anche dei reclami per il rimando dal contingente di alcuni coscritti²⁰⁷. Da un lato, insomma, un contingente militare che ha troppe poche adesioni e troppi costi (da cui la proposta di ridurne l'effettivo) dall'altro le mozioni di quei cittadini che, pur rimandati dal servizio, vorrebbero parteciparvi (probabilmente in vista dei guadagni che un reclutamento portava²⁰⁸).

203. VGC, 29 maggio 1809, p. 678.

204. VGC, 9 maggio 1810, p. 22: il primo punto nell'elenco sotto al titolo *Petizioni rimandate alla Commissione* menziona un disertore di Arogn in vece del quale sarebbe già stato ammesso un supplente nel terzo Reggimento svizzero al servizio della Francia.

205. VGC, 28 dicembre 1813, p. 157: il PC presenta la sua proposta di introdurre una nuova tassa per finanziare il contingente, il cui montante esatto potrebbe essere raddoppiato a sua discrezione secondo le necessità, la questione viene rimandata a una commissione e nella seduta del 30 dicembre 1813 (p. 168-169) il GC risolve che nonostante la base di riparto della tassazione non sia conforme ai dispositivi già in uso, l'urgenza e la necessità della misura rendono giustificata la richiesta del PC, "non dovendo qualunque subalterna considerazione ritardare di un solo istante tutto ciò che può condurre all'unico ed al sommo di tutti gli interessi (l'indipendenza e la libertà della Patria)" (*idem*). Si arriva addirittura ad ammettere "l'alienazione dei beni cantonali invenduti", ringraziando il consigliere Ambrogio Luvini (Comandante generale del contingente e della milizia sedentaria) per i servizi resi (p. 169).

206. VGC, 14 gennaio 1814, p. 291: l'analisi della proposta viene demandata a una commissione; VGC, 15 gennaio 1814, p. 296: la commissione fa rapporto e il GC delibera che solo tre compagnie saranno mantenute in attività, una sarà addirittura sciolta oltre che licenziata, si ricomporrà una quarta compagnia più piccola mentre la parte restante degli uomini in forze al contingente viene congedata, con prescrizione di non lasciare il Cantone senza permesso per poter tornare in servizio in momento di bisogno.

207. VGC, 15 gennaio 1814, p. 296-297: in un primo momento si decide di "lasciar sospesi i casi pendenti" di quei coscritti dichiarati inabili al servizio dopo esservi stati ammessi, e che andrebbero rimpiazzati dalle Comuni.

208. Interessante però notare come qualche mese dopo (VGC, 24 giugno 1815, p. 192) il GC si chini sulla questione al titolo *Coscritti bisognosi: come provvedere alle loro famiglie*. È legittimo quindi ritenere che comunque l'arruolamento privasse i nuclei famigliare di una forza lavoro il cui "reddito" non era compensato dal soldo militare. Il verbale cita: "il Gran Consiglio ha risolto di incaricare il Consiglio di Stato di ordinare tanto alla Municipalità di Stabio, quanto a quelle altre che avranno dei coscritti nello stesso caso, di pensare assolutamente al mantenimento delle rispettive famiglie durante l'assenza dei medesimi".

3.2.2 *Il medico militare esamina i disertori*

Un esempio che ci aiuta a capire le tattiche messe in atto nelle pratiche di renitenza alla leva nel periodo della Mediazione, è quello che riguarda i cittadini che non prendevano servizio lamentando problemi di salute.

Nel 1810, nel Bellinzonese, Pietro De Ronco di Lumino (detenuto a causa della sua diserzione) è esaminato da Giuseppe Pellegrini, “Chirurgo delegato alla visita delle Reclute pei Reggimenti Svizzeri capitolati alla Francia”²⁰⁹, che lo cita nei suoi rapporti di visita per una quindicina di giorni²¹⁰.

Il 4 aprile, il medico annuncia di aver fatto per qualche giorno dei controlli per determinare se i malanni lamentati dall’uomo sussistano e siano tali da esentarlo dal servizio nei reggimenti capitolati con la Francia. Il chirurgo non ritiene che De Ronco soffra di malanni particolari, ma lo trova “estenuato” e raccomanda che lo si nutra di più per permettergli di raggiungere il reggimento²¹¹. L’attestato medico recita: “io sottoscritto certifico, che il nominato Pietro De Ronco della Comune di Lumino non è affetto d’alcuna infermità, che gl’impedisca di fare il suo servizio militare in tutti i punti. Fatto a Bellinzona li 4. Aprile 1810, Il Chirurgo Delegato Pellegrini”²¹².

Il 12 aprile Pellegrini comunica che secondo ordine ricevuto dal Piccolo Consiglio in data 10 aprile, si è recato a visitare il De Ronco per valutarne lo stato di salute definitivo: “tale uomo non ha alcuna malattia, che gli possa impedire di fare il suo servizio militare” (cita poi il rapporto del 4)²¹³. Lo trova comunque con una leggera febbre, con escoriazioni, e in stato di debolezza²¹⁴. Consiglia pertanto il trasferimento “in una prigione asciutta e comoda”, dato che quella attuale può solo recargli danni alla salute, e raccomanda che sia seguito da un medico per qualche tempo²¹⁵.

Infine, il 19 aprile, Pellegrini annuncia di aver preso in cura il detenuto, a seguito della risoluzione del Piccolo Consiglio approvata il 12 dello stesso mese²¹⁶. Gli ha prescritto dei medicinali, e da qualche giorno De Ronco non ha più febbre e “ogni giorno va acquistando sempre più le proprie forze, ma sarei però del sentimento, che il vitto, che allo stesso si somministra attualmente, si debba continuare ancora per diversi dì, e ciò per rimetterlo in uno stato di poter intraprendere senza eccezione il suo viaggio”²¹⁷.

Non si hanno ulteriori cenni sul De Ronco nella cartella archivistica, ma è verosimile ritenere che l’uomo si sia effettivamente rimesso e sia stato mandato a rag-

209. Si qualifica come tale il 4 aprile, come “Chirurgo incaricato delle reclute pei Reggimenti Svizzeri al servizio di Francia” il 12 aprile e come “Chirurgo Giuseppe Pellegrini” il 19 aprile (vedi sotto).

210. Appunto il 4, 12 e 19 aprile (vedi sotto).

211. Doc. 74, 4 aprile 1810.

212. Doc. 75, 4 aprile 1810.

213. Doc. 76, 12 aprile 1810.

214. *Idem*.

215. *Idem*.

216. Doc. 77, 19 aprile 1810.

217. *Idem*.

giungere il reggimento di incorporazione. Il fatto che questo disertore avesse cominciato ad essere sottoposto a controllo medico dopo alcuni giorni di carcere solleva alcuni interrogativi: la denutrizione era dovuta al suo stile di vita o alle condizioni di detenzione? Si trattava di una situazione “spontanea” o autoindotta nella speranza di fuggire la leva? Si può quindi parlare di tattica di elusione della leva o di sintomo di una situazione di denutrizione trasversale alla società dell’epoca?

In ogni caso, questo episodio ci consente di ricostruire la procedura dal punto di vista anche delle istituzioni: se già allora i cittadini cercavano di farsi “scartare” tramite certificato medico, le autorità avevano egualmente cominciato a disporre di personale medico preposto alla verifica delle effettive condizioni di salute dei coscritti.

3.2.3 *La sollevazione luganese del 1814*

Un interessante carteggio riporta gli scambi tra la Municipalità di Lugano e il Piccolo Consiglio, in cui si citano i disordini avvenuti in Città nel mese di settembre 1814: l’Esecutivo cittadino a fine 1814 notifica al Piccolo Consiglio che l’autorità provvisoria precedentemente in carica aveva obbligato alcuni cittadini a pagare una contribuzione “per aver preso le armi contro il popolo armato capitanato dal cap. Airoldi”²¹⁸. Ancora a fine 1814 giunge la risposta del Piccolo Consiglio²¹⁹, con cui il Governo cantonale comunica che è stato approvato l’operato dei cittadini che hanno fatto fuoco sulla gente armata che ha tentato di penetrare in Lugano²²⁰: a detta del segretario di Stato Franzoni, che firma la lettera, questi cittadini “non hanno con ciò che eseguito il loro dovere coll’ubbidire agli ordini loro imposti dalle Autorità costituite”²²¹. Insomma: la chiamata è giunta direttamente dall’autorità comunale ai privati cittadini.

All’inizio dell’anno seguente pure la Corte Speciale di Giustizia pubblica un proclama che enuncia le norme con cui i multati possono ottenere la restituzione della somma versata²²². Le norme sono norme generiche per tutti quei multati processati dalla CSG a cui si è riconosciuta una riduzione della pena pecuniaria o una sollevazione dalla pena in seconda istanza²²³, non sono pertanto norme rivolte in maniera specifica ai cittadini luganesi multati dalla Municipalità provvisoria. Ma questo proclama introduce la decisione successiva che la CSG trasmette al Sindaco di Lugano, un decreto che solleva dai contribuiti per i Torbidi gli individui che hanno preso le armi il 20 settembre 1814 contro i rivoluzionari²²⁴:

218. Doc. 99, settembre 1814 – luglio 1815.

219. Doc. 100, 17 novembre 1814. Vedi *Appendice 12*.

220. Anche Hirzel della CSG manifesta il suo disappunto circa i torbidi (Doc. 101, 18 novembre 1814).

221. Doc. 100, 17 novembre 1814.

222. Doc. 103, 20 luglio 1815.

223. *Idem*.

224. Doc. 104, 25 luglio 1815. Vedi *Appendice 12*.

se per una parte, quelli Individui che hano preso parte nei avvenimenti rivoluzionari successi nei mesi d'Agosto e 7bre 1814 meritano il loro castigo; altrettanto lode merita la condotta di quelli Cittadini, che per tanto zelo e patriotismo si sono segnalati nel giorno 20 7bre 1814 esponendosi essi, e la loro propria vita per la sicurezza pubblica, e per difesa di questa Comune; e che in seguito di questo furono anche forzati a contribuzioni delle somme considerevole²²⁵.

Un po' come nel caso della Peschiera d'Agno (vedi *Capitolo 2.3.2*), il primo punto che segue questo preambolo rimarca come l'azione violenta (in questo caso su chiamata dell'autorità comunale) non deve essere giuridicamente equiparata all'insurrezione (gli "avvenimenti rivoluzionari") che si svolgeva in contemporanea (e che i cittadini stavano combattendo)²²⁶.

Due elementi sono particolarmente rilevanti, oltre alla revoca puntuale della pena pecuniaria comminata alle persone citate sopra: il Gran Consiglio e quindi il Governo cantonale approvano l'operato dei cittadini che hanno preso le armi contro una parte del popolo²²⁷, tracciando una linea di demarcazione tra azione rivoluzionaria e violenza legittima.

225. *Idem.*

226. *Idem.*

227. Doc. 100, 17 novembre 1814. Vedi *Appendice 12*.

3.3

Dalla Restaurazione all'affermazione del potere radicale

3.3.1 Armamento, reclutamento e resistenze

In aggiunta a quanto documentato nei periodi dell'Elvetica e della Mediazione, a partire dagli anni della Restaurazione troviamo documentati altri episodi sintomatici delle difficoltà incontrate nella formazione e nel finanziamento del contingente militare.

La questione degli inabili, ad esempio, torna all'ordine del giorno nel 1815 con la trattanda *Coscritti o supplenti: inabili da rimpiazzarsi*²²⁸ e la trattanda *Coscritti bisognosi: inabili al servizio, norme d'iscrizione*²²⁹. Quello stesso anno (e siamo a un anno e mezzo dalla proposta di diminuzione del contingente e dalla richiesta di una imposta straordinaria per finanziarlo), arriva in Gran Consiglio la domanda da parte di Bianchini, Comandante generale del contingente e della milizia sedentaria, di aumentare l'emolumento cantonale a favore della stessa²³⁰. Nello stesso periodo ci si interroga sui *Forastieri supplenti nel Contingente quali coscritti diretti*²³¹. Quindi il 1815 attesta gli ulteriori costi che gravano sul Cantone a causa del contingente, come pure la problematica di coscritti e supplenti inabili o bisognosi, e il ricorso a forestieri quali supplenti (ulteriore prova della mancanza di effettivi).

228. VGC, 21 aprile 1815, p. 84: si prevede il rimpiazzo di chi, da coscritto, diventasse inabile a causa di malattie croniche e quindi "debba riconoscersi come morto".

229. VGC, 09 giugno 1815, p. 108: il Gran Consiglio autorizza il CdS a "escludere quegli individui [...] che positivamente troverà impossibilitati al maneggio delle armi nei casi da lui accennati", cioè come indicato sopra quei coscritti che pur non essendo "affetti d'alcuna malattia o d'alcun positivo difetto, pure sembrano assolutamente incapaci al servizio militare, o per estrema gracilità e debolezza di complessione, o per non ordinaria piccola statura".

230. VGC, 19 giugno 1815, p. 157-158; VGC, 20 giugno 1815, p. 163: citato in conclusione del punto *Sull'onorario del Generale incaricata una Commissione*; VGC, 26 giugno 1815, p. 194-195: in quest'ultima seduta, alla voce *Onorario per il Comandante generale del Contingente e della milizia sedentaria e del suo aiutante*, il Gran Consiglio si esprime una volta ascoltato il rapporto della commissione. Viene determinato l'emolumento previsto "ritenuto che è di dovere e di giustizia che sia determinato un emolumento fisso a questi due capi del Supremo Comando militare del Cantone, e che contemporaneamente sia regolato colla tenuità delle Finanze cantonali": per il Generale 24 lire milanesi al giorno, due foraggi e l'alloggio; per l'aiutante dodici lire, un foraggio e l'alloggio.

231. VGC, 21 giugno 1815, p. 173: i forestieri arruolati come supplenti di disertori "nella maggior parte sono già esperti nell'esercizio militare", e per evitare noie a Comuni e coscritti il CdS decide "di soprassedere per questa volta a ogni relativa misura di ragione", la questione viene demandata a una commissione. VGC, 27 giugno 1815, p. 204-205: in questa seduta si forma per elezione la commissione, che viene incaricata di quantificare i forestieri presenti nel contingente, per capire "la loro qualità, e come e da chi furono introdotti nei battaglioni; quindi ne proporrà i mezzi onde garantire l'interesse del Cantone e dei coscritti diretti, e impedire tali inconvenienti". VGC, 1° luglio 1815, p. 230-231: nell'ultima seduta citata la commissione fa rapporto e conseguentemente il GC incarica il CdS di parificare le responsabilità economiche di coscritti diretti e procacciatori di supplenti ("quelli che hanno caparrato e venduto supplenti forestieri a scarico dei coscritti diretti") per il rimborso di divise, armi e "per ogni dannosa conseguenza tanto verso il Cantone, quanto verso i coscritti diretti" in caso di diserzione da parte dei supplenti forestieri. Si cita poi la necessità di far completare le compagnie e, "ad oggetto di evitare ogni equivoco", di ordinare alle Municipalità di fornire i connotati di quegli individui a cui sarà rilasciata la nazionalità per regolarizzarne la posizione.

Nello stesso anno, gli alti ufficiali passano in rassegna le truppe sull'insieme del territorio elvetico, e i rapporti che seguono queste visite non sono necessariamente incoraggianti: "le rapport du général de Bachmann, [...] insistait sur le manque de préparation de la troupe, et surtout des officiers, la diversité de l'armement et de l'habillement"²³². Diversità dell'armamento significa dotazione non omogenea, ed è così che due anni dopo si cerca di ovviare alla problematica con il *Regolamento militare* del 1817²³³. Alla sua promulgazione, si osserva come "l'armement, l'habillement et l'équipement sont réglés par des prescriptions uniformes; les couleurs ne sont pas imposées, mais instamment récommandés"²³⁴, manifesto quindi il tentativo di uniformare l'armamento. Questo non impedisce, nell'applicazione del suddetto regolamento, di incorrere in frequenti e diffusi problemi, dettati soprattutto dalle condizioni economiche generali: "l'économie de beaucoup de cantons se montrait encore pernicieuse; elle poussait à garder les fusils dans les arsenaux et à exercer les troupes avec des mauvaises armes ou même sans fusils"²³⁵. Di fronte alla difficile situazione economica, si preferisce preservare le risorse militari tenendole negli arsenali e facendo esercitare le truppe con armi qualitativamente inferiori o semplicemente senza armi.

In questo senso, in Ticino nel 1817 troviamo le tabelle con i contingenti da fornirsi da parte dei Cantoni (con la ripartizione delle spese militari)²³⁶ e le disposizioni riguardo all'iscrizione nel contingente militare²³⁷. Questo decreto è emanato dal Landamano e dal CdS in riferimento a una legge del 1809 sul contingente cantonale e federale e in virtù della necessità di organizzazione di un contingente ("previsto dal Patto Federale e dalla legge")²³⁸. È interessante notare che la legge del 1809 citata nel decreto²³⁹ andava in effetti a stabilire pure che alla fine di una spedizione o di una campagna, fosse compito del Governo far ritirare "tutte le armi, attrezzi, od altro", che sarebbero dovuti rientrare nel magazzino cantonale, ed eventuali smarrimenti sarebbero stati a carico del singolo soldato²⁴⁰.

Fino al 1822, la problematica principale è quella dei disertori: anzitutto la vicenda dei disertori del battaglione Pozzi compare per circa un mese nei verbali del Gran

232. MARTIN Paul E., 1921. "L'armée fédérale de 1815 à 1914", in *Histoire Militaire de la Suisse*, 12^{ème} Cahier, Berna: Commissariat Central des Guerres, p. 17.

233. *Ibid.*, p. 20-21.

234. *Ibid.*, p. 22.

235. *Ibid.*, p. 23.

236. TABELLA I: *In conseguenza delle variazioni fatte dalla Dieta nell'anno 1816 l'intero Contingente in uomini, il quale secondo la proporzione di 1,687,900 anime importa 33758 uomini, vien ripartito nel modo seguente: [...]*, 12 dicembre 1817; TABELLA II: *Riparto delle spese di guerra, ed altre spese della Confederazione, adottato dalla Dieta nell'anno 1816, e 1817*, 12 dicembre 1817. ASTi, *Leggi e Decreti del Cantone Ticino 1815-1817*, p. 21-22. Si tratta di "estratti conformi" emessi dalla Cancelleria di Stato in applicazione delle indicazioni ricevute dalla Dieta.

237. *Inscrizione pel contingente militare*, 24 settembre 1817. ASTi, *Leggi e Decreti del Cantone Ticino 1815-1817*, p. 286-288.

238. *Ibid.*, p. 286.

239. *Rinnovazione della Legge sull'organizzazione del Contingente militare Federativo*, 29 maggio 1809. ASTi, *Leggi e Decreti del Cantone Ticino 1809-1810*, p. 35-49.

240. *Ibid.*, Art. 30, p. 42.

Consiglio²⁴¹, in secondo luogo i fatti di Capolago e Chiasso²⁴² e da ultimo la questione dell'extradizione dei disertori (da e per Argovia, Zurigo e l'Impero austriaco)²⁴³.

241. VGC, 12 giugno 1816, p. 445-446: alcuni soldati del battaglione "si sono resi colpevoli di insubordinazione e di diserzione" essendo scappati in Francia in un momento di transito a ridosso della frontiera, la questione è demandata a una commissione. VGC, 15 giugno 1816, p. 458: il GC viene aggiornato del rapporto commissionale e si coordina con CdS e Tribunale d'appello "in conformità della Costituzione" per procedere. VGC, 12 luglio 1816, p. 580-581: contro il preavviso di CdS e Tribunale d'appello, il GC accorda "ai sopra indicati militari la grazia assoluta della loro liberazione". Incarica pure il CdS di far pubblicare sul Foglio di Lugano un testo dove rimarcare che il Gran Consiglio "ha per effetto della sua sovrana clemenza" accordato la grazia ai pochi insubordinati, e dove elogiare pure l'operato degli ufficiali che "non hanno, in tale occasione mancato nè ai doveri nè alle leggi dell'onore, come è già stato dichiarato con sentenza definitiva del Supremo Tribunale federale". VGC, 16 luglio 1816, p. 605: gli ufficiali ringraziano il GC per la risoluzione in loro favore, e chiedono il pagamento della restante parte della somma prevista per i costi dell'insubordinazione, per cui il GC annuncia di voler garantire il pagamento da parte del Governo ticinese e vuole veder scontato dal montante dovuto alla Confederazione (ancora quello in relazione ai Torbidi del 1814).

242. VGC, 27 giugno 1816, p. 514: il titolo *Capolago e Chiasso: circa fatti accaduti con disertori* riferisce del fatto che a Capolago il Sindaco sia stato minacciato e aggredito da alcuni disertori austriaci, come accaduto in precedenza a Chiasso. Il GC chiede al CdS di fornire gli elementi utili al Console generale svizzero a Milano per portare le lamentele ticinesi ed ottenere un risarcimento.

243. VGC, 26 giugno 1816, p. 513: l'Ambasciatore austriaco chiede alla Svizzera di siglare un concordato per l'extradizione dei disertori, che però non raccoglie il consenso della maggioranza dei Cantoni. In questo senso anche la Delegazione ticinese alla Dieta è istruita a votare contro o in caso di mancata votazione ricorrere "a tutti quei mezzi li quali potranno rendere più difficile la conclusione di detto Trattato". Per la questione dei disertori austriaci in Francia, si decide che la Deputazione sentirà quanto portato all'attenzione della Dieta e lo riporterà in Ticino per ulteriore considerazione.

VGC, 11 giugno 1817, p. 15-16: in questo caso è il Canton Argovia a proporre un concordato tra cantoni "per la reciproca estradizione dei disertori che vengono tollerati", il GC decide di dare indicazione al CdS di rispondere negativamente.

VGC, 23 giugno 1819, p. 549-550: si ritorna in questo caso sulla questione dei disertori austriaci, e più precisamente "sull'ingaggio di disertori o sudditi austriaci al servizio estero". Il GC reputa che i reclami del Governo austriaco contro la pratica "si oppone[ssero] implicitamente al diritto delle genti". Si reputa opportuno confermare che la Delegazione difenderà quanto attualmente in vigore per il Ticino, cioè la prassi concordata l'anno precedente sull'ingaggio dei disertori o sudditi austriaci per il servizio estero e la loro espulsione dal territorio. Si ritiene opportuno ricordare al Governo austriaco che nessun suddito dell'Impero viene arruolato dalle autorità ticinesi: questo lascia verosimilmente a intendere che quando si parla di *ingaggio nel servizio estero* si parla di consegnare i disertori austriaci alle loro autorità militari perché li incorporino nelle truppe *austriache* in servizio all'estero. Il GC spiega poi come sarebbe inopportuno formalizzare questo genere di questioni con un trattato da Nazione a Nazione, in quanto "una inibizione in proposito [...] deve partire soltanto dai Governi cantonali, come di loro esclusivo costituzionale attributo. Se poi abbisognassero delle misure più severe, la Deputazione vi aderirà, mediante che queste siano attivate dai Governi cantonali".

VGC, 9 luglio 1819, p. 616: il punto 7 delle istruzioni alla Deputazione, *Extradizione dei disertori*, conferma quanto enunciato in precedenza, aggiungendo che rappresentano un'eccezione alla norma i disertori dei reggimenti capitolati con l'estero. Si incarica inoltre la Delegazione di approvare la massima che garantisce il rimborso spese ai Cantoni che eseguono l'extradizione.

VGC, 20 giugno 1820, p. 65-66: il commento spazientito del GC circa il titolo *Ingaggio dei disertori Austriaci* tra le istruzioni da dare alla Deputazione rende bene l'idea del clima del momento ("Si vedrebbe volentieri che questo oggetto non dovesse più provocare delle deliberazioni della Dieta, e quindi venisse eliminato dagli oggetti d'istruzione"). Si decide allora di produrre una lettera di giustificazione dove si indica anche la prassi attualmente adottata dalle autorità ticinesi: i disertori vengono scortati ed espulsi alla frontiera dalla quale sono entrati, sono pure disarmati e le loro armi consegnate al Governo dello Stato di provenienza. Si dice pure di allegare detta lettera anche come spiegazione in risposta all'Imperial Regia Delegazione di Como, preoccupata che il Ticino ingaggiasse forestieri nelle proprie truppe. Si decide pure di informare il Direttorio federale, così che ne possa rendere edotto Sua Eccellenza il Ministro d'Austria.

VGC, 15 giugno 1821, p. 373: sono giunti ulteriori reclami sulle procedure seguite nei confronti dei disertori austriaci. Il GC munisce la Deputazione degli atti utili a comprovare la prassi già ampiamente descritta ("gli arresti e consegne seguite dall'ultima Dieta a questa parte") per "giustificar il Governo contro li rimproveri già fatti e che potessero farsi".

VGC, 17 giugno 1822, p. 560: ci si compiace del fatto che alla Dieta non siano giunti ulteriori reclami circa la supposta tolleranza nei confronti dei disertori austriaci. Si rinnova l'impegno ad operare secondo quanto previsto e nella difesa del Cantone di fronte a eventuali ulteriori lamentele.

Il 1822 è però anche l'anno che apre una nuova discussione in GC (come era accaduto nel 1809) su un progetto di riforma della legge sul contingente militare²⁴⁴ e su un altro progetto che rimette in discussione anche l'organizzazione della milizia sedentaria²⁴⁵ secondo la nuova attivazione decretata nel 1821²⁴⁶. Allo stesso modo nel 1822 si registrano domande di gratificazione da parte degli ufficiali²⁴⁷ e si discute di un'eccezione alla legge sulla tassa prevista per i coscritti che ricorrono a supplenti²⁴⁸. Si comincia pure a definire le prescrizioni per il contingente militare di riserva²⁴⁹.

Dal 1823 all'inizio degli anni '30 le problematiche restano le medesime: si discute di un nuovo progetto di legge sull'organizzazione del contingente²⁵⁰, si ricevono domande di arresto e consegna dei disertori da parte di Francia ed Austria²⁵¹ e in generale si chiedono *misure d'ordine su vagabondi e disertori forestieri*²⁵². Sopravvivono

244. VGC, 17 giugno 1822, p. 559: il CdS trasmette un progetto di riforma della legge sul contingente militare, che viene sottoposto a una commissione parlamentare nominata dal Landamano; VGC, 4 luglio 1822, p. 624: su consiglio della commissione, il GC rimanda discussione e deliberazione alla riunione seguente, senza che la questione sia più citata nei verbali per la seduta successiva, anche nel 1809 l'iter era stato simile.

245. VGC, 7 dicembre 1822, p. 652: la commissione preposta fa rapporto e l'oggetto è rimandato alla seduta seguente. VGC, 9 dicembre 1822, p. 653-657: il progetto presentato dal CdS fa discutere il GC, che finisce a votare sui singoli elementi di discordia negli articoli. In questa seduta si votano, con le eventuali modifiche, gli articoli fino al 49. VGC, 10 dicembre 1822, p. 657-660: si vota sui restanti articoli, ma il GC giunge alla conclusione che in virtù delle importanti divergenze sul progetto, questo è da ritenersi non accettato e rimandato al CdS per riformarlo secondo quanto emerso dalle discussioni, aggiornando la discussione alla seduta ordinaria successiva. Si notifica al CdS che sarebbe buona cosa aggiungere menzione del fatto che nessun militare deve poter svolgere simultaneamente due impieghi stabili. VGC, 11 dicembre 1822, p. 660: si torna sulla questione per postulare che il CdS tenga in considerazione anche della necessità di aggiungere un articolo che regolamenti le modalità di composizione del contingente di riserva, per assicurarsi di essere nella posizione di poterne garantire la formazione completa in caso di necessità.

246. VGC, 27 giugno 1821, p. 410: in attesa di veder fondato il contingente, per ridurre le spese si propone di ridurre la compagnia scelta a un organico di 50 uomini ufficiali inclusi, ma la proposta non passa. VGC, 6 luglio 1821, p. 429: il CdS propone alcuni articoli aggiuntivi al progetto di legge, il GC ne rimette il vaglio all'apposita commissione, comunicandole pure di inserire nella legge un articolo che sancisca l'esenzione dalla coscrizione per i chierici che studiano teologia in seminario.

247. VGC, 26 giugno 1822, p. 588: si tratta di una gratificazione per spese di vestiario, la richiesta è demandata a una commissione.

248. VGC, 8 giugno 1822, p. 535: il CdS propone un'eccezione alla legge che prevede il pagamento di 30 franchi per ogni supplente a favore di certe classi di coscritti, il GC lascia in sospeso la trattanda.

249. VGC, 11 dicembre 1822, p. 660: il GC invita il CdS a inserire nel progetto di legge un articolo che parli delle modalità di formazione del contingente di riserva in caso di difficoltà.

250. VGC, 18 giugno 1823, p. 44-45: il GC approva gli articoli modificati nel nuovo progetto di legge "redatto secondo li sentimenti esternati dal Gran Consiglio nella sua sessione di dicembre 1822" e presentato dal CdS, il testo viene comunque sottoposto all'esame della commissione apposita per verificarne la conformità con i propositi del GC. VGC, 27 giugno 1823, p. 71: la commissione conferma che il testo è conforme, questo viene quindi approvato e se ne decreta l'attivazione da parte del CdS.

251. La questione ritorna in discussione a fine agosto (VGC, 28 agosto 1823, p. 106: l'Austria chiede la consegna di alcuni disertori, il GC raccomanda al CdS di sospendere le deliberazioni in attesa di capire come opereranno gli altri Cantoni). L'anno dopo (VGC, 27 maggio 1824, p. 186-187) simili richieste da Austria e Francia sono affidate al lavoro di una commissione apposita dal GC, qualche giorno dopo (VGC, 2 giugno 1824, p. 199) la commissione fa rapporto e il GC delibera di rispondere al Direttorio che il Ticino non può ottemperare alle richieste così come sono state espresse, ma procederà all'espulsione dei disertori "come è stato finora praticato". Le ultime lamentele da parte dell'Austria "per la tolleranza e favore accordato ai disertori" giungeranno nel 1826, ma saranno liquidate facilmente (VGC, 16 giugno 1826, p. 34).

252. VGC, 21 giugno 1824, p. 234: con riferimento al *Messaggio n. 35 bis* del 21 giugno 1824 del CdS, il GC approva le misure contro i "forestieri vagabondi, disertori ed altri che sono privi di carta di sicurezza e colpevoli di delitto". Il *Messaggio n. 35 bis* (VGC, *Messaggio n. 35 bis*, 21 giugno 1824, p. 375-376) riporta una interessante raccolta di informazioni sullo stato di cose da parte del CdS: chi tra i profili citati opera furti senza violenza o altre aggravanti, viene spesso riaccompagnato alla frontiera per espellerlo dal paese, ma questo non basta. Dopo la punizione "limitata dal

pure le problematiche dei costi del contingente²⁵³ e della questione dell'abbigliamento dei soldati²⁵⁴. Interessante notare come nel 1826 il Gran Consiglio si sia pure interrogato sulle modalità con cui impartire l'istruzione militare alla popolazione²⁵⁵.

Nel 1832 “les inspections du conseil de guerre, si elles attestaient le bon esprit des soldats, révélaiènt aussi, dans plusieurs cantons, la pénurie des effectifs et de l'armement, la diversité de l'habillement et l'instruction insuffisante des officiers”²⁵⁶. Lamentele in tal senso erano giunte anche “dal basso”, ossia da alcuni Cantoni tramite i loro rappresentanti alla Dieta: nell'autunno del 1831 “la députation de Saint-Gall ouvrit le débat à la Diète en demandant la simplification et l'unité dans la tenue, la révision de la solde, l'achat de matériel de guerre”²⁵⁷. Si chiede insomma di semplificare e uniformare le divise, portare a una revisione del soldo, e procedere con l'acquisto di materiale di guerra (in relazione alla penuria riscontrata anche nelle ispezioni citate sopra). Ma le difficoltà non trovano facile risposta, tant'è che vari progetti di legge vengono formulati a livello nazionale per uscire dall'impasse, tra i quali “le troisième projet [...] [qui] prévoyait une réduction générale d'environ trois milliers d'hommes, une augmentation des armes spéciales, particulièrement de l'artillerie, la réorganisation du matériel et des trains, l'unification de l'habillement”²⁵⁸. Si punta insomma all'adozione di divise uniformi e alla riduzione degli effettivi per poter investire su armamento e materiali efficienti, ma la proposta, alla luce di quanto riportato di seguito, sembra non venir adottata.

Negli anni '40, un'interessante vicenda riguarda sempre la questione dell'armamento e della provenienza delle armi: anzitutto, la Dieta proibisce ai cantoni di armare le fanterie con il nuovo fucile a percussione fabbricato nel Württemberg in attesa di una decisione sugli armamenti a livello nazionale²⁵⁹. In secondo luogo, si registrano visioni

Codice Penale alla pena correzionale della detenzione” che però produce costi pubblici (“pel mantenimento di coloro nella prigione durante il processo, e nell'ergastolo durante la pena”) oltre al danno privato rappresentato dal crimine stesso del furto, il CdS propone quindi un'accompagnamento dei criminali alla frontiera e la loro consegna alle autorità dello Stato limitrofo, questo per ostacolare la pratica di coloro che “se ne vanno da una parte e rientrano da un'altra”. Significativo notare come il CdS si esprime nelle righe seguenti: “bisogna dunque assicurarsi contro il loro ritorno; e questo sempre dovrebbe farsi, anche dopo espiata la pena in un ergastolo: giacchè d'ordinario dopo la pena li cattivi diventano pessimi, e perciò sono più pericolosi di prima”, questo getta qualche dubbio sulla tenuta effettiva del sistema di giustizia “illuminato”, con buona pace di Beccaria.

253. VGC, 8 giugno 1826, p. 11. *Istruzioni da darsi alla Deputazione della Dieta: sussidi con il Fondo militare per l'armamento ed equipaggiamento del Contingente cantonale*: l'oggetto è però riferito a un'approvazione pendente in seno alla Dieta riguardo al Canton Argovia e contiene istruzioni per la Delegazione ticinese, che “dovrà regolarsi secondo le circostanze”.

254. VGC, 10 giugno 1831, p. 602: degli ufficiali chiedono che “i loro fratelli coscritti diretti” ricevano l'indennità per il vestiario, la questione è demandata a una commissione.

255. VGC, 28 giugno 1826, p. 53-54: si propone l'addestramento al maneggio delle armi “in riunione ripartita, anziché simultanea, misura che presenterà delle vantaggiose considerazioni”, senza scendere in maggiori dettagli; la proposta è accettata. VGC, *Messaggio n. 37*, 28 giugno 1826, p. 135-136: il messaggio conferma in effetti che il CdS approva in linea di massima la proposta della commissione militare di far addestrare separatamente invece che in formazione completa (“ripartitamente, anziché simultaneamente”) il contingente in vista dell'ispezione militare federale.

256. MARTIN Paul E., *op. cit.*, p. 31.

257. *Ibid.*, p. 32.

258. *Ibid.*, p. 54.

259. “La Diète de 1840 montra une prudence excessive en interdisant aux cantons d'armer leur infanterie du nouveau fusil à percussion wurtembergois avant qu'elle n'ait elle-même décidé d'un nouvel armement.”, *ibid.*, p. 55.

divergenti sugli armamenti tra chi è ancora limitato dalle condizioni economiche e chi spinge per una maggior centralizzazione: “la nouvelle répartition des troupes se heurtait à l’opposition de principe des cantons peu enclins aux nouvelles charges des armes spéciales. [...] Saint-Gall au contraire proposait la centralisation complète des armes spéciales”²⁶⁰. Sembra in ogni caso che le modifiche legislative degli anni ’30 non abbiano in realtà prodotto nel decennio successivo una situazione migliore a livello di vestizione ed equipaggiamento delle truppe: “Les cantons n’avaient jamais observé strictement les dispositions du Règlement de 1817 en matière d’habillement et d’équipement; l’unification prévue en 1841 fut proposée en 1842 par le Conseil de guerre”²⁶¹.

Dopo questo ultimo tentativo si arriva alle prime scaramucce che segnano i prodromi della Guerra del Sonderbund. In questo contesto, nel 1844 i disordini nei Cantoni vedono partiti avversi che possono avvalersi in egual misura di armamenti e passare all’uso della forza: “le manque de confiance dans l’attitude du gouvernement fédéral aboutissait à une rébellion officielle et légalement motivée par les cantons. [...] Le recours aux armes restait donc libre aux deux partis opposés”²⁶². In tal senso, nel 1847 ancora, troviamo anche in Ticino testimonianza di un’ordinanza riguardante l’obbligo di consegnare le armi²⁶³, che nel testo – assieme agli effetti militari – sono definite “roba dello Stato”²⁶⁴.

Nel gennaio del 1848 giunge sui banchi del Gran Consiglio la problematica dei *refrattari*²⁶⁵ e a marzo si discute della nomina della commissione sulla milizia per decidere le provvidenze da accordare²⁶⁶. Come sappiamo, la Guerra del Sonderbund

260. *Ibid.*, p. 55.

261. *Ibid.*, p. 57.

262. *Ibid.*, p. 67.

263. *Obbligo di consegnare le armi od altri effetti militari smarriti appartenenti allo Stato*, 26 novembre 1847. ASTi, *Leggi e Decreti del Cantone Ticino 1847*, p. 137-139.

264. *Ibid.*, p. 138.

265. VGC, 26 gennaio 1848, p. 287-293. I granconsiglieri richiedono multe e punizioni per i disertori, il CdS nella persona del Presidente Fogliardi risponde che le compagnie li stanno identificando e conteggiando, si procederà poi con pene pecuniarie secondo i mezzi di ciascuno e pene detentive. Segue un dibattito dove i deputati si interrogano sulla durezza delle pene e sull’ente decisionale che dovrebbe comminarle: il CdS in ottica amministrativa? Il Tribunale militare? Il Tribunale civile? Gli stessi articoli di legge che sanzionano refrattari e disertori sono causa di dibattito: per lo stesso Codice Militare è diverso il non presentarsi quando convocati (“obbligati a presentarsi”), dal presentarsi e fuggire di fronte al nemico, dal non presentarsi a seguito della chiamata alle armi generale (“non obbligati”). Interessante notare come il dibattito porti al centro la questione dell’intensità delle pene in sé (vi è ad esempio chi chiede che sia tolta la cittadinanza ai disertori, ma anche chi propone la sostituzione delle pene corporali con pene pecuniarie), così come l’intensità delle pene in relazione alla deterrenza effettiva delle stesse per i diversi gruppi sociali (“Se voi infliggerete soltanto delle multe in allora cosa ne deriva? che i ricchi con legger sacrificio possono togliersi ad ogni responsabilità. E ciò non dev’essere, perché la prima idea da infondersi nel militare si è quella della giustizia e della disciplina”, p. 290). Si conclude di ricorrere alla “severa ed immediata esazione ed inflizione delle multe” (p. 289, confermata a p. 293), così come di incaricare le Municipalità di segnalare i refrattari ai commissari distrettuali affinché si verifichi dai passaporti dove fossero i coscritti inadempienti, decidendo però anche di non applicare il *maximum* della multa (p. 292-293). Importante notare che il deputato che si esprime contro la commutazione in multe risulta concretamente difensore delle più “democratiche” pene corporali previste dal Codice Militare, mentre la maggioranza del GC e del CdS salutano con maggior entusiasmo la conversione in multe anche e soprattutto per rimpinguare le finanze dello Stato, in quel periodo in situazione di dissesto.

266. VGC, 16 marzo 1848, p. 42-44: in questa seduta si lasciano solo a intendere gli oggetti riguardanti il contingente per discutere piuttosto della legittimità di una nomina a una posizione pubblica per un cittadino che è libero per amnistia, tema poi ancora affrontato in apertura della seduta seguente. VGC, 18 marzo 1848, p. 62-73: in questo caso si affronta la discussione sulla revisione della legge militare; si decide poi su tre punti che contrarre matrimonio

aveva sconvolto il paese sul finire dell'anno precedente, e a maggio le questioni relative alla partecipazione militare ticinese al conflitto si aggiungono al dibattito granconsigliare. Si tratta anzitutto di discutere la *Multa ai refrattari e disertori della Campagna contro il Sonderbund*²⁶⁷ a cui subito viene affiancata un'interpellanza a firma Picchetti²⁶⁸. La discussione verrà riaperta a luglio con una mozione a firma Battaglini²⁶⁹. Nello stesso periodo, tra maggio e giugno, si discute di una ulteriore modifica alla legge sulla milizia. Tra i due momenti di discussione, nella seduta del 29 maggio 1848, il deputato Foletta presenta un'interpellanza e una mozione sulla chiamata dei coscritti, chiedendo che i due battaglioni ticinesi attualmente in forze all'Esercito elvetico siano sostituiti da due battaglioni di diversa composizione, siccome gli uomini attualmente sotto le armi vengono solo da alcuni distretti, gravando in maniera ineguale sulle realtà locali del Cantone. La discussione che segue solleva vari punti interessanti, ma all'atto pratico in ogni caso non si procede, in quanto una volta esauriti gli argomenti Foletta si dichiara soddisfatto delle spiegazioni e ritira la mozione²⁷⁰.

non dispensa più dal servizio militare e che non più di due figli per famiglia sono tenuti a prestare servizio, che gli uomini di meno di 22 anni non sono obbligati al servizio, che gli ufficiali possono chiedere le dimissioni dopo aver prestato dieci anni di servizio militare. I tre punti traducevano la necessità di evitare il ricorso al matrimonio (per soldati e ufficiali) e alle dimissioni (per gli ufficiali) al fine di evitare di essere in servizio in guerra, allo stesso tempo si cerca di non gravare eccessivamente sui bilanci famigliari e di assicurarsi continuità ed efficacia degli ufficiali, così come di evitare di reclutare soldati troppo giovani e quindi, a detta della maggioranza, fragili nel corpo e nel morale (le considerazioni sono basate sull'esperienza ticinese nella Guerra del Sonderbund di novembre 1847).

267. VGC, 17 maggio 1848, p. 235-237: un deputato lamenta che secondo le informazioni in suo possesso le multe non siano ancora state esatte, con conseguente "malcontento", "indisciplina" e "insubordinazione" dei militi e di tutti; il Consigliere di Stato Francini spiega che se l'esazione tarda è solo a causa delle numerose incombenze, e che il CdS è stato impegnato ad applicare tutte le misure e le precondizioni utili all'esazione decise nelle sedute di gennaio e marzo. Il Consigliere di Stato De Marchi, che è anche ufficiale, assicura inoltre che non sussistono problemi di indisciplina perlomeno nel suo battaglione. Dopo aver rifiutato la seconda richiesta del deputato, che voleva risolta subito con il pagamento una richiesta di indennizzo per vestiario che alcuni ufficiali avevano sottoposto al Governo, si chiude la trattanda.

268. VGC, 17 maggio 1848. In realtà tale interpellanza figura tra i risultati di ricerca nei VGC, ma si tratta probabilmente di una svista di indicizzazione, dal momento che la sola interpellanza a tal soggetto riportata nei verbali per la seduta del 17 maggio 1848 è quella – citata sopra – del deputato *Petrocchi* (e non *Picchetti*).

269. VGC, 05 luglio 1848, p. 906-909: il deputato Battaglini propone una mozione per la conversione dei processi militari contro disertori e refrattari della Guerra contro il Sonderbund nelle pene pecuniarie previste da un decreto approvato il 16 ottobre 1847. Il dibattito che segue presenta le opinioni di chi ha qualche riserva perché la mozione "sarebbe il sancire l'esenzione dal servizio militare per chi ha denaro" (p. 907, con argomenti simili a quanto segnalato sopra), e chi invece si esprime a favore della mozione per andare almeno ad agire contro coloro che "nel nostro Cantone si sa che vi dimoran tranquilli perché su loro si chiuse un occhio, e si sa che se ne sarebbero chiusi cento, se cento occhi l'autorità avesse avuto" (*idem*). Vi è anche chi porta all'attenzione del GC il fatto che se le diserzioni sono state così numerose è a causa della legge vigente, premurandosi anche della necessità di procedere in maniera diversa contro i disertori rispetto ai refrattari: "i secondi non devono essere sottoposti al Tribunale militare perché non sono ancora militari" (*idem*). Altri scettici sottolineano come "non bisogna far mercato delle leggi" (*idem*), occorre quindi procedere contro i disertori non solo per via pecuniaria ("chi detrae il suo braccio alla patria, deve esser considerato come colui che detrae le imposte allo Stato", *idem*). Procedendo con la discussione si constata come i circa 90 disertori identificati sono spesso già noti per essersi sottratti alla leva, meglio quindi, anche in vista del rischio concreto che il reato cada in prescrizione per il troppo tempo necessario a processarli tutti, infligger loro una multa invece che correre "nel pericolo di vedere i più rei andare impuniti" (p. 908). Riprende la parola Battaglini: "si stabilisca una pena pecuniaria: si sa che è stabilire una pena ineguale, ma questo è uno sconveniente minore che mandare esenti di ogni castigo i prevenuti" (*idem*). Passando alla votazione si rifiuta una mozione aggiuntiva che proponeva di demandare la questione al CdS per ulteriori considerazioni, e si approva la mozione Battaglini precisando aggiungere una nota per il CdS "perché venga eseguito l'accennato decreto 16 ottobre prossimo passato" (*idem*).

270. VGC, 29 maggio 1848, p. 434-439.

Tornando però alle revisioni di legge si tratta anzitutto²⁷¹ di modificare la legge militare del 29 maggio 1841 su progetto del CdS allo scopo di sollevare la cassa pubblica dai costi di una parte del vestiario e dell'equipaggiamento delle truppe. Parte dell'equipaggiamento è in effetti fornito dallo Stato ma a carico delle reclute, per danneggiamenti o smarrimenti non pagati dal soldato ci si rifà sul genitore o sul Comune di appartenenza, in questo caso non si è ammessi ai diritti politici fino al rimborso delle spese al Comune²⁷². Il CdS mostra di essere consapevole del fatto che una nuova Costituzione è in fase di elaborazione, perché si precisa che una revisione totale della legge militare è rimandata, perché detta legge in ogni caso "è subordinata alle disposizioni federali che saranno inserite nel nuovo Patto e nelle conseguenti leggi federali"²⁷³. La proposta di legge serve a rendere nuovamente sostenibile la situazione dell'equipaggiamento dopo che nel 1830 la responsabilità per l'acquisto del vestiario era slittata dai comuni allo Stato (cantonale)²⁷⁴; con la riforma di legge proposta il Governo intende quindi responsabilizzare l'individuo che "ha cura della cosa che egli stesso deve comperare e mantenere, e che gli serve in ogni circostanza della vita". Insomma, il cittadino ha in ogni caso bisogno di vestiti, il fatto che siano a carico suo quelli indossati durante il servizio non rappresenta un carico eccessivo²⁷⁵. Il CdS spiega poi che anche introducendo un'indennità di 3 soldi al giorno in più per i coscritti, a fronte delle spese ordinarie attuali si risparmierebbero tra le 80'000 e le 100'000 lire²⁷⁶. Il rapporto della commissione cita l'urgenza della necessità di portare a esecuzione la legge del 29 maggio 1841: si ritiene che in attesa di una nuova legislazione federale sia comunque importante gratificare i soldati coscritti e distinguerli dai semplici mercenari²⁷⁷. In questo senso, la commissione propone di aggiungere un paio di articoli all'inventario di quanto sarà a carico dei coscritti, ma propone anche di aumentare le indennità a 4 soldi al giorno²⁷⁸. Nella discussione, alcuni deputati esprimono critiche alla legge che così concepita risulta formalmente proposta a singhiozzi (emendata cioè ancor prima della sua effettiva attivazione). Vi è anche una discussione su quale sia l'effettiva legge militare che regola l'attività delle armate cantonali, alcuni precisano che è la legge del 1840 a fare stato, mentre la decisione del 1841 rappresenta solo un adattamento "allo scopo di conformarsi alle esigenze della Confederazione"²⁷⁹.

Segue un dibattito generale (sui vari articoli): Franscini dice che "negli Stati in cui il particolare fornisce del proprio le sue armi e i suoi abiti si ha il miglior militare"²⁸⁰, affermazione in contraddizione con le norme vigenti nel periodo post-repub-

271. VGC, 26 maggio 1848, p. 388-408.

272. *Ibid.*, p. 388-389.

273. *Ibid.*, p. 389.

274. *Idem.*

275. *Ibid.*, p. 390.

276. *Idem.*

277. *Ibid.*, p. 391-393.

278. *Ibid.*, p. 393.

279. *Ibid.*, p. 394.

280. *Ibid.*, p. 399.

blicano! La legge del 1841 viene letta ma non verbalizzata nel suo contenuto²⁸¹. Si discute in seguito dell'opportunità di definire una tassa di esenzione proporzionale²⁸², dei parametri di uniformità nel taglio degli abiti²⁸³ e da ultimo sulla correttezza della sospensione dei diritti civili e sulla sostenibilità del vestiario per i privati a fronte del censo attualmente in vigore per votare²⁸⁴. La discussione viene interrotta quando si dibatte dell'articolo 5 della proposta governativa.

Il 30 giugno 1848²⁸⁵ si continua a discutere e si vota sul progetto di legge per le esenzioni dal servizio militare. Il CdS fa sapere che la legge in oggetto permetterà agli inabili al servizio di contribuire comunque – pecuniariamente – alla difesa dello Stato²⁸⁶, andando pure a ridurre i tentativi di ottenimento dell'esenzione dal servizio²⁸⁷, dal momento che farebbe pagare tutti quelli che non servono sotto le armi. La discussione si struttura come segue: è anzitutto spiegato il progetto governativo²⁸⁸, passato in rassegna articolo per articolo. In seguito, la commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto presenta il proprio rapporto²⁸⁹. Segue un momento di discussione generale²⁹⁰, per arrivare da ultimo alla discussione e all'approvazione della legge articolo per articolo²⁹¹.

La legge, con le opportune modifiche (vedi *Appendice 9*), troverà l'approvazione del Parlamento: “li complesso della legge è adottato”²⁹².

Interessante notare che in sede di discussione²⁹³, gli elementi che presentano la maggiore criticità per i deputati riguardano la possibilità di ottenere più soldi per le casse pubbliche e una imposizione fiscale più sostenibile per i privati prelevando un montante annuale inferiore a quanto sarebbe risultato da una tassazione quinquennale, oppure basata sul principio dell'*una tantum*. In questo senso un deputato, Olgiati, prende in considerazione anche il rischio di tumulti: “credo che se si impongono tasse troppo forti che prendono l'aspetto di imposte, e di gravi imposte, in allora noi susciteremo dei sussurri”²⁹⁴.

A questo si aggiunge il dibattito sull'ingiustizia insita nel far pagare la tassa d'esenzione anche a quelli che in termini contemporanei verrebbero definiti persone in situazione di disabilità, dibattito peraltro ancora attuale. Si cerca di giustificare la legittimità del richiedere il tributo agli inabili al servizio anche con ragionamenti

281. *Ibid.*, p. 395.

282. *Ibid.*, p. 398.

283. *Ibid.*, p. 401.

284. *Ibid.*, p. 407-408.

285. VGC, 30 giugno 1848, p. 727-729: primo oggetto a tema militare; p. 729-753: continua la discussione di sopra, 26 maggio 1848, dopo le discussioni e le modifiche “li complesso della legge è adottato”.

286. *Ibid.*, p. 729.

287. *Ibid.*, p. 730.

288. *Ibid.*, p. 730-731.

289. *Ibid.*, p. 731-734.

290. *Ibid.*, p. 734-744.

291. *Ibid.*, p. 744-753.

292. *Ibid.*, p. 753.

293. *Ibid.*, p. 734-744.

294. *Ibid.*, p. 738.

che ai nostri occhi potrebbero suscitare qualche imbarazzo: “l’ingiustizia esisterebbe se noi avessimo obbligato il difettoso a portare le armi”²⁹⁵.

Si anticipa in parte anche il dibattito sul calcolo del grado di invalidità (“E poi, o signori, dove fisserete voi il limite dell’esenzione? Se uno ha la vista bassa, se è zoppo, se è guercio [...]”²⁹⁶).

Il fatto che avrebbero dovuto pagare anche gli esentati perché già due fratelli provenienti dallo stesso nucleo familiare prestavano servizio, come previsto dalla legislazione dell’epoca (vedi sopra), fa scaturire la proposta di permettere loro di prestare servizio per essere sollevati dal pagamento.

Si chiede anche, per attenuare la pressione fiscale sui cittadini, di far pagare la tassa solo negli anni in cui le compagnie sono effettivamente convocate, come pure di includere tra i sollevati dal pagamento sia gli inabili al servizio che gli inabili alla gestione dei propri affari.

Prima di passare alla discussione e votazione punto per punto (vedi *Appendice 9*) il CdS ha modo – nella persona del Consigliere di Stato Pioda – di far notare alcune problematiche intrinseche alla discussione, come il fatto che sia “giusto che colui che è ricco, abbenchè sia stupido o pazzo, deve contribuire con le proprie sostanze alla difesa dello Stato”²⁹⁷, e che se i deputati credono “d’esser più ingiusti nell’imporgli [a un disabile] una tassa annuale di 50 lire se è ricco, mentre obbligate al servizio militare un uomo sano e robusto per poi cacciarlo contro i cannoni per farlo storpiare. Se voi, o signori, mi introducete di questi argomenti, in allora voi distruggete l’elemento costitutivo dello Stato”²⁹⁸.

La legge che viene approvata vale in conclusione per tutti gli uomini dai 18 ai 45 anni, escludendo solo i “miserabili” e chi ha problemi fisici tali da non poter lavorare. Per il resto si tasserà secondo una scala leggermente meno esosa di quanto proposto dal CdS, le cui classi saranno stabilite dalle Municipalità tranne in caso di ricorso al Governo. Si prevede il pagamento di un montante raddoppiato per chi non è raggiungibile al momento della chiamata in servizio e per chi si sottrae al servizio. Il raddoppio della tassa è pure concesso al CdS in tempo di guerra (per gli abili al servizio) quando richiesto per decreto. La tassa viene ridotta del 50% per gli uomini tra i 30 e i 45 anni d’età ed è riscossa dalle Municipalità che trattengono di diritto il 10% dei montanti, e i genitori sono responsabili del pagamento delle tasse dei figli “non emancipati” (vedi *Appendice 9*).

Sul piano federale, nel paese da poco pacificato a seguito della Guerra del Sonderbund il Consiglio Federale si mette all’opera per regolare la situazione militare attraverso un progetto il cui scopo dichiarato era l’“armamento generale del popolo”²⁹⁹, che diverrà la nuova *Legge federale sull’organizzazione militare*, promulgata l’8 mag-

295. *Ibid.*, p. 744.

296. *Ibid.*, p. 741-742.

297. *Ibid.*, p. 744-745.

298. *Ibid.*, p. 742.

299. MARTIN Paul E., *op. cit.*, p. 69.

gio 1850³⁰⁰. Pare che in quell'anno la situazione fosse migliorata a livello di risorse, infatti si riporta che le armi speciali sono distribuite alle riserve come ai corpi d'élite, in quanto il materiale negli arsenali è sufficiente a permettere la creazione immediata delle nuove unità previste dalla legge³⁰¹. Importante resta osservare come in ogni caso “les prescriptions relatives à l'habillement et à l'armement ne changeront pas tout d'abord la physionomie de l'armée suisse”³⁰² e anzi, i cantoni impiegarono un certo tempo per applicare la legge ed adattarsi alle nuove normative³⁰³. Sorsero proteste ed opposizioni per gli oneri finanziari e logistici a carico dei Cantoni che questa nuova legislazione militare comportava: ancora nel 1857 non tutte le leggi cantonali sono armonizzate al dispositivo federale, e il Consiglio federale aveva dovuto lasciare quattro anni ai Cantoni per formare i nuovi corpi richiesti³⁰⁴. In questo periodo, si sperimentano anche nuovi tipi di armi, come il fucile a canna rigata che si vuole introdurre in dotazione ai corpi di cacciatori e le batterie di razzi volute dall'ordinanza del Consiglio federale del 26 marzo 1853³⁰⁵. Infine, dopo quasi 60 anni di contestazioni e tribolazioni, nel 1856 la formazione dei corpi d'élite è conclusa e quella della riserva quasi completata³⁰⁶.

Rilevante notare che dopo il turbolento periodo dell'Elvetica, in cui le armi venivano con una certa frequenza utilizzate per scopi impropri nelle rivolte/insurrezioni, dalla Mediazione in poi si sancisce che le armi debbano essere riconsegnate dopo ogni spedizione o campagna. Questo di certo non impediva ai cittadini di armarsi comunque nei momenti di agitazione popolare³⁰⁷, ma senza dubbio questa impostazione tradisce una volontà da parte dell'autorità statale di tutelarsi dagli eccessi di violenza da parte della popolazione. Significativo anche trovare nei verbali del Gran Consiglio una discussione del 1826 in cui ci si interroga sulla *convenienza dell'addestramento al maneggio delle armi*³⁰⁸. Per quanto riguarda l'armamento in sé, notiamo come questo sia stato per lungo tempo non uniforme e/o non uniformato, come nel caso delle forniture di armi leggere (fucili), che sembra spesso provenissero dall'estero: si suppone dalla Francia in epoca repubblicana, con moti di interesse per l'importazione dai territori tedeschi dopo la Restaurazione (come indicato sopra nel caso del Württemberg).

300. *Idem*. Quali dispositivi di accompagnamento ritroviamo la legge del 2 dicembre 1850 sull'armamento e l'equipaggiamento dei carabinieri (quelli dell'esercito regolare), la legge del 27 agosto 1851 riguardo ai contingenti di uomini a cavallo e materiale di guerra da fornirsi da parte dei cantoni, ed infine la legge del 27 agosto 1851 sul vestiario, l'armamento e l'equipaggiamento dell'esercito.

301. *Ibid.*, p. 70.

302. *Idem*.

303. *Ibid.*, p. 73.

304. *Idem*.

305. *Idem*.

306. *Idem*.

307. Come visto anche nel *Capitolo 2.3.3* in riferimento ai Torbidi del Mendrisiotto del 1814.

308. VGC, 8-28 giugno 1826: ma se ne parla puramente nell'ottica di adattare l'addestramento dei soldati ticinesi per renderlo più efficace in vista delle ispezioni militari previste e non sfigurare di fronte alle autorità federali.

3.3.2 *La sollevazione luganese del 1839*

Nel 1839, all'inizio del Triennio rivoluzionario, dei disordini scoppiano anche a Lugano. In questo contesto, troviamo una lettera del Consiglio di Stato alla Municipalità di Lugano con cui il Governo cantonale comunica di apprendere “con vivo rincrescimento la notizia dei disordini avvenuti con spargimento di sangue”³⁰⁹, e decide l'invio di truppe scelte³¹⁰. Nello svolgimento degli eventi, il Commissario di Governo ordina di cedere le armi e decreta l'espulsione dal comune di Pietro Riva detto “Il Sabella” e Maurizio Rezzonico detto “Il Signorina”³¹¹, ma i disordini non cessano, e il Commissario finirà per rendersi latitante “per timore di cadere preda della giusta vendetta dei patrioti”³¹².

La situazione in Città resta critica, i disordini non si placano, questo spinge la Municipalità a ordinare ai forestieri legalmente domiciliati di armarsi per concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico³¹³. In questo caso, le modalità proposte sono alquanto precise: i forestieri devono “presentarsi al Corpo di Guardia onde farsi iscrivere e mettersi sotto gli ordini degli ufficiali”³¹⁴. L'uso della violenza legittima da parte di privati non passa insomma da un'anarchica chiamata alle armi, ma prevede più pragmaticamente una sorta di reclutamento accelerato, per mettere comunque la forza dei privati sotto il comando di un'autorità riconosciuta (gli ufficiali).

I disordini continuano, interessante riscontrare che la Municipalità ringrazia i cittadini che hanno preso le armi per conservare l'ordine li esorta a voler continuare la loro opera³¹⁵. Si rinnova l'appello al reclutamento spontaneo: “[la Municipalità] esorta i Cittadini che sono capaci di portare le armi a voler concorrere al servizio perché venga sempre più assicurato il mantenimento dell'ordine”³¹⁶, compiacendosi nel contempo di poter annunciare che “dalle diverse Comuni del Distretto arrivano a Lugano molti Cittadini armati che vengono a fraternizzare colla città desiderosi di contribuire a fare che fra noi ritorni il Regno della Legge”³¹⁷. Curioso notare l'inversione di prospettiva rispetto alla “caccia all'uomo” praticata contro la banda dei Mattioli nelle colline del Mendrisiotto qualche anno dopo³¹⁸: se in quel contesto Luigi Lavizzari lamentava il fatto che le lanterne usate dalle guardie le rendessero visibili impedendo la cattura dei fuggiaschi, nel caso della Città di Lugano le autorità

309. Doc. 109, 23 maggio 1839.

310. Doc. 110, 18 novembre 1839. Il CdS annuncia che le spese saranno assunte dallo Stato.

311. Doc. 111, 4 dicembre 1839.

312. Doc. 112, 4 dicembre 1839.

313. Doc. 113, 5 dicembre 1839. Vedi *Appendice 12*.

314. *Idem*.

315. Doc. 114, 5 dicembre 1839. Vedi *Appendice 12*.

316. *Idem*.

317. *Idem*.

318. Vedi *Capitolo 2.4.3*.

chiedono alla popolazione di tenere accese le luci per permettere una sorveglianza e un'identificazione efficaci³¹⁹.

I cittadini mobilitati verranno licenziati qualche giorno dopo³²⁰. È il Presidente del Consiglio di Stato, Frascini, a scrivere alla Municipalità di Lugano:

Col giorno di domani deve effettuarsi il rimando alle loro case dei cittadini armati al sostegno dell'attuale ordine di cose. Questo ordine è appoggiato alla forza della pubblica opinione e sarà da quella mantenuto. Tornino adunque ai loro focolari i padri e i figli di famiglia e li accompagni la memoria del bene operato a pro' della patria³²¹.

L'ordine è ristabilito, e si afferma che l'opinione pubblica (ormai placata) lo manterrà. Si invitano a ritirare le armi e l'equipaggiamento fornito ai cittadini, lasciando curiosamente aperto uno spiraglio che potrebbe avere conseguenze infauste: "di quegli individui che per circostanze particolari dovessero ritenere le armi o qualche effetto, prenderete esata annotazione per procurare il ritiro in seguito"³²², ma giustificato da una riconsegna che si vuole gestire "in modo però che sia evitato qualunque urto ed avviato ogni motivo di malcontento"³²³ (per non far ripartire disordini di sorta nell'immediato). Si decide anche di aumentare l'emolumento che il Governo elargirà ai cittadini che hanno partecipato al ristabilimento dell'ordine da due a tre zvanzi-ghe, quale "segno della nostra soddisfazione pel gravoso servizio da loro sostenuto in questa occasione"³²⁴.

Interessante pure che il Consiglio di Stato in una comunicazione successiva ai fatti si limiti a felicitarsi per il ristabilimento dell'ordine³²⁵. L'unico documento³²⁶ in cui si cita ancora la sollevazione è un incarto che riguarda un cittadino lombardo "obbligato a prendere le armi nella rivoluzione del 1839"³²⁷.

Anche in questo caso, come nel 1814, il Governo cantonale si congratulerà con la Municipalità per il ristabilimento dell'ordine senza criticare in nessun modo il ricorso a civili (pure forestieri) reclutati sul momento, per ragioni comprensibili³²⁸. Il potere pubblico assume anzi un ruolo attivo (di mobilitazione ed incoraggiamento³²⁹), senza limitarsi ad accettare con compiacenza l'operato spontaneo dei cittadini.

319. "L'illuminazione della passata notte essendo stata molto profittevole la Municipalità prega i Cittadini a volerla rinnovare mettendo soltanto qualche lume ad alcune delle finestre della propria casa" (Doc. 114, 5 dicembre 1839).

320. Doc. 116, 23 dicembre 1839. Vedi *Appendice 12*.

321. *Idem*.

322. *Idem*.

323. *Idem*.

324. *Idem*.

325. Doc. 115, 9 dicembre 1839.

326. Perlomeno l'unico non inscrivibile alla corrispondenza amministrativo-giudiziaria sui fatti accaduti.

327. Doc. 117, 24 febbraio 1840.

328. Cfr. *supra*.

329. Ma sembrerebbe pure di *obbligo*, come nel caso dei forestieri (cfr. *supra*).

Conclusioni

Al di là della dotazione militare in sé, che ha subito alcune variazioni non sostanziali nel cinquantennio in esame, è interessante notare l'evolversi delle scelte normative circa la possibilità per i cittadini di disporre delle armi militari nella vita quotidiana. In realtà, di pari passo con il problema della carenza di effettivi, le autorità sono anche confrontate con l'uso improprio delle armi da parte dei cittadini che prestano servizio: è solo nel periodo della Repubblica elvetica che le armi sono lasciate ai cittadini che ne sono responsabili fino alla successiva chiamata in servizio. A partire dalla Mediazione, gli eventi turbolenti che avevano scosso gli anni repubblicani faranno tornare sulla difensiva il potere pubblico, che opererà per la conservazione nei magazzini delle armi da offesa nei momenti in cui queste non venivano utilizzate dai coscritti per specifica richiesta del Comando militare.

Come visto, la questione del servizio militare, che va a mobilitare la cittadinanza su tre fronti in epoca repubblicana (milizia sedentaria, corpo scelto e contingente richiesto dalla Francia), causa resistenze presso la popolazione e si affianca alla costituzione delle società di carabinieri, società di tiro sportivo in quota radicale che giocheranno un ruolo concreto come apparato paramilitare nel Triennio rivoluzionario (1839-1842).

In fase repubblicana il rifiuto di iscriversi alle liste per non essere chiamati a servizio viene contrastato solo dalla minaccia del ricorso all'esercito da parte delle autorità. In quel periodo e negli anni successivi³³⁰ si assiste a una dispersione di effettivi tra milizia, corpo scelto e corpo ausiliario, i cui costi sono sempre maggiori e le adesioni sempre scarse.

Dalle minacce ai renitenti si passa alle ritorsioni economiche per i Comuni che non presentano un numero sufficiente di coscritti, anche se concretamente si ammetteranno poi supplenti (anche forestieri) per inabili e disertori.

La ripartizione delle spese per l'intervento militare della Dieta nel 1798-1799 non trova il favore di diversi Comuni, e questo è causa di ulteriori resistenze, che però si manifestano per via diplomatica attraverso i delegati ai tavoli delle trattative.

Negli anni si discute con una certa costanza di revisionare la legge sulla milizia, di ridurre gli effettivi, di ottenere nuovi fondi per finanziarla. La questione dei disertori e del loro rimpatrio occupa anche una buona parte del dibattito. Nel 1848 la Guerra del Sonderbund aprirà un nuovo capitolo sulle misure da prendere contro i ticinesi che hanno disertato.

330. Nel periodo della Mediazione e ancora in seguito.

In questo mezzo secolo vediamo insomma come da un lato si corra ai ripari quando si tratta di lasciare le armi nelle mani dei cittadini, ma allo stesso tempo si cerchi con ogni metodo di farli partecipare alla formazione di un esercito. Già all'inizio dell'Ottocento, abbiamo avuto modo di vedere come esistesse un servizio medico preposto alla valutazione dell'idoneità al servizio delle reclute, che operava spesso con franchezza criticando le condizioni di detenzione o di nutrizione di disertori e renitenti, ma in ultima analisi sempre con lo scopo di garantirne l'integrazione in un corpo d'arma, tranne nei casi più critici.

In epoca repubblicana il diritto di disporre delle armi viene sospeso nel momento in cui il fermento sociale sfugge al controllo delle autorità, a favore di una reintroduzione dei regolamenti di Antico Regime. In seguito, in contesti diversi (come per le sollevazioni luganesi del 1814 e del 1839) il potere pubblico avrà l'atteggiamento esattamente opposto: incoraggerà i cittadini ad armarsi e concorrere alla difesa dell'ordine pubblico permettendo loro di operare come depositari della violenza legittima.

Vediamo insomma come il comportamento delle autorità sia parecchio altalenante: l'uso della violenza legittima è una prerogativa esclusiva dello Stato sulla carta, in realtà si trova ceduto e manipolato all'occorrenza secondo lo svolgersi degli eventi. Questo sempre in riferimento alla volontà di sedare, arginare o placare i conflitti sociali.

Conclusioni generali

Avevamo cominciato il percorso di ricerca interrogandoci su quali strategie, posizioni ed esiti definissero lo scontro tra volontà popolare e deliberazione politica nei processi di affermazione della sovranità, dell'amministrazione della giustizia e del monopolio della violenza nei territori ticinesi nella prima metà dell'Ottocento.

In particolare, nei capitoli precedenti abbiamo provato a fornire delle risposte alle domande:

In che modo volontà popolare e deliberazione politica si scontrano ed incontrano nella difesa da parte dello Stato della sovranità, del monopolio della violenza legittima e dell'amministrazione della giustizia in Ticino nella prima metà dell'Ottocento? Quali strategie, quali posizioni, quali esiti?

Per fare ciò, e cercare allo stesso tempo di mantenere una visione della dimensione spaziale dei fenomeni, una prima riflessione si è imposta riguardo la problematica della concezione stessa di "Stato" nel periodo in esame. La forma dello Stato cambia diverse volte nel cinquantennio 1796-1848, questo in Svizzera, nella vicina Italia come pure nella Francia da cui proverranno molti degli stimoli politico-culturali cui sarà confrontata la realtà insubrica. Questo rappresenta un elemento di variabilità nell'analisi, ancor prima di mobilitare la concezione degli autori e dei gruppi sociali su quello che è, può o deve essere lo Stato. In questo senso le variazioni sono, perlomeno per il Ticino, relativamente attutite da dinamiche ricorrenti di continuità e di rottura, che sull'insieme del periodo in analisi oscillano senza polarizzarsi mai sul fronte del progresso o quello della reazione: i Governi moderati e conservatori seguono (cronologicamente) quelli liberali e radicali, e viceversa, e soprattutto in un secondo momento (gli ultimi decenni dell'Ottocento), cominciano ad avere ragione delle divergenze interne per accettare lo stato di cose ereditato dall'amministrazione precedente senza invertire la rotta nella gestione politica del Cantone. È proprio negli anni '70 dell'Ottocento (cioè una ventina d'anni dopo il nostro periodo di riferimento) che la "modernità" intesa in senso democratico e liberale comincerà infine ad imporsi per quanto riguarda i diritti politici e la codificazione penale.

Per quello che riguarda lo spazio *immaginato-percepito-vissuto*, lo sguardo che abbiamo potuto gettare nei movimenti della popolazione ci suggerisce che le mappe mentali dei ticinesi di inizio Ottocento comprendessero sconfinamenti nella vicina penisola, già allora con frequenze e intenzionalità diverse a seconda del luogo di residenza in Ticino, della professione esercitata e delle eventuali infrazioni commesse. Le migrazioni lavorative del popolo minuto (che troviamo attestate ancora nei de-

cenni seguenti¹) determinavano una conoscenza e una percorrenza della realtà italiana verso i territori lombardi, piemontesi, veneti o addirittura toscani. Le élite avevano a loro volta accesso alla realtà italiana per motivi di formazione accademica (oltre che di affari). Importante segnalare, nella definizione di queste mappe mentali e di una consapevolezza della realtà geografica circostante, l'apporto dato sia dalle rotte "ufficiali", come quelle legate ai percorsi di merci dichiarate e sdoganate, oppure delle delegazioni politico-commerciali, che dalle rotte "clandestine", cioè quelle che spingevano gli allevatori al di qua o al di là dei crinali di confine, i valichi non sorvegliati che venivano attraversati dai fuggiaschi, eccetera.

A livello delle idee possiamo riprendere le conclusioni del convegno *Costruire, trasformare, controllare*²: nel cinquantennio in esame risulta appropriato parlare di convivenza tra vecchio e nuovo ordine di cose, in una dialettica permanente tra i due³. Proprio in questa dialettica risiede l'interesse del periodo che abbiamo interrogato con questa ricerca: non vi erano casematte garantite, rari erano i diritti acquisiti per sempre. Ma poco alla volta, di contrattazione in contrattazione, che fosse attraverso gli scontri di piazza o il dibattito politico, la "modernità francese", poi rielaborata in forma autoctona, si impone sull'arco di qualche decennio anche alle nostre latitudini.

La diffusione di un effettivo cambio di mentalità si comincia ad intravedere, ad esempio, nell'interiorizzazione dei principi democratico-liberali anche da parte delle frange conservatrici della società, nella petizione del 1852 contro la soppressione degli ordini monastici⁴. Altro valido esempio è l'esplicito riferimento ai diritti garantiti dalla Costituzione della Mediazione da parte di quegli abitanti di Airole che chiedono di essere integrati nella comunità dei vicini⁵. Sussiste inoltre una dialettica interna ai discorsi delle élite: se prendiamo le discussioni del GC nel periodo circostante la Guerra del Sonderbund notiamo come si presti un occhio di riguardo alla "democraticità" delle multe e a una sorta di principio di equità delle ritorsioni per disertori e refrattari, denotando una sensibilità che comincia a scrollarsi di dosso la miopia sociale legata ai privilegi dei notabili⁶.

Importante non dimenticare poi che nel contesto della gestione dell'ordine pubblico, gli strumenti di Antico Regime sono invocati a fronte di incertezza pratica⁷ o di codifica e misure di applicazione assenti o incomplete (questione del vicinato, della Ferrea Riforma, dei regolamenti per i comuni...).

1. PANZERA Fabrizio, 2005. "Politica e società del secondo Ottocento: Dai moti liberali europei alla prima guerra mondiale", in *Dai baliaggi alla modernità – Introduzione alla storia del Cantone Ticino, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo*, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 60.

2. Organizzato dal gruppo di lavoro *Sottoprogetto 1 – Spazio giuridico e modernizzazione: il ruolo del diritto, TEMATICA A. Fare Spazio – Fare Stato: la costruzione della modernità attraverso il diritto*, nel contesto del quale nasce anche il presente testo.

3. LUMINATI Michele, 2022. "Conclusioni", in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 231-232.

4. Vedi *Capitolo 1.3.2*.

5. Vedi *Capitolo 1.2.1*.

6. Vedi *Capitolo 3.3.1*.

7. Come nel caso della Rivolta onsernonese (*Capitolo 3.1.3*).

In generale, possiamo dire che la vera fase di applicazione e affermazione di un apparato “moderno” in senso democratico e liberale si realizza solo negli ultimi decenni dell'Ottocento: in quegli anni abbiamo – dopo l'approvazione della Costituzione del 1848 che sancisce la nascita dello Stato federale – il Codice Penale ticinese approvato nel 1873 (che aggiorna quello del 1816 ripristinato nel 1842), la riforma costituzionale del 1874 che introduce il diritto di referendum, la riforma costituzionale del 1891 che introduce il diritto d'iniziativa, da ultimo l'approvazione di un Codice Penale federale nel 1937 (in vigore dal 1942)... Tutti provvedimenti che si articolano su un periodo più lungo e successivo a quello del 1796-1848.

Effettivamente, il periodo compreso tra il 1798 e il 1848 risulta per la Svizzera e per il Ticino come un grande laboratorio, un campo di lotta e di tensioni (come accade a livello europeo): con almeno altrettanta intensità di quanto si registra tra dinamiche macroregionali e continentali, il piano locale e quello nazionale sono uniti in un legame dialettico. La situazione svizzera e ticinese presenta delle specificità che restano inserite in una cronologia comune a un contesto più ampio, ne sono prova le cesure del 1815, del 1830, le tensioni degli anni '40 dell'Ottocento che sfoceranno nei disordini del 1847-48. Queste specificità emergono nell'indagine dei tre ambiti di analisi della ricerca.

Per quanto riguarda l'affermazione della sovranità statale, il confronto tra Stato e Chiesa manifesta almeno in determinati momenti (specialmente nel 1812 e nel 1848⁸) le tensioni tra una deliberazione politica orientata agli espropri e ad un'erosione delle prerogative ecclesiastiche e una volontà popolare più vicina a un'opposizione che pur comincia ad integrare elementi di modernità (vedi petizioni del 1846 e 1852 citate sopra).

Le difficoltà nell'integrazione di alcuni cittadini nelle comunità dei vicini manifesta la tensione tra una deliberazione politica che immagina la codificazione di un diritto come la garanzia effettiva dello stesso, e una volontà popolare *resistente* che si afferma in mancanza di norme applicative e quindi di volontà o opportunità coercitiva da parte dello Stato.

Per quello che riguarda i rapporti con l'estero: la sovranità è rivendicata in quanto tale nei confronti della Casata d'Asburgo (per i beni dei conventi secolarizzati in Argovia⁹), ed è sottoposta a una mutazione importante nel contesto dei confini territoriali lacustri¹⁰. In effetti, nella discussione diplomatica che accompagna la definizione di questi confini sugli specchi d'acqua, ci si trova a passare da una lunga fase di incertezza (un secolo abbondante dalla metà del Settecento fino alla seconda metà dell'Ottocento) a una prassi attestata e data per acquisita nelle deliberazioni degli anni '60 del XIX secolo (quella della linea mediana)¹¹. La volontà popolare non era manifesta in quanto tale se non come aspetto collaterale dell'elaborazione politica: importante era stabilire dei confini chiari per definire e regolamentare i diritti di

8. Vedi *Capitolo 1.3.2.*

9. *Idem.*

10. Vedi *Capitolo 1.3.3.*

11. *Idem.*

pesca e di navigazione sull'acqua¹². Inoltre, gli specchi d'acqua vedevano in quegli anni sfilare i convogli di legname diretti agli importanti cantieri lombardi¹³ ed erano teatro di scenari di contrabbando che poteva manifestarsi anche a causa degli scarsi effettivi preposti alla sorveglianza di queste zone¹⁴.

L'amministrazione della giustizia diventa teatro di tensioni tra le deliberazioni politiche volte a una modernizzazione del sistema penale (nuovo CP del 1816) e una volontà popolare, abbracciata anche da buona parte dei quadri intermedi, schierata contro le nuove pene "miti" ed "invisibili" per difendere un ritorno al passato che avrà la sua concretizzazione con la Ferrea Riforma¹⁵.

I Torbidi del 1814 portano alla luce un conflitto tra la reazione viennese, accolta con favore dalle grandi élite nazionali e locali, e la volontà "popolare" delle piccole élite che si manifesta attraverso un'opposizione politica (fatti di Giubiasco)¹⁶. Il popolo minuto segue la scia insurrezionale ma con argomentazioni spesso diametralmente opposte: è il caso dei Torbidi del Mendrisiotto dello stesso anno (1814). Interessante notare come la distinzione tra processo politico e processo regolare si manifesti nelle considerazioni del Consiglio di Stato che reputano nulle le sentenze della Commissione Speciale di Giustizia contro i sabotatori della Peschiera d'Agno¹⁷.

La questione delle sollevazioni dei grani¹⁸ oppone a sua volta due visioni. Da un lato la deliberazione politica volta a calmierare i prezzi e ad importare i quantitativi necessari di grani, e che concepisce gli atti insurrezionali come reati contro lo Stato (pur facendovi spesso seguire amnistie). Dall'altro una volontà popolare che oppone alla contingenza economica timori e accuse di speculazione sull'approvvigionamento e sui prezzi di vendita dei grani. La popolazione tende a insorgere, spesso in momenti successivi ai picchi di prezzo, e i responsabili delle rivolte fuggono all'estero e restano latitanti in attesa di beneficiare di un'amnistia o di poter rientrare in un momento di minor tensione. I processi si svolgono in ogni caso molto spesso in assenza dei principali indagati, e accuse e condanne sono pronunciate in contumacia (come nel caso della Rivolta onsernonese e dei Torbidi del 1814¹⁹). Anche nei casi in cui gli imputati sono presenti a processo – come sembra essere il caso per Luigi Pagani, almeno al processo di prima istanza²⁰ – questi non sono direttamente tradotti ai lavori o a scontare la pena in carcere e riescono quindi comunque a scappare.

12. *Idem*.

13. A questo proposito si segnala l'approfondimento dato dalla relazione *L'approvvigionamento del legname da costruzione nella Milano del primo Ottocento e il ruolo del Ticino tra gestione pubblica e committenza privata* di Maurizio Romano (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) presentata il 20.6.2022 al seminario *Tradizioni, persistenze e innovazioni nell'artigianato artistico e nella produzione edilizia e architettonica tra Età napoleonica e Restaurazione: Milano nello scenario europeo*, Mendrisio, Accademia di architettura, 20-21 giugno 2022.

14. Vedi lettera Dalberti, *Appendice 1*.

15. Vedi *Capitolo 2.4.2*.

16. PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 433-442 e p. 451-465.

17. Vedi *Capitolo 2.3.2*.

18. Vedi *Capitolo 2.2.1*, *Capitolo 2.3.1* e *Capitolo 2.4.1*.

19. Vedi *Capitolo 3.1.3* e *Capitolo 2.3.3*.

20. Vedi *Capitolo 2.4.3*.

L'affermazione del monopolio statale della violenza legittima presenta pure vari aspetti d'interesse. Anzitutto: la deliberazione politica che prevede la creazione di un esercito di milizia si scontra con la risposta popolare di resistenza²¹. Le autorità lottano per ottenere le quote previste di coscritti, ma si rendono rapidamente conto che l'armamento della popolazione presenta importanti problematicità dal punto di vista dell'ordine pubblico. Questo spinge a vincolare l'addestramento dei cittadini all'uso delle armi all'obbligo di depositare le stesse nei magazzini statali alla fine delle esercitazioni o delle mobilitazioni²².

In effetti sono proprio gli armamenti a rappresentare un'ulteriore fonte di dibattito: le forniture e l'uniformità degli equipaggiamenti dividono la classe politica. Da un lato la visione geopolitica delle autorità federali rende non auspicabile l'adozione generalizzata di fucili di produzione estera (come alcuni Cantoni avrebbero voluto fare). Dall'altro sorge un dibattito tra autorità federali e autorità cantonali sull'uniformità degli equipaggiamenti: se il potere centrale e i Cantoni più ricchi intuiscono la necessità di uniformare la dotazione dell'esercito, i Cantoni con maggiori difficoltà economiche vi si oppongono in mancanza di risorse economiche per realizzare l'ammodernamento logistico²³. Agli occhi della popolazione questi dibattiti sono meno importanti, in quanto la cittadinanza è piuttosto impegnata, nei momenti di insurrezione, a fare un uso improprio delle armi da fuoco, siano esse armi di servizio sottratte al controllo delle autorità o generiche armi procurate clandestinamente. Il problema principale della leva militare obbligatoria resta la diffusa opposizione popolare al reclutamento: diverse comunità locali acconsentivano al reclutamento solo in seguito alla minaccia di intervento dell'esercito regolare²⁴, e per decenni il Ticino continuò ad avere difficoltà nel garantire le quote di reclute richieste per formare i contingenti²⁵.

Ulteriori contraddizioni si aprono nella deliberazione politica in occasione dei disordini: da un lato si intende la violenza come prerogativa statale, ma dall'altro si ricorre ai forestieri per difendere l'ordine pubblico (ad esempio i forestieri armati a Lugano nel 1814 e nel 1839²⁶). Da parte popolare registriamo il ricorso alla violenza politica e i quadri intermedi organizzano associazioni paramilitari come quella dei carabinieri²⁷.

Non è evidente sistematizzare un bilancio netto sugli esiti delle strategie messe in atto nella deliberazione politica e nelle rivendicazioni emerse dalla volontà popolare per gli episodi analizzati da questa ricerca. Appare chiaro che i momenti di sollevazione popolare fossero dettati dall'arbitrio di un momento percepito come particolarmente critico, anche se non sempre questa interpretazione corrispondeva alla

21. Vedi *Capitolo 3.1.1*.

22. Vedi *Capitolo 3.2.1*.

23. Vedi *Capitolo 3.3.1*.

24. Vedi *Capitolo 3.1.2*.

25. Vedi *Capitolo 3.3.1*.

26. Vedi *Capitolo 3.2.3* e *Capitolo 3.3.2*.

27. Vedi introduzione e conclusione del *Capitolo 3*.

realtà, e non esisteva una organizzazione trasversale dei moti di resistenza, come proprio a moti di ribellione, banditismo o brigantaggio²⁸.

Anche l'ambito politico era però dotato di una visione di prospettiva assai limitata, a causa sia degli scontri tra fazioni che delle modalità di formazione degli organi legislativi. Da un lato le fazioni politiche ticinesi erano divise essenzialmente tra gli esponenti di una visione più liberale-radical e di una più moderata-conservatrice, che portavano a titolo individuale le loro sensibilità politiche nelle decisioni concernenti i singoli punti all'ordine del giorno per le discussioni in Gran Consiglio. Ma la continuità del discorso politico era ciclicamente messa in discussione anche per coloro che si ritrovano ad operare concretamente in seno al potere pubblico per più legislature. Infatti dal 1803 e fino al 1814 i 110 deputati, in carica per legislature della durata di 5 anni, sono eletti con un sistema misto. Una parte dei granconsiglieri erano nominati direttamente dai circoli (38 su 110), ma la maggior parte erano estratti a sorte (72 sulle 190 proposte dei circoli)²⁹. In seguito il totale di 76 deputati in carica tra il 1814 e il 1830, per legislature della durata di 6 anni, sono eletti con un sistema misto meno sbilanciato del precedente: 38 granconsiglieri di nomina diretta e 38 estratti tra le proposte dei circoli³⁰. Perlomeno la questione dell'estrazione viene risolta nel 1830 con l'affermazione di un nuovo sistema che prevedeva un totale di 114 deputati, in carica per legislature della durata di 4 anni, nominati unicamente per elezione diretta delle Assemblee di circolo (3 deputati eletti per ciascuna delle 38 Assemblee)³¹.

Attraverso l'analisi delle problematiche e delle fonti, è stato possibile in generale gettare un po' di luce sulle negoziazioni che hanno accompagnato i nuovi approcci politici ed economici, così come le riforme costituzionali e legali. Sia in seno alle élite che tra il popolo sussisteva una divisione tra sostenitori e oppositori di almeno alcune delle questioni sollevate nel dibattito pubblico, e le alleanze e conflitti che si disegnavano a seguito di questi posizionamenti potevano prendere forme esplicite (violenza, opposizione politica o amministrativa) oppure più sfumate (resistenza passiva, tolleranza giuridica...). Le fonti utilizzate³² hanno permesso di ricostruire il comportamento e il discorso sia delle élite che dei ceti popolari nelle loro azioni di resistenza attiva e passiva.

Questa ricerca contribuisce ad allargare la conoscenza della storia ticinese attraverso la scoperta di nuovi casi di studio, l'approfondimento di casi già noti, e la rilettura di episodi conosciuti da un punto di vista originale e diverso rispetto a quello della storia politico-istituzionale canonica.

Inoltre, il paradigma analitico di questo studio non si esaurisce all'interno dei propri limiti cronologici. Le prerogative legali e socio-politiche delle linee guida e

28. Vedi *Capitolo 0.4*.

29. BEFFA, *op. cit.*, p. 61-62.

30. *Ibid.*, p. 64.

31. *Ibid.*, p. 67.

32. Stampati ufficiali e comunicazioni personali: Verbali del Gran Consiglio, documenti giuridici e governativi emessi dalle autorità ticinesi, lettere di personaggi politici, comunicazioni di Tribunali, polizia ed enti legati al commercio (massimo dei prezzi, prese di posizione dei commercianti...), ecc.

delle riforme liberal-democratiche che hanno caratterizzato l'operato delle frange politiche più progressiste dell'epoca non sono state pienamente realizzate se non più avanti nel XIX secolo (e in parte addirittura fino alla prima metà del secolo successivo). Allo stesso modo, la sovranità, l'amministrazione della giustizia e il monopolio della violenza sono stati al centro di ulteriori negoziazioni e conflitti nella seconda metà del XIX secolo, ciò che giustificherebbe un'estensione a una prospettiva cronologica più ampia del paradigma analitico e degli ambiti affrontati dal presente testo.

Questo studio ha pure permesso di individuare nuove piste di ricerca che potrebbero essere affrontate in futuro: anzitutto l'approfondimento della questione dei confini lacustri, per capire cosa sia successo tra gli anni '50 e gli anni '60 dell'Ottocento per far sì che si passi da una lunga fase di profonda incertezza alla consapevolezza di una prassi attestata nel riconoscimento della linea mediana sull'acqua (dimenticando in questo le consuetudini medievali attestate ancora a inizio Seicento).

Inoltre, meriterebbe maggiore approfondimento la questione cronologica legata alle problematiche di banditismo, brigantaggio e contrabbando: se da un lato le categorie analitiche legate al banditismo e al brigantaggio sono state mobilitate efficacemente per questa ricerca, è risultato più difficile cogliere con completezza l'effettiva portata del fenomeno del brigantaggio nel primo Ottocento. Brigantaggio e contrabbando sembrano infatti essere dinamiche meglio rappresentate nelle fonti e nella letteratura storiografica per quanto riguarda la seconda metà del XIX e il XX secolo.

La questione del sale, del suo prezzo e del suo approvvigionamento nelle contrade ticinesi è stata affrontata solo in parte, e perlopiù in riferimento alla questione contributiva, da questa ricerca³³. A causa della più diffusa e manifesta correlazione con le pratiche di resistenza, si è in effetti deciso di analizzare in maniera più estesa la questione dei grani. Resta il fatto che anche la questione dell'approvvigionamento, del commercio e della tassazione dei sali potrebbe essere analizzata più approfonditamente nelle sue implicazioni storico-sociali.

Un altro aspetto che meriterebbe uno studio di ampio respiro è quello dello scollamento tra i periodi di crisi e i momenti di rivolta effettiva: anche lo storico Alessandro Barbero ha osservato che le rivolte medievali sorgevano spesso non nei momenti di maggior povertà, ma nel relativo benessere dei periodi di ripresa³⁴. Cogliere fino in fondo questa dinamica trasversale permetterebbe di capire ancora meglio alcune delle dinamiche osservate nei casi indagati dal presente studio.

I risultati di questa ricerca hanno permesso di affermare che la prima metà del XIX secolo in Ticino non è stata un periodo di affermazione progressiva di quelli che si affermeranno come i valori della Primavera dei popoli del 1848, ma piuttosto un periodo di dibattito e conflitto, spesso intenso e contraddittorio, attorno a quegli stessi valori. La regione era ancora legata a riferimenti e valori risalenti alla prima Età moderna, e ci vollero decenni per far sì che le novità si affermassero in maniera stabile. Il Ticino era parzialmente in linea con le tendenze continentali, ma continuava a presentare

33. Vedi *Capitolo 2.3.3*.

34. BARBERO, *op. cit.*, p. 5 (vedi *Capitolo 2.3.1*).

delle eccezioni, sia attraverso casi interessanti di accelerazione (ad esempio negli espropri dei beni ecclesiastici), che attraverso “ritardi” spesso semplicemente dovuti alla sopravvivenza dello *status quo* (per esempio nell’accesso ai diritti di vicinanza/patriziato, in parte a tutt’oggi attribuiti alle famiglie storicamente originarie di un villaggio).

Il Ticino si è dimostrato essere una finestra privilegiata da cui osservare questa modernità che si voleva tanto razionale sulla carta, quanto poi era risultata astratta e in conflitto con la realtà alla prova dei fatti. L’illusione della *tabula rasa* su cui costruire un nuovo ordine di cose, l’illusione del piano cartesiano che si è trovato confrontato a una logografia e a una topologia più *dense* e radicate nelle tradizioni e nelle consuetudini hanno frenato l’azione di quegli amministratori “moderni” che spesso non erano meno grossolani e inflessibili di quelli del vecchio ordine che cercavano, più o meno in buona fede, di sradicare. A poco a poco, dicevamo, la “modernità francese” è messa alla prova (testata o contestata), si impone, perde, si riformula, viene rielaborata dagli attori e si afferma infine, rimescolata e adattata alla realtà sudalpina. Una modernità che non è più un prodotto d’importazione, ma il frutto di un’elaborazione sociale, politica, e scientifica autoctona.

L’idea di applicare dei valori universali e assoluti su una *tabula rasa* di realtà geografiche appena create, amministrate da un apparato governativo democratico e liberale, si era dovuta forzosamente scontrare e ibridare con una paletta preesistente di valori, interessi e reti. L’affermazione generale dei valori imbracciati dai Governi che volevano promuovere queste novità era spesso accettata solamente quando, dopo diverso tempo e attraverso un confronto dialettico, si trovava a corrispondere agli interessi sia delle élite che dei ceti popolari. In un certo senso, diversi dei promotori delle varie politiche e riforme le vedevano anche come uno strumento utile a guadagnare un qualche tipo di vantaggio o a evitare determinati rischi, e non erano necessariamente ideologicamente partigiani dei valori che si trovavano a portare avanti. È utile studiare questi conflitti, queste ibridazioni e queste convergenze per demistificare la narrazione ingannevole di una modernità affermatasi in maniera diretta e inarrestabile, ma anche per essere in grado di capire in maniera efficace e analizzare i conflitti che riguardano le scelte politiche e le riforme del presente.

Ringraziamenti

Ringrazio anzitutto i miei codirettori di tesi: Michele Luminati, per la disponibilità e l'elasticità nel seguire la nascita e lo sviluppo di questa tesi, e Valentin Groebner per i suggerimenti di lavoro e i consigli motivanti nell'approccio alla redazione.

Un ringraziamento anche alle colleghe e ai colleghi di progetto per i consigli, gli scambi e la collaborazione: Francesca Brunet, Paola Mastrolia, Michele Fedrighini, Geo Quadri, Francesco Dendena ed Emilio Scaramuzza.

Ringrazio anche Christina Cavedon della Graduate School dell'Università di Lucerna per avermi seguito negli aspetti più legati alla gestione formativa e amministrativa del dottorato, "recuperandomi" e accompagnandomi attraverso i moduli e le uscite di studio.

Tra il personale degli archivi ticinesi tengo a ringraziare presso l'Archivio di Stato di Bellinzona Stefano Anelli per l'aiuto e le consulenze, Emanuele Redolfi per l'accompagnamento attraverso le procedure e i fondi più ostici, presso l'Archivio Storico della Città di Lugano ringrazio Damiano Robbiani per la disponibilità e la condivisione di informazioni e materiali utili all'analisi dei fenomeni di cui mi sono occupato.

Tra gli enti e le istituzioni culturali con cui ho avuto contatti ringrazio Maurizio "Mao" Valente del Museo della pesca di Caslano per i materiali inerenti alla Peschiera e l'interesse mostrato nei confronti della mia ricerca, così come la signora Cornelia Albert della Biblioteca am Guisanplatz di Berna per l'invio dei materiali utili per completare le parti sugli armamenti delle armate svizzere.

Ringrazio mia madre e Mila per l'aiuto nelle revisioni, le amiche e gli amici che si sono messi a disposizione per qualche lettura ed opinione estemporanea sui miei testi quando necessitavo un punto di vista esterno, e Nadir Cortesi per gli spunti sulla questione del pane nel Ticino dell'Ottocento e gli scambi cordiali, spesso rallentati dalla pandemia. Allo stesso modo un pensiero agli amici leventinesi che mi hanno aiutato a riflettere sulla questione della coltivazione delle patate, agli amici Aris, Janosch e Simone che hanno empaticamente condiviso gioie e dolori dell'iter accademico senza risparmiare spunti e suggerimenti, a Stefano, Luca e Chiara con cui ho condiviso diversi momenti di lavoro e non in biblioteca cantonale. Grazie anche a Sergio per i caffè e le chiacchiere.

Da ultimo, in ordine cronologico, ringrazio l'editore Fabio Casagrande e la sua squadra che hanno reso possibile la stampa di questa tesi come volume, con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca e della Divisione della cultura e degli studi universitari.

Bibliografia

- AAVV, 2016. “Climatic effects and impacts of the 1815 eruption of Mount Tambora in the Czech Lands”, in *Climate of the Past*, vol. 12, p. 1361-1374.
- AAVV, 1999. *La résistance armée contre la République helvétique 1798 – Cahier 8a: Informations de base*, Au/ZH: École militaire supérieure.
- AAVV, 1999. *La résistance armée contre la République helvétique 1798 – Cahier 8b: Documentation complémentaire*, Au/ZH: École militaire supérieure.
- AAVV, 2015. *Tambora 1815: l'eruzione globale*, Bologna: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia [online], URL: <https://ingvvulcani.com/wp-content/uploads/2018/10/tambora1815.pdf> (consultato il 14.03.2024).
- AAVV, 1978. “Tavola 6: Il periodo della Repubblica Elvetica (1798-1803): i due ‘Cantoni’”, in *Scuola Ticinese*, n. 65, p. 9-10.
- ANGELUCCI Antonio, 2012. “La legge civile ecclesiastica ticinese del 1855 nel quadro storico della prima metà dell’ottocento”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 13 [online], URL: https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/angelucci_la_legge.pdf?pdf=la-legge-civile-ecclesiastica-ticinese-del-1855-nel-quadro-storico-della-pr (consultato il 29.01.2020).
- BACHMANN-MEDICK Doris, 2016. *Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture*, Berlin: De Gruyter.
- BALDAN Alessandro, 1980. *Storia della Riviera del Brenta – Volume II*, Vicenza: Edizioni Moro.
- BARANZINI Anna, 1988. “Il Cantone Ticino e la Confederazione Elvetica”, in AAVV, *L'autonomia e l'amministrazione locale nell'area alpina*, Milano: Edizioni Universitarie Jaca, p. 85-104.
- BARBERO Alessandro, 2023. *All'arme! All'arme! I priori fanno carne!*, Bari: Laterza.
- BAROFFIO Angelo, 1873. *Dell'invasione francese nella Svizzera ossia della Repubblica Elvetica Unitaria*, vol. I, Lugano: Veladini e Comp.
- BAUMGARTNER Kurt, 2013. *Il Cantone Ticino occupato dalle Truppe napoleoniche del Regno d'Italia (1810-1813)*, Locarno: Daddò.
- BAZOCCO Adriano, 1997. “Contrabbando alla frontiera italo-ticinese nella seconda metà dell’Ottocento. Stato delle ricerche, problemi metodologici, proposte interpretative”, in LORENZETTI Luigi, VALSANGIACOMO Nelly (a cura di), *Lo spazio insubrico: Un'identità storica tra percorsi politici e realtà socio-economiche, 1500-1900*, Lugano: G. Casagrande, p. 147-170.
- BAZOCCO Adriano, 2012. “Il contrabbando in Ticino nella seconda metà dell’Ottocento”, in *Bollettino della Società Storica Locarnese*, n. 15, p. 43-54.
- BEFFA Jessica, 2022. *Come nasce un Cantone: storia dell'amministrazione cantonale ticinese, 1803-1855*, Bellinzona: Edizioni dello Stato.
- BENIGNO Francesco, 2018. *Terrore e terrorismo: Saggio storico sulla violenza politica*, Torino: Einaudi.
- BERNASCONI Marco, 2022. “La fiscalità del Ticino dal 1796 al 1814. La Repubblica elvetica e l'attualità del suo sistema tributario” in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA

- Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 53-72.
- BERTOLIATTI Francesco, 1941. *Un Fra Diavolo ticinese*, Lugano-Bellinzona: Istituto Editoriale Ticinese.
- BIANCHI Stefania, 2000. "Il paesaggio agrario di pianura e di collina", in *Storia della Svizzera italiana*, CESCHI Raffaello (a cura di), Bellinzona: Edizioni dello Stato, p. 103-130.
- BLOCH Marc, 2012 [1949]. *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris: Armand Colin.
- BODIN Jean, 1964 [1576]. *I sei libri dello Stato – Volume primo* (a cura di Margherita Isnardi Parente), Torino: UTET.
- BOLLA Ferruccio, 1981. "I primi codici civile e penale dell'Ottocento ticinese", in *Scuola ticinese*, n. 94, p. 38-42.
- BOLLETTINO STORICO DELLA SVIZZERA ITALIANA, 1950. "Documenti per la Peschiera di Agno", in *BSSI*, n. 10, p. 223-224.
- BOLLETTINO STORICO DELLA SVIZZERA ITALIANA, 1973. "Miscellanea: Un consulto dell'avv. Marocco", in *BSSI*, n. 4, p. 126-128.
- BONZANIGO Augusto, 1972. *Squarci di storia bellinzonese dagli inizi della indipendenza cantonale*, Bellinzona: Casagrande.
- BRESSAN Edoardo, 2003. "Le insorgenze nell'Italia settentrionale. Alcune riflessioni", in PANZERA Fabrizio, SALVI Élizabeth, TOSATO-RIGO Danièle (a cura di), *Creare un nuovo cantone all'epoca delle rivoluzioni: Ticino e Vaud nell'Europa napoleonica 1798-1815*, Bellinzona: Salvioni, p. 141-152.
- BROERS Michael, 2003. "The Myth and Reality of Italian Regionalism: A Historical Geography of Napoleonic Italy, 1801-1814", in *The American Historical Review*, vol. 108, n. 3, p. 688-709.
- BROGGINI Renata (?), 1981. "Dall'incameramento dei beni religiosi alle leggi politico-ecclesiastiche del 1855", in *Scuola ticinese*, n. 94, p. 27-29.
- BRUNET Francesca, 2022. "Un nuovo diritto per un nuovo confine. Vagabondaggio e controllo delle campagne lombarde nei primi anni di governo austriaco" in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 183-200.
- CALDELARI Callisto, 2003. *Napoleone e il Ticino*, Bellinzona: Edizioni dello Stato.
- CANCILA Rossella, 1999. *Il pane e la politica: la rivolta palermitana del 1560*, Napoli: Edizioni scientifiche italiane.
- CANTÙ Cesare, 1867. *Gli eretici d'Italia – Volume terzo*, Torino: Unione Tipografico-Editrice, in *Project Gutenberg* [online], URL: <https://www.gutenberg.org/files/47278/47278-h/47278-h.htm> (consultato il 30.11.2020).
- CARONI Pio, 1964. *Le origini del dualismo comunale svizzero. Genesi e sviluppo della legislazione sui Comuni promulgata dalla Repubblica Elvetica, con speciale riguardo allo sviluppo ticinese*. Milano: Giuffrè.
- CARONI Pio, 1974. *L'altra storia del patriziato*, Bellinzona: Archivio storico ticinese.
- CARONI Pio, 1998. *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano: Giuffrè.
- CARONI Pio, 2000. "Sovrani e sudditi nel labirinto del diritto", in CESCHI Raffaello (sotto la direzione di), *Storia della Svizzera italiana: Dal Cinquecento al Settecento*, Bellinzona: Casagrande, p. 581-596.
- CARONI Pio, 2002. "Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico" in CAPPELLINI Paolo, SORDI Bernardo (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Milano: Giuffrè, p. 263-307.

- CARTUYVELS Yves, 1996. *D'où vient le code pénal? – Une approche généalogique des premiers codes pénaux absolutistes au XVIII siècle*, De Boeck (Paris/Bruxelles) / Presses de l'Université de Montréal / Presses de l'Université d'Ottawa.
- CATTANEO Rodolfo, 1990 [1874]. *I Leponti, ossia Memorie storiche leventinesi del Padre Angelico – Volume primo*, Bellinzona: Salvioni.
- CATTANEO Rodolfo, 1990 [1874]. *I Leponti, ossia Memorie storiche leventinesi del Padre Angelico – Volume secondo*, Bellinzona: Salvioni.
- CATTORI Emilio, 1930. *I beni ecclesiastici incamerati dallo Stato del Cantone Ticino negli anni 1812, 1848, 1852, 1857*, Lugano: La Buona Stampa.
- CECCARELLI Giovanna, PEDRAZZINI Daniele, ROBBIANI Damiano (a cura di), 2019. “Zecchini, svanziche, doppie e napoleoni”, in *“Ogni cosa è mal incaminata”: Il diario di Giovanni Anastasia (1797-1883), contadino di Breno – Volume II*, Curio/Bellinzona: MdM/CDE, p.101-103.
- CESCHI Raffaello, 1987. *Contrade cisalpine: Momenti di storia della Svizzera italiana dai tempi remoti al 1803*, Locarno: Dadò.
- CESCHI Raffaello, 1988. *Ottocento ticinese*, Locarno: Dadò.
- CESCHI Raffaello (a cura di), 1998. *Storia del Cantone Ticino: l'Ottocento*, Bellinzona: Collana di Storia edita dallo Stato del Cantone Ticino.
- CESCHI Raffaello, 2000. “Letà delle Riforme”, in *Storia della Svizzera italiana*, dal Cinquecento al Settecento, Bellinzona: Casagrande, p. 527-550.
- CESCHI Raffaello, 2007. “Il Codice sgradito”, in CESCHI Raffaello et al., 2007. *“Il Codice sgradito. Il Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)*, Atti del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) Lugano, 17 novembre 2006”, in *Archivio storico ticinese*, n. 142, p. 189-200.
- CESCHI Raffaello, 2011. *Parlare in tribunale: La giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale*, Bellinzona: Casagrande.
- CESCHI Raffaello, 2014. *Il Cantone Ticino nella crisi del 1814*, Bellinzona: Casagrande.
- CESCHI Raffaello et al., 2007. “Il Codice sgradito. Il Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)”, Atti del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) Lugano, 17 novembre 2006”, in *Archivio storico ticinese*, n. 142, p. 190-438.
- CHABOD Federico, 1967. *Scritti sul Rinascimento*, Torino: Einaudi.
- CHARLE Christophe (sous la direction de), 2009. *Le temps des capitales culturelles – XVIII-XX siècles*, Seyssel: Champ Vallon.
- CHIESA Virgilio, *Il Liceo cantonale*, Bellinzona: Grassi.
- CHIESI Giuseppe, ZAPPA Fernando, 1991. *Terre della Carvina: Storia e tradizioni dell'Alto Vedeggio*, Locarno: Dadò.
- CICONTE Enzo, 2022. *Classi pericolose: Una storia sociale della povertà dall'età moderna a oggi*, Bari: Laterza.
- COLOMBO Elisabetta, PAGANO Emanuele, 2016. *Milano e territori contermini: L'ordinamento amministrativo, 1750-1923*, Bologna: Il Mulino.
- CORTESI Nadir, 2013. *La liberalizzazione del mercato del pane nel Ticino dell'Ottocento*, Tesi di Laurea – Anno Accademico 2012/2013, Venezia: Università Ca' Foscari.
- COSTA Pietro, 2016. “A ‘Spatial Turn’ for Legal History? A Tentative Assessment”, in MECCARELLI Massimo, SOLLA SASTRE Maria Julia (eds.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main: Max Plank Institute for European Legal History, p. 27-62.

- CRISCIUOLO Vittorio, 1998. "I giacobini italiani e i baliaggi svizzeri", in GHIRINGHELLI Andrea, SGANZINI Lorenzo (a cura di), *Ticino 1798-1998: Dai baliaggi alla Repubblica cantonale*, Bellinzona: Casagrande, p. 39-52.
- CRISCIUOLO Vittorio, 2015. *Il Congresso di Vienna*, Bologna: il Mulino.
- DELLEA Yvonne, 1993. *Graglio in Val Veddasca. Frammenti di storia e memorie*, Mesenzana: Marwan.
- DI FIORE Laura, MERIGGI Marco (a cura di), 2013. *Movimenti e confini: Spazi mobili nell'Italia preunitaria*, Roma: Viella.
- DI RENZO VILLATA Maria Gigliola, 2011. "La 'métabolisation' du droit nouveau en Lombardie entre culture autrichienne et culture française (fin XVIII^e – début XIX^e siècle)", in COPPEIN Bart, STEVENS Fred, WAELKENS Laurent (eds.), *Modernisme, tradition et acculturation juridique – Iuris scripta historica XXVII*, Brussel: VWK, p. 181-205.
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Affare dei conventi di Argovia* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/017240/2000-09-22/> (consultato il 07.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Clima* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/007770/2021-09-07/> (consultato il 14.03.2024).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Codice Civile (CC)* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/030734/2014-11-18/> (consultato l'11.06.2019).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Codice napoleonico* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/041752/2005-08-02/> (consultato l'11.06.2019).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Codificazione* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009605/2009-07-30/> (consultato l'11.06.2019).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Dieta federale* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010076/2014-09-25/> (consultato il 18.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Diritto di voto e di eleggibilità* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026453/2022-12-02/> (consultato il 05.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Diritto penale* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009616/2013-11-26/> (consultato il 07.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Iniziativa popolare* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010386/2016-07-18/> (consultato il 05.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Giovanni Antonio Marcelli* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/007287/2010-01-21/> (consultato il 16.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Monopolio della violenza fisica legittima* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/028733/2008-02-11/> (consultato il 07.12.2020).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Monteceneri* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/049689/2023-09-04/> (consultato il 14.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Movimento operaio* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016479/2014-02-24/> (consultato il 09.04.2024).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Referendum popolare* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010387/2011-12-23/> (consultato il 05.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Repubblica Cisalpina* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006621/2010-07-01/> (consultato il 13.06.2019).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Repubblica elvetica* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009797/2011-01-27/> (consultato il 13.06.2019).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Luigi Rossi* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006972/2010-04-23/> (consultato il 14.09.2023).

- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Giovanni Battista Quadri* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006910/2010-06-30/> (consultato l'11.06.2022).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Robasacco* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/002044/2017-01-11/> (consultato il 14.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Società di classe* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/015984/2012-06-13/> (consultato il 09.04.2024).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Sovranità* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026456/2013-01-08/> (consultato il 31.07.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Angelo Maria Stoppani* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/006914/2012-06-11/> (consultato il 09.08.2022).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Suffragio femminile* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010380/2023-04-04/> (consultato il 05.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Pietro Taglioretti* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/042134/2011-09-16/> (consultato il 16.09.2023).
- DIZIONARIO STORICO DELLA SVIZZERA (HLS/DHS/DSS), *Valle Onsernone* [online], URL: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008300/2017-01-18/> (consultato il 06.07.2022).
- ETHINGTON, Philip J., 2007. "Placing the Past: 'Groundwork' for a Spatial Theory of History", in *Rethinking History*, vol. 11, n. 4, p. 465-493.
- FARINA Gianraimondo, 2011. *Aspetti e problemi finanziari in ordine alla soppressione di monasteri e conventi nella Lombardia asburgica del secondo Settecento: il Ducato di Milano*, Tesi di dottorato, Verona: Università degli studi di Verona.
- FEDRIGHINI Michele, 2022. "Il ruolo delle autorità municipali milanesi nella realizzazione di una nuova viabilità tra età napoleonica e Restaurazione" in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 107-119.
- FELDER Pierre, 1976. "Ansätze zu einer Typologie der politischen Unruhen im schweizerischen Ancien Régime 1712-1789", *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera*, 26 (3), p. 324-389.
- FERRANTE Riccardo, 2013. "Los orígenes del modelo de codificación entre los siglos XIX y XX en Europa, con particular atención al caso italiano", in *Revista de Derecho Privado*, n. 25, p. 29-53.
- FERRI Massimiliano, *La Svizzera e Napoleone: la neutralità violata, l'occupazione del Cantone Ticino e del Vallese (1810-1813)*, Università degli studi di Milano, Anno accademico 2008-2009.
- FRANSCINI Stefano, 1837. *La Svizzera italiana – Volume primo*, Lugano: G. Ruggia e Comp.
- FRANSIOLI Mario, 1992. "Momenti di storia airolese" in AAVV, *Airolo*, Bellinzona: Comune di Airolo, p. 77-158.
- FRANSIOLI Mario, 1994. *Il vicinato di Airolo: Gli ordini del 1788*, Airolo: Edizioni del Patriziato.
- FRANSIOLI Mario, VISCONTINI Fabrizio (a cura di), 2006. *La rivolta della Leventina: rivolta, protesta o pretesto?*, Locarno: Dadò.
- FRIGERIO Pierangelo, 1999. *Storia di Luino e delle sue Valli*, Germignaga: Macchione Editore.
- GANDOLLA, Alberto, 1998. "Capriasca, la rivolta del 1802", in *Giornale del Popolo*, 30.07.1998.
- GANDOLLA, Alberto, 1999. "Le passioni dei forensi": La rivolta della Capriasca del 26 gennaio 1802 attraverso gli atti processuali", in *Pagine storiche luganesi*, n. 10, p. 79-91.
- GARRÉ Roy, 2007. "Lunificazione del diritto penale come fattore di edificazione dello Stato: Trascorsi e percorsi politici del Codice penale ticinese del 1816", in CESCHI Raffaello et al., 2007. *Il Codice sgradito. Il Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)*, Atti

- del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816) Lugano, 17 novembre 2006”, in *Archivio storico ticinese*, n. 142, p. 381-396.
- GARRÉ Roy, 2011. “Un nuovo codice penale per il Cantone del Ticino. Dal ‘codice sgradito’ ad ‘uno tra i più buoni codici d’Europa?’” in VINCIGUERRA Sergio (a cura di), *Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)*, Verona: CEDAM, p. XI-LIV.
- GHIRINGHELLI Andrea, 1998. “La costruzione del Cantone (1803-1830)”, in *Storia del Cantone Ticino: l'Ottocento*, Bellinzona: Collana di Storia edita dallo Stato del Cantone Ticino, p. 33-62.
- GHIRINGHELLI Andrea, SGANZINI Lorenzo (a cura di), 1998. *Ticino 1798-1998: Dai baliaggi alla Repubblica cantonale*, Bellinzona: Casagrande.
- GIAMPAOLO Leopoldo, 1976 [1962]. *Storia breve di Maccagno Inferiore già feudo imperiale, Corte reale degli imperatori, terra per sè e di Maccagno Superiore*, Germignaga [Varese: Tipografia Galli & Co.].
- GILI Antonio, 1999. “Le fonti documentarie del periodo della Repubblica Elvetica – Archivio storico della Città di Lugano”, in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 277-286.
- GILI Antonio (a cura di), 1999. *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli.
- GINZBURG Carlo, 1977. *Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino: Einaudi.
- GRAFFINA Gustavo, 1929. *Documenti relativi al confine fra il Cantone Ticino e il Regno d'Italia raccolti e pubblicati per incarico del Consiglio Federale svizzero*, Lugano: Arti Grafiche già Veladini.
- GREPPI Giuseppe, 1948. *Il diritto di espropriazione nel Cantone Ticino*, Lugano: Tipografia Rezzonico-Pedrini.
- GRILLO Ralph D., 2003. “Cultural Essentialism and Cultural Anxiety”, in *Anthropological Theory*, vol. 3, n. 2, p. 157-173.
- GROEBNER Valentin, 2008 [2004]. *Storia dell'identità personale e della sua certificazione*, Bellinzona: Casagrande.
- GROSSI Plinio, 2000. *Il Ticino del primo '800*, Pregassona: Fontana Edizioni.
- GUZZI Sandro, 1994. *Logiche della rivolta rurale: insurrezioni contro la Repubblica Elvetica nel Ticino meridionale (1798-1803)*, Bologna: Cisalpino.
- GUZZI Sandro, 1999. “L'Archivio centrale della Repubblica Elvetica presso l'Archivio federale svizzero di Berna”, in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 259-266.
- GUZZI Sandro, 2005. “L'emancipazione indesiderata: Dai baliaggi italiani al Ticino degli anni 1770-1815”, in *Dai baliaggi alla modernità – Introduzione alla storia del Cantone Ticino, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo*, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 9-29.
- GUZZI-HEEB Sandro, 1999. “Per una storia economica del Canton Ticino”, in *Storia economica della Svizzera*, BERGIER Jean-François (a cura di), Lugano: Casagrande, p. 313-327.
- GUZZI-HEEB Sandro, 2000. “Dalla sudditanza all'indipendenza: 1798-1803”, in CESCHI Raffaello (sotto la direzione di), *Storia della Svizzera italiana: Dal Cinquecento al Settecento*, Bellinzona: Casagrande, p. 551-580.
- GUZZI-HEEB Sandro, 2007. “Ribelli innovativi. Conflitti sociali nella Confederazione svizzera e nuove piste interpretative (XVII-XVIII secolo)”, in *Studi Storici*, vol. 2, n. 48, p. 383-408. Consultato su *unil.ch* [online], URL: https://www.unil.ch/hist/files/live/sites/hist/files/shared/pages_personnelles/moderne/SandroGuzzi-Heeb/Guzzi_Studi%20storici_2007.pdf (consultato il 12.06.2019).

- HOBBSAWM Eric, 1974 [1971]. *I banditi: banditismo sociale nell'età moderna*, Torino: Einaudi.
- HUBER Rodolfo, 1997. *Locarno nella prima metà dell'Ottocento: elementi di storia sociale ed economica*, Locarno: Dadò.
- HUGGER Paul, 1977. *Rebelles et hors-la-loi en Suisse*, Lausanne: Editions 24 heures.
- KAPLAN Steven L., 1976. *Bread, politics and political economy in the reign of Louis XV*, The Hague: M. Nijhoff.
- KASSER Paul, 1921. "Le passage des Alliés en Suisse pendant l'hiver 1813/14", in *Histoire militaire de la Suisse, 9^{ème} Cahier*, Berne: Commissariat Central des Guerres, p. 5-54.
- KRÄMER Daniel, 2015. "Menschen grasten mit dem Vieh" *Die letzte grosse Hungerkrise der Schweiz 1816/1817*, Basel: Schwabe Verlag.
- KROPFENBERG Inge, LINDER Nikolaus, 2014. "Coding the Nation. Codification History from a (Post)Global Perspective", in DUVE Thomas (ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main: Max Plank Institute for European Legal History, p. 67-99.
- LACCHÈ Luigi, 1995. *L'espropriazione per pubblica utilità – Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano: Giuffrè.
- LEBRUN François (présenté par), 1979. *Parole de Dieu et Révolution: les sermons d'un curé angevin avant et pendant la Guerre de Vendée*, Toulouse: Privat.
- LEPORI Antonio (con la collaborazione di RÜEGGER Robert), 2001. "Il cataclisma dell'Elvetica e la rivolta del 1799", in *Isona: Una comunità attraverso i secoli*, Locarno: Patriziato di Isona, p. 219-224.
- LUMINATI Michele, 2004. "Storia di un codice 'rinviato', ovvero: Gioie e pene della codificazione penale svizzera", in *Un inquieto ricercare: scritti offerti a Pio Caroni*, Bellinzona: Casagrande, p. 327-347.
- LUMINATI Michele, 2022. "Conclusioni", in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 231-232.
- LUSSO Gino, 1975. *Rivoluzione industriale e organizzazione del territorio in Europa*, Firenze: Nuova Italia.
- MANNORI Luca, 2007. "La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici", in CAMELI Marco (ed.), *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, Bologna: Il Mulino, p. 43-63.
- MARIANI ARCOBELLO Francesca, "Angelo Maria Stoppani (1768-1815) e Giovanni Battista Pioda (1786-1845), due biografie a confronto", in *Percorsi di ricerca: Working papers, Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiSAIp*, n. 1, 2009, p. 35-46.
- MARRAMAIO Giacomo, 2013. "Spatial turn: spazio vissuto e segni dei tempi", in *Quadranti*, vol. 1, n. 1, p. 31-37.
- MARTIN Jean-Clément, 1985. "La Vendée et sa guerre, les logiques de l'événement", in *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, n. 5, p. 1067-1085.
- MARTIN Paul E., 1921. "L'armée fédérale de 1815 à 1914", in *Histoire Militaire de la Suisse, 12^{ème} Cahier*, Berne: Commissariat Central des Guerres, p. 5-160.
- MARTINETTI Orazio, 2016. *Fare il Ticino: Economia e società tra Otto e Novecento*, Locarno: Dadò.
- MARTINOLA Giuseppe, 1939. *Torbidi nel Mendrisiotto nel 1847*, Mendrisio: Stucchi & Co.
- MARTINOLA Giuseppe, 1954. "Notizie per 'la Guerra delle Forcelle'", in *BSSI*, n. 2-3, p. 78-92.
- MARTINOLA Giuseppe, 1981. *La tipografia Elvetica di Capolago*, in *Scuola ticinese*, n. 94, p. 37.

- MASTROLIA Paola, 2021. "Legal transfer. La disciplina dello spazio nella Milano napoleonica", in *Historia et Ius*, n. 19, URL: http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/mastroli_a_19.pdf.
- MATTMÜLLER Markus, 1988. "Agricoltura e popolazione nelle Alpi centrali 1500-1800", in MARTINENGO Edoardo, *Le Alpi per l'Europa – Una proposta politica*, Milano: Jaca, p. 55-75.
- MENA Fabrizio, 2005. "Nascita de Cantone e sviluppo istituzionale – 1803-1848: Mezzo secolo di onda modernizzatrice", in *Dai baliaggi alla modernità – Introduzione alla storia del Cantone Ticino, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo*, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 31-56.
- MENA Fabrizio, 2011. "La missione milanese di Stefano Franscini e Giovanni Battista Fogliardi per la "tratta" del grano (inverno 1847)", in *Archivio Storico Ticinese*, n. 150, p. 167-209.
- MONDADA Giuseppe, 1978. "Dies natalis", in *Scuola Ticinese*, n. 64, p. 3-7.
- MONDADA Giuseppe, 1981. *Leggi organiche comunale e patriziale*, in *Scuola ticinese*, n. 94, p. 45.
- MOORE Barrington Jr, 1976 [1973]. *Le origini sociali della dittatura e della democrazia: Proprietari e contadini nella formazione del Mondo moderno*, Torino: Einaudi Paperbacks.
- MORI Simona, 2009. "Le città in epoca napoleonica, fra cultura politica, ordinamenti territoriali e legislazione. Note sull'esperienza della Repubblica italiana e del Regno d'Italia", in AAVV, *Il governo della città. Il governo nella città. Le città meridionali nel decennio francese. Atti del convegno di studi (Bari, 22-23 maggio 2008)*, Bari: Edipuglia, p. 139-166.
- MORONI Gaetano, 1845. "Immunità" in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni*, vol. 34, Venezia: Tipografia Emiliana, p. 22-39, URL: <https://books.google.ch/books?id=5GYAAAAAMAAJ> (consultato il 12.4.2021).
- NEVEUX Hugues, 1997. *Les révoltes paysannes en Europe (XIV^e-XVII^e siècle)*, Paris: Albin Michel.
- NICOLAS Jean, 2002. *La rébellion française: mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789*, Paris: Seuil.
- NOSETTI Orlando, 2011. "Il controllo del mercato del pane nel Ticino dell'Ottocento: una soluzione efficace ed efficiente?", in *Archivio Storico Ticinese*, n. 150, p. 139-166.
- NOSETTI Orlando, 2016. "Emigranti della Valle Veddasca in Svizzera. Dall'emigrazione stagionale a quella definitiva: gli esempi dei Nosetti a Brissago e a Emmen" in *Verbanus*, XXXVII, p. 209-230.
- Ó GRÁDA Cormac, 2011. *Storia delle carestie*, Bologna: Il Mulino.
- OPPENHEIMER Clive, 2003. "Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815", in *Progress in Physical Geography*, n. 27, vol. 2, p. 230-259.
- OSSANA CAVADINI Nicoletta, 1996. *Chiasso fra Ottocento e Novecento: La costruzione di una forma urbana*, Muzzano: Edizioni San Giorgio.
- PANZERA Fabrizio, 1999. "Le fonti documentarie del periodo della Repubblica Elvetica – Archivio di Stato del Cantone Ticino a Bellinzona", in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: Lex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 267-276.
- PANZERA Fabrizio, 2005. "Politica e società del secondo Ottocento: Dai moti liberali europei alla prima guerra mondiale", in *Dai baliaggi alla modernità – Introduzione alla storia del Cantone Ticino, Quaderni della Associazione Carlo Cattaneo*, n. 54, Castagnola: Associazione culturale Carlo Cattaneo, p. 57-76.
- PANZERA Fabrizio, SALVI Élizabeth, TOSATO-RIGO Danièle (a cura di), 2003. *Creare un nuovo cantone all'epoca delle rivoluzioni: Ticino e Vaud nell'Europa napoleonica 1798-1815*, Bellinzona: Salvioni.

- PEDRAZZI Giulia, 2010. "I 'padroni del fumo': l'emigrazione dei fornaciai malcantonesi, un esempio d'imprenditorialità alpina (XVII-XX secolo)", in AAVV, *I padroni del fumo: Contributi per la storia dell'emigrazione dei fornaciai malcantonesi*, Taverne: Museo del Malcantone, p. 13-92.
- PELLEGRINI Manolo, "Vincenzo Dalberti (1763-1849) e le rivoluzioni dell'Elvetica e della Mediazione al sud delle Alpi (dal tramonto dell'Ancien Régime al 1814)", in *Percorsi di ricerca: working papers / Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiSAlp*, 02.2010, p. 41-51.
- PELLEGRINI Manolo, 2019. *La nascita del cantone Ticino: Ceto dirigente e mutamento politico*, Locarno: Dadò.
- PERI Pietro, 1864. *Storia della Svizzera italiana dal 1797 al 1802 (compilata sugli abbozzi e documenti lasciati da Stefano Francini)*, Lugano: Tipografia e Litografia Cantonale.
- PERNIOLA Giusi Andreina, 2015. "La città che si dissolve: i conventi soppressi nuovo oggetto di scambio materiale-simbolico in una città della Francia napoleonica (1800-1802)", Paper discusso in occasione del convegno *CRESO: Ordini Regolari e società civile in Piemonte fra XVI e XIX secolo, Torino, 3-5 Luglio 2014*, URL: <http://www.religious-orders-piedmont.polito.it/documenti/perniola-paper-convegno-creso-2014.pdf>.
- PERUCCHINI Umberto, 1939. "I carabinieri ticinesi" in AAVV, 1945. *Pensiero ed azione del liberalismo ticinese: schizzo storico compilato dai "Carabinieri Locarnesi" per la ricorrenza del centenario della rivoluzione liberale del 1839*, Locarno: Tipografia Vito Carminati, p. 9-36.
- PERUCCHINI Umberto, 1940. "Il tentativo di ribellione del 1841" in AAVV, 1945. *Pensiero ed azione del liberalismo ticinese: schizzo storico compilato dai "Carabinieri Locarnesi" per la ricorrenza del centenario della rivoluzione liberale del 1839*, Locarno: Tipografia Vito Carminati, p. 83-92.
- PICENI Michele, BRAMBILLA DI CIVESIO Maria e Vittorio, 1995. *La soppressione dei conventi nel Canton Ticino*, Locarno: Dadò.
- PILLEPICH Alain, 2001. *Milan, capitale napoléonienne. 1800-1814*, Paris: Lettrage.
- POLLI Marco, 1989. *Zollpolitik und illegaler Handel: Schmuggel im Tessin 1868-1894: soziale, wirtschaftliche und zwischenstaatliche Aspekte*, Zürich: Chronos.
- POLLI Marco, 2022. "Illegal transfer" come realtà e opportunità economica. Contrabbando tra Ticino e Lombardia nell'Ottocento", in BRUNET Francesca, LUMINATI Michele, MASTROLIA Paola, SOLIMANO Stefano (a cura di), *Costruire, trasformare, controllare: Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento*, Bellinzona: Casagrande, p. 219-230.
- POLLI-SCHÖNBORN Marco, 2020. *Kooperation, Konfrontation, Disruption: frühneuzeitliche Herrschaft in der alten Eidgenossenschaft vor und während des Leventiner Protestes von 1754/55*, Basel: Schwabe.
- PONCIONI Marco, "L'economia pastorale e il comune rurale" in *Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento*, CESCHI Raffaello (a cura di), Bellinzona: Edizioni dello Stato, p. 131-158.
- POST John D., 1977. *The Last Great Subsistence Crisis in the Western World*, Baltimore/London: The John Hopkins University Press.
- RAMELLI Elena, 1999. "Costituzioni in corso: 1798-1803", in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 25-39.
- RAMELLI Elena, 2004. "Fra segni e tracce. La ridefinizione della proprietà nel Ticino dell'Ottocento" in *Un inquieto ricercare: scritti offerti a Pio Caroni*, Bellinzona: Casagrande, p. 363-389.
- REMONDA Amilcare, 1933. *La procedura tributaria ticinese nella storia tributaria*, Bellinzona: Istituto Editoriale Ticinese.

- RICCI Giuliana, 1996. "Trasformazioni del sistema urbano nel XIX secolo e nascita di un problema storiografico: l'esempio milanese" in OSSANA CAVADINI Nicoletta (a cura di), *Chiasso fra Ottocento e Novecento: La costruzione di una forma urbana*, Muzzano: Edizioni San Giorgio, p. 17-22.
- RIGHETTI Argante, 1993. "Lo studio di Pier Giorgio Gerosa su Corippo", in *Scuola Ticinese*, n. 183, p. 17-18.
- RÖMER Jonas, 2004. *Bauern, Untertanen und "Rebellen": Eine Kulturgeschichte des Schweizerischen Bauernkrieges von 1653*, Zürich: Orell Füssli Verlag.
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1997 [1762]. *Il contratto sociale* (trad. a cura di Roberto Carifi), Milano: Bruno Mondadori.
- RÜEGGER Robert, 1999. "Cronologia", in GILI Antonio (a cura di), *Lugano dopo il 1798: L'ex-baliaggio tra 1798 e 1803*, Lugano: Museo storico Villa Saroli, p. 287-300.
- SALVADORI Rinaldo, 1985. "Moti antigiacobini e insorgenze napoleoniche in Val Padana", in *L'Italia giacobina e napoleonica*, Milano: Teti, p. 189-217.
- SCERPELLA Aurelio, 2019. *Un paese in una valle che non c'è: Storie, luoghi, persone ed emigranti di Medeglia con uno sguardo su Isona e Monteceneri*, Locarno: Dadò.
- SCHNYDER Marco, 2011. "Territori, risorse e migrazioni. Il ceto dirigente svizzero in un contesto di frontiera e di mobilità (secoli XVII e XVIII)" in *Percorsi di ricerca: Working papers, Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiSalp*, n. 3, 2011, p. 65-74.
- SIMONCINI Giorgio, 1987. "Aspetti della politica napoleonica dei lavori pubblici in Italia", in AAVV, *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie). Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984)*, Rome: École Française de Rome, p. 1-21.
- SINISI Agnese, 1985. "Antigiacobinismo e sanfedismo" in *L'Italia giacobina e napoleonica*, Milano: Teti, p. 219-252.
- SOLEIL Sylvain, 2005. "Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations?", *Forum historiae iuris* [online], URL: <http://www.forhisiur.de/2005-03-soleil/> (consultato il 02.05.2019).
- SOLIMANO Stefano, 2018. "'Italianiser les lois françaises' ancora sulle traduzioni del codice napoleone (1803-1809)", in *Rivista Di Storia del Diritto Italiano*, vol. XCI, fasc. 2, p. 21-50.
- SURY Rolf, 1942. *Le condizioni di frontiera del Lago di Lugano*, Lugano-Bellinzona: Istituto editoriale ticinese.
- SUTER Andreas, 1997. *Der schweizerische Bauernkrieg von 1653: Politische Sozialgeschichte – Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses*, Tübingen: Bibliotheca-Academica-Verlag.
- TALARICO Rosario, 1988. *Il Cantone malato: igiene e sanità pubblica nel Ticino dell'Ottocento*, Lugano: Fondazione Pellegrini-Canevascini.
- TAVILLA Elio, 2011. "L'abolizione della pena di morte" in VINCIGUERRA Sergio (a cura di), *Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)*, Verona: CEDAM, p. CXXV-CXL.
- TRECCANI, ENCICLOPEDIA, HARTIG Franz, *conte von* [online], URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/hartig-franz-conte-von_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/hartig-franz-conte-von_(Enciclopedia-Italiana)/) (consultato il 16.08.2022).
- TRECCANI, ENCICLOPEDIA, *Stato moderno* [online], URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/stato-moderno_%28Dizionario-di-Storia%29/ (consultato il 13.09.2022).
- VEYRASSAT Béatrice, 2018. *Histoire de la Suisse et des Suisses dans la marche du monde (XVII^e siècle – Première Guerre mondiale): espaces, circulations, échanges*, Neuchâtel: Éd. Livréo-Alphil.
- VIAZZO Pier Paolo, 2001 [1990]. *Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad oggi*, Roma: Carocci.
- VIELI Francesco Dante, 1930. *Storia della Mesolcina scritta sulla scorta dei documenti*, Bellinzona: Grassi & Co.

- VINCIGUERRA Sergio, 2011. “Dal primo al secondo codice penale ticinese (1816-1873): rinnovamento e anticipazioni” in VINCIGUERRA Sergio (a cura di), *Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)*, Verona: CEDAM, p. LV-LXXXVI.
- VOVELLE Michel, 1989 [1982]. *Ideologia e Mentalità*, Napoli: Guida.
- WEBER Max, 1919. *Politik als Beruf*, München: Duncker & Humblot. [online], URL: https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/weber_politik_1919 (consultato il 26.4.2022).
- WEBER Max, 1983 [1919]. *Il lavoro intellettuale come professione* [contiene *La scienza come professione* e *La politica come professione*], Torino: Einaudi.
- ZANGHERI Renato, 1979. “Gli anni francesi in Italia: Le nuove condizioni della proprietà”, in *Studi Storici*, Anno 20, n. 1, p. 5-26.
- ZORZI Franco, 1969 [1946]. *Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato nel Cantone Ticino*, Bellinzona: Fondazione Domenico Maestretti.
- ZSCHOKKE Heinrich, 2014 [1801]. *La guerra civile nella Svizzera italiana*, Locarno: Dadò.
- ZUMTHOR Paul, 1993. *La Mesure du monde*, Paris: Seuil.
- ZURFLUH Anselm, 2002. “La révolte populaire mise en perspective: guerre des paysans 1653, révolte de la Léventine 1755, guerra delle forcelle 1799”, *Bollettino storico della Svizzera italiana*, vol. 105, fasc. 1, p. 123-142.

Interventi a convegni scientifici citati

- DENDENA Francesco, 10.10.2019. “Due accenti di un unico verbo: le traduzioni delle opere francesi in lingua italiana nel periodo repubblicano nel Ticino e nello spazio italiano (1796-1815)”, convegno *Il libro, il Cantone e l'Impero. La produzione editoriale ticinese tra Milano e l'Europa di Bonaparte*, Mendrisio, Accademia di architettura, 10-11 ottobre 2019.
- ROMANO Maurizio, 20.6.2022. “L’approvvigionamento del legname da costruzione nella Milano del primo Ottocento e il ruolo del Ticino tra gestione pubblica e committenza privata”, seminario *Tradizioni, persistenze e innovazioni nell’artigianato artistico e nella produzione edilizia e architettonica tra Età napoleonica e Restaurazione: Milano nello scenario europeo*, Mendrisio, Accademia di architettura, 20-21 giugno 2022.
- SCARAMUZZA Emilio, 11.10.2019. “Il libro al confine. La censura tra Svizzera e Lombardia dal periodo napoleonico alla Restaurazione (1805-1820)”, convegno *Il libro, il Cantone e l'Impero. La produzione editoriale ticinese tra Milano e l'Europa di Bonaparte*, Mendrisio, Accademia di architettura, 10-11 ottobre 2019.

Sitografia

- ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, “*Malevolenza*” contro la coscrizione militare obbligatoria [online], URL: https://archiviodistatomilano.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/Patrimonio_archivistico/Documenti_del_mese/1803-coscrizione_obbligatoria.pdf (consultato il 13 settembre 2023).
- ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI LUGANO, *Villa Ciani* [online], URL: <http://www.archivio-storicolugano.ch/Storia-Lugano/Edifici-privati/VillaCiani.html> (consultato il 21.2.2020).
- CITTÀ DI LOCARNO, *Piazza Grande* [online], URL: <https://www.locarno.ch/it/virtual-tour/piazza-grande> (consultato il 21.2.2020).
- CITTÀ DI LUGANO, UFFICIO DEL PATRIMONIO CULTURALE, *Raccolta delle patate a Catto* (fotografia di Vincenzo Vicari del 1939) [online], URL: <https://www.luganocultura.ch/oggetti/36170-raccolta-delle-patate-a-catto> (consultato il 10.06.2021).
- GRASSI Roberto (2012), “Statuti di comunità rurali, sec. XIV – XVIII”, *LombardiArchivi* [online], URL: https://lombardiarchivi.servizirl.it/document_forms/8 (consultato il 26.8.2021)
- GULDI Jo, “What is the spatial turn?”, *Spatial Humanities* [online], URL: <http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/> (consultato il 12.05.2019).
- “Il Progetto”, *Milan and Ticino (1796-1848). Shaping the spatiality of a european capital* [online], URL: <https://www.milano-ticino-1796-1848.ch/progetto/> (consultato il 28.2.2024).
- OSTERMANN Patrick, “Da eroe della libertà a talebano delle Alpi: Il declino di Andreas Hofer nella considerazione dei tedeschi”, *QuestoTrentino*, n. 8, settembre 2009 [online], URL: <http://www.questotrentino.it/qt/?aid=11467> (consultato il 31.8.2021).
- REPUBBLICA E CANTONE TICINO, *Il Palazzo delle Orsoline* [online], URL: <https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/cenni-storici/il-palazzo-delle-orsoline/> (consultato il 21.2.2020).
- ROMEO Carlo (a cura di), “Ecco che cosa penso del mito di Andreas Hofer: Dallo studioso austriaco un’interpretazione distante da quella tradizionale”, *Alto Adige*, 25 marzo 2016 [online], URL: <https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/ecco-che-cosa-penso-del-mito-di-andreas-hofer-1.68495> (consultato l’8 dicembre 2020) [intervista a Martin Schennach].
- RSI, *Un tesoro torna alla luce: Il convento degli Agostiniani a Bellinzona, fondato nel quindicesimo secolo e seppellito da una piena, riemerge dal passato* [online], URL: <https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Un-tesoro-torna-alla-luce-10452665.html> (consultato il 21.2.2020).
- “Sotto-progetti”, *Milan and Ticino (1796-1848). Shaping the spatiality of a european capital* [online], URL: <https://www.milano-ticino-1796-1848.ch/sottoprogetti/> (consultato il 28.2.2024).

Fonti

Riportati a testo come Leggi e decreti (ASTi)

- Bullettino delle Leggi, e Decreti del Corpo Legislativo della Repubblica Elvetica, I. Quaderno, 1798*, Lugano: Nella Stamperia Rossi e Comp., 1801.
- Bullettino delle Leggi, e Decreti del Corpo Legislativo della Repubblica Elvetica, II. Quaderno, 1798*, Lugano: Nella Stamperia Rossi e Comp., [non datato].
- Bullettino Ufficiale del Cantone Ticino, vol. I, dal 1803 a tutto il 1804*, Lugano: Presso Francesco Veladini e Comp., 1808.
- Bullettino Ufficiale del Cantone Ticino, vol. IV, dal 1° aprile 1809 al 31 Marzo 1810*, Lugano: Presso Francesco Veladini e Comp., 1809.
- Bullettino Ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. VIII, dal 1° gennaio 1815 al 31 dicembre 1817*, Lugano: Stamperia Veladini e Comp., 1818.
- Bullettino Ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XXII, Atti dell'anno 1846*, Lugano: Tipografia del Verbano, 1846.
- Bullettino Ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XXIII, Atti dell'anno 1847*, Lugano: Tipografia del Verbano, 1847.

Riportati a testo come VGC – Verbali del Gran Consiglio (ASTi)

- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, I° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1803 al 1806*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1902.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, II° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1807 al 1809*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1902.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, III° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1810 al 1812*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1902.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, IV° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1813 al 1814*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1902.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, V° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1815 al 1816*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1902.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, VI° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1817 al 1819*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1902.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, VII° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1820 al 1822*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1902.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, VIII° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1823 al 1825*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1903.

- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, IX° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1826 al 1828*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1903.
- Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, X° Volume, Sessioni Ordinarie e Straordinarie dal 1829 al 1831*, Bellinzona: Tipografia e Litografia Cantonale, 1903.
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Sessione ordinaria del Maggio 1841, Pubblicazione Ufficiale*, Locarno: Dalla Tipografia del Verbano, 1841.
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Nella sessione ordinaria del Maggio 1843, Pubblicazione Ufficiale*, Locarno: Dalla Tipografia del Verbano, 1843.
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Nella sessione ordinaria del Maggio 1844, Pubblicazione Ufficiale*, Locarno: Dalla Tipografia del Verbano, 1844.
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Nella sessione ordinaria del Maggio 1845, Pubblicazione Ufficiale*, Lugano: Dalla Tipografia del Verbano, 1845.
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Sessione ordinaria del Maggio 1846, Pubblicazione Ufficiale*, Lugano: Dalla Tipografia del Verbano, 1846.
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Sessione ordinaria del Maggio 1847, Pubblicazione Ufficiale*, Lugano: Dalla Tipografia del Verbano, 1847.
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Sessione straordinaria del Gennaio 1848, Pubblicazione Ufficiale*, Lugano: Dalla Tipografia del Verbano, 1848 [rilegato con altre due sessioni in un volume unico per il 1848].
- Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Sessione straordinaria del Marzo 1848, Pubblicazione Ufficiale*, Lugano: Dalla Tipografia del Verbano, 1848 [rilegato con altre due sessioni in un volume unico per il 1848].

Riportati a testo come Foglio Ufficiale (ASTi)

- Foglio Ufficiale delle pubblicazioni e degli annunci nel Cantone Ticino, Anno 1° – 1844*, Lugano: Dalla Tipografia Veladini e Comp., 1845.

Riportato a testo come Registro delle risoluzioni del Piccolo Consiglio

- Registro delle risoluzioni del Piccolo Consiglio, dal 26 Maggio al 29 Luglio 1814.*

Codici Penali e di Procedura Penale (ASTi)

- I CONSIGLJ LEGISLATIVI della REPUBBLICA ELVETICA, 1800. *LEGGE del 4. Maggio 1799.*
 – *Codice Penale*, Lugano: Rossi e Comp.
- VINCIGUERRA Sergio (a cura di), 2006. *Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)*
 – *Ristampa anastatica*, Verona: CEDAM.
- NOI LANDAMANO E GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 1816. *Codice di Procedura Penale pella Repubblica e Cantone del Ticino*, Lugano: Francesco Veladini e Comp.

Costituzioni

- Bundesverfassung 1848* [online], URL: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/bundesverfassung-1848-original.pdf> (consultato il 05.09.2023).
- Costituzione federale della Confederazione Svizzera* (2021 [1999]), RS 101 [online], URL: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-it-pdf-a.pdf> (consultato il 05.09.2023).
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino* (2017 [1997]), RS 131.229 [online], URL: https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/15494_4818_4364_fga/20171205/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-15494_4818_4364_fga-20171205-it-pdf-a.pdf (consultato il 05.09.2023).
- Costituzione della Repubblica italiana* (2022 [1948]) [online], URL: <https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione.pdf> (consultato il 05.09.2023).

Documenti d'archivio

- Doc. 1, 15 ottobre 1601
Editto del 15 ottobre 1601. Archivio di Stato di Milano, Atti di Governo, Confini, Parte Antica, B. 189 Confini Svizzeri.
- Doc. 2, metà Seicento – metà e fine del Settecento
 7.1-7-3: *Distretto di Vallemaggia; Statuti e ordinanze della Lavizzara (metà Seicento, metà e fine del Settecento)*. ASTi, Fondo Statuti 7.
- Doc. 3, 1693
 TERZA APPENDICE: *Lugano; 1693-agosto Lugano, Copia di 34 capitoli di norme statutarie da valere per le Comunità di Lugano città, Lugano Pieve, Agno, Riva e Capriasca*. ASTi, Fondo Diversi 1696.
- Doc. 4, 1730
 15.4: *Distretto di Leventina; Statuto leventinese dato dalli sp.issimi signori dello Cantone de Urania Supreme superiorità del medesimo paese di leventina (1730/6)*. ASTi, Fondo Statuti 15.
- Doc. 5, 27 marzo 1798
Libertà Eguaglianza In nome del libero popolo Luganese. Il Comitato Militare Al Cittadino Parroco di [spazio per l'indicazione di luogo] Lugano li 27. Marzo 1798. (v.s.) Anno I. della Libertà Luganese. Cittadino In conseguenza dell'incarico affidatogli dal Governo Provvisorio di procurare una nota di tutti quei Cittadini che restano nella Comunità, e non vanno in maestranza dall'età però di anni 17. alli 60., v'invita assumervi l'incombenza di spedire al nostro Comitato la nota coi nomi, e cognomi ... per il Comitato Militare. Staffieri Poccobelli Soldati, 27 marzo 1798. ASTi, De Stoppani 21/1.6.8.
- Doc. 6, 2 luglio 1798
Cittadino parroco! Lugano 2. Luglio 1798. L'Organizzazione del Cantone di Lugano appoggiamti dal Governo della Repubblica Elvetica esigge, che io sia esattamente informato del numero degli abitanti in esso esistenti ... Il Commissario del Governo Jauch [segue il modulo da compilare e sottoscrivere], 2 luglio 1798. ASTi, Fogli F I B 59.

Doc. 7, 28 novembre 1798

Libertà, Eguaglianza, In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. LEGGE: I Consigli Legislativi considerando, che quando i Patrioti dei Cantoni Italiani si sono levati per la causa della libertà, non avevano la sicura prospettiva di poter riunire quelle Contrade alla Repubblica Elvetica, 28 novembre 1798. ASTi, Fondazione Historia Cisalpina 282/5 [Amnistia del 1798].

Doc. 8, 1° gennaio 1799

Alli Citt.d.no Rusconi Prefetto Naz.le, via Prefra di Blenio, Bellinzona. L'on crut avant de la procedure instruite au sujet des mouvements populaires qui eurent lieu dans le Canton de Lugano au commencement de juillet dernier... , 1° gennaio 1799 [ricevuta]. Fondo Historia Cisalpina 282/5. [Lettera di Dalberti].

Doc. 9, 5 gennaio 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una ed indivisibile. Il Prefetto Nazionale del Cantone di Bellinzona In conseguenza d'ordine pervenutogli dal Direttorio Esecutivo per mezzo del Ministro della Guerra. Ai suoi Concittadini. La Milizia Elvetica era intieramente disorganizzata ... Il Direttorio Esecutivo ha nominato il Cittadino Gio. Enrico Meyer Capo Brigata ed Inspettore per organizzare, e comandare in questa qualità le milizie di questo Cantone ... Bellinzona li 5. Gennajo 1799 Rusconi Prefetto Nazionale G.A. Ghiringhelli Segretario, 5 gennaio 1799. ASTi, Vincenzo D'Alberti (Piazza) 11/2.2.

Doc. 10, 10 gennaio 1799

Libertà Eguaglianza Il Capo di Brigata Ispettore Generale delle Milizie, e Corpi scelti dei Cantoni di Lugano e di Bellinzona. In esecuzione della legge del Corpo Legislativo sull'organizzazione della milizia, e corpo scelto, vi piacerà di conformarvi alle seguenti disposizioni ... Salute, e Fratellanza. Mayer. Maggi Segretario, 10 gennaio 1799. ASTi, Diversi 1664/1.1.

Doc. 11, 31 gennaio 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano Alli suoi Concittadini abitanti dello stesso Cantone. Cittadini! ... Lugano 31. Gennajo 1799. Buonvicini Prefetto Nazionale, 31 gennaio 1799. ASTi, Fogli FX 14.

Doc. 12, febbraio-marzo 1799

1799 di 27 Febbraro. Avanti del tribunale di questo distretto di Locarno radunato al luogo solito, mancando di soli Congiudici Matterni, e Biaggi. Compaiano li Cittadini Giuseppe Cadlolo detto Linella, Gian Cadlolo, Gian Padlina, Pietro Consolascio, ed esso anche in nome delli di lui fratelli Bernardo ed Andrea, Gian Maria Pedroja ed Alberto Maggetti, ed esso anche in nome di suo fratello Benedetto tutti di Brione Sopra Minusio citati come T..., febbraio-marzo 1799. ASTi, Repubblica Elvetica 46.4.

Doc. 13, 27 gennaio 1799 (allegato a Doc. 12)

Allo Cittadino Parroco della Comune di Brione sopra Minusio di ventisette Gennajo 1799, 27 gennaio 1799. ASTi, Repubblica Elvetica, 46.4.

Doc. 14, 2-4 febbraio 1799 (allegato a Doc. 12)

Cantone di Lugano, Distretto di Locarno, Comune di Brione sopra Minusio – Stato della popolazione delli Uomini de 20 a 45 anni, 2-4 febbraio 1799. ASTi, Repubblica Elvetica, 46.4.

Doc. 15, 11 febbraio 1799 (allegato a Doc. 12)

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Vice Prefetto di Locarno Al Cittadino Agente della Commune di Brione sopra Minusio ... Locarno di 11 feb 1799, 11 febbraio 1799. ASTi, Repubblica Elvetica 46.4.

Doc. 16, febbraio-marzo 1799. (allegato a Doc. 12)

Nota dei Cittadini di Brione sopra Minusio da cittarsi per ordine del Tribunale, febbraio-marzo 1799. ASTi, Repubblica Elvetica, 46.4.

Doc. 17, 20 febbraio 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano Alli suoi Concittadini ... Lugano li 20. Febbrajo 1799. Buonvicini Prefetto Nazionale, 20 febbraio 1799. ASTi, Fogli F X 15.

Doc. 18, 2 marzo 1799

Libertà Eguaglianza Il Direttorio Eecutivo [i.e. Esecutivo] della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile al popolo della Elvezia! ... Il Presidente del Direttorio Esecutivo Sottos. Glayre. Per il Direttorio: il Segretario Generale Sottos. Mousson Ordinata la stampa, e la pubblicazione Il Ministro della Giustizia, e della Polizia F.B. Meyer, Lugano li 2. Marzo 1799, 2 marzo 1799. ASTi, Fogli F XI 23.

Doc. 19, 16 marzo 1799

Libertà Eguaglianza. Il Vice-prefetto del distretto di Locarno. Al Cittadino Agente ... Locarno li 16. Marzo 1799. Una lettera importantissima del Cittadino Inspettore Generale Mayer, di cui vi metto sott'occhio la copia tradotta, esigge la vostra più attiva cooperazione, affinché vengano esattamente eseguiti li di lui ordini in essa espressi. ... Qui unito troverete, Cittadino, lo Stato degli uomini che ciascheduna Comune deve somministrare per il Corpo Scielto. Voi lo farete sapere senza ritardo alle Comuni, affinché questo numero sia pronto allorquando io li chiamerò per essere iscritti sulli Roli delle Compagnie de' loro Battaglioni. ... Salute e Fratellanza Sott. = Mayer ..., 16 marzo 1799. ASTi, Fogli F XV 32.

Doc. 20, 3 aprile 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Decreto ... Lucerna li 29. Marzo 1799. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Sottos. Bay. Per il Direttorio: il Secretario Generale Sottos. Mousson. Ordinata la stampa, e la pubblicazione Il Ministro di Giustizia, e Polizia Meyer. Lugano li 3. Aprile 1799. Capra Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano, 3 aprile 1799. ASTi, Fogli F XI 24.

Doc. 21, 15 aprile 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una ed indivisibile. Decreto ... Lucerna li 31. Marzo 1799. Decreto. ... Lucerna li. 4 Aprile 1799. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Sottos. Bay Per il Direttorio: il Secretario Generale Sottos. Mousson. Ordinata la stampa, e la pubblicazione Il Ministro di Giustizia, e Polizia Sottos. Meyer. Lugano li 15. Aprile 1799. Capra Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano, 15 aprile 1799. ASTi, De Stoppani 152/133.2.2.

Doc. 22, 2 maggio 1799

Bellinzona li 2 Maggio 1799, Proclama delli Fratelli Leventinesi ai loro Fratelli Bellinzonesi, 2 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 23, 3 maggio 1799

Fratelli Bellinzonesi, Prima un giorno d'avanzare fin qui ho spedito un mio ufficiale ad avvertire tutti, che avendo noi leventinesi voluto sottrarsi al nuovo regolamento di cose introdotto invitavamo voi pure Fratelli Bellinzonesi a fare lo stesso..., 3 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 24, 3 maggio 1799

Fratelli Bellinzonesi. Spero, che il tenore de' miei Proclami inviati possono assicurarvi delle nostre intenzioni. Se ne bramate una più specificata dilucidazione, eccovela..., 3 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 25, 3 maggio 1799

Popolo Bellinzonese. Se mai vi restasse ancora dubbio sul disegno di nostra marcia, e sulle nostre intenzioni, eccovene l'assicurazione in breve, ma con verità, sincerità, ed immancabile fedeltà fin all'ultima goccia di sangue..., 3 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 26, 4 maggio 1799

SS.ri della Municipalità Bellinzonese. In vista della lettera proveniente dalla Valle Mesolcina espostavi vi invito a pubblicare alle vostre Comunità una circolare eccitante all'armamento per difendersi come fratelli da un commune nemico..., 4 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 27, 5 maggio 1799

Soazza 5. Mago. Il Popolo di Mesocco è marciato tutto in massa, ed il pericolo è troppo grande, necessita dunque, che anche da costì marcino tutti in aiuto – colli cavalli..., 5 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 28, 6 maggio 1799

Il Consiglio di Guerra del Popolo libero di Levent. Agli Fratelli di Bellinzona. Sentiamo da Carlo Antonio Scolari, che voi avete ricevuto sette casse di munizioni da un Comand.o..., 6 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 29, 7 maggio 1799

1799 li 7 Maggio in Bellinzona. Sull'istanza del Popolo di Leventina nostro vicino, ed amico consiglieri la Reggenza del Borgo a rilasciarne due casse..., 7 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 30, maggio 1799

La marcia della mia Truppa successe, e fù eseguita per mera desti=nazione della mia Vallata di Leventina, e non mai per richiesta..., maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 31, maggio 1799

S.ri Reggenti. Mi si dice, che tutto il malcontento del Popolo dipenda da alcune spese fatte entro l'inverno passato, dalle quali ne cerca una compensazione, vi invito però..., maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

Doc. 32, 19 settembre 1800

Libertà / Eguaglianza, Locarno @19 7bre 1800, Io sottos.to attesto, e certifico per la verità, che Dom.co Mella d.o il Fra d'Auressio non ha avuto parte nell'insurrezzione..., 19 settembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [deposizione in difesa di Domenico Mella].

Doc. 33, 27 settembre 1800

Libertà Eguaglianza Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano alle Comuni dei Distretti di Locarno, e Vallemaggia ... Ordina ... Lugano li 27. Settembre 1800. Giuseppe Gio. Battista Franzoni Prefetto, 27 settembre 1800. ASTi, Fogli VM 1800/20.

Doc. 34, settembre 1800

Libertà Eguaglianza Il Corpo de' Mercanti del Grano di Locarno alle Comuni del Locarnese, e Valmaggiese. Cittadini! Sensibili siamo oltre modo alle caluniose imposture, che sentiamo essersi fra voi divulgate, che il Corpo de' Mercanti di Grano in Locarno sia l'autore dell'intercettazione, e della carezza de' Grani ... Giacomo M. Vedova Gio. Batt. Codoni Giuseppe Passali Sindaci del detto Corpo Mercantile. Visum D. Frizzi V-Prefetto, settembre 1800. ASTi, Fogli VM 1800/41.

Doc. 35, 1° ottobre 1800

Copia / Berna prmo 8bre 1800, Libertà / Eguaglianza, In nome della Rep.a Elvet.a una ed Indivis.e, Arresto: Il Consiglio Esecutivo dopo di avere sentito il rapporto del suo Ministro della Giustizia sopra i delitti commessi sotto il giorno del 18. 7bre nella Comune di Locarno, es essendosi fatto presentare i diversi ordini dal Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano..., 1° ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 57.1 (32).

Doc. 36, 11 ottobre 1800

Lugano li 11 8bre 1800, Libertà / Eguaglianza, Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano Alli Cittadini Presidente, e Membri del Tribunale del Cantone di Lugano, Cittadini Giudici! Per l'esatto adempimento dell'arresto del Consiglio Esecutivo jeri trasmessovi in copia, riguardante la procedura contro li delinquenti autori e complici degli attentati stati comessi li 19 7bre in Locarno... , 11 ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 57.1 (36).

Doc. 37, 14 ottobre 1800

Estratto d'una Lettera del Ministro di Giustizia, e Polizia del 14 9bre 1800 tradotta dall'originale francese, Quanto alla seconda / dimanda / la legge di amnistia estendesi sopra tuti i delitti commessi contro la sicurezza dello stato, e la tranquillità pubblica dopo il primo Genajo 1798 sino alla sua promulgazione non è più dubbioso, che si delitti commessi ultimamente nel vos.o Cantone non vi siano compresi... , 14 ottobre 1800 [a dorso]. ASTi, Repubblica Elvetica 57.1 (37).

Doc. 38, 21 ottobre 1800

Copia, Locarno li 21. 8bre 1800, In nome della Rep.a Elv.a una, ed Indivis.e, Il Tribunale del Distretto di Locarno al Cittad.o Franzoni Pref.to Naz.e del C.ne di Lugano, Cittad.o, Non può il Tribunale a meno di farvi presente alcuni rimarchi degni di vostra considerazione. Ritroviamo nella lettera del Ministro di competenza del Tribunale la costruzione de' processi anche nelli delitti maggiori, ma non di nostro carico l'esame de' Rei... , 21 ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Doc. 39, 22 ottobre 1800

Il Tribunale del distretto di Locarno Alli Cittadini Presidente, e Giudici del Tribunale del Cantone di Lugano, 22 ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Doc. 40, ottobre 1800

Libertà, Eguaglianza, Repubblica Cisalpina, Varese 3 Vendemmiale Anno IX Repubblicano, Il Pretore di Varese Al Giusdicente Criminale di Lugano, Preme a questa premura d'aver il fermo di... , ottobre 1800. ASCL, Cotti 32/47.

Doc. 41, 4 novembre 1800

Lugano, li 4. 9bre 1800, Libertà / Eguaglianza, Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano, Alli Cittadini Presidente, e Membri del Tribunale del Cantone di Lugano, Cittadini Giudici, Essendomi trovato in dovere di sottoporre alla decisione del Ministro della Giustizia la controversia di competenza fra' questo Tribunale, e quello del Distretto di Locarno rapporto al proseguimento della procedura contro i prevenuti degli attentati stati commessi a Locarno li 18. 7bre... , 4 novembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Doc. 42, 15 novembre 1800

Lugano 15 9bre 1800, Libertà / Eguaglianza, In nome della Repubblica Elvetica Una, ed Indivisibile, Il Presidente del Tribunale del Cantone di Lugano Al Citt.o Giudice, Citt.o Collega! Vi è noto essere pendente al nostro Tribunale il Processo contro i prevenuti dei fatti occorsi in Locarno li 18. 7mbre scorso... , 15 novembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Doc. 43, 4 dicembre 1800

Lugano li 4. Xbre 1800, Libertà, Eguaglianza, Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano Alli Cittadini Presidente e Membri del Tribunale del Cantone di Lugano... , 4 dicembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1 [spese militari dell'intervento].

Doc. 44, 11 dicembre 1800

Cittadino Vice-Prefetto, Sus.° li 11 xbre 1800., Il Cittadino Prefetto Nazionale mi ha jeri sera comunicato un vostro foglio lui diretto con cui gli manifestate... , 11 dicembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Doc. 45, 11 dicembre 1800

Libertà, Eguaglianza, Locarno li 11 Xbre 1800, In nome della Repubblica Elvetica Una, ed Indivisibile, Il Vice-Prefetto di Locarno, Al Cittadino Butti Segretario del Tribunale del Cantone di Lugano..., 11 dicembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1 [non responsabili beneficiari dell'amnistia].

Doc. 46, 19 dicembre 1800

Libertà / Eguaglianza, Locarno @ 19 Xbre 1800, Io sottos.to attesto, e certifico per la verità, che Dom.co Mella d.o il Fra d'Auessio non ha avuto parte nell'insurrezione..., 19 dicembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [deposizione in difesa di Domenico Mella].

Doc. 47, 24 dicembre 1800

Libertà, Eguaglianza, Locarno li 24. Xbre 1800, In nome della Repubblica Elvetica Una, ed Indivisibile, Il Vice-Prefetto di Locarno, Al Cittadino Franzoni Butti Segretario del Tribunale del Cantone..., 24 dicembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Doc. 48, 30 dicembre 1800

Libertà, Eguaglianza, Locarno li 30. Xbre 1800, In nome della Repubblica Elvetica Una, ed Indivisibile, Il Vice-Prefetto di Locarno, Al Citt.° Butti Segret.° del Tribunale del Cantone..., 30 dicembre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Doc. 49, [non datato]

Libertà / Eguaglianza, jo facio fiede di avere veduto e stato a sieme con domenico mella di aruesio pedemonte il gorno 18: setembre quasi tuto il gorno..., [non datato]. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [deposizione in difesa di Domenico Mella].

Doc. 50, 4 gennaio 1801

1801. Li 4. Gen.o, Riffe Giacomo Beltrame Servitore di questo Distretto Locarnese d'essergli, dal Cittad.no Vice Prefetto..., 4 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 52.5 (5) [ordini perentori per Nizzola, stessi contenuti del Doc. 54 ma formulazione più stringata].

Doc. 51, 5 gennaio 1801

Libertà / Eguaglianza, Locarno li 5. gen.o 1801, Questo jo sotto scritto che il citt.o domenico mella detto il frà di auresio pedamonte esere statto con mè il Giorno 18. 7bre..., 5 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [deposizione in difesa di Domenico Mella].

Doc. 52, 6 gennaio 1801

1801 @ 6 Genao Locarno, jo facio fede chè domenico mella detto il frà di aurescio che nella affare successo il giorno 18 7vre scorso atesto nel temppo dei misfati..., 6 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [deposizione in difesa di Domenico Mella].

Doc. 53, 6 gennaio 1801

Li 6 Genajo 1801, Faccio fede io infrascritto, che Domenico Mella detto frà di questa mia parochia e di costumi onesti..., 6 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [deposizione in difesa di Domenico Mella].

Doc. 54, 9 gennaio 1801

1801. li 9 Gen.o un Giorno di Sabato, Riferisce Giacomo Beltrame pubblico servitore di questo Distretto locarnese d'essersi portato in esecuzione agli Ordini..., 9 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 52.5 (4) [ordini perentori per Giacomo Nizzola].

Doc. 55, 12 gennaio 1801

Istanza: Camera Amministrativa alla Municipalità chiedendo di regolare la META del PANE per far cessare la penuria, 12 gennaio 1801. ASCL, 258/a.48.

Doc. 56, 13 gennaio 1801

Libertà / Eguaglianza, In Nome della Repubblica Elvetica una ed indivisibile, Lugano, li 13 Genajo 1801, Radunatosi il Tribunale del Cantone nel luogo solito, ed erano presenti li Cittadini

Giudici Vegezzi, Rusca, Maderni, Orelli,..., 13 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [sentenza].

Doc. 57, 15 gennaio 1801

1801 li 15. Genaro, Radunati li Cittad.ni Presid.e Nessi, Bianchetti, Orelli Presid.e Giudice, ed accusatori di questo Distretto nella Casa Nazionale ed ivi..., 15 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 52.5 (16).

Doc. 58, 30 gennaio 1801

Libertà Eguaglianza Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Avendo il Tribunale del Cantone di Lugano con sua sentenza del giorno 13. Gennajo corrente condannati contumacialmente Vincenzo Nizzola ... Francesco Nizzola ... Giacomo Nizzola ... Giacomo, e Carlo Fratelli Sartori di Crana, Giacomo Bistacchi, Giovanni Calzoni, Domenico Orso ... e Gio. Bistacchi ... tutti come qualificati, ed indiziati Capi, e primi autori dell'insurrezione de' 18. Settembre scorso seguita in Locarno ... Lugano li 30. Gennajo 1801. Per il Tribunale del Cantone Pellegrini Presidente. Butti Segretario. Visum Gius. Gio. Batt. Franzoni Prefetto, 30 gennaio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 27/1.8/2.

Doc. 59, 15 febbraio 1801

Libertà / Eguaglianza, Il Ministro della Giustizia e Polizia Della Repubblica Elvetica Una ed Indivisibile e Al cittadino Franzoni Prefetto Naz.e del Cantone di Lugano, Berna li 15. Febro. 1801, Cittadino Prefetto! Voi mi domandate colla v-ra lettera de' 7. Di questo mese in quale Comune debbano essere eseguite le sentenze Criminali..., 15 febbraio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 53.1 [raccolta con Doc. sotto].

Doc. 60, 18 febbraio 1801

Libertà / Eguaglianza, Il Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubb.a Elvetica Una, ed Indivisibile Al Cittadino Franzoni Prefetto Naz.e del Cantone di Lugano, Berna li 18. Febrajo 1801, Cittadino Prefetto! Rispondo alla vostra lettera del 11. Di questo Mese. La Pena equivalente à quella della Galera è quella dei ferri fissata nel Codice Penale..., 18 febbraio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 53.1 [raccolta con Doc. sopra].

Doc. 61, 21 febbraio 1801

Istanza: i fabbricatori di pane venale chiedono che sia tolto il divieto di vendere farina di melgone, parificandoli così agli altri prestinari del Cantone, seguono 26 firme, 21 febbraio 1801. ASCL, 258/a.46.

Doc. 62, 30 marzo 1801

1801 li 30 Marzo, Costituito il Cittadino Giō figlio del Cittadino Paolo Peverada d'Auressio Pedemonte [fatto citare monitus?], Interrogato se conosca Giacomo fq-m domenico Nizzola di Auressio..., 30 marzo 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 53.1 (4).

Doc. 63, 11 aprile 1801

Al Tribunale del Cantone di Lugano, L'Accu-e pub. Del Cantone sud.to, Cittad.ni Giudici, Lugano li 11: Aprile 1801, Sotto li 5: Xbre ultimo scorso presentai a questo vostro Trib.le le mie conclusioni contro tutti quelli che sotto quel epoca venivano in processo indiziati come autori, e complici dell'insurrezione..., 11 aprile 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2 [conclusioni contro Nizzola, che si costituisce alla giustizia].

Doc. 64, 15 luglio 1801

Circolare prescrittiva: Camera Amministrativa alla Municipalità prescrive il pagamento di una tassa per prestinari e macellai di una tassa corrispondente al 4% del valore delle vendite, 15 luglio 1801. ASCL, 265/14.

Doc. 65, 1801-1850

Registro del prezzo corrente della Granaglia e META del PANE e della carne, Lugano 1801-1850. ASCL, 261/1.

- Doc. 66, 24 ottobre 1803
Replica de' Forestieri d'Airolo alle eccezioni fatte da quel corpo de' vicini alla loro petizione del 9 luglio 1803, 24 ottobre 1803. ASTi, Atti del Consiglio di Stato 1 (119) [trascrizione: FRANSIOLI p. 148-156].
- Doc. 67, dicembre 1803-gennaio 1804
Copia di verbali di adunanze per la ripartizione di spese e debiti di guerra fra i vari comuni del Bellinzonese, redatta dal notaio Fulgenzio Chicherio, dicembre 1803-gennaio 1804. ASTi, Isona – Carte del Patriziato 2/102.
- Doc. 68, 22 maggio 1805
Al Grande Consiglio del Cantone Ticino, Cittadini Consiglieri! Sorpassa la Vicinanza d'Ajrolo li termini poco misurati usati dai Forestieri..., 22 maggio 1805. ASTi, Atti del Gran Consiglio 3.3/240 [trascrizione: FRANSIOLI p. 156-159].
- Doc. 69, 28 maggio 1805
La Commissione da questo G. C. delegata ad esaminare la petizione della vicinanza d'Ajrolo, 28 maggio 1805. ASTi, Atti del Gran Consiglio 3.3/240 [trascrizione: FRANSIOLI p. 159-160].
- Doc. 70, 7 giugno 1805
Tre lettere di prestinaï che reclamano contro la meta del pane, 7 giugno 1805. ASCL, 258/a.26.
- Doc. 71, 18 ottobre 1805
Lugano li 18. 8bre 1805. Il Commissario di Governo del Distretto di Lugano Alla Municipalità di Lugano, La Commissione militare presso il Pic. Consiglio mi incarica sotto la mia responsabilità di perentoriamente prevenirvi che..., 18 ottobre 1805. ASCL, Carte Sciolte 1/b.8.
- Doc. 72, 20 novembre 1805
Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, La Municipalità della Comune di Lugano, Citt. i Presidente, e Consiglieri! Egli è col più profondo dolore, e col massimo avvilitamento, che questo Consiglio Municipale si vede costretto a ricorrere..., 20 novembre 1805. ASCL, Carte Sciolte 1/b.10.
- Doc. 73, 9 dicembre 1805
Lugano li 9. Dicembre 1805. Cantone Ticino, La Commissione militare delegata dal Piccolo Consiglio per l'organizzazione del Contingente, 9 dicembre 1805. ASCL, Carte Sciolte 1/b.9.
- Doc. 74, 4 aprile 1810
Bellinzona li 4. Aprile 1810, Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, Il Chirurgo delegato alla visita delle Reclute pei Reggimenti Svizzeri capitolati colla Francia, 4 aprile 1810. ASTi, Processi Civili e Penali 963/1.
- Doc. 75, 4 aprile 1810
N. Certificato di Chirurgo, 4 aprile 1810 [modulo prestampato, allegato alla lettera che porta la stessa data]. ASTi, Processi Civili e Penali 963/1.
- Doc. 76, 12 aprile 1810
Bellinzona li 12. Aprile 1810, Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, Il Chirurgo delegato alla visita delle Reclute pei Reggimenti Svizzeri capitolati colla Francia, 12 aprile 1810. ASTi, Processi Civili e Penali 963/1.
- Doc. 77, 19 aprile 1810
Bellinzona li 19. Aprile 1810, Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, Il Chirurgo Giuseppe Pellegrini, 19 aprile 1810. ASTi, Processi Civili e Penali 963/1.
- Doc. 78, 1812
 Sulla questione dei coloniali nel 1812, citati in nota: ASTi, Industria Commercio e Annona 8: Doc. 1044, Doc. 1043, Doc. 1046, Doc. 1055, Doc. 1056, Doc. 1057 (numerazione del fondo).

- Doc. 79, 11 maggio–20 giugno 1814
 1814, 11 maggio. 1°. *Avanti il tribunale. Per venne a notizia del Tribunale in via privata e da persone degne di fede, che il Cittad.o Antonio pagani d'Obino Comune di Castello abbia nella sera di domenica scorsa 8. p. p. nell'osteria del C.o Francesco Petondi di Castello tenuto dei discorsi allarmanti e sediziosi...*, 11 maggio–20 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 80, 12 maggio 1814
Il Giudice di Pace del Circolo di Mendrisio Al Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio. Vi preveggo d'aver fatto un rapporto al Governo sulle sparse vociferazioni di sedizione e sulle informazioni, che mi pervennero in proposito..., 12 maggio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 81, 12 maggio–6 settembre 1814
 1814. 12 maggio. 1°. *Avanti il tribunale completo. Per venne una lettera del Giudice di Pace Carlo Martini di questo Circolo, in punto delle vociferazioni di sedizione pervenute a sua notizia, e di cui sono prevenuti certi Cereghetti d.o Tonetto, e Gigante della Comune di Muggio, e capo di tumulto Antonio Pagani d'Obino...*, 12 maggio–6 settembre 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 82, 13 maggio 1814
Mend.o 13 mag.o 1814. Il Tribunale Al Sindaco di Castello. Si era invitato a sorvegliare attentamente qualora Antonio Pagani d'Obino penetrasse nella Sua Commune..., 13 maggio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 83, 24 maggio 1814
Copia Cantone Ticino. Mendrisio, 24 Maggio 1814. Il Tribunale di Prima Istanza Al Commissario di Governo [Mendrisio]. Ad evasione del vostro invito, si ha il piacere di significarvi qualmente dai Processi che si stanno costruendo in punto dei discorsi, e movimenti sediziosi scoperti in alcune Comuni del Distretto emerge..., 24 maggio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 84, 24 maggio 1814
]]Mendrisio, 24 maggio 1814 Il Tribunale di Prima Istanza al Commissario di Governo, Il Tribunale di Prima Istanza al Commmissario di Governo [Mendrisio], aggiorna sui processi che si stanno costruendo in punto dei discorsi e movimenti sediziosi.[[24 maggio 1814 [stesso documento di sopra, non copia]. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 85, 29 maggio 1814
Bellinzona, 29. Maggio 1814. Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino Al Tribunale di Mendrisio. In conseguenza d'una rivoluzione presa dal Gran Consiglio dietro comunicazione da Noi fattagli in punto ai torbidi, che minacciavano di scoppiare in codesto Distretto v'invitiamo..., 29 maggio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 86, 1-17 giugno 1814
 1814 1. Giugno. 1°. *Tribunale di Mendrisio. Per venne al Tribunale pel canale del Piccolo Consiglio [a lato] vedi la lettera n° 21 al Pun rapporto ufficiale fattogli dal Giudice di Pace del Circolo di Stabbio intorno ai movimenti sediziosi scoperti nel distretto, e nel quale il prefeto Giudice si offre somministrare dei lumi su tale emergenza...*, 1-17 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 87, 5 giugno 1814
 N.° 60, *Mendrisio 5 Giugno 1814, Il Commissario di Governo al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, Questo tribunale di primo istanza mi ha data commissione di inoltrarvi l'acchiusa sentenza...*, 5 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 527/4.
- Doc. 88, 6 giugno 1814
Mendrisio, 6 Giug.o 1814. Il Tribunale Al Piccolo Consiglio. Inerendo al pregiato v-ro foglio 19. maggio alto scorso, noi interessiamo la vostra compiacenza a voler ricercare in via diplomatica,

- e giusto il metodo fin qui praticato, l'arresto, e la consegna dei nominati Antonio Pagani...*, 6 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 89, 16 giugno 1814
Ministero degli Affari Esteri, Milano 16 Giugno 1814. Sig.r Barone. Mi pregio, accusandole la ricevuta della sua Nota..., 16 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 527/4.
- Doc. 90, 18 giugno 1814
Esaminato il processo 471. contratto da questo Tribunale in odio di Antonio Pagani di Obino imputato d'aver nella sera 8. Maggio p. p. nell'osteria di Francesco Pettondi di Castello tenuto dei discorsi allarmanti e sediziosi..., 18 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 91, 18 giugno 1814
Copia Cantone Ticino. Mendrisio, 18 giugno 1814. Il Tribunale di Prima Istanza. Sentenza. Proposto il Processo contratto ex officio contro Antonio Pagani fu Andrea del luogo d'Obino Comune di Castello accusato autore principale dei torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto..., 18 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 92, 18 giugno 1814
Copia Cantone Ticino. Mendrisio, 18 giugno 1814. Il Tribunale di Prima Istanza al Commissario di Governo. Mentre ci facciamo solleciti d'inoltrarvi la sentenza contumaciale da noi proferta in odio d'Antonio Pagani d'Obino Comune di Castello Reo autore principale dei torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto, abbiamo il piacere di significarvi..., 18 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 93, 19 giugno 1814
N.° 66, Mendrisio, 19 Giugno 1814, Il Commissario di Governo Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, Vi trasmetto qui annessa una lettera di questo Tribunale di Prima Istanza a me diretta, colla quale mi accompagna la sentenza contumaciale..., 19 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 527/4.
- Doc. 94, 19 giugno 1814
L'Incaricato d'Affari della Confederazione Svizzera Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, Sig.ri Presidente, e Consiglieri, Mi sono fatto premura di dirigere..., 19 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 527/4.
- Doc. 95, 22 giugno 1814
Il Tribunale d'Appello del Cantone Ticino Al Piccolo Consiglio del Cantone medesimo. Bellinzona li 22. Giugno 1814, Citt.ⁱ Presidente, e Consiglio di Stato! Coll'occasione di questo piego vi trasmettiamo la sentenza di morte..., 22 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 527/4.
- Doc. 96, 14 luglio 1814
]]Bellinzona, li 14 luglio 1814. Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino al Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio, allega risoluzione del Gran Consiglio da applicarsi dal Tribunale.]], 14 luglio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 97, 14 agosto 1814
Bellinzona, li 14. Ago.to 1814, Al Piccolo Consiglio, Sig.ri Presidente, e Consiglieri di Stato! Dietro l'incombenza, che vi siete degnati d'appoggiarmi, ho tassato il conto del Tribunale di Mendrisio pel processo..., 14 agosto 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 527/4.
- Doc. 98, 2 settembre 1814
Bellinzona, 2. Settembre 1814. La Reggenza Provisoria del Cantone Ticino. Al tribunale di Prima istanza di Mendrisio. Signori Giudici! Il cessato Gran Consiglio vi ha fatto sapere a suo tempo qualmente aveva diretto le opportune requisitoriali per l'arresto dei noti Cereghetti, e Fortini di Muggio imputati di forte complicità nei torbidi, che minacciavano di scoppiare nel vostro Distretto., 2 settembre 1814. ASTi, Avvenimenti Politici Ticinesi (1802-1840) 47.

- Doc. 99, settembre 1814 – luglio 1815
1814 7bre 23 Prestito a cui vennero forzati differenti Cittadini, dalla Municipalità provvisoria, per aver preso l'armi, ed ucciso diversi paesani che entrarono il Lugano Capitanati dal Cap Airolti [a retro, si tratta di un fascicolo con 9 ricevute, 7 su carta prestampata e 2 completamente manoscritte, che attestano la restituzione delle somme, datate tra settembre 1814 e luglio 1815], settembre 1814-luglio 1815. ASCL, Carte sciolte 11/d18.
- Doc. 100, 17 novembre 1814
N. 678, Bellinzona, 17 Novembre 1814, Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino alla Municipalità di Lugano, In conseguenza dell'incarico avuto dal Gran Consiglio vi notifichiamo..., 17 novembre 1814. ASCL, Carte sciolte 11/d20.
- Doc. 101, 18 novembre 1814
N. 1693., Bellinzona, li 18 novembre 1814. Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino Al Sindaco di Lugano, Non approvando il Sig.r Consigliere Hirzel Rappresentante l'Alta Dieta in questo Cantone, che nelle quattro Comuni principali del Cantone..., 18 novembre 1814. ASCL, Carte sciolte 11/d21.
- Doc. 102, [non datato]
Dei Cereali e loro Commercio – Considerazioni Politico-Economiche, non datato [probabilmente del periodo 1803-1815]. ASTi, Dazi e Pedaggi 8.
- Doc. 103, 20 luglio 1815
Noi Presidente e Membri della Corte di Giustizia, specialmente delegata dall'Alta Dieta della Confederazione Svizzera per il Cantone Ticino, Facciamo noto e manifesto, Siccome in varie Sentenze da noi proferte, in merito ai torbidi..., 20 luglio 1815. ASCL, Cartella Stampe 199 (già 11 d/32).
- Doc. 104, 25 luglio 1815
Confederazione Svizzera, La Corte di Giustizia per il Cantone Ticino con speciale autorità dell'Alta Dieta Al Sig.r Moroni Sindaco della Comune di Lugano, 26 luglio 1815. Contiene il decreto *Confederazione Svizzera La Corte di Giustizia per il Cantone Ticino con speciale autorità dell'Alta Dieta, Considerando che se per una parte, quelli Individui che hanno preso parte nei avvenimenti rivoluzionari...*, 25 luglio 1815. ASCL, Carte sciolte 11/d33.
- Doc. 105, [non datato, riferito al 1817]
Copia della legge del Cantone Argovia emessa il 19 dicembre 1817 circa la soppressione dei Conventi, non datato. ASTi, Conventi Soppressi 115.
- Doc. 106, 27 agosto 1818
La Commissione Economica del Distretto di Locarno, Ritenuto il dispositivo del suo Decreto 17 Giugno 1817, Vedute le notificazioni dei prezzi dei diversi generi di granaglie ha stabilito per il Pane e per le Farine sino a nuovo avviso la seguente META, 27 agosto 1818. ASTi, Fondazione Historia Cisalpina 282/7.
- Doc. 107, 28 aprile 1826
Locarno, 28 Aprile 1826. Il Landamano e Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino. Al Tribunale di prima istanza di Mendrisio. Vi comunichiamo per estratto una risoluzione che abbiamo jeri presa in punto alla procedura da rimettersi in corso contro Antonio Pagani..., 28 aprile 1826. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.
- Doc. 108, 4 febbraio 1839
949/P, Nota!, Facendo risposta alla domanda che cotesto lodevole Consiglio di Stato..., 4 febbraio 1839. ASTi, Conventi Soppressi 115.

- Doc. 109, 23 maggio 1839
N.° 1614, Locarno il 23. Maggio 1839. Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino Alla Municipalità di Lugano, Con vivo rincrescimento sentiamo dalla vostra lettera di jeri..., 23 maggio 1839. ASCL, Carte Sciolte 11/d37.
- Doc. 110, 18 novembre 1839
N.° 4396 Locarno 18 9bre 1839, Il Governo provvisorio della Repubblica e Cantone del Ticino Alla Municipalità di Lugano. In risposta alla vostra lettera 13 andante il Governo ha trovato che le spese derivate dal recente movimento..., 18 novembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 11/d36.
- Doc. 111, 4 dicembre 1839
Il Commissario di Governo Ordina alla Forza di linea... [due decreti su un solo foglio], 4 dicembre 1839. ASCL, Carte sciolte 11/d40.
- Doc. 112, 4 dicembre 1839
Il Commissario di Governo del Distretto di Lugano, Nella sua momentanea assenza dal suo ufficio per affari urgenti di Famiglia..., 4 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 11/d39.
- Doc. 113, 5 dicembre 1839
Confederazione Svizzera, Cantone Ticino, Lugano li 5. Xbre 1839, La Municipalità ordina ai forestieri legalmente domiciliati in questa città di armarsi onde concorrere al mantenimento dell'ordine..., 5 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 263a/294.
- Doc. 114, 5 dicembre 1839
N. Confederazione Svizzera, Lugano li 5 Xbre 1839, Cantone Ticino, La Municipalità, Nell'atto che ringrazia la popolazione che ha preso le armi dello zelo da lei mostrato..., 5 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 263a/295.
- Doc. 115, 9 dicembre 1839
N.° 4258 Locarno, il 9. Dicembre 1839., Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino Alla Municipalità di Lugano, Noi avevamo aumentata la forza pubblica costà stazionata onde cooperasse..., 9 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 11/d63.
- Doc. 116, 23 dicembre 1839
N.° Locarno il 23 Dicembre 1839, Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino Alla Municipalità di Lugano, Col giorno di domani deve effettuarsi il rimando alle loro case dei cittadini armati..., 23 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 11/d45.
- Doc. 117, 24 febbraio 1840
Lugano li 24 febb.o 1840, Alla Municipalità di Lugano, Onorevolissimi Sig.ri Sindaco e Presidente e Consig. i Municip. li, È piaciuto al Lod. le Governo con Inv. Ufficio 19. And. e N° 940 di delegazione..., 24 febbraio 1840. ASCL, Carte Sciolte 23/C56.
- Doc. 118, 1840
 ARRIVABENE Giovanni, 1977 [1840]. *De l'état des travailleurs dans la Commune de Viramagadino, Canton du Tessin – Suisse*, Lugano: UBS, ristampa anastatica [Bruxelles: Imprimerie de Eug. Dubois].
- Doc. 119, 8 febbraio 1841
Traduction, À S.S. E.E. Messieurs les Avoyers et Conseil d'État du Canton de Berne, Directoire fédéral, Berne, le 8 février, 1841, 8 febbraio 1841. ASTi, Conventi Soppressi 115.
- Doc. 120, 1° marzo 1841
Arau le 1. Mars 1841, Les Landamman et Petit Conseil du Canton d'Argovie aux Avoyer et Conseil exécutif fu Canton de Berne, Directoire Fédéral, 1° marzo 1841. ASTi, Conventi Soppressi 115.
- Doc. 121, 8 marzo 1841
Traduction de la circulaire, Berne, le 8 Mars, 1841, 8 marzo 1841. ASTi, Conventi Soppressi 115.

- Doc. 122, [non datato, riferito al 1841]
À la haute Diète fédérale, Tit., Le principe de la souveraineté du peuple est le principe dominant du droit politique d'Argovie, non datato. ASTi, Conventi Soppressi 115.
- Doc. 123, 11 dicembre 1845
Onorevoli Sig.ri Presidente e Consig.e Municipali, Sono più di quindici giorni che tutti i generi di granaglie e principalmente il formento sono in continuo aumento..., 11 dicembre 1845. ASCL, Carte Sciolte 258/a.89.
- Doc. 124, 29 dicembre 1845
Al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, Onorevoli Sig.ri Presidente e Consiglieri!, Curio 29 X.bre 1845., Noi sottoscritti riconosciamo che il progetto di legge 5 Maggio 1845 sugli istituti letterarj e ginnasiali..., 29 dicembre 1845. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 125, 1° gennaio 1846
Al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Onoevol.mi Sg.ri Pres.e e Consiglieri, Venne jeri l'altro (30. Del p.o p.o Xbre) presentata al qui sottoscritto sindaco..., 1° gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 126, 1° gennaio 1846
Al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino. Onorevolissimi Presidente e Consiglieri! Sotto la data delli 12 dicembre scorso anno videro i sottoscritti nel Pubblico foglio una petizione in nome della..., 1° gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 127, 4 gennaio 1846
L'Assemblea Comunale d'Arbedo e Castione legalmente convocata colla comunicazione dell'oggetto ec., e ragunata oggi nel luogo solito sotto la presidenza..., 4 gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 128, 6 gennaio 1846
Arogno li 6 Gennajo 1846, Confederazione Svizzera, Cantone Ticino, La Municipalità di Arogno – Estratto del Protocollo della Risoluzione delle Assemblee di Arogno, Radunanza del giorno d'oggi sei Gennajo..., 6. Gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 129, 8 gennaio 1846
N° 5320, Lugano li 8 Gennajo 1846, Il Commissario di Governo in Lugano Al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Oggetto: Polizia, Annessi: Processo..., 8 gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 130, 9 gennaio 1846
Al Gran Consig. Del Cantone Ticino, Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri...!, Noi sottoscritti riconosciamo che la legge proposta in data 3. Giugno 1845 sulle Comunità religiose..., 9 gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi, 116/1.
- Doc. 131, 10 gennaio 1846
Cureglia li 10 Genn.o 1846, Al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri! In questi passati giorni fu presentata ai sottos.ti cittadini e dimoranti..., 10 gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 132, 10 gennaio 1846
N° 5336, Lugano li 10 Gennajo 1846, Il Commissario di Governo in Lugano Al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Oggetto: Polizia, Annessi: Processo..., 10 gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.
- Doc. 133, 11 gennaio 1846
Alli Sig.ri Presidente, e Membri del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, Onorevolissimi Signori! Noi infrascritti Sindaco e Municipalità con tutti li votanti della Comune di Gnosca aderendo alle rimostranze..., 11 gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.

Doc. 134, 4 febbraio 1846

Al Consiglio di Stato, In base alla Risoluzione del G.C. del 12 Genn.° p.p. /Mess.° N.° 45/, colla quale inviandogli..., 4 febbraio 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/3.

Doc. 135, 11 aprile 1846

Ris. N. 43495 del giorno 9, Lugano li 11 Aprile 1846, Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino al Tribunale Criminale, Lugano, A seconda della domanda fattacene..., 11 aprile 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.

Doc. 136, 11 aprile 1846

Ris. N. 42394 del giorno 6, Lugano li 11 febr.o 1846, Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino al Tribunale Criminale, Lugano, Vi compieghiamo i costituiti assunti..., 11 aprile 1846. ASTi, Conventi Soppressi 116/1.

Doc. 137, 24 febbraio 1847

All'onorevole Signor Presidente del Consiglio di Stato, Ieri tornando dalla spedizione inviata nelle comuni di Sagno Vacallo Morbio Sup. e Castello ho steso con qualche fretta il rapporto che le ho spedito, 24 febbraio 1847. ASTi, Diversi 1086 [rapporto Lavizzari, in stessa scatola carteggi con autorità italiane].

Doc. 138, 24 febbraio 1847

Carissimo amico! Già d'un mese e più io attendeva nuova, ed il tuo sì lungo silenzio mi faceva quasi temere, che un inaspettato morbo ti avesse costretto a letto, 24 febbraio 1847. ASTi, Pioda 59.

Doc. 139, 2 marzo 1847

Divisione di Novara, Provincia di Novara, R. Comando Militare della Città d'Arona, Ufficio di Polizia, N° 127, Arona, il 2. Marzo 1847, Non appena io prendeva jeri consegna del riverito foglio..., 2 marzo 1847. ASTi, Diversi 1086 [questione Iselle].

Doc. 140, 20 marzo 1847

Milano, li 20. Marzo 1847, Nota!, Le circolari per l'arresto di Luigi Pagani detto il Mattireu di Vacallo furono diramate..., 20 marzo 1847. ASTi, Diversi 1086 [questione Luigi Pagani e falsificazione].

Doc. 141, 24 marzo 1847

Copia, Berne, le 24 Mars 1847., Rapport de la Chancellerie fédérale touchant les droits de souveraineté sur le Lac Majeur [18], 24 marzo 1847. ASTi, Confini 8 (parte B)/E.

Doc. 142, 16 aprile 1847

Nota dei Viaggiatori del Cantone Ticinese che transitarono per questa Città dal 1.mo all'8. Marzo, che portarono vidimazione o non in quest'Ufficio il loro Passaporto, e direzione presa, 16 aprile 1847. ASTi, Diversi 1086 [allegato al messaggio della Regia Segreteria del 19 aprile 1847].

Doc. 143, 19 aprile 1847

R.a Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Torino il 19 Aprile 1847, Eccellenza, Facendo seguito al mio precede.e foglio dell'8 corrente responsivo..., 19 aprile 1847. ASTi, Diversi 1086 [l'elenco allegato citato nel testo corrisponde al Doc. 142].

Doc. 144, 27 aprile 1847

Berne le 27. Avril 1847., Très honorés Messieurs, Fidèles et chers Confédérés! Nous nous empressons de vous transmettre Copie d'un Rapport que la Chancellerie fédérale... [17], 27 aprile 1847. ASTi, Confini 8 (parte B)/E.

Doc. 145, 1847

Trattato di Varese e analoghi regolamenti per la determinazione dei confini degli ex baliaggi di Locarno, Lugano e Mendrisio con l'ex ducato di Milano (1752-1754), 1847. Lugano: Tipografia del Verbano.

- Doc. 146, 1° aprile 1848
N° 32. Lugano, li 1. Aprile 1848. Il Tribunale Criminale di Prima Istanza del Distretto di Lugano. Al Lod.ve Tribunale distrettuale di Mendrisio. Ad evasione del v-ro foglio del 24. Marzo p.o p.o dobbiamo significarvi che nel processo politico, quantunque siansi sparse varie indagini in odio del noto Luigi Pagani detto Mattirolo [...], 1° aprile 1848. ASTi, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141.
- Doc. 147, 29 aprile 1848
N° 1469, Mendrisio il 29 aprile 1848, In nome della Repubblica e Cantone del Ticino, 29 aprile 1848. ASTi, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141 [sentenza Luigi Pagani].
- Doc. 148, 18 maggio 1848
SENTENZA, Seduta antimeridiana del giorno 18 maggio 1848 in Lugano, In nome della Repubblica e Cantone Ticino. Il Supremo Tribunale d'Appello, 18 maggio 1848. ASTi, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141 [appello Luigi Pagani].
- Doc. 149, 21 marzo 1849
Seduta antimeridiana del giorno 21 marzo 1849 in Lugano, In nome della Repubblica e Cantone Ticino, Il Supremo Tribunale d'Appello, 21 marzo 1849. ASTi, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141 [appello Antonio Pagani].
- Doc. 150, 26 agosto 1849
N° 14848, 17517. FFle 3942., Lugano li 26. Agosto 1849, La Direzione delle pubbliche costruzioni Al consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Onorevolissimi Signori Presidente e Consiglieri, Le carte topografiche annesse alle convenzioni del 1752 e del... [19], 26 agosto 1849. ASTi, Confini 8 (Parte B)/E.
- Doc. 151, 1851
BERTONI Ambrogio, 1851. Delle Condizioni agrarie nel Cantone Ticino, e specialmente nei distretti superiori, Lugano: Tipografia della Svizzera italiana.
- Doc. 152, 13 giugno 1852
Bellinzona, 13 Giugno 1852, Cantone Ticino, Il Dipartimento del Patrimonio dello Stato Al Consiglio di Stato, Così richiesto coll'onorata risoluzione del 2 Cor.te 6990. ..., 13 giugno 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.
- Doc. 153, 18 giugno 1852
Ai Supremi Consigli della Rep, e Cantone del Ticino, Niun pensiero ci può distogliere di opporre all'uno e all'altro dei Supremi Consigli è rispettosi e ad un tempo fervidi voti perché venga revocata o modificata, e in tanto sospesa la legge con cui si assunse dallo Stato l'insegnamento ginnasiale e si soppressero le Corporazioni Religiose, 18 giugno 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.
- Doc. 154, 18 giugno 1852
Al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Sig.ri Presidente e Consiglieri, I sottoscritti Cittadini del Comune di Sementina, convinti che la Legge di secolarizzazione. ..., 18 giugno 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.
- Doc. 155, 29 giugno 1852
Camignolo li 29. Giugno 1852. Al Lodevole Consiglio di Stato della Repubblica, e Cantone del Ticino, I sottoscritti Cittadini del Comune di Camignolo hanno sentito con grandissimo cordoglio la risoluzione che una tenuissima maggioranza del Gran Consiglio dietro progetto delle SS.LL.OO. ha adottato il giorno 28. Maggio p.p. sulla secolarizzazione, 29 giugno 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.
- Doc. 156, 30 giugno 1852
Al lodevole Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino. Leontica il 30 Giugno 1852, Signori Presidente e Consiglieri, I sott.i cittadini del Comune di Leontica hanno sentito con

gravissimo cordoglio la risoluzione che una tenuissima maggioranza del Gran Consiglio..., 30 giugno 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.

Doc. 157, giugno 1852

Al lodevole Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone, Sig.ri Presidente e Consig.ri, I sottoscritti cittadini del Comune di Arbedo e Cast. e sono convinti che la legge di secolarizzazione..., giugno 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.

Doc. 158, 18 agosto 1852

Bellinzona, 18. Agosto 1852, Il sottoscritto Michele Carmine Prestinajo, supplica il lodevole Consiglio di Stato a volere permettere la cancellatura della propria firma e di quella de suoi figli, 18 agosto 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.

Doc. 159, 22 novembre 1852

Bellinzona li 22 9.mbre 1852, Rapporto del Delegato Governativo Sul scioglimento avvenuto delle Corporazioni Religiose Insegnanti in Lugano, Ascona, Mendrisio e Bellinzona Al Consiglio di Stato, In omaggio alle Risoluzioni 28 Luglio 5 e 11 Agosto p.p. N.° 7832..., 22 novembre 1852. ASTi, Conventi Soppressi 116/2.

Doc. 160, 6 novembre 1855

Passaporto n° 3502, Confederazione Svizzera – Cantone Ticino, In Nome del Consiglio di Stato e della Repubblica [...] dato in Mendrisio li 6. Novembre 1855. ASTi, Passaporti 2 (346) [Luigi Pagani].

Doc. 161, 21 gennaio 1856

Passaporto n° 215, Confederazione Svizzera – Cantone Ticino, In Nome del Consiglio di Stato e della Repubblica [...] dato in Mendrisio li 21 gennajo 1856. ASTi, Passaporti 2 (344) [Antonio Pagani].

Altre scatole consultate sulla questione del contrabbando:

ASTi, Risorgimento Italiano 4, 16 e 17

ASTi, Leone Stoppani, Corrispondenza e altro (1847-1848)

ASTi, Rusca di Locarno 24/5261

ASTi, Barone Marcacci 11/41 (40)

Altre scatole consultate sulla questione dei confini:

ASTi, Confini 8 (parte A)

Appendici

Trascrizioni ed elaborazioni di dati

Appendice 1	
Lettera di Dalberti	
Doc. 8, 1° gennaio 1799	241
Appendice 2	
Traduzione incarto sui conventi argoviesi	
Doc. 119, 8 febbraio 1841	244
Doc. 120, 1° marzo 1841	245
Appendice 3	
Petizioni leggi sull'insegnamento e sulle corporazioni religiose	
Doc. 124, 29 dicembre 1845	250
Doc. 130, 9 gennaio 1846	252
Petizioni del 1852	254
Doc. 158, 18 agosto 1852	256
Appendice 4	
Confini lacustri	
Doc. 141, 24 marzo 1847	257
Doc. 150, 26 agosto 1849	259
Appendice 5	
Rivolte del grano	
Elaborazione dei dati sull'evoluzione delle tariffe doganali sui cereali in Ticino (1803-1841)	260
Doc. 65, 1801-1850 [con elaborazione di dati, 1801-1807]	262
Doc. 65, 1801-1850 [con elaborazione di dati, 1844-1848]	266
Doc. 102, [non datato]	268
Appendice 6	
Guerra delle Forcelle	
Doc. 22, 2 maggio 1799	269
Doc. 23, 3 maggio 1799	270
Doc. 24, 3 maggio 1799	271
Doc. 25, 3 maggio 1799	272

Doc. 26, 4 maggio 1799	273
Doc. 27, 5 maggio 1799	274
Doc. 28, 6 maggio 1799	275
Doc. 29, 7 maggio 1799	276
Doc. 30, maggio 1799	277
Doc. 31, maggio 1799	278

Appendice 7

Torbidi del Mendrisiotto

Doc. 79, 11 maggio-20 giugno 1814	279
Doc. 80, 12 maggio 1814	283
Doc. 81, 12 maggio-6 settembre 1814	284
Doc. 82, 13 maggio 1814	292
Doc. 83, 24 maggio 1814	293
Doc. 85, 29 maggio 1814	294
Doc. 86, 1-17 giugno 1814	295
Doc. 88, 6 giugno 1814	301
Doc. 90, 18 giugno 1814	303
Doc. 92, 18 giugno 1814	304
Doc. 91, 18 giugno 1814	305

Appendice 8

Rivolta dei Mattioli

Doc. 137, 24 febbraio 1847	306
Doc. 138, 24 febbraio 1847	308
Doc. 146, 1° aprile 1848	310
Doc. 147, 29 aprile 1848	311
Doc. 148, 18 maggio 1848	318
Doc. 149, 21 marzo 1849	323
Basi legali della sentenza contro i Mattioli	326
Composizione demografica del gruppo di insorti guidati dai Mattioli (1847-1849)	329
Doc. 160, 6 novembre 1855	331
Doc. 161, 21 gennaio 1856	333

Appendice 9

Reclutamento e resistenze

Doc. 11, 31 gennaio 1799	335
Doc. 17, 20 febbraio 1799	337
Doc. 19, 16 marzo 1799	338
Doc. 20, 3 aprile 1799	339
Doc. 21, 15 aprile 1799	340
VGC 30.6.1848 (p. 729-753)	341

 Appendice 10

Renitenti brionesi

Doc. 12, febbraio-marzo 1799	343
Doc. 13, 27 gennaio 1799	351
Doc. 14, 2-4 febbraio 1799	352
Doc. 15, 11 febbraio 1799	354
Doc. 16, febbraio-marzo 1799	355

Appendice 11

Rivolta onsernonese

Doc. 34, settembre 1800	357
Doc. 33, 27 settembre 1800	358
Doc. 35, 1° ottobre 1800	359
Doc. 36, 11 ottobre 1800	361
Doc. 37, 14 ottobre 1800	362
Doc. 38, 21 ottobre 1800	363
Doc. 39, 22 ottobre 1800	364
Doc. 41, 4 novembre 1800	366
Doc. 50, 4 gennaio 1801	367
Doc. 54, 9 gennaio 1801	367
Doc. 56, 13 gennaio 1801	369
Doc. 58, 30 gennaio 1801	370
Doc. 59, 15 febbraio 1801	371
Doc. 60, 18 febbraio 1801	372
Doc. 62, 30 marzo 1801	373
Doc. 63, 11 aprile 1801	375
Vari biglietti volanti con cui cittadini attestano la buona condotta di Domenico Mella	377

Appendice 12

Sollevazioni luganesi

Doc. 100, 17 novembre 1814	379
Doc. 104, 25 luglio 1815	380
Doc. 113, 5 dicembre 1839	382
Doc. 114, 5 dicembre 1839	383
Doc. 116, 23 dicembre 1839	384

Appendice 1

Lettera di Dalberti

Doc. 8, 1° gennaio 1799

Alli Cittid.no Rusconi Prefetto Naz.le, via Prefra di Blenio, Bellinzona. L'on crut avant de la procedure instruite au sujet des mouvemens populaires qui eurent lieu dans le Canton de Lugano au commencement de juillet dernier... , 1° gennaio 1799 [ricevuta]. Fondo Historia Cisalpina 282/5. [Lettera di Dalberti].

1798/1799

Cisalpina
pro e contro

Ricevuto 1° genn 1799

Al Cittadino Rusconi
Prefetto nazionale
Bellinzona

[dorso (che funge anche da seconda pagina della lettera)]

Alli Cittid.^{no} Rusconi Prefetto Naz.^{le}

via Pref^a di Blenio

Bellinzona

[/dorso]

[p.1]

L'on crut avant de la procedure instruite au sujet des mouvemens populaires qui eurent lieu dans le Canton de Lugano au comen=cement de juillet dernier, que un habitant dela Commune de Medeglia, (du Canton de Bellinz.a limitrofe a celui de Lugano,) i eur en part, mais ceci ne doit point s'être vérifié, puisque le Préfet de Lugano ne m'en à plus parle'.

Il n'est point a ma connoissance que des personnes marquantes ou constituees en autorite' dans ce Canton aient connive' avec les meneurs de ce parti. Il peut i avoir des inclinations particulieres, mais je ne crois pas qu'il existe un parti decide'.

Nulle entreprise n'etant connue dans ce Canton de Bellña en faveur du parti Cisalpin, l'on ne peut donner l'eclaircissem.^t demande'.

Si quelque portion du Peuple dans son oppinion penche pour la reunion avec la Cisalpine, c'est uniquement par le besoin, d'être aprovisione' des denrées de premiere necessité en graines [lettere incomprendibili] qu'il tire de cette Repub.^e et parce que il croit (faussement) que incorpore' a un Pais riche et fertile, les contributions seraient moins fortes. Pour ce qui regarde les gens aisés et de quelque consideration, l'oppi=nion de l'union ala Cisalpine à sa source sur la plus grande faci=lité d'être employés dans un gouvernement conforme a nous en

mœurs, un peu opose' all'avantage de la partie Italiene, et celle-ci très faible pour soutenir ses droits en face ala grande majorité des Cantons Alle=mands &. Cependant la religion qui [inciso] n'est point si respectée dans la Cisalpine, retient dans des certains limites l'opinion favo=rable al'union avec cette Repub.^o

Nous devons attribuer le mécontentement qui s'est manifeste' parmi les habitans de ces Cantons Italiens en quelques occasions aux maux de la guerre, et par conséquent plus ala sensibilité' des souffrances que au raisonnement modiques, ne laissent pas de faire un très forte impression sur

[p.2]

Des gens matériels qui ne connoissent pas les liens et devoirs de la société, et qui jadis ne souffraient des charges directes ni indirectes que les communales ; c'est-à-dire celles qui étaient indispensables pour les propres besoins.

~~Le nombre excédent de fonctionnaires principalement dans les tribunaux, cause un mécontentement general, puisque ses indemnités tombent a charge des habitans outre l'impossibilité de trouver tant d'individus doués des qualités nécessaires.~~ Les communes en general ont vue avec déplaisir la Loi organique sur les municipalités et chambres de régie, préférant leurs anciens officiers municipaux en nombre plus rétréci, et sous des denominations plus en usage, exerçant leurs fonctions municipales et administratives conjointement.

La municipalité des Lois chagrine, le Peuple le confond [« et confond le Peuple » corretto in inciso], et pro=duit la tiedeur dans son exécution. La diversité des lois civi=les municipales dans les Districts qui composent ce Canton exige imperieuse=ment un Code Civil uniforme. L'on trouve le Code Criminel présentement enpotivite' [?] dans toute la Repub.^o très défectueux a plusieurs rapports, et on en desine la correction. L'administration de la Justice est aussi en défaut par l'organisation des tribunaux composés d'un nombre excédent de Juges, surtout dans un Pais ou les sujets habiles en jurisprudence sont rares, et par conséquent la pluralité est charge al'État sans utilité pour les citoyens.

Le tribunal suprême par ses attributions etendues, et singulierement par l'abus extensif de son autorite' affaiblit non seulement la légitime auto=rité des tribunaux inferieurs mais produit le decouragement des Juges qui voyent leurs deliberations desapprouvées sans fondement. Ceci est d'autant plus sensible au bien être de la société dans les matières criminelles arrivant très souvent que le tribunal suprême décline de la rigueur des lois sans juste cause, laisse les délits impunis, et il en résulte que les Juges inferieurs pour ne point se rendre odieux au Peuple, al'invitation des supérieurs, atenuent les peines eux-mêmes, et la surete publique en soufre. Outre cela', la liberté vicieusement permise de recourir en cassation avec cause et sans cause, prolongue at'infini les detentions des prévenus en occasionnant des frais enormes al'État.

Le retard de paiement des indemnités decourage les fonctionnaires dans ce Canton plus par le paralele odieux avec les autres cantons voisins que par le retard même.

Les huissiers, gardiens des Prisons & ne peuvent être obliges a revoir exacte.t et fide=lem.t si on ne les paye correctement. Il s'en faut beaucoup que le paiement soit coutrent [?] puisque les fonds manquent.

[lato sx p.2 verticale]

Les réglemens de police sont presque nuls dans ces cantons par la difficulte' de garder tous les passages vers l'étranger et par le manque de ma=rechausses et autres gardes de Police. L'on pourrait cependant al'avvenir en poster sur les prin=cipales routes, et aux bords des lacs dans le communes frontières plus frequentées par les étrangers. La répartition des charges militaires entre les deux Cantons est très essentielle pour éteindre les justes plaintes de Peuples de ce Canton. +

[lato sx p.1 verticale]

+ aucun obstacle ne s'est eleve' a cet égard dela part des chambres administratives puisque elles n'ont étéées autorisées ministeriellement à agir de concert, surquoi il faut des ordres positifs.

Nota sull'attribuzione:

Confrontando la grafia con una lettera identificata come scritta da Vincenzo Dalberti fornita dagli archivisti dell'ASTI, si nota che il tratto non combacia. Il mittente della lettera qui trascritta sembra essere il viceprefetto di Blenio. Ma chi era viceprefetto di Blenio il 1° gennaio 1799 (data di ricezione della lettera)? È il cugino Giovanni Pietro Dalberti: "Nonostante questa proclamazione d'intenti, egli restò in valle ancora diverse settimane. Nel frattempo entrarono in funzione i vice prefetti, gli agenti comunali e la camera amministrativa del cantone. Tra i vice prefetti, nominato per la valle di Blenio da Rusconi, vi era suo cugino Giovanni Pietro Dalberti e Vincenzo si decise a rimanergli accanto e a collaborare con lui informalmente. In occasione del giuramento civico, che tutte le comunità del cantone di Bellinzona prestarono alla Repubblica senza grandi inconvenienti all'inizio di settembre del 1798 - salvo che nella val d'Isone - Vincenzo Dalberti scrisse il discorso che il cugino avrebbe dovuto pronunciare davanti alla comunità" (PELLEGRINI Manolo, "Vincenzo Dalberti (1763-1849) e le rivoluzioni dell'Elvetica e della Mediazione al sud delle Alpi (dal tramonto dell'Ancien Régime al 1814)", in *Percorsi di ricerca: working papers / Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiSAIp*, 02.2010, p. 41-51.

Appendice 2

Traduzione incarto sui conventi argoviesi

Doc. 119, 8 febbraio 1841

Traduction, À S.S. E.E. Messieurs les Avoyers et Conseil d'État du Canton de Berne, Directoire fédéral, Berne, le 8 février, 1841, 8 febbraio 1841. ASTi, Conventi Soppressi 115.

Traduction

A.S.S. E.E. Messieurs
Les Avoyers et Conseil d'État du
Canton de Berne, Directoire fédéral

Berne, le 8 février, 1841.

Il est de notoriété publique, qu'une petite partie des couvens, que le Grand Conseil du Canton d'Argovie a supprimés le 19 Janvier dernier, ont été fondés ou dotés des biens, qui formaient le patrimoine de la maison d'Habsbourg, dont les droits ont passé à l'auguste maison régnante de l'Empire d'Autriche.

Le titre de fondation de l'abbaye de Muri en particulier, qui remonte à 1027, délivré par l'évêque Wernher de Strasbourg, alors seigneur de Habsbourg, porte en termes formels, qu'il a fondé cette abbaye de ses biens patrimoniaux et autres provenant d'héritages, et que dans tous les tems les membres en seront les protecteurs exclusifs.

Il n'est pas moins connu, que les archives, bibliothèques, églises et souterrains des abbayes de Muri et Wettingen renferment les plus anciens titres et monumens de la maison de Habsbourg. Leur conservation a été confiée à la dévotion d'ecclésiastiques dans la persuasion qu'en milieu d'une population fidèle à la croyance des pères ces restes sacrés seraient à l'abri de toute insulte et de la destruction.

L'arrêté du Grand Conseil du Canton d'Argovie ayant détruit cette garantie et malheureusement les autorités du Canton s'étant déjà mises en possession des biens meubles et immeubles des Couvens, le soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté I. R. Apostolique près la Confédération Suisse a reçu l'ordre de sa Cour, de faire à Son Excellence Monsieur l'Avoyer en charge et au Conseil d'État du Canton de Berne, Directoire fédéral, la communication qui suit :

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, en sa qualité de descendant de la maison d'Habsbourg, qui a fondé l'abbaye de Muri, et doté plusieurs autres couvens du Canton d'Argovie, proteste d'une manière solennelle contre tout acte portant atteinte à la destination primitive des biens donnés par les fondateurs, avec réserve de tous les droits, qui dérivent de cette protestation.

Sa Majesté l'Empereur rend en outre les autorités du Canton d'Argovie responsables de toute profanation et destruction aux lieux où reposent ses ancêtres et aux archives, où sont déposés les chartes et titres originaires des comtes de Habsbourg.

Le soussigné, en ayant l'honneur de porter cette déclaration à la connaissance de Son Excellence Monsieur l'Avoyer en charge et du Conseil d'État du Canton de Berne, Directoire fédéral, saisit cette occasion pour leur renouveler l'assurance de sa considération distinguée.

(Signé) Comte de Bombelles

Doc. 120, 1^o marzo 1841

Arau le 1. Mars 1841, Les Landamman et Petit Conseil du Canton d'Argovie aux Avoyer et Conseil exécutif fu Canton de Berne, Directoire Fédéral, 1 marzo 1841. ASTi, Conventi Soppressi 115.

[pagina 1]

Arau le 1. Mars 1841

Les Landamman et Petit Conseil du Canton d'Argovie
aux
Avoyer et Conseil exécutif fu Canton de Berne, Directoire Fédéral

Tit ! [?]

Le 15 du mois dernier Vous nous avez communiqué une protestation d.d. 8 Février dernier remise au Directoire fédéral par la Legation I.R. d'Autriche au nome de l'auguste Maison Impériale d'Autriche, et relative à l'emploi des biens donnés par les fondateurs à quelques Couvens supprimés dans le Canton d'Argovie, protestation qui était accompagnée d'une déclaration par laquelle ce Canton est rendu responsable de la conservation des monumens de l'ancienne famille des Habsbourg existans dans ces couvens.

En réponse à cette communications nous avons l'honneur de Vous présenter la contre déclaration suivante :

Avant tout on ne peut guère mettre en doute que tout État indépendant n'ait le droit de surveillance sur les corporations et nommément les couvens et chapitres soumis à sa domination, de les réformer selon que de besoin, et même de les séculariser si les circonstances l'exigent, et que ce droit ne soit un attribut nécessaire, imprescriptible de sa souveraineté, qui ne peut être limité par aucune volonté particulière.

Le Grand Conseil du Canton d'Argovie qui s'est vu dans le cas d'exercer ce droit de souveraineté, à l'égard des Couvens situés sur son territoire s'est tenu dans la limite des droits qu'il reconnaît à d'autres, tout comme il réclame aussi de la justice de qui que ce soit, que ces droits soient reconnus à cet égard. Des exemples sans nombre témoignent du libre exercice de ce droit, et

[pagina 2]

2

nommément dans la Monarchie autrichienne ; exemples que nous ne pouvons pas citer sans bénir le glorieux règne du magnanime Empereur Joseph, quoiqu'ils nous rappellent des faits qui offrent à un bien moins haut degré peut-être le caractère d'une nécessité politique inévitable, que ceux qui viennent d'avoir lieu dans notre petit pays qui a failli succomber victime de l'influence des couvens.

Il n'existe pas un seul fait de nature à faire croire que les Autorités argoviennes aient oublié à cette occasion les égards dus aux membres des couvens supprimés, comme étant les seuls usufruitiers légaux des biens, ou aient perdu de vue le but de ces fondations, égards don l'humanité et le respect pour les institutions pieuses font un devoir de conscience pour tout Gouvernement chrétien. Il y a donc lieu de croire que des doutes à cet égard ne pouvaient provenir que de ce qu'on n'avait aucune connaissance du décret d'exécution du 20 Janvier qui accorde aux couventuels des pensions viagères considerables, et donne aux biens des couvens une destination entièrement conforme au but de la fondation.

Si nous avons pris la liberté de faire préalablement ces observations, nous devons Vous prier de n'y voir uniquement que la haute importance que nous mettons à ce que les actes des autorités argoviennes ne soient pas faussement interprétés par les États voisins amis de la Suisse. Ces actes sont tels que ces autorités ne

pourraient cesser un instant d'être parfaitement convaincues d'avoir agi exclusivement dans leur droit de souveraineté, et qu'à cet égard tout comme pour les actes ultérieurs qui ne dépendent nullement du présent, elles n'ont contracté envers qui que ce soit ni responsabilité ni obligation, qu'elles n'auraient pas résolu de leur propre chef et de plein gré de s'imposer dans l'intérêt du bien être de l'État même.

Nous ne pourrions donc reconnaître à aucune autre puissance le droit de s'opposer à ce que nous terminions nous-mêmes nos propres affaires intérieures, et nous serions obligés d'invoquer solennellement la protection de toute la Confédération.

[pagina 3]

3

Avec toute la considération que nous avons pour l'ancienne famille de Habsbourg et particulièrement pour l'auguste Maison régnante de l'Empire d'Autriche, nous ne pouvons omettre de faire observer que si cette maison avait l'intention de réclamer aujourd'hui encore en sa qualité de descendante des souverains et protecteurs primitifs, des droits de nature quelconque dans l'Argovie, ses[/ces] prétentions ne pourraient certainement en aucune manière être justifiées. Nous ne rappellerons ici à cet égard que la paix de Westphalie qui a reconnu et garanti solennellement l'indépendance de la Suisse ; et les droits et libertés qui en découlent ; car par ce contrat général entre nations, les liens entre la Suisse et l'Empire ont été dissous à jamais.

Des traités et sanctions plus récents fondés sur la paix de Westphalie ne reconnaissent pas moins solennellement la pleine souveraineté de la Suisse, et attestent par là avec la même force l'extinction complète de toutes les prétentions à l'ancienne souveraineté du pays et au droit de protection des institutions, fondations etc. existant dans les Cantons suisses.

Les États confédérés auxquels la souveraineté a passé, ont exercé dès lors dans toute leur étendue et en tout temps les droits de souveraineté qui en dérivent, sur les couvens et chapitres qui ont passé aussi sous leur domination, et ont maintenus ces droits à l'abri de toute atteinte.

Après que le droit de protection sur l'abbaye de Muri, droit considéré dans le titre de fondation, comme une charge et non comme un bénéfice eut passé peu d'années déjà après la fondation, du Comte de Habsbourg aux barons de Regensberg et de ceux-ci aux nobles de Reussegg, et de ces derniers à la Maison d'Autriche, il passa en 1415 avec l'Argovie irrévocablement aux Cantons Confédérés régnants. A dater de cette époque les souverains du pays exercèrent le droit de protection et d'avouerie [?], sans interruption et sans contestation jusqu'à nos jours sur les couvens soumis à leur domination, et cela sur la propre demande des couvens. C'était une émanation naturelle et légale de la souveraineté

[pagina 4]

4

et cette maxime de droit était reconnue en tout temps d'une manière de complète qu'il peut suffire de renvoyer aux transactions et aux lettres de production des Confédérés dans les siècles passés qui forment une série non interrompue de pièces à l'appui de ce que nous avons avancé. Il n'est peut-être pas hors de propos de citer ici un exemple pour faire voir jusqu'à quel point nos ancêtres étaient jaloux de leurs droits à cet égard. L'abbé du Couvent de Muri qui possédait quelques biens en Souabe ayant été élevé en 1701 à l'insu des Cantons régnants à la dignité de Prince de l'Empire, cette promotion provoqua dans le sein de la Diète la déclaration que les 8. [4?] Cantons ne reconnaissent pas de supérieurs, et qui étant les avoués et les protecteurs de l'abbaye de Muri, l'Abbé de Muri avait à s'adresser à eux seuls pour la manutention, la protection et le patronage du couvent.

Mais si nous considérons la position de l'auguste Maison Impériale d'Autriche en sa qualité de descendant des fondateurs primitifs et donateurs de Couvens Argoviens, nous devons faire remarquer que – abstraction faite de ce que le couvent Wettingen dont il est aussi fait mention dans la note citée à l'entrée de la présente, n'était pas une fondation de la maison de Habsbourg – tous les Couvens argoviens sans exception ont été fondés d'une manière irrévocable et dans aucune réserve, relativement à une réforme postérieure ou à une sécularisation par le souverain. En passant sous une autre domination les anciens rapports de protection des couvens, ainsi qu'il

est démontré ci est démontré ci dessus, ont cessé, et par conséquent aussi tout pouvoir administratif sur le temporel des couvens. Leur biens, les quels, sans parler de leur origine qui n'était pas toujours honorable, ont dû nécessairement, par l'effet de la fondation déjà, cesser d'être des possessions particulières des fondateurs et des différens donateurs, ces biens qui ont subi aussi depuis lors de grandes mutations, ont été assujettis depuis des siècles au pouvoir administratif illimité des autorités supérieures du pays, qui plaçaient et déposaient à cet effet des administrateurs, se

[pagina 5]

5

se faisaient soumettre les comptes, décidaient en dernière instance et rendaient des ordonnances administratives de la nature la plus différente. Elles suspendaient pendant des années, en sécularisaient totalement des couvens qui administraient mal leurs biens. Tous ces droits ont passé sans restriction à la souveraineté argovienne actuelle.

Mais si les fondateurs n'ont pas fait de réserves, aucune transaction extérieure ou postérieure entre les Confédérés et la Maison d'Autriche n'en stipule non plus en faveur de cette maison relativement aux couvens suisses. Il n'est fait aucune mention d'une réserve au sujet des couvens en Argovie, ni dans la première paix de Constance de l'année 1418, par laquelle la maison d'Autriche a renoncé pour la première fois sans restriction et à perpétuité aux pays qui avaient passé dans la possession des Confédérés, ni dans la paix de Waldshut de 1468, ni dans les conventions de succession de 1474, 1477, 1511, et ainsi de suite jusqu'à l'acte du Congrès de Vienne.

Mais une preuve incontestable que la souveraineté des Confédérés à cet égard, a été reconnue d'une manière absolue, se trouve dans le fait de la sécularisation en 1524, du Couvent qui par les souvenirs historiques et par sa fondation directe devait intéresser le plus la Maison de Habsbourg. Nous voulons parler de la sécularisation du couvent de Königsfelden.

Si des discussions s'élevèrent en 1532 au sujet de cette sécularisation et de celle du Couvent de Mein, entre les États de Zurich et de Berne et la maison Impériale qui demandait leur rétablissement, discussions qui allèrent jusqu'à la saisie réciproque des intérêts et revenus extérieurs, la manière dont se terminèrent ces contestations (savoir : que la sécularisation s'effectua sans obstacle, à l'avantage direct des États de Zurich et Berne) et la confirmation complète et absolue du droit de possession des Confédérés dans les siècles subséquens, prouvent justement que les droits illimités de succession de ces États auxquels la souveraineté avait passé ont été reconnus pleinement et qu'il n'était donc guère encore nécessaire de rappeler par des faits concluans que ces droits ont été exercés jusqu'à ces derniers temps. C'est ainsi un fait incontestable

[pagina 6]

6

que les habitans du Frickthal sujets aux d'emes et au cens payaient jusqu'à l'époque où cette contrée cessa d'appartenir à l'Autriche et fut incorporée au Canton d'Argovie, leurs redevances sans interruption et sans la moindre contestation au receveur établi pour l'administration des biens de l'ancien couvent de Königsfelden.

Le h. Directoire et l'Auguste maison Impériale dont l'esprit de justice est généralement connu et vénéré, se convaincront entièrement par toutes les allégations ci-dessus, qui ne sont à beaucoup près, pas épuisées, que relativement aux couvens argoviens, nous ne pouvons ni admettre ni reconnaître aujourd'hui encore des prétentions et des protestations de la nature désignée qui porteraient l'atteinte la plus grave et la plus frappante aux droits de souveraineté bien fondés de notre Canton et à l'indépendance de la Confédération entière.

Nous voudrions pouvoir réprimer les sentimens pénibles qu'a fait naître en nous la lecture de la partie de la note susmentionnée dans laquelle les autorités argoviennes sont rendues responsables de toute profanation et de toute destruction des lieux de sépulture et des chartres et documens de la famille de Habsbourg.

Il ne reste à un petit peuple vis-à-vis d'un grand État, d'autre sauve garde de sa dignité, que le sentiment de cette dignité, bien qu'injustement froissé. Mais les autorités argoviennes n'ont rien à se reprocher devant Dieu et leurs contemporains, rien qui puisse autoriser la supposition même que les derniers événemens aient infirmé les garanties qu'on avait cru trouver contre les injures et la destruction, en déposant « des restes sacrés au sein d'une population fidèle à la croyance de ses pères » les objets de la vénération de tous les temps et de toutes les civilisations ont été soustraits à des mains révoltées qui compromettaient par la même l'asile des morts ; ils sont placés actuellement sous la sauve garde directe des lois et de la population de la contrée. Bien loin que nos intention dussent être l'objet d'un doute offensant, nous étions plutôt en droit d'attendre qu'elles seraient justement appréciées, comme étant au dessus de toute espèce de blâme. Les morts trouvent dans notre pays un asile aussi sûr que partout ailleurs. Le peuple argovien de toute confession trouve

[pagina 7]

7

comme toute nation civilisée les sentimens de piété et d'humanité en lui-même ; aucun juge temporel ne peut lui en demander compte ; il n'en répond qu'au Juge éternel, et il ne pourra donc jamais permettre que des autorités se soumettent à une responsabilité qu'il ne leur a pas imposée dans sa constitution. S'il en était autrement de notre peuple, certes ce serait un mauvais renom pour ceux qui étaient appelés à cultiver les meilleurs sentimens de l'homme viennent de déchaîner les passions en excitant à la révolte ouverte contre l'ordre et la justice dans le pays. Cette dégradation qui grâce à Dieu n'existe pas dans le peuple, retomberait certainement sur eux.

Nous nous livrons cependant avec confiance à la conviction rassurante qu'on n'a pas voulu porter atteinte à la dignité et à la conscience de notre peuple et de ses autorités, et nous espérons que de même que les autorités argoviennes ne resteront jamais en arrière quand il s'agira de donner des preuves de leur respect et de leur sincère vénération pour la maison Impériale de Habsbourg, cette Auguste maison comme digne héritière du haut ciltat [?] de ses ayeux, voudra aussi conserver sa bienveillance pour un peuple paisible qui habite les lieux où reposent les ayeux de Sa Majesté Impériale, et qui font de sa conscience et de son bon droit, a traversé ces jours de graves épreuves en remettant aujourd'hui et à l'avenir son sort entre les mains de la Providence divine.

Chacun doit avoir encore présent à la mémoire avec quel empressement l'ancien Gouvernement du pays a satisfait, dans la seconde moitié du siècle dernier aux vœux de Sa Majesté l'Empereur Joseph, en permettant à Sa Majesté de faire transporter en 1770 à S' Blaise les restes des nobles ayeux déposés dans les caveaux de Königsfelden. Aujourd'hui encore l'Auguste maison impériale d'Autriche peut compter sur la piété du Gouvernement argovien, soit qu'elle lui exprime un vœu semblable, soit que ces précieux restes continuent à reposer sous la protection fidèle de notre pays.

Les anniversaires fondés seront en tout temps religieusement et consciencieusement respectés par le peuple argovien et ses autorités.

Enfin, le contenu des archives et bibliothèques à Muri et à Wettingen nous est encore trop peu connu, pour pouvoir juger jusqu'à quel

[pagina 8]

8

point elles renferment encore ; telles qu'elles ont été laissées par leurs usufruitiers, des documens et titres originaires de la maison de Habsbourg. Une disposition formelle du traité de Constance (Erbvereinigung) de 1474 imposa déjà aux Confédérés le devoir de restituer tous les actes, lettres, documens et titres autrichiens qui ne leur appartenaient pas. Il a été satisfait à cette obligation, et comme aucun des traités postérieurs ne fait plus mention de cette stipulation elle doit être considérée comme accomplie. S'il est donc encore question de documens de Habsbourg, nous devons l'attribuer à l'intérêt bien naturel qu'on prend aujourd'hui encore à des documens qui concernent les possessions primitives, actuellement argoviennes, et qui comme tels sont conservés avec les mêmes soins que nous vouons sans cela aux objets de culte, de l'art et de la science.

Nous serions dès lors obligés de repousser formellement , et dans le sentiment de la dignité et de l'indépendance du peuple Argovien, du quel, nous tenons notre mandat, toute autre responsabilité qu'on voudrait nous imposer à cet égard, comme en d'autres points, et de protester solennellement par les droits de souveraineté de notre Canton contre toute prétention qu'on voudrait faire valoir relativement à nos couvens par toute autre voie que celle des tribunaux ordinaires du pays.

Nous espérons que cette contredéclaration de notre part rassurera entièrement l'auguste maison Impériale, dans le haut intérêt qu'elle porte aux monumens de sa famille sur notre territoire, qu'elle y trouvera une preuve convainquante de notre respect inaltérable, et que nous n'aurons jamais à craindre de sa part une atteinte à nos droits de souveraineté.

Nous saisissons etc.

Appendice 3

Petizioni leggi sull'insegnamento e sulle corporazioni religiose

Petizioni del 1845-1846

Doc. 124, 29 dicembre 1845

Al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, Onorevoli Sigrⁱ Presidente e Consiglieri!, Curio 29 X. bre 1845., Noi sottoscritti riconosciamo che il progetto di legge 5 Maggio 1845 sugli istituti letterarj e ginnasiali..., 29 dicembre 1845. ASTI, Conventi Soppressi 116/1.

[pagina 1]

Al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

Onorevoli Sig^{ti} Presidente e Consiglieri!

Curio 29 X.^{bre} 1845.

Noi sottoscritti riconosciamo che il progetto di legge 5 Maggio 1845 sugli istituti letterarj e ginnasiali aggraverebbe di tali insopportabili pesi i corpi religiosi insegnanti che con grandissimo danno della pubblica educazione e con sommo nostro dolore e dell'intera popolazione sarebbero in breve condotti al loro scioglimento.

Noi sottoscritti riconosciamo che l'altro progetto di legge proposto in data 3 Giugno 1845 sulle Comunità religiose violerebbe, se fosse adottato, i diritti della Chiesa Cattolica, opprimerebbe in servitù e col tempo annullerebbe le istituzioni monastiche, cagionerebbe funeste collisioni tra la Chiesa e lo Stato, allontanerebbe ogni probabilità di una sincera riconciliazione de' partiti nella Confederazione e nel Cantone, riconciliazione ormai resa indispensabile dalla forza degli avvenimenti, e da una sana politica federale e cantonale.

Noi sottoscritti riconosciamo che ogni innovazione specialmente nel regime degli Ordini Religiosi sarebbe tra noi improvida ne' tempi presenti, e siamo convinti che ove fosse assolutamente necessaria ed utile d'introdurne alcuna basterebbe che il Consiglio di Stato fosse autorizzato di trattare colle potestà della Chiesa per ottenerla, e stabilirla con un concordato salva la ratifica del Gran Consiglio.

Noi sottoscritti inerendo ai premessi principj preghiamo istantemente le SS. VV. OO. di non approvare nè l'uno nè l'altro dei progetti di legge sovraccenati.

Che se questi progetti diventano leggi, noi ci troveressimo obbligati a fare una opposizione costante e legale al potere che le avrà sancite, e neghare senza paura e senza riguardi nè comizi popolari i nostri voti e la nostra influenza a coloro che colla parola o coi voti ne avranno promessa l'adozione.

Spettatori tranquilli degli eventi politici del nostro paese, noi non abbiamo potuto a meno di scuoterci alla voce imperiosa delle nostre coscienze, a quella de' nostri Veneratissimi Vescovi, e del nostro venerabile Clero.

Padri di famiglia, cittadini attivi, pacifici, inermi, noi tutti siamo amici della quiete e dell'Ordine e lo saremo pur sempre; ma saremo ezandio sempre gelosi Difensori della Fede de' nostri Padri, e delle sante istituzioni della nostra Chiesa, i cui diritti e la cui indipendenza ci sono sacri come sacri ci sono i diritti e l'indipendenza della Patria.

Non dubitiamo, onorevoli Rappresentanti, che Voi dividerete seco noi gli istessi sensi religiosi e veramente patriottici, e che quindi cesserete ambedue i propostovi progetti, i quali noi al par d'ogni altro d'avvicino

[pagina 2]

feriscono in una eredità di diritti assai preziosa, in un godimento di spirituali, morali e temporali interessi.

Per tale cassazione, che noi un'altra volta domandiamo, vi promettiamo la più cordiale, e sentita riconoscenza.

Aggradite, Onorevoli Sig.^{ri}, gli attestati della nostra stima e considerazione

S.° Giuseppe Pedrotta	Antonio Avanzini
Pietro Giacomo Pedrotta	Giovanni Boncini
Antonio Andina	Giuseppe Degrandi
Pietro Andina	Carlo Avanzini
Michele Andina	Luigi Poncini
Francesco Giovannini	Domenico Taliada
Giovanni Andina	[firma incomprensibile]
Luigi Giovannini	Capetini Giovanni
Giuseppe Soldati	
Gregorio Poncini	
Battista Gerosa	
Carlo Giovanini	
P. ^{te} Carlo Visconti Parroco	
di Curio	
Francesco Andina Fu Battista	
Domenico Andina idem	
[firma cancellata]	
Giuseppe Banchini	
Notari Martino	
Carlo Gerosa	
Giovanni Selmoni	
Giacomo Selmoni	
Carlo Selmoni	
Giorgio Selmoni	
Andina Francesco	
Giovanni Soldati	

[pagina 3]

[vuota]

[pagina 4]

N.° 139

Curio 29. Dicembre 1845.

Diversi Cittadini

Domandano la cassazione dei due progetti di Legge sulli Istituti Letterarj e sulle Corporazioni Religiose

B li 10. Gen.° 1846
li 12. d.° N.° 146

Doc. 130, 9 gennaio 1846

Al Gran Consig. Del Cantone Ticino, Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri...!, Noi sottoscritti riconosciamo che la legge proposta in data 3. Giugno 1845 sulle Comunità religiose..., 9 gennaio 1846. ASTi, Conventi Soppressi, 116/1.

[pagina 1]

Al Gran Consig. Del Cantone Ticino
Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri...!

Noi sottoscritti riconosciamo che la legge proposta in data 3. Giugno 1845 sulle Comunità religiose violerebbe, se fosse adottata, i diritti della Chiesa cattolica, opprimerebbe in servitù e col tempo annullerebbe le istituzioni monastiche, cagionerebbe funeste collisioni tra la Chiesa e lo Stato, allontanerebbe ogni probabilità di una sincera riconciliazione de' partiti nella Confederazione, e nel Cantone, riconciliazione ormai resa indispensabile dalla forza degli avvenimenti e da una sana politica Federale e Cantonale.

Noi Sotts.^{ti} riconosciamo che ogni innovazione nel regime degli Ordini religiosi sarebbe tra noi improvida nei tempi presenti e siamo convinti, che ove fosse assolutamente necessaria ed utile d'introdurne alcuna basterebbe che il Cons.^o di Stato, prevalendosi della facoltà accordatagli dalla legge del 1803, trattasse colla Potestà della Chiesa per ottenerla e stabilirla con un Concordato, salva la ratifica del G. Consiglio.

Noi Sotts.^{ti} inerendo ai premissi principj ed alle idee più diffusamente sviluppate nel nostro Indirizzo che abbiamo l'onore di presentarvi, preghiamo istantemente le SS.VV.OO. di non approvare la Legge proposta e di ritenere in vigore quella del 1803.

Noi Sotts.^{ti} padri di famiglia e cittadini attivi, cattolici risoluti a qualunque costo di vivere e morire nella Religione dei nostri Padri, convinti che questa Religione sarebbe gravemente pregiudicata nel Cantone se il citato progetto fosse adottato, stimiamo dovere della nostra coscienza dichiararvi.

Che se questo progetto diventa Legge, noi faremo una opposizione costante e legale al Potere che l'avrà sancita, e negheremo senza paura e senza riguardi nei Comizij popolari i nostri suffragij e la nostra influenza a coloro che colla parola o col voto avranno promossa l'adattamento.

[pagina 2]

Spettatori tranquilli delle agitazioni politiche che scossero il nostro paese noi non abbiamo potuto a meno di scuoterci alla voce imperiosa delle nostre coscienze a quella dei nostri venerabili Vescovi e del nostro Venerabile Clero.

Padri di famiglia, cittadini attivi, pacifici, inermi, noi tutti siamo amici della quiete e dell'ordine, e lo saremo per sempre, ma saremo eziandio sempre gelosi ed imperterriti difensori della fede dei nostri Padri e delle S.^{te} istituzioni della nostra Chiesa; i diritti e l'indipendenza della patria.

Cassate Onorevoli Rappresentanti il progetto di Legge propostovi e v'accertiamo della nostra cordiale riconoscenza; riconoscenza che crescerà infinitamente cassando eziandio il progetto di Legge 5.° Mag° 1845. sugli Istituti Letterari e ginesiali, perché, se il primo annullerebbe le istituzioni monastiche non insegnanti, il secondo aggraverebbe le istituzioni religiose insegnanti di tale schiavitù, che con grandissimo danno della pubblica educazione, e con sommo nostro dolore e dell'intera popolazione, sarebbero in breve condotti al loro scioglimento.

Carlo Gussoni Paroco di Moleno

1. Giuseppe Maria Ferari Municipale

2. guseppe ferrari
3. ambrogio ferari
4. Gioan Pietro Pedroietta
5. Pietro Antonio Ferario
6. Giovan Fam
7. Vittor Maria Pedroietta
8. Giacomo Tionina
9. Guanni Ferrari
10. Lorenzo Fiovina
11. Alesandro ferari
12. Lorenzo Jam
13. Pietro Vittore Jam
14. Vittore lam
15. Giovani Bernasocho

[pagina 3]

16. Giovan Paudò Jam
17. Lorenzo Pedroietta
18. Giuseppe Ferari
19. Pietro Bernasochi Mota
20. Vittore iam
21. Giovani Maria iam
22. Lorenzo Martino Jam
23. Giuseppe Vittore Pedroietta
24. Filippo Pedroietta
25. Pietro Giacomo Ferrari

Moleno li 9 Gennaio 1846

[pagina 4]

N.° 186.

Moleno 9. Genn°. 1846.

Diversi Cittadini
Domandano la cassazione dei due
progetti sulli istituti letterarj
e sulle Comunità Religiose

B li 13. d.°
li 13. d.° N°. 154.

Petizioni del 1852

<p>Modello sottocenerino: Doc. 153, 18 giugno 1852 <i>Ai Supremi Consigli della Rep, e Cantone del Ticino, Niun pensiero ci può distogliere di opporre all'uno e all'altro dei Supremi Consigli è rispettosi e ad un tempo fervidi voti perché venga revocata o modificata, e in tanto sospesa la legge con cui si assunse dallo Stato l'insegnamento ginnasiale e si soppressero le Corporazioni Religiose, 18 giugno 1852. ASTI, Conventi Soppressi 116/2.</i></p>
<p>Modello sopracenerino: Doc. 155, 29 giugno 1852 <i>Camignolo li 29. Giugno 1852. Al Lodevole Consiglio di Stato della Repubblica, e Cantone del Ticino, I sottoscritti Cittadini del Comune di Camignolo hanno sentito con grandissimo cordoglio la risoluzione che una tenuissima maggioranza del Gran Consiglio dietro progetto delle SS.LL.OO. ha adottato il giorno 28. Maggio p.p. sulla secolarizzazione, 29 giugno 1852. ASTI, Conventi Soppressi 116/2.</i></p>

Modello sottocenerino	Modello sopracenerino
<p>Ai Supremi Consigli della Rep, e Cantone del Ticino</p> <p>Niun pensiero ci può distogliere di opporre all'uno e all'altro dei Supremi Consigli è rispettosi e ad un tempo fervidi voti perché venga revocata o modificata, e in tanto sospesa la legge con cui si assunse dallo Stato l'insegnamento ginnasiale e si soppressero le Corporazioni Religiose cui finora l'insegnamento stesso era affidato.</p> <p>Non è da noi il ricercare se tal Legge offender possa il diritto di proprietà, e turbare i rapporti fra le località possieditrici d'Istituzione Scolastiche e lo Stato. Noi non andremo cercando neppure, quali altre poco liete conseguenze sarebbero per derivare dallo stanziato provvedimento.</p> <p>Ci permetteremo soltanto di dire, che la soppressione de' Corpi Religiosi Insegnanti non può essere stata ispirata da altro intento fuorché di migliorare, di perfezionare l'insegnamento ginnasiale.</p> <p>Una diversa supposizione sarebbe onta ai Supremi Consigli, e non è quindi ammissibile.</p> <p>Il perfezionamento degli Istudi Ginnasiali rendeva egli necessaria l'abolizione delle Corporazioni insegnanti? Noi non ne siamo convinti.</p> <p>Noi pensiamo, che siano appropriate ad impartire una buona educazione letteraria, e coltivar il more con principi morali e religiosi, e promuovere il progressivo sviluppo delle tenere menti, quelle persone che risguardano l'ammaestramento come uno de' più grati e stretti doveri, che vi si dedicano di proposito e disinteressatamente, e che non ne sono distratti da cure e vicissitudini domestiche e politiche.</p> <p>L'educazione letteraria, e ginnasiale a diversità della filosofica, è semplice; non deve trattare di scabrose investigazioni, di problemi sociali, di cozzanti</p>	<p>Al Lodevole Consiglio di Stato della Repubblica, e Cantone del Ticino</p> <p>I sottoscritti Cittadini del Comune di [Camignolo] hanno sentito con grandissimo cordoglio la risoluzione che una tenuissima maggioranza del Gran Consiglio dietro progetto delle SS.LL.OO. ha adottato il giorno 28. Maggio p.p. sulla secolarizzazione degli Istituti, e corpi morali insegnanti.</p> <p>Essi o signori non ispirati, che dai dettami della propria Coscienza con nessuna altra intenzione che di giovare alla Patria coll'ossequiosa franchezza con cui ogni Cittadino in paese democratico può esporre le proprie cognizioni a coloro che governano, vi fanno osservare che colla sud.ta legge</p> <p>1.° Si sopprimono delle corporazioni che e per il nostro diritto di associazione, e in forza del primo articolo della nostra Costituzione Cantonale, e se vuoi si anche in forza della tolleranza assicurata dalla Costituzione Federale hanno diritto di esistere.</p> <p>2.° Si lede alla libertà d'insegnamento garantito dalle pubbliche nostre istituzioni; rapisce alle nostre popolazioni oltre il beneficio d'un Istruzione nella quale noi abbiamo tutta la fiducia quello di parecchi Religiosi, che officiano nelle pubbliche Chiese, che li prestano a tutti quei servigi di cui un popolo Cattolico, sia per la predicazione, sia per assistenza a malati, sia per altro, può abbisognare.</p> <p>3.° Si lede al diritto di proprietà, e si viola un dovere sacro che tutti non escluso il Governo hanno di rispettare la volontà più esplicita di coloro che hanno fondato gli Istituti testè soppressi.</p> <p>Per tutti questi riflessi i sottoscritti fanno alle SS.LL.OO. le più vive istanze per che usando il diritto d'iniziativa vogliano presentare al Gran Consiglio in una colla presente nella prossima futura sessione</p>

sistemi. Noi non teniamo i membri delle Corporazioni Religiose al di sotto degli uomini che appartengano alla classe colta della società. Si giudichi di loro senza prevenzione, senz'ira, ed anche senza amore, se ne giudichi nel nostro paese dietro la scorta e l'esperienza degli ultimi anni e si scoggerà che non son riluttanti ma propensi alla introduzione de migliori metodi, e delle utili riforme degli Studj. E non sia l'ultima delle considerazioni che consigliano a prevalersi ancora delle corporazioni per l'istruzion ginnasiale, quella che l'istruzione stessa non mancherà mai come non è mancata nei tempi più calamitosi e che si manterà senza gravi sacrifici né da parte dello Stato, ne da parte de' Privati. I poteri della Repubblica sorvegliino, dirigano, diano all'istruzion ginnasiale l'impronta che credon confacente ai bisogni del nostro popolo e de' tempi, in ciò non troveranno alcun ostacolo dal lato delle Religiose Corporazioni, come nol troveranno ovunque per la istruzione di un Liceo Cantonale. Si accertino che accordando protezione ai Corpi Religiosi tanto anche benemeriti dei poveri, e degli artisti, assicurandone l'esistenza e mantenendo ai medesimi l'insegnamento ginnasiale, ben lungi dal recar danno o scemare il progresso delle istruzioni ginnasiali o filosofiche l'avranno reso certo, durevole, e gradito alla popolazione. Accolgano benignamente questi nostri voti, e l'omaggio della nostra stima.

un progetto di legge di abrogazione di quella citata 28. Maggio scorso, e sue dipendenze, ed infrattanto abbiano a sospenderne l'esecuzione. Nella sicura lusinga di vedere coronata di felice esito tale domanda rassegnano i sensi della più alta loro stima, e considerazione. – In fede –

Doc. 158, 18 agosto 1852

Bellinzona, 18. Agosto 1852, Il sottoscritto Michele Carmine Prestinajo, supplica il lodevole Consiglio di Stato a volere permettere la cancellatura della propria firma e di quella de suoi figli, 18 agosto 1852.

ASTI, Conventi Soppressi 116/2.

Bellinzona, 18. Agosto 1852

Il sottoscritto Michele Carmine Prestinajo, supplica il lodevole Consiglio di Stato a volere permettere la cancellatura della propria firma e di quella de suoi figli Giovanni Andrea e Carlo, apposta ad una carta loro presentata, della quale non venne loro data lettura, e che essi sottoscrissero per pura deferenza verso l'esibitore, essendo ora stato avvertito che detto scritto, esistente presso il Governo, possa contenere delle manifestazioni alle quali la sua famiglia non intende di prender parte.

Michele Carmine

Appendice 4

Confini lacustri

Doc. 141, 24 marzo 1847

Copia, Berne, le 24 Mars 1847., Rapport de la Chancellerie fédérale touchant les droits de souveraineté sur le Lac Majeur [18], 24 marzo 1847. ASTi, Confini 8 (parte B)/E.

Copia

Berne, le 24 Mars 1847.

18

Rapport de la Chancellerie fédérale
touchant
les droits de souveraineté sur le Lac Majeur.

Excellence,

Très honorés Messieurs

Jusqu'au commencement du 16^me. siècle le Lac Majeur était entièrement entouré par les Etats du Duc de Milan.

Depuis lors, divers changemens sont survenus dans l'état de possession des portions de pays contigues à ce lac.

a./ En 1512, le Duc Maximilien Sforza rétabli dans son Duché de Milan par les Confédérés, céda la ville et contrée de Locarno aux XII Cantons (tous les anciens cantons sauf Appenzell) par un traité qu'il conclut avec eux le 3 Octobre 1512 à Baden.

Dans la paix perpétuelle conclue le 29 Novembre 1516 entre François I, Roi de France et le Duc de Milan d'une part et les Confédérés d'autre part, cette cession fût confirmée expressément dans l'art. XII dans le sens que le Château et le pays de Locarno seraient livrés en gage aux Confédérés, sous réserve de rachat dans le terme d'une année. Cette contrée s'étend sur la partie supérieure du lac, d'un côté dès l'embouchure du Tessin à la rive gauche jusqu'à l'embouchure de la Dirinella, de l'autre à la rive droite depuis l'embouchure du Tessin jusqu'à celle de la Mara.

Toutefois, les rapports de bourg de Brissago et de son territoire, formant une dépendance du pays de Locarno ne furent définitivement réglés qu'en 1520, cette

dépendance

[retro]

dépendance fut alors formellement incorporée au Pays de Locarno.

b./ Par un traité conclu à Worms le 13 Septembre 1743 entre la Maison d'Autriche, possesseur du Duché de Milan et le maison de Savoye, la portion de pays du Duché de Milan qui s'étend le long de la rive droite du lac Majeur à partir de la limite à la rivière de la Mara du côté de Brissago jusqu'à la sortie du Tessin du Lac majeure, fut cédée à la maison de Savoye, et il est stipulé par le dit traité: qu'à partir de la frontière Suisse, entre la Lombardie et les Etats Sardes, la ligne qui partage le lac majeure forme la limite des juridictions respectives.

c./ En revanche la maison d'Autriche comme possesseur du Duché de Milan conserva le pays situé sur la rive droite du lac dès l'embouchure de la Tresa jusqu'à la sortie du Tessin du lac majeure.

Relativement aux droits de souveraineté et aux rapports de frontière sur le lac Majeur la Chancellerie soussignée ne connaît pas d'autres documens que le traité conclu le 4 Décembre 1834 entre l'Autriche et la Sardaigne à Turin, par lequel les rapports de douanes sur ce lac furent réglés par ces deux Etats. Dans ce traité il est fait mention de la souveraineté que ces deux Etats exercent sur la portion de lac qui baigne leur territoire, sans que les limites en soient indiquées d'une manière plus précise.

Jusqu'à ce jour la Chancellerie fédérale n'a obtenu aucun renseignement concernant les rapports de navigation et la juridiction sur la pêche.

Dans cet état de choses elle propose respectueusement que le rapport ci-dessus soit communiqué au gouvernement de l'Etat du Tessin avec l'invitation de fournir des renseignements plus précis concernant les divers rapports mentionnés.

S'en rapportant d'ailleurs à une décision supérieure, le Chancellerie soussignée saisit etc.

Au nom de la Chancellerie fédérale

Le Chancelier :

Sig. Am Rhyn

[firma su tre righe]

a. b. Frontière, telle qu'elle existe probablement entre le Canton du Tessin et les Etats Sardes.

b.c.d. Frontière, telle qu'elle existe probablement entre le Canton du Tessin et la Lombardie.

Doc. 150, 26 agosto 1849

N° 14848, 17517. FFlé 3942., Lugano li 26. Agosto 1849, La Direzione delle pubbliche costruzioni Al consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Onorevolissimi Signori Presidente e Consiglieri, Le carte topografiche annesse alle convenzioni del 1752 e del... [19], 26 agosto 1849. ASTi, Confini 8 (Parte B)/E

N° 14848, 17517. FFlé 3942.

Lugano, li 20. Agosto 1849

La Direzione delle pubbliche costruzioni

AL CONSIGLIO DI STATO

della Repubblica e Cantone del Ticino

Onorevolissimi Signori Presidente e Consiglieri

Le carte topografiche annesse alle convenzioni del 1752. e del 1754. Non indicano punto la linea di confine tra il Cantone Ticino e la Lombardia, e tra il Ticino e il Piemonte sul Lago Maggiore, ma indicano semplicemente il confine tra i detti stati sino al lago.

Nella carta topografica militare della Lombardia esistente in quest'att.º della quale trasmetto un lucido sarebbe però indicata la linea di confine tra i detti stati non che sul lago Maggiore: io non so se la detta linea sia basata ai trattati esistenti per la specificazione dei confini, ma trattandosi di una carta elaborata con tutta la regola dell'arte, la migliore si può dire che io mi conosca, è d'uopo credere che la detta linea non sarà stata segnata all'azzardo, e senza fondamento.

Ad ogni modo queste sono le sole cognizioni, ed i documenti che io posso fornire alle S.S. L.L. ad evasione della Risol.º Gov.º 9.C.º N.º 63542.

Ritorno colla presente il foglio 8. and.º del trib.º criminale di Locarno, e rinnovo loro l'assicurazione del mio rispetto.

L'Ingegnere in Capo

C. Lucchini [firma]

Appendice 5

Rivolte del grano

Elaborazione dei dati sull'evoluzione delle tariffe doganali sui cereali in Ticino (1803-1841)

Unità di misura indicative:

1 moggio = 225 L *

1 quintale = 33 kg **

1 rubbo = 8 kg **

1 £ = 20\$ ***

1 \$ = 12 d ***

lire - soldi – denari ***

* BALDAN Alessandro, 1980. *Storia della Riviera del Brenta - Volume II*, Vicenza: Edizioni Moro, p.7.

** FARINA Gianraimondo, 2011. *Aspetti e problemi finanziari in ordine alla soppressione di monasteri e conventi nella Lombardia asburgica del secondo Settecento: il Ducato di Milano*, Tesi di dottorato, Verona: Università degli studi di Verona, p.VII-X.

*** "Anastasia cita nel diario una quantità non indifferente di monete: [...] la lira di Milano e la lira cantonale (entrambe suddivise in 20 soldi, il soldo in 12 denari)" (CECCARELLI Giovanna, PEDRAZZINI Daniele, ROBBIANI Damiano (a cura di), 2019. "Zecchini, svanziche, doppie e napoleoni", in *"Ogni cosa è mal incaminata": Il diario di Giovanni Anastasia (1797-1883), contadino di Breno – Volume II*, Curio/Bellinzona: MDM/CDE, p.101.)

Tariffe doganali per i cereali (ASTi, Dazi e pedaggi 21)

		1803-1809	1840	1841
Avena (/moggio)	IN	8\$	IN 13\$	IN 13\$
	EX	1£2\$	EX ---	EX ---
Farine (/quintale)	IN	---	IN 12\$	IN 12\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Granturco, mais (/moggio)	IN	---	IN 12\$	IN 13\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Frumento (/moggio)	IN	10\$	IN 16\$	IN 16\$
	EX	1£10\$	EX ---	EX ---
Melagone, carlone, formentone (/moggio)	IN	---	IN 13\$	IN 13\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Miglio (/moggio)	IN	---	IN 13\$	IN 13\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Miglio <i>pilé</i> (/moggio)	IN	---	IN 16\$	IN 16\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Orzo (/moggio)	IN	---	IN 13\$	IN 13\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Orzo mondato (/moggio)	IN	---	IN 16\$	IN 16\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Pane di frumento, di segale e di <i>messel</i> (/rub.)	IN	---	IN 1\$	IN 1\$
	EX	---	EX ---	EX ---
Paste di farina pura (/rub.)	IN	---	IN 3\$	IN 3\$
	EX	---	EX ---	EX ---

Riso (/moggio)	IN	10\$	IN	16\$	IN	16\$
	EX	1£10\$	EX	---	EX	---
Semola, farina granulata per zuppa, amido di palma (<i>sagou</i>), orzo di Ulm (/rub.)	IN	---	IN	5\$	IN	5\$
	EX	---	EX	---	EX	---
Segale (/moggio)	IN	8\$	IN	13\$	IN	13\$
	EX	1£5\$	EX	---	EX	---
Spelta (segale bianca) (/moggio)	IN	8\$	IN	---	IN	---
	EX	1£2\$	EX	---	EX	---
Grano macinato	IN	---	IN	16\$	IN	16\$
	EX	---	EX	---	EX	---
Crusca (<i>son</i>) (/quintale)	IN	---	IN	4\$	IN	4\$
	EX	---	EX	12\$	EX	12\$

	1803-1809	1840	1841	diff.
Avena	8	13	13	62.50%
Frumento	10	16	16	60.00%
Riso	10	16	16	60.00%
Segale	8	13	13	62.50%
Mais		12	13	8.33%

Doc. 65, 1801-1850 [con elaborazione di dati]

Registro del prezzo corrente della Granaglia e META del PANE e della carne, Lugano 1801-1850. ASCL 261/1.

Anno	Data	Prezzo di mezzo del frumento (per stajo)			in decimali	
		£	\$	d		
1801	02.mar	15	12	0	15.6	
	01.apr	14	15	0	14.75	
	15.apr	15	5	0	15.25	
	15.giu	14	4	0	14.2	
	01.lug	17	0	0	17	
	10.lug	18	0	0	18	
	15.lug	19	0	0	19	
	25.lug	12	8	0	12.4	
	01.ago	10	16	0	10.8	
	15.set	11	16	0	11.8	
	26.set	12	0	0	12	
	17.nov	11	12	0	11.6	
	04.dic	11	16	6	11.825	* Rivolta della Capriasca
1802	05.mar	11	12	0	11.6	
	01.apr	11	16	6	11.825	
	28.mag	11	16	6	11.825	
	01.giu	11	4	0	11.2	
	06.giu	10	0	0	10	
	lug	9	0	0	9	
	07.ago	8	16	0	8.8	
	14.ago	9	4	0	9.2	
	03.set	10	10	0	10.5	* Rivolta del Pian Povrò
	23.dic	10	0	0	10	
1803	02.apr	9	12	0	9.6	
	15.apr	8	16	0	8.8	
	02.mag	8	0	0	8	
	01.giu	8	16	0	8.8	
	01.lug	9	4	0	9.2	
	15.lug	9	12	0	9.6	
	01.ago	9	4	0	9.2	
	17.ago	9	0	0	9	
	01.set	9	0	0	9	
	15.set	9	4	0	9.2	
	01.ott	9	0	0	9	
	15.nov	9	0	0	9	
1804	15.feb	9	0	0	9	
	02.mar	9	4	0	9.2	
	15.mar	9	4	0	9.2	
	16.apr	9	12	0	9.6	

	01.giu	9 8 0	9.4	
	15.giu	9 4 0	9.2	
	02.lug	10 0 0	10	
	16.lug	9 12 0	9.6	
	02.ago	9 4 0	9.2	
	17.ago	9 0 0	9	
	01.set	8 12 0	8.6	
	01.ott	8 16 0	8.8	
	31.ott	9 4 0	9.2	
	15.nov	9 8 0	9.4	
	01.dic	9 12 0	9.6	
1805	01.feb	9 15 0	9.75	
	15.feb	10 0 0	10	
	01.mar	10 10 0	10.5	
	24.apr	10 10 0	10.5	> la casella è vuota, ma si notifica a margine che in questa data
	02.mag	10 15 0	10.75	la meta del pane viene dimezzata
	06.mag	10 12 0	10.6	
	15.mag	10 16 0	10.8	
	19.giu	10 8 0	10.4	
	01.lug	10 4 0	10.2	
	15.lug	9 16 0	9.8	
	01.ago	9 4 0	9.2	
	17.ago	9 8 0	9.4	
	02.set	9 8 0	9.4	
	09.set	10 0 0	10	
	16.set	10 15 0	10.75	
	01.ott	10 10 0	10.5	> commento a margine su tolleranza di 1/2 oncia sul peso
	15.ott	10 8 0	10.4	delle pagnotte da /16 ("per questa quindicina")
	15.nov	10 4 0	10.2	
	03.dic	9 16 0	9.8	
1806	15.gen	10 0 0	10	
	01.feb	10 10 0	10.5	
	15.feb	11 5 0	11.25	
	02.mag	11 15 0	11.75	
	17.mag	12 0 0	12	
	02.giu	12 8 0	12.4	
	16.giu	12 0 0	12	
	01.lug	11 0 0	11	
	15.lug	12 0 0	12	
	01.ago	11 0 0	11	
	18.ago	10 0 0	10	
	20.ago	10 0 0	10	> nessun dato, ma riduzione di 1/2 lira della meta sul pane
	01.set	10 0 0	10	
	15.set	9 10 0	9.5	
	01.ott	10 0 0	10	
	15.ott	9 4 0	9.2	

	31.ott	8 16 0	8.8	
	15.nov	8 12 0	8.6	
	01.dic	8 8 0	8.4	
	15.dic	8 4 0	8.2	
1807	31.gen	8 8 0	8.4	> intestazione colonna "meta della granaglia:"
	16.feb	8 4 0	8.2	
	16.mar	8 0 0	8	
	02.mag	7 16 0	7.8	> nessun dato, ma menzione "si accordò ribasso" di 1 lira alla meta sul pane
	15.mag	7 8 0	7.4	
	22.mag	7 8 0	7.4	
	01.giu	7 0 0	7	
	15.giu	6 12 0	6.6	
	15.lug	6 16 0	6.8	
	17.ago	6 8 0	6.4	
	01.set	6 0 0	6	
	15.set	5 15 0	5.75	
	02.ott	6 4 0	6.2	
	15.ott	6 0 0	6	
	31.ott	6 4 0	6.2	
	20.nov	6 10 0	6.5	

Tassazione doganale frumento (TI, £)


	1803-1809	1840	1841	diff.	
al moggio	0.5	0.8	0.8	60.00%	1 staio = 18 L 1 moggio = 225 L

Esempio:

a dicembre 1803, la meta imponeva un prezzo massimo di 9£ allo staio

questa doveva comprendere i costi di importazione (0.5 £ / moggio, cioè circa 10 d allo staio)

ma poteva aumentare secondo la distanza dal centro (vedi esempio di Locarno con le spese di trasporto)



Doc. 65, 1801-1850 [con elaborazione di dati]

Registro del prezzo corrente della Granaglia e META del PANE e della carne, Lugano 1801-1850. ASCL 261/1.

1844	30-apr	0	3	9	0,1875	
	15-giu	0	3	6	0,175	
	18-lug	0	3	0	0,15	
1845	15-mar	0	3	3	0,1625	
	12-lug	0	3	0	0,15	> ! Notato come "3-0-0"
	19-lug	0	3	3	0,1625	
	30-set	0	3	6	0,175	
	13-dic	0	3	9	0,1875	
1846	14-feb	0	4	0	0,2	
	09-mag	0	3	9	0,1875	
	13-giu	0	4	0	0,2	
	07-lug	0	4	0	0,2	> probabilmente, è citato solo
	19-ago	0	3	9	0,1875	un aggiustamento al rialzo per la segale
	14-nov	0	4	0	0,2	
	12-dic	0	4	0	0,2	> probabilmente, è citato solo un aggiustamento al rialzo per la segale
1847	18-gen	0	4	3	0,2125	
	14-feb	0	4	6	0,225	
	17-feb	0	4	9	0,2375	> Sollevazione dei Mattirolì
	05-mar	0	5	0	0,25	
	10-mar	0	5	3	0,2625	
	16-mar	0	5	6	0,275	
	26-mag	0	5	9	0,2875	
	16-giu	0	5	9	0,2875	
	20-giu	0	5	3	0,2625	
	03-lug	0	4	9	0,2375	
	27-lug	0	4	9	0,2375	> probabilmente, è citato solo un aggiustamento al ribasso per la segale
	08-ago	0	4	6	0,225	
30-ago	0	4	3	0,2125		
02-ott	0	4	6	0,225		
1848	04-mar	0	4	3	0,2125	
	08-mar	0	4	0	0,2	
	23-mar	0	4	3	0,2125	
	09-giu	0	4	3	0,2125	> probabilmente, è citato solo un aggiustamento al ribasso per la segale
	28-giu	0	4	0	0,2	
	07-ago	0	4	3	0,2125	

Doc. 102, [non datato]

Dei Cereali e loro Commercio - Considerazioni Politico-Economiche, non datato [probabilmente del periodo 1803-1815]. ASTi, Dazi e Pedaggi 8.

ESTRATTO, ultima pagina:

Se credessimo poter imitare i nostri vicini in ordine ai modi di protezione comuni dai rispettivi governi all'agricoltura ed ai loro prodotti cereali, ecco alcuni principi coi quali vendono regolate le disposizioni annonarie.

Nel Regno Lombardo Veneto non sono ammessi in Consum.e grani esteri, e far quelli di Crovazia ed Ungheria o la farina loro, è solo concesso libero il transito per la Svizzera o le province renane.

Nel Ducato di Parma tale è l'abbondanza annuale eccedere la consumazione presunta, che i cereali esteri si troverebbero senza valore se vi venissero introdotti; quindi sono vietati rigorosamente come ne è pure proibito il transito dal Modenese.

La Francia ha adottato il termometro del valore per regolare su di esso il permesso d'importazione delle granaglie straniere delle quali permette il deposito nei porti marini meridionali. La quatità è ora fissata a £ 39.40 il quintale decimale di frumento, ossia £ 6.55 la nostra misura.

Meno il Cantone Ticino, il rimanente della Svizzera applicando di preferenza alla pastorizia, abbisogna della maggior parte della granaglia che consuma e che suole estrarre dalla Lombardia o dal Piemonte contrattandone il ricambio con bestiame e formaggi quindi è che questo genere cumulado di traffico è totalmente esente da ogni diritto doganale.

Appendice 6

Guerra delle Forcelle

Doc. 22, 2 maggio 1799

Bellinzona li 2 Maggio 1799, Proclama delli Fratelli Leventinesi ai loro Fratelli Bellinzonesi, 2 maggio 1799.
ASTI, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

A

[dorso]

2 Maggio 1879

Proclama delli fratelli
Leventinesi ai loro
fratelli Bellinzonesi
del Generale Tadei

[/dorso]

Bellinzona li 2 Maggio 1799

Proclama delli Fratelli Leventinesi ai loro Fratelli Bellinzonesi

Voi vedete alle vostre porte un numero di truppa leventinese che sarà seguito da maggiore. Forse vi sembrerà un passo ardito. No: persuasi noi leventinesi del vostro attaccamento alla nostra s^a religione, che agonizzava fra noi e senza nostra colpa, anzi con somma nostra desolazione, persuasi del vostro puro patriottismo, e che deve abborire uno stato di libertà lusinghiera, che ci prometteva felicità, ed andava a finire in libertinaggio e dura schiavitù; si presentiamo a voi come fratelli per sostenere una causa comune

Si, vi sarà forse chi vi metterà in testa sospetti riguardo a persone, a proprietà, a buon'ordine. Non credete. Siam qui per null'altro, che per abbracciare con voi; con voi dividere la consolazione, e la gloria d'avere rivendicata una vera libertà

Vi sarà, chi vi dipingerà la nostra marcia come un'atto rivoluzionario? No, abbiamo gemuto abbastanza; e giammai si saremmo mossi dalle nostre case, se la rovina della religione, e patria non ci avessero obbligati. Eppoi: supposto, che vi avessero così ingannati alcuni; possibile, che abbiate potuto addattarvi ad una reale rivoluzione, che portò la rovina universale, e singolarmente la nostra, e non vogliate addattarvi ad una supposta; dalla quale si deve con fondamento sperare la vera nostra felicità

Fratelli, se non vi decidete siamo in mezzo a due fochi: Vallese, Altorfo, Schvitto, Zug, Clarona, Undervalden, ed altri ex Cantoni ci sono alle spalle, e noi in oggi abbiamo inviato 200 uomini in loro soccorso; come la si pensi da Lugano, coi quali abbiamo giurato fedeltà, ed ai quali abbiamo già avanzata notizia di nostra marcia, lo dovete sapere meglio di noi. Si dice dippiù, che av=~~v~~anzi l'armata del primo figlio della Chiesa dell'Imperatore, qual'onore pei figlj di ghughlielmo Thel nel lasciarci trovare ancora sotto il giogo di schiavitù. V'invitiamo però ad unirvi con noi: armatevi; apriteci le porte affinché vi possiam abbracciare, e baciare: sarete rispettati nelle persone, e nelle proprietà; non troverete soldati, ma fratelli: ma se voi col rifiuto ci stimarete nemici, speriamo, che Dio, la cui causa noi difendiamo, ci assisterà, ci avvalorerà, ci darà la vittoria

Anzi in questo momento riceviamo avviso, che Lucerna sia dai veri patriotti attornata: dippiù dalla parte di Disentis sappiamo, che nell'alta ex Lega Griggiona sia scoppiato là il desiderio di rivendicazione di loro libertà

Il Generale dei Leventinesi Tadej

Doc. 23, 3 maggio 1799

Fratelli Bellinzonesi, Prima un giorno d'avanzare fin qui ho spedito un mio ufficiale ad avvertire tutti, che avendo noi leventinesi voluto sottrarsi al nuovo regolamento di cose introdotto invitavamo voi pure Fratelli Bellinzonesi a fare lo stesso..., 3 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

B

[dorso]

Statta dalli sig.^{ri}
 Leventinesi affissa il giorno
 3 Maggio e da loro stessi
 levata [lavata?] alla cera, e consegnataci dal Cittad.^o
 Comd.^{te}

[/dorso]

Fratelli Bellinzonesi

Prima un giorno d'avanzare fin qui ho spedito un mio ufficiale ad avvertire tutti, che avendo noi leventinesi voluto sottrarsi al nuovo regolamento di cose introdotto invitavamo voi pure Fratelli Bellinzonesi a fare lo stesso: se vi feci consegnare un biglietto diretto a ciascuna comunità, col quale vi diceva il fine di mia marcia, che era, ed è di fraternizzare con voi cari Fratelli, e formare di tutti un sol Popolo a difesa della nostra Patria. Oggi ve lo ripeto, a nessun'altro oggetto io, e la mia Truppa siamo qui, fuori che per unirsi con voi. Così diventeremo un Popolo forte e per difendere la st.^a nostra Religione, che cominciava a crollare, e per opporsi a chiunque di bel nuovo attentasse contro la nostra indipendenza. Uniamoci dunque di cuore cari Fratelli Bellinzonesi, abbracciamoci, e Dio, la cui causa singolarmente noi difendiamo, sarà quella, che ci darà forza, e lumi per perfezionare un'opera così bella, necessaria, e santa

Comandante Leventinese
 Tadej

Doc. 24, 3 maggio 1799

Fratelli Bellinzonesi. Spero, che il tenore de' miei Proclami inviati possono assicurarvi delle nostre intenzioni. Se ne bramate una più specificata dilucidazione, eccovela...., 3 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

C

[dorso]

7, N° 3

[/dorso]

Fratelli Bellinzonesi

Spero, che il tenore de' miei Proclami inviati possono assicurarvi delle nostre intenzioni. Se ne bramate una più specificata dilucidazione, eccovela colla reciproca riserva per la notiffica da farsi da Persone a tal'effetto destinate, da ambe le Parti.

Vi sarà confederazione, ed alleanza offensiva, e difensiva fra la Vallata di Leventina, e tutto il Contado di Bellinzona in ogni circostanza che una delle due Parti contraenti sia attaccata da un nemico commune, o lo debba attaccare. Nessuna però delle due Parti sarà obbligata a somministrare ne Persone, nè munizioni, nè armi nel caso, in cui una delle due Parti volesse arbitrariamente, e volontariamente da se fare una tale somministrazione ad una Potenza che non sia realmente nemica commune, od anche solo a qualche membro di Potenza, come erano gli ex Cantoni Elveti; e questo sulla mia parola d'onore

Bellinzona li 3 Maggio 1799.

Comandante Leventinese

Tadej

Doc. 25, 3 maggio 1799

Popolo Bellinzonese. Se mai vi restasse ancora dubbio sul disegno di nostra marcia, e sulle nostre intenzioni, eccovene l'assicurazione in breve, ma con verità, sincerità, ed immancabile fedeltà fin all'ultima goccia di sangue..., 3 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

D

[dorso]

Statta dalli sig.ri leventinesi

affissa il giorno 3 Mag.^o, e da

loro stessi levata alla cera, e consegnataci dal Citta.^o Comd.^{te}

[/dorso]

Popolo Bellinzonese.

Se mai vi restasse ancora dubbio sul disegno di nostra marcia, e sulle nostre intenzioni, eccovene l'assicurazione in breve, ma con verità, sincerità, ed immancabile fedeltà fin all'ultima goccia di sangue.

Stanchi Noi Leventinesi del nuovo regolamento di cose introdotto ce ne siam sottratti con una volontà deliberata di non assoggettarci mai più. Fratelli Bellinzonesi, vi invitiamo ad entrare nei medesimi sentimenti. D'un ex Cantone, forme=remo un Popolo confederato forte abbastanza per resistere a chionque attentasse di bel nuovo alla nostra indipendenza; e quel che è più alla s.^{ta} nostra Religione, come si minac=ciava. Questi sono li sentimenti, che vi notificai nel primo mio Proclama, che ha preceduto la mia venuta: ve li confermai nel viglietto d'invito jeri consegnato, e diretto a ciascuna comunità; oggi ve lo ripeto con sincerità. Uniamoci dunque, facciam un sol popolo reciprocamente garante e nell'offesa, e nella difesa. Imploriamo tutti il lume, e la forza di Dio, e dobbiam sperare, che ci assisterà, perché se la causa è per Noi comune, è pure intrapresa a sua glorificazione singolarmente

Comandante Leventinese

Tadej

Doc. 26, 4 maggio 1799

SS.ri della Municipalità Bellinzonese. In vista della lettera proveniente dalla Valle Mesolcina espostavi vi invito a pubblicare alle vostre Comunità una circolare eccitante all'armamento per difendersi come fratelli da un commune nemico..., 4 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

E

[dorso]

Alla Regenza Belinzone

[/dorso]

SS.^{ri} della Municipalità Bellinzonese.

In vista della lettera proveniente dalla Valle Mesolcina espostavi vi invito a pubblicare alle vostre Comunità una circolare eccitante all'armamento per difendersi come fratelli da un commune nemico, che può facilmente sorprenderci.

Vi invito in secondo luogo a notificare quanto vi sia di armi, e munizioni, massime se ve ne fossero appartenenti ai Francesi, ed indicare il luogo ove siano ad ogni caso di bisogno.

In difetto io stesso annunzierò il tutto al vostro Popolo, indi con staffetta ne ragguaglierò il Generale Austriaco a Lugano; eppoi partirò colla mia Truppa, cosa ne possa poi avvenire Dio lo sa.

Mi lusingo d'avere una categorica risposta sopra tutti li punti.

Comandante Leventinese
Tadej

Ricevuta li 4 Maggio 1799

Doc. 27, 5 maggio 1799

Soazza 5. Mago. Il Popolo di Mesocco è marciato tutto in massa, ed il pericolo è troppo grande, necessita dunque, che anche da costì marcino tutti in aiuto – colli cavalli..., 5 maggio 1799. ASTI, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

F

[dorso]

il Sig. Land°

Schenardi

Rovaredo

[/dorso]

Soazza 5. Mag^a

Il Popolo di Mesocco è marciato tutto in massa, ed il pericolo è troppo grande, necessita dunque, che anche da costì marcino tutti in ajuto – colli cavalli, o carradori bisogna spedirci il riso esistente al magazzino, e tutto il pane, che si ritrova oggi passerano da costì pressidi [?] a Bell.zna: dei prigionieri francesi pro=venienti da Chiavenna arrivati qui jeri sera, i quali raccontano, che i francesi non avendo altro luogo da fuggire che quello di Spluga – Dalla lettera, che questa notte avrete ricevuta, avrete sentito, che quelli di Val Reno e Sessame hanno digià occupato i posti del Cardinello, e così speriamo coll'assistenza divina che i francesi non resisteranno, e si renderanno prigionieri – se avete munizioni bisogna spedircele subito – insomma direte al Land.° Giulietti, che immedi=ate faccia di nuovo avisare Calanca acciò subisca il Popolo buon gio a tutti

[Firma?]

Quanto alle armi non so in verità che dire, dacchè non abbia forza a farsi ubbidire, arrivati i liquali [?] si potrebbe fare eppoi medemi l'istanza

Doc. 28, 6 maggio 1799

Il Consiglio di Guerra del Popolo libero di Levent. Agli Fratelli di Bellinzona. Sentiamo da Carlo Antonio Scolari, che voi avete ricevuto sette casse di munizioni da un Comand.o..., 6 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

G

[dorso]

Alli Delegati del Popolo libero di

Bellinzona

Letera delli Leventinesi per
ricerca della porzione delle casse
di munizione cc

[/dorso]

Il Consiglio di Guerra del Popolo libero di Levent. Agli Fratelli di Bellinzona

Sentiamo da Carlo Antonio Scolari, che voi avete ricevuto sette casse di munizioni da un Comand.^o Imperiale in Como, quali devono compar-tirsi tra di noi leventinesi, e voi Bellinzonesi; ordunque mandiamo il presente; al quale li consegnerete quanto a noi aspetta. Quando grande bisogno nelle presenti circostanze speriamo in voi cari fratelli, che non mancherete per quanto vi preghiamo.

1799 li 6 maggio Faido

Saluti e Fratellz.
Pioñ Togni Cons. Di Guerra

Doc. 29, 7 maggio 1799

1799 li 7 Maggio in Bellinzona. Sull'istanza del Popolo di Leventina nostro vicino, ed amico consiglieri la Reggenza del Borgo a rilasciarne due casse..., 7 maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

H

1799 li 7 Maggio in Bellinzona

Sull'istanza del Popolo di Leventina nostro vicino, ed amico consiglieri la Reggenza del Borgo a rilasciarne due casse di quelle statervi vej=colate dal Comandante austriaco in Como gratis contro le spese di condotta.

Ge Chicheri

Doc. 30, maggio 1799

La marcia della mia Truppa successe, e fù eseguita per mera desti=nazione della mia Vallata di Leventina, e non mai per richiesta..., maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

I

[dorso]

7 N° 2

[/dorso]

La marcia della mia Truppa successe, e fù eseguita per mera desti=nazione della mia Vallata di Leventina, e non mai per richiesta o di corpo, o d'individuo alcuno nè del Borgo, nè del Contado di Bellinzona.

Comandante Leventinese
Tadej

Doc. 31, maggio 1799

S.ri Reggenti. Mi si dice, che tutto il malcontento del Popolo dipenda da alcune spese fatte entro l'inverno passato, dalle quali ne cerca una compensazione, vi invito però..., maggio 1799. ASTi, Archivio Comunale Bellinzona 53/1428.

J

S.^{ri} Reggenti.

Mi si dice, che tutto il malcontento del Popolo dipenda da alcune spese fatte entro l'inverno passato, dalle quali ne cerca una compensazione, vi invito però a ~~radunarvi~~ *radunarvi* per la pubblica tranquillità a congregarvi subito, e far noto al Popolo, che facendo esso dei Deputati autorizzati siete pronti per mezzo di questa Deputazione a trattare con esso, a conciliarvi amabilmente secondo tutte le regole di giustizia, e prudenza.

Comandante Tadej

Appendice 7

Torbidi del Mendrisiotto

Doc. 79, 11 maggio-20 giugno 1814

1814, 11 maggio. 1°. avanti il tribunale. *Pervenne a notizia del Tribunale in via privata e da persone degne di fede, che il Cittad.o Antonio pagani d'Obino Comune di Castello abbia nella sera di domenica scorsa 8. p.p. nell'osteria del C.o Francesco Petondi di Castello tenuto dei discorsi allarmanti e sediziosi...*, 11 maggio-20 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

INCARTO PAGANI

1814, 11 maggio

Verbali del Tribunale, seguono sedute del 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24 maggio e 6, 14, 15, 18, 20 giugno.

Dorso: *In punto dei discorsi sediziosi venuti nell'osteria dello Francesco Petondi di Castello – Tribunale di Mendrisio contro Antonio Pagani d'Obino.*

1814, 11 maggio

1°

avanti il tribunale

Pervenne a notizia del Tribunale in via privata e da persone degne di fede, che il Cittad.º Antonio pagani d'Obino Comune di Castello abbia nella sera di domenica scorsa 8. p.p. nell'osteria del C.º Francesco Petondi di Castello tenuto dei discorsi allarmanti e sediziosi, tendenti a far sollevare il Popolo e a sconvolgere l'ordine pubblico e la tranquillità del Popolo, in prova di che furono esibiti dei Testimoni, nelle persone dei Cittadini [UU] Marco Bernasconi fattore a Loverciagno, Carlo Prada f.º di Gio, Franº Carabelli, Francesco Petondi e sua moglie osti, e Casimiro Carabelli tutti di d.º Comune, e presenti in d.ª osteria nell'otto dei discorsi sudd.¹

Sivi, vedi la lettera del Giudice di Pace pel Tribunale di Mendrisio del g.º 12 presente Bovella Prefi.º magistrato al Processo n. 473

Firma

Successivamente

Il Tribunale ha decretato di citare per oggi li Cittadini [UU] Franº Petondi, Carlo Prada, e Marco Bernasconi di Castello, affine

[retro]

1814 11. mag.º

avanti il Trib.º completo

Costituito previa c.v.zº [convocazione?] il Cº Francesco Petondi fu Giuseppe di Castello, e giurò

Letto gli il premesso rapporto, fu invitato a passare per la verità, e significare il fatto con tutte le sue circostanze, siccome di un oggetto che interessa il buon ordine, e la tranquillità della Patria

Risponde: è la verità, che domenica scorsa a sera andando innanzi indietro nella mia osteria ove trovavansi Antonio Pagani d'Obino con altra gente intesi il d.º Pagani a dire, che all'indomani voleva parlargli a Mendrisio, ove si sarebbero trovati altri uomini di Stabbio, e non mi sovvengo se anche di Ligornetto, ed allora era tempo di finirla, cioè di cominciare da capo al Borgo e fino alla fine perseguitare, o altrimenti vendicarsi dei partitanti [?] francesi ora che andava a cangiarsi il firama [?] di Governo, e che in seguito si sarebbe esso Pagani e compagni rivolti anche qui nella vicinanza, che ve n'erano degli altri di perseguitori. Ho pure inteso in tale circostanza senza poter precisare se dal d.º

2°

Pagani, o da qualche altro, che volevano pure i malintenzionati abbruciare la Casa Rusca di Mendrisio. Egli è certo che di continuo si sentano dei discorsi prodigiosi, e tendenti a turbare il buon ordine, e la tranquillità del Popolo, e quindi sarebbe desiderabile, che il Governo, e le autorità dassero delle provvidenze per reprimere la baldanza dei cattivi.

Interrogato: a nominare gli individui che trovavansi nell'osteria in tal occasione?

Risponde: C'erano Marco Bernasconi, Carlo Prada, Fr^{co} Crivelli d° Paziienza, di Castello, e Natale Valsangiacomo d° il Crosta abita in Morbio Inf°, ed altri, che per ora non mi ricordo.

E ciò letto gli, l'ha ratificato, età d'anni 28.

Costituito, previa Citaz^e, il C° Marco Bernasconi quale d° fattore a Loverciagno, e giurò.

Letto gli il rapporto suddo fu invitato a dire sinceramente tutto ciò che è a sua cognizione in proposito, siccome trattasi d'un oggetto che tanto da vicino interessa il buon ordine e la tranquillità del paese

[retro]

Risponde: Portandomi nell'osteria viddi Antonio Pagani d'Obino il quale disse fra tre o quattro giorni deve scoppiare una rivoluzione: il seg.e Passa 10 che era partito nei giorni scorsi, dovrebbe partire anche adesso: mi rinresce che vi farà qualcheduno anche della mia Patria, e poi si darà il principio anche agli altri.

Interrogato: a dire sotto che aspetto il Pagani intendesse parlare nella [...]

[...]

L'ultimo interrogatorio è datato 16 maggio, e il 17 si cominciano con le comunicazioni amministrative:

1814. 17. Maggio

Il Tribunale ha deciso di rilasciare le prime Citazioni ad valvas contro il nominato Pagani d'Obino, perché compaja per il g.no 21 Ct.e a spurgarsi di quando in di lui odio emerge dal presente processo, altrimenti

Pel Tribunale
pasta seg.o

18. d.o

Riferisce il Cursore d'aver affisse le suddette citazioni alla porta di quella residenza, della Casa del d.o Pagani

pasta seg.o

23. d.o

Non essendo comparso per il g.no 21. C.te il sudd.o Pagani, il tribunale ha decretato di rilasciare le seconde citazioni come sopra perché compaja per il g.no 28. C.te a spurgarsi di quanto risulta dal presente Processo

Pel Trib.le
pasta seg.o

24. d.o

Riferisce il Cursore d'aver affisse come sopra le seconde Citazioni in odio del Pagani.

Si è scritta al Commiss.o di Gov.o la lettera registrata a Protocollo No. 19 sopra le risultanze del presente Processo e di quello No. 473

pasta seg.o

1814. 1. Giugno

Nanti il Tribunale

Pervenne una lettera del Piccolo Consiglio 29. scad.e Maggio con ordine di spedire Requisitoriali all'estero per l'arresto de' Colpevoli, e di proseguire le indagini per scoprire, se oltre gl'Individui indicati, vi fossero altri Rei autori principali

La qual lettera qui annessa è registrata a Protocollo

pasta seg.o

1814. 6. Giugno

Il Tribunale ha decretato di spedire al Piccolo Consiglio la lettera Seg. B. coi Connotati del nominato Pagani, perché procuri, ossia ricerchi dal Governo di Trieste il fermo del medesimo, come in essa lettera

Pel Trib.le
pasta seg.o

1814. 14. Giug.o

Il Tribunale ha decretato d'affiggere ad valvas le terze Citazioni del d.o Antonio Pagani d'Obino, affine compaja per venerdì 17 C.te a spurgarsi come retro, mentre il Trib.le intende passare alla sua Sentenza

Pel Trib.le
pasta seg.o

15. d.o

Riferisce il Cursore d'aver affisse le d.e Citaz.i

Il Giudice [iniziali] Franchini ha presentato la conclusione Seg. C.

pasta seg.r

1814. 18. Giugno

Non essendo comparso jeri il sudd.o Pagani a nome delle Citazioni, il Tribunale completo è passato alla Segueute Sentenza Contumaciale

Il Tribunale di Prima Istanza

Propostosi il Processo ex ost.o contro Antonio Pagani fu Andrea del luogo d'Obino Comune di Castello accusato autore

principale di torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto

Letto, ed attentamente esaminato il Processo

Vista la Conclusione Fiscale

Considerando, che dalla Procedura emerge che il nominato Antonio Pagani d'Obino Comune di Castello ebbe a dire nella sera del giorno 8. maggio ultimo scorso nell'osteria del Citt.o Francesco Petondi pure di Castello, ed anche sulla pubblica Piazza di d.a Comune, che voleva portarsi a Mendrisio a fare una Rivoluzione, e perseguitare varj Individui, qualific:ando altresì il Governo ed i Giudici con termini vergognosi

Ritenute le Citazioni inquisitorie del detto Antonio Pagani, e la sua non comparizione dichiarata, e Pronuncia

Antonio Pagani fu Andrea d'Obino Comune di Castello è condannato in Contumacia a sei anni di ferri, e nelle spese processuali

Pel Trib.le
Borella Preside.e
pasta seg.o

Letta e pubblicata alla presenza dei C.i Pietro Croce e Bernardo Ceppi ambi di Mendrisio

pasta seg.o

Successivam.e

Il Tribunale ha decretato di trasmettere Copia della premessa Sentenza al Commissario di Governo, affine

Pel Trib.le
pasta seg.o

1814. 10. Giugno

Nanti il Tribunale

È comparso il Commissario di Governo, il quale a nome del Piccolo Consiglio si è appellato, e s'appella della Sentenza proferta dal Tribunale li 18. C.te

Il Tribunale ha ammessa detta appellazione in quanto fu di ragione, e non altrimenti

Pubblicata alla presenza del Cursore

Pel Trib.le
Marliani Presid.te
pasta seg.o

□

Doc. 80, 12 maggio 1814

Il Giudice di Pace del Circolo di Mendrisio Al Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio. Vi prevengo d'aver fatto un rapporto al Governo sulle sparse vociferazioni di sedizione e sulle informazioni, che mi pervennero in proposito..., 12 maggio 1814. ASTI, Processi Civili e Penali 1146/2.

Il Giudice di Pace del Circolo di Mendrisio al Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio, notifica rapporto al Governo circa vociferazioni di sedizione, trasmette i nomi dei sospettati.

Il Giudice di Pace del Circolo di Mendrisio
Al Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio

Vi prevengo d'aver fatto un rapporto al Governo sulle sparse vociferazioni di sedizione e sulle informazioni, che mi pervennero in proposito. Mi trovo in dovere di significare anche al Tribunale quanto è a mia cognizione per [ghirigoro] di lui norma e regola.

Mi sono stati indicati certi Cereghetti soprannominati l'uno il Tonetto, e l'altro il Gigante di Muggio, come quelli che hanno tenuti dei discorsi sediziosi, e fatte delle minacce in proposito. Potranno darvi dei lumi il C.º Carlo Sarni di Carima, il C.º Giacomo Monchetti di Monte, ed il C.º Feliciano Passa, che tenne un discorso col C.º Curato di Cabbio. Fù pure nominato come capo di tumulto il C.º Ant.º Pagani di Obino. Ciò è quanto mi trovo in dovere di significarvi a scarico del mio ufficio.

Mendrisio li 12 Mago 1814.

Salute e stima
Il Giud.º di Pace
Carlo Marliani

Doc. 81, 12 maggio-6 settembre 1814

1814. 12 maggio. 1°. *Avanti il tribunale completo. Pervenne una lettera del Giudice di Pace Carlo Martini di questo Circolo, in punto delle vociferazioni di sedizione pervenute a sua notizia, e di cui sono prevenuti certi Cereghetti d.o Tonetto, e Gigante della Comune di Muggio, e capo di tumulto Antonio Pagani d'Obino...*, 12 maggio-6 settembre 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

INCARTO CEREGHETTI detto TONETTO E FORTINI detto GIGANTE

1814, 12 maggio

Verbali del Tribunale, seguono sedute del 13, 14, 16, 16 (?), 17, 18, 23, 24 maggio; 6 giugno; 18 e 20 luglio; 1, 6 e 9 agosto; 6 settembre.

Dorso: *Contro varj individui in punto di discorsi sediziosi – Tribunale di Mendrisio contro varj individui di Muggio li 7 novembre 1814, ricevuto da Donetta per // a conto dal Donetta, e divise p... [?] 7:15 p...[?]*

1814. 12 maggio

1°

Avanti il tribunale completo

Pervenne una lettera del Giudice di Pace Carlo Martini di questo Circolo, in punto delle vociferazioni di sedizione pervenute a sua notizia, e di cui sono prevenuti certi Cereghetti d.o Tonetto, e Gigante della Comune di Muggio, e capo di tumulto Antonio Pagani d'Obino, seg. a

Il Tribunale ha dichiarato di citare per il momento il C.o Feliciano Pasta di Mendrisio, affine

essendosi ritirato il Segret.o Pasta per il presente esame siccome fratello di d.o Feliciano fu rimpiazzato dal C.o Carlo Giorgioli di qui

Costituito, previa Citaz.e il C.o Feliciano Pasta fu di Natale di Mendrisio

deferitogli il giuramento, giurò

A cui letto il rapporto del Giudice di Pace fu invitato a dire tutto ciò che sia sua notizia in proposito.

Risponde: Essendo venuto in mia bottega il Curato di Cabbio Ant.o Fontana chiedendomi un foglio di carta per [ghirigoro] scrivere una lettera io la diedi a la feci andare in cucina dopo qualche momento vi andiedi io pure ed ho interpellato il d.o fu [?] Curato se era anche sua cognizione che nella Valle di Muggio si facevano delle

[retro]

Combricole all'oggetto di portarsi in massa a saccheg=giare e devastare la Comune di Mendrisio al che esso rispose affermativamente aggiungendo che Domenica scorsa dopo che esso aveva eseguito la sua incumb=enza di spiegare minutamente al popolo il contenuto del Proclama del P.o Consiglio e che in conseguenza se ne aspettava il migliore esito che alcuni forestieri si erano fatti lecito di poerarsi presso di lui lament=andosi fortemente perché esso insistesse così forte insinuando la tranquillità alla sua Comune invece di accetarla ad annuire al loro desiderio permettendo=si anzi di minacciarlo.

Per rispetto poi a quanto che ho inteso dal Bonchetti di Monte si è che il Curato di quella Comune si addoperava moltissimo per la tranquillità. Che per rispetto alla Comune di Monte e quelli di Cascina non avavi a temere d'algun accidente, ma che erasi molto a temere da certo Tonetto il quale percorreva continuamente le comuni della Valle di Muggio Minacciando chiunque per Domenica prossima non si sarebbe armato e portatosi secco lui a Mendrisio all'oggetto di porre in libertà il detenuto Pietro Cereghetti [quello del processo nella stessa mappetta di 1146/2], giustiziato poco dopo (4 giugno?), di abbassare tutti i Maneggioni ed in seguito a dare il sacco a tutto il paese

E ciò letto lo ha rattificato e fu citato ed è dell'età d'anni trentasei

Carlo Giorgioli Segret.o
Dalego

2°

In seguito

Il Tribunale ha decretato di citare per dimani 13 p. li Cittadini [UU] Carlo Sassi di Cascina, Giacomo Torichetti di Monte, ed il Curato Fontana di Cabbio affine

Firma

13 d.o

avanti il Trib.le completo

Riferisce il Cursore d'aver eseguita la d.a Citazione

Costituito il C.o Giacomo Ronchetti du Gius.e si Monte

A cui deferito il giuramento, giurò

A cui letto il rapporto del Giudice di Pace fu invitato a passare per la verità, e a dire tutto ciò che ha veduto e sentito su tale proposito

Risponde: Saranno tre giorni che io ebbi occasione di parlare co la figlia del cosid.o Mattero di Cabbio maritata con certo Sciampetta di d.a Comune la quale mi disse, che domenica scorsa 9. p. il cosiddetto Tonetto abitante a e sopra Comune di Muggio si era portato in Cabbio predetto a sollevare il Popolo per portarsi domenica prossima a Mendrisio ad abbassare i maneggioni, ed il tribunale, e vendicarsi contro i medesimi, dicendo di più che era

[retro]

tempo di far rigettare quello che avevano mangiato, ed altre cose simili, a che vi era già preparata altra gente anche in Muggio e da quelle parti per tale oggetto. Inoltre la d.a figlia del Matteo mi disse, che il suo Curato di Cabbio disse al Popolo di d.a Comune che si opponeva, o sia che non stava bene che il Popolo andasse a Mendrisio a saccheggiar, ma che però era il tempo che il Popolo vi si portasse per far intendere le sue ragioni.

Interrogato: Se l'intenzione dei malintenzionati s'aggirasse soltanto contro i maneggioni, e al Trib.le, o ad altri, e a specificare meglio in che consistessero

Risponde: La loro intenzione, e per quanto io ho compreso era di perseguitare tutte le persone oneste e possidenti, e di fare dei ladronicj, devo però aggiungere, che il mio Curato di Monte avendo presentito la minacciata sollevazione del Popolo in alcune parti della Valle, pregò i suoi parroccchiani a non entrare in d.a sollevazione, e a star tranquilli alle loro case, lo che hanno promesso di fare.

E ciò letto gli, l'ja ratificato, e fu licenziato.

3°

Costituito il C.o Carlo Sassi fu Carlo di Cascina, e giurò

A cui letto il rapporto del Giudice di Pace, fu invitato a dire tutto ciò, che è a sua cognizione in proposito?

Risponde: dopo aver inteso dal Curato di Cabbio in vicinanza di e fronte [sopra:] vicino alla Cappella [] alla presenza anche del Cons.e Maggi e Casimiro Carabelli di Castello, e Carlo Cippi [?] di Morbio Inf.re, che v'erano dei malintenzionati nella Calle, ci portamo tutti in compagnia in Cabbio, e andammo in Casa del Sindaco Giuseppe Fontana nel giorno di Lunedì scorso 9. Ct.e e mentre il Cons.e Maggi era occupato a fare dei istrumenti, e vi si trovavano anche dom.co Fontana d.o il Palo e lo stesso Gius.e Fontana, Ercole Stampa, e Pietro Spinedi d.o il Bollo di Muggio, il d.o Stampa introdusse un discorso dicendo vi è una balosseria [?], fra quali Antonio Cereghetti d.o Tonetto di Muggio, e Gio. Fortini d.o il Gigante di Muggio, i quali furono in casa sua a dirgli che per domenica ventura uno di sua casa doveva andare a

[retro]

Mendrisio; e che uno per ogni casa doveva pressarvisi cioché fu confermato anche dal d.o Spinedi

Interrogato: se abbia altre notizie, o lumi da somministrare in proposito

Risponde: io non ho altro

Interrogato: se detto Ercole Stampa abbia precisato l'oggetto di malintenzionati per recarsi a Mend.o

Risponde: Non disse, che quanto ho già esposto

Devo aggiungere, che il Curato di Monte in presenza del Sindaco in casa di quest'ultimo mi disse che ne avessi a prendere un bastone per fermare la strada quelli di per [ghirigoro] honta non si sarebbero mossi, e ciò disse in vista dell'esortazione da me fatta di mantenere la tranquillità

E ciò lettogli, l'ha ratificato, ed è d'anni 46.

Pel Trib.le
Bovella Presi.de

Pasta seg.o

Successivam.e

Il Tribunale le risultanze Processuali, e la gravezza del fatto, ha decretato d'arresto Antonio Cereghetti d.o Tonetto, e Gio. Fortini d.o Gigante di Muggio, dando degli ordini al Corsore per l'esecuzione.

Per il Tribun.le
Bovella Presidente
pasta seg.o

4°

1814, 14. maggio

Avanti il Tribunale

Riferisce il Corsore d'essersi portato con sufficiente scorta nella Comune di Muggio per conseguire il fermo dei nominati Cereghetti d.o Tonetto, e Fortini d.o Gigante di Muggio, ma di non averli trovati, in onta delle perlustrazioni praticate

pasta seg.o

In seguito

Il Tribunale ha decretato di citare per lunedì 16. C.te Ercole Stampa di Muggio, la figlia del Matteo di Cabbio detta Sciampetta di Cabbio, affine

pasta seg.o

1814. 16. maggio

avanti il Trib.le completo

È comparso il C.o Giov. Corabelli sindaco di Monte esponendo al Tribunale, qualmente domenica scorsa giorno 8. C.te essendosi portata la figlia del Comparente moglie di dom.co fu anascini di Muggio in Monte a fargli visita perché malato, essa vi sarà allo stesso comparente, ma all'atto della sua partenza da Muggio nel giorno stesso si trovavano molte

[retro]

persone in tumulto nella piazza di Muggio fra le quali ha conosciuto certo Tonetto di d.a Comune, il quale la incombenzò di interpellare il Sindaco di Monte, e Pietro Ant.o Spinedi municipale pure di Monte, come la pensav=ano in queste circostanze, mentre nel giorno successivo di lunedì avevano deciso di portarsi in giù a cercare provvidenza, e di riportarne le risposte. Al che io risposi a mia figlia, che la Comune di Monte voleva conservare la tranquillità, e che quei di Muggio non facessero contro alcuno sopra gli uomini di Monte, e che anche loro dovrebbero star quieti, imponendo a d.a mia figlia di non comunicare ad alcuno tale incombenza.

Ciò è quanto mi trovo in dovere nella qualità di Sindaco di riferire al Trib.le, non avendo potuto fare tale relaz. prima d'ora per essere malato.

Per Trib.le
pasta sg.o

5°

1814. 16. maggio

Avanti il Trib.le completo

Riferisce il Corsore d'aver eseguita le premesse citazioni

Costituito il C.o Ecole Stampa fu Pietro abit.e in Muggio d'anni 52

Deferitogli il giuramento giurò

Letto gli il Rapporto del Giudice di Pace di Mend.o fu invitato a dire se abbia qualche notizia da somministrare in proposito?

Risponde: Trovandomi domenica forse 8. C.te in propria casa di Muggio e sentendosi del chiasso mi recai abbasso, ove viddi sotto al portico il nominato Tonetto alquanto ubbriaco, il quale mi disse voi o vostro figlio avranno da venire assieme domenica, senza spiegarsi altro, al che io risposi come persuaderlo a star tranquillo, e che rapporto al sale giusta gli avvisi letti in Piazza, non poteva essere diminuito di pregio finatanto che non si sarebbero presi i concerti tra il nostro Governo, e quello di Milano. Ciò inteso il d.o Tonetto si mise a ridere, ma scherzava, replicando che era ubbriaco, e faceva atti come tale.

[retro]

Quanto ho deposto, e che mi segui comunic=ai all'indomani g.no 9. C.te ai CC.i Cons.e Maggi, Casimiro Carabelli, Carlo Sassi, ed altri che si trovavano nell'osteria del C.o Fontana di Cabbio, assicurando il Trib.le, che alla riserva di quell'ubbriaco nessun'altro ha tenuto discorsi sediziosi, ai quali la Comune non ha avuto parte.

E ciò letto gli, l'ha ratificato, e fu licenziato.

Costituito il C.o Sacerdote Antonio Fontana fu domenica Curato di Cabbio

Deferitogli il giuramento, lo prestò facto pictore more sacerdotali

Interrogato: letto gli il rapporto del Giudice di Pace, fu invitato a dire tutto ciò, che è a sua cognizione in proposito?

Risponde: domenica scorsa giorno 8. C.te dopo mezzo giorno essendosi portato da un certo Tonetto di Muggio per affari particolari, ed essendo alterato dal vino mi disse, giù a Mendrisio vi è del sangue nostro, e ve n'è matine vogliamo andavi a prenderne un poco. Al che risposi = queste sono buffonate, e piuttosto dovrebbe andarvi a salutare quei

6°

signori, ed a farli delle buone grazie. Ciò inteso egli è partito. Devo osservare che il d.o Tonetto è un buffone, e che è solito di dire espressioni di saccheggiare all'uno, e l'altro anche senza motivo.

A cui lette le deposizioni risultanti dal Processo e sopra i discorsi che si asseriscono da lui tenuti, e come ai fogli 1 e 2?

Risponde: ho già detto la verità intorno a quanto è seguito, essendo il resto falsità.

E ciò lettogli, l'ha ratificato, ed è d'anni 40.

Costituita la C.a Maria Domenica Codoni moglie di Guglielmo di Cabbio, d'anni 32, e giurò

A cui letta la depositione del C.o Giacomo Ronchetti di Monte a foglio 2 fu invitata a passare per la verità, e a dire se quanto è stato apposto sia stato effettivamente da lui detto?

Risponde: È bensì vero, che avrò detto che il cosiddetto Tonetto essendo stato domenica scorsa 8 C.te in mia osteria ebbe a dire, che era ormai tempo di dividere quello che avevano guadagnato gli altri, e che aveva lavorato anche lui colle spalle, senza dare altra spiegazione e senza che io vi facessi attenzione

[retro]

osservando che d.o Tonetto alterato dal vino è solito a dire delle buffonate. Rapporto al Curato di Cabbio devo dire essere la verità, che lui ha raccomandato al Popolo la calma, e l'ordine, e che se voleva fare dei ricorsi, li facessero con tranquillità e del resto io non so altro.

E ciò lettole, l'ha ratificato, e fu licenziata.

Pel Trib.le
pasta seg.o

1814. 17. maggio

Il Tribunale ha decretato di rilasciare le prima Citazioni ad valvas contro i nominati Cereghetti detto Tonetto, e Fortini chiamato Gigante ambi di Muggio, perché compajano per il g.no 21. C.te nanti il Tribunale a spurgarsi di quanto in loro odio emerge dal presente Processo altrimenti

Pel Trib.le
pasta seg.o

7°

18. d.o

Riferisce il Corsore d'aver affisse le suddette Citazioni alle porte di questa Residenza, e della Casa dei succennati Cereghetti, e Fortini in e Muggio

pasta seg.o

23. d.o

Non essendo comparsi per il g.no 21. C.te li ridetti Cereghetti, e Fortini, il Tribunale ha decretato di rilasciare le seconde citazioni, perché compajano per il 28. C.te a spurgarsi di quanto sopra, altrimenti

Pel Trib.le
pasta seg.o

24. d.o

Riferisce il Cursore d'aver affisse come sopra le seconde Citazioni.

Vedi la lettera N.o 19 nel Processo 471.

pasta seg.o

1814. 1. Giugno

Avanti il Tribunale

Pervenne una lettera del Piccolo Consiglio in data 29. scaduto maggio, colla risoluzione

1° di decretare e spedire /nella via solita/ le opportune requisitoriali all'estero per l'arresto, e consegna dei Colpevoli che si sono sottratti colla fuga alle ricerche della Giustizia

2° A non cessare di proseguire tutte le indagini onde scoprire, se oltre gli Individui indicati vi fossero altri Rei autori principali.

Sta pure rimesso un Rapporto Ufficiale fatto in tale proposito dal Giudice di Pace del Circolo di Mendrisio Seg. B.

Vedi la lettera N.o 21 registrata al P.o 471

pasta seg.o

1814. 6. Giug.o

Il Tribunale ha decretato di spedire al Piccolo Consiglio la lettera registrata al P.o 471 coi Connotati di d.i Cereghetti, Fortini sunnomati Tonetto, e Gigante di Muggio affine ricerchi il loro fermo, e come in essa lettera

Pel Trib.le
pasta seg.o

Seguito

Pervenne dalla Municipalità di Cabbio lo scritto Seg. B.

pasta seg.o

[pagina seguente]

1814. 18. Luglio

Avanti il Tribunale

Se è ricevuta dal P.C. lettera seg. compiegante dispaccio del Gran Consiglio 7. C.te relativo al presente Processo.

Il Tribunale ha decretato di citare per Mercoldì 20. C.te per la moglie di domenica Ivanascini, Pietro Spinedi detto il Bollo di Muggio, Carlo Sassi di Cascina, domenico Fontana d.o il Reloc, e Giuseppe Fontana oste di Cabbio, affine

Pel Trib.le
pasta seg.o

20 d.o

Avanti il Trib.le

Riferisce il Cursore d'aver eseguite le d.e Citaz.i alla riserva di Carlo Sassi, e del Pietro Spinedi, i quali sono assenti dalla Patria

Riferisce pure il Cursore che il C.o domenico Fontana d.o Reloc di Cabbio attesa la sua età decrepita, e gli incomodi di salute non è in grado di presentarsi al Tribunale

[retro]

Costituito il C.o Giuseppe Fontana fu G[--] di Cabbio d'anni 56, e giurò

Interrogato: se sappia che nello scorso mese di maggio siano stati tenuti dei discorsi sediziosi, e di turbolenze nella sua Comune

Risponde: lo non ho sentito nella mia comune alcun discorso relativo a turbolenze.

Interrogato: dove si trovasse esso exam.o nel giorno di Lunedì 9 maggio p.p.?

Risponde: io mi trovo in casa mia propria, ove vi era pure il Cons. Maggi che faceva degli istromenti, certo Spinedi detto Bollo di Muggio, dom.co Fontana di Cabbio ed altri di cui io non mi ricordo.

Interrogato: se sappia che in d.a occasione si sia portato da taluno, o taluni in ordine a turbolenze che minacciavano di scoppiare nel distretto, e segnatam.e a danno d'alcuni particolari di Mendrisio?

Risponde: lo non ho inteso niente, perché attendevo agli affari di mia osteria. Ho sentito dopo qualche tempo, che il C.o Ercole Stampa di Muggio era stato citato in Tribunale sopra tale proposito, senza che nulla

[pagina seguente]

fosse a mia cognizione.

Interrogato: se abbia dei lumi a somministrare alla Giustizia intorno agli autori delle turbolenze sude.te?

Risponde: lo sò niente sopra dal particolare.

E ciò letto gli, l'ha ratificato e fu licenziato.

Pel Trib.le
pasta seg.o

[...]

1814 6 settembre

Il Tribunale

esaminato il presente Processo ha risolto che in vista degli indizi che emergono a danno del Cereghetti d.^o Tonetto di Muggio sia condannato nella metà delle spese restando però aperto il Processo tanto per ciò che riguarda il sud.^o Cereghetti come per il Fortini d.^o Gigante aperto

Martini Presid.^o

Pubrib.^{ie}

firma

[a lato:]

Metà delle spese da pag.^{te} dal Tonetto L 48:20

Doc. 82, 13 maggio 1814

Mend. o 13 mag. o 1814. Il Tribunale Al Sindaco di Castello. Si era invitato a sorvegliare attentamente qualora Antonio Pagani d'Obino penetrasse nella Sua Commune..., 13 maggio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

Il Tribunale al Sindaco di Castello, ricorda che egli è tenuto a sorvegliare e comunicare eventuale rientro in comune di Antonio Pagani.

Mend.° 13 mag.° 1814

Il Tribunale
Al Sindaco di Castello

Si era invitato a sorvegliare attentamente qualora Antonio Pagani d'Obino penetrasse nella Sua Commune, oppure a fare delle indagini dove attualmente si trovi e renderci tosto informati per le opportune misure da prendergli.

Trattandosi d'un oggetto che tanto interessa il buon ordine, e la tranquillità della Patria, non dubitiamo che voi spiegherete attà d'attività: agito in proposito.

Salute e Considerz^e
Pel Trib^o

Firma [?]

Doc. 83, 24 maggio 1814

Copia Cantone Ticino. Mendrisio, 24 Maggio 1814. Il Tribunale di Prima Istanza Al Commissario di Governo /Mendrisio/. Ad evasione del vostro invito, si ha il piacere di significarvi qualmente dai Processi che si stanno costruendo in punto dei discorsi, e movimenti sediziosi scoperti in alcune Comuni del Distretto emerge..., 24 maggio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

Il Tribunale di Prima Istanza al Commmissario di Governo, aggiorna sui processi che si stanno costruendo in punto dei discorsi e movimenti sediziosi.

Copia

Cantone Ticino

Mendrisio, 24 Maggio 1814

Il Tribunale di Prima Istanza
Al Commissario di Governo /Mendrisio/

Ad evasione del vostro invito, si ha il piacere di significarvi qualmente dai Processi che si stanno costruendo in punto dei discorsi, e movimenti sediziosi scoperti in alcune Comuni del Distretto emerge

Che Antonio Pagani d'Obino Comune di Castello abbia nel giorno di Domenica 8 cor.^{te} mese sulla pubblica Piazza di detta Comune cercato di suscitare il Popolo ad unirsi al medesimo per l'imminente rivoluzione

Che lo stesso Pagani nella sera di detto giorno trovandosi nell'Osteria Petondi di Castello predetto alla presenza di molti individui, e non alterato dal vino, siasi apertamente esternato di volere all'indomani 9 cor.^{te} e successivi portarsi a Mendrisio, ove si sarebbero trovati parimenti degli uomini di Stabbio, e qualche testimonio dice anche di quelli di Ligornetto, all'oggetto di abbassare i Giudici, ed il Governo qualidicando questo e quelli con termini ingiuriosi che intaccano nel più vivo il loro onore; di perseguire gli amici del passato sistema francese, ed il Magazziniere del sale, d'incendiare la Casa Rusca ed indi recarsi a Castello ove nelle vicinanze della videtta Osteria Petondi ve n'erano degli altri da perseguire.

Che il suddetto Pagani anche posteriormente al detto giorno 8 Cor.^{te} ha tenuto dei discorsi sediziosi tendenti a portarsi a Mendrisio per perseguire gli uni, e gli altri, e per turbare il buon ordine, e la tranquillità.

Risulta altresì che Antonio Cereghetti denominato il Tonetto di Muggio alquanto alterato dal vino, abbia suscitato il Popolo alla rivoluzione essendosi recato in alcune case di detta Comune e di Cabbio a dimandare con termini sediziosi un uomo per cadauna di esse Case, onde requirlo a Mendrisio nel giorno di domenica 15 and.^{te} per abbassare i Giudici, e le autorità, per perseguire le persone oneste e possidenti, e finalmente per rubbare

Vi son dei dati forti che Gio: Fortini detto il Gigante pure di Muggio fosse in società del sud.^o Cereghetti.

Il Tribunale ha quindi decretato d'arresto i nomi=nati Pagani d'Obino, Cereghetti e Fortini di Muggio, i quali in onta delle indagini praticate non si sono per anco avuti nelle forze

Si sono perciò rilasciate le Citazioni ad valvas, spira=te le quali il Tribunale passerà immantinenti contro dei medesimi alla sentenza in Contumacia

Stima e Considerazione
Pel Tribunale
Marliani Vice Presid.te
Parta deg.o

Per copia conforme
Il Segretario di Stato
B. Pellegrini

Doc. 85, 29 maggio 1814

Bellinzona, 29. Maggio 1814. Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino Al Tribunale di Mendrisio. In conseguenza d'una rivoluzione presa dal Gran Consiglio dietro comunicazione da Noi fattagli in punto ai torbidi, che minacciavano di scoppiare in codesto Distretto v'invitiamo..., 29 maggio 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino al Tribunale di Mendrisio, che viene invitato a procedere con le indagini sui sospettati (si citano dei rapporti allegati).

n. 544

Bellinzona, 29. Maggio 1814.

Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino
Al Tribunale di Mendrisio

In conseguenza d'una rivoluzione presa dal Gran Consiglio dietro comunicazione da Noi fattagli in punto ai torbidi, che minacciavano di scoppiare in codesto Distretto v'invitiamo: 1° a decretare e spedire /:nelle vie solite:/ le opportune requisitoriali all'Estero per l'arresto e consegna dei colpevoli, che si sono sottratti colla fuga alle ricerche della Giustizia. 2° a non cessare di proseguire tutte le indagini onde scoprire, se oltre gli individui indicati nel processo preliminare, vi fossero altri rei autori principali.

Con quest'occasione vi rimettiamo copia dei rapporti ufficiali fattici su di questo proposito dalle Giustizie di Pace di Mendrisio e di Stabbio, facendovi osservare, che l'ultima di esse si offre di somministrare delle altre cognizioni su di tale emergente.

Salute e stima

Per il Piccolo Consiglio
Il Presidente
Gius.^o Rusconi

Il Segretario di Stato
B. Pellegrini

Doc. 86, 1-17 giugno 1814

1814 1. Giugno. 1°. Tribunale di Mendrisio. Pervenne al Tribunale pel canale del Piccolo Consiglio [a lato: vedi la lettera n° 21 al Pun rapporto ufficiale fattogli dal Giudice di Pace del Circolo di Stabbio intorno ai movimenti sediziosi scoperti nel distretto, e nel quale il prefeto Giudice si offre somministrare dei lumi su tale emergenza..., 1-17 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

INCARTO FERRARE E CALDERARI (1-17 giugno 1814)

[dorso]

Po. 475

In punto di discorsi sediziosi
tenuti nel circolo di Stabbio
Tribunale di Mendrisio

[/dorso]

[fronte]

1814 1. Giugno

1°

Tribunale di Mendrisio

Pervenne al Tribunale pel canale del Piccolo Consiglio [a lato: vedi la lettera n° 21 al Pun rapporto ufficiale fattogli dal Giudice di Pace del Circolo di Stabbio intorno ai movimenti sediziosi scoperti nel distretto, e nel quale il prefeto Giudice si offre somministrare dei lumi su tale emergenza, e come in???

Il Tribunale ha quindi decretato d'invitare il detto Giudice di Pace a portarsi in Tribunale per...??

1814 2. Giugno

[...?] il Tribunale

È comparso l'avvocato Colombera Giudice di Pace di circolo di Stabbio

Ei cui detto dal Tribunale di comunicare tutti quei lumi andati che si è offerto di somministrare nel suo rapporto ufficiale inoltrato al Governo il 10. Maggio p.p. in punto delle turbolenze, e disordini, che minacciavano di scoppiare in questo distretto.

[/fronte]

[retro]

Risponde: nel giorno di domenica 8 maggio p.p. retrocedendo da Stabbio verso le ore venti tre ho inteso un discorso, che si teneva fra li cittadini Antonio Ferrari di Ligornetto, e Carlo Giuseppe Calderari del ripolo Comune di Ligor=netto, riguardando i torbidi che si minacciavano per una rivoluzione e mi fermai a sentire tali discorsi, e siccome essi pure venivano da Stabbio a Ligornetto, così mi feci a seguirli da un sentiero poco distante dalla strada, che essi battevano. Essi parlavano ad alta voce, onde ho potuto sentire tutto il loro discorso. Ho inteso dunque da Antonio Ferrari: che quelli di Stabbio, senza individuare alcuna persona, farebbero male a far rivoluzione; che adesso non è come l'altra volta (1799) mentre vi è un Governo stabile, che se vogliono armarsi, lo facciano pure ma non cerchino di venire ad obbligare quelli di Ligornetto ad unirsi con loro, ne a costringerci a sonare campane a martello come l'altra volta, mentre troveranno da Ligornetto della resistenza; e simili

[fronte]

2°

discorsi, dai quali ho potuto comprendere, che in quel giorno avessero inteso a Stabbio dei movimenti sediziosi ed allarman=ti. Se il tribunale si farà carico di esaminare bene i suddetti due soggetti, verrà in cognizione del come essi tennero tal discorso.

Io non intesi altro; ma però mi credetti in dovere di fare pronto rapporto al Governo mentre si trattava di un affare assai delicato.

Prego però il tribunale, che nel comunicare la mia esposizione ai detti Ferrari e Calderari di non manifestare chi abbia inteso il loro discorso, mentre trattandosi d'affari odiosi del proprio circolo, la prudenza esige che io non sia manifestato.

E ciò lettogli, l'ha notificato.

Il Tribunale ha decretato di citare per dimani 3. C.te li ??? Antonio Ferrari di Ligornetto, e Carlo Giuseppe Calderari del ripolo affine

Per Tribunale

???

[/fronte]

[retro]

1814 3. Giugno

Avanti il Tribunale

Riferisce il Cursore d'aver eseguito le d.e Citaz.ni e che il Caldeleri gli disse che oggi doveva recarsi a Como per un affare urgente, motive per cui si sarebbe costituito un altro giorno

Costituito il C.o Antonio Ferrari fu Francesco di Ligornetto d'anni 67. circa

Deferitogli il giuramento, giurò

Interrogato: Se si ricordi come abbia impiegato il giorno di domenica 8. scorso maggio, e se siasi trattenuto alla propria casa in quel giorno, oppure dove siasi recato

Risponde: dopo pranzo del detto giorno mi son portato a Stabbio in compagnia del C.o Carlo Gius.e Calderari del Pipolo.

Interrogato: A che ora sia ritoceduto da Stabbio se solo, o in compagni di chi

Risponde: verso le ore venti due retrocedetti in compagnia del d.o Calderari

Interrogato: Come abbia impiegato il tempo in cui si trattenne a Stabbio

3°

Risponde: Subito giunti a Stabbio ci recammo nella Cantina ora goduta dal nipote di Battista Jangarita [?] di Ligornetto, che credo Luisoni di parentela, e ci misimo a bere e mangiare, quando un uomo di St. Pietro c'interrogò su la Municipalità di Ligornetto erasi riunita per dare i soldati, al che io risposi affermativam.e In seguito esso soggiunse che aveva anche lui un supplente da somministrare, ma che ignorava dove al presente si trovasse, e che non voleva darcelo, e non intesi altro.

Interrogato: a nominare detto Uomo di St. Pietro.

Risponde: Un certo soprannominato Pelaccio, il fratello del Reggitore di St. Pietro?

Interrogato: se in tale circostanza abbia inteso dei discorsi turbolenti, e tendenti a sconvolgere il buon ordine, e la tranquillità del Paese?

Risponde: di no.

Interrogato: se nel ritorno a casa abbia tenuto qualche discorso relativamente a turbolenze?

Risponde: abbiamo tenuto dei discorsi relativi ad

[retro]

affari particolari di famiglia.

Interrogato: È detto in Processo che esso esam.o con detto Calderari nel loro ritorno a Casa verso le ore ventitrè abbiano tenuto dei discorsi relativi ai torbidi, che si minacciavano per una rivoluzione; quindi è invitato a dire se ciò sia la verità, e sopra che, e contro di chi s'aggirassero?

Risponde: Io non mi ricordo d'aver fatto alcun discorso su tale proposito.

Interrogato: È detto pure in Processo, che voi abbiate detto in tale circostanza, che quelli di Stabbio, senz'individuare alcune persone, farebbero male a far rivoluzione, che adesso non era come l'altra volta /1799/ mentre vi è un Governo stabile, che se vogliono armarsi lo facciano pure, ma non cerchino di venire ad obbligare quelli di Ligornetto ad unirsi con loro, ne a costringerci a sonare campane a martello, come l'altra volta, mentre troverebbero in Ligornetto della resistenza? quindi è ammonito a passare per la verità

4°

Risponde: Tenni tale discorso, e dissi quanto sono stato interrogato là nella Cantina di Stabbio.

Interrogato: Con chi abbia tenuto siffatto discorso nella detta Cantina di Stabbio?

Risponde: Abbiamo parlato in tal guisa unitamente al Compagno Calderari con certi Antonio Bianchi detto Clim [?] taglia pietre, e quell'Uomo di St. Pietro.

Interrogato: Per qual titolo abbia esso esam.o col Comp.o tenuto tale discorso coi sudd.i due Individui

Risponde: Abbiamo parlato con tale linguaggio coi suddetti Individui, i quali avevano detto di non volere somministrarsi soldati, e che volevano fare e dire.

Interrogato: A spiegare meglio le espressioni di fare e dire, e significare le intenzioni esser nate dai detti individui?

Risponde: Essi avevano detto che volevano portarsi a Mendrisio come nell'altra volta.

Interrogato: Se abbia scoperto, o rilevato per qual titolo volessero recarsi a Mendrisio, ed a che fare?

Risponde: Non intesi niente su tale proposito.

[retro]

Osservando, che soltanto il Pelaccio così detto di St. Pietro tenne tale proposizione di voler venire a Mendrisio come nell'altra volta, senza che il Bianchi d.o Sclim vi rispondesse.

Interrogato: se vi si trovavano presenti altre persone a tali discorsi?

Risponde: vi erano molti confratelli di Castello, che retrocedevano dal Sacro Monte, ed altre persone, che io non so individuare. Forse il mio Compagno Calderari avrà conosciuto alcuno.

Interrogato: se abbia altri lumi a somministrare al Tribunale sopra i progetti del d.o Pelaccio nel voler portarsi a Mendrisio come nell'altra volta?

Risponde: Intesi puramente le espressioni succennate di voler andare a Mendrisio come nell'altra volta, senz'altro diffondersi sopra l'oggetto di tale andata.

E ciò lettogli, l'ha ratificato e fu licenziato.

Pel Trib.ale
Borella Presd.

pasta sg.o

5°

1814. 4. Giug.o

avanti il Trib.le

Si è decretato di citare novamente per dimani sotto pena di venti scudi il C.o Giuseppe Calderari del Pipolo, affine

pasta sg.o

8 d.o

avanti il Trib.le

Riferisce il Cursore d'aver eseguita la d.a Citaz.e

Costituito il C.o Giuseppe Calderari fu Ant.o Maria del Pipolo Comune di Ligornetto, d'anni 52."

Deferitogli il giuramento, giurò

Interrogato: se si ricordi come abbia impiegato il giorno di domenica 8. Maggio ultimo scorso?

Risponde: dopo pranzo di d.o giorno sono andato in compagni del C.o Antonio Ferrari di Ligornetto a Stabbio a bere del vino buono nella Cantina di certo Francesco detto Cechino senza sapere il di lui cognome.

Interrogato: Chi si trovasse in d.a Cantina allorquando esso esann.o [?] col Compagno Ferrari su trovavano a bere del vino?

Risponde: vi erano molte persone, e segnatam.e di quelle di Castello di ritorno dal Sacro Monte

[retro]

senza che io possi precisare alcuna

Interrogato: Se in tale circostanza abbia sentito qualche discorso relativo a turbolenze e di torbidi che forse si minacciavano da farsi?

Risponde: lo non mi ricordo d'aver sentito alcun discorso sopra tale particolare, massime che sono alquanto sordo.

Interrogato: A che ora approssimativam.e sia retroceduto a casa?

Risponde: verso sera

Interrogato: se nel ritorno a casa abbia tenuto con qualcuno qualche discorso relativo a turbolenze, e disordini?

Risponde: Ho bene avuto la compagni del d.o Ferrari, ma io per il lasso del tempo non mi sovengo d'aver tenuto discorso in proposito.

Interrogato: A far attenzione se in detta Cantina a Stabbio si trovasse certo soprannominato Pellaccio di St. Pietro?

Risponde: Io non mi ricordo.

detto in Processo, ch'esso exam.o con d.o Ferrari nel loro ritorno a Casa abbia tenuto dei discorsi di torbidi, e disordini che si

6.

minacciavano per una Rivoluzione, quindi è invitato a passare per la verità, e dire sopra che s'aggrasserò?

Risponde: Io non mi ricordo di aver fatto e sentito simili discorsi.

È detto pure in Processo che esso exam.o abbia detto in tale circostanza che quelli di Stabbio, senz'individuare persona, farebbero male a far Rivoluzione, che adesso non era come l'altra volta /1799/, mentre vi è un governo stabile, che se vogliono armarsi, lo facciano pure, ma non cerchino di venire ad obbligare quelli di Ligornetto ad unirsi con loro, ne a costringerci a sonare campane a martello, come l'altra volta, mentre troverebbero in Ligornetto della resistenza, quindi è ammonito a passare per la verità?

Risponde: Io non ho sentito niente di quanto contiene detta interrogazione, ne tanpoco [?] ho fatto tale discorso

E ciò lettogli, l'ha ratificato, e di licenziato

Pel Trib.ale
Borella Presd.

pasta sg.o

[retro]

In seguito

Il Trib.le ha decretato di citare per venerdi 10. C.te il nominato Pellaccio di St. Pietro, affine [?]

pasta seg.o

1814. 10. Giugno

Avanti il Trib.le

Riferisce il Corsore d'aver eseguito la d.a Citaz.e
Costituito il C.o Pietro Torti fu Gius.e detto Pellaccio di St. Pietro d'anni 50.

Interrogato: A dire dove si trovasse il giorno 8. Maggio p.p. giorno di domenica, e come abbia impiegato tale giornata?

Risponde: mi pare che nel detto giorno sia stato al Sacro Monte colla funzione di Stabbio, e di ritorno sono andato in Chiesa, e poi a casa in St. Pietro.

Interrogato: A riflettere se dopo essere ritornato dal Sacro Monte come gli pare, siasi portato in qualche Cantina, o osteria di Stabbio?

Risponde: di no.

Interrogato: eppure è detto in Processo che esso exam.o dopo pranzo di d.o giorno scia stato nell'

Z.

osteria ora goduta dal nipote di certo Battista Tangarita [?] quindi è invitato a passare per la verità?

Risponde: Non sono stato in d.o giorno nella Cantina sudd.a

Interrogato: È detto in Processo, che esso esam.o in detto giorno trovandosi nella Cantina suddetta abbia tenuto dei discorsi con il C.o Ant.o Ferrari fu Franceso di Ligornetto relativam. ai soldati da somministrare al Cantone, e che in seguito esso esam.o abbia detto di voler portarsi a Mendrisio come nell'altra volta, ed abbia affermato delle parole allarmanti, quindi è invitato a riflettere, e a passare per la verità?

Risponde: Io non so d'esser stato nella d.a Cantina, ne tantomeno poi d'aver tenuto alcun discorso, o azzardato prposiz.e allarmante.

E ciò lettogli, l'ha ratificato, e fu licenziato.

Pel Trib.ale
Borella Presd.

pasta seg.o

[retro]

1814. 10. Giug.o

Avanti il Trib.le

Si è decretato di citare per Cit.z St.e il C.o Antonio Bianchi d.o Chlim di Stabbio.

pasta seg.o

1814. 17. Giugno

Avanti il Trib.le

Costituito, previa Citaz.e, il C.o Antonio Bianchi fu Pietro d.o il Chim di Stabbio d'anni 60.

Interrogato: Se si ricordi dove si trovasse il g.no di domenica 8. maggio p.p.

Risponde: Sono stato in Passo, e son andato in una Cantina di Stabbio affittata a certo Francesco senza saper il cognome

Interrogato Se in tale circostanza abbia sentito qualche discorso relativo a torbidi?

Risponde: Ho sentito dire qualche cosa senza poter partecipare relativamente ai soldati del Contingente richiesti dal Governo.

Interrogato: Se abbia sentito dei discorsi relativi a Rivoluzione da farsi?

Risponde: di no.

E ciò lettogli, l'ha rat.o, e fu licenziato

Pel Tribunale
pasta seg.

Doc. 88, 6 giugno 1814

Mendrisio, 6 Giug.o 1814. Il Tribunale Al Piccolo Consiglio. Inerendo al pregiato v~ro foglio 19. maggio alto scorso, noi interessiamo la vostra compiacenza a voler ricercare in via diplomatica, e giusto il metodo fin qui praticato, l'arresto, e la consegna dei nominati Antonio Pagani...., 6 giugno 1814. ASTI, Processi Civili e Penali 1146/2.

IL TRIBUNALE INOLTRA AL PICCOLO CONSIGLIO I CONNOTATI DEI RESPONSABILI DEI TORBIDI

Mendrisio, 6 Giug.° 1814

Il Tribunale
Al Piccolo Consiglio

Inerendo al pregiato v~ro foglio 19. maggio alt° scorso, noi interessiamo la vostra compiacenza a voler ricercare in via diplomatica, e giusto il metodo fin qui praticato, l'arresto, e la consegna dei nominati Antonio Pagani del luogo d'Obino Com.e di Castello rifuggiato a Trieste nell'Illirio, Antonio Cereghetti sunnomato il Tonetto della Comune di Muggio rifuggiato nella Cascina di Brascera Valle Intelvi sulla linea confinaria col territ° di Scudellato e Gio. Fortini chiamato Gigante pure di Muggio che trovasi in Bergamo ad esercitare la propria professione di muratore, tutti come prevenuti autori principali delle turbolenze, e disordini che minacciavano di scoppiare in questo distretto, mandovi all'uopo i connotati personali, che il corso delle operazioni ci ha fornito più precisi

Non tralasciamo intanto di proseguire le indagini dietro anche le cognizioni

[retro]

somministrategli dal C° di P° del Circolo di Stabbio, onde scoprire, se oltre gli individui sopra indicati, vi fossero altri autori principali

Stima e Rispetto
Pel Tribale
Firma [?]

[terza pagina]

Connotati personali

Di Antonio Pagani fu Andrea
Nativo di Obino Comune di Castello disto di Mendrisio
di professione capo muratore Statura alta

d'anni 40 circa	faccia rotonda di color piuttosto rosa
fronte bassa	sopraciglio castani
capelli castani	barba simili
occhi griggi	naso proporzionato
bocca alquanto grande	
mento regolare	

[riga di separazione]

Di Antonio Cereghetti soprannomato il Tonetto

Nativo di Muggio	Dis ^{to} di Mend. ^o
di profes ^{ne} alparò	Statura media
d'anni 50 circa	Faccia piuttosto piccola
Fronte bassa	Sopraciglio nero
Capelli neri tagliati	Barba nera
Occhi castani oscuri	Naso profilato
Bocca regolare	Corporatura media

[riga di separazione]

di Gio. Fortini soprannomato il Gigante

Nativo di Muggio	dis ^{to} di Mend. ^o
di profes ^{ne} muratore	Statura media
d'anni 60 circa	faccia rotonda
fronte alta	Sopraciglio castano scuro
Capelli castano oscuri tagliati	barba rara
occhi castani oscuri	Naso proporzionato
Bocca regolare	Corporatura media

Doc. 90, 18 giugno 1814

Esaminato il processo 471. contratto da questo Tribunale in odio di Antonio Pagani di Obino imputato d'avere nella sera 8. Maggio p. p. nell'osteria di Francesco Pettondi di Castello tenuto dei discorsi allarmanti e sediziosi..., 18 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

SENTENZA DEL GIUDICE FISCALE

Esaminato il processo 471. contratto da questo Tribunale in odio di Antonio Pagani di Obino imputato d'avere nella sera 8. Maggio p. p. nell'osteria di Francesco Pettondi di Castello tenuto dei discorsi allarmanti e sediziosi tendenti a far sollevare il popolo, e a sconvolgere l'ordine pubblico e la tranquillità del paese ho rilevato.

Constare abbastanza dalle deposizioni di Francesco Pettondi di Castello di Marco Bernasconi q. Antonio di Loverciagno, di Natale Volfango Giacomo di Morbio Inferiore, di Carlo Prada, e Franco Crivelli di Castello che il suddetto Pagani ebbe a dire nel q~uo e luogo di sopra nominati, ed anche sulla piazza di Castello, che voleva venire a Mendrisio a fare una rivoluzione, e perseguire vari individui, e che era tempo di diminuire il numero de' giudici, e de' membri del Governo i quali erano in troppo numero.

Sono quindi di sentimento, che non essendo consono il presato Pagani dietro tre citazioni affisse ad valvas debbasi condannare in contumacia alla pena di sei anni di ferri, e in tutte le spese processuali.

Mendrisio li 18 giugno 1814

Aless.o Franchini
Giudice Fiscale

Doc. 92, 18 giugno 1814

Copia Cantone Ticino. Mendrisio, 18 giugno 1814. Il Tribunale di Prima Istanza al Commissario di Governo. Mentre ci facciamo solleciti d'inoltrarvi la sentenza contumaciale da noi proferta in odio d'Antonio Pagani d'Obino Comune di Castello Reo autore principale dei torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto, abbiamo il piacere di significarvi..., 18 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

Il Tribunale di Prima Istanza al Commissario di Governo, inoltra la sentenza pronunciata contro Antonio Pagani e segnala la prosecuzione delle indagini contro Cereghetti e Fortini

Copia

Cantone Ticino

Mendrisio, 18 giugno 1814

Il Tribunale di Prima Istanza
al Commissario di Governo

Mentre ci facciamo solleciti d'inoltrarvi la sentenza contumaciale da noi proferta in odio d'Antonio Pagani d'Obino Comune di Castello Reo autore principale dei torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto, abbiamo il piacere di significarvi, che dalle indagini finora praticate dietro le cognizioni somministrategli dal Giudice di Pace del Circolo di Stabbio non emerge, che rei fossero altri autori principali dei torbidi di cui si tratta.

Noi siamo tuttavia occupati a completare il Processo contro i nominati Antonio Cereghetti denominato Tonetto e Giovanni Fortini detto Gigante ambi della Comune di Muggio, e speriamo d'essere quanto prima in grado di pronunciare il nostro giudizio.

Salute e Stima
Pel Tribunale
Sott.° / Borella presidente
pasta seg.°

Per Copia Conforme
il Segretario di Stato
B. Pellegrini

Doc. 91, 18 giugno 1814

Copia Cantone Ticino. Mendrisio, 18 giugno 1814. Il Tribunale di Prima Istanza. Sentenza. Proposto il Processo contratto ex officio contro Antonio Pagani fu Andrea del luogo d'Obino Comune di Castello accusato autore principale dei torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto..., 18 giugno 1814. ASTi, Processi Civili e Penali 1146/2.

Il Tribunale di Prima Istanza: SENTENZA, Antonio Pagani condannato in contumacia a sei anni di ferri, e nelle spese processuali.

Copia

Cantone Ticino

Mendrisio, 18 giugno 1814

Il Tribunale di Prima Istanza

Sentenza

Proposto il Processo contratto ex officio contro Antonio Pagani fu Andrea del luogo d'Obino Comune di Castello accusato autore principale dei torbidi, che minacciavano di scoppiare in questo distretto.

Letto, ed attentamente esaminato il Processo

Vista la Conclusione fiscale

Considerando, che dalla Procedura emerge, che il nominato Antonio Pagani d'Obino ebbe a dire nella sera del giorno 8 maggio ultimo scorso nell'osteria del Cittad.^o Francesco Petondi pure di Castello, ed anche sulla pubblica piazza di detta Comune, che voleva portarsi a Mendrisio a fare una rivoluzione, e perseguire varj individui, qualificando altresì il Governo, ed i Giudici con termini vergognosi.

Ritenute le citazioni inquisitorie del detto Antonio Pagani, e la sua non comparizione

Dichiara, e Pronuncia

Antonio Pagani fu Andrea d'Obino Comune di Castello è condannato in Contumacia a sei anni di ferri, e nelle spese Processuali

Letta, e pubblicata

Pel Tribunale
sott.^o Borella Presidente
/Pasta Seg.^o

Per Copia Conforme
il Segretario di Stato
B. Pellegrini

Appendice 8

Rivolta dei Mattioli

Doc. 137, 24 febbraio 1847

All'onorevole Signor Presidente del Consiglio di Stato, Ieri tornando dalla spedizione inviata nelle comuni di Sagno Vacallo Morbio Sup. e Castello ho steso con qualche fretta il rapporto che le ho spedito, 24 febbraio 1847. ASTi, Diversi 1086.

All'Onorevole Signor Presidente
del
Consiglio di Stato

Ieri tornando dalla spedizione inviata nelle comuni di Sagno, Vacallo Morbio Sup. e Castello ho steso con qualche fretta il rapporto che le ho spedito desiderando che in mezzo alla ristrettezza del tempo potesse costì arrivare al più tardi col corriere. In esso rapporto ho dimenticato di significarle che sul territorio lombardo confinante con Sagno e Vacallo eravi sparso buon numero di gendarmi onde impedire che l'orda dei malfattori penetrasse cola'.

La spedizione di jeri non si lusingava di poter eseguire numerosi arresti, ma lo scopo che si era prefisso era quello di attaccare la supposta orda degli armati coi quali i nostri andavano di cimentarsi. A ciò aggiungasi quanto si era riputato necessario di far conoscere di presenza a quelle autorità comunali, e chiamarle sinceramente all'ordine.

Questa spedizione ha messo in scompiglio le comuni complicate nella mal augurata impresa avendo rilevato la mente decisa dell'autorità a voler punito il delitto.

Pare pertanto che gli implicati persuasi di tale determinazione si vadano decidendo di mettersi spontaneamente nelle mani della giustizia. Questa mattina si presentarono a me due di essi attinenti di Sagno implorando clemenza e dichiarandosi pronti a rivelare con sincerità l'avvenuto. Più tardi giunsero altri undeci pure di Sagno, ed oggi l'ufficio Commissariale si va occupando con sollecitudine dell'interrogatorio. Sembra che gli implicati oltrepassino il numero di duecento.

Lo stesso esempio sarà seguito io spero dai complicati attinenti delle altre comuni, ed intanto durante la notte prossima si tenteranno diversi arresti avendo di mira il fermo dei capi promotori del disordine. Quand'anche riuscissero frustrarci questi tentativi saranno repplicati fino a tanto che se ne sia raggiunto lo scopo.

Il fermo dei fuggiaschi riesce difficile pei tanti accidenti di terreno che presentano queste montagne, e pella lunga pratica di costoro sugli innumerevoli andirivieni, non che per essere spogli i boschi in modo che permettono di discernere assai da lontano la forza armata la quale non può colà avventurarsi in tempo di notte.

Questo Signor Commissario era oggi intento a dare dettagliato rapporto sui fatti in genere avvenuti, ma il sopraggiungere dei complicati ha tolto al medesimo il tempo di poter eseguire quanto si desiderava onde far conoscere il vero stato delle cose, e rettificare diversi fatti che si riferiscono a quanto e' accaduto in Mendrisio.

Procurerò di dare domani in proposito qualche breve relazione quando le circostanze non lo permettano al predetto commissario.

Ho luogo a credere che l'arresto dei fratelli Pagani sia probabile, forse avrà luogo per parte degli attinenti di Vacallo i quali minacciati di ogni responsabilità sentono ora il peso della passata loro inerzia.

Ai piedi della presente trascrivo i nomi di coloro che furono arrestati, e di coloro che si sono da oggi presentati spontaneamente, e mi spiace al sommo di vedere compromessa in questa dolorosa emergenza tanta gioventù la

quale non può ritenersi suscettibile di delinquere a tal segno se non fosse stata a ciò trascinata dai fratelli Pagani ai quali in altre circostanze si era prestata pella difesa della patria.

Aggradisca Signor Presidente i sensi di mia perfetta stima

L. Lavizzari

Mendrisio li 24. Febbrajo 1847.

Arrestati dalla forza			
Giuseppe Rossinelli	di Coldrerio	d'anni 56.	Prof. Contadino
Giò Sassa	Balerna	55.	"
Giuseppe Soldati	Coldrerio	24.	"
Costituiti spontaneamente			
Francesco Gabaglio	Sagno	24.	Muratore
Francesco Regazzoni	di Sagno	anni 20.	Muratore
Ulderico Bolla	"	20.	"
Luigi Suva'	"	31.	Tagliapietra
Giuseppe Rossinelli	"	53.	"
Giuseppe Bolla	"	24.	"
Antonio Tettamanti	"	23	"
Michele Bianchi	"	26.	Muratore
Angelo Tettamanti	"	20.	"
Innocente Ortelli	"	32.	Contadino
Martino Ortelli	"	26.	Muratore
Francesco Cavadini	"	24.	"
Antonio Regazzoni	"	25.	"

Doc. 138, 24 febbraio 1847

Carissimo amico! Già d'un mese e più io attendeva nuova, ed il tuo sì lungo silenzio mi faceva quasi temere, che un inaspettato morbo ti avesse costretto a letto, 24 febbraio 1847. ASTI, Pioda 59.

Carissimo amico!

Già d'un mese e più io attendeva (*) nuova, ed il tuo sì lungo silenzio mi faceva quasi temere, che (*) inaspettato morbo ti avesse costretto a letto. Vedendo una cara tua (*)osi che godi perfetta salute, e quindi per dimostrarti la mia gratitudine verso di te, per le nuove raccontatomi, non sapersi meglio esprimertela, che col ricontracambiarti il racconto di quanto accade qui, e nei dintorni.

Tu per primo mi chiedi qual carnevale abbia passato sopra ciò ho poche cose a dirti; poiché quando ti ho detto che ci fù una compagnia di comici lungo il carnevale, che si è fatto una mascherata l'ultimo giorno, con una cena che trovavasi circa quaranta persone, e che dopo si è fatto un ballo Maschè. Ho detto tutto: ed a dirti il vero ricordo di persona non si passò un carnevale così senza feste da ballo, come in quest'anno. A Lugano ed a Bellinzona fecero moltissime feste da ballo, alle quali molti Locarnesi andarono a prendere parte.

Io continuo la scuola di francese d'un giovine Poloniese, costui fuggì dalla sua patria per ~~avere fatto parte~~ essere stato un *manatore* dell'ultima rivol[t]a fatta in Cracovia. Fu qui diretto d'alcuni individui del Piemonte, senza altro mezzo di sussistenza che la conoscenza di tre o quattro lingue, e tra le quali la Francese e la Tedesca, per cui fù consigliato dare lezioni di esse, onde procacciarsi il vitto, ed infatti ora conta quindici o sedici allievi.

Anche da queste parti il denaro scarseggia all'ultimo seg[...]. [pagina 2]

Scarsizza d'esso turba (*) cagiona triste conseguenze saranno dieci giorni che nel mercato (*) maggiore, si sollevan tutti i concorrenti con armata ma[...] (*) sulla piazza del mercato a prendere o meglio dire rapire tutte (*) che colà si trovava, lì nella piazza che nei magazzini, (*) [...]uni frequenti tali insorgenti li portarono nei mercati degli (*) vicini paesi e fecero lo stesso, per cui i poveri proprietari del grano dovettero alla meglio fuggire onde salvare la loro vita; ora però il governatore di Milano gli mando' molti centinaia di soldati, e ristabilì la quiete. La sera di Sabatto colla Domenica nella vicinanza di Chiasso si formò una masnada di briganti di circa trecento (300) tutti ben armati e coll'intenzione di saccheggiare diressero la loro marcia verso Chiasso stessa; ma per farne sorte i cittadini di Chiasso furono avvisati di quanto era per succedere, quindi tutti si misero all'armi, ed appena videro quella compagnia gli fecero fronte, e gl'impedirono l'entrata. In detta sera il Signor Consigliere Franscini trovavasi colà, e vedendo quella sollevazione mando subito a chiedere forza in Lugano. Partendo da Chiasso quella masnada, si diresse per Mendrisio; colà giunsero a mezzanotte circa ed andarono dal Signor Sindaco chiedendoli quindici mille lire, sull'istante se non, volevano far saccheggio. Il povero sindaco cercò con buone parole dissuaderli di quanto erano per fare, ma alla fine non potendo, prese un gruppo contenente circa duecento lire Austriache, e glielo diede dicendogli ch'erano tutte doppie di Genova. Nel mentre ch'essi erano in colloquio col Signor Sindaco, per le grida, per lo schiamazzo [pagina 3]

che facevano furo[...] (*) uditi, i quali vedendosi assaliti; sull'istante alla meg[...] (*) s'armarono, e sul far del giorno coll'ajuto d[...] (*) dispersero quasi tutti pei monti: essendo questi quasi tu[...] (*) [...]ndieci che conoscono i monti come noi conosciamo le strade canton[...] (*) [...]pi di codesta masnada sono i due fratelli Luigi ed Antonio Pagani detti Mattirolì di Vacalo, ai quali il Governo gli ordinò l'aresto con una taglia di cinquecento (500) Mi.le cadauno, a coloro che li riesca consegnarli ad un qualche Commissario di qualunque distretto.

Anche qui in Locarno jeri raunarono tutta la guardia civica, per ossevare se avevano ben in ordine le armi; poiché temono che i contadini della valle Onsernone, della Verzasca, della Maggia sotto il pretesto dell'incarimento del grano vogliono venire a fare saccheggio nel paese. Il Piemonte e la Lombardia chiusero l'esportazione dei grani ad eccezione, nel Piemonte il riso pagando sei lire di dazio, e nella Lombardia solamente la biada ed il meglio pare pagando un forte dazio d'uscita. Il Governo credendo ciò, levò il dazio di consumo a qualunque granaglia, onde facilitare il contrabando dal lago maggio ed in qualunque altra via. Qui una libbra di pane di frumento costa soldi quattro e mezzo, di segale soldi tre e la farina di melgone soldi dieci alla libbre di 32 oncie. Poncini e Galli

partirono lo scorso mese per Genova. Muratti e Pedrazini dopo che partirono non sapei più nulla di loro. Addio e credimi qual mi rassegnò

Fin Att amico
Francesco Roggero

Locarno, 24 Feb.o 1847.

[il retro indica che la lettera è indirizzata al Signor Carlo Pioda, Zurigo]

Doc. 146, 1° aprile 1848

N°32. Lugano, li 1. Aprile 1848. Il Tribunale Criminale di Prima Istanza del Distretto di Lugano. Al Lod.ve Tribunale distrettuale di Mendrisio. Ad evasione del v~ro foglio del 24. Marzo p.o p.o dobbiamo significarvi che nel processo politico, quantunque siansi sparse varie indagini in odio del noto Luigi Pagani detto Mattiolo [...], 1° aprile 1848. ASTi, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141.1.

N.° 32 =

Lugano, li 1. Aprile 1848

IL TRIBUNALE CRIMINALE
di
PRIMA ISTANZA
del Distretto di
LUGANO

Al Lodevole Tribunale distrettuale di Mendrisio.

Ad evasione del vostro foglio del 24. marzo prossimo passato dobbiamo significarvi che nel processo politico, quantunque siensi sparse varie indagini in odio del noto Luigi Pagani letto Mattiolo, questi però non figura fra i varj denunciati.

Per intanto perciò lo scrivente Decastero non intende qui richiamarlo e quando scaturissero indizi legali in di lui odio, non fi mancherà di farne calcolo.

Aggradite i nostri distinti saluti.

Per il Tribunale
Il Presidente
Lucchini

Il Segretario
Trefogli-

Doc. 147, 29 aprile 1848

N° 1469, Mendrisio il 29 aprile 1848, In nome della Repubblica e Cantone del Ticino, 29 aprile 1848. ASTI, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141 [sentenza Luigi Pagani].

SENTENZA LUIGI PAGANI

N.° 1469.

Mendrisio, il 29 aprile 1848.

IN NOME DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Il Tribunale del Distretto di Mendrisio, composto dei signori giudici Giovanni Battista Mola, dottore Domenico Bernasconi, avvocato Antonio Catenazzi, e supplimentario Francesco Prada in luogo dell'eccepito signor giudice Giacomo Bertola, sedente sotto la presidenza del signor giudice Beniamino Andreazzi. Nella causa criminale contro

1. Luigi Pagani, detto *Mattirœu*, figlio di Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni trentaquattro, muratore, ammogliato,

IMPUTATO

- a) Siccome capo d'una banda d'uomini, parte armata di fucili, parte con bastoni, unitasi nella notte del 20 al 21 febbraio 1847 in Gorla, frazione di Castello, penetrata a forza in Mendrisio, dove esso Pagani avrebbe dal sindaco locale esatta una tassa di austriache lire 54 o 55, ed arrivata fin presso Capolago nel proposito di manomettere la granaglia che credevasi ivi raccolta.
- b) D'avere nel giorno 3 luglio 1843, con esplosione d'arma da fuoco carica a palla, arrecata grave ferita al vice-parroco di Bruzella don Michele Angelo Clericetti in sua propria casa, a causa della quale verso notte del giorno medesimo avrebbe cessato di vivere.

2. Contro Battista Medici, detto *Titton*, figlio di Giuseppe, di Corteglia, abitante alla Torre sopra Mendrisio, d'anni trentadue, ammogliato, contadino.

3. Contro Giuseppe Fasola, detto Cometti, figlio di Amanzio, di Como, domiciliato in Balerna, d'anni trentasei, ammogliato, cattolico,

IMPUTATI

Siccome correi nella delittuosa azione della rammentata banda.

4. Contro Pietro Martinelli, detto Zoppina, fu Francesco, di Vacallo, suo domicilio, d'anni trenta, ammogliato, contadino.

5. Contro Figini Stefano fu Pietro, di Puginate, provincia di Como, domiciliato in Vacallo, d'anni quarantatrè, contadino, ammogliato.

6. Contro Figini Giovanni, figlio di Stefano, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.

7. Contro Giovanni Nessi fu Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni quarantaquattro, muratore, ammogliato.

8. Contro Parimbelli Santino, detto Bergamasco, fu Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.
9. Contro Parimbelli Giovanni, detto Bergamasco, fu Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, nubile.
10. Contro Giuseppe Crivelli di Giuseppe, di Vacallo, suo domicilio, d'anni quarantacinque, muratore, ammogliato.
11. Contro Vella Giacomo d'Antonio, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.
12. Contro Franchi Agostino fu Battista di Vacallo, suo domicilio, d'anni ventisei, cartai, nubile.
15. Contro Tettamanti Giuseppe fu Gasparo, di Vacallo, suo domicilio, d'anni trentacinque, muratore, ammogliato.
14. Contro Lupi Giuseppe di Luigi, di Vacallo, suo domicilio, di anni ventidue, cartai, nubile.
15. Contro Fontana Carlo di Battista, di Morbio superiore, suo domicilio, sarto, ammogliato.
16. Contro Pagani Gilardo di Giuseppe, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni diecinove, muratore, nubile.
17. Contro Camponovo Gaetano d'Antonio, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni trentatré, contadino, ammogliato.
18. Contro Dotti Giovanni di Domenico, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni ventisette, contadino, ammogliato.
19. Contro Croci Carlo fu Domenico, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni venticinque, contadino, ammogliato.
20. Contro Regazzoni Giovanni fu Marco, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni ventisei, muratore, ammogliato.
21. Contro Ortelli Pietro di Pasquale, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni trentadue, contadino, ammogliato.
22. Contro Ortelli Pietro di Francesco, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni diciassette, calzolaio, nubile.
23. Contro Camponovo Davide di Antonio, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni ventisette, muratore, ammogliato.
24. Contro Mombelli Domenico fu Giuseppe, di Stabbio, domiciliato a Morbio superiore, d'anni trentacinque, muratore, ammogliato.
25. Contro Regazzoni Antonio di Carlo, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, nubile.
26. Contro Gabbali Francesco di Fedele, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, ammogliato.
27. Contro Tettamanti Angelo di Francesco, di Sagno, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.
28. Contro Ortelli Martino fu Natale, di Sagno, suo domicilio, di anni ventisette, nubile.
29. Contro Suà Luigi di Rafeale, di Sagno, suo domicilio, d'anni trentadue, falegname, nubile.
30. Contro Rossinelli Giuseppe fu Giovanni, di Coldrerio, domiciliato a Sagno, d'anni sessantaquattro, tagliapietre, ammogliato.
31. Contro Bolla Ulderico di Giosuè, di Sagno, suo domicilio, di anni ventuno, tagliapietre, nubile.
32. Contro Cavadini Francesco di Giuseppe, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, nubile.

33. Contro Ortelli Innocente fu Natale, di Sagno, suo domicilio, d'anni trentatrè, contadino, nubile.
34. Contro Bolla Giuseppe di Giosuè, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, piccapietra, nubile.
35. Contro Doninelli Domenico, detto *Sciavatinell*, fu Antonio, di Sagno, suo domicilio, d'anni trentasette, muratore, ammogliato.
36. Contro Bernasconi Giovanni, detto *Mariott*, di Antonio, di Castello, suo domicilio, d'anni ventitrè, contadino, nubile.
37. Contro Ortelli Giuseppe, detto *Barricœu*, di Innocente, di Corteglia, suo domicilio, d'anni ventuno, falegname, nubile.
38. Contro Rossinelli Giorgio fu Carlo, di Coldrerio, domiciliato a Gorla, d'anni trentuno, ammogliato, fornasaro.
39. Contro Valsangiaco Salvatore di Amanzio, di Balerna, suo domicilio, d'anni diciotto, fornasaro, nubile.
40. Contro Soldini Giovanni, detto *Quartin*, di Giacinto, di Balerna, suo domicilio, d'anni diciotto, fornasaro, nubile.
41. Contro Sassi Giovanni fu Battista, di Balerna, suo domicilio, d'anni cinquantaquattro, fornasaro, ammogliato.
42. Contro Sassi Carlo di Giovanni, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventotto, fornasaro, ammogliato.
43. Contro Quadri Luigi, detto *Zeppinett*, di Giuseppe, di Balerna, suo domicilio, d'anni trentuno, fornasaro, ammogliato.
44. Contro Ceppi Luigi, dello da Toni, figlio di Antonio, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventuno, fornasaro, nubile.
45. Contro Pagani Giuseppe, detto *Paccia*, di Pietro, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventidue, nubile, fornasaro.
46. Contro Quadri Giuseppe, detto di Domenico, di Balerna, suo domicilio, d'anni diciotto, fornasaro, nubile.
47. Contro Maspoli Pietro di Tommaso, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventisette, muratore, nubile.
48. Contro Bernasconi Ignazio fu Battista, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventinove, fornasaro, ammogliato.
49. Contro Corti Innocente, detto Cavallasca, fu Baldassare, di Balerna, suo domicilio, d'anni trentatrè, contadino, ammogliato.
50. Contro Alfieri Paolo, di Pietro, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventidue, fornasaro, ammogliato.
51. Contro Cattaneo Vittore, fu Santino, & Balerna, suo domicilio, d'anni trentuno, contadino, ammogliato.
52. Contro Sassi Antonio di Giovanni, di Balerna, suo domicilio, d'anni venti, fornasaro, nubile...
53. Contro Soldati Carlo, fu Giorgio, di Coldrerio, suo domicilio, d'anni cinquantaquattro, fornasaro, ammogliato.

IMPUTATI

Complici nella delittuosa azione della rammentata banda;

Ascoltato, nel giorno 26 corrente, il pubblico dibattimento, nel quale furono osservate tutte le formalità prescritte dal Codice di Procedura Penale;

Sentiti li signori avvocati Mansueto Colombara, procuratore ordinario, e consigliere Carlo Battaglini, procuratore straordinario del Fisco, i quali come nelle loro conclusioni, a carico del Pagani allegando provati ambidue i delitti, ed allegando provato il delitto del quale tutti gli altri sono imputati, hanno dimandato:

Primo. Che il Pagani sia condannato ai ferri a vita,
 Secondo. Che il Medici sia condannato a tre anni di detenzione,
 Terzo. Che il Fasola sia condannato a sei mesi di detenzione;
 Quarto. E che gli altri divisi per categorie siano condannati i primi alla sospensione dei diritti civili per un anno, ed alla multa minima del secondo grado; i secondi a simile pena per tre mesi ed a cinque franchi di multa; ed i terzi che siano assolti, proporzionando le spese alla gravità della pena di cadaun condannato.

Sentito il signor avvocato Giuseppe Beroldinghen, procuratore della Municipalità di Mendrisio, il quale presentando il conto delle spese da detta Municipalità asserite incontrate a causa dell'irruzione di quella banda in Mendrisio, ha dichiarato rimettersi intieramente alla tassazione che farà il Tribunale;

Sentito il signor avvocato Pietro Roggia, difensore del detenuto Pagani, il quale, quanto alla prima imputazione, allegando non potersi definire per attentato di saccheggio, sibbene per un delitto di turbata quiete, e quindi sui generis, negando che sia una tassa imposta la somma dal signor sindaco Soldini versata al Pagani, sibbene un atto di elargizione; ed affermando non potersi il Pagani propriamente dire capo di quella banda, ha chiesto che gli sia applicata la pena di un anno di detenzione, e che sia dimesso per difetto di prova dalla seconda imputazione, sia perchè trattasi di fatto avvenuto in tempo di commozione popolare, sia per mancanza della prova del delitto in genere, sia infine per mancanza della prova in ispecie;

Sentito il signor avvocato Giuseppe Brenni, officioso difensore del Medici e del Fasola, il quale, pure combattendo la definizione fiscale del delitto d'attentato di saccheggio, e combattendo l'idea di una taglia imposta, e che in ogni caso il Medici possa avervi partecipato col ricevere il danaro dal detto signor Soldini; ed asserendo non essere provato che sia il Medici che il Fasola si fossero più degli altri fatti scorgere nella banda in modo da poter essere ritenuti agenti principali di quel moto, massime il Fasola, che sarebbe retrocesso da Mendrisio, ha dimandato che il Medici sia condannato ad un anno di sospensione dei diritti civili, ed il Fasola a tre mesi della stessa pena;

Sentito il signor avvocato Angiolo Baroffio, officioso difensore degli imputati della prima categoria, chiedente o l'assoluzione de' suoi difesi, o quanto meno la minorazione della pena opinata dal fisco; osservando che quanto al vice-sindaco Carlo Fontana, esso, deve collocarsi in altra categoria inferiore, giacchè sarebbe retrocesso da Mendrisio;

Sentito il signor avvocato Giovanni Rossi, difensore officioso delle altre due classi delle quali ha chiesta l'assoluzione;

Letti ed attentamente esaminati i processi, tutti i relativi documenti e le conclusioni fiscali;

Quanto al primo delitto comune a tutti gli imputati;

Considerando che l'ingenero del fatto risulta dal rapporto Commissariale 24 febbraio 1847, N.° 870, sussidiato dal deposito di più testimoni, e dalla confessione stessa degli imputati, dai quali mezzi di prova fra loro confrontati scaturisce chiara la conseguenza che intenzione di quella banda era di incutere terrore col numero delle armi di cui era munita, e manomettere l'altrui proprietà, al quale effetto a forza penetrò in Mendrisio, dove, dopo esattasi dal Pagani una somma, si diresse a Capolago, e non retrocesse se non dopo esserle stato riferito che non v'era grano come riteneva;

Considerando che questa intenzione è indubitabilmente spiegata dalle violenze esercitate in Mendrisio contro la forza organizzata dalla Municipalità per impedire l'ingresso alla banda stessa, e garantire la pubblica sicurezza;

Considerando che a confortare la prova di tale intenzione concorre il deposito di alcuni testimoni i quali affermano avere udito la turba a gridare in Mendrisio che si voleva danaro, pane e polenta, ed il fatto di non avere abbandonato il paese se non dopo ricevuto l'ordine dal Pagani;

Considerando che dopo le precipitate grida che si voleva danaro, dopo d'aver quella mossa d'uomini udito il Pagani a chiedere al sindaco una somma, e poscia a ritirarsi con lui in disparte a parlamentare, la pronta obbedienza di tutti a partire col Pagani altrimenti non si saprebbe spiegare, se non ammettendo nei Giudicabili il convincimento che esso Pagani avesse ricevuto, come ricevette in fatti, del danaro;

Sulla seconda imputazione al Pagani;

Considerando non essere negli attributi del Giudicante il decidere in modo perentorio se gli eccessi ed i delitti commessi in tempo di commozioni politiche debbano o no cadere sotto la sanzione penale;

Considerando che il rapporto dei dottori-fisici Bollina e Beroldinghen del 5 luglio 1845, quello della Municipalità di Bruzella dello stesso giorno, ed infine quello del giudice di Pace del 4 e 6 detto luglio, altro non provano se non il grave ferimento del nominato Vice-Parroco di Bruzella, non già che questo ferimento sia stato causa della di lui morte;

Considerando essere il Pagani negativo di avere tale ferimento commesso per cui non può altrimenti essere convinto, se non col concorso delle circostanze, giacchè è pure mancante la prova diretta dei testimoni;

Considerando che quantunque dall'essere esso solo fra i suoi compagni entrato fin sulla porta della cucina del Clericetti nel momento in cui cadde ferito, e quantunque dal risultato delle altre circostanze emergenti dal processo, messe in relazione col Giudicabile e col fatto, nasca la morale convinzione che nessun altro dell'imputato in fuori abbia potuto commettere quel grave ferimento, tuttavia la convinzione legale manca in quanto che non consta di preesistenza d'odio, di inimicizia ecc., come prescrive l'articolo 190, N.º 3, Procedura Penale, ed oltre a ciò nessuna delle circostanze essenziali per indurne la convinzione come al §1 del predetto articolo 190, si è verificata, giacchè ed anche i soci del Pagani avevano fucile, e taluno di costoro trovavasi sulla porta della casa del Clericetti a poca distanza dal Pagani, ed è dimostrato la causa della loro gita a Bruzella, quella cioè dell'arresto del detto Clericetti;

Quanto al Battista Medici;

Considerando che la deposizione d'alcuno de' coimputati che lo qualificano come uno de' principali direttori della banda nella marcia da essa tenuta, costituisce a di lei carico dei prossimi indizi a senso dell'articolo 188 della Procedura Penale;

Considerando che tali indizi ricevono forza di prova dal fatto della persistenza di esso Medici nel delitto fino alla mattina appresso, quando di nuovo si recò a Mendrisio dal sindaco Soldini a pretendere ed a ricevere il danaro convenuto dal Pagani nella sera antecedente, quale prezzo, come fu dimostrato, della quiete e sicurezza del paese;

Quanto al Giuseppe Fasola;

Considerando essere egli convinto, ed in parte anche confesso d'avere colla voce e colle minacce impedito di retrocedere, e spinti innanzi coloro che, a causa della resistenza incontrata alla porta di Mendrisio, non volevano continuare in quella impresa;

Considerando che il non avere esso avuto se non un bastone, non toglie che col suo contegno non potesse imporre sugli animi di quella banda, della quale gran parte era inerme;

Considerando che il non avere oltrepassato Mendrisio non lo costituisce men reo, perchè la consumazione del delitto era già incominciata colla violenza alla guardia urbana, alla quale violenza il Fasola ebbe parte principale, incoraggiando, e minacciando, e spingendo entro il paese tutti coloro a cui potè impedire di tornare indietro;

Quanto al rimanente degli imputati;

Considerando che coloro i quali, oltrepassando Mendrisio ed arrivando fin presso Capolago, costituiscono la prima classe per la loro insistenza nel delitto;

Considerando che coloro i quali, o a causa della forza che loro resisteva alla porta di Mendrisio, o dopo entrati in Mendrisio, abbandonarono quella banda costituiscono una classe seconda di meno rei per minore durata nel proposito;

Considerando che altri, accortisi dell'errore che incorrevano, retrocessero prima di arrivare in Mendrisio, e prima d'ogni resistenza; e questi costituiscono la terza classe, quella cioè dei pentiti a senso dell'articolo 105 del Codice Penale;

DICHIARA:

1. Essere il Luigi Pagani reo convinto e confesso del delitto costituente la sua prima imputazione, ed in esso come correo principale,
Non constare abbastanza che il detto Pagani sia reo del grave ferimento del Clericetti, vice-parroco di Brusella.
2. Essere il Battista Medici ed il Giuseppe Fasola correi del delitto come sopra ad essi imputato.
3. Essere gli imputati di prima e di seconda classe più abbasso nominati, complici del delitto medesimo.

4. Essere assolti da tale imputazione quelli di terza classe, che sono:
 1. Tettamanti Giuseppe, di Vacallo.
 2. Ortelli Pietro di Francesco, di Morbio sopra.
 5. Rossinelli Giorgio, di Gorla.
 4. Mombelli Domenico, domiciliato a Morbio sopra.
 5. Soldati Carlo, di Coldrerio.
 6. Crivelli Giuseppe, di Vacallo.
 7. Gabbali Francesco, di Sagno.
 8. Suà Luigi, di Sagno.
 9. Parimbello Giovanni, di Vacallo.

Venendo all'applicazione della pena,

Visto l'articolo 104, il quale non solamente contempla l'attentato contro la forma del Governo, ma ancora ed in modo disgiuntivo anche l'attentato di saccheggio in una parte qualunque del Cantone, e l'attacco e la resistenza alla forza pubblica;

Ritenuto che per le premesse risultanze prese nel loro complesso giusta il prescritto dell'articolo 192 della Procedura Penale, si ha il preciso caso di attentato di saccheggio, e resistenza alla forza pubblica;

Ritenuto che l'applicabilità di tale articolo e suoi §§ è tanto più naturale in quanto che stabilisce una giusta proporzione fra la pena e la maggiore o minore colpa degli imputati.

Quanto al Luigi Pagani,

Ritenuta la sua principale correità nella delittuosa azione, e l'averne solo tratto profitto delle 54 o 55 zvanzighe ricevute dal sindaco Soldini.

Quanto al Battista Medici ed al Giuseppe Fasola,

Ritenuta la loro più attiva cooperazione nel fatto, e quanto al primo, l'esclusivo lucro trattone delle 12 zvanzighe ricevute nella mattina susseguente dal nominato sindaco Soldini; e quanto al secondo, i suoi molti pregiudizi e le già subite processure.

Quanto agli imputati di prima classe,

Ritenuta la loro maggiore persistenza nel delitto.

Quanto al Carlo Fontana,

Ritenuto che, nella sua qualità di vice-sindaco, non solo non ha cercato d'impedire quell' attrupamento, come prescrive l'articolo 107 Codice Penale, ma anzi vi ha partecipato, violando così maggiori doveri.

Quanto agli altri,

Ritenuta la loro minore colpabilità per la minore durata nel delitto;

Considerato il ridetto articolo 104 e suoi §§;

Visti gli articoli 39, 46 e 73, 50, 51 e 52 Codice Penale;

Esaminato il conto presentato dalla Municipalità di Mendrisio come sopra, residuo a milanesi lire 570. 8, per esserle già state dal lodevole Governo bonificate lire 550. 19. 6;

Visto l'articolo 41 del Codice Penale;

CONDANNA

1. Il Luigi Pagani ai lavori forzati per anni dodici, previa esposizione alla berlina.
 2. Il Battista Medici ed il Giuseppe Fasola alla detenzione per anni tre cadauno.
 3. Nessi Giovanni
 4. Franchi Agostino
 5. Lupi Giuseppe
 6. Figini Giovanni
 7. Fontana Carlo
 8. Pagani Gilardo
 9. Dotti Giovanni
- di Vacallo
- di Morbio sopra

- | | |
|--|----------|
| 10. Camponovo Gaetano | |
| 11. Croci Carlo | |
| 12. Regazzoni Antonio | |
| 13. Tettamanti Angelo | |
| 14. Ortelli Martino | |
| 15. Bolla Ulderico | |
| 16. Bolla Giuseppe | di Sagno |
| 17. Cavadini Francesco | |
| 18. Ortelli Innocente | |
| 19. Rossinelli Giuseppe | |
| 20. Bernasconi Giovanni detto <i>Mariott</i> , di Castello | |

- | | |
|---|------------|
| 21. Valsangiacomo Salvatore | |
| 22. Ceppi Luigi <i>da Toni</i> | |
| 23. Pagani Giuseppe detto <i>Paccin</i> | di Balerna |
| 24. Maspoli Pietro | |
| 25. Bernasconi Ignazio | |
| 26. Sassi Antonio | |

alla sospensione dei diritti civili per un anno ed alla multa di franchi 20 cadauno.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Martinelli Pietro | |
| 2. Figini Stefano | di Vacallo |
| 3. Parimbello Santino | |
| 4. Vella Giacomo | |
| 5. Regazzoni Giovanni | |
| 6. Ortelli Pietro di Pasquale | di Morbio sopra |
| 7. Camponovo Davide | |
| 8. Doninelli Domenico, di Sagno | |
| 9. Ortelli Giuseppe detto <i>Barricœu</i> , di Corteglia | |

- | | |
|----------------------|------------|
| 10. Soldini Giovanni | |
| 11. Sassi Giovanni | |
| 12. Sassi Carlo | |
| 13. Quadri Luigi | di Balerna |
| 14. Quadri Giuseppe | |
| 15. Corti Innocente | |
| 16. Alfieri Paolo | |
| 17. Cattaneo Vittore | |

alla sospensione dei diritti civili per tre mesi ed alla multa di franchi cinque cadauno.

Tutti i condannati saranno tenuti al pagamento in via solidale alla Municipalità di Mendrisio di milanesi lire cinquecento (L. 500) a titolo di danni ed al pagamento delle spese processuali, ripartite quelle e queste per un terzo al Luigi Pagani, un altro terzo al Medici ed al Fasola, e l'altro terzo a tutti gli altri condannati.

Fatta e pubblicata nella sala d'udienze, sedente il Tribunale, presente il condannato Luigi Pagani, ed i signori Gheizen Giovann'Antonio di Gorippo, e Reda Pietro Antonio di Maggia, distretto di Locarno, loro rispettivo domicilio, testimoni noti ed idonei, espressamente chiamati.

PEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE

BENIAMINO ANDREAZZI

AVV. PONTI, *Segretario*.

Doc. 148, 18 maggio 1848

SENTENZA, Seduta antimeridiana del giorno 18 maggio 1848 in Lugano, In nome della Repubblica e Cantone Ticino. Il Supremo Tribunale d'Appello, 18 maggio 1848. ASTi, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141 [appello Luigi Pagani].

APPELLO LUIGI PAGANI

SENTENZA

Seduta antimeridiana del giorno 18 maggio 1848 in Lugano.

IN NOME DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

IL SUPREMO TRIBUNALE D'APPELLO

Composto dai signori Giudici: Rusconi-Orelli, Peri, Albiseti, Rusconi, Censi, Lurati, Rusca e Rossi, e dai supplimentarii signori: Andreoli, Borella, Antognini ed Aprile in luogo dei signori Giudici: Pedrazzi, Orelli, Camossi e Gianella assenti, radunatisi sotto la Presidenza del signor Pozzi nel solito locale in questo Pretorio, Nella causa criminale contro

1. Luigi Pagani, detto Mattirau, figlio di Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni trentaquattro, muratore, ammogliato,

Imputato

- a) Siccome capo d'una banda d'uomini, parte armata di fucile, parte con bastoni, unitasi nella notte del 20 al 21 febbraio 1847 in Gorla, frazione di Castello, penetrata a forza in Mendrisio, dove esso Pagani avrebbe dal sindaco locale esatta una tassa di austriache lire 54 o 55, ed arrivata fin presso Capolago nel proposito di manomettere la granaglia che credevasi ivi raccolta.
- b) D'avere nel giorno 3 luglio 1843, con esplosione d'arma da fuoco carica a palla, arrecata grave ferita al vice-parroco di Bruzella don Michele Angelo Clericetti, in sua propria casa, a causa della quale verso notte del giorno medesimo avrebbe cessato di vivere.

2. Contro Battista Medici, detto Titton, figlio di Giuseppe, di Corteglia, abitante alla Torre sopra Mendrisio, d'anni trentadue, ammogliato, contadino.

3. Contro Giuseppe Fasola, detto Cometti, figlio di Amanzio, di Como, domiciliato in Balerna, d'anni trentasei, ammogliato, cattolico,

Imputati

Siccome correi nella delittuosa azione della rammentata banda.

4. Contro Pietro Martinelli, detto Zoppina, fu Francesco, di Vacallo, suo domicilio, d'anni trenta, ammogliato, contadino.

5. Contro Figini Stefano fu Pietro, di Puginatè, provincia di Como, domiciliato in Vacallo, d'anni quarantatré, contadino, ammogliato.

6. Contro Figini Giovanni, figlio di Stefano, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.

7. Contro Giovanni Nessi fu Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni quarantaquattro, muratore, ammogliato.

8. Contro Parimbelli Santino, detto Bergamasco, fu Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.
9. Contro Parimbelli Giovanni, detto Bergamasco, fu Domenico, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, nubile.
10. Contro Giuseppe Crivelli di Giuseppe, di Vacallo, suo domicilio, d'anni quarantacinque, muratore, ammogliato.
11. Contro Vella Giacomo d' Antonio, di Vacallo, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.
12. Contro Franchi Agostino fu Battista di Vacallo, suo domicilio, d'anni ventisei, cartai, nubile.
13. Contro Tettamanti Giuseppe fu Gaspare, di Vacallo, suo domicilio, d'anni trentacinque, muratore, ammogliato.
14. Contro Lupi Giuseppe di Luigi, di Vacallo, suo domicilio, di anni ventidue, cartai, nubile.
15. Contro Fontana Carlo di Battista, di Morbio superiore, suo domicilio, sarto, ammogliato.
16. Contro Pagani Gilardo di Giuseppe, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni diecinueve, muratore, nubile.
17. Contro Camponovo Gaetano d'Antonio, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni trentatre, contadino, ammogliato.
18. Contro Dotti Giovanni di Domenico, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni ventisette, contadino, ammogliato.
19. Contro Croci Carlo fu Domenico, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni venticinque, contadino, ammogliato.
20. Contro Regazzoni Giovanni fu Marco, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni ventisei, muratore, ammogliato.
21. Contro Ortelli Pietro di Pasquale, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni trentadue, contadino, ammogliato.
22. Contro Ortelli Pietro di Francesco, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni diciassette, calzolaio, nubile.
23. Contro Camponovo Davide di Antonio, di Morbio superiore, suo domicilio, d'anni ventisette, muratore, ammogliato.
24. Contro Mombelli Domenico fu Giuseppe, di Stabbio, domiciliato a Morbio superiore, d'anni trentacinque, muratore, ammogliato.
25. Contro Regazzoni Antonio di Carlo, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, nubile.
26. Contro Gabbali Francesco di Fedele, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, ammogliato.
27. Contro Teltamanti Angelo di Francesco, di Sagno, suo domicilio, d'anni venti, muratore, nubile.
28. Contro Ortelli Martino, fu Natale, di Sagno, suo domicilio, di anni ventisette, nubile.
29. Contro Suà Luigi di Rafeale, di Sagno, suo domicilio, d'anni trentadue, falegname, nubile.
30. Contro Rossinelli Giuseppe fu Giovanni, di Coldrerio, domiciliato a Sagno, d'anni sessantaquattro, tagliapietre, ammogliato.
31. Contro Bolla Ulderico di Giosuè, di Sagno, suo domicilio, di anni ventuno, tagliapietre, nubile.
32. Contro Cavadini Francesco di Giuseppe, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, muratore, nubile.

33. Contro Ortellì Innocente fu Natale, di Sagno, suo domicilio, d'anni trentatre, contadino, nubile.
34. Contro Bolla Giuseppe di Giosuè, di Sagno, suo domicilio, d'anni venticinque, piccapietra, nubile.
35. Contro Doninelli Domenico, detto Sciavatinell, fu Antonio, di Sagno, suo domicilio, d'anni trentasette, muratore, ammogliato.
36. Contro Bernasconi Giovanni, detto Mariott, di Antonio, di Castello, suo domicilio, d'anni ventitre, contadino, nubile.
37. Contro Ortellì Giuseppe, detto Barriau, di Innocente, di Corteglia, suo domicilio, d'anni ventuno, falegname, nubile.
38. Contro Rossinelli Giorgio fu Carlo, di Goldrerio, domiciliato a Gorta, d'anni trentuno, ammogliato, fornasaro.
39. Contro Valsangiaco Salvatore di Amanzio, di Balerna, suo domicilio, d'anni diciotto, fornasaro, nubile.
40. Contro Soldini Giovanni, detto Quartin, di Giacinto, di Balerna, suo domicilio, d'anni diciotto, fornasaro, nubile.
41. Contro Sassi Giovanni fu Battista, di Balerna, suo domicilio, d'anni cinquantacinque, fornasaro, ammogliato.
42. Contro Sassi Carlo di Giovanni, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventotto, fornasaro, ammogliato.
43. Contro Quadri Luigi, detto Zeppinett, di Giuseppe, di Balerna, suo domicilio, d'anni trentuno, fornasaro, ammogliato.
44. Contro Ceppi Luigi, detto da Toni, figlio di Antonio, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventuno, fornasaro, nubile.
45. Contro Pagani Giuseppe, detto Paccia, di Pietro di Balerna, suo domicilio, d'anni ventidue, nubile, fornasaro.
46. Contro Quadri Giuseppe, detto Paccin, di Domenico, di Balerna, suo domicilio, d'anni diciotto, fornasaro, nubile.
47. Contro Maspoli Pietro di Tommaso, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventisette, muratore, nubile.
48. Contro Bernasconi Ignazio fu Battista, di Balerna, suo domicilio, d'anni ventinove, fornasaro, ammogliato.
49. Contro Corti Innocente, detto Cavallasca, fu Baldassare, di Balerna, suo domicilio, d'anni trentatre, contadino, ammogliato.
50. Contro Alfieri Paolo, di Pietro, di Balerna, suo domicilio, di anni ventidue, fornasaro, ammogliato.
51. Contro Cattaneo Vittore, fu Santino, di Balerna, suo domicilio, d'anni trentuno, contadino, ammogliato.
52. Contro Sassi Antonio di Giovanni, di Balerna, suo domicilio, d'anni venti, fornasaro, nubile.
53. Contro Soldati Carlo, fu Giorgio, di Coldrerio, suo domicilio, d'anni cinquantaquattro, fornasaro, ammogliato.

Imputati:

Complici nella delittuosa azione della rammentata banda:

Appellanti il Fisco, e gl'imputati da sentenza 29 aprile ultimo scorso, del Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio, con cui ha dichiarato

- 1.° Essere Luigi Pagani reo convinto e confesso del delitto costituente la prima sua imputazione ed in esso come correo principale, e quindi condannato a 12 anni di lavori forzati, previa esposizione alla berlina.

2.° Non constare abbastanza che il detto Pagani, sia reo del gran fermento del Clericetti vice-parroco di Bruzella.

3.° Essere Battista Medici e Giuseppe Fasola correi del delitto come sopra ad essi imputato, e quindi condannati alla detenzione per anni tre cadauno.

Essere gli imputati di prima classe, cioè Nessi Gio., Franchi Agostino, Lupi, Giuseppe, Figini Giovanni, Fontana Carlo, Pagani Gilardo, Dotti Giovanni, Camponovo Gaetano, Croci Carlo, Regazzoni Antonio, Tettamanti Angelo, Ortelli Martino, Bolla Ulderico, Bolla Giuseppe, Cavadini Francesco, Ortelli Innocente, Rosinelli Giuseppe, Bernasconi Giacomo detto Mariott, Valsangiacomo Salvatore, Ceppi Luigi detto da Toni, Pagani Giuseppe detto Paccin, Maspoli Pietro, Bernasconi Ignazio, Sassi Antonio complici del delitto medesimo, e quindi condannati alla sospensione dei diritti civili per un anno, ed alla multa di franchi 20 cadauno,

Essere gli imputati di seconda classe, cioè Martinelli Pietro, Figini Stefano, Parimbello Santino, Villa Giacomo, Regazzoni Giovanni, Ortelli Pietro di Pasquale, Camponovo Davide, Doninelli Domenico, Ortelli Giuseppe detto Baricu, Soldini Giovanni, Sassi Giovanni, Sassi Carlo, Quadri Luigi, Quadri Giuseppe, Corti Innocente, Alfieri Paolo, e Cattaneo Villore, complici del delitto medesimo, e quindi condannati alla sospensione dei diritti civili, per mesi tre, ed alla multa di franchi 5 cadauno, ritenuta la loro minore colpeabilità per la minore durata nel delitto.

Essere assolti da tale imputazione quelli di terza classe, che sono Tetamanti Giuseppe, Ortelli, Pietro di Francesco, Rossinelli Giorgio, Mombelli Domenico, Soldati Carlo, Giuseppe Crivelli, Gaballi Francesco, Suà Luigi e Parimbelli Giovanni.

Tutti i condannati saranno tenuti in solidale al pagamento alla municipalità di Mendrisio di L. 500 a titolo di danni, ed al pagamento delle spese processanti, ripartite quelle e queste per un terzo a Luigi Pagani, un altro terzo al Medici ed al Fasola, ed un altro terzo a tutti gli altri condannati.

Inteso il pubblico dibattimento nella seduta antimeridiana di ieri, pel quale furono osservate tutte le formalità prescritte dalla procedura penale al titolo dell'ordine dei giudizi d'alto criminale.

Sentiti i signori avvocato Mansueto Colombara, ed avvocato consigliere Carlo Battaglini per la parte pubblica, i quali come nelle loro conclusioni fiscali a carico del Pagani, allegando provati ambedue i delitti, ed allegando provato il delitto, del quale tutti gli altri sono imputati, hanno domandato:

- 1.° Che il Pagani sia condannato ai ferri a vita;
- 2.° Che il Medici sia condannato a tre anni di detenzione;
- 3.° Che il Fasola sia condannato a sei mesi di detenzione;
- 4.° Che gli altri divisi per categoria sieno condannati i primi

alla sospensione dei diritti civili per un anno, ed alla multa minima ma del secondo grado, i secondi a simile pena per tre mesi, ed a cinque franchi di multa, ed i terzi che siano assolti proporzionando la spesa alla gravità della pena di cadaun condannato:

Sentito il signor avvocato Giuseppe Beroldingen, procuratore della municipalità di Mendrisio, il quale ha domandato la conferma della sentenza di Prima Istanza, in quanto riguarda i patiti danni:

Sentito il signor avvocato Pietro Roggia di Mendrisio, difensore dell'imputato Luigi Pagani, il quale ha domandato la riforma della sentenza di Prima Istanza, quanto alla prima imputazione nel senso che la pena sia ridotta ad un anno di detenzione, e quanto alla seconda imputazione la conferma del giudizio stesso:

Sentito il signor avvocato Angelo Baroffio, difensore officioso degli imputati alla prima categoria, il quale ha domandato l'assoluzione dei suoi difesi, o quando meno la minorazione della pena:

Sentito da ultimo il signor avvocato Giuseppe Rossi, difensore officioso delle altre due classi, il quale domandò l'assoluzione dei medesimi:

Ritenuto che gl'imputati Battista Medici e Giuseppe Fasola, Giuseppe Lupi, Antonio Regazzoni, Francesco Gabbali, Angelo Tetamanti, Martino Ortelli, Giuseppe Rossinelli, Ulderico Bolla, Francesco Cavadini, Innocente Ortelli, Giuseppe Bulla, Domenico Doninelli, Giorgio Rossinelli, Salvatore Valsangiacomo, Luigi Ceppi, Giuseppe Pagani, Giuseppe Quadri e Carlo Soldati, dietro citazione in data 3 corrente, stata ad essi regolarmente intimata, non sono ieri comparsi, ne adussero una legittima scusa, per cui devesi provvedere a sensi dell'art. 318 della Procedura Penale:

Letta ed esaminata l'appellata sentenza, il processo ed atti relativi:

Ritenuti i motivati di fatto contenuti nella sentenza di Prima Istanza

Rigettato il considerando 'di detta sentenza che si riferisce alla circostanza di tempo, in cui venne commesso il delitto che forma il soggetto della prima imputazione a carico del Luigi Pagani:

Considerando quanto alla prima imputazione che emerge dal processo, non solo una correità principale a carico del Pagani, ma bensì ancora la prova che egli è uno degli autori, o capi. o promotori principali dell'attrupamento armato, e ciò tanto per le deposizioni giurate dei fratelli Dones e di Giosuè Terraneo, come altresì per le deposizioni dei coimputati, dalle quali si ha chiaramente che il pensiero dell'attrupamento venne dal Luigi Pagani esternato e mandato ad effetto, come pure regolata la condotta della banda, ed inoltre convertita in proprio profitto la somma di 54 svanziche pagate dal signor Sindaco Soldini:

Esaminato l'art. 104 Codice penale, il quale lascia all' arbitrio pendente dal Giudice di applicare una pena diversa dalla stabilita, quando il caso lo esiga, secondo che ne sia o non ne sia avvenuto l'effetto dell'armamento in questione:

Considerando che sebbene siavi stata resistenza alla forza pubblica nell'ingresso di Mendrisio, superata la quale, è avvenuto l'ingresso in detto Borgo della banda armata condotta dal Pagani, questi però non ha creduto di trarre tutto il partito che avrebbe potuto dalla circostanza del terrore incusso, e si è anzi limitato ad una somma tenue, tanto che si ha luogo a credere che se non si avesse voluto dargliela, non avrebbe ulteriormente insistito per averne:

Considerando in conseguenza, che l'effetto materiale dell'attentato è stato minimo in confronto a quello che si raccoglie essere stato in principio lo scopo dell'attrupamento, e ciò deve ripetersi da pentimento sopravvenuto al Pagani,

Dichiara e pronunzia:

- 1.° Essere il Luigi Pagani reo convinto del delitto costituente la sua prima imputazione come capo e promotore principale.
- 2.° È confermata nel rimanente la sentenza 20 aprile prossimo passato, proferta dal Tribunale di Prima Istanza nel distretto di Mendrisio nel processo costruito in odio di Luigi Pagani detto Mattireu, e coimputati suddetti.
- 3.° La Cancelleria è incaricata della comunicazione della presente sentenza a chi s'aspetta.

Pel suddetto Tribunale

Il Presidente

PIETRO POZZI.

Il Segretario

Avv. GAETANO TATTI.

Doc. 149, 21 marzo 1849

Seduta antimeridiana del giorno 21 marzo 1849 in Lugano, In nome della Repubblica e Cantone Ticino, Il Supremo Tribunale d'Appello, 21 marzo 1849. ASTi, Vecchio Dipartimento di Giustizia 141 [appello Antonio Pagani].

APPELLO ANTONIO PAGANI

Seduta antimeridiana del giorno 21 marzo 1849
in Lugano

IN NOME DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL SUPREMO TRIBUNALE D'APPELLO

Composto dalli signori Giudici Censi, Rusconi-Orelli, Rusca, Pozzi, Peri, Lurati, Mariotti, Albisetti, Rossi, Gianella e dei Supplimentari Borella ed Antognini, sedenti in luogo dei signori Giudici assenti Rusconi e Pedrazzi, sotto la Presidenza del sig. Camossi.

Nella causa correzionale contro

1.º Antonio Pagani detto Mattireu, figlio di Domenico, di Vacallo, suo domicilio

Imputato

- a) Autore della ferita mortale riportata da Antonio Ferrari di Morbio-Sotto il giorno 4 luglio 1843, a causa della quale dovette soccombere entro quattro giorni.
- b) Correo d'una banda d'uomini armati parte di fucili, parte di bastoni, che, unitasi a Gorla, frazione di Castello, nella notte del 20 al 21 febbrajo 1847 marcì sopra Mendrisio, dove, dopo commesso del disordine, s' avviò sin vicino a Capolago nel proposito di manomettere la granaglia che vi si credeva raccolta.

2.º Contro Bianchi Eugenio dell'ospitale di Como, figlio adottivo di Giovanni Croci di Coldrerio, suo domicilio

Imputato

Correo nella delittuosa azione della rammentata banda.

- 3.º Contro Lussi Carlo fu Giovanni, contadino, di Vacallo, suo domicilio.
- 4.º Ferrari Pietro di Abbondio di Vacallo, muratore, domiciliato a Fontanella, frazione di Morbio-Sotto.
- 5.º Croci Pietro, detto Ventura, di Domenico, muratore, di Vacallo, suo domicilio.
- 6.º Croci Giulio, detto Ventura, di Domenico, muratore, di Vacallo, suo domicilio.
- 7.º Carlo Ferrari, detto l'Inglese, di Vacallo, domiciliato in Breggia.
- 8.º Regazzoni Elia di Battista, muratore, di Morbio-Sopra, suo domicilio.
- 9.º Fontana Pietro di Battista, muratore, di Morbio-Sopra, suo domicilio.
- 10.º Regazzoni Paolo di Battista, muratore, di Morbio-Sopra, suo domicilio.
- 11.º Tettamanti Antonio di Francesco, tagliapietre, di Sagno, suo domicilio.
- 12.º Salmoni Pietro di Lorenzo, tagliapietre, di Chiasso, suo domicilio.
- 13.º Camporini Tommaso di Chiasso, suo domicilio.
- 14.º Rossinelli Pietro fu Giuseppe, muratore, di Novazzano, suo domicilio.
- 15.º Soldini Carlo, detto Quartin, di Giacinto, fornasaro, di Balerna, suo domicilio.
- 16.º Pessina Vittore di Giovanni, calzolaio, di Balerna, suo domicilio.

- 17.° Alfieri Paolo fu Giovanni di Balerna, suo domicilio.
 18.° Bianchi Pietro, dell' ospitale di Como, domiciliato in Balerna presso Giovanni Salvadè.
 19.° Soldini Giosuè, detto Quartin, di Giacinto, di Balerna, suo domicilio.
 20.° Vella Francesco, detto Bettegoj, di Mercole, frazione di Balerna, suo domicilio.
 21.° Rossinelli Giuseppe fu Giorgio di Coldrerio, suo domicilio.
 22.° Augustoni Sebastiano fu Antonio Maria di Coldrerio, suo domicilio.
 23.° Bernasconi Antonio di Luigi di Villa Coldrerio, suo domicilio.
 24.° Crivelli Giuseppe di Pietro di Mezzana, frazione di Coldrerio, suo domicilio.

Imputati

Siccome complici nella suaccennata banda.

Appellante il Fisco da sentenza contumaciale 28 ottobre p. p., proferta dal Tribunale di Prima Istanza di Mendrisio, con cui ha dichiarato

1.° a) Essere il nominato Antonio Pagani contumaciale convinto reo della ferita mortale come sopra causata ad Antonio Ferrari:

b) Essere lo stesso Pagani contumacialmente convinto correo del delitto costituente la sua seconda imputazione.

2.° Essere l'Eugenio Bianchi convinto e confesso correo nell' imputatogli delitto.

3.° Essere assolti dall'imputazione che sta a loro carico i nominati

- I. Ferrari Pietro di Vacallo;
 II. Rossinelli Pietro di Novazzano;
 III. Crivelli Giuseppe di Mezzana;
 IV. Camporini Tommaso di Chiasso;
 V. Soldini Carlo, detto Quartin, di Balerna.

4.° Essere tutti gli altri prenommati individui convinti e confessi complici del delitto come sopra loro imputato; e quindi condannati

1.° L'Antonio Pagani ai lavori forzati per anni venti, previa esposizione alla berlina ed al pagamento delle spese del processo riguardante la morte del Ferrari;

2. L' Eugenio Bianchi alla detenzione per anni quattro.

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 3.° | Lusi Carlo | |
| | Croci Pietro | |
| | Croci Giulio | di Vacallo |
| | Regazzoni Elia | |
| | Fontana Pietro | di Morbio-Sopra |
| | Regazzoni Paolo | |
| | Tettamanti Antonio di Sagno | |
| | Soldini Giosuè di Balerna | |
| | Rossinelli Giuseppe ed | |
| | Augustoni Sebastiano | di Coldrerio |

Alla sospensione dei diritti civili per un anno, ed alla multa di franchi venti cadauno, siccome complici di prima classe.

4.° Ferrari Carlo di Vacallo
Salmoni Pietro di
Chiasso
Pessina Vittore
Alfieri Paolo
Bianchi Pietro
Vella Francesco
Bernasconi Antonio di
Villa Coldrerio

di Balerna

Alla sospensione dei diritti civili per tre mesi, ed alla multa di franchi cinque cadauno, siccome complici di seconda classe.

Tutti poi i condannati saranno tenuti a concorrere per la loro quota ed in via solidale coi già condannati al pagamento alla Municipalità di Mendrisio di milanesi lire cinquecento (500) a titolo di danni, ed al pagamento delle spese processuali, ripartite quelle e queste come alla succitata sentenza.

Sentita l'esposizione del Procuratore del Fisco sig. avv. Edoardo Riva;

Letta ed esaminata la succitata sentenza, il processo ed atti relativi;

Dichiara e pronuncia:

1.° È confermata la sentenza contumaciale del 28 ottobre p. p. proferta dal Tribunale di Prima Istanza del Distretto di Mendrisio in odio dei suddetti imputati.

2.° La Cancelleria è incaricata della comunicazione della presente sentenza a chi s' aspetta.

PER IL SULLODATO TRIBUNALE

Il Presidente

Luigi Camossi

Il Segretario

Gaetano Tatti

(Tip. Veladini.)

Basi legali della sentenza contro i Mattioli
<p>Fonti: “CP”: VINCIGUERRA Sergio (a cura di), 2006. <i>Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)</i> – Ristampa anastatica, Verona: CEDAM (ASTI) “CPP”: NOI LANDAMANO E GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 1816. <i>Codice di Procedura Penale della Repubblica e Cantone del Ticino</i>, Lugano: Francesco Veladini e Comp. (ASTI)</p>
<p>Nota: Gli articoli sono enunciati seguendo l'ordine del testo, che ricalca quello del pronunciamento della sentenza di prima istanza per Luigi Pagani.</p>
<p>CPP, Art. 190, 3.º: “Ove si tratti di un omicidio o di una lesione corporale d'altra sorta, dovrà dalla inquisizione chiaramente constare della preesistenza di odio, inimicizia, gelosia, ira, sdegno o somigliante veemente passione nutrita dall'imputato contro la persona uccisa o lesa; di precedente minaccia di morte o di ferite, o almeno di esternato desiderio per parte dell'imputato, sia per avidità di guadagno o per qualunque altra visita di privato interesse, o per rimoversi un qualche impedimento.”</p> <p>§1.: “Oltre tutto ciò dovranno concorrere e provarsi legalmente contro l'imputato, due almeno delle qui sotto espresse circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.º Che l'uccisione o lesione si sia commessa con un strumento posseduto in quel tempo dal solo imputato; 2.º Che l'imputato sia stato veduto nel luogo del delitto e in quell'epoca precisa in cui il delitto fu commesso, senza ch'egli possa con verosimiglianza dimostrare un'altra causa che ve lo abbia condotto; 3.º Che dopo la divulgazione del delitto abbia l'imputato senz'altro plausibile motivo presa la fuga, o si sia tenuto nascosto; 4.º Che sia stato sorpreso con istromenti atti a commettere il delitto scopertosi, dei quali egli non fosse per altro solito a servirsi; 5.º Che precedentemente al delitto si sia esso veduto all'atto, o come in agguato nel luogo solitamente frequentato dall'ucciso o dal ferito; 6.º Che sianglisi scoperti o nella persona o ne' vestimenti de' contrassegni del commesso delitto o della resistenza da esso incontrata nel commetterlo; 7.º Che si sia trovata presso l'imputato, o che inseguito nella fuga, abbia egli gettata via qualche cosa che fosse presso dell'ucciso o ferito allorchè fu commesso il delitto.”
<p>CPP, Art. 192: “Si dovrà ritenere per norma generale, che non si ha a considerare una prova per sè sola ed isolatamente, ma dovrà misurarsene il peso in complesso ed in combinazione con tutte le altre risultanze del processo d'inquisizione. E però a misura che l'imparzialità delle deposizioni testimoniali si rendesse dubbia a cagione delle relazioni personali, o che la fede di qualunque altra prova venisse diminuita da risultanze opposte, perderà anche la prova del suo valore e della sua forza, ed una prova per tal modo indebolita non potrà più essere ritenuta come prova legale.”</p>
<p>CPP, Art. 188: “Le deposizioni dei complici formeranno altrettanti indizj prossimi, quando due complici faranno una concorde deposizione sul delitto da essi commesso unitamente all'altro correo, e che avranno non solo ripetuta nel confronto giudiziale la loro deposizione in faccia all'imputato correo, ma l'avranno anche confermata sopra domanda espressa da farsi in questi casi, dopo che sarà loro stata intimata la sentenza condannatoria.</p> <p>§1. Dovranno però queste loro deposizioni contemporaneamente essere accompagnate dai requisiti specificati nell'art. 181 ai paragrafi 1. 2. 3. 5. e 6.</p> <p>§2. Le loro risposte dovranno andare perfettamente concordi con quelle domande che concernono le circostanze speciali del loro comune delitto, sulle quali non era loro possibile il prevedere, prima dell'arresto, di dover essere interrogati.”</p>
<p>CPP, Art. 181: “Acciò la deposizione dei testimonj far possa una prova legale, vi dovranno concorrere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.º Dovrà essere ingenua e non messa ad arte in bocca al testimonio, mediante intelligenza, istigazione, stravolgimento di parole, corruzione o premio, e non estorta con minacce o violenza; 2.º Dovrà contenere chiaramente e determinatamente il fatto o la circostanza di cui sarà per confermare la verità; 3.º Dovrà essere fondata sulla propria e certa scienza del testimonio, e non sull'udito o sul detto altrui, su congetture, sulla verosimiglianza o qualunque altro raziocinio;

4.° Dovrà essere giurata;

5.° Nè dalle relazioni personali del testimonio, nè dal tenore della sua deposizione dovrà apparire qualunque dubbio o sospetto che, imparzialmente esaminato, potesse scemare la credibilità della deposizione;

6.° La deposizione dei testimonj dovrà concordare con tutto ciò che fu giudizialmente rilevato, in guisa che non appaja alcuna contraddizione sulle circostanze almeno sostanziali.”

CP, Art. 104: “Ogni cospirazione, complotto od attentato diretto a distruggere o cangiare la forma del Governo, a suscitare la guerra civile con armare i cittadini gli uni contro gli altri, o contro le autorità costituite o l’esercizio delle loro funzioni, a depredare le casse e proprietà pubbliche, od a portare la devastazione, la strage od il saccheggio in qualche parte del Cantone: ogni attacco o resistenza alla forza pubblica che agisce contro gli attentatori: ogni somministrazione di mezzi o cooperazione di consiglio o di fatto tendente all’esecuzione degli attentati stessi, si punisce come il delitto consumato, salva la diversità della pena stabilita in alcuni casi, secondo che ne sia o non ne sia avvenuto l’effetto, cioè:

§1. Gli autori, capi e promotori principali sono puniti colla morte.

§2. I correi sono puniti coi lavori forzati dal 3.° al 1.° grado o colla degradazione civica, a norma delle circostanze.

§3. I complici e quelli che sono concorsi con minore pravità d’intenzione o con mezzi più indiretti, sono puniti colla detenzione o colla sospensione dall’esercizio dei diritti civili e colla multa dal 3.° al 1.° grado rispettivamente.”

CP, Art. 39: “I condannati ai lavori forzati per un tempo maggiore d’anni 5. subiscono sempre la berlina.”

CP, Art. 41: “La condanna penale, oltre la restituzione degli effetti, quando possa aver luogo, importa sempre il risarcimento dei danni verso la parte lesa, da prelevarsi sulla sostanza del reo a preferenza delle spese processuali e della multa.

§1. Nella stessa sentenza il Tribunale determina la quantità dei danni nella più equa proporzione.”

CP, Art. 46: “L’attentato vicino o prossimo di un delitto d’alto criminale, sia o non sia sospeso dalla volontà del colpevole, è sempre punito o colla *commutazione* della pena ordinaria stabilita pel delitto consumato, se questa sia perpetua, o colla *minorazione* di uno o due gradi, se temporanea.

§1. Se la pena ordinaria è di morte, si sostituisce quella dei ferri a vita o dell’ultimo grado dei lavori forzati;

§2. Se dei ferri a vita, si sostituisce quella dei lavori forzati in 4.° o 3.° grado;

§3. Se della degradazione civica o dell’interdizione, si sostituisce la sospensione dei medesimi diritti, ufficio o traffico in 3.° o 2.° grado rispettivo, come all’art. 17.

§4. Se fu il pentimento che sospese l’esecuzione del delitto, la pena sarà la minima nei rispettivi gradi stabiliti dai §§ antecedenti.”

CP, Art. 17: “La sospensione è l’interdizione temporanea dell’esercizio di una determinata funzione od impiego pubblico, oppure di una determinata professione, negoziazione od arte, sotto comminatoria di detenzione o multa in 1.° grado, salve in questo, come nel caso dell’art. 13 [*interdizione*], le disposizioni speciali della legge.

§1. Essa è distinta in tre gradi, cioè

I. da 1. anno a 3.

II. da 3. – a 6.

III. da 6. – a 12., ove trattisi di funzione od impiego pubblico; e

I. da 1. Mese a 6.

II. da 6. Mesi a 1. Anno;

III. Da i. anno a 3. –, ove si tratti di una professione, negoziazione od arte.”

CP, Art. 73: “Se concorrano circostanze attenuanti, per cui, avuto il riguardo conveniente alle medesime nell’applicazione d’una pena di alto criminale, essa non ecceda il massimo del 1.° grado dei lavori forzati, questa pena può anch’essere commutata in semplice detenzione; e ciò avrà luogo quando le circostanze siano tali da ripromettere con fondamento l’emenda del colpevole.”

CP, Art. 50: “E’ *correo* chi concorre direttamente all’esecuzione con qualunque mezzo atto ad ottenerne l’intento.” [del delitto]

CP, Art. 51: “E’ *complice* chi o prima o all’atto del delitto o dopo vi ha più o meno contribuito, tanto per facilitarlo, assicurarne l’esito, il prodotto, come per predisporre i mezzi d’impunità.”

CP, Art. 52: “La più o men diretta influenza delle azioni degli autori, de’ *correi* o de’ *complici* nel delitto determina i varj gradi di pena. L’autore è sempre punito più di tutti, e i *correi* più dei *complici*.”

CP, Art. 107: “Tutti quelli che per l’attribuzione della loro carica o pei doveri del loro impiego sono incaricati d’impedire o dissipare gli attentati, le violenze e gli attruppamenti contemplati nei due precedenti articoli, e di prestare mano forte quando avvengano, se debitamente richiesti od anche soltanto consapevoli, rifiutano od omettono di prestarvisi, sono puniti coi lavori forzati in 1.º grado, salve le pene più gravi se dalla circostanza del rifiuto o dell’omissione rilevare si potesse la loro complicità.”

CP, Art. 105: “Sono esenti da ogni pena, salvo se dovuta per delitti particolari individualmente commessi, quegli attruppati o ammutinati, i quali per il loro pentimento si sieno astenuti dall’esecuzione de’ rei disegni avanti che l’attentato abbia prodotto un principio di effetto pernicioso: quelli che nello stesso caso avranno pei primi rivelata ad una pubblica autorità la trama e tutti o qualcuno dei principali autori di essa, scoperti i mezzi predisposti o fornite delle prove; sono pure esenti quelli che al primo ordine delle pubbliche autorità si saranno disciolti e ritirati, od anche dopo quest’ordine sieno stati arrestati fuori dei luoghi della riunione sediziosa senza avervi opposta resistenza e senz’armi, oppure avranno procurato l’arresto di alcuno dei capi o *correi* principali.

§1. Per armi s’intendono tutti gli stromenti taglienti, perforanti, o contundenti proprj per comune uso ad offendere. I coltelli ad uso innocuo, i semplici bastoni ed altri stromenti non si reputano armi, se non in quanto ne sia fatto uso per uccidere, ferire, battere o minacciare.”

Composizione demografica del gruppo di insorti guidati dai Mattioli (1847-1849)Rapporto Lavizzari, 24 febbraio 1847

TOT: 18

Settore d'attività		Professione	
Agricoltura	4	Contadino	4
Costruzioni	13	Muratore	9
		Tagliapietre	4
Altro	1	n/a	1

CONTROLLO

18

18

Prima Istanza e Appello, Luigi Pagani (1848)

TOT: 53

Settore d'attività		Professione	
Agricoltura	11	Contadino	11
Costruzioni	35	Muratore	19
		Tagliapietre	2
		Fornasaro	13
		Piccapietre	1
Falegnameria	2	Falegname	2
Atelier/botteghe	4	Sarto	1
		Calzolaio	1
		Cartaio	2
Altro	1	n/a	1

CONTROLLO

53

53

Prima Istanza e Appello, Antonio Pagani (1848-49)

TOT: 24

Settore d'attività		Professione	
Agricoltura	2	Contadino	2
Costruzioni	10	Muratore	7
		Tagliapietra	2
		Fornasaro	1
Atelier/botteghe	1	Calzolaio	1
Altro	11	n/a	11

CONTROLLO


24

24

Doc. 160, 6 novembre 1855


Passaporto n°3502, Confederazione Svizzera – Cantone Ticino, In Nome del Consiglio di Stato e della Repubblica [...] dato in Mendrisio li 6. Novembre 1855. ASTi, Passaporti 2 (346).

Passaporto di Luigi Pagani (fronte)




Doc. 161, 21 gennaio 1856
 Passaporto n°215, Confederazione Svizzera – Cantone Ticino, In Nome del Consiglio di Stato e della Repubblica [...] dato in Mendrisio li 21 gennaio 1856. ASTi, Passaporti 2 (344).

Passaporto di Antonio Pagani (fronte)



Passaporto di Antonio Pagani (retro)



Appendice 9

Reclutamento e resistenze

Doc. 11, 31 gennaio 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano Alli suoi Concittadini abitanti dello stesso Cantone. Cittadini! ... Lugano 31.

Gennajo 1799. Buonvicini Prefetto Nazionale, 31 gennaio 1799. ASTI, Fogli F X 14.

Libertà

Eguaglianza

IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA

Una, ed indivisibile.

Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano

Alli suoi Concittadini

LA pubblica felicità sarebbe presto assicurata, se come il Governo veglia incessantemente al bene di tutti, così ognuno conoscesse più precisamente l'estensione de' suoi diritti, come anche l'importanza de' suoi doveri. Non è mai abbastanza combattuto l'errore, ch' è il veleno più pernicioso del corpo sociale. Non mancano pur troppo alcuni pessimi soggetti, i quali se vedono il Popolo ingannato, fanno ogni sforzo per mantenerlo nella cecità, e nell' ignoranza, e quasi temendo, che apra gli occhj al lume del vero, vanno spargendo sempre nuovi semi d' inganno per impedire, o ritardare almeno con infame artificio il perfezionamento dello spirito pubblico.

Ad avvilire costoro, e render nulli gli indegni loro intrighi io non ho mancato più volte di metterveli in diffidenza, e in abbozzazione, e non stancherò mai di ripetervi l'importante, il massimo principio, che senza una pronta, e concorde obbedienza alle leggi non si gusteranno mai i frutti della comune rigenerazione.

Il politico edificio della nostra Repubblica, è fondato sopra basi solide, ed inconcusse, ma le parti, che lo compongono sono tanto varie, difficili, e complicate, che v'abbisogna la più matura ponderatezza, ed il tempo necessario per ridurlo alla desiderata perfezione. Non è quindi meraviglia se di tempo in tempo insorgono quà, e là dei dubbj, i quali finora non è possibile di sciogliere coll'appoggio di leggi organiche, e generali. Tali sono alcuni punti, sui quali vedendomi giornalmente interpellato, non mancai di sottoporli alla considerazione del Governo, ed avendone ottenute le opportune istruzioni, mi faccio un dovere di comunicarvele nella dolce lusinga che in aspettazione di più decisi provvedimenti vi farete intanto premura d'uniformarvi a queste per mantenere quella benefica armonia, che deve regnare in una famiglia di buoni Republicanici.

Le adunanze comunali hanno dato luogo in alcune Comuni a qualche contestazione, e disapore. Si è dubitato talvolta, se i soli ex-vicini potessero intervenire, o se avessero egual diritto tutti gli abitanti della comune. Una sì fatta questione viene ad essere facilmente appianata col distinguere, che qualora s'abbiano a trattare affari puramente relativi al maneggio delle proprietà comunali, gli ex-vicini, a cui queste appartengono, ponno radunarsi da se soli, ma se si dovessero trattare oggetti, che interessano generalmente tutti gli abitanti, allora di pieno diritto v'intervengono tutti

Ad oggetto d' evitare ogni inutilità di richiesta s'avvisano i Giovani soliti ad espatriare da questo Cantone, che in esecuzione della legge de 3. Dicemb. 1798. non sarà loro dai Vice-Prefetti rilasciato alcun passaporto, se non presentano un attestato, che comprovi la necessità, in cui sono d'andare nell'estero, come eran soliti in passato, ad esercitare la loro arte, o mestiero per guadagnare il vitto per se, e per le loro famiglie. Tali attestati devono essere muniti della sottoscrizione dell'Agente, e della Camera Amministrativa. Quelli poi, che dall'estero richiederanno attestati di Cittadinanza Elvetica, sono prevenuti, che non s'accorderanno loro simili attestati, se il loro nome non sarà inserito sul Catalogo de' Cittadini, che hanno prestato a suo tempo il giuramento civico, e ch'essendo ripatriati non avranno nel termine prefisso dalla legge adempito a questo indispensabile dovere.

Ho riserbato per ultimo articolo di queste istruzioni il grande oggetto dell'organizzazione della milizia sedentaria, come il più essenziale, e rilevante. Cittadini! Il Governo è stanco di tollerare la nauseante lentezza con cui si procede in questa indispensabile operazione. Conviene disingannarsi una volta;

quando la legge ha parlato, non v'è più luogo a tergiversazioni, tutti devono obbedire. In una Repubblica fondata sull'Eguaglianza non può certamente sussistere la mostruosità, che trattandosi d' una misura già universalmente adottata v'abbia da essere un'eccezione, o differenza per alcune comuni del Cantone di Lugano. Il lusingarsene sarebbe un vero delirio. I renitenti altro non fanno, che mostrarsi pessimi Cittadini, indegni Republicanici, ed infine poi dovranno anch'essi adattarsi come gli altri, al loro dovere. Non s'accorgono gli insensati, che le loro minacce contro gli Agenti, e i Parrochi non faranno che attirare sopra di loro la terribile indignazione del Governo. Le leggi destinate a far rispettare i pubblici Funzionarj sono troppo chiare, e fulminanti, e chi oserà trasgredirle, è sicuro di non andarne impunito.

Cittadini! voi, che tante volte avete bevuto sì avidamente la menzogna, e la seduzione, ascoltate finalmente il linguaggio della verità. Il dichiararvi soldati della Patria non vi toglie certamente la libertà d' attendere come prima, e in paese, e fuori, agli ordinarj vostri lavori, ed occupazioni, da cui traete il sostentamento vostro, e delle vostre famiglie, senza

quelli, che in forza della Costituzione, e del prestato giuramento civico sono divenuti

Cittadini attivi Elveticici. Nessuna adunanza però avrà luogo senza la previa partecipazione al Vice-Prefetto per mezzo dell'Agente, il quale come delegato del Potere Esecutivo dovrà assistervi o in persona, o per mezzo d'un suo ajutante, unicamente per vegliare, che nulla vi si proponga contro le leggi, ed il buon ordine. Nella percezione dei diritti comunali, e nella distribuzione della taglia per trovare i fondi necessari alle spese dell' anno precedente, bisogna mantenere l'antico uso, ove non vi è legge nuova in contrario, e nel riparto delle spese tutto dovrà esser regolato per ora, come in passato, finchè venghi fissato lo stabilimento delle municipalità e delle camere di maneggio, e sieno determinate in maniera più precisa le amministrazioni, e regolamenti comunali. A nessuna comune è permesso di creare municipalità, o camere di maneggio, se prima una legge formale non avra deciso sul modo d'elegerle, e sui rispettivi attributi, che ad esse competono. Se per avventura si fossero già fatte di queste elezioni, il Governo le dichiara insussistenti anzi perniciose per il troppo frequente cambiamento de' membri, che devono comporre.

E' proibita parimenti ogni, e qualunque divisione di Beni comunali, alla quale alcune comuni mal interpretando la legge de' 13. Novembre 1798. si credono autorizzate. Una tale divisione sarebbe prematura, incostituzionale, e nulla ne può effettuarsi, finchè una legge speciale non abbia fu questo punto portata una formale, e definitiva decisione.

Non può essere che l'effetto o d'una vergognosa ignoranza de' più sacri principj costituzionali, o d'un'animo perverso, e ancor infetto delle antiche depravate abitudini, il qualificare coll'impropria denominazione di forastieri quegli onorati Individui, che sebbene non siano partecipanti ai Beni comunali sono solennemente rivestiti dell' augusto carattere di Cittadini

Elveticici. La Costituzione ha fatto scomparire per sempre una tale intollerabile distinzione, e salvi i diritti di proprietà, tutti siamo nello stato politico eguali, e tutti dobbiamo riguardare coi più sinceri sentimenti d'una reciproca stima, ed unione fratellevole. Il vicino stabilimento delle municipalità finirà di distruggere questa bestemmia repubblicana.

derogare alla citata legge dei 3. Dicembre; ma intanto l'enumerazione de' cittadini deve farsi ad ogni patto, perchè si vuol conoscere

la forza totale della Repubblica, perchè questa deve essere divisa in quartieri militari, perchè si vuol introdurre un ordine, una disciplina, una istruzione indispensabile ad un popolo libero e guerriero. Nè vale il dire: "Tutti siam pronti alla difesa comune." Senza essere ammaestrati, e diretti noi saremmo una massa informe, un branco di selvaggi sempre esposti a divenir preda, e vittima di chiunque tentasse con un pò d'arte d'assalirci. Ricredetevi dunque una volta, e se pur vi resta un avanzo di buon discernimento, una scintilla d'onore, non siate degli ultimi a mostrarvi degni figli d' una Patria, che tutti avete giurato di servire, e che con replicate promulgazioni del Governo vi assicurò, e vi assicura di bel nuovo, che non chiede il vostro braccio che per difendere la libertà, ed

indipendenza sul suo stesso territorio quando un minacciante Tiranno ardisse presentarsi sulle nostre Frontiere; se poi il vostro acciecamo vi strascinasse ancora a disprezzare le mie insinuazioni, e a perseverare da disperati nella fatale vostra ostinazione, sentite gli ultimi avvisi, che vi dà il Governo: La sua determinazione di veder senza ritardo eseguita la legge sull' organizzazione della milizia, è ferma, ed immutabile. Quelle Comuni, che al presentarsi dell'Agente per ricevere l'enumerazione de' Cittadini, gli facessero la menoma opposizione, o insulto, saranno immediatamente soggette ad una disastrosa militare esecuzione, né tale disgrazia, che potrete attribuire a voi stessi, poichè tante, e tante volte siete stati con dolcezza, ed amore richiamati al vostro dovere. A voi, Cittadini probi, ed ubbidienti alla Legge, tocca a prevenire i disastri, con quei lumi vi distinguono, e che vi rendono cari alla Patria, ed autorevoli presso i vostri fratelli, non vi sarà difficile dissipare i falsi timori, che li tengono nell'errore, e nella disobbedienza, e sarà dolce opera della vostr'influenza

il salvarli dall'ultimo eccidio, che gli sovrasta, e in cui deliranti vanno ad involgere tanti Concittadini virtuosi, ed innocenti. Il tempo stringe, pensateci, e decidete per il vostro meglio.

Lugano, 31. Gennajo 1799

BUONVICINI PREFETTO NAZIONALE.

Doc. 17, 20 febbraio 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano Alli suoi Concittadini ... Lugano li 20. Febbrajo 1799. Buonvicini Prefetto Nazionale, 20 febbraio 1799. ASTi, Fogli F X 15.

Libertà'

Eguaglianza

IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA

Una, ed indivisibile.

Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano

Alli suoi Concittadini

LA nazione magnanima, e generosa, che ha spezzate le nostre catene, e ci ha elevati al rango de' popoli liberi, si mette nell'attitudine maestosa di dare l'ultimo crollo al Trono de' Regnanti, qualora insensati ancor nutrissero la mania di rovesciare i conosciuti principj dei naturali diritti, e di far pesare sugli uomini la durezza insopportabile del loro scettro di ferro. La causa, ch'essa difende, è quella dell'uman genere; la gloria è lo stimolo, che dirige, e sostiene le brillanti sue imprese; la felicità de' popoli n'è lo scopo, e la vittoria è compagna indivisibile delle sue insegne. Noi siamo tutti alleati, e ci troviamo quindi nella felice posizione di dividere con essa e i pericoli, che ancor rimangono per dilatare sulla faccia della terra l'impero delle ragioni, e i frutti incalcolabili, che ne saranno la sicura conseguenza. Giovani del Cantone di Lugano! sarete voi insensibili alle voci dell'onore dei vincoli contratti, e del comune interesse nel momento, in cui si tratta di dare compimento ad un'opera, che formerà un'epoca memorabile presso la più tarda posterità, e che sola può assicurarci una pace gloriosa, e durevole?

Si sta radunando a Berna la prima mezza Brigata del Corpo di 18000. uomini di truppe ausiliarie, che il nostro Governo fedele ai Trattati somministra alla Repubblica Francese. I Giovani degli altri Cantoni s'affrettano a riunirsi sotto le bandiere repubblicane, impazienti di far conoscere all'universo, che scorre ancora nelle loro vene il sangue degli Eroi di cui nome vivrà sempre immortale ne' fasti guerrieri dell'Elvezia. Tutto v'invita ad imitare un sì bell' esempio. Si tratta di difendere con tutto l'impegno la causa comune scortati sempre, e sostenuti da alleati invincibili, che sapranno guidare i vostri passi ad una serie non interrotta di azioni segnalate, e di vittorie fatali ai nostri nemici. Si tratta di garantire

il suolo della nostra Patria da ogni minaccia d'ostile invasione, che potrebbe portare alle nostre famiglie, alla nostra indipendenza, un rovescio deplorabile. Si tratta di prevenire sollecitamente i rei disegni, ed attentati della tirannia contro la libertà, ed ogni indolenza potrebbe divenir funesta.

Industriosi artisti! voi che costretti dall'angustia delle troppo limitate vostre sostanze dovete annualmente espatriare per guadagnarvi a forza di sudori, e di risparmi una stentata sussistenza, approfittate del doppio vantaggio, che vi offre la generosità Francese col somministrarvi a sue spese una decente paga, vitto, e vestito, e col permettervi di militare sotto Elvetica divisa in adempimento de' vostri doveri repubblicani. Nè crediate già, che se si voglia far capo dell'opera vostra per il solo momento del pericolo, e del bisogno; tutti quelli, che troveranno nel servizio militare le loro convenienze, sono assicurati d' un permanente stabilimento, giacchè anche dopo ottenuto il desiderato bene della pace; questo Corpo rimarrà sempre vantaggiosamente in piegato in una delle Repubbliche amiche, ed alleate della Francia, ed in tal guisa chi sa, che tra pochi anni alcuni di voi non tornino in seno delle loro famiglie giustamente premiati colla decorazione de' più onorevoli distintivi? Egli è fuor di dubbio, che il coraggio, il valore, l'esattezza nel servizio non languiranno certamente nella dimenticanza, e nell'oscurità; il solo merito aprirà una via piana, e sicura alle cariche più lucrose, ed elevate, che sono state sempre in addietro riserbate soltanto alla nascita, alle aderenze, agli intrighi di poche famiglie prepotenti, e privilegiate.

I vantaggi evidenti, che vi si presentano da una sì brillante prospettiva, devono bastare, o miei Concittadini, per animarvi al volontario arruolamento nel Corpo dei 18000. uomini di truppa ausiliaria, che nulla ha di comune col Corpo scielto di milizia Sedentaria, che si sta attualmente organizzando nel nostro Cantone. Non ha bisogno di maggiori impulsi una Gioventù energica, che saprà gareggiare per far conoscere, che anche tra noi si sanno calcolare i veri interessi, e sentire nello stesso tempo le chiamate d'onore, prendendo una parte attiva per la pubblica felicità, e salvezza della Patria.

Lugano li 20. Febbrajo 1799.

BUONVICINI PREFETTO NAZIONALE.

Doc. 19, 16 marzo 1799

Libertà Eguaglianza. Il Vice-prefetto del distretto di Locarno. Al Cittadino Agente ... Locarno li 16. Marzo 1799. Una lettera importantissima del Cittadino Inspettore Generale Mayer, di cui vi metto sott'occhio la copia tradotta, esigge la vostra più attiva cooperazione, affinché vengano esattamente eseguiti li di lui ordini in essa espressi. ... Qui unito troverete, Cittadino, lo Stato degli uomini che ciascheduna Comune deve somministrare per il Corpo Scielto. Voi lo farete sapere senza ritardo alle Comuni, affinché questo numero sia pronto allorquando io li chiamerò per essere iscritti sulli Roli delle Compagnie de' loro Battaglioni. ... Salute e Fratellanza Sott. = Mayer ..., 16 marzo 1799. ASTi, Fogli F XV 32.

Libertà'

Eguaglianza

Il Vice Prefetto del Distretto di Locarno

Al Cittadino Agente
Cittadino!

Locarno li 16. Marzo 1799

Una lettera importantissima del Cittadino Inspettore Generale Mayer, di cui vi metto sott'occhio la copia tradotta, esigge la vostra più attiva cooperazione, affinché vengano esattamente eseguiti li di lui ordini in essa espressi.

Libertà'

Eguaglianza

Lugano li 13. Marzo 1799,

L'Inspettore Generale delle Milizie, e Corpi Scielti dei Cantoni Belinzona, e Lugano

Al Cittadino Franzoni Sotto - Prefetto del Distretto di Locarno.

Qui unito troverete, Cittadino, lo Stato degli uomini, che ciascheduna Comune deve somministrare per il Corpo Scielto. Voi lo farete sapere senza ritardo alle Comuni, affinché questo numero sia pronto allorquando io li chiamerò per essere iscritti sulli Roli delle Compagnie de' loro Battaglioni. Ciaschedun contingente potrà essere formato da volontarj, da uomini non maritati, e se ciò non basta, li maritati dai 20. ai 25. anni, saranno obbligati di farne parte, e se questi non sono ancora sufficienti, li maritati dai 25. ai 30. anni completeranno il numero.

Salute e Fratellanza
Sott. = MAYER.

Non dubito del vostro zelo, e mi comprometto dal vostro patriotismo l'immediata formazione del numero degli uomini aspettante alle Comuni della vostra Agenzia, giusta la nota qui sotto, al qual effetto vi prevalerete pure dei vostri Assistenti nelle rispettive loro Terre.

Salute e Fratellanza-

Nota del numero degli uomini, che ciascheduna Terra della vostra Agenzia deve fornire per il Corpo Scielto, giusta lo Stato formato, e trasmesso dal suddetto Cittadino Inspettore Mayer.

Doc. 20, 3 aprile 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Decreto ... Lucerna li 29. Marzo 1799. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Sottos. Bay. Per il Direttorio: il Secretario Generale Sottos. Mousson. Ordinata la stampa, e la pubblicazione Il Ministro di Giustizia, e Polizia Meyer. Lugano li 3. Aprile 1799. Capra Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano, 3 aprile 1799. ASTi, Fogli F XI 24.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

**IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA
UNA ED INDIVISIBILE.**

DECRETO.

IL Direttorio Esecutivo in esecuzione alla Legge delli 13. e di quella del 28. Marzo, le quali somministrano li mezzi più efficaci per assicurare la salute della Repubblica, ed attivare la leva delli dieciotto milla Uomini del Corpo Ausiliario:

DECRETA QUANTO SIEGUE:

1. Sarà cura delli Prefetti Nazionali e degli Inspettori di levare otto Uomini per cento per la coscrizione Militare, essi assegneranno sopra questa base a ciascuna Comune il Contingente che quella deve somministrare.
2. Questo Contingente farà completato in tre maniere.
 1. Con ingaggio volontario dalli 16. alli 50. anni, purché questi ultimi siano capaci del servizio.
 2. Col tirare alla sorte:
 3. Con rimpiazzamento e componimento amichevole.
3. Il Contingente comunale essendo sostituito alla maniera usata fino al presente, una gratificazione di quattro lire Svizzere sarà data a quelli che si ingaggeranno volontariamente tosto che saranno giunti al deposito Generale.
4. Le Comuni che avanti la Legge 28, Marzo avranno fornit(*) numero di Reclute equivalente al Contingente da esigersi, saranno esentate da una ulteriore requisizione.
5. Per risparmiare la popolazione nazionale, le Comuni avranno la facoltà di admettere nel Contingente dei forestieri.
6. Li Grigioni chiamati alla difesa della stessa Causa, e di cui molti hanno accettato dal Direttorio Elvetico delle cariche d'Ufficiali di differenti gradi, contribuiranno a questa leva con un Contingente proporzionato alla loro popolazione.
7. Li Contingenti dovranno essere levati, e trasmessi al Deposito Generale cominciando d'oggi fino li 30. Aprile.
8. Li Capi di Brigata trametteranno al Burrò della guerra cominciando delli 10. alli 15. Aprile inclusivamente i Ruoli di tutte le Reclute fatte fino a quest'epoca con il luogo della loro nascita, età, nome, e soprano, ne sarà presentato un quadro sommario al Direttorio, per fargli conoscere il numero degli uomini di cui il 2. Articolo della Legge ordina la completazione.
9. Il presente Decreto sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti.
10. Il Ministro della Guerra è incaricato della sua esecuzione.

Lucerna li 19. Marzo 1799

Il Presidente del Direttorio Esecutivo
Sottos. BAY
Per il Direttorio: Il Secretario Generale
Sottos. MOUSSON,
Ordinata la stampa, e la pubblicazione
Il Ministro di Giustizia, e Polizia
Sottos. MEYER.

Lugano 3. Aprile 1799.

CAPRA PREFETTO NAZIONALE DEL CANTONE DI LUGANO.

Doc. 21, 15 aprile 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una ed indivisibile. Decreto ... Lucerna li 31. Marzo 1799. Decreto. ... Lucerna li. 4 Aprile 1799. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Sottos. Bay Per il Direttorio: il Secretario Generale Sottos. Mousson. Ordinata la stampa, e la pubblicazione Il Ministro di Giustizia, e Polizia Sottos. Meyer. Lugano li 15. Aprile 1799. Capra Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano, 15 aprile 1799. ASTi, De Stoppani 152/133.2.2.

Libertà

Eguaglianza

IN NOME
DELLA REPUBBLICA ELVETICA
UNA ED INDIVISIBILE

DECRETO.

IL DIRETTORIO ESECUTIVO DECRETA:

- 1.) IN ciascun Capoluogo di Cantone, il Prefetto Nazionale di concerto coll'Inspector Generale stabilirà senza dilazione un Consiglio di guerra, che si radunerà ogni volta, che il caso lo richiederà.
- 2.) Il Consiglio di Guerra sarà composto di sette membri presi tra li ufficiali del Corpo scelto di ciascun circondario, cioè
Un Capo di Battaglione.
Due Capitani.
Due Luogo-Tenenti.
Un sotto Luogo-Tenente.
Un Basso Ufficiale.
Un Capitano facente le funzioni di relatore
Il Segretario sarà alla scelta del relatore.
- 3.) Gli Ufficiali vi reteranno per lo spazio di tre mesi, e saranno a quest'effetto comandati in giro.
- 4.) Quando si troveranno insieme più Battaglioni in attività, ciascuno di essi fornirà il suo quantitativo di membri, che devono comporre il Consiglio di guerra.
- 5.) I membri del Consiglio di guerra, la di cui truppa non sarà in attività faranno pagati ciascuno fecondo il suo grado per ogni giorno di sessione.
Quelli, che sono domiciliati più longi d' una lega dal luogo, in cui il Tribunale si aduna, riceveranno un'indennità, come il Segretario.
- 6.) 1 Consigli di guerra s'informeranno, e giudicheranno tutti i delitti militari, che si commetteranno nella truppa, e ne' circondarj, e specialmente quelli, che violeranno le leggi de' 30. e 31. Marzo.
- 7.) Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inferito nel Bollettino delle leggi, stampato, ed affisso in tutta l'estensione della Repubblica.

Lucerna li 31. Marzo 1799.

DECRETO.

IL Direttorio Esecutivo sentito il rapporto del Ministro della guerra relativo agli ostacoli, che s' oppongono all'organizzazione del Corpo scelto nei Cantoni di Bellinzona, e di Lugano, e delle numerevoli emigrazioni, cui la nuova di questa organizzazione ha dato luogo.

DECRETA QUANTO SIEGUE:

- 1.) I Prefetti Nazionali de' Canton Lugano, e di Bellinzona sono incaricati di chiamare tutti i Cittadini sortiti senza passaporto, acciocché entro lo spazio di 15 giorni debbano restituirsi alle loro case sotto pena di confisca de' loro beni.
- 2.) Que', che non saranno ritornati nel tempo prescritto verranno incorporati alle Legioni Elvetiche in Italia.
- 3.) I Prefetti di Lugano, e di Bellinzona sono incaricati ciascuno da parte sua d' inviare al Direttorio uno stato de' Cittadini, che sono partiti con passaporti, indicando, s'essi erano soliti d'abbandonare il loro paese ogni anno per esercitare qualche industria nell'estero.
- 4.) Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato:

(L. S.)

11 Presidente del
Direttorio Esecutivo
Sottos. BAY
Per il Direttorio:
Secretario Generale
Sottos. MOUSSON,
Ordinata la stampa, e la
pubblicazione
Il Ministro di Giustizia, e
Polizia
MEYER

Lucerna li 4 Aprile 1799.

CAPRA PREFETTO NAZIONALE DEL CANTONE DI LUGANO.

VGC 30.6.1848 (p. 729-753)

Art. 1	Secondo la proposta governativa, il primo articolo stabilisce una scala di proporzionalità per il pagamento della tassa “a tenore della maggiore o minore agiatezza della famiglia” (p. 730), a seguito delle discussioni l’articolo sarà approvato come formulato nel progetto governativo (p. 745).
Art. 2	Il secondo articolo esplicita le aliquote di questa scala, stabilendo la proporzione di tassazione su cinque classi di contribuzione, escludendo dal versamento i cittadini provenienti da “famiglie miserabili” o chi ha “difetti fisici che rendono impotente al lavoro” (p. 730). In questo caso il dibattito è più acceso: la commissione, infatti, pur essendo d’accordo con la massima del far pagare chi non presta servizio, reputa troppo gravosa la scala proposta (p. 732) e ne propone una formulazione alternativa, a importo maggiorato ma da pagarsi <i>una tantum</i> (poi mutata in tassa a pagamento quinquennale durante la discussione) da cui sarebbero sempre esenti i “miserabili” ma non chi presenta “difetti fisici” (p. 733). Nel dibattito si susseguono ulteriori proposte alternative: il deputato Chiesa propone una scala annuale a montanti ridotti (p. 745), mentre Guscetti propone l’abolizione della categoria più gravosa (p. 745). Allo stesso modo Pedrazzi propone una riduzione solo parziale dei montanti della scala (p. 746). Sarà poi quest’ultima versione ad essere adottata (p. 748, vedi grafico, sotto).
Art. 3	Il terzo articolo riguarda la definizione delle classi di contribuzione, che secondo la proposta governativa dovrebbero essere istituite dal comandante di divisione consultando la Municipalità, salvo ricorso al CdS (p. 731). La commissione proponeva inizialmente una dinamica inversa: le classi dovrebbero essere costituite dalle Municipalità e sottoposte ai comandanti di divisione. Ma intuiva la problematica rappresentata dal far formare le classi alle municipalità (che potrebbero cedere a “lusinghe e preghiere dei comunisti” per risultare “miserabili”), si adegua anche lei al progetto governativo (p. 747). Il deputato Maggetti propone che la formazione delle classi sia stabilita d’accordo con i deputati municipali (p. 747), mentre Pedrazzi, trovando sbagliato lasciare troppo potere nelle mani dei comandanti di divisione, e anche per sgravarli di un lavoro che non avrebbero le competenze per fare (a livello di conoscenza del territorio), suggerisce che siano le Municipalità a formarle tranne ricorsi al CdS (p. 747). Alcuni deputati sottolineano l’opportunità di definire delle norme che diano conformità alle classi sul suolo cantonale, cosa che non accadrebbe qualora se ne lasciasse la definizione alla libera scelta delle municipalità e/o dei tre comandanti di divisione (p. 748). In sede di voto, è la mozione di Pedrazzi ad avere la meglio (p. 749).
Art. 4	Secondo proposta governativa, gli esenti temporanei continuano a pagare la tassa anche durante l’esenzione (p. 731). La commissione propone l’abrogazione dell’articolo (p. 749), ma Pioda (CdS) spiega che nel caso dei malati temporanei il cui rientro nelle compagnie avviene in tempo utile si resta esentati dal pagamento. Mentre invece pagheranno coloro i quali per cause temporanee perderanno l’anno di servizio (p. 749). L’articolo viene approvato (p. 750).
Art. 5	L’articolo prevede che gli esenti non chiamati paghino doppio qualora avvenisse la chiamata per la loro classe d’età o di corpo (p. 731). Vi è una incomprensione sulla portata dell’articolo e sui destinatari del suo contenuto, al che il CdS spiega che l’articolo si rivolge a coloro i quali vivono all’estero (ad esempio in America o in Africa) e in caso di guerra non venissero nemmeno convocati, o non fossero raggiunti dalla convocazione, a causa della loro distanza dalla patria. L’articolo è approvato così come proposto dal Governo (p. 751).
Art. 6	La proposta governativa prevede che chi si sottrae al servizio <i>senza motivo legittimo</i> paghi doppio (p. 731): l’articolo viene approvato dopo aver tolto il riferimento all’assenza di un motivo legittimo, come suggerito dalla commissione (p. 751).
Art. 7	Con questo articolo di dichiara che la scala è valida per i cittadini dai 18 ai 30 anni (p. 731), l’articolo è approvato “tal quale” (p. 751).
Art. 8	Con questo articolo si propone che i cittadini tra i 30 e i 45 anni paghino la metà del montante previsto dalla scala (p. 731). Vi è in sede di discussione chi propone che l’articolo sia valido solo negli anni di chiamata, chi rivendica l’esenzione per gli impiegati già gravati dal prezzo della carica nella pubblica amministrazione, e chi propone di far pagare solo fino al quarantesimo anno di età, quando cessa l’obbligo militare ordinario (p. 751). Allo stesso modo rincara la dose chi propone di stracciare l’intero articolo, siccome dai 30 ai 40 anni si è incorporati nella <i>landwehr</i> che viene

	mobilitata raramente. Ai voti non passa né l'articolo 8 così come proposto dal Governo né la proposta di riduzione della soglia di pagamento dal quarantacinquesimo al quarantesimo anno d'età, si decide quindi di deliberare in via definitiva il giorno seguente (p. 752).
Art. 9	L'articolo 9 permette al Governo di raddoppiare la tassa per decreto in periodo di guerra (p. 731). La commissione propone che l'articolo sia applicato solo per chi potrebbe servire e non lo fa. Pioda (CdS) spiega allora che l'articolo non si rivolge a disertori e refrattari (per i quali esiste una legislazione apposita), ma agli incapaci a servire. Il deputato Vicari, membro della commissione, ritiene che sarebbe più giusto in ogni caso rivolgere l'aumento solamnte contro gli abili al servizio. L'articolo viene approvato con le modifiche proposte dalla commissione (p. 752).
Art. 10	Secondo l'articolo, l'esazione concreta della tassa è demandata alle municipalità, che su questa base percepiscono il 10% degli importi (p. 731). "Gli articoli 10, 11 e 12 sono ritenuti tai quali" (p. 753), sono insomma approvati nella loro formulazione originaria.
Art. 11	I genitori sono responsabili del pagamento delle tasse dei figli "non emancipati" (p. 731).
Art. 12	Un decreto esecutivo stabilirà "l'epoca della tassazione e le altre norme" (p. 731).

Art. 2: scale proposte per la tassa di esenzione (montanti in lire), sarà adottata la proposta di Pedrazzi.

Classe	Governo	Commissione	Chiesa	Pedrazzi	Guscetti
I	5	15	3	4	?
II	10	30	6	8	?
III	20	45	12	8	?
IV	30	60	18	30	?
V	50	100	30	50	*

p. 733

p. 733

p. 745

p. 746

p. 745


TASSA

UNICA

/ ogni 5 anni

*propone l'eliminazione della V categoria

Nota: secondo il Registro luganese, una pagnotta costava all'epoca circa 5 soldi (1/4 di lira) 5 lire annuali corrisponderebbero quindi a circa 20 pagnotte da 12 onces



Appendice 10

Renitenti brionesi

Doc. 12, febbraio-marzo 1799

1799 di 27 Febbraro. *Avanti del tribunale di questo distretto di Locarno radunato al luogo solito, mancando di soli Congiudici Matterni, e Biaggi. Compaiano li Cittadini Giuseppe Cadlolo detto Linella, Gian Cadlolo, Gian Padlina, Pietro Consolascio, ed esso anche in nome delli di lui fratelli Bernardo ed Andrea, Gian Maria Pedroja ed Alberto Maggetti, ed esso anche in nome di suo fratello Benedetto tutti di Brione Sopra Minusio citati come T...*, febbraio-marzo 1799. ASTI, Repubblica Elvetica 46.4.

<p>PRIMA PAGINA</p> <p>1799 di 27 Febbraro Avanti del tribunale di questo distretto di Locarno radunato al luogo solito, mancando di soli Congiudici Matterni, e Biaggi Compaiano li Cittadini Giuseppe Cadlolo detto Linella, Gian Cadlolo, Gian Padlina, Pietro Consolascio, ed esso anche in nome delli di lui fratelli Bernardo ed Andrea, Gian Maria Pedroja ed Alberto Maggetti, ed esso anche in nome di suo fratello Benedetto tutti di Brione Sopra Minusio citati come T, affine si sincerassero di non avere essi tutti in tempo debito li loro nomi al Cittadino Aggente della loro Comune acciò li potesse inscrivere nella Tabella della milizia giusta li ordini delle autorità costituite emanati e pubblicatisi sicché ne sono seguite le spese della spedizione della Truppa Francese E dettogli il motivo della Citazione Insorgie il Cittadino ex Camparo Bustelli qual Pre~ de medesimi dicendo essere essi sempre stati pronti a dare li loro nomi ed avere aciò aspettato un intero mese l'aggente della loro Comune, che andasse nelle loro case a riceverli giusta la legge ed il praticato nelle altre Comuni, e giusta anche la risoluzione della loro vici-</p>	<p>SECONDA PAGINA</p> <p>nanza fatta alla promulgazione del primo eddito a ciò relativo: onde essendo la mancanza tutta dell'aggente, quale anche alla promulgazione di altro editto relativo al medesimo oggetto si dichiarò che avrebbe esso formata la Tabella da lui senza che fossero andati a dargli li nomi, come al caso si offrano di provare, spera che li saranno bene rivolti. E dettogli che la legge non obbligava l'aggente di andare alla casa a ricevere li nomi, e che quelli della loro Comune erano stati a mezzo di pubblico avviso fatto dal loro parroco in Chiesa a giusti fini difidati che l'aggente non sarebbe andato a ricevere li nomi ma che anzi dovessero essi portarsi alla di lui casa a notificarglieli ne giorni a ciò fissati, ne quali si sarebbe ritrovato a riceverli. Li medesimi insistono come d'avanti, dicendo anche non essergli pervenuto a notizia il detto avviso in Chiesa. Quindi insorgie il predetto Giuseppe Cadlolo dicendo, che egli non era obbligato ad andare a dare il suo nome perché di molto passante l'età stabilita, e se il Giuseppe Cadlolo annotato nella lista è il di lui figlio Giuseppe notifica epperò egli da lui separato, e però si faccia chiamare lo stesso Perciò che si ordinò di fare citare detto figlio. Dipoi insorgie detto Gian Padlina dicendo passare pure egli l'età pretesa, ed il di lui figlio non</p>
<p>TERZA PAGINA</p> <p>essere anche giunto all'età determinata. Avendo anche non avere potuto io notificare all'aggente a causa di sua malattia. E dettogli essere nella lista annotato Gian Padlina dell'età d'anni 24 Il medesimo dice, che questo sarà il figlio di suo fratello. Per ciò che si ordinò di quello citare il sabbato prossimo al dopo pranzo unitamente all'altri non anche citati fino al qual tempo si è sospeso l'affare anche contro delli predetti altri stati oggi citati, e comparsi come d'avanti. 1799 di 28 Febbraro Radunato il tribunale di questo distretto di Locarno al luogo solito, mancando li soli Congiudici Matterni e Frizzi. Ordinò che venghi citato di comparire domani al dopo pranzo alle ore 20 in punto il cittadino agente della Comune di Brione Sopra Minusio affine T</p>	<p>QUARTA PAGINA</p> <p>DOMANDA Se abbia notificata tale istruzione alla sua Comune. RISPONDE Coll'occasione che era il popolo della mia Comune radunato in vicinanza nel giorno 20 cercavo gli resi ostensibile la Tabella, e lessi l'istruzione datami in merito a tale Tabella DOMANDA Cosa abbia risposto il popolo in tale occasione. RISPONDE Alcuni hanno preso a considerare e li altri hanno detto che avevano altri affari di trattare in quel giorno li quali avevano li Officiali fatto convocare il popolo. DOMANDA Se in lista, che non avevano in detta vicinanza dato risposta in merito a detta tabella, abbia di nuovo in qualche altro giorno fatto radunare il popolo alla formazione di detta Tabella. RISPONDE Ho proposto alle 23 detto Genaro di nuovo l'affare al popolo che avevo fatto radunare a mezzo del</p>

<p>1799 il primo marzo Radunato il tribunale di questo distretto al luogo solito mancando il solo Congiudice Biaggi Costituito informazione il Cittadino Santino Maggetti detto Biondino Aggente della Comune di Brione Sopra Minusio INTERROGATO se sappia che sia sortita una legge d'iscrizione militare RISPONDE di si DOMANDA Se egli qual'aggente abbia ricevuta la Tabella ed istruzione d'esecuzione di tale legge RISPONDE Di si</p>	<p>solito avviso del Camparo nel giorno antecedente. Sul sagrato, ma che poi si trasferì nella sala. DOMANDA Cosa egli abbia precisamente in tale occorrenza detto al concorso popolo. RISPONDE Dal sagrato io gli invitai a dare il loro nome ed età, dicendogli che io all'oggetto di registrare tali nomi ed età</p>
<p>QUINTA PAGINA</p> <p>mi recavo tosto alla Casa del Comune, ove infatti restamo tutto il giorno io e l'assistente eccettuata l'ora del pranzo – DOMANDA Se in tale occasione siano andati alcuni a farsi inscrivere. RISPONDE Venero infatti varj che si fecero inscrivere, e varj altri che non hanno voluto dare il loro nome. DOMANDA Chi siano stati quelli comparsi che non hanno voluto dare il loro nome. RISPONDE Erano Pietro Consolascio e Gian Antonio [?] Sciarrone, ed altri de quali più non mi ricordo. DOMANDA Se abbia ricevuto altri ordini a indurre li renitenti all'inserzione suddetta. RISPONDE Ricevei io una lettera dal suo T. Prefetto da consegnare al nostro parroco con ordine di pubblicarla in Chiesa la quale poi venne nello stesso giorno dal medesimo parroco pubblicata nel tempo della messa. DOMANDA Se dopo abbia fatto qualche altra cosa a procurarsi l'iscrizione suddetta. RISPONDE Nel giorno susseguente alla detta pubblicazione in Chiesa feci sonare la campana a avvisare tutti a comparire nella sala del Comune ove antecedentemente mi ero recato a dare li loro nomi</p>	<p>SESTA PAGINA</p> <p>afine di iscrivervi nella tabella. DOMANDA se siano poi in allora comparsi a farsi inscrivere RISPONDE Pochissimi sono comparsi riferendomi alla Tabella che portai inseguito al Cittadino T. Prefetto. DOMANDA Se sappia il motivo della renitenza in dare li loro nomi. RISPONDE Io non sò quale idea avessero. DOMANDA Se abbia avuto qualche insinuazione o minaccia di non portare la tabella già formata. RISPONDE Di no DOMANDA Se dopo tutto il di già detto abbia ricevuti altri ordini relativi a quanto sopra dal Cittadino T. Prefetto. RISPONDE Il giorno 21 di Febraro ricevei un proclama dei 31 Genaro del Prefetto nazionale coll'ordine di fare leggere l'ultimo paragrafo di quello in chiesa dal suddetto parroco ma egli stimò meglio di avvertire il popolo come fece di fermarsi sul sagrato subito dopo la messa a intendere la lettura del suddetto paragrafo. DOMANDA Se siasi fermato il popolo, e se sia seguita detta lettura. RISPONDE Non so ricordarmi che vi fosse tutto il popolo ma molti vi erano, a quali io stesso lessi l'ultimo paragrafo del detto proclama</p>
<p>SETTIMA PAGINA</p> <p>DOMANDA Cosa abbiano risposto dopo la detta lettura questi che erano presenti. RISPONDE Non ho sentito alcuna risposta perché appena fatta la lettura tutti si smembrarono la quale però non produsse alcun effetto perché nessuno venne a farsi inscrivere. DOMANDA Se posteriormente abbia avuti altri ordini. RISPONDE Ricevei nel giorno 24 Febraro circa l'ora di notte per mezzo del servitore Trombetta una lettera del Cittadino Prefetto e tosto ricevuta ordinai al Camparo di fare convocare il popolo sul sagrato nella mattina seguente e radunato lessi la detta lettera, insequela del che vennero da me, o dall'assistente a farsi inscrivere quelli che peranche non erano iscritti, in varj luoghi cioè parte nella mia casa, e parte altrove. DOMANDA Se abbia in qualche occasione detto che avrebbe egli formato la Tabella da se senza che andassero loro a dare li rispettivi nomi. RISPONDE Dissi solo che se non volevano dare li nomi si sarebbe trovato il mezzo di formare la tabella senza di loro E lettagli l'antescritta deposizione, e quella ratificata fu dimesso</p>	<p>OTTAVA PAGINA</p> <p>1799 di 2 marzo al dopo pranzo Radunato il Tribunale di questo distretto di Locarno radunato al luogo solito mancando li Congiudici Materni e Biaggi Costituito il Cittadino Gian Ant. detto Marcolino di Brione sopra Minusio citato come T, ed amonito a dire la verità. 1. DOMANDA Se sapia che sia sortita una legge riguardo alla conscrizione militare e di dovere perciò dare li nomi e l'età della gioventù dali 20 alli 45 anni per tale circoscrizione. RISPONDE Di si 2. DOMANDA Se addi 20 Genaro sapia che si sia tenuta vicinanza nella sua Comune e se sii egli intervenuto a tale vicinanza RISPONDE Non mi ricordo. 3. DOMANDA Se sapia che in tale vicinanza siasi dall'aggente letta l'istruzione ricevuta intorno all'iscrizione de' nomi ed età per la milizia, e se siasi dimostrata la Tabella. RISPONDE L'ho sentito dire non ricordandomi da chi e non sapendo in che tempo per cui poi mandai la mia moglie dall'aggente a dargli il mio nome dicendogli che se non poteva scrivere la moglie, l'aggente doveva poi andare a casa sua mentre egli a causa di indisposizione non poteva andare alla di lui casa.</p>

<p>NONA PAGINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DOMANDA Se sapia che nel giorno 23 Genaro l'aggente sul sagrato abbia notificato al popolo stato preventivamente avisato per mezzo del suddetto Camparo, che egli si trasferiva nella sede del Comune per formare il registro de' rispettivi nomi ed età sulla Tabella. RISPONDE Non saperlo 2. DOMANDA Se sapia che in Genaro sia stato suddetta dal parroco di Brione in chiesa una lettera del Cittadino T. Prefetto d'intimazione alli penitenti di ad arrendersi alla notificazione su detta dalla legge prescritta. RISPONDE Non lo sò 3. DOMANDA Se sappia che in un giorno siasi suonata la campana per radunare il popolo per dare li nomi per la formazione di detta Tabella e in un colla rispettiva età. RISPONDE Non lo so. 4. DOMANDA Se sappia che nel giorno 21 Febbraro siasi dall'aggente letto sul sagrato l'ultimo paragrafo d'un proclama del Cittadino Prefetto del 31 gennaio pp. Scorso concernente il pronto adempimento domandato dalla commissione militare. RISPONDE Non lo sò 5. DOMANDA Se sappia che dall'aggente nel giorno 22 Febbraro siasi letta sul sagrato una lettera del Cittadino T. Prefetto che il ricordo portava e l'ammonimento di portarsi obbedienti alla legge ed alla formazione della tabella. RISPONDE Può averla letta ma io non lo sò <i>in___</i> [?] abitavo quasi sempre dal <i>Pedriji</i> [?] di Minusio. 6. DOMANDA Se sapia che alcuno abbia insinuato ad esser renitente a dare il suo nome d'inscrivere nella 	<p>DECIMA PAGINA</p> <p>tabella, e se sia d'alcuno stata fatta qualche minaccia per che non si formasse e consegnasse detta tabella. RISPONDE Non lo sò Costituito Giuseppe Fochetti di Brione suddetto citato come T, ed amonito a dire la verità DOMANDA Se sapia che nella vicinanza delli 20 Genaro sii stata dall'aggente dimostrata la Tabella per la milizia, e se abbia letta l'istruzione su-diciò. RISPONDE Io non lo sò non sapendo nemmeno che mi sii ritrovato in tale vicinanza DOMANDA Se sapia che addi 23 Genaro l'aggente abbia avisato il popolo sul sagrato già preventivamente chiamato per mezzo del suddetto Camparo che egli si trasferiva nella casa del Comune col suo assistente per ricevere li nomi. RISPONDE Sono stato dal Camparo avisato sotto la pena di uno scudo di comparire nella sala del Comune nel giorno antecedente per la formazione della Tabella sono comparso nella sala, e dissi, che il mio nome lo sapevano senza che glielo dicessi, e la mia età non la sapevo.</p>
<p>UNDICESIMA PAGINA</p> <p>ooo DOMANDA Se abbia sentito pubblicarsi in Chiesa dal parroco addi 27 Genaro una lettera del Cittadino T. Prefetto, o se sapia che sia seguita una tale pubblicazione. RISPONDE Non lo sò DOMANDA Se sapia che nel giorno 28 Genaro siasi nel suo Comune sonata la campana per convocare il popolo per la formazione della Tabella. RISPONDE Non lo so. DOMANDA Se sapia che dall'aggente siasi addi 4 Febbraro letto l'ultimo paragrafo del proclama del Cittadino Prefetto delli 31 Genaro RISPONDE Non lo sò DOMANDA Se sapia che dall'agente addi 12 Febbraro diasi letta una lettera del Cittadino T. Prefetto insinuante di prestarsi all'immediata formazione della Tabella RISPONDE Di sì perché mi ritrovai presente essendo stato preventivamente avisato sotto la pena d'uno scudo d'i comparire sul sagrato. DOMANDA Se abbia dato il nome e l'età. RISPONDE Il nome si, ma non l'età, perché non la sapevo.</p>	<p>DODICESIMA PAGINA</p> <p>oooo.</p>

<p>TREDICESIMA PAGINA</p> <p>ooooo Costituito il Cittadino Gian Cadlolo di Brione sopra Minusio suddetto citato come T, ed amonito a dire la verità DOMANDA alla prima <u>interrogazione</u> [?] come sopra. RISPONDE So niente. <u>Alla seconda e terza interrogazione</u> RISPONDE Di sì, ov'era in detta vicinanza e senti leggere quanto sopra <u>Alla quarta interrogazione</u> RISPONDE: Di sì soggiungendo che se non volevano venire, avrebbe fatto senza di loro. <u>Alla quinta interrogazione</u> RISPONDE Di no! <u>Alla sesta</u> RISPONDE Non saperlo. <u>Alla settima</u> RISPONDE Di non saperlo <u>All'ottava</u> RISPONDE Di sì ed in tale giorno ho dato il mio nome, ed età.</p>	<p>QUATTORDICESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla nona interrogazione</u> RISPONDE Saper niente. Il medesimo notifica esse stato incaricato da Giò Domenico Magetti di Brione suddetto [il] quale non ha potuto venire a causa d'una indisposizione di rispondere per lui avendomi detto che il suo nome l'aveva dato il giorno 12. Febraro Costituito Ignazio Capus di Brione sopra Minusio suddetto citato come T, ed amonito a dire la verità <u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di non saperlo. <u>Alla seconda</u> RISPONDE Che non ha la vicinanza. <u>Alla terza</u> RISPONDE Che non sa niente <u>Alla quarta</u> RISPONDE D'avere soltanto inteso che si davano i nomi non sapendo da chi</p>
<p>QUINDICESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla quinta interrogazione</u> RISPONDE Non sa perché esso va poco in chiesa. <u>Alla sesta</u> RISPONDE D'avere niente inteso <u>Alla settima</u> RISPONDE Di no! <u>All'ottava interrogazione</u> RISPONDE ho inteso che bisognava andare a dare i nomi sotto pena di essere castigato, io allora mi portai anche io a dare il mio nome. <u>Alla nona</u> RISPONDE Non saper niente Costituito il Cittadino Vittore Consolascio di Brione sopra Minusio suddetto citato come T, ed amonito a dire la verità <u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE L'ho sentito a dirsi</p>	<p>SEDICESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla seconda interrogazione</u> RISPONDE Sono intervenuto <u>Alla terza</u> RISPONDE Sulla lettura fatta dall'agente dell'istruzione si prese a considerare. <u>Alla quarta</u> RISPONDE Non mi ricordo. <u>Alla quinta</u> RISPONDE di no <u>Alla sesta</u> RISPONDE Non lo so <u>Alla settima</u> RISPONDE Sì, è letto dall'agente. <u>All'ottava</u> RISPONDE Di sì, fu letta la detta lettera, ed io consegnai lo mio nome ed età.</p>
<p>DICIASSETTESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di non saper niente. Costituito Gio Anto figlio d'altro Giovanni di Brione amonito V. <u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Non lo so. <u>Alla seconda</u> RISPONDE Di no. <u>Alla terza</u> RISPONDE Di no. <u>Alla quarta</u> RISPONDE Di no. <u>Alla quinta</u> RISPONDE Di no. <u>Alla sesta</u> RISPONDE Non saperlo <u>Alla settima</u> RISPONDE Di non saperlo.</p>	<p>DICOTTESIMA PAGINA</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di no! <u>Alla nona</u> RISPONDE non saperlo. Costituito Carlo Martinelli di Brione suddetto amonito come sopra V <u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE D'averlo sentito. <u>Alla seconda</u> RISPONDE Sono intervenuto a detta vicinanza del 20 Genaro <u>Alla terza</u> RISPONDE Sentii la lettura fatta dall'agente della sua istruzione per la formazione della tabella le da me ostensibile, ed io la presi a considerare. <u>Alla quarta</u> RISPONDE Non so.</p>

<p>DICIANNOVESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Non saperto.</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Sono intervenuto e mi pare d'aver sentito a leggere dal agente, il punto del detto proclama, ma nel tempo della lettura, me ne partii</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di si, e dopo li diedi il mio nome sulla suposizione che l'avesse già fatto.</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di saper niente. Costituito il Cittadino Ignazio Sciarone detto Podestà di Brione suddetto amonito V</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di si.</p>	<p>VENTESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Non mi ricordo</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Non ho niente inteso.</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Di si.</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Di nò.</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Non lo sò.</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non mi ricordo.</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Non mi ricordo</p> <p>DOMANDA Se abbia dato il suo nome e quando? RISPONDE Di si DOMANDA Quando</p>
<p>VENTUNESIMA PAGINA</p> <p>RISPONDE Quando l'han dato li altri, ed tosto [?] l'ho dato all'V. [?] Agente</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Non lo sò. Costituito Giuseppe Sciarone detto Bonetto di Brione sopra Minusio amonito V</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di si.</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Non mi ricordo.</p> <p><u>Alla terza</u> <u>Alla quarta</u> RISPONDE Sono andato nella sala della comune mi dimandata l'età, ma non sò se sia stato scritto il mio nome e cognome, perché non mi dimandato.</p> <p><u>Alla quinta</u> Non lo so!</p>	<p>VENTIDUESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Non lo so.</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non lo so!</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Non lo so!</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di nò. INTERROGATO Se abbia posteriormente dato il suo nome, se [?] visto che non sapeva che l'agente l'avesse rivisto [?] in vicinanza. RISPONDE L'ho mandato a dire di notarmi non ricordandomi del giorno Costituito Batta Marcollo di Brione suddetto amonito V</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di no.</p>
<p>VENTITRESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Non lo so!</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Non lo so, io stavo alla casa</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Non sò.</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Non sò.</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Ho sentito solo da un ragazzo che dovessi andare a Brione a dare il nome e cognome.</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non saperto.</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di no!</p>	<p>VENTIQUATTRESIMA PAGINA</p> <p>INTERROGATO Quando abbia dato il suo nome ed età RISPONDE L'ho dato all'agente quando fu richiesto, non ricordandomi del giorno. Costituito il Cittadino Filippo Fochetti di Brione sopra Minusio amonito V.</p> <p><u>Alla prima</u> RISPONDE Di si</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Non lo sò</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Non mi ricordo.</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Non mi ricordo.</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Di si, anzi io l'ho intesa</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non mi ricordo.</p>

<p>VENTICINQUESIMA PAGINA</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di sì. Ad io mi portai il detto giorno dall'agente ove diedi il mio nome e cognome</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Non saperlo. Costituito il Cittadino Gio~ Anto Sciarone con Adamo Sciarone di Brione sopra Minusio</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di no si.</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Di sì.</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Di sì. La pres'a considerare.</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Di no.</p>	<p>VENTISEIESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Di no.</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Di no non lo so!</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non lo so.</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di sì. Gli diedi all'agente il nome, e cognome sul secrato</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di non saper niente Costituito il Cittadino Gian P~ro Sciarone fam Giovanni di Brione suddetto</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di no</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Di no</p>
<p>VENTISETTESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Di sì.</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Di sì!</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di no! INTERROGATO Se abbia egli dato il suo nome, e cognome. RISPONDE Di sì, lo diedi al V agente nella strada dietro alla chiesa nel giorno suddetto, in cui fui accusato penalmente. Costituito il Cittadino Martino Martinetti di Brione sopra Minusio</p>	<p>VENTOTTESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE So niente</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE So niente</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE So niente</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE So niente</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE So niente</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE So niente</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE So niente</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Sì cero avisato penalmente <i>sono era passo</i> [?] ed ho sentito leggere la lettera dal agente, il quale ha scritto puoi il mio nome.</p>
<p>VENTINOVESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla nona interrogazione</u> RISPONDE So niente. Costituito Batta Gianone figlio di Giuseppe Gianone di Brione sopra Minusio</p> <p>Alla prima interrogazione RISPONDE Di sì.</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Non so se siasi tenuta vicinanza perché non c'entro</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Non so niente</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Di non saperlo</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Di non saperlo</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Di non saperlo</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Di non saperlo.</p>	<p>TRENTESIMA PAGINA</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Sentii a leggere detta lettera in virtù della quale diedi il mio nome al V agente nella strada pocco distante dalla chiesa</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di non saperlo Costituito Batta Gianone figlio di Gio~ Anto Fochetti di Brione suddetto</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di no</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Di sì sono intervenuto.</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Ho sentito a leggere ma io come ignorante non intesi niente.</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Non mi ricordo.</p>

<p>TRENTUNESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Io non lo so!</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Io non lo so!</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Difatti sentii a leggere la lettera del Cittadino V. Prefetto in sequela della quale io dedi il mio nome in mia casa all'agente</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di no Costituito Gio~ Anto Sciarone fam Gio~ Giacomo di Brione sopra Minusio</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di si l'intesi deneralmente a dire</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Io non lo sò.</p>	<p>TRENTADUESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Di non saperlo</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Di si ed io sono comparso di nò</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Non mi ricordo.</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Non ho inteso.</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non lo so!</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di si, e dopo la suddetta lettura diedi il mio nome e cognome all'agente per mezzo di mia madre in sua casa.</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di no. Costituito Gio~ Anto Bernardetti detto Salorin di Brione</p>
<p>TRENTATREESIMA PAGINA</p> <p>A tutte suddette interrogazioni rispose negativamente avendo dato segni di essere insulso, e non intelligente. Costituito Giuseppe Remigio Cadlolo di Brione suddetto</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Di si!</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Di nò io non c'entro nella vicinanza</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Non so!</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Io non lo so</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Io non lo so'</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Io non lo so.</p>	<p>TRENTAQUATTRESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non so niente</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di no. INTERROGATO Se egli abbia dato il suo nome RISPONDE Di Si lo diedi all'agente. INTERROGATO Quando, ed in che luogo. RISPONDE Nel mese di febraro, sulla <i>data</i> [?] non ricordandomi del giorno Costituito Giò Cadolo di Brione suddetto</p> <p><u>Alla prima interrogazione</u> RISPONDE Non mi ricordo</p> <p><u>Alla seconda</u> RISPONDE Non mi ricordo</p>
<p>TRENTACINQUESIMA PAGINA</p> <p><u>Alla terza</u> RISPONDE Non sò, perche io stavo qual massaro dalla vedova Filomena [?] al Cascone [?]</p> <p><u>Alla quarta</u> RISPONDE Di nò</p> <p><u>Alla quinta</u> RISPONDE Di no</p> <p><u>Alla sesta</u> RISPONDE Di no!</p> <p><u>Alla settima</u> RISPONDE Non lo sò.</p> <p><u>All'ottava</u> RISPONDE Di nò</p> <p><u>Alla nona</u> RISPONDE Di nò.</p> <p>INTERROGATO Se abbia dato il suo nome all'agente RISPONDE Di si</p> <p>INTERROGATO Quando, e dove lo abbia dato RISPONDE Non mi ricordo del giorno, in casa del medesimo agente.</p>	<p>TRENTASEIESIMA PAGINA</p> <p>1799 di 26 Marzo Radunato il Tribunale di questo distretto di Locarno al tuogo solito Costituito il Cittadino Michele Lafranchi di Brione sopra Minusio Testimonio citato come T, ed amonito a dire la verità.</p> <p>DOMANDA Se sapia che sia seguita e promulgata la legge per la formazione della Tabella militare, e se sappia, che l'agente della sua Comune abbia pubblicato per ordine delli Cittadino Prefetto, e V. Prefetto varj inviti per l'iscrizione nella medesima Tabella. RISPONDE Di si</p> <p>DOMANDA Se egli abbia poi dato il suo nome RISPONDE Io lo diedi subito il primo giorno per obedire alla legge.</p> <p>DOMANDA Se sapia che qualch'uno della sua Comune od in vicinanza, o fuori fosse contrario a prestarsi alli inviti suddetti. RISPONDE Non lo sò.</p>

	<p>DOMANDA Se sapia che in qualche occasione l'agente abbia detto = Se non mi volete dare i vostri nomi scriverò senza di voi RISPONDE Di nò E lettagli l'antescritta deposizione e quella confermata col di lui giuramento fù dimesso. Costituito il Cittadino Pietro Giuseppe Valegia di Brione suddetto Testimonio citato come T, ed amonito a dire la verità.</p>
<p>TRENTASETTESIMA PAGINA</p> <p>DOMANDA Se sapia che sia seguita, e promulgata la lege sulla formazione della Tabella militare e se sapia che l'agente della sua Comune abbia pubblicato per ordine dellì Cittadino Prefetto e V. Prefetto varj inviti per l'iscrizione nella medesima Tabella. RISPONDE So che la lege è stata promulgata, avendo sentito a leggere l'ordine in vicinanza, in cui nessuno diede il suo nome, ed io poi lo diedi al primo susseguente avviso fattomi dal Camparo. Rellativamente poi alli altri inviti non lo sò, mentre io non andavo nella Comune abitando nella masseria dellì Cittadini Fratelli Bazzi. DOMANDA Se sapia, che qualch'uno della sua Comune od in vicinanza, o fuori fosse contrario a dare il suo nome. RISPONDE Di nò DOMANDA Se sapia che l'agente abbia in qualche occasione detto = Se non mi volete dare i vostri nomi, scriverò senza di voi RISPONDE Di nò E lettagli l'antescritta deposizione, e quella confermata col di lui giuramento fù dimesso. Costituito il Cittadino Andrea Gianini <i>fygulanze</i> [?] di Brione suddetto Testimonio citato come T ed amonito a dire la verità DOMANDA Se sapia che sia seguita, e promulgata la lege per la formazione della Tabella militare, e se sapia, che l'agente della</p>	<p>TRENTOTTESIMA PAGINA</p> <p>sua Comune abbia pubblicato per ordine dellì Cittadino Prefetto, e V. Prefetto varj inviti per l'iscrizione nella medesima Tabella. RISPONDE Di si, per cui io diedi il mio nome. DOMANDA Se sapia che qualch'uno della sua Comune od in vicinanza, o fuori fosse contrario a dare il suo nome. RISPONDE Di nò DOMANDA Se sapia che in qualche occasione l'agente abbia detto = Se non mi volete dare i vostri nomi scriverò senza di voi RISPONDE Io non l'ho inteso; una volta però con me privatamente, avendolo interpellato se li altri gli davano li loro nomi, ed avendomi risposto, che non andavano a darglielo, gli dissi se non poteva da se formare la Tabella, ed egli mi ha risposto, che l'affare sarebbe andato così. E lettagli l'antescritta deposizione, e quella confermata col di lui giuramento fù dimesso. Costituito il Cittadino Giuseppe Podestà Antonielo di Brione suddetto testimonio citato come T, ed amonito a dire la verità. DOMANDA Se sapia che sia seguita, e promulgata la lege per la formazione della Tabella militare, e se sapia che l'agente della sua Comune abbia pubblicato per ordine dellì Cittadini prefetto e V. Prefetto varj inviti per l'iscrizione nella medesima tabella. RISPONDE So che per mezzo del Camparo mi venne ricer- TRENTANOVESIMA PAGINA cato il mio nome, e tosto glielo diedi ed altro non so, mentre dal principio di <i>gGere arrivia</i> [?] a questa parte ho abitato in <i>Fortile Terrilz</i> [?] di Minusio, e fui mai in alcuna vicinanza fuori che Domenica scorsa. E così fù dimesso.</p>

ALLEGATI (vedi seguito)

- Doc. 15, 11 febbraio 1799 (fronte/retro)
- Doc. 14, 2-4 febbraio 1799 (foglio 1, foglio 2, foglio 3)
- Doc. 13, 27 gennaio 1799 (fronte/retro)
- Doc. 16, febbraio-marzo 1799 (fascicolo)

Doc. 13, 27 gennaio 1799

Allo Cittadino Parroco della Comune di Brione sopra Minusio di ventisette Gennajo 1799, 27 gennaio 1799.
ASTi, Repubblica Elvetica, 46.4

[fronte]

LIBERTÀ/EGUAGLIANZA

IL VICE-PREFETTO NAZIONALE DEL DISTRETTO DI LOCARNO

Al Cittadino Parroco della Commune di Brione sopra Minusio

Locarno li ventisette di Gennajo 1799

Vedo con dispiacere la ritrosia di una porzione della Commune di Brione Sopra Minusio a prestare la dovuta obbedienza agli ordini del Governo relativi all'iscrizione per la Milizia: pria di fare il Rapporto di tale disubbedienza alle Autorità Superiori, verso delle quali sono risponsabile per l'adempimento dei miei doverii, vi invito di avisare amorevolmente i renitenti in generale, che la loro ostinazione non potrà sottrarli al dovuto castigo, qualora prontamente non si sottomettano a quanto da loro esigge la Legge.

Mi lusigno,mm che chi è capace di ragione, non si lascerà sedurre ed ingannare da alcuni pochi cattivi individui, che maliziosamente vorrebbero involgere anche molti buoni Cittadini in quelle disgrazie ch'essi soli vanno preparandosi, e si meritano.

[retro]

Spero che questo mio avviso sinceramente diretto al bene de vostri parrocchiani produrrà il conveniente effetto, od almeno ad ogni caso non accusi [?] a rimproverarmi di aver ommesso tutti i mezzi possibili per rimettere li sviati nel buon sentiero de' loro doveri.

Godo di dirvi

Salute, e Rispetto

Giuseppe Gio. Bta Franzoni V. Prefetto

Giuseppe Roggiero Segretario

1799 27. Januaris

[COMMENTO IN LATINO: conferma di esecuzione]

Haec omnia in hacconfenta ublicata fuerunt in Missa solenniis suprascripta dia testor ego supradicto Ignatius Vincentius Romerio Parroelus Brioni supra Minusio _

Doc. 14, 2-4 febbraio 1799

Cantone di Lugano, Distretto di Locarno, Comune di Brione sopra Minusio – Stato della popolazione degli Uomini de 20 a 45 anni, 2-4 febbraio 1799. ASTI, Repubblica Elvetica, 46.4.

[foglio 1]

4^a di 13 febbraio

Nome di Battesimo	Nome di Famiglia	Età	Maritato	Non Maritato	Stato o Professione	Osservazione
Giò Pietro	Sciarone	42	m ^o .	---	Agricoltore	con figlij
Battista	Gianone	26	--	non	-----	col padre settuagenario cadente
Antonio	Gianone	34	m ^o .	---	-----	colla madre storpia, e zoppa
Matteo	Cadlolo	33	m ^o .	---	-----	
Pietro	Cadlolo	40	m ^o .	---	-----	
Giovanni	Cadlolo Vajata	36	m ^o .	---	-----	Carico di figli, con madre vecchia
Battista	Marcollo	44	m ^o .	---	-----	con 4 figlij, e madre cadente
Giuseppe	Marcollo	40	m ^o .	---	-----	
Giuseppe	Sciarone	42	m ^o .	---	-----	colla Madre d'anni 76.
Antonio	Sciarone Masculino	44	m ^o .	---	-----	con 4 figlij piccoli
Giuseppe	Fochetti	43	m ^o .	---	-----	con 3 figlij, e moglie paralitica
Ignazio	Podestà	28	m ^o .	---	-----	con 2 figlij

[foglio 2]

3^a di 12 febbraio

Nome di Battesimo	Nome di Famiglia	Età	Maritato	Non Maritato	Stato o Professione	Osservazione
Giovanni	Sciarone	38	m ^o .	----	Spazacamino	nell'Ungheria
Antonio	Sciarone	38	m ^o .	----	Fumista	a Leida nell'Ollanda
Giuseppe	Valleggia	29	m ^o .	----	Nocchiero	sulle navi d'Ollanda per l'America
Giuseppe	Cadlolo	44	--	non	-----	scemo alquanto di cervello
Giovanni	Cadlolo	35	---	non	Servitore	in Roma
Stefano	Cadlolo	32	---	non	Servitore	in Roma.
Giovanni	Padlina di l'aurò	24	m ^o .	---	Agricoltore	
Pietro	Consolascio	38	m ^o .	----	-----	Convalescente
Bernardo	Consolascio	30	m ^o .	----	-----	Zoppo Convalescente
Andrea	Consolascio	24	---	non	-----	colla madre avanzata in età
Filippo	Fochetti	26	---	non	-----	colla madre avanzata in età
Giò Maria	Pedroia	40	m ^o .	---	-----	
Giò Domenico	Maggietti	40	m ^o .	--	-----	Con male in un ginocchio, se dicente ltico-
Antonio	Fochetti	29	m ^o .	----	-----	Capo di Casa con 3 figlij –
Martino	Matinetti	33	m ^o .	---	-----	Capo di Casa con 4 figlij –
Antonio	Sciarone	21	m ^o .	--	-----	
Giuseppe Remigio	Cadlolo	23	--	non	-----	con la madre malsana –
Alberto	Maggietti	26	--	non	-----	
Benedetto	Maggietti	22	--	non	-----	
Battista	Martinetti	23	---	non		

Antonio	Martinetti	22	---	non		
Giò Maria	Cadlolo	44	----	non	Servitore	in Roma.
Ignazio	Ciapuscio	27	m°.	---	-----	Capo di Casa con 2 figli piccoli
Antonio	Bernardelli	24	--	non	-----	
Antonio	Consolascio	20	m°.	non	-----	con la Madre, e tre sorelle piccole
Pietro	Padlina	32	m°.	---	-----	Con figl-
Simone	Padlina	30	vedovo	--	-----	con la Madre avanzata, e gracile
Francesco	Padlina	28	---	non	-----	col Padre vecchio, carico di famiglia.
Antonio	Sciarone dramino	36	m°.	---	-----	
Agostino	Cadlolo	26	m°.	-	--	<i>con il padre vecchio</i>
Vittore	Consolaccio	44	m°.	-	-	

[foglio 3]

2ª di 2 febbraio

Nome di Battesimo	Nome di Famiglia	Ettà	Maritato	Non Maritato	Stato o Professione	Osservazione
Pietro	Fochetti	38	m°.	----	Agricoltore	Capo di famiglia con 2 figlij
Bernardo	Fochetti	29	m°.	----	-----	Capo di famiglia con 2 figlij
Giò Giacomo	Marcollo	36	m°.	----	-----	Con 4 figlij piccioli
Ignazio	Marcollo	21	m°.	----	-----	Col padre vecchio di poca vista di anni 66 colla madre d'anni 64, indisposta già da 10 anni innabile ai lavori
Gioachino	Piantone [Ciantone?]	35	m°.	--	Agricoltore	
Martino	Marcolo	22	[macchia]	nò -	Agricoltore	

Doc. 15, 11 febbraio 1799

Libertà Eguaglianza In nome della Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Vice Prefetto di Locarno Al Cittadino Agente della Commune di Brione sopra Minusio ... Locarno di 11 feb 1799, 11 febbraio 1799. ASTI, Repubblica Elvetica 46.4.

[fronte]

Libertà/Eguaglianza

IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA UNA, ED INDIVISIBILE.

IL VICE PREFETTO DI LOCARNO.

Locarno, dì 11 feb 1799

Al Cittadino Agente della Commune di Brione sopra Minusio

Cittadino

Domani mattina farete convocare dopo la prima Messa il Popolo della vostra Commune, cui leggerete il seguente mio invito ufficiale.

“Abbenché più volte io mi sia indirizzato agli ostinati di questa Commune senza frutto, pure voglio parlar loro ancora una volta da amico, e da Padre.

Se dentro il giorno di oggi, cioè li 12. Febbrajo corrente gli individui renitenti a dare i loro nomi ed età per la Milizia non si prestano a notificarli presso dell'Agente, mi sarà impossibile di ritardare l'ordine dell'esecuzione militare, e le Truppe francesi si porteranno a spese dei renitenti suddetti per riducerli all'obbedienza dovuta alla Legge.

[retro]

Affrettatevi di dare ascolto, e pronto adempimento al presente mio Avviso, o disponetevi a quel Castigo che pur troppo andate provocandovi, e piomberà più terribile sopra i Capi.

Salute, e Fratellanza

C.S. Portatemi immediatamente li nomi di quelli che si faranno inscrivere, affinché siano distinti dai ribelli.

Giuseppe Giò. Bta Franzoni, V. Prefetto

Giuseppe Roggiero Segretario

Doc. 16, febbraio-marzo 1799

Nota dei Cittadini di Brione sopra Minusio da cittarsi per ordine del Tribunale, febbraio-marzo 1799. ASTI, Repubblica Elvetica, 46.4.

[prima pagina]

Nota dei Cittadini di Brione sopra Minusio da cittarsi per ordine del Tribunale

<p>0 Giovanni Sciarrone 0 Antonio Sciarrone 0 Giuseppe Valleggia [interrogato il 26.3.99 un Pietro Giuseppe Valegia] 0/+ Giuseppe Cadlolo figlio d'altro Giuseppe + Giovanni Cadlolo [compare il 27.2, interrogato il 2.3.99] 0 Stefano Cadlolo + Giovanni Padlina [compare il 27.2 un Gian Padlina, ma dice di essere troppo vecchio e parla di omonimia] + Pietro Consolascio [compare il 27.2] + Bernardo Consolascio [tramite Pietro] + Andrea Consolascio [tramite Pietro] + Filippo Fochetti [interrogato il 2.3.99] + Giò Maria Pedroja [compare il 27.2 un Gian Maria Pedroja] + Giò Domenico Maggietti + Antonio Fochetti + Martino Martinetti [interrogato il 2.3.99] + Antonio Sciarrone +0 Giuseppe Remiggio Cadlolo figlio di Antonio [interrogato il 2.3.99]</p>	<p>+ Alberto Maggietti [compare il 27.2] + Benedetto Maggietti + Batta Martinetti + Antonio Martinetti 0 Gio Maria Cadlolo Locarno li 26 febbraio 1799 + Ignazio ciapuscio + Antonio Bernardetti [interrogato il 2.3.99 un Gio Antonio Bernardetti detto "Salorin"] + Antonio Consolascio + Pietro Padlina + Simone Padlina + Francesco Padlina + Antonio Sciarone dramino + Agostino Cadlolo + Vittore Consolascio [interrogato il 2.3.99] + Giò Pietro Sciarone + Batta Sciarone Gianone + Antonio Gianone + Matteo Cadlolo</p>
--	---

[seconda pagina]

Pietro Cadlolo

- + Giovanni Cadlolo Vajata
- + Batta Marcollo [interrogato il 2.3.99]
- + Giuseppe Marcollo
- + Giuseppe Sciarone [interrogato il 2.3.99]
- + Antonio Sciarone Masculino
- + Giuseppe Fochetti [interrogato il 2.3.99]
- + Ignazio Podesta.

[terza pagina]

INT Se sapia che sia sortita legge prescrivente che li cittadini dell'età d'anni 20 sino alli 45 avessero a fare inscrivere nella tabella per la milizia i loro rispettivi nomi, cognomi, ed età

INT Se sapia, che nella Comune sua siasi congregata la vicinanza sotto il giorno 20 Genaro pp. scorso

INT se sia egli a detta vicinanza intervenuto

INT se sapia che in tale vicinanza siasi dall'Agente della sua Comune letta l'istruzione ricevuta intorno alla iscrizione da farsi de' nomi, cognomi ed età per la milizia e se siasi in detto convocato dell'Agente resa ostensibile la modula prescritta ossia la tabella

INT se sapia che nel giorno 23 Genaro pp. scorso abbia invitato l'Agente al Popolo della sua Comune sul sagrato convocato ad eseguire la succennata nottifica, e nel tempo stesso avisato il popolo allora concorso che egli si revava nella sala della Comune per formarne il registro

INT se sapia che in Genaro sia stata publicata in Chiesa dal Parroco di Brione una lettera del Cittadino

[quarta pagina]

vice-Prefetto portante la patriotica insinuazione e zelando di arrendersi a norma dell'emanata legge alla ordinata coscrizione militare

INT se sapia che in un giorno siasi suonata la campanna per radunare il Popolo all'oggetto della formazione della tabella per la milizia.

INT se sapia che sotto il giorno quatro de de poc'anzi spirato febraro abbia l'Agente della Comune letto al popolo sul sacrario congregato l'articolo settimo del sortito proclama del cittadino Prefetto Buonvicini in data del 31 genaro pp. scorso concernente il pronto adempimento della legge della coscrizione militare.

INT se sapia che dall'Agente sotto il giorno 12 febraro appena scorso letto sul sacrario una loettera del cittadino vice Prefetto che l'ammonizione portava e l'imponente invito di prestarsi indilatamente obbedienti alla legge col fare inscrivere nella tabella i loro nomi cognomi, ed età

INT se sapia che alcuno abbia insinuato a non

[quinta]

Farsi inscrivere o con instigazione, minacie, o in altro modo impedito la pronta formazione e consecutiva consegna a chi si deve di detta tabella.

Appendice 11

Rivolta onsernonese

Doc. 34, settembre 1800

Libertà Eguaglianza Il Corpo de' Mercanti del Grano di Locarno alle Comuni del Locarnese, e Valmaggiese.

Cittadini! Sensibili siamo oltre modo alle calunniose imposture, che sentiamo essersi fra voi divulgate, che il Corpo de' Mercanti di Grano in Locarno sia l'autore dell'intercettazione, e della carezza de' Grani ...

Giacomo M. Vedova Gio. Batt. Codoni Giuseppe Passali Sindaci del detto Corpo Mercantile. Visum D. Frizzi V-Prefetto, settembre 1800. ASTi, Fogli VM 1800/41.

Libertà

Eguaglianza

IL CORPO DE' MERCANTI DEL GRANO DI LOCARNO
ALLE COMUNI
DEL LOCARNESE, E VALMAGGIESE

Cittadini!

Ensibili siamo oltre modo alle calunniose imposture, che sentiamo essersi fra voi divulgate, che il Corpo de' Mercanti di Grano in Locarno sia l'autore dell'intercettazione, e della carezza de' Grani, sul titolo d'impedire ai Mercanti esteri di venir a vendere in questa Piazza del Grano, affine di poter il Corpo Mercantile fare un guadagno più vantaggioso perché privativo; aggiungendosi, che per più rinfrancarsi di detto guadagno, siasi il Corpo Mercantile, o alcun membro di esso fatto lecito di insinuare ai Mercanti esteri di non vendere i loro grani a prezzo minore del propostogli dal detto Corpo Mercantile, o membro, esibendosi a rilevare il grano, che li Mercanti esteri non avrebbero potuto evitare.

Tali voci, o Cittadini, sono insussistenti, e calunniose, mentre li Mercanti di Locarno per l'introduzione de' grani in Paese corrono la stessa sorte, che corrono li Mercanti esteri, e sono stati, e sono tuttora egualmente sottoposti alla medesima rigorosa inspezione di chi per ordine superiore guarda questo Littorale; e non crediamo poi che alcuno siavi tra li componenti questo Corpo Mercantile, che abbia giammai determinato ai Mercanti esteri il prezzo al quale dovevano vendere il loro grano; che se alcuno vi fosse che a tanto di malizia arrivasse per ingordiggia di turpe guadagno; vi invitiamo, Cittadini, a denunziarcelo, assicurandovi, che il Corpo Mercantile egli é fortemente premuroso che costui sia esemplarmente punito.

Dal resto, o Cittadini, il Corpo Mercantile vi assicura, che egli é assolutamente alieno da simili supercherie, e si protesta di servir tutti indistintamente con zelo, e sollecitudine, accontentandosi di un onesto guadagno; promettendogli di cattivarsi la vostra compiacenza, e benevolenza, e di togliere dall'animo vostro le sinistre impressioni, che l'altrui perfidia ha potuto infondervi a segno di renderci esposti ad un imminente pericolo di un totale eccidio dele nostre Persone, Famiglie, e Sostanze.

La scarsezza, e carezza de' grani non fu, né é d'attribuirsi a nostra colpa, e voi potete facilmente convincervi da qual fonte derivi: E chiunque vi parla diversamente é indegno della vostra fede, e saremo grati à chi ci potrà sicuramente indicare l'autore di queste false vociferazioni, e sussurri, premendoci che sia irremissibilmente punito.

Tanto ci crediamo in dovere, o fratelli amati, di significarvi in contrasegno della nostra sincerità, e schiettezza verso di voi, nell'atto, che preghiamo l'Altissimo di concedere a tutti salute, pace, ed abbondanza.

GIACOMO M.^a

VEDOVA

GIO.ⁿ BATT.^a CODONI

GIUSEPPE PASSALI

Visum. D. FRIZZI V-Prefetto

Sindaci del detto Corpo Mercantile

Doc. 33, 27 settembre 1800

Libertà Eguaglianza Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano alle Comuni dei Distretti di Locarno, e Vallemaggia ... Ordina ... Lugano li 27. Settembre 1800. Giuseppe Gio. Battista Franzoni Prefetto, 27 settembre 1800. ASTi, Fogli VM 1800/20.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ELVETICA

UNA, ED INDIVISIBILE.

IL PREFETTO NAZIONALE DEL CANTONE DI LUGANO
ALLE COMUNI DEI DISTRETTI DI LOCARNO, E VALLEMAGGIA

Tutti gli onesti Cittadini hanno inteso con isdegno, e con rammarico i funesti avvenimenti del 18. Settembre in Locarno, ma ciò non basta. Egli è dovere di chi sinceramente li detesta, e dei veri amici del buon' ordine e del Governo Elvetico di dar mano alle Autorità Costituite, affinché gl'autori di tali eccessi possano essere puniti a tenore della gravezza dei rispettivi delitti. Egli è pure indispensabile di mettere in attività delle misure efficaci, sia per garantire la pubblica e privata sicurezza, sia per prevenire simili attentati. Lo zelo e l'attività, con cui le Comuni, e gl' individui si presteranno all' esecuzione degl'ordini seguenti, diretti a tali importanti oggetti, saranno un' evidente contrasegno della propria innocenza, non meno, che del vero impegno per il ristabilimento della pubblica tranquillità, e dell' attaccamento al sistema Repubblicano. Pertanto il Prefetto Naz.

ORDINA:

0. Tutti li Consoli, ed Ufficiali nelle rispettive Comuni delli Distretti di Locarno, e Vallemaggia sono incaricati sotto la loro responsabilità dell' immediato arresto di tutt' i colpevoli, che loro saranno ufficialmente indicati, e che ritroveransi nelle loro Comuni; restano perciò gl'istessi Consoli, ed Ufficiali autorizzati a prevalersi di quella quantità d'uomini, che sarà necessaria, obbligandoli sotto penalità proporzionate alle urgenze, affinché si prestino agl'ordinati arresti. Gl'inobbedienti, o ritrosi a tale invito dovranno essere notificati al vice-Prefetto, affinché siano legalmente puniti
1. Ciaschedun Console sotto la propria responsabilità dovrà fare ogni quindici giorni al vice-Prefetto un rapporto fedele dello stato dello spirito pubblico, dominante nella sua Comune, somministrando qualsivoglia indizio di malcontento o di tumulto, e dando notizia degl' autori o fautori di simili inconvenienti, avvertendo, ch' essi saranno responsabili e considerati come complici di qualsivoglia fatto pubblico contrario alle loro manifestazioni.
2. Seguendo in qualche Comune degl'attrupamenti o disposizioni pericolose e controrivoluzionarie la Comune stessa sarà pure responsabile in corpo di tutte le conseguenze, che ne potranno emergere.
3. Tutte le Leggi statutarie, Decreti e Gride già esistenti sotto antico Regime risguardanti la proibizione del porto dalle armi devono ritenersi in pieno vigore ed essere esattamente osservate sotto le penalità in quelle espresse, salvo il caso di dover prestare ajuto per qualche arresto, come nell'articolo 1.
4. Queste disposizioni, o Cittadini! non sono l'effetto del mio arbitrio, ma bensì la conseguenza delle circostanze, e del mio dovere. Se poi negligenti ad adempire i vostri obblighi, ed insensibili al riflesso del comune e privato vantaggio voi prestate piuttosto orecchio a coloro, che abusano della vostra semplicità per condurre di soppiatto al bramato termine i loro perfidi disegni; se voi disprezzate i miei consigli e non osservate le misure da me preferitte; se voi ricusate la dovuta stima e confidenza al vostro Governo, che lealmente s'interessa a migliorare la vostra sorte, per accordarla a chi seducendovi crudelmente tenta la vostra rovina; se mio malgrado voi volete esporvi a quegl'aggravj, ed a quelle sciagure, che stà nelle vostre mani di tener lontane, tanto peggio sia di voi. Certamente l'animo mio non potrà giammai essere indifferente alle vostre disgrazie, ma almeno mi rimarrà il debole conforto di avervi prevenuti, e di aver impiegati tutti i mezzi della mia autorità per rendervene immuni.

Lugano li 27. Settembre 1800.

GIUSEPPE GIO. BATTISTA FRANZONI PREFETTO.

IN LUGANO. Presso Rossi, e Comp.

Doc. 35, 1° ottobre 1800

Copia / Berna prmo 8bre 1800, Libertà / Eguaglianza, In nome della Rep.a Elvet.a una ed Indivis.e, Arresto: Il Consiglio Esecutivo dopo di avere sentito il rapporto del suo Ministro della Giustizia sopra i delitti commessi sotto il giorno del 18. 7bre nella Comune di Locarno, es essendosi fatto presentare i diversi ordini dal Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano..., 1° ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 57.1 (32).

Copia / Berna prmo 8bre 1800.

Libertà / Eguaglianza

In nome della Rep.a Elvet.a una ed Indivis.e

Arresto

Il Consiglio Esecutivo dopo di avere sentito il rapporto del suo Ministro della Giustizia sopra i delitti commessi sotto il giorno del 18. 7bre nella Comune di Locarno, es essendosi fatto presentare i diversi ordini dal Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano

Considerando, che la sicurezza pubblica, ed il buon ordine intorbidati dagli Assassinj, e dal saccheggio esigono, che gli autori, e i complici di tali delitti sino trattati co tutta la severità delle Leggi.

Arresta

1. Gli ordini dati dal Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano sono confermati, e messi in esecuzione.
2. Egli è autorizzato a levare il sequestro messo sopra i beni degli abitanti della Comune di Auressio tosto che egli avrà conosciuto, che essi non hanno avuta alcuna parte nel tumulto, che ha avuto luogo nella giornata del 18 settembre.
3. Il sequestro continuerà ad esser messo sopra i beni degli autori, e complici di questo attentato contro la pubblica, e privata sicurezza
4. I connotati di costoro saranno pubblicati nei Cantoni di Lugano, e Bellinzona; ed è ordinato a tutti i Funzionarj pubblici di arrestarli dovunque essi saranno scoperti, e di prendere a quest'effetto le misure, che sono in loro potere
5. Il Tribunale del Cantone di Lugano continuerà a costruire colla maggiore celerità la procedura conro i rei, e pronuncierà contro di questi in contumacia secondo il Codice penale, se non possono essere arrestati, e tradotti d'avanti il Tribunale.
6. Il Ministro della Giustizia; incaricato dell'esecuzione del presente arresto lo è egualmente di testificare al Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano

[retro]

ed al vice Prefetto di Locarno la sua soddisfazione sulla sicurezza, e fermezza, ch'essi hanno spiegato in questa circostanza.

Berna, il primo ottobre 1800.

Il Presid.te del Consiglio Esecut.o

Sot.o / Dolder

Per il Consiglio Esecut.o il Segret.o Gen.le

Sot.o / Mousson

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e della Polizia
Sot.o Meyer

Per il Ministro

Il suo Segret.o
Sot°/. Curino

Per copia tradotta conforme all'Originale

Forer Prosegret.o del Pref.o Naz.e del Cant.e di Lugano

Doc. 36, 11 ottobre 1800

Lugano li 11 8bre 1800, Libertà / Eguaglianza, Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano Alli Cittadini Presidente, e Membri del Tribunale del Cantone di Lugano, Cittadini Giudici! Per l'esatto adempimento dell'arresto del Consiglio Esecutivo jeri trasmessovi in copia, riguardante la procedura contro li delinquenti autori e complici degli attentati stati comessi li 19 7bre in Locarno..., 11 ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 57.1 (36).

Lugano li 11 8bre 1800

Libertà / Eguaglianza

Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano

Alli Cittadini Presidente, e Membri del Tribunale del Cantone di Lugano

Cittadini Giudici!

Per l'esatto adempimento dell'arresto del Consiglio Esecutivo jeri trasmessovi in copia, riguardante la procedura contro li delinquenti autori e complici degli attentati stati comessi li 19 7bre in Locarno sono in dovere d'invitarvi a notificarmi

1° Se a tenore delle risultanze Processuali la comune di Auressio abbia avuto parte collettivamente al detto tumulto, ossia a provocarlo, o premeditarlo patentemente?

2° Di comunicarmi li nomi dei rei, o gravemente indiziati sulle beni de' quali giusta il § 3 il sequestro deve essere posto

3° Parimenti quelli degli individui di cui dovranno essere formati e pubblicati li connotati a tenore del § 4

4° Finalmente lo stato attuale della detta procedura quando avrete su di quella prese le opportune determinazioni pria di sospendere le vostre sessioni.

Gravami di avvertirvi che li N° 17 documenti isolati, che accompagnano il Processo, sono la massima parte gli originali, se su di essi dovesse formarsi qualche atto ulteriore, converrebbe di ritornarli al Tribunale, che forma il Processo informativo

Vi pongo sott'occhio un'esemplare degli ordini da me rilasciati, accennati nell'arresto Governativo. Di più v'invito ad indicarmi lo stato attuale della procedura contro Giuseppe Curti.e

Salute, e Considerazione

Giuseppe Gio: Bta Franzoni Prefetto

Doc. 37, 14 ottobre 1800

Estratto d'una Lettera del Ministro di Giustizia, e Polizia del 14 9bre 1800 tradotta dall'originale francese, Quanto alla seconda / dimanda / la legge di amnistia estendesi sopra tuti i delitti commessi contro la sicurezza dello stato, e la tranquillità pubblica dopo il primo Genajo 1798 sino alla sua promulgazione non è più dubbioso, che si delitti commessi ultimamente nel vos.o Cantone non vi siano compresi..., 14 ottobre 1800 [a dorso]. ASTi, Repubblica Elvetica 57.1 (37).

Estratto d'una Lettera del Ministro di Giustizia, e Polizia
del 14 8.^{bre} 1800 tradotta dall'originale francese

Quanto alla seconda /dimanda/ la legge di amnistia estendendosi sopra tutti i delitti commessi contro la sicurezza dello stato, e la tranquillità pubblica dopo il primo Genajo 1798 sino alla sua promulgazione non è più dubbioso, che i delitti commessi ultimamente nel vostro Cantone non vi siano compresi, poiché la legge non è ancora stata pubblicata nei Cantoni Italiani. Ma affinché i rei non si sottraggano alla pena dovuta al loro delitto, il Consiglio Esecutivo vi incarica col mio mezzo di richiamare l'attenzione dei Tribunali destinati a quest'affare sulle eccezioni degli articoli 2. e. 3. della summentovata legge.

Salute Repubblicana

Il Ministro della Giustizia
e dell Polizia
sot.º Meyer

Per copia conforme all'estratto
tradotto della sudetta lettera

Fover Pio segretario del Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano

Doc. 38, 21 ottobre 1800

Copia, Locarno li 21. 8bre 1800, In nome della Rep.a Elv.a una, ed Indivis.e, Il Tribunale del Distretto di Locarno al Cittad.o Franzoni Pref.to Naz.e del C.ne di Lugano, Cittad.o, Non può il Tribunale a meno di farvi presente alcuni rimarchi degni di vostra considerazione. Ritroviamo nella lettera del Ministro di competenza del Tribunale la costruzione de' processi anche nelli delitti maggiori, ma non di nostro carico l'esame de' Rei..., 21 ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

Copia

L.

E.

Locarno, li 21. 8.bre 1800.

In nome della Repubblica Elvetica
Una, ed Indivisibile
Il Tribunale del Distretto di Locarno
al Cittadino Franzoni Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano
Cittadino

Non può il Tribunale a meno di farvi presente alcuni rimarchi degni di vostra considerazione. Ritroviamo nella lettera del Ministro di competenza del Tribunale la costruzione de' processi anche nelli delitti maggiori, ma non di nostro carico l'esame de' Rei. Esaminata la sentenza del Cantone del 12. e 13. 8.bre corrente rileviamo, che c'ingiunge di procedere alla forma degli assenti nel solo caso che i colpevoli non venissero arrestati non ci incarica però in alcuna maniera di costituire i Rei per via di esame avanti il nostro Tribunale nel caso di fermo. Dalla sentenza del Tribunale del Cantone abbiamo dedotto, che pervenne un avviso del Consiglio Esecutivo relativo all'affare della nota giornata. A più sicuro nostro contegno abbiamo chiesto al Cittadino Vice-Prefetto contezza del detto Decreto, che dallo stesso dietro le nostre inchieste ci fu reso ostensibile.

Dal paragrafo quinto del detto invito del Consiglio Esecutivo rileviamo che = Il Tribunale del Cantone di Lugano continuerà a costruire colla maggiore celerità la procedura contro dei rei, e pronuncierà contro di questi in contumacia secondo il Codice penale, se non possono essere arrestati, e tradotti d'avanti il Tribunale.

Voi vedete tolta ogni dubbiezza col parlante tenore dell'invito del Consiglio Esecutivo, che è assai chiaro, e preciso.

Compiacetevi di prendere a cuore le nostre rimostranze, che sono accompagnate da tanti nostri riguardi, che voi ve li potete facilmente immaginare. In attenzione di un pronto riscontro per uniformarci a quello vi diciamo

Salute, e Rispetto

Pel Tribunale del Distretto di Locarno
In assenza delli Cittadini Presidente; e Viceprefetto
Sot.º/ B. Fancioli Giudice
Fabbio Orelli segretario

Per copia conforme all'originale

Fover Pio segretario del Prefetto nazionale del Cantone di Lugano

Doc. 39, 22 ottobre 1800

Il Tribunale del distretto di Locarno Alli Cittadini Presidente, e Giudici del Tribunale del Cantone di Lugano, 22 ottobre 1800. ASTi, Repubblica Elvetica 51.1.

[p. 1]

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

Locarno li 22. 8bre~ 1800.

IN NOME

DELLA REPUBBLICA ELVETICA UNA, ED INDIVISIBILE

Il Tribunale del Distretto di Locarno

Alli Cittadini Presidente, e Giudici del Tribunale del Cantone di Lugano
Cittadini!

L'intima persuasione, in cui fummo, e tutt'ora siamo, che il decretare gli arresti nè processi di delitto maggiore non sia di nostra competenza fu l'unico motivo della supposta omissione, di cui per sott'intesa maniera ci volete marcati colla sentenza vostra del 13. corrente Ottobre.

Non possiamo però soprassedere di porgere a Codesto Tribunale i nostri riflessi in giustificazione dell'operato nostro, che ebbe sempre a cuore il fedele e pronto adempimento de propri giamai delli altrui incumbenti doveri.

La diversità esposta nella Costituzione de delitti così detti minori e maggiori richiama al saggio pensiero vostro, che i primi sono di competenza de Tribunali Distrettuali i secondi de Tribunali del Cantone dall'anzidetta nottoria premessa appare per se stessa l'incongruenza che il Tribunale di Distretto, a cui non competono che i delitti minori debba decretare gli arresti de colpevoli impinti di delitti maggiori de quali il giudizio dipende esclusivamente dal Tribunale Superiore del Cantone. È vero che l'atto di assicurazione di colpevoli de delitti maggiori non è un giudicato, ma è però sempre un effetto del delitto, che voi solo riguarda nel giudizio è sempre però un'operazione, che qualifica e diversifica il delitto dal minore al maggiore, qualificazione, e diversificazione che non può senza una ragionata contradicenza competere alle Autorità inferiori.

Altri però riflessi invitano l'attenzione vostra a seria dissamina sull'oggetto, di cui si tratta,

[p. 2] riflessi che viepiù ci confermano nella nostra non erronea credenza, ed insieme ci porgono indubitata iprova non essere il diritto di cattura di nostra competenza.

Il paragrafo decimo dell'istruzione Direttoriale parla nè seguenti termini à Prefetti Nazionali dell'Elvezia. Invigila cioè il Prefetto alla sicurezza interna, esercita il diritto di cattura. Prossiegue più oltre l'instruttore a precisarne da vicino la rispettiva obbligazione de Prefetti nè sotto espressi più chiari e decisi termini. Quanto al diritto di cattura, che la Costituzione vi attribuisce in questo Articolo, diritto, che tocca sì da vicino la libertà individuale de Cittadini voi ne usarete con tutt'i riguardi dovuti alla detta libertà.

Qui subentriamo con un riflesso tutto consentaneo alla ragione naturale; se il diritto di cattura era di competenza de Tribunali Distrettuali, perchè si sono diretti l'imponenti ricordi del Direttorio a Prefetti Nazionali come non aventi nel sottoposto caso diritto di esercitare le catture?

L'istruzione anzidetta doveva a miglior consiglio addrizzarsi, sempre parlando nel sopraccennato caso, à Tribunali Distrettuali, altrimenti bisogna conchiudere, che l'istruzione a Prefetti sul punto di cattura fosse inutile, mal'a proposito loro diretta, il che non si può supporre senza far torto alla saggezza, ed antivedere del Direttorio Compilatore.

Dobbiamo però a migliore nostra sincerazione significarvi, che nel caso, di cui si tratta, fu il Cittadino Vice Prefetto persuaso, che a lui appartenesse il rilascio rispettivo di

[p. 3] cattura. Consultata la Costituzione, non che il parlante paragrafo sopr'enunciato dell'istruzione Direttoriale, avuta considerazione alla qualità de commessi delitti che furono accompagnati da movimenti insurrezionali, su quali per la sicurezza interna ha la primaria sorveglianza il Cittadino Vice Prefetto; instrutto egli contemporaneamente, e gradatamente della risultanza de processi non esitò usando del suo diritto di abbassare al batellizzio l'ordine del fermo, di trasmettere nell'estero le requisitoriali, di spedire il militare all'oggetto del fermo per le Comuni, di vergarelettere d'invito alla milizia urbana di Loco per gli arresti de primarj Autori del disordine, in somma non lasciò il Vice Prefetto plausibilmente mezzo intentato per ridurre sotto a ferri gi indicati Briganti.

Nella costante persuasione il Tribunale, che l'ordine del fermo non fosse di sua competenza, prevenuto lo stesso Tribunale dalli Cittadini Prefetto, e Vice Prefetto con le lor moltissime operazioni dirette al relativo

fermo chiediamo da voi Cittadini Giudici, se a termine di ragione ci può essere imputato a sorpasso, il non avere decretato dietro alle rissultanze processuali gli dovuti arresti
Cittadini Giudici! Il paragrafo quinto del recente invito del Consiglio esecutivo, che fu a voi dal Cittadino Prefetto nella scorsa vostra seduta rassegnato, e che accennaste nella sentenza vostra del giorno sud.º autorizza la nostra persuasione e ci mette al coperto dà ogni non meritato rimprovero.

[p. 4] Espotevi le nostre ragioni per non avere un sensibile sopracarico, ed il marchio di mancanti v'invitiamo a rassegnare alle Autorità Superiori, e competenti in Berna la dimanda, se il fermo dè rei, e complici di delitti maggiori sia di nostra, o altrui competenza. Tanta e sì vantaggiosa si è l'opinione che formati ci siamo del lodevole imparziale vostro contegno, che affidiamo la trasmissione della dimanda a voi stessi, persuasi, che sarete indifferenti, come noi siamo sull'esito dell'anzidetta dimanda al quale esito saremo sempre per uniformarci con Rep~ubblicana prontezza, e rassegnazione

Salute, e Rispetto

Pel Tribunale Distrettuale di Locarno

Per il Presidente B. Fanciola

Fabbio Orelli Segretario

Doc. 41, 4 novembre 1800

Lugano, li 4. 9bre 1800, Libertà / Eguaglianza, Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano, Alli Cittadini Presidente, e Membri del Tribunale del Cantone di Lugano, Cittadini Giudici, Essendomi trovato in dovere di sottoporre alla decisione del Ministro della Giustizia la controversia di competenza fra' questo Tribunale, e quello del Distretto di Locarno rapporto al proseguimento della procedura contro i prevenuti degli attentati stati commessi a Locarno li 18. 7bre..., 4 novembre 1800. ASTI, Repubblica Elvetica 51.1.

Lugano, li 4. 9bre 1800

Libertà / Eguaglianza

Il Prefetto Nazionale del Cantone di Lugano

Alli Cittadini Presidente, e Membri del Tribunale del Cantone di Lugano

Cittadini Giudici

Essendomi trovato in dovere di sottoporre alla decisione del Ministro della Giustizia la controversia di competenza fra' questo Tribunale, e quello del Distretto di Locarno rapporto al proseguimento della procedura contro i prevenuti degli attentati stati commessi a Locarno li 18. 7bre, che paralizzava la sbrigativa di tal Processo con strettamente raccomandazioni dalle Autorità Superiori, vi pongo sott'occhio il riscontro del medesimo, affinché vi serva di regola, invitandovi in questa occasione d'accelerare la sud.a procedura in quanto dipende da voi. Godo di dirvi

Salute e considerazione

Giuseppe Gio: Bta Franzoni Prefetto.

Doc. 50, 4 gennaio 1801
 1801. li 4. Gen.o, Riff.e Giacomo Beltrame Servitore di questo Distretto Locarnese d'essergli, dal Cittad.no Vice Prefetto..., 4 gennaio 1801, ASTi Repubblica Elvetica 52.5 (5)

Doc. 54, 9 gennaio 1801

1801. li 9 Gen.o un Giorno di Sabato, Riferisce Giacomo Beltrame pubblico servitore di questo Distretto locarnese d'essersi portato in esecuzione agli Ordini..., 9 gennaio 1801, ASTi Repubblica Elvetica 52.5 (4)

RAPPORTI DI GIACOMO BELTRAME AL TRIBUNALE DISTRETTUALE LOCARNESE

Rapporto del 4 gennaio 1801	Rapporto del 9 gennaio 1801
<p>1801. li 4. Gen.°</p> <p>Riff.e Giacomo Beltrame servitore di questo Distretto Locarnese d'essergli dal Cittad.no Vice prefetto stati consegnati N.° 10 precetti peremptorij li 28. scorso X.bre per consegnarsi alle seguenti cittad.ni per il che esso si portò in d.° giorno in Auressio alla Casa di Vincenzo Nizola, e consegnò un precetto peremptorio alla moglie del med.° quale hà risposto che il lui marito non era assente dal paese,</p> <p>[Rif. ?] d'essere d'essersi pure portato alla Casa di Gio.~ Orso pure d'auressio; ed entrato in casa nela di lui Casa ritrovò niuna persona, per cui eg venne affisso alla porta copia di precetto peremptorio, ed avisò li vicini quali t'eravi Gius.e Zanone quale disse pure essere il sud.° Gio.~ Orso assente dal paese.</p> <p>[Rif. ?] d'essersi portato alla casa di Domenico Mella pure d'auressio, e ritrovato ivi Matteo Bistachi suo Cognato disse che d.° Domenico Mella era assente e che esso teneva ordina dal med.° Mella che dovesse accettare il prevetto perentorio che gli sarebbe stato intimato</p> <p>[p. 2]</p> <p>[?] d'essersi portato alla Casa del Bozorgnino pure d'auressio quale trovato in persona hà accettato il precetto perentorio dicendo che sarebbe venuto in persona a parlare col cittad.° V.e Prefetto frizzì.</p> <p>[?] d'essersi pure portato alla Casa di Giacomo Nizola pure d'auressio, e ritrovata la lui Moglie rispose che il di lei marito era assente, consegnò nelle proprie mani il precetto perentorio.</p> <p>[?] d'essersi portato alla Casa di francò Nizola pure di Auressio, e ritrovata la lui mogli consegnò nelle mani</p>	<p>1801. li 9 Gen.° un giorno di sabato</p> <p>Rifferisce Giacomo Beltrame pubblico servitore di questo Distretto Locarnese d'essersi in esecuzione degli ordini del Cittad.° V.° Prefetto portato il giorno 28. dello'ultimo scaduto X.bre in auressio pedemonte indi in Crana per intimare li precetti perentorij venuti dal Lugano tribunale del Cantone di Lugano alle seguenti persone ed entrato primieramente nella Casa di Vincenzo Zanola ritrovò solo la moglie del med.° quale gli disse che il di lei Maritto era già assente da qualche tempo, allora esso Beltrame consegnò la Copia del Precetto perentorio contro d.° Vincenzo Zanola alla med.a sua moglie.</p> <p>In seguito si trasferì nella Casa di Giacomo Zanota cui pure Orso e no avendo ivi trovata persona là affissa la Copia del precetto perentorio contro del med.° alla porta di d.a Casa, avendo di ciò avisato li vicini, fra quali Gius.e Zanone, che gli disse, d'essere Giacomo Orso assente dal paese.</p> <p>Più si portò pure nella Casa di Domenico Mella, ove [p. 2] ritrovò solo Matteo Bistachi di lui cognato, quale gli disse, che Domenico Mella era assente, e che lui aveva l'ordine al caso di ricevere per il med.° Mella il precetto perentorio, che supponeva li si poteva essere intimato; al quale infatti d.° Beltrame servitore consegnò la copia.</p> <p>Più si trasferì nella Casa del Bozorgnino che ritrovò in persona, e gli consegnò la copia del tate Precetto perentorio contro del med.°, e ricevuto rispose, che sarebbe andato da persona a parlare col Cittad.° V.° Prefetto.</p> <p>Più trasferitosi alla Casa di Giacomo Nizola ritrovò solo la Moglie del med.° quale gli disse, che il di lei marito era assente, esso perciò consegnò la Copia del Precetto perentorio contro del med.° alla med.a Moglie.</p>

della med.a il precetto perentorio quale ha risposto che il di lui marito era assente. dal paese.

[?] d'essersi portato alla Casa di Gio.~ Calzone pure d'auressio e ritrovata la moglie consegnò nelle di lei proprie mani il precetto perentorio quale ha risposto essere il di lei marito assente dal paese.

[?] d'essersi portato alla Casa di Gio.~ Bistachi d.° il papa pure di' auressio, ~~que~~ e ritrovato la [p. 3] lui moglie consignò nelle mani della sud.a il precetto perentorio quale ha risposto che il di lei marito era assente.

[In] finalmente mi resto ~~d'essersi~~ d'essere egli nel giorno susseguente 29 X. bre ~~portato~~ andato nella terra di Crana e portatosi alla Casa di Giacomo Sartori, ritrovò la di lui moglie la med.a preso il precetto consegnò il med.° nelle mani ~~dei~~ di Carlo Sartori padre del pred.° Giacomo, quale ha risposto che era assente, acendo anche ricevuto il precetto peremptori diretto al lui figlio Carlo quale come disse si ritrovava pure absente; ~~g~~da quel giorno alorche il militare si ~~andò~~ recò a crana esso non ~~li~~vide più li sud.i lui figli.

Più si portò nella Casa di Francò Nizola pure di Auressio ove ritrovò solo la moglie quale egualmente gli disse che il di lei Maritto era assente, onde consegnò egualmente la copia del precetto perentorio contro del med.° alla stessa moglie

Più entrò egualmente nella Casa di Giacomo Calzone [p. 3] pure di Auressio, e ritrovata solo la moglie che disse che il di lei marito era assente dal paese, alla quale stessa consegnò pure la copia del precetto perentorio contro del med.° di lui marito

Più andò ~~egualmente~~ nella Casa di Giacomo Bistachi d.° il papa di d.° dopo ove ritrovò solo la moglie quale gli disse che il di lei marito era assente dal Paese, per il che ~~ad~~ alla stessa consegnò la copia del precetto perentorio contro del med.° di lei marito.

Finalmente riferisce d'essersi pure in esecuzione di d.ti ordini il giorno 29. del menzonato Mese portato in Crana Onsernone ove entrato nella Casa di Giacomo Sartorio ritrovò la di lui moglie, quale gli disse che il di lei Maritto era assente, egli consegnò ~~di~~ il precetto perentorio contro del med.° alla d.ta Moglie, quale in seguito lo diede a Carlo Sartorio Padre di d.° Giacomo, al quale Carlo Sartorio Padre consegnò d.° Beltrame servitore la Copia del precetto perentorio contro del di lui figlio Carlo che con il med.° abita perché lo stesso padre gli aveva detto, che ~~it~~di li di lui figli doppo che entrarono li soldati nella terra di Crana, erano li partiti, e più non li vide.

Doc. 56, 13 gennaio 1801

Libertà / Eguaglianza, In Nome della Repubblica Elvetica una ed indivisibile, Lugano, li 13 Gennajo 1801, Radunatosi il Tribunale del Cantone nel luogo solito, ed erano presenti li Cittadini Giudici Vegezzi, Rusca, Maderni, Orelli,..., 13 gennaio 1801. ASTI, Repubblica Elvetica 51.2.

SENTENZA CONTRO GLI AUTORI

Libertà / Eguaglianza

In Nome della Repubblica Elvetica
una ed indivisibile

Lugano, li 13 Gennajo 1801

Radunatosi il Tribunale del Cantone nel luogo solito, ed erano presenti li Cittadini Giudici Vegezzi, Rusca, Maderni, Orelli, [ROVINATO], Nessi, Maggetti, Gubbi, Peri, Tamba e Buonvicini ed il suplimentario Leoni, sotto la presidenza del Cittad.no Pelegrini C.

Nella Causa promossa dall'Officio contro Vincenzo Nizola detto il Moro, Francesco Nizola detto Bozzolo, Giacomo Nizola d.to Giaco [?] di Auressio, Giacomo, e Carlo fratelli Sartori di Crana, Giacomo Bistacchi, Giovanni Calzoni, Domenico Orso detto Motta, e certo Bozognino tutti di Auressio in punto di punirli per le risultanze contro li stessi come dagli atti

Dopo un maturo esame della Procedura costrutta, udite le conclusioni dell'Accusator Pubblico.

Risultando essere li sopradescritti qualificati, ed indiziati per cappi e primi autori dell'Insurrezione 18 7bre scorso seguita in Locarno, e dei Misfatti in tal giorno occorsi.

Non essendo li stessi sulle Cittazioni perentorie comparsi a spurgarsi sopra quanto appare contro di loro negli atti, anzi avendo preso la fuga, da cui si deduce maggiormente la loro reità, e' non avendo avuto luogo il loro Arresto

Il Tribunale ha unanimamente deliberato, e dichiara li sud.ti descritti debbano essere, e restar banditi da tutta la Repubblica Elvetica, vita loro naturale durante e capittando nelle forze della Giustizia debbano essere processati, e giudicati secondo le risultanze a termini delle veglianti Leggi, condanandoli intanto in tutte le spese occorse, giusta il riparto che verà fatto in seguito à termini di ragione

La presente Sentenza, qualora non venga appellata sarà trasmessa al Cittad.no V.e Prefetto di Locarno per la sua Esecuzione giusta il Codice Penale.

Per il Tribunale del Cantone
So/o Butti Segret.o

Per Copia Conforme all'Originale Gius.e Nessi Segretario

Visum
Domenico Frizzi V.Pref.o

Doc. 58, 30 gennaio 1801

Libertà Eguaglianza Repubblica Elvetica una, ed indivisibile. Avendo il Tribunale del Cantone di Lugano con sua sentenza del giorno 13. Gennajo corrente condannati contumacialmente Vincenzo Nizzola ... Francesco Nizzola ... Giacomo Nizzola ... Giacomo, e Carlo Fratelli Sartori di Crana, Giacomo Bistacchi, Giovanni Calzoni, Domenico Orso ... e Gio. Bistacchi ... tutti come qualificati, ed indiziati Capi, e primi autori dell'insurrezione de' 18. Settembre scorso seguita in Locarno ... Lugano li 30. Gennajo 1801. Per il Tribunale del Cantone Pellegrini Presidente. Butti Segretario. Visum Gius. Gio. Batt. Franzoni Prefetto, 30 gennaio 1801. ASTI, Repubblica Elvetica 27/1.8/2.

Libertà

Eguaglianza

REPUBBLICA ELVETICA UNA, ED INDIVISIBILE.

AVendo il Tribunale del Cantone di Lugano con sua sentenza del giorno 13. Gennajo corrente condannati contumacialmente Vincenzo Nizzola detto il Moro, Francesco Nizzola detto Bozzolo, Giacomo Nizzola detto Giacone di Auressio; Giacomo, e Carlo Fratelli Sartori di Crana, Giacomo Bistacchi, Giovanni Calzoni, Domenico Orso detto Motta, e Gio. Bistacchi detto Bozorgnino d'Auressio tutti come qualificati, ed indiziati Capi, e primi autori dell' insurrezione de' 18. Settembre scorso seguita in Locarno, e dei misfatti in tal giorno occorsi, ad essere, e restar banditi da tutta la Repubblica Elvetica, vita loro natural durante, e capitando nelle forze della Giustizia ad essere processati, e giudicati secondo le risultanze a termini delle veglianti Leggi, perciò dietro un Arresto del Consiglio Esecutivo del 1. Ottobre 1800. si deducono alla pubblica notizia i connotati personali de' suddetti individui, ordinando a tutti i Funzionarj pubblici di arrestarli dovunque essi saranno scoperti, e di prendere a questo effetto le misure, che sono in loro potere.

Connotati di Vincenzo Nizzola detto il Moro.

Un uomo d'anni 38. circa, statura bassa, corporatura grossa, faccia rubiconda, e liscia, mento rotondo, labbro pieno, capelli annodati, con barba bionda, abito bleu, capello montato.

Simili di Francesco Nizzola detto Bozzolo.

Un uomo d'anni 41. circa, statura mediocre, corporatura discreta, ciglia, e capelli neri annodati, abito da soldato bleu usato.

Simili di Giacomo Nizzola detto Giacone.

Un uomo d'anni 50. circa, faccia bianca, e magra, statura grande, corporatura simile, capelli biondi, ed annodati, abito lungo cenerino chiaro di panno.

Simili di Giacomo Sartori.

Un giovine d'anni 28. circa, statura grande, faccia grossolana smonta, occhi grandi, sopraciglia, e capelli neri sciolti, labbro grosso alquanto violaceo, abito corto turchino, con sott'abito simile, capello rotondo.

Simili di Carlo Sartori.

Un giovane d'anni 19. circa, statura grande, faccia rotonda, e pallida, occhi, sopraciglia, e capelli neri tignosi, con coda fasciata, mento acuto, abito celeste, e corto, sott'abito bianco, capello rotondo.

Simili di Giacomo Bistacchi.

Un giovane d'anni 30. circa, piccolo di statura, corporatura mezzana, capelli biondi annodati, faccia magra, e bianca, occhi cerulej, naso profilato, abito alla militare, e capello montato.

Simili di Giovanni Calzoni.

Un uomo d'anni 35. circa, statura mediocre, corporatura simile, barba, ciglia, e capelli neri annodati, faccia lunga, e bruna, naso profilato, e corto, abito bleu corto, con colletto rosso.

Simili di Domenico Orso detto Motta.

Un giovane d'anni 22. circa, statura grande, corporatura piuttosto grossa, capelli annodati, ciglia castano oscuri, faccia lunga, naso profilato, occhi griggi, abito bleu militare smontato.

Simili di Gio. Bistacchi detto Bozorgnino.

Un giovane d'anni 20 circa, statura piccola, corporatura simile, faccia lunga, naso profilato, capelli, e ciglia castano oscuri, abito lungo bleu chiaro.

Lugano li 30. Gennajo 1801

Visum GIUS. GIO. BATT. FRANZONI
PREFETTO.

Per il Tribunale del Cantone
PELLEGRINI Presidente.
Butti Segretario.

Doc. 59, 15 febbraio 1801

Libertà / Eguaglianza, Il Ministro della Giustizia e Polizia Della Repubblica Elvetica Una ed Indivisib.e Al cittadino Franzoni Prefetto Naz.e del Cantone di Lugano, Berna li 15. Febro. 1801, Cittadino Prefetto! Voi mi domandate colla v~ra lettera de' 7. Di questo mese in quale Comune debbano essere eseguite le sentenze Criminali..., 15 febbraio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 53.1

Libertà / Eguaglianza

Il Ministro della Giustizia e Polizia
Della Repubblica Elvetica Una ed Indivisib.e
Al cittadino Franzoni Prefetto Naz.e del Cantone di Lugano

Berna li 15. Febro. 1801

Cittadino Prefetto!

Voi mi domandate colla v~ra lettera de' 7. Di questo mese in quale Comune debbano essere eseguite le sentenze Criminali

Dietro il senso degli articoli 5. 28. 30. e 32. del Codice Penale, tali sentenze sono eseguite nella Comune, in cui risiede il Tribunale di giustizia in prima istanza. Cioè nei casi criminali, per il giudizio dei quali il Tribunale di Distretto e' Giudice di prima istanza, la sentenza si eseguisce nel Copoluogo del Distretto; ed in quelli più gravi, nei quali il Tribunale di Cantone pronuncia egli stesso in prima istanza la sentenza è eseguita nel Capo-luogo del Cantone.

Quando una sentenza criminale è stata pronunciata, il Presidente del Tribunale ne fa lettura al Condannato, che vien chiamato alla Barra, dopo di che è rimesso al Vice-Prefetto, che assiste all'esecuzione della sentenza col segretario del Tribunale, incaricato di registrare tale atto.

Se è una sentenza pronunciata dal Tribunale Supremo, il Tribunale del Cantone adempie tale formalità, il Segretario fa il processo Verbale dell'esecuzione; questo Processo è segnato dal Vice-Prefetto, che sarà presente, ed un duplicato viene trasmesso al Tribunal Supremo, e l'altro si conserva negli Archivi del Tribunale del Cantone.

Salute Repubblicana
Il Ministro della Giustizia [firma]
Segnato/Meyer.

Per copia conforme all'originale
tradotta in Lugano li 26. Feb.o 1801.
Sotts.o Forer-Pro-Segret.o del Pref.o Naz.e del Cant.e di Lugano

Doc. 60, 18 febbraio 1801

Libertà / Eguaglianza, Il Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubb.a Elvetica Una, ed Indivisibile Al Cittadino Franzoni Prefetto Naz.e del Cantone di Lugano, Berna li 18. Febrajo 1801, Cittadino Prefetto! Rispondo alla vostra lettera del 11. Di questo Mese. La Pena equivalente à quella della Galera è quella dei ferri fissata nel Codice Penale..., 18 febbraio 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 53.1

Libertà / Eguaglianza

Il Ministro della Giustizia, e Polizia della
Repubb.a Elvetica Una, ed Indivisibile
Al Cittadino Franzoni Prefetto Naz.e del Cantone di Lugano.

Berna li 18. Febrajo 1801

Cittadino Prefetto!

Rispondo alla vostra lettera del 11. Di questo Mese.

La Pena equivalente à quella della Galera è quella dei ferri fissata nel Codice Penale.

Dopo la promulgazione del Codice penale noi non conosciamo altre pene pei delitti, che quelle, che sono indicate nello stesso Codice; quella di rinclusione, o deportazione, di cui la Costituzione, fa menzion nell'articolo 88. Corrisponde à quella di 10 anni di ferri, ed al bando perpetuo. Così i Tribunali di Distretto posson giudicare ogni causa criminale, la di cui pena sarebbe minore à 10. anni di ferri, o' d'un perpetua bando.

Nel caso in cui il delitto portasse tale pena, ò una maggiore, sara' giudicato in prima istanza dal Tribunale del Cantone.

Salute Repubblicana

Il Ministro della Giustizia, e Polizia
Segnato / Meyer.

Per Copia tradotta conforme all'originale

Lugano 26. Febbraro 1801.

Segt.o Forer Pro-Segretario del Pref.o Naz.e del Cant.e di Lugano.

[retro]

Per il tribunale distrettuale di Locarno

Lettera del Ministro della Giustizia, e Polizia de 15. Feb.o 1801. sul Modo, e Luogo dell'esecuzione delle Sentenze Criminali

Altra dello stesso dei 18. Feb.o 1801. Sulla pena della Galera, e la competenza de' Tribunali in cause Criminali

Doc. 62, 30 marzo 1801

1801 li 30 Marzo, Costituito il Cittadino Giō figlio del Cittadino Paolo Peverada d'Auessio Pedemonte [fatto citare monitus?], Interrogato se conosca Giacomo fq~m domenico Nizzola di Auressio..., 30 marzo 1801. ASTi, Repubblica Elvetica 53.1 (4).

1801 li 30 Marzo

Costituito il Cittadino Giō figlio del Cittadino Paolo Peverada d'Auessio Pedemonte [fatto citare monitus?]

Interrogato se conosca Giacomo fq~m domenico Nizzola di Auressio

Risponde di sì

Interrogato se nel giorno 18. di 7bre dello scorso anno 1800 abbia avuta occasione di venire a locarno in compagnia del sud.o Giacomo Nizzola

Riponde venendo io appunto in quel giorno a locarno m'incontrj poco infuori della Terra di Auressio con il detto Nizzola; e venni con esso quasi sino a Solduno: essendosi poi separati.

Interrogato se egli strada facendo d'Auessio verso locarno col detto Nizzola abbia avuto a vedere ed incontrarsi con diverse Persone armate.

Risponde abbiamo vedute alcune persone armate

Interrogato se sapia chi fossero dette Persone armate, e dove andassero.

Risponde io non ho fatta osservazione chi fossero, ne dove andassero

Interrogato se esso abbia udito, che d.o Giacomo Nizzola oinsinuasse alle dette Persone armate di non andare a Locarno, e retrocedere piuttosto a bere.

Risponde ~~io non ho mi pare che lo dicesse, ma positivamente non lo posso dire~~

io non ho ciò inteso, ma dopo che il detto Nizzola erasi fermato alquanto indietro mi raggiunse, e mi disse d'essersi fermato a parlare con le sud.e Persone armate, e di averle insinuato di non venire a locarno, e andate piuttosto nelle Torchie a bere.

Interrogato se egli abbia forte alcuna d'amicizia, parentela, od interesse col detto Giacomo Nizzola, e se sia stato instrutto per quanto ha deposto.

Risponde io non ho con esso alcuna amicizia, né sono stato per questa mia deposizione in verun modo instrutto, penso però, che vi possa essere fra di noi qualche parentela

Interrogato in qual grado pensi possi essere la sud.a parentella

[retro]

Risponde io non lo so precisamente indicare

E lettegli la pred.a deposizione, quella appieno ratificata, e confermata col di lui giuramento, fu dimesso.

[altra calligrafia]

Const.o il Cittadino Matteo Bülach/Bulacchi [?] di Auressio totis, cittatus, monitus

Interrogato se conosce Giacomo Nizola fù Domenico di Auressio, e sia parente del med.o

Risponde io lo conosco, ma non sò di essere con esso parente

Interrogato se egli fosse in Locarno il giorno 18. ultimo scosco 7bre

Risponde di sì, vi giunsi verso il mezzogiorno.

Interrogato se egli abbia fatta in alcun tempo qualche intelligenza con il sud.o Giacomo Nizola di comperargli quel giorno nel sud.o 18 7bre in Locarno sorta alcuna di granaglie.

Risponde La sera avanti il sud.o Giorno fù il sud.o Nizola in mia Casa, in Auressio, e mi pregò di dargli il danaro per comperare in Locarno nello stesso giorno uno stajo di grano, oppure di farglielo dare da qualche altro a conto mio; il che io gli promisi infatti di fare.

Interrogato per qual motivo gli abbia promesso di fargli tali provisioni.

Risponde perché mi lavorava di Casselli, come infatti mi aveva servito in qualità di giornaliero come cassellario nella scorsa estate

Interrogato Se abbia qualche amicizi con il sud.o Nizola, e sia stato instrutto a causa della presente sua deposizione

Risponde di nò.

E lettagli l'antescritta sua Deposizione, e quella ratificata la confermò col di lui giuramento, e così fu dimesso .

[torna calligrafia iniziale]

il Tribunale previa la lettura del JB della sudetta lettera riguardante il citt.o v. Prefetto Frizzi ha lo stesso interpellato giusta il tenore dello stesso paragrafo.

Il medesimo risp. di non potere assertatamente dire, che nel giorno 18. 7bre dello scorso anno 1800 dal sud.o Giacomo Nizzola individualmente esser stato insultato stante il gran numero di gente e la confusione della gente, che in detto giorno si trovò nel lui studio, aggiungendo, che avendo veduto lo stesso Citt.o V. Prefetto

[terza pagina]

il sud.o Giacomo Nizzola allorchè in compagnia del Cittadino Martino Brogini si portava ultimamente a lugano non solo gli è sembrato essere delle Persone, che potè nel sud.o giorno riconoscere nel pred.o lui studio.

Doc. 63, 11 aprile 1801

Al Tribunale del Cantone di Lugano, L'Accu~e pub. Del Cantone sud.to, Cittad.ni Giudici, Lugano li 11: Aprile 1801, Sotto li 5: Xbre ultimo scorso presentai a questo vostro Trib.le le mie conclusioni contro tutti quelli che sotto quel epoca venivano in processo indiziati come autori, e complici dell'insurrezione..., 11 aprile 1801. ASTI, Repubblica Elvetica 51.2.

CONCLUSIONI CONTRO GIACOMO NIZZOLA

Al Tribunale del Cantone di Lugano
L'Accu~e pub. Del Cantone sud.to
Cittad.ni Giudici

Lugano li 11: Aprile 1801

Sotto li 5: Xbre ultimo scorso presentai a questo vostro Trib.le le mie conclusioni contro tutti quelli che sotto quel epoca venivano in processo indiziati come autori, e comlici dell'insurrezione, e misfatti seguiti in Locarno nel noto giorno 18: 7bre

Come vedesi da tali mie conclusioni si rilevano da me nel N° dei capi promotori, e primi autori di tale insurrezione fra gli altri anche Giacomo Nizzola d.to Giaccone d'Auressio per essere anch'egli qual tale qualificato in processo, come rilevavasi dalla deposizione di certo Gian~ Roncione al fog. 11 pro. N°1

Si dichiarò da questo Tribu.le aver luogo contro di lui l'accusa, e giacchè non aveva avuto luogo il fermo contro di lui ordinato li si rilasciarono li soliti precetti perentorj eccitandolo a comparire e non essendo egli comparso al prescritti termine a spurgarsi sopra quanto apparia contro di lui negli Atti venne dichiarato che capitando nelle mani della Giustizia dovesse essere processato, e giudicato secondo le risultanze e termini delle veglianti leggi &

Consumati in tal guìa alla forma degli assenti contro di lui gli Atti, comparve il giorno 14° Marzo costituendosi in queste carceri. Sottoposto dunque in varie riprese agli esami, e concertatosi tutto quanto contro di lui esiste in processo trovasi [...mente] negativo

[retro]

in tutto quanto tende a poterlo far rissulare come promorore, e capo del seguito male in Locarno nel sud.to giorno 17: 7bre e fogli 13° sino al 16 Proc. marcato A,

Ducendo anzi in sua giustificazione delle prove in contrario a quanto li si imputa, le quali giustificazioni trovansi in parte aver luogo a suo favore, come rilevasi dalle deposizioni degli [...] testimoni alli fog. 17 ter.to [?] fog. 18: e fog 19:

Egli è però confesso d'aver stato in tal giorno in Locarno, e di aver avuto un fucile. Di aver fatto guardia con mano armata al magazzino del grano in occasione che si trasportavano le farine, asserisce però essere egli stato violentato tanto a prendere le armi quanto a fare la sud.ta guardia, vedasi fog. 2. ter.to 5. ter.to e fog. 14., ed insiste di più non essere in alcun modo a parte di tutti gli inconvenienti ivi accaduti fog. 6. ter.to 15. ter.to

Vagamente poi viene egli impinto [?] per suo dei Capi, come rilevasi dalla deposizione di Gian Pancione che per cola lo ritiene per la voce comune, vedasi fog. 11. pro. N° 1. E della deposizione di Antonio Mola fog. 13 [o 17], il quale dice all'Ufficiale, che doveva effettuare gli ordinati arresti

è pure nominato alla pad. 6. pro. N° 1 da certo Schira & al fog. 1 [o 7] proc. N° 2 da Gian Poncione come uno di quelli che trovavasi nella turba di gente che conduceva il Gallinier nella Gascivana [?]

Risul.te aver egli d.to di voler morto il Galliner pag. 5. Pro. N° 1

Ris. aver deto è morto il Tirano, e in due volte per ore veremmo a sacheggiare voi aristocratici pag. 5 proc. N°1

Ris. Aver proferto alcune parole minaccianti il Cittad.o V. Prefetto

[ultima pagina]

Ris. Aver trasportata farina del mogenino pag. 8 proc. N°1

Ris. Aver d.to di vole far contribuire Batt.a Pioda pag. 9. Proc. N°1.

Ris. D'essere andato dai P.P. di S. Francesco con altre persone ad obbligarli allo sborso di N° 90 talleri pag. 14.
Proc. N° 1

Ris. Essere egli ricercato per suo degli autori della composizione del viglietto d'iavito [?] pag. 8 pro. N° 2

////////////////////

Imune [?] però esso Giacomo Nizzola, è negativo sopra tutte le sud.te risultanze, ed [...nde] non contesta, ne è convinto essere egli uno de capi promotori, e primi autori dell'insurrezione sguita come sopra, e perciò decampando [?] io delle conclusioni mie giri date carteri [?] d'esso Giacomo Nizzola, trovo poter egli godere del beneficio della legge d'Amnistia del primo Marzo 1800 emanata dal corpo legislativo elvetico, sottoponendosi però al prescritto in d.ta legge al 55. [titolo/articolo/?]

Salute e considerazioni

Frasca Acci pubé Ici [?]

Cantone di Lugano

Vari biglietti volanti con cui cittadini attestano la buona condotta di Domenico Mella
<p>Doc. 32, 19 settembre 1800 <i>Libertà / Eguaglianza, Locarno @19 7bre 1800, lo sottos.to attesto, e certifico per la verità, che Dom.co Mella d.o il Fra d'Auessio non ha avuto parte nell'insurrezione..., 19 settembre 1800. ASTI, Repubblica Elvetica 51.2.</i></p>
<p>Libertà / Eguaglianza Locarno @19 7bre 1800 lo sottos.to attesto, e certifico per la verità, che Dom.co Mella d.o il Fra d'Auessio non ha avuto parte nell'insurrezione, e nei misfatti seguiti il giorno 18 cor.e in Locarno, ed essere per lo contrario il med.o stato la maggior parte del tempo di tali disordini fuori di Locarno. In fede io Giorgio Pancaldi affermo</p>
<p>Doc. 46, 19 dicembre 1800 <i>Libertà / Eguaglianza, Locarno @ 19 Xbre 1800, lo sottos.to attesto, e certifico per la verità, che Dom.co Mella d.o il Fra d'Auessio non ha avuto parte nell'insurrezione..., 19 dicembre 1800. ASTI, Repubblica Elvetica 51.2.</i></p>
<p>Libertà / Eguaglianza Locarno @ 19 Xbre 1800 lo sottos.to attesto, e certifico per la verità, che Dom.co Mella d.o il Fra d'Auessio non ha avuto parte nell'insurrezione, e nei misfatti seguiti il giorno 18 7bre in Locarno, ed essere per lo contrario il med.o stato la maggior parte del tempo di tali disordini fuori di Locarno. In fede Cancell.e Pr.o Sig.o Andrea Bustelli Giudice Supremo</p>
<p>Doc. 51, 5 gennaio 1801 <i>Libertà / Eguaglianza, Locarno li 5. gen.o 1801, Questo jo sotto scritto che il citt.o domenico mella detto il frà di auessio pedamonte esere stato con mè il Giorno 18. 7bre..., 5 gennaio 1801. ASTI, Repubblica Elvetica 51.2.</i></p>
<p>Libertà / Eguaglianza Locarno li 5. gen.o 1801 Questo jo sotto scritto che il citt.o domenico mella detto il frà di auessio pedamonte esere stato con mè il Giorno 18. 7bre trè volte durante la Rivoluzione e di non averli veduto arme alcuna ma anzi di avere conosciuto nel medesimo un dispiacere Grande di ciò chè si faceva delli insorgenti e questo per là pura verità ed in fede francesco fanciola</p>
<p>Doc. 52, 6 gennaio 1801 <i>1801 @ 6 Genao Locarno, jo facio fede chè domenicho mella detto il frà di aurescio che nella affare successo il giorno 18 7vre scorso atesto nel temppo dei misfati..., 6 gennaio 1801. ASTI, Repubblica Elvetica 51.2.</i></p>
<p>1801 @ 6 Genao Locarno jo facio fede chè domenicho mella detto il frà di aurescio che nella affare successo il giorno 18 7vre scorso atesto nel temppo dei misfati è remasto per il spazio di trè ore in mia casa come pure atesto di on averto mai veduto in quel temppo unitto con li altri cossi detti insorggenti ma bensì di averlo veduto in mia casa solo come fori di casa di averto sempre veduto da sollo in fede giuseppe Magoria aff.mo</p>
<p>Doc. 53, 6 gennaio 1801 <i>Li 6 Genajo 1801, Faccio fede io infrascritto, che Domenico Mella detto frà di questa mia parrocchia e di costumi onesti..., 6 gennaio 1801. ASTI, Repubblica Elvetica 51.2.</i></p>
<p>Li 6 Genajo 1801 Faccio fede io infrascritto, che Domenico Mella detto frà di questa mia parrocchia e di costumi onesti, e di sperimentata religione, come possono testificare molti altri, e di questo e d'altri communi In fede Prete Fortunato Rusca Parroco di Auessio</p>

Doc. 49, [non datato]

Libertà / Eguaglianza, jo facio fiede di avere veduto e stato a sieme con domenicho mella di aruesio pedemonte il gorno 18: setembre quasi tuto il gorno..., [non datato]. ASTi, Repubblica Elvetica 51.2.

Libertà / Eguaglianza

jo facio fiede di avere veduto e stato a sieme con domenicho mella di aruesio pedemonte il gorno 18:
setembre quasi tuto il gorno con il midemo e il midemo non aveva nisuna arma ne di focho no di altro anzi il
midemo li dispaceva delli insulti che li facieva
jo infede antonio Beltramo
di solduno

Appendice 12

Sollevazioni luganesi

Doc. 100, 17 novembre 1814

N. 678, Bellinzona, 17 Novembre 1814, Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino alla Municipalità di Lugano, In conseguenza dell'incarico avuto dal Gran Consiglio vi notifichiamo..., 17 novembre 1814. ASCL, Carte sciotte 11/d20.

Bellinzona, 17 Novembre 1814

Il Piccolo Consiglio del Cantone Ticino
Alla Municipalità di Lugano

In conseguenza dell'incarico avuta dal Gran Consiglio vi notifichiamo per vostra cognizione, qualmente lo stesso Gran Consiglio ha riconosciuto lodevole la condotta tenuta dagli Abitanti di Lugano coll'aver fatto fuoco sopra gli uomini armati, che penetrarono in quel Comune nel giorno 20 settembre prossimo passato, ed ha dichiarato, che non hanno con ciò che eseguito il loro dovere coll'ubbidire agli ordini loro imposti dalle Autorità costituite.

Salute e stima
Per il Piccolo Consiglio
Il Presidente

Franzoni

Il Segretario di Stato

B Pellegrini

[retro]

1814 9bre 17

Il Governo

Comunica che il Gran Consiglio approva l'operato dei Cittadini che hanno fatto fuoco sulla gente armata che tentò penetrare in Lugano

Alla Municipalità di Lugano

Doc. 104, 25 luglio 1815

Confederazione Svizzera, La Corte di Giustizia per il Cantone Ticino con speciale autorità dell'Alta Dieta Al Sig.r Moroni Sindaco della Comune di Lugano, 26 luglio 1815. Contiene il decreto Confederazione Svizzera La Corte di Giustizia per il Cantone Ticino con speciale autorità dell'Alta Dieta, Considerando che se per una parte, quelli Individui che hanno preso parte nei avvenimenti rivoluzionari..., 25 luglio 1815. ASCL, Carte sciolte 11/d33.

[doppio foglio piegato]

[prima pagina]

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

La Corte di Giustizia per il Cantone Ticino
con speciale autorità dell'Alta Dieta

Al Signor Moroni Sindaco della Comune di Lugano

Signore!

Vi rimettiamo il qui compiegato Decreto da questa Corte di Giustizia federale, e ciò per cognizione e contegno della Comune di Lugano.

Salute

Lugano li 26. Luglio 1815

Per la Corte di Giustizia
Il Presidente
Hirzel

Il Cancelliere
Lorenz...

[seconda pagina]

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

La Corte di Giustizia per il Cantone Ticino
con speciale autorità dell'Alta Dieta

Considerando che se per una parte, quelli Individui che hano preso parte nei avvenimenti rivoluzionari successi nei mesi d'Agosto e 7bre 1814 meritano il loro castigo; altrettanto lode merita la condotta di quelli Cittadini, che per tanto zelo e patriotismo si sono segnalati nel giorno 20 7bre 1814 esponendosi essi, e la loro propria vita per la sicurezza pubblica, e per difesa di questa Comune; e che in seguito di questo furono anche forzati a contribuzioni delle somme considerevole.

Decreta

- a) Li Cittadini i quali nel giorno 20 7bre 1814 haño preso le armi, per la difesa della Comune di Lugano, e che si sono si lodevolmente segnalati; com'anche quelli che in seguito di questa difesa furono forzati à pagare la Contribuzione di 20 Mille Lire di Milano, non dovràno essere in verun modo obbligati, à pagare alle spese derivanti delli detti avvenimenti rivoluzionari.
- b) Il presente Decreto sarà comunicato al Signor Giudice di Pace, ed al Signor Sindaco di Lugano, per cognizione e contegno del Circolo e Comune di Lugano, nel riparto che potrebbe aver luogo in virtù delle nostre sentenze e regolamento pubblicato.

Lugano li 25 Luglio 1815

Per la Corte di Giustizia federale
Il Presidente

Hirzel

Il Cancelliere

Lorenz...

[retro finale – “della prima pagina”]

Lugano, 26 luglio 1815

La Corte di Giustizia Federale trasmette un decreto, in cui vengono sollevati dall'obbligo di contribuzione alle spese derivate dagli avvenimenti del 1814, quelli individui che hanno preso le armi nel 20 7mbre contro li malintenzionati

Pel Signor Moroni Sindaco della Municipalità
della Comune di Lugano

Lugano

Doc. 113, 5 dicembre 1839

Confederazione Svizzera, Cantone Ticino, Lugano li 5. Xbre 1839, La Municipalità ordina ai forestieri legalmente domiciliati in questa città di armarsi onde concorrere al mantenimento dell'ordine..., 5 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 263a/294.

Confederazione
Svizzera

CANTONE TICINO

Lugano, li 5. Xbre, 1839

La Municipalità

Ordina ai forestieri legalmente domiciliati in questa città di armarsi onde concorrere al mantenimento dell'Ordine e della pubblica sicurezza.

Sarà loro cura di presentarsi al Corpo di Guardia onde farsi iscrivere e mettersi sotto gli ordini degli ufficiali

Per la Municipalità
Il Sindaco Presidente

G. Luvini-Perseghini

Il Segretario Aggiunto

C. Rainoldi...

Doc. 114, 5 dicembre 1839

N. Confederazione Svizzera, Lugano li 5 Xbre 1839, Cantone Ticino, La Municipalità, Nell'atto che ringrazia la popolazione che ha preso le armi dello zelo da lei mostrato..., 5 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 263a/295.

Confederazione
Svizzera

Lugano li 5 Xbre 1839

CANTONE TICINO
La Municipalità

Nell'atto che ringrazia la popolazione che ha preso le armi dello zelo da lei mostrato e del severo contegno mantenuto per la conservazione dell'ordine, trova necessario di assicurare tutti i Cittadini che l'Autorità Comunale non cesserà di vegliare alla pubblica sicurezza.

Esorta i Cittadini che sono capaci di portare le armi a voler concorrere al servizio perché venga sempre più assicurato il mantenimento dell'ordine.

Annuncia nello stesso tempo che dalle diverse Comuni del Distretto arrivano a Lugano molti Cittadini armati che vengono a fraternizzare colla città desiderosi di contribuire a fare che fra noi ritorni il Regno della Legge.

L'illuminazione della passata notte essendo stata molto profittevole la Municipalità prega i Cittadini a volerla rinnovare mettendo soltanto qualche lume ad alcune delle finestre della propria casa.

Per la Municipalità
Il Sindaco Presidente

G. Luvini-Perseghini

Il Segretario

A. Ferrari

Doc. 116, 23 dicembre 1839

*N.° Locarno il 23 Dicembre 1839, Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
Alla Municipalità di Lugano, Col giorno di domani deve effettuarsi il rimando alle loro case dei cittadini
armati..., 23 dicembre 1839. ASCL, Carte Sciolte 11/d45.*

Locarno, il 23 Dicembre 1839

IL CONSIGLIO DI STATO

Della Repubblica e Cantone del Ticino

Alla Municipalità di Lugano

Col giorno di domani deve effettuarsi il rimando ~~deve~~ alle loro case dei cittadini armati al sostegno dell'attuale ordine di cose. Questo ordine è appoggiato alla forza della pubblica opinione e sarà da quella mantenuto. Tornino adunque ai loro focolari i padri e i figli di famiglia e li accompagni la memoria del bene operato a pro' della patria. Depporanno, in quanto è combinabile nelle vostre mani, le armi e gli effetti sia dello stato che dei comuni, stati loro consegnati; in modo però che sia evitato qualunque urto ed oviato ogni motivo di malcontento. Di quegli individui che per circostanze particolari dovessero ritenere le armi o qualche effetto, prenderete esata annotazione per procurare il ritiro in seguito. Rimettiamo il resto alla vostra prudenza il compimento di questa operazione.

Volendo poi dare alle milizie qualche segno della nostra soddisfazione pel gravoso servizio da loro sostenuto in questa occasione, abbiamo determinato che per domani ricevano il soldo di tre zvanzigen invero delle due loro segnate pei di passati.

Vi piacerà dare le disposizioni di concerto con codesto comando di piazza a cui serviranno analogamente.

Abbiamo il piacere di salutarvi distintamente

Pel Consiglio di Stato

Il Presidente

Franscini

Il Segretario di Stato

Avvocato G.B. Pioda

[retro]

Locarno, 23 dicembre 1839

Licenzia la Truppa Cittadina armatasi per la Rivoluzione

Alla Municipalità

Lugano

Pubblicato dalle Edizioni Casagrande,
Bellinzona, giugno 2026

Amos Speranza, storico, dopo gli studi all'Università di Neuchâtel rientra in Ticino e insegna nel settore medio superiore, ottenendo l'abilitazione per le scuole svizzere di maturità. Già ricercatore e dottorando presso l'Università di Lucerna e ricercatore postdoc presso l'Università di Zurigo, collabora con l'Ufficio del Patrimonio culturale della Città di Lugano ed è archivista e storico per la Città di Locarno. I suoi principali campi di studio e di ricerca sono la storia delle migrazioni, la storia della globalizzazione, la storia sociale del diritto e la storia dei transfer culturali nell'epoca moderna e contemporanea.

In copertina:
Passaporto di Antonio Pagani, 1856
ASTI, Passaporti 2 (344)

